

---

**D.L. 25 giugno 2008, n. 112** <sup>(1) (2)</sup>.

**Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.** <sup>(3)</sup>

---

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 giugno 2008, n. 147, S.O.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'*art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133*.

(3) Vedi, anche, l'*art. 1, comma 2, L. 6 agosto 2008, n. 133*.

---

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli *articoli 77 e 87 della Costituzione*;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni urgenti finalizzate alla promozione dello sviluppo economico e alla competitività del Paese, anche mediante l'adozione di misure volte alla semplificazione dei procedimenti amministrativi concernenti, in particolare, la libertà di iniziativa economica, nonché a restituire potere di acquisto alle famiglie, a garantire la razionalizzazione, l'efficienza e l'economicità dell'organizzazione amministrativa, oltre che la necessaria semplificazione dei procedimenti giudiziari incidenti su tali ambiti;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per garantire la stabilizzazione della finanza pubblica, al fine di garantire il rispetto degli impegni in sede internazionale ed europea indispensabili, nell'attuale quadro di finanza pubblica, per il conseguimento dei connessi obiettivi di stabilità e crescita assunti;

Ravvisata, inoltre, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare le connesse disposizioni dirette a garantire gli interventi di perequazione tributaria occorrenti per il rispetto dei citati vincoli;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per la semplificazione normativa;

Emana

il seguente decreto-legge:

---

---

## **Titolo I**

### **FINALITA' E AMBITO DI INTERVENTO**

**Art. 1.** *Finalità e ambito di intervento*

**In vigore dal 22 agosto 2008**

1. Le disposizioni del presente decreto comprendono le misure necessarie e urgenti per attuare, a decorrere dalla seconda metà dell'esercizio finanziario in corso, un intervento organico diretto a conseguire, unitamente agli altri provvedimenti indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria per il 2009: <sup>(4)</sup>

a) un obiettivo di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche che risulti pari al 2,5 per cento del PIL nel 2008 e, conseguentemente, al 2 per cento nel 2009, all'1 per cento nel 2010 e allo 0,1 per cento nel 2011 nonché a mantenere il rapporto tra debito pubblico e PIL entro valori non superiori al 103,9 per cento nel 2008, al 102,7 per cento nel 2009, al 100,4 per cento nel 2010 ed al 97,2 per cento nel 2011;

b) la crescita del tasso di incremento del PIL rispetto agli andamenti tendenziali per l'esercizio in corso e per il successivo triennio attraverso l'immediato avvio di maggiori investimenti in materia di innovazione e ricerca, sviluppo dell'attività imprenditoriale, efficientamento e diversificazione delle fonti di energia, potenziamento dell'attività della pubblica amministrazione e rilancio delle privatizzazioni, edilizia residenziale e sviluppo delle città nonché attraverso interventi volti a garantire condizioni di competitività per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure amministrative e giurisdizionali incidenti sul potere di acquisto delle famiglie e sul costo della vita e concernenti le attività di impresa nonché per la semplificazione dei

rapporti di lavoro tali da determinare effetti positivi in termini di crescita economica e sociale. <sup>(5)</sup>

1-bis. In via sperimentale, la legge finanziaria per l'anno 2009 contiene esclusivamente disposizioni strettamente attinenti al suo contenuto tipico con l'esclusione di disposizioni finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia nonché di carattere ordinamentale, microsettoriale e localistico. <sup>(6) (7)</sup>

---

(4) Alinea così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(5) Lettera così ridenominata dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(6) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(7) Per l'applicazione del presente comma anche alla legge finanziaria per l'anno 2010, vedi l'*art. 23, comma 21-ter, D.L. 1° luglio 2009, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 agosto 2009, n. 102*.

---

## **Titolo II**

### **SVILUPPO ECONOMICO, SEMPLIFICAZIONE E COMPETITIVITA'**

#### **Capo I**

#### **Innovazione**

##### **Art. 2. Banda larga**

##### **In vigore dal 26 maggio 2010**

1. Gli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività.

2. L'operatore della comunicazione ha facoltà di utilizzare per la posa della fibra nei cavidotti, senza oneri, le infrastrutture civili già esistenti di proprietà a qualsiasi titolo pubblica o comunque in titolarità di concessionari pubblici. Qualora dall'esecuzione dell'opera possa derivare un pregiudizio alle infrastrutture civili esistenti le parti, senza che ciò possa cagionare ritardo alcuno all'esecuzione dei lavori, concordano un equo indennizzo, che, in caso di dissenso, è determinato dal giudice.

3. Nei casi di cui al comma 2 resta salvo il potere regolamentare riconosciuto, in materia di ubicazione e condivisione di infrastrutture, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dall'*articolo 89, comma 1, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259*. All'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni compete altresì l'emanazione del regolamento in materia di installazione delle reti dorsali. <sup>(8)</sup>

4. L'operatore della comunicazione, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico dell'Amministrazione territoriale competente la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione e dagli elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare alla normativa vigente. Con il medesimo atto, trasmesso anche al gestore interessato, indica le infrastrutture civili esistenti di cui intenda avvalersi ai sensi del comma 2 per la posa della fibra.

5. Le infrastrutture destinate all'installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'*articolo 16, comma 7, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*. <sup>(8)</sup>

6. La denuncia di inizio attività è sottoposta al termine massimo di efficacia di tre anni. L'interessato è comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori.

7. Qualora l'immobile interessato dall'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di trenta giorni antecedente l'inizio dei lavori decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti.

8. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia stato allegato alla denuncia il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli *articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241*. Il termine di trenta giorni di cui al comma 4 decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia è priva di effetti. <sup>(8)</sup>

9. La sussistenza del titolo è provata con la copia della denuncia di inizio attività da cui risulti la data di ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.

10. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 4 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni legittimanti, ovvero qualora esistano specifici motivi ostativi di sicurezza, incolumità pubblica o salute, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento, contestualmente indicando le modifiche che si rendono necessarie per conseguire l'assenso dell'Amministrazione. E'

comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche e le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa vigente. <sup>(8)</sup>

11. L'operatore della comunicazione decorso il termine di cui al comma 4 e nel rispetto dei commi che precedono dà comunicazione dell'inizio dell'attività al Comune.

12. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività.

13. Per gli aspetti non regolati dal presente articolo si applica l'*articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*, nonché il regime sanzionatorio previsto dal medesimo decreto. Possono applicarsi, ove ritenute più favorevoli dal richiedente, le disposizioni di cui all'*articolo 45*. <sup>(8)</sup>

14. Salve le disposizioni di cui agli *articoli 90 e 91 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259*, i soggetti pubblici non possono opporsi alla installazione nella loro proprietà di reti e impianti interrati di comunicazione elettronica in fibra ottica, ad eccezione del caso che si tratti di beni facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato, delle province e dei comuni e che tale attività possa arrecare concreta turbativa al pubblico servizio. L'occupazione e l'utilizzo del suolo pubblico per i fini di cui alla presente norma non necessitano di autonomo titolo abilitativo <sup>(11)</sup>. <sup>(8)</sup> <sup>(10)</sup>

15. Gli *articoli 90 e 91 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259* si applicano anche alle opere occorrenti per la realizzazione degli impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica su immobili di proprietà privata, senza la necessità di alcuna preventiva richiesta di utenza.

15-bis. Per gli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, la profondità minima dei lavori di scavo, anche in deroga a quanto stabilito dalla normativa vigente, può essere ridotta, salvo che l'ente gestore dell'infrastruttura civile non comunichi specifici motivi ostativi entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto di cui al comma 4. <sup>(9)</sup>

---

(8) Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(9) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 5, L. 18 giugno 2009, n. 69* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 5-bis, comma 2, D.L. 25 marzo 2010, n. 40*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 22 maggio 2010, n. 73*.

(10) La Corte costituzionale, con sentenza 25-28 gennaio 2010, n. 20 (Gazz. Uff. 3 febbraio 2010, n. 5 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non include

i beni facenti parte del patrimonio indisponibile delle Regioni tra i beni la cui titolarità legittima l'opposizione alla installazione di reti e impianti interrati di comunicazione elettronica in fibra ottica, ove tale attività possa arrecare concreta turbativa al pubblico servizio.

(11) La Corte costituzionale, con sentenza 25 - 28 gennaio 2010, n. 20 (Gazz. Uff. 3 febbraio 2010, n. 5, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 14, nella parte in cui non include i beni facenti parte del patrimonio disponibile delle Regioni tra i beni la cui titolarità legittima l'opposizione alla installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, promossa, in riferimento agli artt. 118 e 119 della Costituzione; ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 14, nella parte in cui non prevede alcuna indennità per l'utilizzo di suolo pubblico appartenente al patrimonio disponibile delle Regioni per l'installazione di reti ed impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, promossa, in riferimento agli artt. 3 e 119 della Costituzione.

---

### **Art. 3. Start up**

#### **In vigore dal 22 agosto 2008**

1. Dopo il comma 6 dell'*articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, sono aggiunti i seguenti commi:  
«6-bis. Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1, dell'articolo 67 derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società di cui all'articolo 5, escluse le società semplici e gli enti ad esse equiparati, e all'articolo 73, comma 1, lettera a), costituite da non più di sette anni, possedute da almeno tre anni, ovvero dalla cessione degli strumenti finanziari e dei contratti indicati nelle disposizioni di cui alle lettere c) e c-bis) relativi alle medesime società, rispettivamente posseduti e stipulati da almeno tre anni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti qualora e nella misura in cui, entro due anni dal loro conseguimento, siano reinvestite in società di cui all'articolo 5 e all'articolo 73, comma 1, lettera a), che svolgono la medesima attività, mediante la sottoscrizione del capitale sociale o l'acquisto di partecipazioni al capitale delle medesime, sempreché si tratti di società costituite da non più di tre anni.  
6-ter. L'importo dell'esenzione prevista dal comma 6-bis non può in ogni caso eccedere il quintuplo del costo sostenuto dalla società le cui partecipazioni sono oggetto di cessione, nei cinque anni anteriori alla cessione, per l'acquisizione o la realizzazione di beni materiali ammortizzabili, diversi dagli immobili, e di beni immateriali ammortizzabili, nonché per spese di ricerca e sviluppo.».<sup>(12)</sup>

---

(12) Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

---

**Art. 4. Strumenti innovativi di investimento**

**In vigore dal 22 agosto 2008**

1. Per lo sviluppo di programmi di investimento destinati alla realizzazione di iniziative produttive con elevato contenuto di innovazione, anche consentendo il coinvolgimento degli apporti dei soggetti pubblici e privati operanti nel territorio di riferimento, e alla valorizzazione delle risorse finanziarie destinate allo scopo, anche derivanti da cofinanziamenti europei ed internazionali, possono essere costituiti appositi fondi di investimento con la partecipazione di investitori pubblici e privati, articolati in un sistema integrato tra fondi di livello nazionale e rete di fondi locali. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di costituzione e funzionamento dei fondi, di apporto agli stessi e le ulteriori disposizioni di attuazione. <sup>(13)</sup>

1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.A. può essere autorizzata, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, ad istituire un apposito fondo, attraverso cui partecipare, sulla base di un adeguato sistema di verifica della sostenibilità economico-finanziaria delle iniziative, nonché di garanzie prestate dagli stessi soggetti beneficiari diversi dalla pubblica amministrazione, tale da escludere la garanzia dello Stato sulle iniziative medesime, anche in via sussidiaria, e di intese da stipularsi con le amministrazioni locali, regionali e centrali per l'implementazione dei programmi settoriali di rispettiva competenza, a fondi per lo sviluppo, compresi quelli di cui all'articolo 44 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, sui fondi strutturali, e quelli in cui può intervenire il Fondo europeo per gli investimenti. <sup>(14)</sup>

2. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sono escluse garanzie a carico delle Amministrazioni Pubbliche sulle operazioni attivabili ai sensi del comma 1.

---

(13) Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(14) Comma inserito dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

---

## Capo II

### Impresa

#### **Art. 5. Sorveglianza dei prezzi**

#### **In vigore dal 22 agosto 2008**

1. I commi 198 e 199 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono sostituiti dai seguenti:

«198. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Garante per la sorveglianza dei prezzi che svolge la funzione di sovrintendere alla tenuta ed elaborazione dei dati e delle informazioni segnalate agli "uffici prezzi" delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al comma 196. Esso verifica le segnalazioni delle associazioni dei consumatori riconosciute, analizza le ulteriori segnalazioni ritenute meritevoli di approfondimento e decide, se necessario, di avviare indagini conoscitive finalizzate a verificare l'andamento dei prezzi di determinati prodotti e servizi. I risultati dell'attività svolta sono messi a disposizione, su richiesta, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.».

«199. Per l'esercizio della propria attività il Garante di cui al comma 198 si avvale dei dati rilevati dall'ISTAT, della collaborazione dei Ministeri competenti per materia, dell'Ismea, dell'Unioncamere, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché del supporto operativo della Guardia di finanza per lo svolgimento di indagini conoscitive. Il Garante può convocare le imprese e le associazioni di categoria interessate al fine di verificare i livelli di prezzo dei beni e dei servizi di largo consumo corrispondenti al corretto e normale andamento del mercato. L'attività del Garante viene resa nota al pubblico attraverso il sito dell'Osservatorio dei prezzi del Ministero dello sviluppo economico. Nel sito sono altresì tempestivamente pubblicati ed aggiornati quadri di confronto, elaborati a livello provinciale, dei prezzi dei principali beni di consumo e durevoli, con particolare riguardo ai prodotti alimentari ed energetici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».<sup>(15)</sup>

2. Ai commi 200 e 201 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole «di cui al comma 199», sono sostituite dalle seguenti «di cui al comma 198».

---

(15) Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.



---

## **Art. 6. Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese**

### **In vigore dal 1 gennaio 2013**

1. Le iniziative delle imprese italiane dirette alla loro promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati diversi da quelli dell'Unione Europea possono fruire di agevolazioni finanziarie esclusivamente nei limiti ed alle condizioni previsti dal *Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15 dicembre 2006*, relativo agli aiuti di importanza minore (de minimis).

2. Le iniziative ammesse ai benefici sono:

a) la realizzazione di programmi aventi caratteristiche di investimento finalizzati al lancio ed alla diffusione di nuovi prodotti e servizi ovvero all'acquisizione di nuovi mercati per prodotti e servizi già esistenti, attraverso l'apertura di strutture volte ad assicurare in prospettiva la presenza stabile nei mercati di riferimento; <sup>(20)</sup>

b) studi di prefattibilità e di fattibilità collegati ad investimenti italiani all'estero, nonché programmi di assistenza tecnica collegati ai suddetti investimenti; <sup>(20)</sup>

c) altri interventi prioritari <sup>(17)</sup>.

3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i termini, le modalità e le condizioni degli interventi, le attività e gli obblighi del gestore, le funzioni di controllo nonché la composizione e i compiti del Comitato per l'amministrazione del fondo di cui al comma 4. Sino alla emanazione del decreto restano in vigore i criteri e le procedure attualmente vigenti. <sup>(18) (21)</sup>

4. Per le finalità dei commi precedenti sono utilizzate le disponibilità del Fondo rotativo di cui all'*articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 luglio 1981, n. 394* con le stesse modalità di utilizzo delle risorse del Fondo rotativo, con riserva di destinazione alle piccole e medie imprese pari al 70% annuo. <sup>(19)</sup>

5. E' abrogato il *decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 luglio 1981, n. 394*, ad eccezione dei commi 1 e 4 dell'*articolo 2* e degli *articoli 10, 11, 20, 22 e 24*. E' inoltre, abrogata la *legge 20 ottobre 1990, n. 304* ad eccezione degli *articoli 4 e 6*, e sono abrogati, altresì, i commi 5, 6, 6-bis, 7 e 8, dell'*articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143*. <sup>(16)</sup>

6. I riferimenti alle norme abrogate ai sensi del presente articolo contenuti nel comma 1, dell'*articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143*, devono intendersi sostituiti dal riferimento al presente articolo.

---

(16) Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(17) Lettera così modificata dall'□ *articolo 42, comma 1, lett. a), D.L. 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 134*.

(18) Comma modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133* e sostituito dall'□ *art. 42, comma 1, lett. b), D.L. 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 134*. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'□ *art. 1, comma 152, L. 24 dicembre 2012, n. 228*, a decorrere dal 1° gennaio 2013.

(19) Comma così sostituito dall'□ *art. 42, comma 1, lett. c), D.L. 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 134*.

(20) Vedi, anche, la *Deliberazione 6 novembre 2009, n. 113/2009*.

(21) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 21 dicembre 2012*.

---

**Art. 6-bis.** *Distretti produttivi e reti di imprese* <sup>(23)</sup> <sup>(22)</sup>

### **In vigore dal 15 agosto 2009**

[1. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema delle imprese attraverso azioni di rete che ne rafforzino le misure organizzative, l'□integrazione per filiera, lo scambio e la diffusione delle migliori tecnologie, lo sviluppo di servizi di sostegno e forme di collaborazione tra realtà produttive anche appartenenti a regioni diverse, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'□economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le caratteristiche e le modalità di individuazione delle reti delle imprese e delle catene di fornitura.

2. Alle reti, di livello nazionale, delle imprese e alle catene di fornitura, quali libere aggregazioni di singoli centri produttivi coesi nello sviluppo unitario di politiche industriali, anche al fine di migliorare la presenza nei mercati internazionali, si applicano le disposizioni concernenti i distretti produttivi previste dall'□ *articolo 1, commi 366 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266*, come da ultimo modificati dal presente articolo. <sup>(24)</sup>

3. All'□ *articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266*, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al *comma 366*, primo periodo, dopo le parole: «Ministro per l'innovazione e le tecnologie,» sono inserite le seguenti: «previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le regioni interessate,»;

b) al *comma 368*, alla lettera a), i numeri da 1) a 15) sono sostituiti dai seguenti:

«1) al fine della razionalizzazione e della riduzione degli oneri legati alle risorse umane e finanziarie conseguenti alla effettuazione degli adempimenti in materia di imposta sul valore aggiunto, con regolamento da emanare ai sensi dell'*articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le regioni interessate, sono disciplinate, per le imprese appartenenti ai distretti di cui al comma 366, apposite semplificazioni contabili e procedurali, nel rispetto della disciplina comunitaria, e in particolare della *direttiva 2006/112/CE* del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni;

2) rimane ferma la facoltà per le regioni e gli enti locali, secondo i propri ordinamenti, di stabilire procedure amministrative semplificate per l'applicazione di tributi propri»;

c) al *comma 368*, lettera b), numero 1), ultimo periodo, dopo le parole: «Ministro per la funzione pubblica,» sono inserite le seguenti: «previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e sentite le regioni interessate,»;

d) al *comma 368*, lettera b), numero 2), ultimo periodo, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e sentite le regioni interessate,»;

e) il *comma 370* è abrogato.

4. Al comma 3 dell'*articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*, come modificato dall'*articolo 1, comma 370, della legge 23 dicembre 2005, n. 266*, le parole: «anche avvalendosi delle strutture tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale di cui all'*articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317*» sono soppresse.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ]

---

(22) Articolo abrogato dall'*art. 1, comma 2, L. 23 luglio 2009, n. 99*.

(23) Articolo inserito dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(24) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 1, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 aprile 2009, n. 33*.

---

**Art. 6-ter. Banca del Mezzogiorno** <sup>(25)</sup> <sup>(26)</sup>

**In vigore dal 22 agosto 2008**

1. Al fine di assicurare la presenza nelle regioni meridionali d'Italia di un istituto bancario in grado di sostenere lo sviluppo economico e di favorirne la crescita, è costituita la società per azioni "Banca del Mezzogiorno".

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare, nel rispetto delle disposizioni del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al *decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*, e successive modificazioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato il comitato promotore, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 4.

3. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì disciplinati:

a) i criteri per la redazione dello statuto, nel quale è previsto che la Banca abbia necessariamente sede in una regione del Mezzogiorno d'Italia;

b) le modalità di composizione dell'azionariato della Banca, in maggioranza privato e aperto all'azionariato popolare diffuso, e il riconoscimento della funzione di soci fondatori allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e agli altri enti e organismi pubblici, aventi sede nelle regioni meridionali, che conferiscono una quota di capitale sociale;

c) le modalità per provvedere, attraverso trasparenti offerte pubbliche, all'acquisizione di marchi e di denominazioni, entro i limiti delle necessità operative della Banca, di rami di azienda già appartenuti ai banche meridionali e insulari;

d) le modalità di accesso della Banca ai fondi e ai finanziamenti internazionali, con particolare riferimento alle risorse prestate da organismi sopranazionali per lo sviluppo delle aree geografiche sottoutilizzate.

4. E' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2008 per l'apporto al capitale della Banca da parte dello Stato, quale soggetto fondatore. Entro cinque anni dall'inizio dell'operatività della Banca tale importo è restituito allo Stato, il quale cede alla Banca stessa tutte le azioni ad esso intestate ad eccezione di una.

5. All'onere di cui al comma 4 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2,5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e, quanto a 2,5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

---

(25) Articolo inserito dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(26) Vedi, anche, i commi da 165 a 181 dell'*art. 2, L. 23 dicembre 2009, n. 191*.

---

**Art. 6-quater.** *Concentrazione strategica degli interventi del Fondo per le aree sottoutilizzate* <sup>(27)</sup>

**In vigore dal 22 agosto 2008**

1. Al fine di rafforzare la concentrazione su interventi di rilevanza strategica nazionale delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'*articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289*, e successive modificazioni, su indicazione dei Ministri competenti sono revocate le relative assegnazioni operate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per il periodo 2000-2006 in favore di amministrazioni centrali con le delibere adottate fino al 31 dicembre 2006, nel limite dell'ammontare delle risorse che entro la data del 31 maggio 2008 non sono state impegnate o programmate nell'ambito di accordi di programma quadro sottoscritti entro la medesima data, con esclusione delle assegnazioni per progetti di ricerca, anche sanitaria. In ogni caso è fatta salva la ripartizione dell'85% delle risorse alle regioni del Mezzogiorno e del restante 15% alle regioni del Centro-Nord.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, per le analoghe risorse ad esse assegnate, costituiscono norme di principio per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, definisce, di concerto con i Ministri interessati, i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse disponibili previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Le risorse oggetto della revoca di cui al comma 1 che siano già state trasferite ai soggetti assegnatari sono versate in entrata nel bilancio dello Stato per essere riassegnate alla unità previsionale di base in cui è iscritto il Fondo per le aree sottoutilizzate <sup>(28)</sup>.

---

(27) Articolo inserito dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(28) La Corte costituzionale, con sentenza 13 - 21 gennaio 2010, n. 16 (Gazz. Uff. 27 gennaio 2010, n. 4, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 6-quater e 6-quinquies, sollevate dalla Regione Calabria, in riferimento all'art. 97 della Costituzione; ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 6-quater, comma 2, primo periodo e 6-quinquies, commi 2 e 3, sollevate dalla Regione Emilia-Romagna in riferimento agli artt. 117, secondo, terzo e quarto comma, 118, primo comma, e 119 Cost.; ha infine dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 6-quater, 6-quinquies, 6-sexies, sollevate dalla Regione Calabria in riferimento agli artt. 3, 11, 117, 118, 119 Cost.; ai principi di leale collaborazione, dell'affidamento e della certezza del diritto, nonché del generale canone di ragionevolezza delle leggi; all'*art. 249 del Trattato 25 marzo 1957*, e successive modificazioni; agli artt. 9, 13, 15, 32, 33 del Regolamento CE 11 luglio 2006, n. 1083 del 2006.

---

**Art. 6-quinquies.** *Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale* <sup>(29)</sup> <sup>(32)</sup>

### **In vigore dal 22 agosto 2008**

1. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2009, un fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, di cui è riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitività e della coesione del Paese. Il fondo è alimentato con gli stanziamenti nazionali assegnati per l'attuazione del Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013 in favore di programmi di interesse strategico nazionale, di progetti speciali e di riserve premiali, fatte salve le risorse che, alla data del 31 maggio 2008, siano state vincolate all'attuazione di programmi già esaminati dal CIPE o destinate al finanziamento del meccanismo premiale disciplinato dalla delibera CIPE 3 agosto 2007, n. 82.

2. Con delibera del CIPE, su proposta del Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 1, sentita la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, e successive modificazioni, fermo restando il vincolo di concentrare nelle regioni del Mezzogiorno almeno l'85% degli stanziamenti nazionali per l'attuazione del Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013. Lo schema di delibera del CIPE è trasmesso al Parlamento per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. Nel rispetto delle procedure previste dal *regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006*, e successive modificazioni, i Programmi operativi nazionali finanziati con risorse comunitarie per l'attuazione del Quadro strategico nazionale per il

periodo 2007-2013 possono essere ridefiniti in coerenza con i principi di cui al presente articolo <sup>(31)</sup> .

3. Costituisce un principio fondamentale, ai sensi dell'□ *articolo 117, terzo comma, della Costituzione*, la concentrazione, da parte delle regioni, su infrastrutture di interesse strategico regionale delle risorse del Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013 in sede di predisposizione dei programmi finanziati dal Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'□ *articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289*, e successive modificazioni, e di ridefinizione dei programmi finanziati dai Fondi strutturali comunitari <sup>(30)</sup>.

---

(29) Articolo inserito dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(30) La Corte costituzionale, con sentenza 13 - 21 gennaio 2010, n. 16 (Gazz. Uff. 27 gennaio 2010, n. 4, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 6-quater e 6-quinquies, sollevate dalla Regione Calabria, in riferimento all'art. 97 della Costituzione; ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 6-quater, comma 2, primo periodo e 6-quinquies, commi 2 e 3, sollevate dalla Regione Emilia-Romagna in riferimento agli artt. 117, secondo, terzo e quarto comma, 118, primo comma, e 119 Cost.; ha infine dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 6-quater, 6-quinquies, 6-sexies, sollevate dalla Regione Calabria in riferimento agli artt. 3, 11, 117, 118, 119 Cost.; ai principi di leale collaborazione, dell'affidamento e della certezza del diritto, nonché del generale canone di ragionevolezza delle leggi; all'*art. 249 del Trattato 25 marzo 1957*, e successive modificazioni; agli artt. 9, 13, 15, 32, 33 del Regolamento CE 11 luglio 2006, n. 1083 del 2006.

(31) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la *Del. 13 maggio 2010, n. 29/2010* e la *Del. 13 maggio 2010, n. 31/2010*.

(32) Vedi, anche, l'*art. 5, comma 1, D.L. 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 settembre 2011, n. 148*.

---

**Art. 6-sexies.** *Ricognizione delle risorse per la programmazione unitaria* <sup>(33)</sup>

### **In vigore dal 22 agosto 2008**

1. Per promuovere il coordinamento della programmazione statale e regionale ed in particolare per garantire l'□unitarietà dell'□impianto programmatico del Quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 e favorire il tempestivo e coordinato utilizzo delle relative risorse, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministero dello sviluppo economico, effettua

la ricognizione delle risorse generate da progetti originariamente finanziati con fonti di finanziamento diverse dai Fondi strutturali europei ed inseriti nei programmi cofinanziati che siano oggetto di rimborso a carico del bilancio comunitario e del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, in particolare individuando le risorse che non siano state impegnate attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti correlate alla chiusura dei Programmi operativi 2000-2006 e alla rendicontazione delle annualità 2007 e 2008 dei Programmi operativi 2007-2013, anche individuando modalità per evitare il disimpegno automatico delle relative risorse impegnate sul bilancio comunitario.

2. All'esito della ricognizione di cui al comma 1 e comunque entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta la riprogrammazione che definisce le modalità di impiego delle risorse, i criteri per la selezione e le modalità di attuazione degli interventi che consentano di assicurare la qualità della spesa e di accelerarne la realizzazione anche mediante procedure sostitutive nei casi di inerzia o inadempimento delle amministrazioni responsabili. L'intesa, tenuto conto del vincolo delle precedenti assegnazioni alle amministrazioni centrali e regionali, in attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, individua gli interventi speciali per promuovere lo sviluppo economico e rimuovere gli squilibri economici e sociali, con priorità per gli interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale e regionale di cui è riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitività e della coesione. <sup>(34)</sup>

3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) approva l'intesa di cui al comma precedente ed assume con propria deliberazione gli atti necessari alla riprogrammazione delle risorse e all'attuazione della stessa. Prima dell'approvazione da parte del CIPE, la riprogrammazione delle risorse di cui al periodo precedente è trasmessa al Parlamento, ai fini dell'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base dell'intesa di cui ai commi 2 e 3 e della riprogrammazione delle risorse disponibili approvata dal CIPE, promuove con le singole regioni interessate la stipula delle intese istituzionali di programma di cui all'articolo 2, comma 203, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, per individuare il programma degli interventi e le relative modalità di attuazione. Ai fini del conseguimento degli obiettivi ed in coerenza con le modalità di attuazione del Quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 le intese saranno sottoscritte anche dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni.



5. Le intese istituzionali di programma di cui al comma precedente costituiscono lo strumento di attuazione di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 6-quinquies del presente decreto.

---

(33) Articolo inserito dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(34) Per la proroga del termine, di cui al presente comma, vedi l'*art. 1, comma 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2011, n. 10* e, successivamente, l'*art. 1, comma 1, D.P.C.M. 25 marzo 2011*.

---

### **Capo III**

#### **Energia**

**Art. 7. *Strategia energetica nazionale*** <sup>(35)</sup> <sup>(38)</sup>

**In vigore dal 28 maggio 2011**

[1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, definisce la «Strategia energetica nazionale», che indica le priorità per il breve ed il lungo periodo e reca la determinazione delle misure necessarie per conseguire, anche attraverso meccanismi di mercato, i seguenti obiettivi:

- a) diversificazione delle fonti di energia e delle aree geografiche di approvvigionamento;
- b) miglioramento della competitività del sistema energetico nazionale e sviluppo delle infrastrutture nella prospettiva del mercato interno europeo;
- c) promozione delle fonti rinnovabili di energia e dell'efficienza energetica;
- d) realizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia nucleare <sup>(40)</sup>;
- d-bis) promozione della ricerca sul nucleare di quarta generazione o da fusione; <sup>(36)</sup>
- e) incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo nel settore energetico e partecipazione ad accordi internazionali di cooperazione tecnologica;
- f) sostenibilità ambientale nella produzione e negli usi dell'energia, anche ai fini della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra;
- g) garanzia di adeguati livelli di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori.

2. Ai fini della elaborazione della proposta di cui al comma 1, il Ministro dello sviluppo economico convoca, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare, una Conferenza nazionale dell'energia e dell'ambiente.

3. Anche al fine della realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1 il Governo è autorizzato ad avviare la stipula, entro il 31 dicembre 2009, di uno o più accordi con Stati membri dell'Unione Europea o Paesi Terzi, per intraprendere il processo di sviluppo del settore dell'energia nucleare, al fine di contenere le emissioni di CO<sub>2</sub> e garantire la sicurezza e l'efficienza economica dell'approvvigionamento e produzione di energia, in conformità al *Regolamento (CE) n. 1504/2004 del 19 luglio 2004*, alla *Decisione 2004/491/Euratom del 29 aprile 2004*, alla *Decisione 2004/294/CE dell'8 marzo 2004* e alle direttive *2003/54/CE e 2003/55/CE del 26 giugno 2003*. <sup>(37)</sup>

2. Gli accordi potranno prevedere modelli contrattuali volti all'ottenimento di forniture di energia nucleare a lungo termine da rendere, con eventuali interessi, a conclusione del processo di costruzione e ristrutturazione delle centrali presenti sul territorio nazionale. <sup>(37)</sup>

3. Gli accordi potranno definire, conseguentemente, tutti gli aspetti connessi della normativa, ivi compresi l'assetto e le competenze dei soggetti pubblici operanti nei sistemi dell'energia nucleare, provvedendo a realizzare il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, nel rispetto delle competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. <sup>(37)</sup>

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica <sup>(39)</sup>. ]

---

(35) Rubrica così modificata dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(36) Lettera inserita dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(37) Comma soppresso dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(38) Articolo abrogato dall'*art. 5, comma 2, D.L. 31 marzo 2011, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 maggio 2011, n. 75*.

(39) La Corte costituzionale, con sentenza 16 - 30 dicembre 2009, n. 339 (Gazz. Uff. 7 gennaio 2010, n. 1, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, promosse, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Piemonte, e, limitatamente al comma 2, dalla Regione Emilia Romagna.

(40) La Corte costituzionale, con sentenza 12-26 gennaio 2011, n. 28 (Gazz. Uff. 28 gennaio 2011, n. 5, ediz. straord. □ Prima serie speciale), ha

dichiarato, tra l'altro, ammissibile la richiesta di referendum popolare, come modificata per effetto dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum in data 6-7 dicembre 2010, per l'abrogazione della presente lettera. Il referendum popolare è stato indetto con *D.P.R. 23 marzo 2011*.

---

## **Art. 8. Legge obiettivo per lo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi**

### **In vigore dal 22 agosto 2008**

1. Il divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle acque del golfo di Venezia, di cui all'*articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9*, come modificata dall'*articolo 26 della legge 31 luglio 2002, n. 179*, si applica fino a quando il Consiglio dei Ministri, d'intesa con la regione Veneto, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, non abbia definitivamente accertato la non sussistenza di rischi apprezzabili di subsidenza sulle coste, sulla base di nuovi e aggiornati studi, che dovranno essere presentati dai titolari di permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione, utilizzando i metodi di valutazione più conservativi e prevedendo l'uso delle migliori tecnologie disponibili per la coltivazione. Ai fini della suddetta attività di accertamento, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di cui all'*articolo 28* del presente decreto. <sup>(41)</sup>

2. I titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi nel cui ambito ricadono giacimenti di idrocarburi definiti marginali ai sensi dell'*articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164*, attualmente non produttivi e per i quali non sia stata presentata domanda per il riconoscimento della marginalità economica, comunicano al Ministero dello sviluppo economico entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'elenco degli stessi giacimenti, mettendo a disposizione dello stesso Ministero i dati tecnici ad essi relativi <sup>(43)</sup>. <sup>(41)</sup>

3. Il Ministero dello sviluppo economico, entro i sei mesi successivi al termine di cui al comma 2, pubblica l'elenco dei giacimenti di cui al medesimo comma 2, ai fini della attribuzione mediante procedure competitive ad altro titolare, anche ai fini della produzione di energia elettrica, in base a modalità stabilite con decreto dello stesso Ministero da emanare entro il medesimo termine <sup>(44)</sup>. <sup>(42)</sup>

4. E' abrogata ogni incentivazione sancita dall'*articolo 5 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164*, per i giacimenti marginali <sup>(43)</sup>.

---

(41) Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(42) La Corte costituzionale, con sentenza 16-30 dicembre 2009, n. 339 (Gazz. Uff. 7 gennaio 2010, n. 1 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non prevede un adeguato coinvolgimento delle Regioni nel procedimento finalizzato all'adozione del decreto del Ministero dello sviluppo economico, concernente le modalità delle procedure competitive per l'attribuzione della concessione ad altro titolare.

(43) Vedi, anche, il *D.M. 30 giugno 2009*.

(44) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 30 giugno 2009*.

(45) La Corte costituzionale, con sentenza 16 - 30 dicembre 2009, n. 339 (Gazz. Uff. 7 gennaio 2010, n. 1, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Emilia-Romagna, nella parte in cui tale disposizione non prevedrebbe la necessità dell'intesa con la regione interessata, in sede di rilascio della concessione di coltivazione di idrocarburi.

---

## **Art. 9. Sterilizzazione dell'IVA sugli aumenti petroliferi**

### **In vigore dal 23 dicembre 2008**

1. All'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole «può essere» sono modificate con le parole: «è adottato»;
- b) al primo periodo, dopo le parole «a due punti percentuali rispetto» è aggiunta la seguente parola: «esclusivamente».

2. Per fronteggiare la grave crisi dei settori dell'agricoltura, della pesca professionale e dell'autotrasporto, conseguente all'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi, sono disposte apposite misure di sostegno al credito e agli investimenti nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, volte a consentire il mantenimento dei livelli di competitività, con decreti dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 gennaio 2009. Entro il 31 gennaio 2009 sono definite le procedure di attuazione delle misure di cui al primo periodo, attraverso l'emanazione di appositi bandi. Agli oneri connessi all'attuazione di tali misure si provvede, nel

limite di 230 milioni di euro, con le risorse dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, giacenti fuori della Tesoreria statale, che, a tale scopo e per tale importo, sono rese immediatamente indisponibili per essere versate, nell'anno 2009, entro il 15 gennaio, all'entrata del bilancio dello Stato, per la conseguente riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'importo di 200 milioni di euro, di cui 15 milioni destinati al completamento degli interventi previsti dall'*articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227*, e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'importo di 30 milioni di euro, e utilizzate entro il 31 marzo 2009.

<sup>(46)</sup>

[3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole alimentari e forestali è approvata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la convenzione di cui al comma 2, che definisce altresì le modalità e le risorse per l'attuazione delle misure di cui al presente articolo. Restano ferme le modalità di utilizzo già previste dalla normativa vigente per le disponibilità giacenti sui conti di tesoreria intestati all'Agenzia. <sup>(47)</sup> ]

4. L'applicazione delle disposizioni del presente articolo è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.

---

(46) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 1, D.L. 23 ottobre 2008, n. 162*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 22 dicembre 2008, n. 201*.

(47) Comma abrogato dall'*art. 2, comma 2, D.L. 23 ottobre 2008, n. 162*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 22 dicembre 2008, n. 201*.

---

**Art. 10.** *Promozione degli interventi infrastrutturali strategici e nei settori dell'energia e delle telecomunicazioni* <sup>(48)</sup>

### **In vigore dal 25 giugno 2008**

1. Al *comma 355 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311* è aggiunta la seguente lettera: «c-ter) infrastrutture nel settore energetico ed in quello delle reti di telecomunicazione, sulla base di programmi predisposti dal Ministero dello sviluppo economico.».

---

(48) La Corte costituzionale, con sentenza 16-30 dicembre 2009, n. 339 (Gazz. Uff. 7 gennaio 2010, n. 1 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede che il Ministero dello sviluppo economico assuma sui programmi ivi previsti il parere della Conferenza Stato-Regioni di cui all'*art. 1 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281*.

---

## Capo IV

### Casa e infrastrutture

**Art. 11.** *Piano Casa* <sup>(49)</sup>

**In vigore dal 24 gennaio 2012**

1. Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona umana, è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano nazionale di edilizia abitativa <sup>(57)</sup>, <sup>(51)</sup> <sup>(58)</sup>

2. Il piano è rivolto all'incremento del patrimonio immobiliare ad uso abitativo attraverso l'offerta di abitazioni di edilizia residenziale, da realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, con il coinvolgimento di capitali pubblici e privati, destinate prioritariamente a prima casa per:

- a) nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali o monoreddito;
- b) giovani coppie a basso reddito;
- c) anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate;
- d) studenti fuori sede;
- e) soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio;
- f) altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all'*articolo 1 della legge 8 febbraio 2007, n. 9*;
- g) immigrati regolari a basso reddito, residenti da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione <sup>(57)</sup>.

3. Il piano nazionale di edilizia abitativa ha ad oggetto la costruzione di nuove abitazioni e la realizzazione di misure di recupero del patrimonio abitativo esistente ed è articolato, sulla base di criteri oggettivi che tengano conto

dell'effettivo bisogno abitativo presente nelle diverse realtà territoriali, attraverso i seguenti interventi:

a) costituzione di fondi immobiliari destinati alla valorizzazione e all'incremento dell'offerta abitativa, ovvero alla promozione di strumenti finanziari immobiliari innovativi e con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, articolati anche in un sistema integrato nazionale e locale, per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'edilizia residenziale; <sup>(59)</sup>

b) incremento del patrimonio abitativo di edilizia con le risorse anche derivanti dalla alienazione di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo, con le modalità previste dall'articolo 13;

c) promozione da parte di privati di interventi anche ai sensi della parte II, titolo III, capo III, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al *decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*;

d) agevolazioni, anche amministrative, in favore di cooperative edilizie costituite tra i soggetti destinatari degli interventi, potendosi anche prevedere termini di durata predeterminati per la partecipazione di ciascun socio, in considerazione del carattere solo transitorio dell'esigenza abitativa;

e) realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale anche sociale. <sup>(53)</sup>

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove la stipulazione di appositi accordi di programma, approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa delibera del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del *decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, e successive modificazioni, al fine di concentrare gli interventi sulla effettiva richiesta abitativa nei singoli contesti, rapportati alla dimensione fisica e demografica del territorio di riferimento, attraverso la realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale e di riqualificazione urbana, caratterizzati da elevati livelli di qualità in termini di vivibilità, salubrità, sicurezza e sostenibilità ambientale ed energetica, anche attraverso la risoluzione dei problemi di mobilità, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati. Decorsi novanta giorni senza che sia stata raggiunta la predetta intesa, gli accordi di programma possono essere comunque approvati. Tale intesa va resa nella seduta del Cipe nella quale sono approvati gli accordi di programma. Eventuali rimodulazioni degli interventi contenuti negli accordi di programma sono approvate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Eventuali atti aggiuntivi agli accordi di programma, da sottoscrivere per l'utilizzo di economie ovvero di nuove risorse finanziarie che si rendessero disponibili, sono approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. <sup>(54) (56)</sup>

5. Gli interventi di cui al comma 4 sono attuati anche attraverso le disposizioni di cui alla parte II, titolo III, capo III, del citato codice di cui al *decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, mediante:

a) il trasferimento di diritti edificatori in favore dei promotori degli interventi di incremento del patrimonio abitativo;

b) incrementi premiali di diritti edificatori finalizzati alla dotazione di servizi, spazi pubblici e miglioramento della qualità urbana, nel rispetto delle aree necessarie per le superfici minime di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi di cui al *decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444*;

c) provvedimenti mirati alla riduzione del prelievo fiscale di pertinenza comunale o degli oneri di costruzione;

d) la costituzione di fondi immobiliari di cui al comma 3, lettera a), con la possibilità di prevedere altresì il conferimento al fondo dei canoni di locazione, al netto delle spese di gestione degli immobili;

e) la cessione, in tutto o in parte, dei diritti edificatori come corrispettivo per la realizzazione anche di unità abitative di proprietà pubblica da destinare alla locazione a canone agevolato, ovvero da destinare alla alienazione in favore delle categorie sociali svantaggiate di cui al comma 2 <sup>(57)</sup>.

6. I programmi di cui al comma 4 sono finalizzati a migliorare e a diversificare, anche tramite interventi di sostituzione edilizia, l'abitabilità, in particolare, nelle zone caratterizzate da un diffuso degrado delle costruzioni e dell'ambiente urbano.

7. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 3, lettera e), l'alloggio sociale, in quanto servizio economico generale, è identificato, ai fini dell'esenzione dall'obbligo della notifica degli aiuti di Stato, di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato che istituisce la Comunità europea, come parte essenziale e integrante della più complessiva offerta di edilizia residenziale sociale, che costituisce nel suo insieme servizio abitativo finalizzato al soddisfacimento di esigenze primarie.

8. In sede di attuazione dei programmi di cui al comma 4, sono appositamente disciplinati le modalità e i termini per la verifica periodica delle fasi di realizzazione del piano, in base al cronoprogramma approvato e alle esigenze finanziarie, potendosi conseguentemente disporre, in caso di scostamenti, la diversa allocazione delle risorse finanziarie pubbliche verso modalità di attuazione più efficienti. Le abitazioni realizzate o alienate nell'ambito delle procedure di cui al presente articolo possono essere oggetto di successiva alienazione decorsi dieci anni dall'acquisto originario <sup>(57)</sup>.

9. L'attuazione del piano nazionale può essere realizzata, in alternativa alle previsioni di cui al comma 4, con le modalità approvative di cui alla parte II, titolo III, capo IV, del citato codice di cui al *decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*. <sup>(55)</sup>

10. Una quota del patrimonio immobiliare del demanio, costituita da aree ed edifici non più utilizzati, può essere destinata alla realizzazione degli interventi previsti dal presente articolo, sulla base di accordi tra l'Agenzia del demanio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa in caso di aree ed edifici non più utilizzati a fini militari, le regioni e gli enti locali.



11. Per la migliore realizzazione dei programmi, i comuni e le province possono associarsi ai sensi di quanto previsto dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e successive modificazioni. I programmi integrati di cui al comma 4 sono dichiarati di interesse strategico nazionale. Alla loro attuazione si provvede con l'applicazione dell'*articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*, e successive modificazioni <sup>(57)</sup>.

12. Fermo quanto previsto dal comma 12-bis, per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel quale confluiscono le risorse finanziarie di cui all'*articolo 1, comma 1154, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, di cui all'*articolo 3, comma 108, della legge 24 dicembre 2003, n. 350*, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, e successive modificazioni, nonché di cui agli *articoli 21, 21-bis*, ad eccezione di quelle già iscritte nei bilanci degli enti destinatari e impegnate, e *41 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 novembre 2007, n. 222*, e successive modificazioni. Gli eventuali provvedimenti adottati in attuazione delle disposizioni legislative citate al primo periodo del presente comma, incompatibili con il presente articolo, restano privi di effetti. A tale scopo le risorse di cui agli *articoli 21, 21-bis e 41 del citato decreto-legge n. 159 del 2007* sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere iscritte sul Fondo di cui al presente comma, negli importi corrispondenti agli effetti in termini di indebitamento netto previsti per ciascun anno in sede di iscrizione in bilancio delle risorse finanziarie di cui alle indicate autorizzazioni di spesa. <sup>(50) (57)</sup>

12-bis. Per il tempestivo avvio di interventi prioritari e immediatamente realizzabili di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata di competenza regionale, diretti alla risoluzione delle più pressanti esigenze abitative, è destinato l'importo di 200 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'*articolo 21 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 novembre 2007, n. 222*. Alla ripartizione tra le regioni interessate si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previo accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. <sup>(52)</sup>

13. Ai fini del riparto del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'*articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431*, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi come definiti ai sensi del comma 4 del medesimo articolo devono prevedere per gli immigrati il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione.

---

(49) Articolo così sostituito dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(50) Comma così modificato dall'*art. 1-ter, comma 1, D.L. 20 ottobre 2008 n. 158*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 18 dicembre 2008, n. 199*, dall'*art. 18, comma 4-bis, lett. b), D.L. 29 novembre 2008, n. 185*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 gennaio 2009, n. 2* e, successivamente, dall'*art. 7-quater, comma 12, lett. b), D.L. 10 febbraio 2009, n. 5*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 aprile 2009, n. 33*.

(51) Comma così modificato dall'*art. 18, comma 4-bis, lett. a), D.L. 29 novembre 2008, n. 185*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 gennaio 2009, n. 2* e, successivamente, dall'*art. 7-quater, comma 12, lett. a), D.L. 10 febbraio 2009, n. 5*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 aprile 2009, n. 33*.

(52) Comma inserito dall'*art. 18, comma 4-bis, lett. c), D.L. 29 novembre 2008, n. 185*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 gennaio 2009, n. 2* e, successivamente, così modificato dall'*art. 7-quater, comma 12, lett. c), D.L. 10 febbraio 2009, n. 5*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 aprile 2009, n. 33*.

(53) La Corte costituzionale, con sentenza 22-26 marzo 2010, n. 121 (Gazz. Uff. 31 marzo 2010, n. 13 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale della presente lettera, limitatamente alla parola «anche».

(54) La Corte costituzionale, con sentenza 22-26 marzo 2010, n. 121 (Gazz. Uff. 31 marzo 2010, n. 13 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente alle parole «Decorsi novanta giorni senza che sia stata raggiunta la predetta intesa, gli accordi di programma possono essere comunque approvati».

(55) La Corte costituzionale, con sentenza 22-26 marzo 2010, n. 121 (Gazz. Uff. 31 marzo 2010, n. 13 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma.

(56) Comma così modificato dall'*art. 45, comma 3, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 22 dicembre 2011, n. 214*, e, successivamente, dall'*art. 58, comma 1, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 marzo 2012, n. 27*.

(57) La Corte costituzionale, con sentenza 22 - 26 marzo 2010, n. 121 (Gazz. Uff. 31 marzo 2010, n. 13, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'*art. 11, commi 1, 2, 5, 8, 11 e 12*, promosse in riferimento agli *artt. 2, 14, 114, 117, 118, 119, 120 e 136* della Costituzione, all'*art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*, all'*art. 14, lettera g), del R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455*, convertito dalla *legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2*, al *D.P.R. 30 luglio 1950, n. 878*, ed ai principi di ragionevolezza e di leale collaborazione, dalle Regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto, Liguria, Umbria, Toscana, Puglia, Campania, Valle d'Aosta e Sicilia; inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'*art. 11, commi 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9*, promosse in riferimento all'*art. 117, terzo e quarto comma, Cost.*

(58) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.C.M. 16 luglio 2009*.

(59) Vedi, anche, l'art. 10, comma 10-bis, D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 maggio 2014, n. 80.

---

**Art. 12. Abrogazione della revoca delle concessioni TAV**

**In vigore dal 22 agosto 2008**

1. All'articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 8-sexiesdecies è sostituito dal seguente:

«8-sexiesdecies. Per effetto delle revoche di cui al comma 8-quinquiesdecies i rapporti convenzionali stipulati da TAV S.p.A. con i contraenti generali in data 15 ottobre 1991 ed in data 16 marzo 1992 continuano senza soluzione di continuità, con RFI S.p.A. e i relativi atti integrativi prevedono la quota di lavori che deve essere affidata dai contraenti generali ai terzi mediante procedura concorsuale conforme alle previsioni delle direttive comunitarie»; <sup>(60)</sup>

b) i commi 8-septiesdecies ed 8-undevicies sono abrogati. <sup>(60)</sup>

1-bis. All'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, è aggiunto, in fine, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il seguente comma:  
«1-ter. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico.» <sup>(61)</sup>

---

(60) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(61) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

---

**Art. 13. Misure per razionalizzare la gestione e la dismissione del patrimonio residenziale pubblico** <sup>(68)</sup>

**In vigore dal 28 maggio 2014**

1. In attuazione degli articoli 47 e 117, commi secondo, lettera m), e terzo della Costituzione, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, i livelli essenziali delle prestazioni e favorire l'accesso alla proprietà dell'abitazione, entro il 30 giugno 2014, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa della Conferenza unificata, di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, approvano con decreto le procedure di alienazione degli immobili di proprietà dei comuni, degli enti pubblici anche territoriali, nonché degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, anche in deroga alle disposizioni procedurali previste dalla *legge 24 dicembre 1993, n. 560*. Il suddetto decreto dovrà tenere conto anche della possibilità di favorire la dismissione degli alloggi nei condomini misti nei quali la proprietà pubblica è inferiore al 50 per cento oltre che in quelli inseriti in situazioni abitative estranee all'edilizia residenziale pubblica, al fine di conseguire una razionalizzazione del patrimonio e una riduzione degli oneri a carico della finanza locale. Le risorse derivanti dalle alienazioni devono essere destinate esclusivamente a un programma straordinario di realizzazione o di acquisto di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente.

<sup>(62)</sup> <sup>(72)</sup>

2. Ai fini della conclusione degli accordi di cui al comma 1, si tiene conto dei seguenti criteri:

a) determinazione del prezzo di vendita delle unità immobiliari in proporzione al canone di locazione;

b) riconoscimento del diritto di opzione all'acquisto, purché i soggetti interessati non siano proprietari di un'altra abitazione, in favore dell'assegnatario non moroso nel pagamento del canone di locazione o degli oneri accessori unitamente al proprio coniuge, qualora risulti in regime di comunione dei beni, ovvero, in caso di rinuncia da parte dell'assegnatario, in favore del coniuge in regime di separazione dei beni, o, gradatamente, del convivente more uxorio, purché la convivenza duri da almeno cinque anni, dei figli conviventi, dei figli non conviventi; <sup>(63)</sup>

c) destinazione dei proventi delle alienazioni alla realizzazione di interventi volti ad alleviare il disagio abitativo. <sup>(67)</sup>

2-bis. E' istituito nello stato di previsione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito Fondo, che opera attraverso un conto corrente di tesoreria, destinato alla concessione di contributi in conto interessi su finanziamenti per l'acquisto da parte dei conduttori degli alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati di cui al comma 1. A tali contributi hanno accesso anche i soci assegnatari di alloggi di cooperative edilizie a proprietà indivisa per l'acquisizione dell'alloggio, posto in

vendita a seguito di procedure concorsuali. A titolo di dotazione del Fondo è autorizzata la spesa nel limite massimo di 18,9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinati i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività del Fondo di cui al presente comma. <sup>(71)</sup>

2-ter. All'*articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, dopo le parole: «monogenitoriali con figli minori» sono inserite le seguenti: «, da parte dei conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati». <sup>(71)</sup>

2-quater. Con apposite convenzioni, da stipularsi tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e istituzioni finanziarie nazionali o dell'Unione europea o con le relative associazioni di rappresentanza, possono essere disciplinate forme di partecipazione finanziaria e nella gestione del Fondo di cui al comma 2-bis, al fine di aumentarne le disponibilità e rendere diffuso sull'intero territorio nazionale il relativo accesso. <sup>(71)</sup>

3. Nei medesimi accordi, fermo quanto disposto dall'*articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 23 novembre 2001, n. 410*, può essere prevista la facoltà per le amministrazioni regionali e locali di stipulare convenzioni con società di settore per lo svolgimento delle attività strumentali alla vendita dei singoli beni immobili. <sup>(67)</sup>

3-bis. Al fine di agevolare l'accesso al credito, a partire dal 1° settembre 2008, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri □ Dipartimento della gioventù, un Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La complessiva dotazione del Fondo di cui al primo periodo è pari a 4 milioni di euro per l'anno 2008 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010. Con decreto del Ministro della gioventù, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'*articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, sono disciplinati, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i criteri per l'accesso al Fondo di cui al primo periodo e le modalità di funzionamento del medesimo, nel rispetto delle competenze delle regioni in materia di politiche abitative. A decorrere dall'anno 2014, l'accesso al Fondo è altresì consentito anche ai giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all'*articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92*; a tal fine si applica la disciplina prevista dal decreto interministeriale di cui al precedente periodo. La dotazione del Fondo è incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. <sup>(66) (72) (75)</sup>

3-ter. Gli alloggi realizzati ai sensi della *legge 9 agosto 1954, n. 640*, non trasferiti ai comuni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi della *legge 23 dicembre 2000, n. 388*, possono essere ceduti in proprietà agli aventi diritto secondo le disposizioni di cui alla *legge 24 dicembre 1993, n. 560*, a prescindere dai criteri e requisiti imposti dalla predetta *legge n. 640 del 1954*. <sup>(64) (67)</sup>

3-quater. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio. La dotazione del fondo è stabilita in 60 milioni di euro per l'anno 2009, 30 milioni di euro per l'anno 2010 e 30 milioni di euro per l'anno 2011. A valere sulle risorse del fondo sono concessi contributi statali per interventi realizzati dagli enti destinatari nei rispettivi territori per il risanamento e il recupero dell'ambiente e lo sviluppo economico dei territori stessi. Alla ripartizione delle risorse e all'individuazione degli enti beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Al relativo onere si provvede, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2004, n. 307*. <sup>(64) (65) (70) (72) (73) (74)</sup>

3-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono disciplinate le modalità di certificazione dell'utilizzo dei contributi assegnati in attuazione del *comma 3-quater*. Le certificazioni relative ai contributi concessi in favore di enti pubblici e di soggetti privati sono trasmesse agli Uffici territoriali del Governo che ne danno comunicazione alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti competenti per territorio. Le relazioni conclusive e le certificazioni previste dai decreti ministeriali emanati in attuazione degli atti di indirizzo delle Commissioni parlamentari con cui si attribuiscono i contributi di cui al *comma 3-quater*, nonché il rendiconto annuale previsto per gli enti locali dall'*articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, sono sostituiti dalle certificazioni disciplinate dal presente comma. <sup>(69) (76)</sup>

---

(62) Comma modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133* e sostituito dall'*art. 12, comma 12, lett. b), D.L. 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 15 luglio 2011, n. 111*. Successivamente, il presente

comma è stato così sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. a), D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 maggio 2014, n. 80.

(63) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(64) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(65) Per la rideterminazione del fondo e dell'autorizzazione di spesa, di cui al presente comma, vedi l'art. 3, comma 6, L. 23 luglio 2009, n. 99, l'art. 2, comma 48, L. 23 dicembre 2009, n. 191, l'art. 33, comma 1, L. 12 novembre 2011, n. 183, l'art. 1, comma 379, L. 27 dicembre 2013, n. 147 e, successivamente, l'art. 16, comma 5, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89.

(66) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133* e, successivamente, così modificato dall'art. 2, comma 39, lett. a) e b), L. 23 dicembre 2009, n. 191, a decorrere dal 1° gennaio 2010, e dall'art. 6, comma 3, D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124.

(67) La Corte costituzionale, con sentenza 22-26 marzo 2010, n. 121 (Gazz. Uff. 31 marzo 2010, n. 13 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma.

(68) Rubrica così sostituita dall'art. 12, comma 12, lett. a), D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111.

(69) Comma aggiunto dall'art. 8, comma 25, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44.

(70) L'art. 8, comma 25-bis, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 ha interpretato il terzo periodo del presente comma nel senso che i contributi statali concessi a valere sul Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, sono assegnati agli enti destinatari per interventi realizzati o da realizzare nei rispettivi territori per il risanamento e il recupero ambientale e lo sviluppo economico dei territori stessi.

(71) Comma inserito dall'art. 3, comma 1, lett. b), D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 maggio 2014, n. 80.

(72) La Corte costituzionale, con sentenza 22 - 26 marzo 2010, n. 121 (Gazz. Uff. 31 marzo 2010, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 1, 3-bis e 3-quater, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 133 del 2008, promosse in riferimento agli artt. 117, 118, 119 e 136 Cost., all'art. 14, lettera g), del R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455, convertito

dalla *legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2*, al *D.P.R. 30 luglio 1950, n. 878*.

(73) Vedi, anche, *l'art. 1, comma 22, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194* e *l'art. 67, comma 5-bis, D.L. 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 134*.

(74) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 25 febbraio 2010*, il *D.M. 9 giugno 2010*, il *D.M. 28 ottobre 2010*, il *D.M. 10 febbraio 2011* e il *D.M. 16 maggio 2011*. Vedi, anche, il *D.M. 24 gennaio 2013*.

(75) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 17 dicembre 2010, n. 256*. Vedi, anche, *l'art. 1, comma 48, lett. c), L. 27 dicembre 2013, n. 147*.

(76) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 24 gennaio 2013*.

---

#### **Art. 14. Expo Milano 2015** <sup>(79)</sup>

##### **In vigore dal 26 giugno 2013**

1. Per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015 in attuazione dell'adempimento degli obblighi internazionali assunti dal Governo italiano nei confronti del Bureau International des Expositions (BIE) è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2009, 45 milioni di euro per l'anno 2010, 59 milioni di euro per l'anno 2011, 223 milioni di euro per l'anno 2012, 564 milioni di euro per l'anno 2013, 445 milioni di euro per l'anno 2014 e 120 milioni di euro per l'anno 2015.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il presidente della Regione Lombardia, il Sindaco di Milano e i rappresentanti degli enti locali interessati, sono istituiti gli organismi per la gestione delle attività, compresa la previsione di un tavolo istituzionale per il governo complessivo degli interventi regionali e sovra regionali presieduto dal presidente della Regione Lombardia pro tempore, e sono stabiliti i criteri di ripartizione e le modalità di erogazione dei finanziamenti. Con il medesimo decreto è nominato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche nell'ambito dei soggetti della governance della Società Expo 2015 S.p.A., ivi incluso l'Amministratore delegato, il Commissario Unico delegato del Governo per Expo 2015 a cui vengono attribuiti tutti i poteri e tutte le funzioni, già conferiti al Commissario Straordinario delegato del Governo per Expo Milano 2015, ivi compresi i poteri e le deroghe previsti nelle ordinanze di protezione civile richiamate all'*articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59*, convertito in



*legge 12 luglio 2012, n. 100*, da intendersi estese a tutte le norme modificative e sostitutive delle disposizioni ivi indicate. Sono altresì attribuiti al Commissario Unico i poteri del Commissario Generale dell'Esposizione, ad eccezione dei poteri e delle funzioni di cui agli articoli 12 e 13 della Convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, come da ultimo modificata con protocollo aperto alla firma a Parigi il 30 novembre 1972, ratificato ai sensi della *legge 3 giugno 1978, n. 314*, che verranno individuati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. <sup>(77)</sup> <sup>(80)</sup>

2.1. Nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, della normativa dell'Unione europea e degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e nei limiti delle risorse stanziare ai sensi della legislazione vigente, il Commissario unico esercita poteri sostitutivi per risolvere situazioni o eventi ostativi alla realizzazione delle opere essenziali e connesse di cui agli allegati del *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2008, alla partecipazione degli Stati e degli enti iscritti o al regolare svolgimento dell'Evento. <sup>(78)</sup>

2.2. Ove necessario, il Commissario può provvedere in deroga alla legislazione vigente a mezzo di ordinanza, nei limiti indicati con delibera del Consiglio dei Ministri sentito il Presidente della regione Lombardia. Tali ordinanze, così come i provvedimenti commissariali anche adottati dai soggetti delegati di cui al comma 2-bis, sono immediatamente efficaci e devono essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. Le ordinanze del Commissario unico delegato del Governo per Expo 2015 sono altresì pubblicate, in evidenza, nella prima pagina del sito internet di Expo 2015. Il Commissario unico delegato del Governo per Expo 2015, al termine dell'incarico commissariale, invia al Parlamento e ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti una relazione sulle attività svolte, anche per il superamento delle criticità emerse e sullo stato di attuazione delle opere, nonché la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione commissariale di Expo Milano 2015. <sup>(78)</sup>

2-bis. Il Commissario Unico nomina, entro il 31 maggio 2013, con proprio provvedimento, fino a tre soggetti, di alta e riconosciuta professionalità nelle discipline giuridico-economiche ed ingegneristiche, o dalla comprovata esperienza istituzionale, delegati per le specifiche funzioni in relazione a determinate opere e attività nonché per le funzioni di garanzia e controllo dell'andamento dei lavori delle opere strettamente funzionali all'Evento nei tempi utili alla realizzazione e per assicurare il corretto ed efficiente utilizzo delle deroghe e dei poteri di cui ai commi 2, 2.1 e 2.2 del presente articolo. Uno dei delegati può essere scelto anche nel ruolo dei prefetti. I soggetti delegati si avvalgono per la loro attività delle strutture della società ovvero del contingente di personale già esistente presso la struttura del Commissario Straordinario delegato del Governo per Expo Milano 2015 cui il Commissario Unico subentra, ivi inclusa la titolarità della esistente relativa contabilità speciale, ovvero del personale distaccato dai soci. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, eventuali compensi dei delegati sono a carico delle disponibilità della predetta contabilità. <sup>(78)</sup>

2-ter. Il commissario esercita tutte le attività necessarie, coordinandosi con la società Expo 2015 p.a., affinché gli impegni finanziari assunti dai soci siano mantenuti negli importi di cui all'*allegato 1 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008* e nei tempi adeguati alla realizzazione delle opere e allo svolgimento dell'Evento. <sup>(78)</sup>

---

(77) Comma modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133* e, successivamente, dall'*art. 8, comma 2, D.L. 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 134*. Infine il presente comma è stato così sostituito dall'*art. 5, comma 1, lett. a), D.L. 26 aprile 2013, n. 43*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 giugno 2013, n. 71*, che ha sostituito l'originario comma 2 con gli attuali commi 2, 2.1, 2.2, 2-bis e 2-ter.

(78) Comma aggiunto dall'*art. 5, comma 1, lett. a), D.L. 26 aprile 2013, n. 43*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 giugno 2013, n. 71*, che ha sostituito l'originario comma 2 con gli attuali commi 2, 2.1, 2.2, 2-bis e 2-ter.

(79) Vedi, anche, l'*art. 1, comma 214, L. 24 dicembre 2012, n. 228*.

(80) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.C.M. 6 maggio 2013*.

---

## **Art. 14-bis. Infrastrutture militari** <sup>(81)</sup> <sup>(82)</sup>

### **In vigore dal 9 ottobre 2010**

[1. All'*articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2003, n. 326*, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 13-ter:

1) le parole: «31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008»;

2) le parole: «entro il 31 dicembre, nonché altre strutture, per un valore complessivo pari almeno a 2.000 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «ad avvenuto completamento delle procedure di riallocazione concernenti i programmi di cui ai commi 13-ter e 13-ter.1»;

b) al comma 13-ter.2, dopo le parole: «a procedure negoziate con gli enti territoriali» sono inserite le seguenti: «, società a partecipazioni pubbliche e soggetti privati»;

c) al comma 13-ter.2, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Per consentire la riallocazione delle predette funzioni nonché per le più generali esigenze di funzionamento, ammodernamento e manutenzione e supporto dei

mezzi, dei sistemi, dei materiali e delle strutture in dotazione alle Forze armate, inclusa l'Arma dei carabinieri, sono istituiti, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un fondo in conto capitale ed uno di parte corrente le cui dotazioni sono determinate dalla legge finanziaria in relazione alle esigenze di realizzazione del programma di cui al comma 13-ter.1. Al fondo in conto capitale concorrono anche i proventi derivanti dalle attività di valorizzazione effettuate dall'Agenzia del demanio con riguardo alle infrastrutture militari, ancora in uso al Ministero della difesa, oggetto del presente comma. Alla ripartizione dei predetti fondi si provvede mediante uno o più decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze»;

d) dopo il comma 13-ter.2 è inserito il seguente:

«13-ter.3. Ai proventi di cui al comma 13-ter.2 non si applica l'articolo 2, comma 615, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed essi sono riassegnati allo stato di previsione del Ministero della difesa integralmente nella misura percentuale di cui al citato comma 13-ter.2».

2. All'articolo 3, comma 15-ter, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, sono apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «con gli enti territoriali» sono sostituite dalle seguenti: «di beni e di servizi con gli enti territoriali, con le società a partecipazione pubblica e con i soggetti privati»;

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le procedure di permuta sono effettuate dal Ministero della difesa, d'intesa con l'Agenzia del demanio, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico contabile».

3. Il Ministero della difesa - Direzione generale dei lavori e del demanio, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio, individua con apposito decreto gli immobili militari, non ricompresi negli elenchi di cui all'articolo 27, comma 13-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, da alienare secondo le seguenti procedure:

a) le alienazioni, permuta, valorizzazioni e gestioni dei beni, che possono essere effettuate anche ai sensi dell'articolo 58 del presente decreto, in deroga alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, e al regolamento di cui al regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, e successive modificazioni, nonché alle norme della contabilità generale dello Stato, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico contabile, sono effettuate direttamente dal Ministero della difesa - Direzione generale dei lavori e del demanio che può avvalersi del supporto tecnico-operativo di una società pubblica o a partecipazione pubblica con particolare qualificazione professionale ed esperienza commerciale nel settore immobiliare;

b) la determinazione del valore dei beni da porre a base d'asta è decretata dal Ministero della difesa - Direzione generale dei lavori e del

demanio, previo parere di congruità emesso da una commissione appositamente nominata dal Ministro della difesa, presieduta da un magistrato amministrativo o da un avvocato dello Stato e composta da rappresentanti dei Ministeri della difesa e dell'economia e delle finanze, nonché da un esperto in possesso di comprovata professionalità nella materia. Dall'istituzione della commissione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai componenti della stessa non spetta alcun compenso o rimborso spese;

c) i contratti di trasferimento di ciascun bene sono approvati dal Ministero della difesa. L'approvazione può essere negata per sopravvenute esigenze di carattere istituzionale dello stesso Ministero;

d) i proventi derivanti dalle procedure di cui alla lettera a) possono essere destinati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa, al soddisfacimento delle esigenze funzionali del Ministero della difesa previa verifica della compatibilità finanziaria e dedotta la quota che può essere destinata agli enti territoriali interessati;

e) le alienazioni e permutate dei beni individuati possono essere effettuate a trattativa privata, qualora il valore del singolo bene, determinato ai sensi della lettera b), sia inferiore a quattrocentomila euro;

f) ai fini delle permutate e delle alienazioni degli immobili da dismettere, con cessazione del carattere demaniale, il Ministero della difesa comunica, insieme alle schede descrittive di cui all'articolo 12, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'elenco di tali immobili al Ministero per i beni e le attività culturali che si pronuncia, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione, in ordine alla verifica dell'interesse storico-artistico e individua, in caso positivo, le parti degli immobili stessi soggette a tutela, con riguardo agli indirizzi di carattere generale di cui all'articolo 12, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Per i beni riconosciuti di interesse storico artistico, l'accertamento della relativa condizione costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Le approvazioni e le autorizzazioni previste dal citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 sono rilasciate o negate entro novanta giorni dalla ricezione della istanza. Le disposizioni del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, parti prima e seconda, si applicano anche dopo la dismissione.

4. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 568, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i proventi derivanti dalle alienazioni di cui all'articolo 49, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono integralmente riassegnati al fondo di parte corrente istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa, in relazione alle esigenze di realizzazione del programma di cui al comma 13-ter.2 dell'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dal comma 1 del presente articolo. ]

---

(81) Articolo inserito dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(82) Articolo abrogato dall'*art. 2268, comma 1, n. 1071), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66*, con la decorrenza prevista dall'*art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. 66/2010*.

---

## Capo V

### Istruzione e ricerca

**Art. 15.** *Costo dei libri scolastici* <sup>(90)</sup>

#### **In vigore dal 12 novembre 2013**

1. A partire dall'anno scolastico 2008-2009, nel rispetto della normativa vigente e fatte salve l'autonomia didattica e la libertà di scelta dei docenti nell'eventuale adozione dei libri di testo o nell'indicazione degli strumenti alternativi prescelti, in coerenza con il piano dell'offerta formativa, con l'ordinamento scolastico e con il limite di spesa, nelle scuole di ogni ordine e grado, tenuto conto dell'organizzazione didattica esistente, i competenti organi individuano preferibilmente i libri di testo disponibili, in tutto o in parte, nella rete internet. Gli studenti accedono ai testi disponibili tramite internet, gratuitamente o dietro pagamento a seconda dei casi previsti dalla normativa vigente. I testi consigliati possono essere indicati dal collegio dei docenti solo se hanno carattere di approfondimento o monografico. <sup>(89)</sup>

2. Al fine di potenziare la disponibilità e la fruibilità, a costi contenuti di testi, documenti e strumenti didattici da parte delle scuole, degli alunni e delle loro famiglie, nel termine di un triennio, a decorrere dall'anno scolastico 2008-2009, i libri di testo per le scuole del primo ciclo dell'istruzione, di cui al *decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59*, e per gli istituti di istruzione di secondo grado sono prodotti nelle versioni a stampa, on line scaricabile da internet, e mista. Il collegio dei docenti adotta per l'anno scolastico 2014-2015 e successivi, esclusivamente libri nella versione digitale a norma della *legge 9 gennaio 2004, n. 4*, o mista, costituita da: un testo in formato cartaceo e da contenuti digitali integrativi, oppure da una combinazione di contenuti digitali e digitali integrativi accessibili o acquistabili in rete anche in modo disgiunto. L'obbligo di cui al primo periodo riguarda le nuove adozioni a partire progressivamente dalle classi prima e quarta della scuola primaria, dalla prima classe della scuola secondaria di primo grado e dalla prima e dalla terza classe della scuola secondaria di secondo grado. La delibera del collegio dei docenti relativa all'adozione della dotazione libraria è soggetta, per le istituzioni scolastiche statali e limitatamente alla verifica del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 3-bis, al controllo contabile di cui all'*articolo 11 del decreto*

*legislativo 30 giugno 2011, n. 123*. Sono fatte salve le disposizioni relative all'adozione di strumenti didattici per i soggetti diversamente abili. <sup>(83)</sup>

2-bis. Al medesimo fine di potenziare la disponibilità e la fruibilità, a costi contenuti, di testi, documenti e strumenti didattici da parte delle scuole, degli alunni e delle loro famiglie, nel termine di un triennio, a decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, anche per consentire ai protagonisti del processo educativo di interagire efficacemente con le moderne tecnologie digitali e multimediali in ambienti preferibilmente con software open source e di sperimentare nuovi contenuti e modalità di studio con processo di costruzione dei saperi, gli istituti scolastici possono elaborare il materiale didattico digitale per specifiche discipline da utilizzare come libri di testo e strumenti didattici per la disciplina di riferimento; l'elaborazione di ogni prodotto è affidata ad un docente supervisore che garantisce, anche avvalendosi di altri docenti, la qualità dell'opera sotto il profilo scientifico e didattico, in collaborazione con gli studenti delle proprie classi in orario curricolare nel corso dell'anno scolastico. L'opera didattica è registrata con licenza che consenta la condivisione e la distribuzione gratuite e successivamente inviata, entro la fine dell'anno scolastico, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e resa disponibile a tutte le scuole statali, anche adoperando piattaforme digitali già preesistenti prodotte da reti nazionali di istituti scolastici e nell'ambito di progetti pilota del Piano Nazionale Scuola Digitale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'azione 'Editoria Digitale Scolastica'. <sup>(91)</sup>

2-ter. All'attuazione del comma 2-bis si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie a tal fine stanziate a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. <sup>(91)</sup>

2-quater. Lo Stato promuove lo sviluppo della cultura digitale, definisce politiche di incentivo alla domanda di servizi digitali e favorisce l'alfabetizzazione informatica anche tramite una nuova generazione di testi scolastici preferibilmente su piattaforme aperte che prevedano la possibilità di azioni collaborative tra docenti, studenti ed editori, nonché la ricerca e l'innovazione tecnologiche, quali fattori essenziali di progresso e opportunità di arricchimento economico, culturale e civile come previsto dall'*articolo 8 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*. <sup>(91)</sup>

3. I libri di testo sviluppano i contenuti essenziali delle Indicazioni nazionali dei piani di studio e possono essere realizzati in sezioni tematiche, corrispondenti ad unità di apprendimento, di costo contenuto e suscettibili di successivi aggiornamenti e integrazioni. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono determinati:

a) le caratteristiche tecniche dei libri di testo nella versione cartacea, anche al fine di assicurarne il contenimento del peso, tenuto conto dei contenuti digitali integrativi della versione mista; <sup>(84)</sup>

b) le caratteristiche tecnologiche dei libri di testo nella versione digitale, anche al fine di un'effettiva integrazione tra la versione digitale e i contenuti digitali integrativi; <sup>(85)</sup>

c) il prezzo dei libri di testo della scuola primaria e i tetti di spesa dell'intera dotazione libraria necessaria per ciascun anno della scuola secondaria di I e II grado, nel rispetto dei diritti patrimoniali dell'autore e dell'editore, tenendo conto della riduzione dei costi dell'intera dotazione libraria derivanti dal passaggio al digitale e dei supporti tecnologici di cui al comma 3-ter; <sup>(86)</sup>

c-bis) i criteri per ottimizzare l'integrazione tra libri in versione digitale, mista e cartacea, tenuto conto delle specifiche esigenze didattiche <sup>(88)</sup>.

3-bis. La scuola assicura alle famiglie i contenuti digitali di cui al comma 2, con oneri a loro carico entro lo specifico limite definito dal decreto di cui al comma 3. <sup>(87)</sup>

3-ter. La scuola assicura la disponibilità dei supporti tecnologici necessari alla fruizione dei contenuti digitali di cui al comma 2, su richiesta delle famiglie e con oneri a carico delle stesse entro lo specifico limite definito con il decreto di cui al comma 3. <sup>(87)</sup>

4. Le Università e le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nel rispetto della propria autonomia, adottano linee di indirizzo ispirate ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3.

---

(83) Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133* e dall'*art. 11, comma 1, lett. a), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221*. Il presente comma era stato modificato dall'*art. 6, comma 1, lett. b), n. 3), D.L. 12 settembre 2013, n. 104*; successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (*L. 8 novembre 2013, n. 128*).

(84) Lettera così modificata dall'*art. 11, comma 1, lett. b), n. 1), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221*.

(85) Lettera così modificata dall'*art. 11, comma 1, lett. b), n. 2), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221*.

(86) Lettera così modificata dall'*art. 11, commi 1, lett. b), n. 3), e 4-novies, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221*.

(87) Comma inserito dall'*art. 11, comma 1, lett. c), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221*.

(88) Lettera aggiunta dall'art. 11, comma 1, lett. b), n. 3-bis), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

(89) Comma così modificato dall'art. 6, comma 1, lett. b), nn. 01), 1) e 2), D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 novembre 2013, n. 128.

(90) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente articolo vedi l'art. 6, comma 1-bis, D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 novembre 2013, n. 128.

(91) Comma inserito dall'art. 6, comma 1, lett. b), n. 3-bis), D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 novembre 2013, n. 128.

---

## **Art. 16. Facoltà di trasformazione in fondazioni delle università**

### **In vigore dal 22 agosto 2008**

1. In attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, nel rispetto delle leggi vigenti e dell'autonomia didattica, scientifica, organizzativa e finanziaria, le Università pubbliche possono deliberare la propria trasformazione in fondazioni di diritto privato. La delibera di trasformazione è adottata dal Senato accademico a maggioranza assoluta ed è approvata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La trasformazione opera a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della delibera.

2. Le fondazioni universitarie subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi e nella titolarità del patrimonio dell'Università. Al fondo di dotazione delle fondazioni universitarie è trasferita, con decreto dell'Agenzia del demanio, la proprietà dei beni immobili già in uso alle Università trasformate.

3. Gli atti di trasformazione e di trasferimento degli immobili e tutte le operazioni ad essi connesse sono esenti da imposte e tasse.

4. Le fondazioni universitarie sono enti non commerciali e perseguono i propri scopi secondo le modalità consentite dalla loro natura giuridica e operano nel rispetto dei principi di economicità della gestione. Non è ammessa in ogni caso la distribuzione di utili, in qualsiasi forma. Eventuali proventi, rendite o altri utili derivanti dallo svolgimento delle attività previste dagli statuti delle fondazioni universitarie sono destinati interamente al perseguimento degli scopi delle medesime.



5. I trasferimenti a titolo di contributo o di liberalità a favore delle fondazioni universitarie sono esenti da tasse e imposte indirette e da diritti dovuti a qualunque altro titolo e sono interamente deducibili dal reddito del soggetto erogante. Gli onorari notarili relativi agli atti di donazione a favore delle fondazioni universitarie sono ridotti del 90 per cento.

6. Contestualmente alla delibera di trasformazione vengono adottati lo statuto e i regolamenti di amministrazione e di contabilità delle fondazioni universitarie, i quali devono essere approvati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto può prevedere l'ingresso nella fondazione universitaria di nuovi soggetti, pubblici o privati.

7. Le fondazioni universitarie adottano un regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.

8. Le fondazioni universitarie hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo.

9. La gestione economico-finanziaria delle fondazioni universitarie assicura l'equilibrio di bilancio. Il bilancio viene redatto con periodicità annuale. Resta fermo il sistema di finanziamento pubblico; a tal fine, costituisce elemento di valutazione, a fini perequativi, l'entità dei finanziamenti privati di ciascuna fondazione.

10. La vigilanza sulle fondazioni universitarie è esercitata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nei collegi dei sindaci delle fondazioni universitarie è assicurata la presenza dei rappresentanti delle Amministrazioni vigilanti.

11. La Corte dei conti esercita il controllo sulle fondazioni universitarie secondo le modalità previste dalla *legge 21 marzo 1958, n. 259* e riferisce annualmente al Parlamento.

12. In caso di gravi violazioni di legge afferenti alla corretta gestione della fondazione universitaria da parte degli organi di amministrazione o di rappresentanza, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nomina un Commissario straordinario, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con il compito di salvaguardare la corretta gestione dell'ente ed entro sei mesi da tale nomina procede alla nomina dei nuovi amministratori dell'ente medesimo, secondo quanto previsto dallo statuto. <sup>(92)</sup>

13. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, al personale amministrativo delle fondazioni universitarie si applica il trattamento economico e giuridico vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. <sup>(92)</sup>

14. Alle fondazioni universitarie continuano ad applicarsi tutte le disposizioni vigenti per le Università statali in quanto compatibili con il presente articolo e con la natura privatistica delle fondazioni medesime.

---

(92) Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

---

### **Art. 17. Progetti di ricerca di eccellenza**

#### **In vigore dal 22 agosto 2008**

1. Al fine di una più efficiente allocazione delle risorse pubbliche volte al sostegno e all'incentivazione di progetti di ricerca di eccellenza ed innovativi, ed in considerazione del sostanziale esaurimento delle finalità originariamente perseguite, a fronte delle ingenti risorse pubbliche rese disponibili, a decorrere dal 1° luglio 2008 la Fondazione IRI è soppressa.

2. A decorrere dal 1° luglio 2008, le dotazioni patrimoniali e ogni altro rapporto giuridico della Fondazione IRI in essere a tale data, ad eccezione di quanto previsto al comma 3, sono devolute alla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta l'attribuzione del patrimonio storico e documentale della Fondazione IRI ad una società totalitariamente controllata dallo Stato che ne curerà la conservazione. Con il medesimo decreto potrà essere altresì disposta la successione di detta società in eventuali rapporti di lavoro in essere con la Fondazione IRI alla data di decorrenza di cui al comma 1, ovvero altri rapporti giuridici attivi o passivi che dovessero risultare incompatibili con le finalità o l'organizzazione della Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia.

4. Le risorse acquisite dalla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia ai sensi del comma 3 sono destinate al finanziamento di programmi per la ricerca applicata finalizzati alla realizzazione, sul territorio nazionale, di progetti in settori tecnologici altamente strategici e alla creazione di una rete di infrastrutture di ricerca di alta tecnologia localizzate presso primari centri di ricerca pubblici e privati. <sup>(93)</sup>

5. La Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia provvederà agli adempimenti di cui all'articolo 20 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al *regio decreto 30 marzo 1942, n. 318*. <sup>(93)</sup>

---

(93) Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

---

## **Capo VI**

### **Liberalizzazioni e deregolazione**

**Art. 18.** *Reclutamento del personale delle società pubbliche*

**In vigore dal 19 agosto 2014**

1. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'*articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*. <sup>(94)</sup>

2. Le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

2-bis. Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello. Le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie sono escluse dai limiti di cui al precedente periodo, fermo restando l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati. Per le aziende speciali cosiddette multiservizi le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano qualora l'incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulti superiore al 50 per cento del totale del valore della produzione. <sup>(95)</sup>

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle società quotate su mercati regolamentati.

---

(94) Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(95) Comma inserito dall'*art. 19, comma 1, D.L. 1° luglio 2009, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 agosto 2009, n. 102*, e sostituito dall'*art. 1, comma 557, L. 27 dicembre 2013, n. 147*, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e, successivamente, dall'*art. 4, comma 12-bis, D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89*. Infine, il presente comma è stato così modificato dall'*art. 3, comma 5-quinquies, D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.

---

**Art. 19.** *Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro* <sup>(96)</sup>

**In vigore dal 25 giugno 2008**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le pensioni dirette di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. A decorrere dalla medesima data di cui al primo periodo del presente comma sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni dirette conseguite nel regime contributivo in via anticipata rispetto ai 65 anni per gli uomini e ai 60 anni per le donne a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima nonché della gestione separata di cui all'*articolo 1, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335*, a condizione che il soggetto abbia maturato i requisiti di cui all'*articolo 1, commi 6 e 7 della legge 23 agosto 2004, n. 243* e successive modificazioni e integrazioni fermo restando il regime delle decorrenze dei trattamenti disciplinato dall'*articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 243 del 2004*. Con effetto dalla medesima data di cui al primo periodo del presente comma relativamente alle pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo:

a) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia anticipate liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni;

b) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia liquidate a soggetti con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne.

2. I commi 21 e 22 dell'*articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335*, sono soppressi.

3. Restano ferme le disposizioni di cui all'*articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758*.

---

(96) Vedi, anche, l'*art. 2, comma 25, lett. g), L. 22 dicembre 2008, n. 203*.

---

## **Art. 20.** *Disposizioni in materia contributiva*

### **In vigore dal 7 aprile 2012**

1. Il secondo comma, dell'*articolo 6, della legge 11 gennaio 1943, n. 138*, si interpreta nel senso che i datori di lavoro che hanno corrisposto per legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento economico di malattia, con conseguente esonero dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dall'erogazione della predetta indennità, non sono tenuti al versamento della relativa contribuzione all'Istituto medesimo. Restano acquisite alla gestione e conservano la loro efficacia le contribuzioni comunque versate per i periodi anteriori alla data di cui al comma 1-bis <sup>(101)</sup>, <sup>(98)</sup> <sup>(100)</sup>

1-bis. A decorrere dal 1° maggio 2011, i datori di lavoro di cui al comma 1 sono comunque tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dell'indennità economica di malattia in base all'*articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41*, per le categorie di lavoratori cui la suddetta assicurazione è applicabile ai sensi della normativa vigente. <sup>(97)</sup>

2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, le imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate e a capitale misto sono tenute a versare, secondo la normativa vigente:

- a) la contribuzione per maternità;
- b) la contribuzione per malattia per gli operai.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2009 la lettera a) del comma 2 dell'*articolo 16 della legge 23 luglio 1991, n. 223*, è sostituita dalla seguente: «a) al versamento di un contributo nella misura dello 0,30% delle retribuzioni che costituiscono imponibile contributivo».

4. Sono abrogate le disposizioni di cui all'*articolo 40, n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 aprile 1936, n. 1155*.

5. All'*articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1957, n. 818*, sono soppresse le parole: «*dell'articolo 40, n. 2, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e*».

6. L'estensione dell'obbligo assicurativo di cui al comma 4 si applica con effetto dal primo periodo di paga decorrente dal 1° gennaio 2009.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei procedimenti relativi a controversie in materia di previdenza e assistenza sociale, a fronte di una pluralità di domande o di azioni esecutive che frazionano un credito relativo al medesimo rapporto, comprensivo delle somme eventualmente dovute per interessi, competenze e onorari e ogni altro accessorio, la riunificazione è disposta d'ufficio dal giudice ai sensi dell'*articolo 151 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie*, di cui al *regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368*.

8. In mancanza della riunificazione di cui al comma 7, l'improcedibilità delle domande successive alla prima è dichiarata dal giudice, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento. Analogamente, il giudice dichiara la nullità dei pignoramenti successivi al primo in caso di proposizione di più azioni esecutive in violazione del comma 7.

9. Il giudice, ove abbia notizia che la riunificazione non è stata osservata, anche sulla base dell'eccezione del convenuto, sospende il giudizio e l'efficacia esecutiva dei titoli eventualmente già formati e fissa alle parti un termine perentorio per la riunificazione a pena di improcedibilità della domanda.

10. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui all'*articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335*, è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale.

11. A decorrere dal 1° gennaio 2009, al primo comma dell'*articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639*, dopo la parola: «regionali» sono soppresse le seguenti parole: «e provinciali».

12. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'Istituto nazionale della previdenza sociale mette a disposizione dei Comuni modalità telematiche di trasmissione per le comunicazioni relative alle cancellazioni dall'anagrafe della popolazione residente per irreperibilità, ai decessi e alle variazioni di stato civile da effettuarsi obbligatoriamente entro due giorni dalla data dell'evento. <sup>(99)</sup>

13. In caso di ritardo nella trasmissione di cui al comma 12 il responsabile del procedimento, ove ne derivi pregiudizio, risponde a titolo di danno erariale.

14. Il primo periodo dell'*articolo 31, comma 19, della legge 27 dicembre 2002, n. 289* è soppresso.

---

(97) Comma inserito dall'*art. 18, comma 16, lett. a), D.L. 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 15 luglio 2011, n. 111*.

(98) Comma così modificato dall'*art. 18, comma 16, lett. b), D.L. 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 15 luglio 2011, n. 111*.

(99) Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*, e successivamente, dall'*art. 16, comma 6-bis, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 aprile 2012, n. 35*.

(100) La Corte Costituzionale, con sentenza 6-9 maggio 2013, n. 82 (G.U. 15 maggio 2013, n. 20, I Serie Speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo periodo del presente comma, sia nel testo originario, sia, in via consequenziale, ai sensi dell'*art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87*, in quello modificato dall'*art. 18, comma 16, lett. b), D.L. 6 luglio 2011, n. 98*.

(101) La Corte costituzionale, con sentenza 8-12 febbraio 2010, n. 48 (Gazz. Uff. 17 febbraio 2010, n. 7, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'*art. 20, comma 1*, convertito dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, sollevata in riferimento all'*art. 3, primo comma*, della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 10-12 gennaio 2011, n. 9 (Gazz. Uff. 19 gennaio 2011, n. 3, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'*art. 20, comma 1*, «secondo capoverso» [rectius: secondo periodo], convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, sollevate in riferimento agli *artt. 3 e 24, primo comma*, della Costituzione.

---

**Art. 21.** *Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato*

**In vigore dal 22 agosto 2008**

1. All'*articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368*, dopo le parole «tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo» sono aggiunte le seguenti: «, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro». <sup>(102)</sup>

1-bis. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, è inserito il seguente:  
«Art. 4-bis. - (Disposizione transitoria concernente l'indennizzo per la violazione delle norme in materia di apposizione e di proroga del termine). - 1. Con riferimento ai soli giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e fatte salve le sentenze passate in giudicato, in caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4, il datore di lavoro è tenuto unicamente ad indennizzare il prestatore di lavoro con un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni». <sup>(103)</sup>

2. All'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, dopo le parole «ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti» sono inserite le seguenti: «e fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale». <sup>(102)</sup>

3. All'articolo 5, comma 4-quater, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, dopo le parole «ha diritto di precedenza» sono inserite le seguenti: «, fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,». <sup>(102)</sup>

4. Decorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali procede ad una verifica, con le organizzazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, degli effetti delle disposizioni contenute nei commi che precedono e ne riferisce al Parlamento entro tre mesi ai fini della valutazione della sua ulteriore vigenza.

---

(102) Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(103) Comma inserito dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

---

**Art. 22.** *Modifiche alla disciplina dei contratti occasionali di tipo accessorio*

**In vigore dal 22 agosto 2008**



1. L'*articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*, è sostituito dal seguente: «1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito: a) di lavori domestici; b) di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti; c) dell'insegnamento privato supplementare; d) di manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà; e) dei periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado; f) di attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani di cui alla lettera e), ovvero delle attività agricole svolte a favore dei soggetti di cui all'*articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*; g) dell'impresa familiare di cui all'*articolo 230-bis del codice civile*, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi; h) della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica.». <sup>(104)</sup>

2. All'*articolo 72, comma 4-bis del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*, le parole «lettera e-bis)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera g)». <sup>(104)</sup>

3. L'*articolo 72, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*, è sostituito dal seguente: «5. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali individua con proprio decreto il concessionario del servizio e regola i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 4 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'I.N.P.S. e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3 del presente decreto». <sup>(104)</sup>

4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato l'*articolo 71 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*.

---

(104) Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

---

## **Art. 23.** *Modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato*

### **In vigore dal 22 agosto 2008**

1. All'*articolo 49, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276* le parole da «inferiore a due anni e superiore a sei» sono sostituite con «superiore a sei anni» <sup>(108)</sup>.

2. All'*articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276* è aggiunto il seguente comma: «5-ter. In caso di formazione esclusivamente aziendale non opera quanto previsto dal comma 5. In questa ipotesi i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante sono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero agli enti bilaterali. I contratti collettivi e gli enti bilaterali definiscono la nozione di formazione aziendale e determinano, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalità di erogazione della formazione, le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo». <sup>(107)</sup>

3. Al comma 1 dell'*articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276* dopo le parole «alta formazione» sono inserite le seguenti: «, compresi i dottorati di ricerca». <sup>(105)</sup>

4. Al comma 3 dell'*articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276* dopo le parole «e le altre istituzioni formative» sono aggiunti i seguenti periodi: «In assenza di regolamentazioni regionali l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai datori di lavoro con le Università e le altre istituzioni formative. Trovano applicazione, per quanto compatibili, i principi stabiliti all'articolo 49, comma 4, nonché le disposizioni di cui all'articolo 53» <sup>(109)</sup>. <sup>(105)</sup>

5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:

a) *l'articolo 1 del decreto ministeriale 7 ottobre 1999*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 15 ottobre 1999; <sup>(106)</sup>

b) *l'articolo 21 e l'articolo 24, commi terzo e quarto, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668*; <sup>(106)</sup>

c) *l'articolo 4 della legge 19 gennaio 1955, n. 25*.

---

(105) Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(106) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(107) La Corte costituzionale, con sentenza 10-14 maggio 2010, n. 176 (Gazz. Uff. 19 maggio 2010, n. 20 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui modifica l'*articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*, limitatamente alle parole «non opera quanto previsto dal comma 5. In questa ipotesi», «integralmente» e «definiscono la nozione di formazione aziendale e».

(108) La Corte costituzionale, con sentenza 26 - 29 aprile 2010, n. 152 (Gazz. Uff. 19 maggio 2010, n. 20, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, sollevata, in

riferimento all'art. 117 della Costituzione; ha dichiarato inoltre non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 4, sollevata in riferimento agli articoli 117, 118 e 120 della Costituzione.

(109) La Corte costituzionale, con sentenza 26 - 29 aprile 2010, n. 152 (Gazz. Uff. 19 maggio 2010, n. 20, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, sollevata, in riferimento all'art. 117 della Costituzione; ha dichiarato inoltre non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 4, sollevata in riferimento agli articoli 117, 118 e 120 della Costituzione.

---

**Art. 23-bis.** *Servizi pubblici locali di rilevanza economica* <sup>(111)</sup> <sup>(110)</sup> <sup>(123)</sup> <sup>(127)</sup>

**In vigore dal 21 luglio 2011**

[1. Le disposizioni del presente articolo disciplinano l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, in applicazione della disciplina comunitaria e al fine di favorire la più ampia diffusione dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale in ambito locale, nonché di garantire il diritto di tutti gli utenti alla universalità ed accessibilità dei servizi pubblici locali ed al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, assicurando un adeguato livello di tutela degli utenti, secondo i principi di sussidiarietà, proporzionalità e leale cooperazione. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline di settore con esse incompatibili. Sono fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in materia di distribuzione di gas naturale, le disposizioni del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e della legge 23 agosto 2004, n. 239, in materia di distribuzione di energia elettrica, le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 475, relativamente alla gestione delle farmacie comunali, nonché quelle del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, relativamente alla disciplina del trasporto ferroviario regionale. Gli ambiti territoriali minimi di cui al comma 2 del citato articolo 46-bis sono determinati, entro il 31 dicembre 2012, dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, tenendo anche conto delle interconnessioni degli impianti di distribuzione e con riferimento alle specificità territoriali e al numero

dei clienti finali. In ogni caso l'ambito non può essere inferiore al territorio comunale. <sup>(112)</sup>

2. Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria:

a) a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunità europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità;

b) a società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a), le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento. <sup>(113)</sup>

3. In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione cosiddetta "in house" e, comunque, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell'attività svolta dalla stessa con l'ente o gli enti pubblici che la controllano. <sup>(113)</sup>

4. Nei casi di cui al comma 3, l'ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un'analisi del mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'espressione di un parere preventivo, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione. Decorso il termine, il parere, se non reso, si intende espresso in senso favorevole. <sup>(113)</sup>

4-bis. I regolamenti di cui al comma 10 definiscono le soglie oltre le quali gli affidamenti di servizi pubblici locali assumono rilevanza ai fini dell'espressione del parere di cui al comma 4. <sup>(114)</sup>

5. Ferma restando la proprietà pubblica delle reti, la loro gestione può essere affidata a soggetti privati.

6. E' consentito l'affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali nei casi in cui possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa. In questo caso la durata dell'affidamento,

unica per tutti i servizi, non può essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore.

7. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, possono definire, nel rispetto delle normative settoriali, i bacini di gara per i diversi servizi, in maniera da consentire lo sfruttamento delle economie di scala e di scopo e favorire una maggiore efficienza ed efficacia nell'espletamento dei servizi, nonché l'integrazione di servizi a domanda debole nel quadro di servizi più redditizi, garantendo il raggiungimento della dimensione minima efficiente a livello di impianto per più soggetti gestori e la copertura degli obblighi di servizio universale.

8. Il regime transitorio degli affidamenti non conformi a quanto stabilito ai commi 2 e 3 è il seguente:

a) le gestioni in essere alla data del 22 agosto 2008 affidate conformemente ai principi comunitari in materia di cosiddetta "in house" cessano, improrogabilmente e senza necessità di deliberazione da parte dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011. Esse cessano alla scadenza prevista dal contratto di servizio a condizione che entro il 31 dicembre 2011 le amministrazioni cedano almeno il 40 per cento del capitale attraverso le modalità di cui alla lettera b) del comma 2;

b) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) del comma 2, le quali non abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011;

c) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) del comma 2, le quali abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio;

d) gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio, a condizione che la partecipazione pubblica si riduca anche progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero forme di collocamento privato presso investitori qualificati e operatori industriali, ad una quota non superiore al 40 per cento entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2015; ove siffatte condizioni non si verificano, gli affidamenti cessano improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2013 o del 31 dicembre 2015;

e) le gestioni affidate che non rientrano nei casi di cui alle lettere da a) a d) cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante. <sup>(115) (120) (122) (124)</sup>

9. Le società, le loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, anche non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, che, in Italia o all'estero, gestiscono di fatto o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica ovvero ai sensi del comma 2, lettera b), nonché i soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, né svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, né partecipando a gare. Il divieto di cui al primo periodo opera per tutta la durata della gestione e non si applica alle società quotate in mercati regolamentati e alle società da queste direttamente o indirettamente controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonché al socio selezionato ai sensi della lettera b) del comma 2. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere su tutto il territorio nazionale alla prima gara successiva alla cessazione del servizio, svolta mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, avente ad oggetto i servizi da essi forniti. <sup>(121)</sup>

10. Il Governo, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni ed entro il 31 dicembre 2009, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nonché le competenti Commissioni parlamentari, adotta uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di: <sup>(116)</sup>

a) prevedere l'assoggettamento dei soggetti affidatari cosiddetti in house di servizi pubblici locali al patto di stabilità interno, tenendo conto delle scadenze fissate al comma 8, e l'osservanza da parte delle società in house e delle società a partecipazione mista pubblica e privata di procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi e l'assunzione di personale; <sup>(117) (119)</sup>

b) prevedere, in attuazione dei principi di proporzionalità e di adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, che i comuni con un limitato numero di residenti possano svolgere le funzioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali in forma associata;

c) prevedere una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione dei servizi pubblici locali, anche attraverso la revisione della disciplina sulle incompatibilità;

d) armonizzare la nuova disciplina e quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, individuando le norme applicabili in via generale per l'affidamento di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas, nonché in materia di acqua <sup>(128)</sup>;

e) disciplinare, per i settori diversi da quello idrico, fermo restando il limite massimo stabilito dall'ordinamento di ciascun settore per la cessazione degli

affidamenti effettuati con procedure diverse dall'evidenza pubblica o da quella di cui al comma 3, la fase transitoria, ai fini del progressivo allineamento delle gestioni in essere alle disposizioni di cui al presente articolo, prevedendo tempi differenziati e che gli affidamenti di retti in essere debbano cessare alla scadenza, con esclusione di ogni proroga o rinnovo;<sup>(118)</sup>

f) prevedere l'applicazione del principio di reciprocità ai fini dell'ammissione alle gare di imprese estere;

g) limitare, secondo criteri di proporzionalità, sussidiarietà orizzontale e razionalità economica, i casi di gestione in regime d'esclusiva dei servizi pubblici locali, liberalizzando le altre attività economiche di prestazione di servizi di interesse generale in ambito locale compatibili con le garanzie di universalità ed accessibilità del servizio pubblico locale;

h) prevedere nella disciplina degli affidamenti idonee forme di ammortamento degli investimenti e una durata degli affidamenti strettamente proporzionale e mai superiore ai tempi di recupero degli investimenti;

i) disciplinare, in ogni caso di subentro, la cessione dei beni, di proprietà del precedente gestore, necessari per la prosecuzione del servizio;

l) prevedere adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale anche con riguardo agli utenti dei servizi;

m) individuare espressamente le norme abrogate ai sensi del presente articolo<sup>(125)</sup>.

11. L'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni di cui al presente articolo.

12. Restano salve le procedure di affidamento già avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto<sup>(126)</sup>. ]

---

(110) Articolo abrogato dall'art. 1, comma 1, D.P.R. 18 luglio 2011, n. 113, a decorrere dal 21 luglio 2011, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 2, del medesimo D.P.R. 113/2011.

(111) Articolo inserito dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133.

(112) Comma così modificato dall'art. 30, comma 26, L. 23 luglio 2009, n. 99 e, successivamente, dall'art. 15, comma 1, lett. a) e a-bis), D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 2009, n. 166.

(113) Comma così sostituito dall'art. 15, comma 1, lett. b), D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 2009, n. 166.

(114) Comma inserito dall'art. 15, comma 1, lett. c), D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 2009, n. 166.

(115) Comma così sostituito dall'*art. 15, comma 1, lett. d)*, *D.L. 25 settembre 2009, n. 135*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 20 novembre 2009, n. 166*.

(116) Alinea così modificato dall'*art. 15, comma 1, lett. e)*, *D.L. 25 settembre 2009, n. 135*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 20 novembre 2009, n. 166*.

(117) Lettera così modificata dall'*art. 15, comma 1, lett. f)*, *D.L. 25 settembre 2009, n. 135*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 20 novembre 2009, n. 166*.

(118) Lettera abrogata dall'*art. 15, comma 1, lett. g)*, *D.L. 25 settembre 2009, n. 135*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 20 novembre 2009, n. 166*.

(119) La Corte costituzionale, con sentenza 3-17 novembre 2010, n. 325 (Gazz. Uff. 24 novembre 2010, n. 47 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale della prima parte della presente lettera, sia nel testo originario, sia in quello modificato dall'*art. 15, comma 1, D.L. 25 settembre 2009, n. 135*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 20 novembre 2009, n. 166*, limitatamente alle parole: «l'assoggettamento dei soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali al patto di stabilità interno e».

(120) Per la proroga del termine, di cui alla presente lettera, vedi l'*art. 1, comma 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2011, n. 10* e, successivamente, l'*art. 1, comma 1, D.P.C.M. 25 marzo 2011*.

(121) Comma sostituito dall'*art. 15, comma 1, lett. d)*, *D.L. 25 settembre 2009, n. 135*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 20 novembre 2009, n. 166* e, successivamente, così modificato dall'*art. 8, comma 5, lett. e)*, *D.L. 13 maggio 2011, n. 70*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 luglio 2011, n. 106*.

(122) Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'*art. 10, comma 28, D.L. 13 maggio 2011, n. 70*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 luglio 2011, n. 106*.

(123) Vedi, anche, il comma 1-ter dell'*art. 15, D.L. 25 settembre 2009, n. 135*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 20 novembre 2009, n. 166*.

(124) Vedi, anche, il comma 1-bis dell'*art. 15, D.L. 25 settembre 2009, n. 135*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 20 novembre 2009, n. 166*.

(125) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi, in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, il *D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168*.



(126) La Corte costituzionale, con sentenza 03 - 17 novembre 2010, n. 325 (Gazz. Uff. 24 novembre 2010, n. 47, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato in parte inammissibili ed in parte non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 23-bis, nel testo originario e nel testo modificato dall'*art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009*, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

(127) La Corte costituzionale, con sentenza 12-26 gennaio 2011, n. 24 (Gazz. Uff. 28 gennaio 2011, n. 5, ediz. straord. □ Prima serie speciale), ha dichiarato ammissibile la richiesta di referendum popolare - dichiarata legittima, con ordinanza pronunciata il 6 dicembre 2010 e depositata il successivo 7 dicembre, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione e rubricata con il n. 1 - per l'abrogazione del presente articolo, come modificato dall'*art. 30, comma 26, della legge 23 luglio 2009, n. 99* e dall'*art. 15 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135*, nel testo risultante a seguito della sentenza n. 325 del 2010 della Corte costituzionale. Il referendum popolare è stato indetto con *D.P.R. 23 marzo 2011*.

(128) La Corte costituzionale, con sentenza 12-26 gennaio 2011, n. 27 (Gazz. Uff. 28 gennaio 2011, n. 5, ediz. straord. □ Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, inammissibile la richiesta di referendum popolare - dichiarata legittima, con ordinanza pronunciata il 6 dicembre 2010 e depositata il successivo 7 dicembre, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione e rubricata con il n. 4 - per l'abrogazione della presente lettera, limitatamente alle parole: «, nonché in materia di acqua».

---

## Capo VII

### Semplificazioni

#### **Art. 24. *Taglia-leggi***

#### **In vigore dal 21 febbraio 2009**

1. A far data dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sono o restano abrogate le disposizioni elencate nell'*Allegato A* e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'*articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246*. <sup>(129)</sup>

1-bis. Il Governo individua, con atto ricognitivo, le disposizioni di rango regolamentare implicitamente abrogate in quanto connesse esclusivamente alla vigenza degli atti legislativi inseriti nell'*Allegato A*. L'atto ricognitivo di cui al presente comma, da adottare entro il 16 dicembre 2009, è trasmesso

alle Camere corredato di una relazione volta ad illustrare i criteri adottati nella ricognizione e i risultati della medesima con riferimento ai diversi settori di competenza dei singoli Ministeri. <sup>(130)</sup>

---

(129) Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(130) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*, e, successivamente, così modificato dall'*art. 2, comma 2-bis, D.L. 22 dicembre 2008, n. 200*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 18 febbraio 2009, n. 9*.

---

## **Art. 25. Taglia-oneri amministrativi**

### **In vigore dal 13 luglio 2011**

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, è approvato un programma per la misurazione degli oneri amministrativi derivanti da obblighi informativi nelle materie affidate alla competenza dello Stato, con l'obiettivo di giungere, entro il 31 dicembre 2012, alla riduzione di tali oneri per una quota complessiva del 25%, come stabilito in sede europea. Per la riduzione relativa alle materie di competenza regionale, si provvede ai sensi dell'*articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59*, e dei successivi accordi attuativi. <sup>(131)</sup>

2. In attuazione del programma di cui al comma 1, il Dipartimento della funzione pubblica coordina le attività di misurazione in raccordo con l'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione e le amministrazioni interessate per materia.

3. Ciascun Ministro, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro per la semplificazione normativa, adotta il piano di riduzione degli oneri amministrativi relativo alle materie affidate alla competenza di ciascun Ministro, che definisce le misure normative, organizzative e tecnologiche finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 1, assegnando i relativi programmi ed obiettivi ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa. I piani confluiscono nel piano d'azione per la semplificazione e la qualità della regolazione di cui al comma 2 dell'*articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 marzo 2006, n. 80*, che assicura la coerenza generale del processo nonché il raggiungimento dell'obiettivo finale di cui al comma 1. Le regioni, le province e i comuni adottano, nell'ambito della propria competenza, sulla base delle attività di misurazione, programmi di interventi a

carattere normativo, amministrativo e organizzativo volti alla progressiva riduzione degli oneri amministrativi. Per il coordinamento delle metodologie della misurazione e della riduzione degli oneri, è istituito presso la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato paritetico formato da sei membri designati, rispettivamente, due dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, due dal Ministro per la semplificazione normativa, due dal Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, e da sei membri designati dalla citata Conferenza unificata, rispettivamente, tre tra i rappresentanti delle regioni, uno tra i rappresentanti delle province e due tra quelli dei comuni. Per la partecipazione al Comitato paritetico non sono previsti compensi o rimborsi di spese. I risultati della misurazione di cui al comma 15 sono comunicati alle Camere e ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa. <sup>(132)</sup>

4. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, si provvede a definire le linee guida per la predisposizione dei piani di cui al comma 3 e delle forme di verifica dell'effettivo raggiungimento dei risultati, anche utilizzando strumenti di consultazione pubblica delle categorie e dei soggetti interessati.

5. Sulla base degli esiti della misurazione di ogni materia, congiuntamente ai piani di cui al comma 3, e comunque entro il 30 settembre 2012, il Governo è delegato ad adottare uno o più regolamenti ai sensi dell'*articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro o i Ministri competenti, contenenti gli interventi normativi volti a ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese e sui cittadini nei settori misurati e a semplificare e riordinare la relativa disciplina. Tali interventi confluiscono nel processo di riassetto di cui all'*articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59*. <sup>(133)</sup>

6. Degli stati di avanzamento e dei risultati raggiunti con le attività di misurazione e riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese è data tempestiva notizia sul sito web del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa e dei Ministeri e degli enti pubblici statali interessati.

7. Del raggiungimento dei risultati indicati nei singoli piani ministeriali di semplificazione si tiene conto nella valutazione dei dirigenti responsabili.

---

(131) Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(132) Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133* e, successivamente, dall'*art. 6, comma 2, lett. f), nn. 1.1) e 1.2), D.L. 13*

*maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106.*

(133) Comma così modificato dall'*art. 6, comma 2, lett. f), n. 2), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106.*

---

## **Art. 26. Taglia-enti** <sup>(134)</sup>

### **In vigore dal 28 febbraio 2010**

1. Gli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50 unità, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive e degli enti non inclusi nell'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del *comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle *leggi 20 luglio 2000, n. 211*, istitutiva della Giornata della memoria, e *30 marzo 2004, n. 92*, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle Autorità portuali, degli enti parco e degli enti di ricerca, sono soppressi al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad eccezione di quelli confermati con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, da emanarsi entro il predetto termine. Sono, altresì, soppressi tutti gli enti pubblici non economici, per i quali, alla scadenza del 31 ottobre 2009 <sup>(135)</sup>, non siano stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi del *comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244*. Gli enti confermati ai sensi del primo periodo possono essere oggetto di regolamenti di riordino di enti ed organismi pubblici statali, di cui al *comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244*. Il termine di cui al secondo periodo si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino. Sono soppressi gli enti pubblici non economici di cui al secondo periodo i cui regolamenti di riordino, approvati in via preliminare entro il 31 ottobre 2009, non siano stati adottati in via definitiva entro il 31 ottobre 2010, con esclusione di quelli che formano oggetto di apposite previsioni legislative di riordino entrate in vigore nel corso della XVI legislatura. Nei successivi novanta giorni i Ministri vigilanti comunicano ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa gli enti che risultano soppressi ai sensi del presente comma <sup>(140) (141) (136) (137) (139)</sup>

2. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale

all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati.

3. Il *comma 636 dell'articolo 2 e l'allegato A della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, nonché i *commi da 580 a 585 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, sono abrogati.

4. All'alinea del *comma 634 del medesimo articolo 2 della predetta legge n. 244 del 2007* sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa»;

b) le parole: «amministrative pubbliche statali» sono sostituite dalle seguenti: «pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa,»;

c) le parole: «termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».

5. All'articolo 1, *comma 4, della legge 27 settembre 2007, n. 165*, le parole: «e con il Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione normativa».

6. L'Unità per il monitoraggio, istituita dall'articolo 1, *comma 724, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, è soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e la relativa dotazione finanziaria, pari a due milioni di euro annui, comprensiva delle risorse già stanziare, confluisce in apposito fondo da istituire nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. <sup>(138)</sup>

7. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, sono determinate le finalità e le modalità di utilizzazione delle risorse di cui al comma 6.

---

(134) Articolo così sostituito dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(135) Per la proroga del presente termine, relativamente all'EIPLI, vedi l'*art. 3, comma 3-bis, D.L. 3 novembre 2008, n. 171*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 dicembre 2008, n. 205*.

(136) Per l'esclusione dall'applicazione delle disposizioni di cui al secondo periodo del presente comma vedi l'*art. 27, commi 2 e 3, L. 18 giugno 2009, n. 69*.

(137) Comma così modificato dall'*art. 17, comma 1, lett. a) e b)*, D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 e, successivamente, dall'*art. 10-bis, comma 2, lett. a) e b)*, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25.

(138) Per la soppressione dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma, vedi l'*art. 2, comma 7-ter*, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25.

(139) L'*art. 10-bis, comma 1*, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, come modificato dall'*art. 7, comma 30*, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, ha interpretato il presente comma nel senso che l'effetto soppressivo previsto dal secondo periodo concerne gli enti pubblici non economici con dotazione organica pari o superiore alle 50 unità, con esclusione degli enti già espressamente esclusi dal primo periodo del presente comma nonché di quelli comunque non inclusi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'*articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*.

In precedenza, l'*art. 10-bis, comma 1*, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, aveva interpretato il presente comma nel senso che l'effetto soppressivo previsto dal secondo periodo concerne gli enti pubblici non economici con dotazione organica pari o superiore alle 50 unità, con esclusione degli enti già espressamente esclusi dal primo periodo del presente comma.

(140) Per l'elenco degli enti pubblici non economici confermati vedi il *D.M. 19 novembre 2008*.

(141) La Corte costituzionale, con ordinanza 16 - 30 dicembre 2009, n. 342 (Gazz. Uff. 7 gennaio 2010, n. 1, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'*art. 26, comma 1*, promossa in riferimento all'*art. 117, quarto e sesto comma*, della Costituzione nonché al principio di leale collaborazione.

---

## **Art. 27. Taglia-carta**

### **In vigore dal 22 agosto 2008**

1. Al fine di ridurre l'utilizzo della carta, dal 1° gennaio 2009, le amministrazioni pubbliche riducono del 50% rispetto a quella dell'anno 2007, la spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da

leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni.

2. Al fine di ridurre i costi di produzione e distribuzione, a decorrere dal 1° gennaio 2009, la diffusione della Gazzetta Ufficiale a tutti i soggetti in possesso di un abbonamento a carico di amministrazioni o enti pubblici o locali è sostituita dall'abbonamento telematico. Il costo degli abbonamenti è conseguentemente rideterminato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. <sup>(142)</sup>

---

(142) Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

---

**Art. 28.** *Misure per garantire la razionalizzazione di strutture tecniche statali*

**In vigore dal 22 agosto 2008**

1. E' istituito, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). <sup>(143)</sup>

2. L'ISPRA svolge le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie strumentali e di personale, dell'Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici di cui all'*articolo 38 del Decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999* e successive modificazioni, dell'Istituto Nazionale per la fauna selvatica di cui alla *legge 11 febbraio 1992, n. 157* e successive modificazioni, e dell'Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare di cui all'*articolo 1-bis del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 gennaio 1994, n. 61*, i quali, a decorrere dalla data di insediamento dei commissari di cui al comma 5 del presente articolo, sono soppressi. <sup>(143)</sup>

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente, che si esprimono entro venti giorni dalla data di assegnazione, sono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità, gli organi di amministrazione e controllo, la sede, le modalità di costituzione e di funzionamento, le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di ricerca e della normativa vigente, nonché per l'erogazione delle risorse dell'ISPRA. In sede di definizione di tale decreto si tiene conto dei risparmi da realizzare a regime per effetto della

riduzione degli organi di amministrazione e controllo degli enti soppressi, nonché conseguenti alla razionalizzazione delle funzioni amministrative, anche attraverso l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse strumentali e logistiche. <sup>(143)</sup> <sup>(146)</sup>

4. La denominazione «Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, le denominazioni: «Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici (APAT)», «Istituto Nazionale per la fauna selvatica (INFS)» e «Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM)». <sup>(143)</sup>

5. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio dell'ISPRA, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nomina un commissario e due subcommissari. <sup>(143)</sup>

6. Dall'attuazione dei commi da 1 a 5 del presente articolo, compresa l'attività dei commissari di cui al comma precedente, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. <sup>(143)</sup>

6-bis. L'Avvocatura dello Stato continua ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'ISPRA nei giudizi attivi e passivi avanti le Autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali. <sup>(144)</sup>

7. La Commissione istruttoria per l'IPPC, di cui all'*articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90*, è composta da ventitre esperti, provenienti dal settore pubblico e privato, con elevata qualificazione giuridico-amministrativa, di cui almeno tre scelti fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, oppure tecnico-scientifica. <sup>(143)</sup>

8. Il presidente viene scelto nell'ambito degli esperti con elevata qualificazione tecnico-scientifica.

9. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei ventitre esperti, in modo da adeguare la composizione dell'organo alle prescrizioni di cui al comma 7. Sino all'adozione del decreto di nomina dei nuovi esperti, lo svolgimento delle attività istituzionali è garantito dagli esperti in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto. <sup>(143)</sup>

10. La Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli interventi ambientali di cui all'*articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90*, è composta da ventitre membri di cui dieci tecnici, scelti fra ingegneri, architetti, biologi, chimici e geologi, e tredici scelti fra giuristi ed economisti, tutti di comprovata esperienza, di cui almeno tre scelti fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili. <sup>(143)</sup>



11. I componenti sono nominati ai sensi dell'*articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90*, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. <sup>(143)</sup>

12. La Commissione continua ad esercitare tutte le funzioni di cui all'*articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90*, provvedendovi, sino all'adozione del decreto di nomina dei nuovi componenti, con quelli in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto. <sup>(143)</sup>

13. Dall'attuazione dei commi da 7 a 12 del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. <sup>(143) (145)</sup>

---

(143) Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(144) Comma inserito dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(145) Vedi, anche, l'*art. 9, comma 4, D.P.R. 3 agosto 2009, n. 140* e il *D.P.R. 27 gennaio 2012, n. 43*.

(146) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 21 maggio 2010, n. 123*.

---

## **Art. 29. *Trattamento dei dati personali***

### **In vigore dal 22 agosto 2008**

1. All'*articolo 34 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili quelli costituiti dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti e collaboratori anche a progetto, senza indicazione della relativa diagnosi, ovvero dall'adesione ad organizzazioni sindacali o a carattere sindacale, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza è sostituita dall'obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell'*articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle altre misure di sicurezza prescritte. In relazione a tali trattamenti, nonché a trattamenti comunque effettuati per correnti finalità amministrative e contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, liberi

professionisti e artigiani, il Garante, sentito il Ministro per la semplificazione normativa, individua con proprio provvedimento, da aggiornare periodicamente, modalità semplificate di applicazione del disciplinare tecnico di cui all'□ *Allegato B*) in ordine all'□adozione delle misure minime di cui al comma 1.». <sup>(147)</sup>

2. In sede di prima applicazione del presente decreto, il provvedimento di cui al comma 1 è adottato entro due mesi dall'□entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso. <sup>(148)</sup>

[3. Qualora il decreto di cui al comma 2 non venga adottato entro il termine ivi indicato, la disciplina di cui al comma 1 si applica a tutti i soggetti di cui al comma 2. <sup>(149)</sup> ]

4. All'*articolo 38 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*, il comma 2 è sostituito dal seguente:  
«2. La notificazione è validamente effettuata solo se è trasmessa attraverso il sito del Garante, utilizzando l'apposito modello, che contiene la richiesta di fornire tutte e soltanto le seguenti informazioni:  
a) le coordinate identificative del titolare del trattamento e, eventualmente, del suo rappresentante, nonché le modalità per individuare il responsabile del trattamento se designato;  
b) la o le finalità del trattamento;  
c) una descrizione della o delle categorie di persone interessate e dei dati o delle categorie di dati relativi alle medesime;  
d) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati possono essere comunicati;  
e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi terzi;  
f) una descrizione generale che permetta di valutare in via preliminare l'adeguatezza delle misure adottate per garantire la sicurezza del trattamento.». <sup>(147)</sup>

5. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Garante di cui all'*articolo 153 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196* adegua il modello di cui al comma 2 dell'*articolo 38 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196* alle prescrizioni di cui al comma 4. <sup>(147)</sup>

5-bis. All'□ *articolo 44, comma 1, lettera a)*, del *decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*, sono aggiunte le seguenti parole: «o mediante regole di condotta esistenti nell'□ambito di società appartenenti a un medesimo gruppo. L'□interessato può far valere i propri diritti nel territorio dello Stato, in base al presente codice, anche in ordine all'□inosservanza delle garanzie medesime». All'□ *articolo 36, comma 1*, del *decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*, dopo le parole: «Ministro per le innovazioni e le tecnologie», sono inserite le seguenti: «e il Ministro per la semplificazione normativa». <sup>(150)</sup>

---

(147) Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(148) Comma così sostituito dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*, che ha sostituito con il presente comma 2 gli originari commi 2 e 3.

(149) Gli originari commi 2 e 3 sono stati sostituiti con l'attuale comma 2, ai sensi di quanto disposto dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(150) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

---

**Art. 30.** *Semplificazione dei controlli amministrativi a carico delle imprese soggette a certificazione*

**In vigore dal 22 agosto 2008**

1. Per le imprese soggette a certificazione ambientale o di qualità rilasciata da un soggetto certificatore accreditato in conformità a norme tecniche europee ed internazionali, i controlli periodici svolti dagli enti certificatori sostituiscono i controlli amministrativi o le ulteriori attività amministrative di verifica, anche ai fini dell'eventuale rinnovo o aggiornamento delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività. Le verifiche dei competenti organi amministrativi hanno ad oggetto, in questo caso, esclusivamente l'attualità e la completezza della certificazione. Resta salvo il rispetto della disciplina comunitaria <sup>(152)</sup>, <sup>(151)</sup>

2. La disposizione di cui al comma 1 è espressione di un principio generale di sussidiarietà orizzontale ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'*articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione*. Resta ferma la potestà delle Regioni e degli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela <sup>(153)</sup>.

3. Con regolamento, da emanarsi ai sensi dell'*articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati le tipologie dei controlli e gli ambiti nei quali trova applicazione la disposizione di cui al comma 1, con l'obiettivo di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di controlli, nonché le modalità necessarie per la compiuta attuazione della disposizione medesima <sup>(154)</sup>, <sup>(151)</sup>

4. Le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore all'atto di emanazione del regolamento di cui al comma 3.

---

(151) Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(152) La Corte costituzionale, con sentenza 16 - 26 novembre 2009, n. 311 (Gazz. Uff. 9 dicembre 2009, n. 49, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, commi 1, 2 e 3, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*, promossa, in riferimento agli artt. 114, 117, quarto e sesto comma, e 118, primo e quarto comma, della Costituzione.

(153) La Corte costituzionale, con sentenza 16 - 26 novembre 2009, n. 311 (Gazz. Uff. 9 dicembre 2009, n. 49, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, commi 1, 2 e 3, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*, promossa, in riferimento agli artt. 114, 117, quarto e sesto comma, e 118, primo e quarto comma, della Costituzione.

(154) La Corte costituzionale, con sentenza 16 - 26 novembre 2009, n. 311 (Gazz. Uff. 9 dicembre 2009, n. 49, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, commi 1, 2 e 3, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*, promossa, in riferimento agli artt. 114, 117, quarto e sesto comma, e 118, primo e quarto comma, della Costituzione.

---

## **Art. 31.** *Durata e rinnovo della carta d'identità*

### **In vigore dal 22 agosto 2008**

1. All'articolo 3, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le carte di identità rilasciate a partire dal 1° gennaio 2010 devono essere munite della fotografia e delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono». <sup>(155)</sup>

2. La disposizione di cui all'articolo 3, secondo comma, del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applica anche alle carte d'identità in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto. <sup>(155)</sup>

3. Ai fini del rinnovo, i Comuni informano i titolari della carta d'identità della data di scadenza del documento stesso tra il centoottantesimo e il novantesimo giorno antecedente la medesima data.

---

(155) Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

---

### **Art. 32.** *Strumenti di pagamento*

#### **In vigore dal 22 agosto 2008**

1. All'*articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1, 5, 8, 12 e 13, le parole «5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «12.500 euro»; <sup>(156)</sup>

b) l'ultimo periodo del comma 10 è soppresso. <sup>(156)</sup>

2. Resta fermo quanto previsto dall'*articolo 66, comma 7 del citato decreto legislativo n. 231 del 2007*.

3. Le disposizioni di cui ai commi 12 e 12-bis dell'*articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223*, convertito con modificazioni dalla *legge 4 agosto 2006, n. 248*, sono abrogate.

---

(156) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

---

### **Art. 33.** *Applicabilità degli studi di settore e elenco clienti fornitori*

#### **In vigore dal 22 agosto 2008**

1. Il comma 1 dell'*articolo 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195*, è sostituito dal seguente: «1. Le disposizioni previste dall'*articolo 10, commi da 1 a 6, della legge 8 maggio 1998, n. 146*, si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta nel quale entrano in vigore gli studi di settore. A partire dall'anno 2009 gli studi di settore devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre del periodo d'imposta nel quale entrano in vigore. Per l'anno 2008 il termine di cui al periodo precedente è fissato al 31 dicembre». <sup>(157)</sup>

2. Resta ferma la disposizione di cui all'*articolo 10, comma 9, della legge 8 maggio 1998, n. 146*, concernente la emanazione di regolamenti governativi nella materia ivi indicata. I regolamenti previsti dal citato *articolo 10 della legge n. 146, del 1998*, possono comunque essere adottati qualora disposizioni legislative successive a quelle contenute nel presente decreto regolino la materia, a meno che la legge successiva non lo escluda espressamente. <sup>(157)</sup>

3. All'*articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322*, sono apportate le seguenti modificazioni: <sup>(158)</sup>

a) il comma 4-bis è abrogato;

b) al comma 6, le parole: «ovvero degli elenchi» sono soppresse e le parole: «degli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «della stessa». <sup>(159)</sup>

---

(157) Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(158) Alinea così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(159) Lettera così sostituita dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

---

**Art. 34.** *Tutela dei consumatori e apparecchi di misurazione* <sup>(160)</sup>

**In vigore dal 22 agosto 2008**

[1. L'*articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*, è abrogato. Sono attribuite ai comuni le funzioni esercitate dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in materia di verifica prima e verifica periodica degli strumenti metrici.

2. Presso ciascun comune è individuato un responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica, con particolare riferimento ai compiti in materia di controllo di conformità dei prodotti e strumenti di misura già svolti dagli uffici di cui al precedente periodo.

3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le attività delle Amministrazioni pubbliche interessate sono svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. ]

---

(160) Articolo soppresso dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

---

**Art. 35.** *Semplificazione della disciplina per l'installazione degli impianti all'interno degli edifici*

**In vigore dal 22 agosto 2008**

1. Entro il 31 dicembre 2008 il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, emana uno o più decreti, ai sensi dell'*articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400*, volti a disciplinare:

a) il complesso delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici prevedendo semplificazioni di adempimenti per i proprietari di abitazioni ad uso privato e per le imprese;

b) la definizione di un reale sistema di verifiche di impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza;

c) la revisione della disciplina sanzionatoria in caso di violazioni di obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti alle lettere a) e b) <sup>(163)</sup>, <sup>(161)</sup>

2. L'*articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37*, è abrogato. <sup>(161)</sup>

2-bis. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'*articolo 6* e i commi 8 e 9 dell'*articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192*. <sup>(162)</sup>

---

(161) Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(162) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(163) La Corte costituzionale, con sentenza 25 - 28 gennaio 2010, n. 21 (Gazz. Uff. 3 febbraio 2010, n. 5, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, comma 1, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo e sesto comma, della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna.

---

**Art. 36.** *Class action. Sottoscrizione dell'atto di trasferimento di partecipazioni societarie* <sup>(164)</sup>

**In vigore dal 30 marzo 2009**

1. Anche al fine di individuare e coordinare specifici strumenti di tutela risarcitoria collettiva, anche in forma specifica nei confronti delle pubbliche amministrazioni, all'*articolo 2, comma 447, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, le parole «decorsi centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «decorso un anno». <sup>(165)</sup>

1-bis. L'atto di trasferimento di cui al secondo comma dell'*articolo 2470 del codice civile* può essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ed è depositato, entro trenta giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell'*articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340*. Resta salva la disciplina tributaria applicabile agli atti di cui al presente comma. <sup>(166) (167) (168)</sup>

---

(164) Rubrica così modificata dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(165) Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(166) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*, e, successivamente, così modificato dall'*art. 16, comma 12-decies, D.L. 29 novembre 2008, n. 185*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 gennaio 2009, n. 2*, con la decorrenza stabilita dal *comma 12-undecies, del medesimo art. 16, D.L. 185/2008*.

(167) L'*art. 14, comma 8, L. 12 novembre 2011, n. 183*, ha interpretato il presente comma nel senso che l'atto di trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata ivi disciplinato è in deroga al secondo comma dell'*articolo 2470 del codice civile* ed è sottoscritto con la firma digitale di cui all'*articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*.

(168) Vedi, anche, il punto 3 del *Provv. 1 aprile 2009*.

---

## **Art. 37. Certificazioni e prestazioni sanitarie**

### **In vigore dal 22 agosto 2008**

1. Al fine di garantire la riduzione degli adempimenti meramente formali e non necessari alla tutela della salute a carico di cittadini ed imprese e consentire la eliminazione di adempimenti formali connessi a pratiche sanitarie obsolete, ferme restando comunque le disposizioni vigenti in tema di sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali,



di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, ai sensi dell'□ *articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131*, sono individuate le disposizioni da abrogare. <sup>(169)</sup>

2. Il comma 2 dell'*articolo 1 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «2. Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, salvo quanto previsto dalle norme di attuazione dell'ordinamento comunitario».

---

(169) Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

---

## **Art. 38. Impresa in un giorno**

### **In vigore dal 13 luglio 2011**

1. Al fine di garantire il diritto di iniziativa economica privata di cui all'*articolo 41 della Costituzione*, l'avvio di attività imprenditoriale, per il soggetto in possesso dei requisiti di legge, è tutelato sin dalla presentazione della dichiarazione di inizio attività o dalla richiesta del titolo autorizzatorio. <sup>(178)</sup>

2. Ai sensi dell'□ *articolo 117, secondo comma, lettere e), m), p) e r), della Costituzione*, le disposizioni del presente articolo introducono, anche attraverso il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati delle amministrazioni, misure per assicurare, nel rispetto delle libertà fondamentali, l'□efficienza del mercato, la libera concorrenza e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Esse costituiscono adempimento della *direttiva 2006/123/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, ai sensi dell'□ *articolo 117, primo comma, della Costituzione*. <sup>(175)</sup>

3. Con regolamento, adottato ai sensi dell'*articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'□innovazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'□ *articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, e successive modificazioni, si procede alla semplificazione e al riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive di cui al regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447*, e successive modificazioni, in base ai seguenti principi e criteri, nel rispetto di quanto

previsto dagli *articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241*: <sup>(171)</sup>

a) attuazione del principio secondo cui, salvo quanto previsto per i soggetti privati di cui alla lettera c) e dall' *articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40*, lo sportello unico costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce, altresì, una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle di cui all'*articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241*; <sup>(172)</sup>

a-bis) viene assicurato, anche attraverso apposite misure telematiche, il collegamento tra le attività relative alla costituzione dell'impresa di cui alla comunicazione unica disciplinata dall' *articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40* e le attività relative alla attività produttiva di cui alla lettera a) del presente comma; <sup>(173)</sup>

b) le disposizioni si applicano sia per l'espletamento delle procedure e delle formalità per i prestatori di servizi di cui alla *direttiva 2006/123/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sia per la realizzazione e la modifica di impianti produttivi di beni e servizi; <sup>(176)</sup>

c) l'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa può essere affidata a soggetti privati accreditati («Agenzie per le imprese»). In caso di istruttoria con esito positivo, tali soggetti privati rilasciano una dichiarazione di conformità che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività. Qualora si tratti di procedimenti che comportino attività discrezionale da parte dell'Amministrazione, i soggetti privati accreditati svolgono unicamente attività istruttorie in luogo e a supporto dello sportello unico;

d) i comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero il cui sportello unico non risponde ai requisiti di cui alla lettera a), esercitano le funzioni relative allo sportello unico, delegandole alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le quali mettono a disposizione il portale "impresa.gov" che assume la denominazione di "impresainungiorno", prevedendo forme di gestione congiunta con l'ANCI; <sup>(174)</sup>

e) l'attività di impresa può essere avviata immediatamente nei casi in cui sia sufficiente la presentazione della dichiarazione di inizio attività allo sportello unico; <sup>(178)</sup>

f) lo sportello unico, al momento della presentazione della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione dell'intervento, rilascia una ricevuta che, in caso di dichiarazione di inizio attività, costituisce titolo autorizzatorio. In caso di diniego, il privato può richiedere il ricorso alla conferenza di servizi di cui agli *articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241*; <sup>(172) (178)</sup>

g) per i progetti di impianto produttivo eventualmente contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici, è previsto un termine di trenta giorni per

il rigetto o la formulazione di osservazioni ostative, ovvero per l'attivazione della conferenza di servizi per la conclusione certa del procedimento;

h) in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, l'amministrazione procedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi <sup>(181)</sup> <sup>(180)</sup>.

3-bis. Per i comuni che, entro la data del 30 settembre 2011 prevista dall'articolo 12, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, non hanno provveduto ad accreditare lo sportello unico per le attività produttive ovvero a fornire alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio gli elementi necessari ai fini dell'avvalimento della stessa, ai sensi dell'articolo 4, commi 11 e 12, del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010, il prefetto invia entro trenta giorni una diffida e, sentita la regione competente, nomina un commissario ad acta, scelto in relazione alle specifiche situazioni, tra i funzionari dei comuni, delle regioni o delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, al fine di adottare gli atti necessari ad assicurare la messa a regime del funzionamento degli sportelli unici. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono individuate le eventuali misure che risultino indispensabili per attuare, sul territorio nazionale, lo sportello unico e per garantire, nelle more della sua attuazione, la continuità della funzione amministrativa, anche attraverso parziali e limitate deroghe alla relativa disciplina. <sup>(179)</sup> <sup>(183)</sup>

3-ter. In ogni caso, al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni affidate agli sportelli unici per le attività produttive, i comuni adottano le misure organizzative e tecniche che risultino necessarie. <sup>(179)</sup>

4. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i requisiti e le modalità di accreditamento dei soggetti privati di cui al comma 3, lettera c), e le forme di vigilanza sui soggetti stessi, eventualmente anche demandando tali funzioni al sistema camerale, nonché le modalità per la divulgazione, anche informatica, delle tipologie di autorizzazione per le quali è sufficiente l'attestazione dei soggetti privati accreditati, secondo criteri omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto delle diverse discipline regionali. <sup>(177)</sup> <sup>(182)</sup>

5. Il Comitato per la semplificazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n.

80, predispone un piano di formazione dei dipendenti pubblici, con la eventuale partecipazione anche di esponenti del sistema produttivo, che miri a diffondere sul territorio nazionale la capacità delle amministrazioni pubbliche di assicurare sempre e tempestivamente l'esercizio del diritto di cui al comma 1 attraverso gli strumenti di semplificazione di cui al presente articolo. <sup>(170)</sup>

6. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

---

(170) Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(171) Alinea così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133* e, successivamente, dall'*art. 40, comma 1, lett. b), n. 1), L. 18 giugno 2009, n. 69*.

(172) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(173) Lettera inserita dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(174) Lettera così sostituita dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(175) Comma modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 40, comma 1, lett. a), L. 18 giugno 2009, n. 69*.

(176) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*, dall'*art. 40, comma 1, lett. b), n. 2), L. 18 giugno 2009, n. 69* e, successivamente, dall'*art. 11-ter, comma 1, D.L. 1° luglio 2009, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 agosto 2009, n. 102*.

(177) Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133* e, successivamente, dall'*art. 40, comma 1, lett. c), L. 18 giugno 2009, n. 69*.

(178) A norma del comma 4-ter dell'*art. 49, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 luglio 2010, n. 122*, le espressioni «segnalazione certificata di inizio attività» e «Scia» sostituiscono, rispettivamente, quelle di «dichiarazione di inizio attività» e «Dia», ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia, e la disciplina di cui al comma 4-bis del citato *art. 49* sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto *D.L. n. 78/2010*, quella della dichiarazione di inizio attività recata da ogni normativa statale e regionale.

(179) Comma inserito dall'*art. 6, comma 2, lett. f-bis), D.L. 13 maggio 2011, n. 70*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 luglio 2011, n. 106*.

(180) La Corte costituzionale, con sentenza 13 - 21 gennaio 2010, n. 15 (Gazz. Uff. 27 gennaio 2010, n. 4, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 3, sollevata con riferimento al principio di leale collaborazione, dalla Regione Emilia-Romagna; ha inoltre dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, comma 1, sollevata con riferimento all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, dalla Regione Veneto; ha infine dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 43, comma 1, sollevata con riferimento al principio di leale collaborazione, dalla Regione Emilia-Romagna e dalla Regione Veneto.

(181) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160*. Vedi, anche, il comma 1 dell'*art. 10, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*, come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'*art. 8, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*.

(182) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.R. 9 luglio 2010, n. 159*.

(183) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 10 novembre 2011*.

---

## **Art. 39. Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro**

### **In vigore dal 10 febbraio 2012**

1. Il datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, deve istituire e tenere il libro unico del lavoro nel quale sono iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Per ciascun lavoratore devono essere indicati il nome e cognome, il codice fiscale e, ove ricorrano, la qualifica e il livello, la retribuzione base, l'anzianità di servizio, nonché le relative posizioni assicurative.

2. Nel libro unico del lavoro deve essere effettuata ogni annotazione relativa a dazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro, compresi le somme a titolo di rimborso spese, le trattenute a qualsiasi titolo effettuate, le detrazioni fiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare, le prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali. Le somme erogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario devono essere indicate specificatamente. Il libro unico del lavoro deve altresì contenere un calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato, nonché l'indicazione delle ore di

straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite, delle ferie e dei riposi. Nella ipotesi in cui al lavoratore venga corrisposta una retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi superiori è annotata solo la giornata di presenza al lavoro. <sup>(184)</sup>

3. Il libro unico del lavoro deve essere compilato coi dati di cui ai commi 1 e 2, per ciascun mese di riferimento, entro la fine del mese successivo. <sup>(187)</sup>

4. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali stabilisce, con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità e tempi di tenuta e conservazione del libro unico del lavoro e disciplina il relativo regime transitorio <sup>(189)</sup>.

5. Con la consegna al lavoratore di copia delle scritturazioni effettuate nel libro unico del lavoro il datore di lavoro adempie agli obblighi di cui alla *legge 5 gennaio 1953, n. 4*.

6. La violazione dell'obbligo di istituzione e tenuta del libro unico del lavoro di cui al comma 1 è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 500 a 2.500 euro. L'omessa esibizione agli organi di vigilanza del libro unico del lavoro è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 200 a 2.000 euro. I soggetti di cui all'*articolo 1, quarto comma, della legge 11 gennaio 1979, n. 12*, che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro quindici giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione in loro possesso sono puniti con la sanzione amministrativa da 250 a 2000 euro. In caso di recidiva della violazione la sanzione varia da 500 a 3000 euro. <sup>(184)</sup>

7. Salvo i casi di errore meramente materiale, l'omessa o infedele registrazione dei dati di cui ai commi 1 e 2 che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 150 a 1500 euro e se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori la sanzione va da 500 a 3000 euro. Ai fini del primo periodo, la nozione di omessa registrazione si riferisce alle scritture complessivamente omesse e non a ciascun singolo dato di cui manchi la registrazione e la nozione di infedele registrazione si riferisce alle scritturazioni dei dati di cui ai commi 1 e 2 diverse rispetto alla qualità o quantità della prestazione lavorativa effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori la sanzione va da 150 a 1500 euro. La mancata conservazione per il termine previsto dal decreto di cui al comma 4 è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro. Alla contestazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza. Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'*articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689* è la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente. <sup>(188)</sup>

8. Il primo periodo dell'*articolo 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124* è sostituito dal seguente:

«Se ai lavori sono addette le persone indicate dall'articolo 4, primo comma, numeri 6 e 7, il datore di lavoro, anche artigiano, qualora non siano oggetto di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'*articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510*, convertito, con modificazioni, nella *legge 28 novembre 1996, n. 608*, e successive modificazioni, deve denunciarle, in via telematica o a mezzo fax, all'Istituto assicuratore nominativamente, prima dell'inizio dell'attività lavorativa, indicando altresì il trattamento retributivo ove previsto». <sup>(184)</sup>

9. Alla *legge 18 dicembre 1973, n. 877* sono apportate le seguenti modifiche: a) nell'*articolo 2*, è abrogato il comma 3; b) nell'*articolo 3*, i commi da 1 a 4 e 6 sono abrogati, il comma 5 è sostituito dal seguente: «Il datore di lavoro che faccia eseguire lavoro al di fuori della propria azienda è obbligato a trascrivere il nominativo ed il relativo domicilio dei lavoratori esterni alla unità produttiva, nonché la misura della retribuzione nel libro unico del lavoro»; c) nell'*articolo 10*, i commi da 2 a 4 sono abrogati, il comma 1 è sostituito dal seguente: «Per ciascun lavoratore a domicilio, il libro unico del lavoro deve contenere anche le date e le ore di consegna e riconsegna del lavoro, la descrizione del lavoro eseguito, la specificazione della quantità e della qualità di esso»; d) nell'*articolo 13*, i commi 2 e 6 sono abrogati, al comma 3 sono abrogate le parole «e 10, primo comma», al comma 4 sono abrogate le parole «3, quinto e sesto comma, e 10, secondo e quarto comma».

10. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati, fermo restando quanto previsto dal decreto di cui al comma 4: <sup>(185)</sup>

- a) l'*articolo 134 del regolamento di cui al regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422*; <sup>(186)</sup>
- b) l'*articolo 7 della legge 9 novembre 1955, n. 1122*;
- c) gli *articoli 39 e 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797*; <sup>(186)</sup>
- d) il *decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053*;
- e) gli *articoli 20, 21, 25 e 26 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124*; <sup>(186)</sup>
- f) l'*articolo 42 della legge 30 aprile 1969, n. 153*;
- g) la *legge 8 gennaio 1979, n. 8*;
- h) il *regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1981, n. 179*; <sup>(186)</sup>
- i) l'*articolo 9-quater del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510*, convertito con modificazioni dalla *legge 28 novembre 1996, n. 608*; <sup>(186)</sup>
- j) il *comma 1178 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296*;
- k) il *decreto ministeriale 30 ottobre 2002*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2002; <sup>(186)</sup>
- l) la *legge 17 ottobre 2007, n. 188*;
- m) i commi 32, lettera d), 38, 45, 47, 48, 49, 50, dell'*articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247*;
- n) i commi 1173 e 1174 dell'*articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296*.

11. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto trovano applicazione gli *articoli 14, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276* e successive modifiche e integrazioni.

12. Alla lettera h) dell'*articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*, le parole «degli articoli 18, comma 1, lettera u)» sono soppresse.

---

(184) Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(185) Alinea così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(186) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(187) Comma così modificato dall'*art. 40, comma 4, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 22 dicembre 2011, n. 214*.

(188) Comma così modificato dall'*art. 19, comma 1, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 aprile 2012, n. 35*.

(189) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 9 luglio 2008*.

---

#### **Art. 40.** *Tenuta dei documenti di lavoro ed altri adempimenti formali*

##### **In vigore dal 22 agosto 2008**

1. L'*articolo 5 della legge 11 gennaio 1979, n. 12* è sostituito dal seguente: «Art. 5. - (Tenuta dei libri e documenti di lavoro). - 1. Per lo svolgimento della attività di cui all'articolo 2 i documenti dei datori di lavoro possono essere tenuti presso lo studio dei consulenti del lavoro o degli altri professionisti di cui all'articolo 1, comma 1. I datori di lavoro che intendono avvalersi di questa facoltà devono comunicare preventivamente alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio le generalità del soggetto al quale è stato affidato l'incarico, nonché il luogo ove sono reperibili i documenti. 2. Il consulente del lavoro e gli altri professionisti di cui all'articolo 1, comma 1, che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro 15 giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione in loro possesso, sono puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 1000 euro. In caso di recidiva della violazione è data informazione tempestiva al Consiglio provinciale dell'Ordine professionale di appartenenza del trasgressore per eventuali provvedimenti disciplinari». <sup>(190)</sup>



2. All'*articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181*, come inserito dall'*articolo 6 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297*, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. All'atto della assunzione, prima dell'inizio della attività di lavoro, i datori di lavoro pubblici e privati, sono tenuti a consegnare ai lavoratori una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'*articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 novembre 1996, n. 608*, e successive modificazioni, adempiendo in tal modo anche alla comunicazione di cui al *decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152*. L'obbligo si intende assolto nel caso in cui il datore di lavoro consegni al lavoratore, prima dell'inizio della attività lavorativa, copia del contratto individuale di lavoro che contenga anche tutte le informazioni previste dal *decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152*. La presente disposizione non si applica per il personale di cui all'*articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*». <sup>(190)</sup>

3. All'*articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 234* sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 sono soppresse le parole «I registri sono conservati per almeno due anni dopo la fine del relativo periodo»; b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «Gli obblighi di registrazione di cui al comma 2 si assolvono mediante le relative scritturazioni nel libro unico del lavoro». <sup>(190)</sup>

4. Il comma 6 dell'*articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68*, è sostituito dal seguente: «6. I datori di lavoro pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare in via telematica agli uffici competenti un prospetto informativo dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all'*articolo 3*, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all'*articolo 1*. Se, rispetto all'ultimo prospetto inviato, non avvengono cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, il datore di lavoro non è tenuto ad inviare il prospetto. Al fine di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità del sistema informativo lavoro, il modulo per l'invio del prospetto informativo, nonché la periodicità e le modalità di trasferimento dei dati sono definiti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e previa intesa con la Conferenza Unificata. I prospetti sono pubblici. Gli uffici competenti, al fine di rendere effettivo il diritto di accesso ai predetti documenti amministrativi, ai sensi della *legge 7 agosto 1990, n. 241*, dispongono la loro consultazione nelle proprie sedi, negli spazi disponibili aperti al pubblico». <sup>(190)</sup>

5. Al comma 1 dell'*articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68* sono soppresse le parole «nonché apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della presente legge».

6. Gli armatori e le società di armamento sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di imbarco o sbarco, agli Uffici di collocamento della gente di mare nel cui ambito territoriale si verifica

l'imbarco o lo sbarco, l'assunzione e la cessazione dei rapporti di lavoro relativi al personale marittimo iscritto nelle matricole della gente di mare di cui all'articolo 115 del Codice della Navigazione, al personale marittimo non iscritto nelle matricole della gente di mare nonché a tutto il personale che a vario titolo presta servizio, come definito all'*articolo 2, comma 1, lettera a) del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324.* <sup>(190)</sup>

---

(190) Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133.*

---

## **Art. 41.** *Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro*

### **In vigore dal 22 agosto 2008**

1. All'*articolo 1, comma 2, lettera e), n. 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66* dopo le parole «è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga», sono inserite le seguenti: «per almeno tre ore». <sup>(191)</sup>
2. All'*articolo 1, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66* dopo le parole «passeggeri o merci», sono inserite le seguenti: «sia per conto proprio che per conto di terzi». <sup>(191)</sup>
3. All'*articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66* dopo le parole «attività operative specificamente istituzionali», sono aggiunte le seguenti: «e agli addetti ai servizi di vigilanza privata». <sup>(191)</sup>
4. All'*articolo 7 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66* dopo le parole «frazionati durante la giornata», sono aggiunte le seguenti: «o da regimi di reperibilità». <sup>(191)</sup>
5. All'*articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66*, dopo le parole «di cui all'articolo 7.», sono aggiunte le parole «Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni».
6. La lettera a) dell'*articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66* è sostituita dalla seguente: «a) attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi turno o squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di un turno o di una squadra e l'inizio del successivo, di periodi di riposo giornaliero o settimanale».

7. Il comma 1 dell'*articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66* è sostituito dal seguente: «1. Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 12 e 13 possono essere derogate mediante contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Per il settore privato, in assenza di specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali le deroghe possono essere stabilite nei contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale». <sup>(191)</sup>

8. Il comma 3, dell'*articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66* è sostituito dal seguente: «3. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 4, commi 2, 3, 4, dall'articolo 9, comma 1, e dall'articolo 10, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa da 130 a 780 euro per ogni lavoratore, per ciascun periodo di riferimento di cui all'articolo 4, commi 3 o 4, a cui si riferisca la violazione». <sup>(191)</sup>

9. Il comma 4 dell'*articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66* è sostituito dal seguente: «4. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 7, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa da 25 euro a 100 euro in relazione ad ogni singolo lavoratore e ad ogni singolo periodo di 24 ore,».

10. Il comma 6 dell'*articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66* è sostituito dal seguente: «6. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 5, commi 3 e 5, è soggetta alla sanzione amministrativa da 25 a 154 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata nel corso dell'anno solare per più di cinquanta giornate lavorative, la sanzione amministrativa va da 154 a 1.032 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta».

11. All'*articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81* le parole: «ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale di cui agli *articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66*, e successive modificazioni, considerando le specifiche gravità di esposizione al rischio di infortunio,» sono soppresse. <sup>(191)</sup>

12. All'*articolo 14, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81* le parole: «di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al *decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66*, o» sono soppresse. <sup>(191)</sup>

13. Al personale delle aree dirigenziali degli Enti e delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, in ragione della qualifica posseduta e delle necessità di conformare l'impegno di servizio al pieno esercizio della responsabilità propria dell'incarico dirigenziale affidato, non si applicano le disposizioni di cui agli *articoli 4 e 7 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66*. La contrattazione collettiva definisce le modalità atte a garantire ai dirigenti condizioni di lavoro che consentano una protezione appropriata ed il pieno recupero delle energie psico-fisiche. <sup>(191)</sup>

14. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati gli *articoli 4, comma 5, 12, comma 2, e l'articolo 18-bis, comma 5, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.*

---

(191) Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133.*

---

## **Art. 42. Accesso agli elenchi dei contribuenti**

### **In vigore dal 22 agosto 2008**

1. Nel rispetto del codice di cui al *decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*, al fine di attuare il principio di trasparenza nell'ambito dei rapporti fiscali in coerenza con la disciplina prevalente negli altri Stati comunitari: <sup>(192)</sup>

a) all'*articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 6 è sostituito dal seguente: «Gli elenchi sono depositati per la durata di un anno sia presso lo stesso ufficio delle imposte, sia presso i Comuni interessati. Nel predetto periodo è ammessa la visione e l'estrazione di copia degli elenchi nei modi e con i limiti stabiliti dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui agli *articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241*, e successive modificazioni, dalla relativa normativa di attuazione, nonché da specifiche disposizioni di legge. Per l'accesso non sono dovuti i tributi speciali di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648*»;

2) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: «6-bis. Fuori dei casi previsti dal comma 6, la comunicazione o diffusione, totale o parziale, con qualsiasi mezzo, degli elenchi o di dati personali ivi contenuti, ove il fatto non costituisca reato, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila euro a trentamila euro. La somma può essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore»;<sup>(193)</sup>

b) all'*articolo 66-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel primo periodo del secondo comma le parole «e pubblicano» sono soppresse;

2) il secondo periodo del secondo comma è sostituito dal seguente: «Gli elenchi sono depositati per la durata di un anno sia presso lo stesso ufficio delle imposte, sia presso i Comuni interessati. Nel predetto periodo, è ammessa la visione e l'estrazione di copia degli elenchi nei modi e con i limiti stabiliti dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui agli *articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241*, e successive

modificazioni, dalla relativa normativa di attuazione, nonché da specifiche disposizioni di legge. Per l'accesso non sono dovuti i tributi speciali di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648*»;

3) al quarto comma la parola «pubblicano» è sostituita dalle seguenti: «formano, per le finalità di cui al secondo comma»;

4) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: «Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, la comunicazione o diffusione, totale o parziale, con qualsiasi mezzo, degli elenchi o di dati personali ivi contenuti, ove il fatto non costituisca reato, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila euro a trentamila euro. La somma può essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore.»<sup>(193)</sup>

1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, relativamente agli elenchi, anche già pubblicati, concernenti i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004, e comunque fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, la consultazione degli elenchi previsti dagli *articoli 66-bis, commi secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 69, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*, come da ultimo modificati dal comma 1 del presente articolo, può essere effettuata anche mediante l'utilizzo delle reti di comunicazione elettronica come definite dall'*articolo 4, comma 2, lettera c), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*.<sup>(194)</sup>

---

(192) Alinea così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(193) Numero così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(194) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

---

**Art. 43.** *Semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa*<sup>(201)</sup>

### **In vigore dal 22 agosto 2008**

1. Per favorire l'attrazione degli investimenti e la realizzazione di progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi

complementari e funzionali. Con tale decreto, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, per quanto riguarda le attività della filiera agricola e della pesca e acquacoltura, e con il Ministro per la semplificazione normativa, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede, in particolare a: <sup>(195)</sup>

a) individuare le attività, le iniziative, le categorie di imprese, il valore minimo degli investimenti e le spese ammissibili all'agevolazione, la misura e la natura finanziaria delle agevolazioni concedibili nei limiti consentiti dalla vigente normativa comunitaria, i criteri di valutazione dell'istanza di ammissione all'agevolazione;

b) affidare, con le modalità stabilite da apposita convenzione, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. le funzioni relative alla gestione dell'intervento di cui al presente articolo, ivi comprese quelle relative alla ricezione, alla valutazione ed alla approvazione della domanda di agevolazione, alla stipula del relativo contratto di ammissione, all'erogazione, al controllo ed al monitoraggio dell'agevolazione, alla partecipazione al finanziamento delle eventuali opere infrastrutturali complementari e funzionali all'investimento privato; <sup>(196)</sup>

c) stabilire le modalità di cooperazione con le Regioni e gli enti locali interessati, ai fini della gestione dell'intervento di cui al presente articolo, con particolare riferimento alla programmazione e realizzazione delle eventuali opere infrastrutturali complementari e funzionali all'investimento privato; <sup>(196)</sup>

d) disciplinare una procedura accelerata che preveda la possibilità per l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. di chiedere al Ministero dello sviluppo economico l'indizione di conferenze di servizi ai sensi dell'*articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241*. Alla conferenza partecipano tutti i soggetti competenti all'adozione dei provvedimenti necessari per l'avvio dell'investimento privato ed alla programmazione delle opere infrastrutturali complementari e funzionali all'investimento stesso, la predetta Agenzia nonché, senza diritto di voto, il soggetto che ha presentato l'istanza per la concessione dell'agevolazione. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui all'*articolo 14-ter, comma 3, della citata legge n. 241 del 1990*, il Ministero dello sviluppo economico adotta, in conformità alla determinazione conclusiva della conferenza di servizi, un provvedimento di approvazione del progetto esecutivo che sostituisce, a tutti gli effetti, salvo che la normativa comunitaria non disponga diversamente, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato necessario all'avvio dell'investimento agevolato e di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza;

e) le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, nei limiti dei massimali previsti dalla normativa comunitaria, con benefici fiscali <sup>(200)</sup>.

2. Il Ministero dello sviluppo economico definisce, con apposite direttive, gli indirizzi operativi per la gestione dell'intervento di cui al presente articolo, vigila sull'esercizio delle funzioni affidate all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. ai sensi del decreto di cui al

comma 1, effettua verifiche, anche a campione, sull'attuazione degli interventi finanziati e sui risultati conseguiti per effetto degli investimenti realizzati.

3. Le agevolazioni finanziarie e gli interventi complementari e funzionali di cui al comma 1 possono essere finanziati con le disponibilità assegnate ad apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, dove affluiscono le risorse ordinarie disponibili a legislazione vigente già assegnate al Ministero dello sviluppo economico in forza di Piani pluriennali di intervento e del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'*articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289*, nell'ambito dei programmi previsti dal Quadro strategico nazionale 2007-2013 ed in coerenza con le priorità ivi individuate. Con apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, viene effettuata una ricognizione delle risorse di cui al presente comma per individuare la dotazione del Fondo. <sup>(197)</sup> <sup>(199)</sup>

4. Per l'utilizzo del Fondo di cui al comma 3, il Ministero dello sviluppo economico si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa. <sup>(197)</sup>

5. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, non possono essere più presentate domande per l'accesso alle agevolazioni e agli incentivi concessi sulla base delle previsioni in materia di contratti di programma, di cui all'*articolo 2, comma 203, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662*, ivi compresi i contratti di localizzazione, di cui alle delibere CIPE 19 dicembre 2002, n. 130, e del 9 maggio 2003, n. 16. Alle domande presentate entro la data di cui al periodo precedente si applica la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto, fatta salva la possibilità per l'interessato di chiedere che la domanda sia valutata ai fini dell'ammissione ai benefici di cui al presente articolo. <sup>(197)</sup>

6. Sono abrogate le disposizioni dell'*articolo 1, commi 215, 216, 217, 218 e 221, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, e dell'*articolo 6, commi 12, 13, 14 e 14-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 maggio 2005, n. 80*. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, è abrogato l'*articolo 1, comma 13, del citato decreto-legge n. 35 del 2005*.

7. Per gli interventi di cui al presente articolo effettuati direttamente dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, si può provvedere, previa definizione nella convenzione di cui al comma 1, lettera b), a valere sulle risorse finanziarie, disponibili presso l'Agenzia medesima, ferme restando le modalità di utilizzo già previste dalla normativa vigente per le disponibilità giacenti sui conti di tesoreria intestati all'Agenzia. <sup>(197)</sup>

7-bis. Il termine di cui all'*articolo 1, comma 862, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2009. <sup>(198)</sup>

---

(195) Alinea così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(196) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(197) Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(198) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(199) Per l'incremento del fondo, di cui al presente comma, vedi l'art. 1, comma 268, L. 24 dicembre 2012, n. 228.

(200) La Corte costituzionale, con sentenza 13 - 21 gennaio 2010, n. 15 (Gazz. Uff. 27 gennaio 2010, n. 4, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 3, sollevata con riferimento al principio di leale collaborazione, dalla Regione Emilia-Romagna; ha inoltre dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, comma 1, sollevata con riferimento all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, dalla Regione Veneto; ha infine dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 43, comma 1, sollevata con riferimento al principio di leale collaborazione, dalla Regione Emilia-Romagna e dalla Regione Veneto.

(201) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il D.M. 24 settembre 2010. Vedi, anche, l'art. 3, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, e, successivamente, l'art. 1, comma 25, L. 27 dicembre 2013, n. 147.

---

**Art. 44.** *Semplificazione e riordino delle procedure di erogazione dei contributi all'editoria* <sup>(206)</sup>

### **In vigore dal 1 marzo 2009**

1. Con regolamento di delegificazione ai sensi dell'*articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito anche il Ministro per la semplificazione normativa, sono emanate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e tenuto conto delle somme complessivamente stanziare nel bilancio dello Stato per il settore dell'editoria, che costituiscono limite massimo di spesa, misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria di cui alla *legge 7 agosto 1990, n. 250*, e successive modificazioni, e alla *legge 7 marzo 2001, n. 62*, nonché di ogni altra



disposizione legislativa o regolamentare ad esse connessa, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: <sup>(202)</sup>

a) semplificazione della documentazione necessaria per accedere al contributo e dei criteri di calcolo dello stesso, assicurando comunque la prova dell'effettiva distribuzione e messa in vendita della testata, nonché l'adeguata valorizzazione dell'occupazione professionale;

b) semplificazione delle fasi del procedimento di erogazione, che garantisca, anche attraverso il ricorso a procedure informatizzate, che il contributo sia effettivamente erogato entro e non oltre l'anno successivo a quello di riferimento;

b-bis) mantenimento del diritto all'intero contributo previsto dalla *legge 7 agosto 1990, n. 250* e dalla *legge 14 agosto 1991, n. 278*, anche in presenza di riparto percentuale tra gli altri aventi diritto, per le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di interesse generale ai sensi della *legge 7 agosto 1990, n. 250*. <sup>(203) (205) (207)</sup>

1-bis. Fermi restando gli stanziamenti complessivi, che costituiscono tetto di spesa ai sensi del comma 1, le erogazioni sono destinate prioritariamente ai contributi diretti e, per le residue disponibilità, alle altre tipologie di agevolazioni, da ricondurre nel limite delle stesse disponibilità. <sup>(204)</sup>

1-ter. Lo schema del regolamento di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. <sup>(204)</sup>

---

(202) Alinea così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(203) Lettera aggiunta dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(204) Comma aggiunto dall'*art. 41-bis, comma 3, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2009, n. 14*.

(205) Per l'entrata in vigore del regolamento di delegificazione, di cui al presente comma, vedi l'*art. 56, comma 1, L. 23 luglio 2009, n. 99*.

(206) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo, vedi l'*art. 10-sexies, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2010, n. 25* e il *D.P.R. 25 novembre 2010, n. 223*. Vedi, anche, il comma 62 dell'*art. 2, L. 23 dicembre 2009, n. 191*.

(207) Vedi, anche, l'*art. 2, comma 5-bis, D.L. 18 maggio 2012, n. 63*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 16 luglio 2012, n. 103*.

---

**Art. 45.** *Soppressione del Servizio consultivo ed ispettivo tributario e della Commissione tecnica per la finanza pubblica* <sup>(208)</sup>

**In vigore dal 22 agosto 2008**

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Servizio consultivo ed ispettivo tributario è soppresso e, dalla medesima data, le relative funzioni sono attribuite al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ed il relativo personale amministrativo è restituito alle amministrazioni di appartenenza ovvero, se del ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze, assegnato al Dipartimento delle finanze di tale Ministero. <sup>(211)</sup>

2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, sono o restano abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle di cui al medesimo comma 1 e, in particolare:

a) gli articoli 9, 10, 11, 12 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e successive modificazioni; <sup>(209)</sup>

b) l'articolo 22 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107; <sup>(209)</sup>

c) gli articoli 2, comma 1, lettera d), e 3, comma 1, lettere d) ed e), limitatamente al primo periodo, del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173; <sup>(209)</sup>

d) gli articoli 4, comma 1, lettera c), e 18 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43; <sup>(209)</sup>

e) gli articoli da 14 a 29 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, e successive modificazioni. <sup>(209)</sup>

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'organismo previsto dall'articolo 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è soppresso. Conseguentemente, sono abrogati i commi 477, 478 e 479 del medesimo articolo. Le risorse rivenienti dall'abrogazione del comma 477 sono iscritte in un apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le variazioni degli assetti organizzativi e funzionali conseguenti alla soppressione del predetto organismo e si provvede anche con riferimento al relativo personale, tenuto conto delle attività di cui al comma 480 del medesimo articolo 1. <sup>(210)</sup>

---

(208) Rubrica così modificata dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(209) Lettera così ridenominata dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(210) Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(211) L'*art. 2, comma 1-ter, D.L. 5 agosto 2010, n. 125*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° ottobre 2010, n. 163*, ha interpretato il presente comma nel senso che l'incarico onorario di esperto del servizio consultivo ed ispettivo tributario si intende in ogni caso cessato ad ogni effetto, sia giuridico sia economico, a decorrere dalla data di entrata in vigore della disposizione di cui al presente comma.

Successivamente, la Corte Costituzionale con sentenza 19-27 giugno 2013, n. 160 (G.U. 3 luglio 2013, n. 27, I Serie Speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto *art. 2, comma 1-ter, D.L. 125/2010*.

---

## Capo VIII

### Piano industriale della pubblica amministrazione

**Art. 46.** *Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione*

**In vigore dal 22 agosto 2008**

1. Il comma 6 dell'*articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, come modificato dal *decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 agosto 2006, n. 248*, e da ultimo dall'*articolo 3, comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, è così sostituito: «6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori

subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'*articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2004, n. 191*, è soppresso». <sup>(212)</sup>

2. L'*articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244* è così sostituito: «Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'*articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*».

3. L'*articolo 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244* è così sostituito: «Con il regolamento di cui all'*articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali.» <sup>(212)</sup>

---

(212) Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

---

**Art. 46-bis.** *Revisione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali*  
<sup>(213) (214)</sup>

### **In vigore dal 22 agosto 2008**

1. Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni e di pervenire a riduzioni di spesa, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è disposta una razionalizzazione e progressiva riduzione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali. Le somme rivenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo ed al secondo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale. Le somme versate ai sensi del secondo periodo sono riassegnate ad un apposito fondo di parte corrente. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e

l'innovazione, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, le risorse del fondo sono destinate al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni indicate nell'articolo 67, comma 5, ovvero delle amministrazioni interessate dall'applicazione dell'articolo 67, comma 2.

---

(213) Articolo inserito dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(214) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il *D.M. 23 febbraio 2009*.

---

**Art. 47.** *Controlli su incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi*

**In vigore dal 25 giugno 2008**

1. Dopo il comma 16 dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è aggiunto il seguente: «16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, può disporre verifiche del rispetto della disciplina delle incompatibilità di cui al presente articolo e di cui all'articolo 1, comma 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale scopo quest'ultimo stipula apposite convenzioni coi servizi ispettivi delle diverse amministrazioni, avvalendosi, altresì, della Guardia di Finanza e collabora con il Ministero dell'economia e delle finanze al fine dell'accertamento della violazione di cui al comma 9.».

---

**Art. 48.** *Risparmio energetico*

**In vigore dal 4 luglio 2009**

1. Le pubbliche amministrazioni centrali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera z), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 sono tenute ad approvvigionarsi di combustibile da riscaldamento e dei relativi servizi nonché di energia elettrica mediante le convenzioni Consip o comunque a prezzi inferiori o uguali a quelli praticati dalla Consip. <sup>(215)</sup>

2. Le altre pubbliche amministrazioni adottano misure di contenimento delle spese di cui al comma 1 in modo da ottenere risparmi equivalenti.

---

(215) Comma così modificato dall'*art. 40, comma 2, L. 18 giugno 2009, n. 69.*

---

## **Art. 49.** *Lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni*

### **In vigore dal 25 giugno 2008**

1. L'*articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* è sostituito dal seguente:

«36. (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile). - 1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'*articolo 35*.  
2. Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando la competenza delle amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessità organizzative in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti di lavoro a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della somministrazione di lavoro, in applicazione di quanto previsto dal *decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368*, dall'*articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 19 dicembre 1984, n. 863*, dall'*articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299*, convertito con modificazioni, dalla *legge 19 luglio 1994, n. 451*, dal *decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276* per quanto riguarda la somministrazione di lavoro, nonché da ogni successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina con riferimento alla individuazione dei contingenti di personale utilizzabile. Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali.

3. Al fine di evitare abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, le amministrazioni, nell'ambito delle rispettive procedure, rispettano principi di imparzialità e trasparenza e non possono ricorrere all'utilizzo del medesimo lavoratore con più tipologie contrattuali per periodi di servizio superiori al triennio nell'arco dell'ultimo quinquennio.

4. Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le convenzioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.

5. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono responsabili anche ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto. Di tali violazioni si terrà conto in sede di valutazione dell'operato del dirigente ai sensi dell'*articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286*.».

---

---

## **Capo IX**

### **Giustizia**

**Art. 50.** *Cancellazione della causa dal ruolo*

**In vigore dal 25 giugno 2008**

1. Il primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:  
«Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.».

---

---

**Art. 51.** *Comunicazioni e notificazioni per via telematica*

**In vigore dal 20 ottobre 2012**

[1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 2, negli uffici giudiziari indicati negli stessi decreti, le notificazioni e le

comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente sono effettuate per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'*articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2*. Allo stesso modo si procede per le notificazioni e le comunicazioni previste dal *regio decreto 16 marzo 1942, n. 267*, e per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili è effettuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito internet individuato dall'amministrazione, dell'atto integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui all'*articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*.<sup>(216)</sup>  
(222) (220) ]

[2. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi entro il 1° settembre 2010, sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando gli uffici giudiziari nei quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1.<sup>(218) (222) (221)</sup> ]

[3. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento alle parti che non hanno provveduto ad istituire e comunicare l'indirizzo elettronico di cui al medesimo comma, sono fatte presso la cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario.<sup>(218) (222)</sup> ]

[4. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'*articolo 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5*, si effettuano ai sensi dell'articolo 170 del codice di procedura civile.<sup>(222)</sup> ]

5. All'*articolo 16 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«Nell'albo è indicato l'indirizzo elettronico attribuito a ciascun professionista dal punto di accesso ai sensi dell'*articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123*»;<sup>(219)</sup>

b) il quarto comma è sostituito dal seguente: «A decorrere dalla data fissata dal Ministro della giustizia con decreto emesso sentiti i Consigli dell'Ordine, gli albi riveduti debbono essere comunicati per via telematica, a cura del Consiglio, al Ministero della giustizia nelle forme previste dalle regole tecnico-operative per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile». <sup>(217)</sup>

---



(216) Comma modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 4, comma 3, lett. a), D.L. 29 dicembre 2009, n. 193*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 22 febbraio 2010, n. 24*.

(217) Il presente comma era stato sostituito dall'*art. 4, comma 3, lett. b), D.L. 29 dicembre 2009, n. 193*; successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (*L. 22 febbraio 2010, n. 24*).

(218) Comma così sostituito dall'*art. 4, comma 3, lett. a), D.L. 29 dicembre 2009, n. 193*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 22 febbraio 2010, n. 24*.

(219) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(220) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 26 maggio 2009, n. 57*.

(221) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi, per la Corte di appello di Milano - settore civile - il *D.M. 28 maggio 2010*; per il Tribunale di Monza - settore civile, il *D.M. 28 maggio 2010*; per il Tribunale di Modena - settore civile - il *D.M. 2 luglio 2010* ; per il Tribunale di Rimini - settore civile il *D.M. 2 luglio 2010*; per il Tribunale di Bologna - settore civile - il *D.M. 25 ottobre 2010*; per il Tribunale di Brescia - settore civile - il *D.M. 12 novembre 2010*; per la Corte d'appello di Brescia - settore civile - il *D.M. 12 novembre 2010*- per la Corte d'appello di Venezia - settore civile - il *D.M. 28 gennaio 2011*; per il Tribunale di Bassano del Grappa - settore civile - il *D.M. 28 gennaio 2011*; per il Tribunale di Verona - settore civile - il *D.M. 28 gennaio 2011*; per il Tribunale di Belluno - settore civile - il *D.M. 28 gennaio 2011*; per il Tribunale di Treviso - settore civile - il *D.M. 28 gennaio 2011*; per il Tribunale di Venezia - settore civile - il *D.M. 28 gennaio 2011*; per il Tribunale di Vicenza - settore civile - il *D.M. 28 gennaio 2011*; per il Tribunale di Rovigo - settore civile - il *D.M. 28 gennaio 2011*; per il Tribunale di Padova - settore civile - il *D.M. 4 febbraio 2011*; per il Tribunale di Cremona - settore civile - il *D.M. 4 febbraio 2011*; per il Tribunale di Reggio Emilia - settore civile - il *D.M. 21 febbraio 2011*; per il Tribunale di Crema - settore civile - il *D.M. 21 febbraio 2011*; per il Tribunale di Catania - settore civile - il *D.M. 1° aprile 2011*; per il Tribunale di Lecco - settore civile - il *D.M. 26 luglio 2011*; per il Tribunale di Verbania - settore civile - il *D.M. 26 luglio 2011*; per il Tribunale di Genova - settore civile - il *D.M. 22 settembre 2011*; per il Tribunale di Firenze - settore civile - il *D.M. 10 novembre 2011*; per la Corte d'appello di Perugia - settore civile - il *D.M. 10 novembre 2011*; per il Tribunale di Ravenna - settore civile - il *D.M. 10 novembre 2011*; per il Tribunale di Sondrio - settore civile - il *D.M. 10 novembre 2011*; per il Tribunale di Pavia - settore civile - il *D.M. 24 novembre 2011*; per il Tribunale di Busto Arsizio - settore civile - il *D.M. 24 novembre 2011*; per il Tribunale di Varese - settore civile - il *D.M. 30 novembre 2011*; per il Tribunale di Aosta - settore civile - il *D.M. 28 dicembre 2011*; per il Tribunale di Biella - settore civile - il *D.M. 28 dicembre 2011*; per il Tribunale di Termini Imerese - settore civile - il *D.M. 28 dicembre 2011*; per il Tribunale di Asti - settore civile - il *D.M. 26 gennaio 2012*; per il Tribunale di

Prato - settore civile - il *D.M. 26 gennaio 2012*; per il Tribunale di Perugia - settore civile - il *D.M. 26 gennaio 2012*; per il Tribunale di Ancona - settore civile - il *D.M. 26 marzo 2012*; per il Tribunale di Spoleto - settore civile - il *D.M. 3 aprile 2012*; per il Tribunale di Ivrea - settore civile - il *D.M. 23 maggio 2012*; per il Tribunale di Alessandria - settore civile - il *D.M. 23 maggio 2012*; per il Tribunale di Vigevano - settore civile - il *D.M. 23 maggio 2012*; per il tribunale di Siracusa - settore civile - il *D.M. 23 maggio 2012*; per il tribunale di Ragusa - settore civile - il *D.M. 23 maggio 2012*; per il tribunale di Bergamo - settore civile - il *D.M. 23 maggio 2012*; per il tribunale di Mantova - settore civile - il *D.M. 23 maggio 2012*; per la Corte d'Appello di Catania - settore civile - il *D.M. 15 giugno 2012*; per il tribunale di Como - settore civile - il *D.M. 15 giugno 2012*; per il tribunale di Lecce - settore civile - il *D.M. 15 giugno 2012*; per il Tribunale e la Procura della Repubblica di Torino - settore penale - il *D.M. 12 settembre 2012*.

(222) Comma abrogato dall'art. 16, comma 11, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

---

## **Art. 52. Misure urgenti per il contenimento delle spese di giustizia**

### **In vigore dal 22 agosto 2008**

1. Alla parte VII, titolo II, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo l'articolo 227, è aggiunto il seguente

	capo:
«Capo	VI-bis
Riscossione	mediante ruolo

Articolo 227-bis (L) (Quantificazione dell'importo dovuto). - 1. Per la quantificazione dell'importo si applica la disposizione di cui all'articolo 211. Articolo 227-ter (L) (Riscossione a mezzo ruolo). 1. Entro un mese dal passaggio in giudicato o dalla definitività del provvedimento da cui sorge l'obbligo, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo. 2. L'agente della riscossione notifica al debitore una comunicazione con l'intimazione a pagare l'importo dovuto nel termine di un mese e contestuale cartella di pagamento contenente l'intimazione ad adempiere entro il termine di giorni venti successivi alla scadenza del termine di cui alla comunicazione con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata. 3. Se il ruolo è ripartito in più rate, l'intimazione ad adempiere contenuta nella cartella di pagamento produce effetti relativamente a tutte le rate.»<sup>(223)</sup>

---

(223) Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

---

**Art. 53.** *Razionalizzazione del processo del lavoro*

**In vigore dal 25 giugno 2008**

1. Nel secondo comma dell'articolo 421 del Codice di Procedura Civile le parole «dell'articolo precedente» sono sostituite dalle parole «dell'articolo 420».
  2. Il primo comma dell'articolo 429 del Codice di Procedura Civile è sostituito dal seguente: «Nell'udienza il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In caso di particolare complessità della controversia, il giudice fissa nel dispositivo un termine, non superiore a sessanta giorni, per il deposito della sentenza».
- 

**Art. 54.** *Accelerazione del processo amministrativo*

**In vigore dal 8 dicembre 2011**

1. All'articolo 9, comma 2, della legge 21 luglio 2000, n. 205, le parole «dieci anni» sono sostituite con le seguenti: «cinque anni».
2. La domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89, non è stata presentata l'istanza di prelievo di cui all'articolo 71, comma 2, del codice del processo amministrativo, né con riguardo al periodo anteriore alla sua presentazione. <sup>(224)</sup>
3. Alla legge 27 aprile 1982, n. 186, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) all'articolo 1, secondo comma, le parole: «: le prime tre con funzioni consultive e le altre con funzioni giurisdizionali» sono sostituite dalle parole: «con funzioni consultive o giurisdizionali, oltre alla sezione normativa istituita dall'articolo 17, comma 28, della legge 15 maggio 1997, n. 127»; <sup>(225)</sup>

b) all'*articolo 1*, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: «Il Presidente del Consiglio di Stato, con proprio provvedimento, all'inizio di ogni anno, sentito il Consiglio di Presidenza, individua le sezioni che svolgono funzioni giurisdizionali e consultive, determina le rispettive materie di competenza e la composizione, nonché la composizione della Adunanza Plenaria ai sensi dell'*articolo 5*, primo comma.»;

[c) all'*articolo 5*, primo comma, le parole da «dal consiglio» sino alla parola: «giurisdizionali.» sono sostituite dalle seguenti parole: «dal Presidente del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio di Presidenza.»; <sup>(226)</sup>]

[d) all'*articolo 5*, comma secondo, le parole «in modo da assicurare in ogni caso la presenza di quattro consiglieri per ciascuna sezione giurisdizionale» sono soppresse. <sup>(226)</sup>]

---

(224) Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*, dall'*art. 3, comma 23 dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104*, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. 104/2010* e, successivamente, dal medesimo *art. 3, comma 23 dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104*, come modificato dall'*art. 1, comma 3, lett. a), n. 6), D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195*.

(225) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(226) Lettera abrogata dall'*art. 4, comma 1, n. 40) dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104*, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. 104/2010*.

---

## **Art. 55. Accelerazione del contenzioso tributario**

### **In vigore dal 22 agosto 2008**

1. Relativamente ai soli processi pendenti, su ricorso degli uffici dell'Amministrazione finanziaria, innanzi alla Commissione tributaria centrale alla data di entrata in vigore dell'*articolo 1, comma 351, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, per i quali non è stata ancora fissata l'udienza di trattazione alla data di entrata in vigore del presente decreto, i predetti uffici depositano presso la competente segreteria, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita dichiarazione di persistenza del loro interesse alla definizione del giudizio. In assenza di tale dichiarazione i relativi processi si estinguono di diritto e le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha sopportate. <sup>(227)</sup>

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non si fa luogo alla nomina di nuovi giudici della Commissione tributaria centrale e le sezioni della stessa, ove occorrente, sono integrate esclusivamente con i componenti delle commissioni tributarie regionali presso le quali le predette sezioni hanno sede. <sup>(227)</sup>

---

(227) Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

---

## **Art. 56. Disposizioni transitorie**

### **In vigore dal 22 agosto 2008**

1. Gli articoli 181 e 429 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto-legge, si applicano ai giudizi instaurati dalla data della sua entrata in vigore. <sup>(228)</sup>

---

(228) Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

---

## **Capo X**

### **Privatizzazioni**

## **Art. 57. Servizi di Cabotaggio** <sup>(232)</sup>

### **In vigore dal 25 novembre 2009**

[1. Le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione relative ai servizi di cabotaggio marittimo di servizio pubblico che si svolgono all'interno di una Regione sono esercitati dalla Regione interessata. Per le Regioni a statuto speciale il conferimento delle funzioni e dei compiti avviene nel rispetto degli statuti speciali. La gestione dei servizi di cabotaggio è regolata da contratti di servizio secondo quanto previsto dagli *articoli 17 e 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422*, e successive modificazioni, in quanto applicabili al

settore. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2010. <sup>(230)</sup>

2. Le risorse attualmente previste nel bilancio dello Stato per il finanziamento dei contratti di servizio pubblico di cabotaggio marittimo sono altresì destinate alla compartecipazione dello Stato alla spesa sostenuta dalle Regioni per l'erogazione di tali servizi. Con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è disposta, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente pro tempore, la ripartizione di tali risorse. Al fine di assicurare la congruità e l'efficienza della spesa statale, le Regioni, per accedere al contributo, stipulano i contratti e determinano oneri di servizio pubblico e dinamiche tariffarie sulla base di criteri comuni stabiliti dal CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. <sup>(229)</sup>

3. Su richiesta delle Regioni interessate, da effettuarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'intera partecipazione detenuta dalla Società Tirrenia di Navigazione S.p.a. nelle società Caremar - Campania Regionale Marittima S.p.a., Saremar - Sardegna Regionale Marittima S.p.a., Toremar - Toscana Regionale Marittima S.p.a., Siremar - Sicilia Regionale Marittima S.p.a. è trasferita, a titolo gratuito, rispettivamente alle Regioni Campania, Sardegna, Toscana, Sicilia. Entro il medesimo termine, la Regione Puglia e la Regione Lazio possono richiedere il trasferimento gratuito, a società da loro interamente partecipate, del complesso dei beni, delle attività e delle risorse umane utilizzate rispettivamente dalla Tirrenia di Navigazione S.p.a. e dalla Caremar S.p.a. per l'esercizio dei collegamenti con le Isole Tremiti e con l'arcipelago Pontino. <sup>(231)</sup>

4. In deroga agli *articoli 10, 17 e 18 del decreto legislativo n. 422 del 1997* e sussistendo comprovate esigenze economiche sociali, ambientali, anche al fine di assicurare il rispetto del principio della continuità territoriale e la domanda di mobilità dei cittadini, le Regioni possono affidare l'esercizio di servizi di cabotaggio a società di capitale da esse interamente partecipate secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario. <sup>(231)</sup>

5. All'*articolo 2, comma 192, della legge 23 dicembre 1996, n. 662*, il secondo periodo è soppresso. ]

---

(229) Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(230) Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133* e, successivamente, dall'*art. 26, comma 3, lett. a), D.L. 29 novembre 2008, n. 185*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 gennaio 2009, n. 2*.

(231) Comma modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 e, successivamente, abrogato dall'art. 26, comma 3, lett. b), D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2.*

(232) Articolo abrogato dall'*art. 19-ter, comma 25, D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 2009, n. 166.*

---

**Art. 58.** *Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali*

**In vigore dal 28 dicembre 2011**

1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonché di società o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio. <sup>(236)</sup>

2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano è trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione è resa definitiva. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione se trattasi di società o Ente a totale partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplinano l'eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'*articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47*, anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione. Le Regioni, nell'ambito della predetta normativa approvano procedure di copianificazione per l'eventuale verifica di conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell'*articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47*. Le varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora

rientrano nelle previsioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e al comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica. <sup>(236)</sup>

3. Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto <sup>(237)</sup>. <sup>(233)</sup>

4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura <sup>(238)</sup>.

5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1 è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge <sup>(239)</sup>. <sup>(233)</sup>

6. La procedura prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, per la valorizzazione dei beni dello Stato si estende ai beni immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1. In tal caso, la procedura prevista al comma 2 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 si applica solo per i soggetti diversi dai Comuni e l'iniziativa è rimessa all'Ente proprietario dei beni da valorizzare. I bandi previsti dal comma 5 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 sono predisposti dall'Ente proprietario dei beni da valorizzare <sup>(240)</sup>. <sup>(233)</sup>

7. I soggetti di cui al comma 1 possono in ogni caso individuare forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi, anche per quanto attiene alla alienazione degli immobili di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560. <sup>(241)</sup> <sup>(234)</sup>

8. Gli enti proprietari degli immobili inseriti negli elenchi di cui al comma 1 possono conferire i propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le disposizioni degli articoli 4 e seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 <sup>(242)</sup>. <sup>(233)</sup>

9. Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonché alle dismissioni degli immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dei commi 18 e 19 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 <sup>(243)</sup>. <sup>(233)</sup>

9-bis. In caso di conferimento a fondi di investimento immobiliare dei beni inseriti negli elenchi di cui al comma 1, la destinazione funzionale prevista dal piano delle alienazioni e delle valorizzazioni, se in variante rispetto alle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti ed in itinere, può essere conseguita mediante il procedimento di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e delle corrispondenti disposizioni previste dalla legislazione



regionale. Il procedimento si conclude entro il termine perentorio di 180 giorni dall'apporto o dalla cessione sotto pena di retrocessione del bene all'ente locale. Con la medesima procedura si procede alla regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili conferiti. <sup>(235)</sup>

---

(233) Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(234) Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133* e, successivamente, dall'*art. 19, comma 16-bis, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 luglio 2010, n. 122*.

(235) Comma aggiunto dall'*art. 33, comma 6, D.L. 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 15 luglio 2011, n. 111*.

(236) Comma modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 33-bis, comma 7, D.L. 6 luglio 2011, n. 98*, come modificato dall'*art. 27, comma 1, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 22 dicembre 2011, n. 214*.

(237) La Corte costituzionale, con sentenza 16 - 30 dicembre 2009, n. 340 (Gazz. Uff. 7 gennaio 2010, n. 1, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, commi 1 e da 3 a 9, sollevata dalla Regione Veneto, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione; ha inoltre dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 1, sollevata dalla Regione Piemonte, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, secondo comma, della Costituzione; ha infine dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 1, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

(238) La Corte costituzionale, con sentenza 16 - 30 dicembre 2009, n. 340 (Gazz. Uff. 7 gennaio 2010, n. 1, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, commi 1 e da 3 a 9, sollevata dalla Regione Veneto, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione; ha inoltre dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 1, sollevata dalla Regione Piemonte, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, secondo comma, della Costituzione; ha infine dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 1, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

(239) La Corte costituzionale, con sentenza 16 - 30 dicembre 2009, n. 340 (Gazz. Uff. 7 gennaio 2010, n. 1, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, commi 1 e da 3 a 9, sollevata dalla Regione Veneto, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione; ha inoltre dichiarato inammissibile la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 1, sollevata dalla Regione Piemonte, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, secondo comma, della Costituzione; ha infine dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 1, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

(240) La Corte costituzionale, con sentenza 16 - 30 dicembre 2009, n. 340 (Gazz. Uff. 7 gennaio 2010, n. 1, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, commi 1 e da 3 a 9, sollevata dalla Regione Veneto, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione; ha inoltre dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 1, sollevata dalla Regione Piemonte, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, secondo comma, della Costituzione; ha infine dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 1, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

(241) La Corte costituzionale, con sentenza 16 - 30 dicembre 2009, n. 340 (Gazz. Uff. 7 gennaio 2010, n. 1, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, commi 1 e da 3 a 9, sollevata dalla Regione Veneto, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione; ha inoltre dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 1, sollevata dalla Regione Piemonte, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, secondo comma, della Costituzione; ha infine dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 1, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

(242) La Corte costituzionale, con sentenza 16 - 30 dicembre 2009, n. 340 (Gazz. Uff. 7 gennaio 2010, n. 1, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, commi 1 e da 3 a 9, sollevata dalla Regione Veneto, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione; ha inoltre dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 1, sollevata dalla Regione Piemonte, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, secondo comma, della Costituzione; ha infine dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 1, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

(243) La Corte costituzionale, con sentenza 16 - 30 dicembre 2009, n. 340 (Gazz. Uff. 7 gennaio 2010, n. 1, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, commi 1 e da 3 a 9, sollevata dalla Regione Veneto, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione; ha inoltre dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 1, sollevata dalla Regione Piemonte, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, secondo comma, della Costituzione; ha infine dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 1, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

---

**Art. 59.** *Finmeccanica S.p.a.*

**In vigore dal 22 agosto 2008**

1. In caso di delibera di aumenti di capitale nel corso del corrente esercizio, da parte della società Finmeccanica S.p.a., finalizzati ad iniziative strategiche di sviluppo, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a sottoscrivere azioni di nuova emissione della stessa società per un importo massimo di 250 milioni di euro, attraverso l'esercizio di una quota dei diritti di opzione spettanti allo Stato, mediante utilizzo delle risorse derivanti, almeno per pari importo, dalla distribuzione di riserve disponibili da parte di società controllate dallo Stato e che vengono versate su apposita contabilità speciale per le finalità del presente articolo. In ogni caso, la quota percentuale del capitale sociale detenuta dallo Stato non può risultare inferiore al 30 per cento. <sup>(244)</sup>

---

(244) Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

---

### **Titolo III**

## **STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA**

### **Capo I**

#### **Bilancio dello stato**

**Art. 60.** *Missioni di spesa e monitoraggio della finanza pubblica*

**In vigore dal 9 ottobre 2010**

1. Per il triennio 2009-2011 le dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, sono ridotte per gli importi indicati nell'*elenco n. 1*, con separata indicazione della componente relativa a competenze predeterminate per legge.

2. Dalle riduzioni di cui al comma 1 sono escluse le dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le Regioni; ai trasferimenti a favore degli

enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali. <sup>(245)</sup>

3. Fermo restando quanto previsto in materia di flessibilità con la legge annuale di bilancio, in via sperimentale, limitatamente agli esercizi finanziari 2009 e 2010, nella legge di bilancio, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica e dell'obiettivo di pervenire ad un consolidamento per missioni e per programmi di ciascuno stato di previsione, possono essere rimodulate tra i programmi le dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa, fatta eccezione per le spese di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito. Le rimodulazioni tra spese di funzionamento e spese per interventi sono consentite nel limite del 10 per cento delle risorse stanziare per gli interventi stessi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti. In apposito allegato a ciascuno stato di previsione della spesa sono esposte le autorizzazioni legislative ed i relativi importi da utilizzare per ciascun programma. <sup>(250)</sup>

4. Ciascun Ministro prospetta le ragioni della riconfigurazione delle autorizzazioni di spesa di propria competenza nonché i criteri per il miglioramento della economicità ed efficienza e per la individuazione di indicatori di risultato relativamente alla gestione di ciascun programma nelle relazioni al Parlamento di cui al *comma 68 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244*. Il termine di cui al citato *comma 68 dell'articolo 3 della legge n. 244 del 2007* è differito, per l'anno 2008, al 30 settembre 2008. <sup>(246)</sup>

5. Le rimodulazioni di spesa tra i programmi di ciascun Ministero di cui al comma 3 possono essere proposte nel disegno di legge di assestamento e negli altri provvedimenti di cui all'*articolo 17 della legge 5 agosto 1978, n. 468*, e successive modificazioni. In tal caso, dopo la presentazione al Parlamento dei relativi disegni di legge, le rimodulazioni possono essere comunque attuate, limitatamente all'esercizio finanziario 2009, in via provvisoria ed in misura tale da non pregiudicare il conseguimento delle finalità definite dalle relative norme sostanziali e comunque non superiore al 10 per cento delle risorse finanziarie complessivamente stanziare dalle medesime leggi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro competente. Gli schemi dei decreti di cui al precedente periodo sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. I pareri devono essere espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti possono essere adottati. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro dieci giorni. Fatto salvo quanto

previsto dagli *articoli 2, comma 4-quinquies, della citata legge n. 468 del 1978, e 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279*, e successive modificazioni, nel caso si tratti di dotazioni finanziarie direttamente determinate da disposizioni di legge, i pareri espressi dalle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario sono vincolanti. I decreti di cui al secondo periodo perdono efficacia fin dall'inizio qualora il Parlamento non approvi la corrispondente variazione in sede di esame del disegno di legge di assestamento o degli altri provvedimenti di cui all'*articolo 17 della legge n. 468 del 1978*. Le rimodulazioni proposte con il disegno di legge di assestamento o con gli altri provvedimenti adottabili ai sensi dell'*articolo 17 della legge n. 468 del 1978* o con i decreti ministeriali si riferiscono esclusivamente all'esercizio in corso. <sup>(246)</sup>

6. Il comma 3 dell'*articolo 5 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126*, è abrogato. <sup>(246)</sup>

7. Ai fini di assicurare il rispetto effettivo dei parametri imposti in sede internazionale e del patto di stabilità e crescita, nel definire la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi, qualora siano prevedibili specifici e rilevanti effetti sugli andamenti tendenziali del fabbisogno del settore pubblico e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze fornisce i relativi elementi di valutazione nella relazione tecnica di cui all'*articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978*, con specifico riferimento agli effetti che le innovazioni hanno sugli andamenti tendenziali, o con apposita nota scritta negli altri casi. Entro il 31 gennaio 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento, ai fini dell'adozione di atti di indirizzo da parte delle competenti Commissioni parlamentari, una relazione contenente informazioni sulle metodologie per la valutazione degli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni in ciascun settore di spesa. <sup>(246)</sup>

8. Il fondo di cui all'*articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93*, è integrato di 100 milioni di euro per l'anno 2009, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, da utilizzare a reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa. L'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126*, come rideterminata ai sensi del presente comma, è ridotta dell'importo di 6 milioni di euro per l'anno 2008, di 12 milioni di euro per l'anno 2009 e di 10 milioni di euro per l'anno 2010. <sup>(245)</sup>

[8-bis. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo con una dotazione pari a 3 milioni di euro per l'anno 2008, da utilizzare per far fronte alle esigenze prioritarie del Ministero stesso. <sup>(251) (249) (252)</sup> ]

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2008, della dotazione del fondo di cui

all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126. <sup>(247)</sup>

8-quater. All'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. Al fine del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, la situazione analitica dei crediti e dei debiti derivanti dalle operazioni poste in essere dai Commissari delegati, a qualsiasi titolo, anche in sostituzione di altri soggetti, deve essere rendicontata annualmente, nonché al termine della gestione, e trasmessa entro il 31 gennaio di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e all'ISTAT per la valutazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica. Per l'omissione o il ritardo nella rendicontazione si applica la sanzione prevista dall'articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.» <sup>(247)</sup>

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10. Per l'anno 2009 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 507 e 508, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e la quota resa indisponibile per detto anno, ai sensi del citato comma 507, è portata in riduzione delle relative dotazioni di bilancio.

11. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7 e alla legge 26 febbraio 1987, n. 49 relativa all'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo è ridotta di 170 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. <sup>(245)</sup>

[12. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 896, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotta di 183 milioni di euro per l'anno 2009. <sup>(252)</sup> ]

13. All'articolo 1, comma 21, primo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 le parole «a singoli capitoli,» sono sostituite dalle seguenti: «ai singoli programmi».

14. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 21 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ai fini del controllo e monitoraggio della spesa pubblica, la mancata segnalazione da parte del funzionario responsabile dell'andamento della stessa in maniera tale da rischiare di non garantire il rispetto delle originarie previsioni di spesa costituisce evento valutabile ai fini della responsabilità disciplinare. Ai fini della responsabilità contabile, il funzionario responsabile risponde del danno derivante dal mancato rispetto dei limiti della spesa originariamente previsti, anche a causa della mancata tempestiva adozione dei provvedimenti necessari ad evitare efficacemente tale esito, nonché delle misure occorrenti per ricondurre la spesa entro i predetti limiti. <sup>(245)</sup>

15. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dall'esercizio finanziario 2009, le amministrazioni dello Stato, escluso il comparto della sicurezza e del soccorso, possono assumere mensilmente

impegni per importi non superiori ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base, con esclusione delle spese per stipendi, retribuzioni, pensioni e altre spese fisse o aventi natura obbligatoria ovvero non frazionabili in dodicesimi, nonché per interessi, poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, accordi internazionali, obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, annualità relative ai limiti di impegno e rate di ammortamento mutui. La violazione del divieto di cui al presente comma rileva agli effetti della responsabilità contabile.

15-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 15, il Ministero degli affari esteri, per le spese connesse al funzionamento e alla sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari nonché agli interventi di emergenza per la tutela dei cittadini italiani all'estero, può assumere impegni superiori a quanto previsto dal predetto comma, nel rispetto, in ogni caso, del limite complessivo annuo anche a valere sulle altre unità previsionali di base del bilancio del medesimo Ministero. <sup>(248)</sup>

---

(245) Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(246) Comma così sostituito dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(247) Comma inserito dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(248) Comma aggiunto dall'*art. 29, comma 1, L. 18 giugno 2009, n. 69*.

(249) Per la dotazione del fondo, di cui al presente comma, per l'anno 2009, vedi l'*art. 16, comma 2-bis, D.L. 1° luglio 2009, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 agosto 2009, n. 102*; per l'anno 2010, vedi il comma 5-septies dell'*art. 55, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 luglio 2010, n. 122*.

(250) Comma sostituito dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133* e, successivamente, così modificato dall'*art. 23, comma 21-quater, D.L. 1° luglio 2009, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 agosto 2009, n. 102*.

(251) Comma inserito dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(252) Comma abrogato dall'*art. 2268, comma 1, n. 1071), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66*, con la decorrenza prevista dall'*art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. 66/2010*.

---

**Art. 61.** *Ulteriori misure di riduzione della spesa ed abolizione della quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica* <sup>(253)</sup>

**In vigore dal 24 novembre 2010**

1. A decorrere dall'anno 2009 la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del *comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, con esclusione delle Autorità indipendenti, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, è ridotta del 30 per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2007. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.

2. Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, riducendo ulteriormente la spesa per studi e consulenze, all'*articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266*, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «al 40 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «al 30 per cento»;

b) in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Nel limite di spesa stabilito ai sensi del primo periodo deve rientrare anche la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti» <sup>(271)</sup>.

3. Le disposizioni introdotte dal comma 2 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009 <sup>(272)</sup>.

4. All'*articolo 53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza».

5. A decorrere dall'anno 2009 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del *comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2007 per le medesime finalità. La disposizione del presente comma non si applica alle spese per convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca.

6. A decorrere dall'anno 2009 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate



dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del *comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2007 per le medesime finalità.

7. Le società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del *comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 2, 5 e 6. In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I soggetti che esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa. <sup>(259)</sup>

[7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009, la percentuale prevista dall'*articolo 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*, di cui al *decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, e successive modificazioni, è destinata nella misura dello 0,5 per cento alle finalità di cui alla medesima disposizione e, nella misura dell'1,5 per cento, è versata ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinata al fondo di cui al comma 17 del presente articolo. <sup>(257) (266)</sup> ]

[8. A decorrere dal 1° gennaio 2009, la percentuale prevista dall'*articolo 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*, di cui al *decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, è destinata nella misura dello 0,5 per cento alle finalità di cui alla medesima disposizione e, nella misura dell'1,5 per cento, è versata ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. <sup>(256)</sup> ]

9. Il 50 per cento del compenso spettante al dipendente pubblico per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale è versato direttamente ad apposito capitolo del bilancio dello Stato; il predetto importo è riassegnato al fondo di amministrazione per il finanziamento del trattamento economico accessorio dei dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli organi di autogoverno del personale di magistratura e dell'Avvocatura dello Stato ove esistenti; la medesima disposizione si applica al compenso spettante al dipendente pubblico per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai corrispettivi non ancora riscossi relativi ai procedimenti arbitrali ed ai collaudi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto <sup>(273)</sup>.

10. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'*articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*, di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e successive modificazioni, sono rideterminati con una riduzione del 30 per cento

rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008 per gli enti indicati nel medesimo *articolo 82* che nell'anno precedente non hanno rispettato il patto di stabilità. Sino al 2011 è sospesa la possibilità di incremento prevista nel comma 10 dell'*articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000*.

11. I contributi ordinari attribuiti dal Ministero dell'interno a favore degli enti locali sono ridotti a decorrere dall'anno 2009 di un importo pari a 200 milioni di euro annui per i comuni ed a 50 milioni di euro annui per le province.

12. All'*articolo 1, comma 725, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, le parole: «all'80 per cento» e le parole «al 70 per cento» sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «al 70 per cento» ed «al 60 per cento»;

b) nel secondo periodo, le parole: «e in misura ragionevole e proporzionata» sono sostituite dalle seguenti: «e in misura comunque non superiore al doppio del compenso onnicomprensivo di cui al primo periodo»;

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dalle società indicate nel primo periodo del presente comma».

13. Le disposizioni di cui al comma 12 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.

14. A decorrere dalla data di conferimento o di rinnovo degli incarichi i trattamenti economici complessivi spettanti ai direttori generali, ai direttori sanitari, ai direttori amministrativi, ed i compensi spettanti ai componenti dei collegi sindacali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere universitarie, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli istituti zooprofilattici sono rideterminati con una riduzione del 20 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008

<sup>(274)</sup>, <sup>(264)</sup>

15. Fermo quanto previsto dal comma 14, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali <sup>(275)</sup>. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 non si applicano agli enti previdenziali privatizzati.

16. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, le regioni, entro il 31 dicembre 2008, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare la riduzione degli oneri degli organismi politici e degli apparati amministrativi, con particolare riferimento alla diminuzione dell'ammontare dei compensi e delle indennità dei componenti degli organi rappresentativi e del numero di questi ultimi, alla soppressione degli enti inutili, alla fusione delle società partecipate, al ridimensionamento delle strutture organizzative ed all'adozione di misure analoghe a quelle previste nel presente articolo. La

disposizione di cui al presente comma costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma, aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, concorrono alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 19 <sup>(276)</sup>.

17. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e le maggiori entrate di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui ai commi 14 e 16, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale. Le somme versate ai sensi del primo periodo sono riassegnate ad un apposito fondo di parte corrente. La dotazione finanziaria del fondo è stabilita in 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009; la predetta dotazione è incrementata con le somme riassegnate ai sensi del periodo precedente. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze una quota del fondo di cui al terzo periodo può essere destinata alla tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, inclusa l'assunzione di personale in deroga ai limiti stabiliti dalla legislazione vigente ai sensi e nei limiti di cui al comma 22; un'ulteriore quota può essere destinata al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni indicate nell'articolo 67, comma 5, ovvero delle amministrazioni interessate dall'applicazione dell'articolo 67, comma 2. Le somme destinate alla tutela della sicurezza pubblica sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tra le unità previsionali di base interessate. La quota del fondo eccedente la dotazione di 200 milioni di euro non destinata alle predette finalità entro il 31 dicembre di ogni anno costituisce economia di bilancio. <sup>(262) (263) (269)</sup>

18. Per l'anno 2009 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro, per la realizzazione, sulla base di apposite convenzioni tra il Ministero dell'interno ed i comuni interessati, delle iniziative urgenti occorrenti per il potenziamento della sicurezza urbana e la tutela dell'ordine pubblico. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma. <sup>(260)</sup>

19. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abolita. Resta fermo quanto previsto dal comma 21 del presente articolo <sup>(277) (265)</sup>

20. Ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 19:

a) il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale al quale concorre ordinariamente lo Stato, di cui all'articolo 79, comma 1, del presente decreto, è incrementato di 400 milioni di euro su base annua per gli anni 2009, 2010 e 2011;

b) le regioni <sup>(278)</sup>:

1) destinano, ciascuna al proprio servizio sanitario regionale, le risorse provenienti dalle disposizioni di cui ai commi 14 e 16;

2) adottano ulteriori misure di incremento dell'efficienza e di razionalizzazione della spesa, dirette a realizzare la parte residuale della copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 19. <sup>(255)</sup>

21. Le regioni, comunque, in luogo della completa adozione delle misure di cui ai commi 14 e 16 ed al numero 2) della lettera b) del comma 20 possono decidere di applicare, in misura integrale o ridotta, la quota di partecipazione abolita ai sensi del comma 19, ovvero altre forme di partecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria di effetto finanziario equivalente. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto al comma 20, lettera b), e al primo periodo del presente comma, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, comunica alle regioni, entro il 30 settembre 2008, l'importo che ciascuna di esse deve garantire ai fini dell'equivalenza finanziaria <sup>(279)</sup>. <sup>(255)</sup>

22. Per l'anno 2009, per le esigenze connesse alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali ed alla tutela del patrimonio agroforestale, la Polizia di Stato, Corpo dei Vigili del Fuoco, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato sono autorizzati ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite di spesa pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, a valere, quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2009 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, sulle risorse di cui al comma 17, e quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2009 a valere sulle risorse di cui all'articolo 60, comma 8. Tali risorse sono destinate prioritariamente al reclutamento di personale proveniente dalle Forze armate. Alla ripartizione delle predette risorse si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'interno e dell'economia e delle finanze, entro il 31 marzo 2009, secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. <sup>(258)</sup> <sup>(261)</sup> <sup>(267)</sup>  
<sup>(270)</sup>

23. Le somme di denaro sequestrate nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, affluiscono ad un unico fondo. Allo stesso fondo affluiscono altresì i proventi derivanti dai beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali, amministrativi o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423,

e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al *decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*, e successive modificazioni. Per la gestione delle predette risorse può essere utilizzata la società di cui all'articolo 1, comma 367 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma <sup>(268)</sup>.

[24. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, provvede annualmente a determinare con decreto i risparmi conseguiti per effetto dell'applicazione delle disposizioni del comma 23, che sono devoluti insieme ai proventi di cui al secondo periodo del citato comma 23, previa verifica di compatibilità e ammissibilità finanziaria delle relative utilizzazioni, per quota parte alla tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, per altra quota al potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia, e per la restante parte sono versati all'entrata del bilancio dello Stato. <sup>(254)</sup> ]

25. Sono abrogati i commi 102, 103 e 104 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

26. All'articolo 301-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, nel comma 1, dopo le parole: «beni mobili» sono inserite le seguenti: «compresi quelli».

27. Dopo il comma 345 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è inserito il seguente: «345-bis. Quota parte del fondo di cui al comma 345, stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è destinata al finanziamento della carta acquisti, di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, finalizzata all'acquisto di beni e servizi a favore dei cittadini residenti che versano in condizione di maggior disagio economico».

---

(253) Articolo così sostituito dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(254) Comma abrogato dall'*art. 2, comma 8, D.L. 16 settembre 2008, n. 143*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 novembre 2008, n. 181*.

(255) Per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, vedi l'*art. 1, comma 5, D.L. 7 ottobre 2008, n. 154*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 dicembre 2008, n. 189*.

(256) Comma abrogato dall'*art. 1, comma 10-quater, lett. b), D.L. 23 ottobre 2008, n. 162*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 22 dicembre 2008, n. 201*.

(257) Comma inserito dall'*art. 18, comma 4-sexies, D.L. 29 novembre 2008, n. 185*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 gennaio 2009, n. 2*.

(258) Comma così modificato dall'*art. 6, comma 1, D.L. 23 febbraio 2009, n. 11*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 aprile 2009, n. 38*.

(259) Comma così modificato dall'*art. 8-novies, comma 1, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 aprile 2009, n. 33*.

(260) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma vedi l'*art. 24, comma 75, D.L. 1° luglio 2009, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 agosto 2009, n. 102*.

(261) Per la proroga del termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, di cui al presente comma, vedi l'*art. 4, comma 7, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2010, n. 25*.

(262) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma vedi l'*art. 2, comma 65, L. 23 dicembre 2009, n. 191*.

(263) La Corte costituzionale, con sentenza 16-30 dicembre 2009, n. 341 (Gazz. Uff. 7 gennaio 2010, n. 1 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui si applica all'Università della Valle d'Aosta.

(264) La Corte costituzionale, con sentenza 16-30 dicembre 2009, n. 341 (Gazz. Uff. 7 gennaio 2010, n. 1 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui si applica alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

(265) Per la cessazione degli effetti delle disposizioni, di cui al presente comma, vedi l'*art. 17, comma 6, D.L. 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 15 luglio 2011, n. 111*.

(266) Comma abrogato dall'*art. 35, comma 3, L. 4 novembre 2010, n. 183*.

(267) Per la rideterminazione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma, vedi gli *artt. 5, comma 4, e 5-bis, comma 1, D.L. 14 agosto 2013, n. 93*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 15 ottobre 2013, n. 119*, e, successivamente, l'*art. 15, comma 3, lett. b), D.L. 31 agosto 2013, n. 102*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 ottobre 2013, n. 124*.

(268) Vedi, anche, l'*art. 2, D.L. 16 settembre 2008, n. 143* e il comma 2 dell'*art. 6, D.L. 23 febbraio 2009, n. 11*.

(269) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 23 dicembre 2009*. Vedi, anche, l'*art. 2, comma 32, L. 22 dicembre 2008, n. 203*.

(270) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.R. 21 aprile 2009*.

(271) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'*art. 1, comma 11, D.L. 4 novembre 2009, n. 152*.

(272) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'*art. 1, comma 11, D.L. 4 novembre 2009, n. 152*.

(273) La Corte costituzionale, con sentenza 16 - 30 dicembre 2009, n. 341 (Gazz. Uff. 7 gennaio 2010, n. 1, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 9, proposte, in relazione all'art. 119 della Costituzione, dalle Regioni Emilia-Romagna e Veneto; ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, commi 14 e 16, proposte, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna; ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 20, lettera b), proposta, in relazione all'art. 119 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna; ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 21, proposta, in relazione all'art. 119 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Emilia-Romagna; ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, commi 14, 19, 20, lettera b), e 21, proposte, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Veneto; ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, commi 14, 16, 19, 20, lettera b), e 21, proposte, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, dalla Regione Calabria; ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 9, proposte, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Piemonte; ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 15, primo periodo, proposta dalla Provincia autonoma di Trento, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, agli artt. 8, comma 1, numero 1), 9, comma 1, numero 10), 16 e da 69 a 86 (Titolo VI) del *D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670*, nonché all'*art. 2 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 266*.

(274) La Corte costituzionale, con sentenza 16 - 30 dicembre 2009, n. 341 (Gazz. Uff. 7 gennaio 2010, n. 1, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 9, proposte, in relazione all'art. 119 della Costituzione, dalle Regioni Emilia-Romagna e Veneto; ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, commi 14 e 16, proposte, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna; ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 20, lettera b), proposta, in relazione all'art. 119 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna; ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 21, proposta, in relazione all'art. 119 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Emilia-Romagna; ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, commi 14, 19, 20, lettera b), e 21, proposte, in relazione agli artt. 117 e 119

della Costituzione, dalla Regione Veneto; ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, commi 14, 16, 19, 20, lettera b), e 21, proposte, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, dalla Regione Calabria; ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 9, proposte, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Piemonte; ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 15, primo periodo, proposta dalla Provincia autonoma di Trento, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, agli artt. 8, comma 1, numero 1), 9, comma 1, numero 10), 16 e da 69 a 86 (Titolo VI) del *D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670*, nonché all'*art. 2 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 266*.

(275) La Corte costituzionale, con sentenza 16 - 30 dicembre 2009, n. 341 (Gazz. Uff. 7 gennaio 2010, n. 1, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 9, proposte, in relazione all'art. 119 della Costituzione, dalle Regioni Emilia-Romagna e Veneto; ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, commi 14 e 16, proposte, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna; ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 20, lettera b), proposta, in relazione all'art. 119 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna; ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 21, proposta, in relazione all'art. 119 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Emilia-Romagna; ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, commi 14, 19, 20, lettera b), e 21, proposte, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Veneto; ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, commi 14, 16, 19, 20, lettera b), e 21, proposte, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, dalla Regione Calabria; ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 9, proposte, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Piemonte; ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 15, primo periodo, proposta dalla Provincia autonoma di Trento, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, agli artt. 8, comma 1, numero 1), 9, comma 1, numero 10), 16 e da 69 a 86 (Titolo VI) del *D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670*, nonché all'*art. 2 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 266*.

(276) La Corte costituzionale, con sentenza 16 - 30 dicembre 2009, n. 341 (Gazz. Uff. 7 gennaio 2010, n. 1, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 9, proposte, in relazione all'art. 119 della Costituzione, dalle Regioni Emilia-Romagna e Veneto; ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, commi 14 e 16, proposte, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna; ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 20, lettera b), proposta, in relazione all'art. 119 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna; ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 21, proposta, in relazione all'art. 119 della Costituzione e



al principio di leale collaborazione, dalla Regione Emilia-Romagna; ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, commi 14, 19, 20, lettera b), e 21, proposte, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Veneto; ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, commi 14, 16, 19, 20, lettera b), e 21, proposte, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, dalla Regione Calabria; ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 9, proposte, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Piemonte; ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 15, primo periodo, proposta dalla Provincia autonoma di Trento, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, agli artt. 8, comma 1, numero 1), 9, comma 1, numero 10), 16 e da 69 a 86 (Titolo VI) del *D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670*, nonché all'*art. 2 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 266*.

(277) La Corte costituzionale, con sentenza 16 - 30 dicembre 2009, n. 341 (Gazz. Uff. 7 gennaio 2010, n. 1, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 9, proposte, in relazione all'art. 119 della Costituzione, dalle Regioni Emilia-Romagna e Veneto; ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, commi 14 e 16, proposte, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna; ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 20, lettera b), proposta, in relazione all'art. 119 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna; ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 21, proposta, in relazione all'art. 119 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Emilia-Romagna; ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, commi 14, 19, 20, lettera b), e 21, proposte, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Veneto; ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, commi 14, 16, 19, 20, lettera b), e 21, proposte, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, dalla Regione Calabria; ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 9, proposte, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Piemonte; ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 15, primo periodo, proposta dalla Provincia autonoma di Trento, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, agli artt. 8, comma 1, numero 1), 9, comma 1, numero 10), 16 e da 69 a 86 (Titolo VI) del *D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670*, nonché all'*art. 2 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 266*.

(278) La Corte costituzionale, con sentenza 16 - 30 dicembre 2009, n. 341 (Gazz. Uff. 7 gennaio 2010, n. 1, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 9, proposte, in relazione all'art. 119 della Costituzione, dalle Regioni Emilia-Romagna e Veneto; ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, commi 14 e 16, proposte, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna; ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 20, lettera b),

proposta, in relazione all'art. 119 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna; ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 21, proposta, in relazione all'art. 119 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Emilia-Romagna; ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, commi 14, 19, 20, lettera b), e 21, proposte, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Veneto; ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, commi 14, 16, 19, 20, lettera b), e 21, proposte, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, dalla Regione Calabria; ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 9, proposte, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Piemonte; ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 15, primo periodo, proposta dalla Provincia autonoma di Trento, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, agli artt. 8, comma 1, numero 1), 9, comma 1, numero 10), 16 e da 69 a 86 (Titolo VI) del *D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670*, nonché all'*art. 2 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 266*.

(279) La Corte costituzionale, con sentenza 16 - 30 dicembre 2009, n. 341 (Gazz. Uff. 7 gennaio 2010, n. 1, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 9, proposte, in relazione all'art. 119 della Costituzione, dalle Regioni Emilia-Romagna e Veneto; ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, commi 14 e 16, proposte, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna; ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 20, lettera b), proposta, in relazione all'art. 119 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna; ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 21, proposta, in relazione all'art. 119 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Emilia-Romagna; ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, commi 14, 19, 20, lettera b), e 21, proposte, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Veneto; ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, commi 14, 16, 19, 20, lettera b), e 21, proposte, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, dalla Regione Calabria; ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 9, proposte, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Piemonte; ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 15, primo periodo, proposta dalla Provincia autonoma di Trento, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, agli artt. 8, comma 1, numero 1), 9, comma 1, numero 10), 16 e da 69 a 86 (Titolo VI) del *D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670*, nonché all'*art. 2 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 266*.

---

**Art. 62.** *Contenimento dell'uso degli strumenti derivati e dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali* <sup>(280)</sup>

### **In vigore dal 1 gennaio 2014**

1. Le norme del presente articolo costituiscono principi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica e hanno il fine di assicurare la tutela dell'unità economica della Repubblica ai sensi degli *articoli 117*, secondo comma, lettera e), e terzo comma, *119*, secondo comma, e *120 della Costituzione*. Le disposizioni del presente articolo costituiscono altresì norme di applicazione necessaria <sup>(289)</sup>.

2. Alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, è fatto divieto di emettere titoli obbligazionari o altre passività che prevedano il rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza, nonché titoli obbligazionari o altre passività in valuta estera. Per tali enti, la durata di una singola operazione di indebitamento, anche se consistente nella rinegoziazione di una passività esistente, non può essere superiore a trenta né inferiore a cinque anni. <sup>(281) (288) (290)</sup>

3. Salvo quanto previsto ai successivi commi, agli enti di cui al comma 2 è fatto divieto di:

a) stipulare contratti relativi agli strumenti finanziari derivati previsti dall'articolo 1, comma 3, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al *decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*;

b) procedere alla rinegoziazione dei contratti derivati già in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione;

c) stipulare contratti di finanziamento che includono componenti derivate. <sup>(282)</sup>

3-bis. Dal divieto di cui al comma 3 sono esclusi:

a) le estinzioni anticipate totali dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati;

b) le riassegnazioni dei medesimi contratti a controparti diverse dalle originarie, nella forma di novazioni soggettive, senza che vengano modificati i termini e le condizioni finanziarie dei contratti riassegnati;

c) la possibilità di ristrutturare il contratto derivato a seguito di modifica della passività alla quale il medesimo contratto è riferito, esclusivamente nella forma di operazioni prive di componenti opzionali e volte alla trasformazione da tasso fisso a variabile o viceversa e con la finalità di mantenere la corrispondenza tra la passività rinegoziata e la collegata operazione di copertura;

d) il perfezionamento di contratti di finanziamento che includono l'acquisto di cap da parte dell'ente. <sup>(283)</sup>

3-ter. Dal divieto di cui al comma 3 è esclusa la facoltà per gli enti di cui al comma 2 di procedere alla cancellazione, dai contratti derivati esistenti, di eventuali clausole di risoluzione anticipata, mediante regolamento per cassa nell'esercizio di riferimento del relativo saldo. <sup>(283)</sup>

3-quater. Dal divieto di cui al comma 3 è esclusa altresì la facoltà per gli enti di cui al comma 2 di procedere alla cancellazione, dai contratti derivati esistenti, di componenti opzionali diverse dalla opzione cap di cui gli enti siano stati acquirenti, mediante regolamento per cassa nell'esercizio di riferimento del relativo saldo. <sup>(283)</sup>

4. Nei casi previsti dai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, il soggetto competente per l'ente alla sottoscrizione del contratto attesta per iscritto di avere preso conoscenza dei rischi e delle caratteristiche del medesimo contratto, nonché delle variazioni intervenute nella copertura del sottostante indebitamento. <sup>(284)</sup>

5. Il contratto relativo a strumenti finanziari derivati o il contratto di finanziamento che include l'acquisto di cap da parte dell'ente, stipulato in violazione delle disposizioni previste dal presente articolo o privo dell'attestazione di cui al comma 4, è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dall'ente. <sup>(285)</sup>

[6. Agli enti di cui al comma 2 è fatto divieto di stipulare, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, e comunque per il periodo minimo di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto, contratti relativi agli strumenti finanziari derivati. Resta ferma la possibilità di ristrutturare il contratto derivato a seguito di modifica della passività alla quale il medesimo contratto derivato è riferito, con la finalità di mantenere la corrispondenza tra la passività rinegoziata e la collegata operazione di copertura <sup>(291)</sup>. <sup>(286)</sup> ]

7. Fermo restando quanto previsto in termini di comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'*articolo 41, commi 2-bis e 2-ter, della legge 28 dicembre 2001, n. 448*, il Ministero dell'economia e delle finanze trasmette altresì mensilmente alla Corte dei conti copia della documentazione ricevuta in relazione ai contratti stipulati di cui al comma 3.

8. Gli enti di cui al comma 2 allegano al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo una nota informativa che evidenzia gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

9. All'*articolo 3, comma 17, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350*, dopo le parole: «cessioni di crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche» sono aggiunte le seguenti: «nonché, sulla base dei criteri definiti in sede europea dall'Ufficio statistico delle Comunità europee (EUROSTAT), l'eventuale premio incassato al momento del perfezionamento delle operazioni derivate».

10. Sono abrogati l'*articolo 41, comma 2, primo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448*, nonché l'*articolo 1, commi 381, 382, 383 e 384, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*. Le disposizioni relative all'utilizzo degli strumenti derivati da parte degli enti territoriali emanate in attuazione dell'*articolo 41, comma 1, ultimo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448*, sono abrogate dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2014.

(287)

11. Restano salve tutte le disposizioni in materia di indebitamento delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali che non siano in contrasto con le disposizioni del presente articolo.

---

(280) Articolo modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*, e, successivamente, così sostituito dall'*art. 3, comma 1, L. 22 dicembre 2008, n. 203*, a decorrere dal 1° gennaio 2009.

(281) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 572, lett. a), L. 27 dicembre 2013, n. 147*, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(282) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 572, lett. b), L. 27 dicembre 2013, n. 147*, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(283) Comma inserito dall'*art. 1, comma 572, lett. c), L. 27 dicembre 2013, n. 147*, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(284) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 572, lett. d), L. 27 dicembre 2013, n. 147*, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(285) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 572, lett. e), L. 27 dicembre 2013, n. 147*, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(286) Comma abrogato dall'*art. 1, comma 572, lett. f), L. 27 dicembre 2013, n. 147*, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(287) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 572, lett. g), L. 27 dicembre 2013, n. 147*, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(288) In deroga a quanto previsto dal presente comma, vedi l'*art. 4, comma 8, D.L. 28 aprile 2009, n. 39*.

(289) La Corte costituzionale, con sentenza 10 - 18 febbraio 2010, n. 52 (Gazz. Uff. 24 febbraio 2010, n. 8, 1ª Serie speciale), ha dichiarato: 1) cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'*art. 62, commi 01, 1, 2 e 3*, promosse in riferimento agli artt. 5, 97, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, dalla Regione Veneto con il ricorso n. 70 del 2008; 2) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'*art. 62, comma 01*, promossa in riferimento agli artt. 97, 117, 118 e 119 della

Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso n. 86 del 2008; 3) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 62, comma 1, così come modificato dall'*art. 3 della legge 22 dicembre 2008, n. 203*, promossa in riferimento agli artt. 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso n. 19 del 2009; 4) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 62, commi 1 e 2, nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'*art. 3 della legge n. 203 del 2008*, promosse in riferimento agli artt. 97 e 118 della Costituzione, dalla Regione Calabria, con il ricorso n. 86 del 2008; 5) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 62, commi 3 e 6, così come modificato dall'*art. 3 della legge n. 203 del 2008*, promosse in riferimento agli artt. 23, 97 e 118 della Costituzione, dalla Regione Calabria, con il ricorso n. 19 del 2009; 6) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 62, promossa in riferimento agli artt. 70 e 77 della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso n. 86 del 2008; 7) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 62, commi 1 e 2, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal suddetto *art. 3 della legge n. 203 del 2008*, promosse in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Calabria, con il ricorso n. 86 del 2008; 8) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 62, commi 3 e 6, così come modificato dall'*art. 3 della legge n. 203 del 2008*, promosse, in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Calabria, con il ricorso n. 19 del 2009.

(290) La Corte costituzionale, con sentenza 10 - 18 febbraio 2010, n. 52 (Gazz. Uff. 24 febbraio 2010, n. 8, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato: 1) cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 62, commi 01, 1, 2 e 3, promosse in riferimento agli artt. 5, 97, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, dalla Regione Veneto con il ricorso n. 70 del 2008; 2) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 62, comma 01, promossa in riferimento agli artt. 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso n. 86 del 2008; 3) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 62, comma 1, così come modificato dall'*art. 3 della legge 22 dicembre 2008, n. 203*, promossa in riferimento agli artt. 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso n. 19 del 2009; 4) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 62, commi 1 e 2, nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'*art. 3 della legge n. 203 del 2008*, promosse in riferimento agli artt. 97 e 118 della Costituzione, dalla Regione Calabria, con il ricorso n. 86 del 2008; 5) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 62, commi 3 e 6, così come modificato dall'*art. 3 della legge n. 203 del 2008*, promosse in riferimento agli artt. 23, 97 e 118 della Costituzione, dalla Regione Calabria, con il ricorso n. 19 del 2009; 6) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 62, promossa in riferimento agli artt. 70 e 77 della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso n. 86 del 2008; 7) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 62, commi 1 e 2, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal suddetto *art. 3 della legge n. 203 del 2008*, promosse in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Calabria, con il ricorso n. 86 del 2008; 8) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 62,

commi 3 e 6, così come modificato dall'*art. 3 della legge n. 203 del 2008*, promosse, in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Calabria, con il ricorso n. 19 del 2009.

(291) La Corte costituzionale, con sentenza 10 - 18 febbraio 2010, n. 52 (Gazz. Uff. 24 febbraio 2010, n. 8, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato: 1) cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 62, commi 01, 1, 2 e 3, promosse in riferimento agli artt. 5, 97, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, dalla Regione Veneto con il ricorso n. 70 del 2008; 2) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 62, comma 01, promossa in riferimento agli artt. 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso n. 86 del 2008; 3) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 62, comma 1, così come modificato dall'*art. 3 della legge 22 dicembre 2008, n. 203*, promossa in riferimento agli artt. 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso n. 19 del 2009; 4) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 62, commi 1 e 2, nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'*art. 3 della legge n. 203 del 2008*, promosse in riferimento agli artt. 97 e 118 della Costituzione, dalla Regione Calabria, con il ricorso n. 86 del 2008; 5) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 62, commi 3 e 6, così come modificato dall'*art. 3 della legge n. 203 del 2008*, promosse in riferimento agli artt. 23, 97 e 118 della Costituzione, dalla Regione Calabria, con il ricorso n. 19 del 2009; 6) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 62, promossa in riferimento agli artt. 70 e 77 della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso n. 86 del 2008; 7) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 62, commi 1 e 2, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal suddetto *art. 3 della legge n. 203 del 2008*, promosse in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Calabria, con il ricorso n. 86 del 2008; 8) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 62, commi 3 e 6, così come modificato dall'*art. 3 della legge n. 203 del 2008*, promosse, in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Calabria, con il ricorso n. 19 del 2009.

---

### **Art. 63.** *Esigenze prioritarie*

#### **In vigore dal 22 agosto 2008**

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, è incrementata di euro 90 milioni per l'anno 2008, per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace. A tal fine è integrato l'apposito fondo nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. La disposizione di cui all'*articolo 1, comma 621, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, non si applica limitatamente all'anno 2008.

3. In relazione alle necessità connesse alle spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche il «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche» di cui all'*articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296* (legge finanziaria 2007), iscritto nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione è incrementato dell'importo di euro 200 milioni per l'anno 2008.

4. Per far fronte alle esigenze del Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.a. è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2008. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è definita la destinazione del contributo.

5. Per far fronte alle obbligazioni già assunte per la realizzazione di interventi previsti nel contratto di programma 2003-2005 e in Accordi pregressi, a valere su residui passivi degli anni 2002 e precedenti, la Società ANAS S.p.a. è autorizzata ad utilizzare, in via di anticipazione, le disponibilità giacenti sul conto di tesoreria n. 20060, con obbligo di reintegro entro il 31 dicembre 2008, previa presentazione di apposita ricognizione riguardante il fabbisogno correlato all'attuazione degli interventi per il corrente esercizio e per l'anno 2009.

6. L'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 19 luglio 1993, n. 236*, relativa al Fondo per l'occupazione è incrementata di euro 700 milioni per l'anno 2009.

7. L'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328*, relativa al Fondo da ripartire per le politiche sociali, come determinata dalla *tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, è integrata di 300 milioni di euro per l'anno 2009.

8. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è costituito un apposito fondo, con una dotazione finanziaria di 900 milioni di euro per l'anno 2009 e 500 milioni a decorrere dall'anno 2010, per il finanziamento, con appositi provvedimenti normativi, delle misure di proroga di agevolazioni fiscali riconosciute a legislazione vigente. <sup>(292)</sup> <sup>(296)</sup>

9. All'*articolo 1, comma 282, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, le parole «quadriennio 2005-2008» sono sostituite dalle seguenti: «periodo 2005-2011».

9-bis. Il contributo al Comitato italiano paraolimpico di cui all'*articolo 1, comma 580, della legge 23 dicembre 2005, n. 266*, è incrementato di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. <sup>(293)</sup>



10. Al fine di garantire le necessarie risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato occorrenti per i rinnovi contrattuali e gli adeguamenti retributivi del personale delle amministrazioni statali nonché per l'attuazione delle misure di cui all'*articolo 78*, il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'*articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2004, n. 307*, è integrato dell'importo di 500 milioni di euro per l'anno 2008, di 2.340 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010 e di 2.310 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. Il predetto Fondo è altresì incrementato, a valere, per quanto attiene all'anno 2008, sulla quota delle maggiori entrate derivanti dalle modifiche normative previste dagli articoli 81 e 82 del presente decreto, dei seguenti importi: 0,8 milioni di euro per l'anno 2008, 20,6 milioni di euro per l'anno 2009, 51,7 milioni di euro per l'anno 2010, 24,5 milioni di euro per l'anno 2011 e 25,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'*articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2004, n. 307*, è ulteriormente incrementata di 330 milioni di euro per l'anno 2009 e di 430 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011. <sup>(292)</sup> <sup>(297)</sup> <sup>(298)</sup>

[11. All'*articolo 2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel rispetto del limite del 7 per cento dei fondi disponibili, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) è autorizzato a procedere, in forma diretta, alla realizzazione di investimenti per infrastrutture di interesse regionale nel limite di 75 milioni di euro per l'anno 2008.» <sup>(294)</sup> ]

12. Per promuovere lo sviluppo economico e rimuovere gli squilibri economico-sociali è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale, con una dotazione di 113 milioni di euro per l'anno 2008, di 130 milioni di euro per l'anno 2009 e di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Per gli anni successivi, al finanziamento del Fondo si provvede ai sensi dell'*articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468*, e successive modificazioni. Le risorse del Fondo sono destinate alle finalità di cui all'*articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, come modificato dal *comma 306 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, e di cui all'*articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211*, con le procedure e le modalità previste da tali disposizioni. Gli interventi finanziati, ai sensi e con le modalità della *legge 26 febbraio 1992, n. 211*, con le risorse di cui al presente comma, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono destinati al completamento delle opere in corso di realizzazione in misura non superiore al 20 per cento. Il finanziamento di nuovi interventi è subordinato all'esistenza di parcheggi di interscambio, ovvero alla loro realizzazione, che può essere finanziata con le risorse di cui al presente comma <sup>(299)</sup> <sup>(292)</sup>

13. La ripartizione delle risorse di cui al comma 12 tra le finalità ivi previste è definita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con

la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. In fase di prima applicazione, per il triennio 2008-2010, le risorse sono ripartite in pari misura tra le finalità previste. A decorrere dall'anno 2011 la ripartizione delle risorse tra le finalità di cui al comma 13 è effettuata con il medesimo decreto, tenendo conto di principi di premialità che incentivino l'efficienza, l'efficacia e la qualità nell'erogazione dei servizi, la mobilità pubblica e la tutela ambientale. All'articolo 1, comma 1032, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la lettera d) è abrogata. <sup>(292)</sup>

13-bis. Per la realizzazione di progetti di settore finalizzati al sostegno di produzioni e allevamenti di particolare rilievo ambientale, economico, sociale ed occupazionale è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. All'attuazione degli interventi di cui al presente comma provvede con proprio decreto il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali <sup>(300)</sup>, <sup>(295)</sup>

13-ter. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, la lettera a) è abrogata. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente comma, valutate in 16.700.000 euro per l'anno 2008 e in 66.800.000 euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del citato decreto-legge n. 93 del 2008, come integrata con le risorse di cui all'articolo 60, comma 8, del presente decreto. <sup>(295)</sup>

---

(292) Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(293) Comma inserito dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(294) Comma soppresso dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(295) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(296) Per la riduzione del fondo di cui al presente comma, vedi l'*art. 2, comma 16, L. 22 dicembre 2008, n. 203*, a decorrere dal 1° gennaio 2009.

(297) Per la riduzione della dotazione del fondo di cui al presente comma, vedi l'*art. 2, comma 16, L. 22 dicembre 2008, n. 203*, a decorrere dal 1° gennaio 2009.

(298) Vedi, anche, l'*art. 2, comma 31, L. 22 dicembre 2008, n. 203*.

(299) Vedi, anche, il *D.M. 16 febbraio 2009*.

(300) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 16 febbraio 2010*.

---

**Art. 63-bis. Cinque per mille** <sup>(301)</sup>

**In vigore dal 22 agosto 2008**

1. Per l'anno finanziario 2009, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta 2008, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2006*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2006, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:

a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del *decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460*, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della *legge 7 dicembre 2000, n. 383*, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del citato *decreto legislativo n. 460 del 1997*;

b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;

c) finanziamento della ricerca sanitaria;

d) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;

e) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge.

2. Resta fermo il meccanismo dell'otto per mille di cui alla *legge 20 maggio 1985, n. 222*.

3. I soggetti di cui al comma 1 ammessi al riparto devono redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite.

4. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse nonché le modalità e i termini del recupero delle somme non rendicontate ai sensi del comma 3 <sup>(303)</sup>.

5. L' autorizzazione di spesa di cui all' articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è integrata di 20 milioni di euro per l' anno 2010.

6. Le disposizioni che riconoscono contributi a favore di associazioni sportive dilettantistiche a valere sulle risorse derivanti dal 5 per mille dell' imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto previa adozione di un decreto del Ministro dell' economia e delle finanze che disciplina le relative modalità di attuazione, prevedendo particolari modalità di accesso al contributo, di controllo e di rendicontazione, nonché la limitazione dell' incentivo nei confronti delle sole associazioni sportive che svolgono una rilevante attività di interesse sociale <sup>(302)</sup>.

---

(301) Articolo inserito dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(302) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il *D.M. 2 aprile 2009*.

(303) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.C.M. 3 aprile 2009*.

---

## Capo II

### Contenimento della spesa per il pubblico impiego

**Art. 64.** *Disposizioni in materia di organizzazione scolastica* <sup>(308)</sup>

#### **In vigore dal 7 dicembre 2008**

1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, sono adottati interventi e misure volti ad incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale rapporto ai relativi standard europei tenendo anche conto delle necessità relative agli alunni diversamente abili <sup>(312)</sup>, <sup>(304)</sup>

2. Si procede, altresì, alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), in modo da conseguire, nel triennio 2009-2011 una riduzione complessiva del 17 per cento della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l'anno scolastico 2007/2008. Per ciascuno degli anni

considerati, detto decremento non deve essere inferiore ad un terzo della riduzione complessiva da conseguire, fermo restando quanto disposto dall'*articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244* <sup>(313)</sup>.

3. Per la realizzazione delle finalità previste dal presente articolo, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281* e previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, predispone, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico <sup>(322) (323) (314) (311)</sup>.

4. Per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con uno o più regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed in modo da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di cui al comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi previsti, ai sensi dell'*articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al citato *decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti criteri:

a. razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti <sup>(316)</sup>;

b. ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali <sup>(317)</sup>;

c. revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi <sup>(318)</sup>;

d. rimodulazione dell'attuale organizzazione didattica della scuola primaria ivi compresa la formazione professionale per il personale docente interessato ai processi di innovazione ordinamentale senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica <sup>(319) (305)</sup>;

e. revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA, finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi <sup>(324) (320)</sup>;

f. ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalla vigente normativa <sup>(321)</sup>;

f-bis. definizione di criteri, tempi e modalità per la determinazione e articolazione dell'azione di ridimensionamento della rete scolastica prevedendo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione dell'offerta formativa; <sup>(306) (310)</sup>

f-ter. nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti <sup>(325)</sup> <sup>(315)</sup>, <sup>(306)</sup> <sup>(310)</sup>

4-bis. Ai fini di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione dell'attuale assetto ordinamentale di cui al comma 4, nell'ambito del secondo ciclo di istruzione e formazione di cui al *decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226*, anche con l'obiettivo di ottimizzare le risorse disponibili, all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da «Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici» sino a «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «L'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del *decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226*, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del presente articolo». <sup>(307)</sup>

4-ter. Le procedure per l'accesso alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario attivate presso le università sono sospese per l'anno accademico 2008-2009 e fino al completamento degli adempimenti di cui alle lettere a) ed e) del comma 4. <sup>(307)</sup>

4-quater. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, per l'anno scolastico 2009/2010, assicurano il dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome nel rispetto dei parametri fissati dall'articolo 2 del regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233*, da realizzare comunque non oltre il 31 dicembre 2008. In ogni caso per il predetto anno scolastico la consistenza numerica dei punti di erogazione dei servizi scolastici non deve superare quella relativa al precedente anno scolastico 2008/2009. <sup>(309)</sup>

4-quinquies. Per gli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, promuovono, entro il 15 giugno 2009, la stipula di un'intesa in sede di Conferenza unificata per disciplinare l'attività di dimensionamento della rete scolastica, ai sensi del comma 4, lettera f-ter), con particolare riferimento ai punti di erogazione del servizio scolastico. Detta intesa prevede la definizione dei criteri finalizzati alla riqualificazione del sistema scolastico, al contenimento della spesa pubblica nonché ai tempi e alle modalità di realizzazione, mediante la previsione di appositi protocolli d'intesa tra le regioni e gli uffici scolastici regionali. <sup>(309)</sup>

4-sexies. In sede di Conferenza unificata si provvede al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies. In relazione agli adempimenti di cui al comma 4-quater il monitoraggio è finalizzato anche all'adozione, entro il 15 febbraio 2009, degli eventuali

interventi necessari per garantire il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. <sup>(309)</sup>

5. I dirigenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, compresi i dirigenti scolastici, coinvolti nel processo di razionalizzazione di cui al presente articolo, ne assicurano la compiuta e puntuale realizzazione. Il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, verificato e valutato sulla base delle vigenti disposizioni anche contrattuali, comporta l'applicazione delle misure connesse alla responsabilità dirigenziale previste dalla predetta normativa.

6. Fermo restando il disposto di cui all'*articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, dall'attuazione dei commi 1, 2, 3, e 4 del presente articolo, devono derivare per il bilancio dello Stato economie lorde di spesa, non inferiori a 456 milioni di euro per l'anno 2009, a 1.650 milioni di euro per l'anno 2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno 2011 e a 3.188 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

7. Ferme restando le competenze istituzionali di controllo e verifica in capo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è costituito, contestualmente all'avvio dell'azione programmatica e senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, un comitato di verifica tecnico-finanziaria composto da rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo di monitorare il processo attuativo delle disposizioni di cui al presente articolo, al fine di assicurare la compiuta realizzazione degli obiettivi finanziari ivi previsti, segnalando eventuali scostamenti per le occorrenti misure correttive. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto. <sup>(326)</sup>

8. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui al comma 6, si applica la procedura prevista dall'*articolo 1, comma 621, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296*.

9. Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziare per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'effettiva realizzazione dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti <sup>(327)</sup> .

---

(304) Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(305) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(306) Lettera aggiunta dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(307) Comma inserito dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(308) Il presente articolo era stato modificato dall'*art. 3, comma 1, D.L. 7 ottobre 2008, n. 154*; successivamente tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (*L. 4 dicembre 2008, n. 189*).

(309) Comma inserito dall'*art. 3, comma 1, D.L. 7 ottobre 2008, n. 154*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 dicembre 2008, n. 189*.

(310) La Corte Costituzionale, con sentenza 2 luglio 2009, n. 200, pubblicata nella G.U. Prima Serie Speciale, 8 luglio 2009, n. 27, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera.

(311) L'*art. 17, comma 25, D.L. 1° luglio 2009, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 agosto 2009, n. 102*, ha interpretato il presente comma nel senso che il piano programmatico si intende perfezionato con l'acquisizione dei pareri previsti dalla medesima disposizione e all'eventuale recepimento dei relativi contenuti si provvede con i regolamenti attuativi dello stesso.

(312) La Corte costituzionale, con sentenza 24 giugno 2009 - 02 luglio 2009, n. 200 (Gazz. Uff. 8 luglio 2009, n. 27, 1ª Serie speciale), ha dichiarato tra l'altro: inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'*art. 64, commi 1 e 2*, come convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 133 del 2008*, promossa in riferimento agli artt. 117, 118 e 120 Cost.; inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'*art. 64, commi 3 e 4*, come convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 133 del 2008*, promossa in riferimento all'*art. 120 Cost.*; non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'*art. 64, commi 3 e 4, lettere da a) ad f)*, come convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 133 del 2008*, promosse in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost.

(313) La Corte costituzionale, con sentenza 24 giugno 2009 - 02 luglio 2009, n. 200 (Gazz. Uff. 8 luglio 2009, n. 27, 1ª Serie speciale), ha dichiarato tra l'altro: inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'*art. 64, commi 1 e 2*, come convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 133 del 2008*, promossa in riferimento agli artt. 117, 118 e 120 Cost.; inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'*art. 64, commi 3 e 4*, come convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 133 del 2008*, promossa in riferimento all'*art. 120 Cost.*; non fondate le questioni di legittimità



costituzionale dell'art. 64, commi 3 e 4, lettere da a) ad f), come convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 133 del 2008*, promosse in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 5 - 12 dicembre 2012, n. 279 (Gazz. Uff. 19 dicembre 2012, n. 50, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, commi 2 e 4, lettera e), sollevata in riferimento agli articoli 3, 97 e 117, secondo comma, lettera n), e terzo comma della Costituzione.

(314) La Corte costituzionale, con sentenza 24 giugno 2009 - 02 luglio 2009, n. 200 (Gazz. Uff. 8 luglio 2009, n. 27, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato tra l'altro: inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, commi 1 e 2, come convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 133 del 2008*, promossa in riferimento agli artt. 117, 118 e 120 Cost.; inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, commi 3 e 4, come convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 133 del 2008*, promossa in riferimento all'art. 120 Cost.; non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 64, commi 3 e 4, lettere da a) ad f), come convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 133 del 2008*, promosse in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost.

(315) La Corte costituzionale, con sentenza 24 giugno 2009 - 02 luglio 2009, n. 200 (Gazz. Uff. 8 luglio 2009, n. 27, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato tra l'altro: inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, commi 1 e 2, come convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 133 del 2008*, promossa in riferimento agli artt. 117, 118 e 120 Cost.; inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, commi 3 e 4, come convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 133 del 2008*, promossa in riferimento all'art. 120 Cost.; non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 64, commi 3 e 4, lettere da a) ad f), come convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 133 del 2008*, promosse in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost.

(316) La Corte costituzionale, con sentenza 24 giugno 2009 - 02 luglio 2009, n. 200 (Gazz. Uff. 8 luglio 2009, n. 27, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato tra l'altro: inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, commi 1 e 2, come convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 133 del 2008*, promossa in riferimento agli artt. 117, 118 e 120 Cost.; inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, commi 3 e 4, come convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 133 del 2008*, promossa in riferimento all'art. 120 Cost.; non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 64, commi 3 e 4, lettere da a) ad f), come convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 133 del 2008*, promosse in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost.

(317) La Corte costituzionale, con sentenza 24 giugno 2009 - 02 luglio 2009, n. 200 (Gazz. Uff. 8 luglio 2009, n. 27, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato tra l'altro: inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, commi 1 e 2, come convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 133 del 2008*, promossa in riferimento agli artt. 117, 118 e 120 Cost.; inammissibile la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, commi 3 e 4, come convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 133 del 2008*, promossa in riferimento all'art. 120 Cost.; non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 64, commi 3 e 4, lettere da a) ad f), come convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 133 del 2008*, promosse in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost.

(318) La Corte costituzionale, con sentenza 24 giugno 2009 - 02 luglio 2009, n. 200 (Gazz. Uff. 8 luglio 2009, n. 27, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato tra l'altro: inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, commi 1 e 2, come convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 133 del 2008*, promossa in riferimento agli artt. 117, 118 e 120 Cost.; inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, commi 3 e 4, come convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 133 del 2008*, promossa in riferimento all'art. 120 Cost.; non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 64, commi 3 e 4, lettere da a) ad f), come convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 133 del 2008*, promosse in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost.

(319) La Corte costituzionale, con sentenza 24 giugno 2009 - 02 luglio 2009, n. 200 (Gazz. Uff. 8 luglio 2009, n. 27, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato tra l'altro: inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, commi 1 e 2, come convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 133 del 2008*, promossa in riferimento agli artt. 117, 118 e 120 Cost.; inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, commi 3 e 4, come convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 133 del 2008*, promossa in riferimento all'art. 120 Cost.; non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 64, commi 3 e 4, lettere da a) ad f), come convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 133 del 2008*, promosse in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost.

(320) La Corte costituzionale, con sentenza 24 giugno 2009 - 02 luglio 2009, n. 200 (Gazz. Uff. 8 luglio 2009, n. 27, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato tra l'altro: inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, commi 1 e 2, come convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 133 del 2008*, promossa in riferimento agli artt. 117, 118 e 120 Cost.; inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, commi 3 e 4, come convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 133 del 2008*, promossa in riferimento all'art. 120 Cost.; non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 64, commi 3 e 4, lettere da a) ad f), come convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 133 del 2008*, promosse in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 5 - 12 dicembre 2012, n. 279 (Gazz. Uff. 19 dicembre 2012, n. 50, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, commi 2 e 4, lettera e), sollevata in riferimento agli articoli 3, 97 e 117, secondo comma, lettera n), e terzo comma della Costituzione.

(321) La Corte costituzionale, con sentenza 24 giugno 2009 - 02 luglio 2009, n. 200 (Gazz. Uff. 8 luglio 2009, n. 27, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato tra

l'altro: inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, commi 1 e 2, come convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 133 del 2008*, promossa in riferimento agli artt. 117, 118 e 120 Cost.; inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, commi 3 e 4, come convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 133 del 2008*, promossa in riferimento all'art. 120 Cost.; dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 64, commi 3 e 4, lettere da a) ad f), come convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 133 del 2008*, promosse in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost.

(322) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81*, il *D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87*, il *D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88*, il *D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89* e il *D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263*.

(323) Vedi, anche, il *D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89*.

(324) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il *D.P.R. 22 giugno 2009, n. 119*.

(325) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89*. Vedi, anche, l'*art. 4, D.L. 1° settembre 2008, n. 137*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 ottobre 2008, n. 169*, il *D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81*, l'*art. 17, comma 25, D.L. 1° luglio 2009, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 agosto 2009, n. 102* e il *D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263*.

(326) Vedi, anche, l'*art. 15, commi 10 e 10-ter, D.L. 12 settembre 2013, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 8 novembre 2013, n. 128*.

(327) Vedi, anche, l'*art. 8, comma 14, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni dalla *L. 30 luglio 2010, n. 122*, il *D.M. 14 gennaio 2011* e l'*art. 50, comma 3, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5*, convertito con modificazioni, dalla *L. 4 aprile 2012, n. 35*.

---

## **Art. 65. Forze armate** <sup>(328)</sup>

### **In vigore dal 9 ottobre 2010**

[1. In coerenza con il processo di revisione organizzativa del Ministero della difesa e della politica di riallocazione e ottimizzazione delle risorse, da perseguire anche mediante l'impiego in mansioni tipicamente operative del personale utilizzato per compiti strumentali, gli oneri previsti dalla tabella A allegata alla *legge 14 novembre 2000, n. 331*, nonché dalla tabella C allegata alla *legge 23 agosto 2004, n. 226*, così come rideterminati dall'*articolo 1, comma 570, della legge 27 dicembre 2006, n. 296* e dall'*articolo 2, comma 71,*

della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono ridotti del 7 per cento per l'anno 2009 e del 40 per cento a decorrere dall'anno 2010. <sup>(329)</sup>

2. A decorrere dall'anno 2010, i risparmi di cui al comma 1 per la parte eccedente il 7 per cento, possono essere conseguiti in alternativa anche parziale alle modalità ivi previste, mediante specifici piani di razionalizzazione predisposti dal Ministero della difesa in altri settori di spesa.

3. Dall'attuazione del comma 1 devono conseguire economie di spesa per un importo non inferiore a 304 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma, in caso di accertamento di minori economie, si provvede a ridurre le dotazioni complessive di parte corrente dello stato di previsione del Ministero della difesa ad eccezione di quelle relative alle competenze spettanti al personale del dicastero medesimo. ]

---

(328) Articolo abrogato dall'*art. 2268, comma 1, n. 1071*), *D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66*, con la decorrenza prevista dall'*art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. 66/2010*.

(329) Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

---

**Art. 66.** *Turn over* <sup>(346)</sup>

### **In vigore dal 25 giugno 2014**

1. Le amministrazioni di cui al presente articolo provvedono, entro il 31 dicembre 2008 a rideterminare la programmazione triennale del fabbisogno di personale in relazione alle misure di razionalizzazione, di riduzione delle dotazioni organiche e di contenimento delle assunzioni previste dal presente decreto.

2. All'*articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296* le parole «per gli anni 2008 e 2009» sono sostituite dalle parole «per l'anno 2008» e le parole «per ciascun anno» sono sostituite dalle parole «per il medesimo anno».

3. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296* possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di

personale da assumere non può eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unità cessate nell'anno precedente <sup>(343)</sup>. <sup>(339)</sup>

4. All'*articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296* le parole «per gli anni 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2008».

5. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296* possono procedere alla stabilizzazione di personale in possesso dei requisiti ivi richiamati nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da stabilizzare non può eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unità cessate nell'anno precedente <sup>(344)</sup>. <sup>(333)</sup>

6. L'*articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296* è sostituito dal seguente: «Per l'anno 2008 le amministrazioni di cui al *comma 523* possono procedere ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze pari a 25 milioni di euro per l'anno 2008 ed a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Le autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le modalità di cui all'*articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*, e successive modificazioni.».

7. Il *comma 102 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, è sostituito dal seguente: «Per gli anni 2010 e 2011, le amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.

8. Sono abrogati i *commi 103 e 104 dell'articolo 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*.

[9. Per l'anno 2015, le amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 40 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere il 50 per cento delle unità cessate nell'anno precedente. <sup>(335)</sup> <sup>(342)</sup> ]

9-bis. Per gli anni 2010 e 2011 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere, secondo le modalità di cui al comma 10, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del venti per cento per il triennio 2012-2014, del cinquanta per cento nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno 2016. <sup>(336)</sup> <sup>(338)</sup> <sup>(345)</sup> <sup>(349)</sup>

10. Le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 sono autorizzate secondo le modalità di cui all'*articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo. <sup>(330)</sup>

11. I limiti di cui ai commi 3, 7 e 9 si applicano anche alle assunzioni del personale di cui all'*articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni. Le limitazioni di cui ai commi 3, 7 e 9 non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la professionalizzazione delle forze armate cui si applica la specifica disciplina di settore.

12. All'*articolo 1, comma 103 della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, come modificato da ultimo dall'*articolo 3, comma 105 della legge 24 dicembre 2007, n. 244* le parole «A decorrere dall'anno 2011» sono sostituite dalle parole «A decorrere dall'anno 2013».

13. Per il triennio 2009-2011, le università statali, fermi restando i limiti di cui all'*articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al cinquanta per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. Ciascuna università destina tale somma per una quota non inferiore al 50 per cento all'assunzione di ricercatori e per una quota non superiore al 20 per cento all'assunzione di professori ordinari. Fermo restando il rispetto dei predetti limiti di spesa, le quote di cui al periodo precedente non si applicano agli Istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale. Sono fatte salve le assunzioni dei ricercatori per i concorsi di cui all'*articolo 1, comma 648, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, nei limiti delle risorse residue previste dal predetto *articolo 1, comma 650*. Nei limiti previsti dal presente comma è compreso, per l'anno 2009, anche il personale oggetto di procedure di stabilizzazione in possesso degli specifici requisiti previsti dalla normativa vigente. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette. In relazione a quanto previsto dal presente comma, l'autorizzazione legislativa di cui all'*articolo 5, comma 1, lettera a) della legge*

24 dicembre 1993, n. 537, concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle università, è ridotta di 63,5 milioni di euro per l'anno 2009, di 190 milioni di euro per l'anno 2010, di 316 milioni di euro per l'anno 2011, di 417 milioni di euro per l'anno 2012 e di 455 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. <sup>(331)</sup>

<sup>(334)</sup> <sup>(337)</sup> <sup>(338)</sup>

13-bis Per il biennio 2012-2013 il sistema delle università statali, può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al venti per cento di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. La predetta facoltà è fissata nella misura del 50 per cento per gli anni 2014 e 2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. L'attribuzione a ciascuna università del contingente delle assunzioni di cui ai periodi precedenti è effettuata con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, tenuto conto di quanto previsto dall'*articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49*. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca procede annualmente al monitoraggio delle assunzioni effettuate comunicandone gli esiti al Ministero dell'economia e delle finanze. Al fine di completarne l'istituzione delle attività, sino al 31 dicembre 2014, le disposizioni precedenti non si applicano agli istituti ad ordinamento speciale, di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2005, 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2005, e 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2005. <sup>(340)</sup> <sup>(341)</sup> <sup>(348)</sup>

14. Per l'anno 2010 gli enti di ricerca possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limiti di cui all'*articolo 1, comma 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*. Per il triennio 2011-2013 gli enti di ricerca possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purché entro il limite del 20 per cento delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell'anno precedente. <sup>(332)</sup>

<sup>(333)</sup> <sup>(338)</sup> <sup>(347)</sup>

---

(330) Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(331) Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*, dall'*art. 1, comma 3, D.L. 10 novembre 2008, n. 180*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 gennaio 2009, n. 1*, dagli *artt. 9, comma 1 e 10, comma 1, L. 4 novembre 2010, n. 183*, dall'*art. 29, comma 18, L. 30 dicembre 2010, n. 240*, dall'*art. 1, comma 3, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216*, convertito,

con modificazioni, dalla *L. 24 febbraio 2012, n. 14* e, successivamente, dall'*art. 14, comma 3, D.L. 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 135*.

(332) Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*, dall'*art. 35, comma 2, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2009, n. 14*, dall'*art. 9, comma 9, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 luglio 2010, n. 122*, dall'*art. 14, comma 4, D.L. 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 135*, dall'*art. 58, comma 1, lett. b), D.L. 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98*, dall'*art. 1, comma 460, lett. c), L. 27 dicembre 2013, n. 147*, a decorrere dal 1° gennaio 2014, e, successivamente, dall'*art. 3, comma 8, lett. b), D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.

(333) Per la proroga del termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008, vedi l'*art. 17, comma 17, D.L. 1° luglio 2009, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 agosto 2009, n. 102*.

(334) Per la proroga del termine per procedere alle assunzioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008, vedi l'*art. 17, comma 18, D.L. 1° luglio 2009, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 agosto 2009, n. 102*.

(335) Comma modificato dall'*art. 2, comma 207, L. 23 dicembre 2009, n. 191*, a decorrere dal 1° gennaio 2010; vedi, anche, il comma 209 del medesimo *art. 2, L. 191/2009*. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'*art. 9, comma 7, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 luglio 2010, n. 122*, dall'*art. 14, comma 1, lett. b), D.L. 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 135* e dall'*art. 1, comma 460, lett. a), L. 27 dicembre 2013, n. 147*, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(336) Comma inserito dall'*art. 2, comma 208, L. 23 dicembre 2009, n. 191*, a decorrere dal 1° gennaio 2010; vedi, anche, il comma 209 del medesimo *art. 2, L. 191/2009*. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'*art. 9, comma 6, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 luglio 2010, n. 122* e dall'*art. 14, comma 2, D.L. 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 135*.

(337) Per l'esclusione dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, vedi l'*art. 7, comma 4-bis, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2010, n. 25*.

(338) Per la proroga dei termini, di cui al presente comma, vedi l'*art. 1, comma 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225*, convertito, con modificazioni, dalla



*L. 26 febbraio 2011, n. 10, l'art. 1, comma 1, D.P.C.M. 28 marzo 2011 e, successivamente, l'art. 1, comma 2, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14.*

(339) Per la proroga del termine per procedere alle assunzioni a tempo indeterminato, di cui al presente comma, vedi *l'art. 17, comma 17, D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 e, successivamente, l'art. 1, comma 1, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14.*

(340) Comma inserito dall'*art. 14, comma 3, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, e, successivamente, così modificato dall'art. 58, comma 1, lett. a), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, e dall'art. 1, comma 460, lett. b), L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.*

(341) Per la proroga del termine di cui al presente comma, vedi *l'art. 1, comma 2, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, come modificato dall'art. 1, comma 404, lett. b), L. 24 dicembre 2012, n. 228.*

(342) Comma abrogato dall'*art. 3, comma 8, lett. a), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.*

(343) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi il comma 2 dell'*art. 2, D.L. 30 giugno 2008, n. 113 e il comma 3 dell'art. 4-bis, D.L. 3 giugno 2008, n. 97, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 19 ottobre 2009, il D.P.C.M. 3 febbraio 2010 e il D.P.C.M. 18 marzo 2010.*

(344) Vedi, anche, il *D.P.C.M. 23 dicembre 2009 e il D.P.C.M. 18 marzo 2010.*

(345) Vedi, anche, il *D.P.C.M. 21 settembre 2010, il D.P.C.M. 3 dicembre 2010, il D.P.C.M. 11 marzo 2011, il D.P.C.M. 18 ottobre 2011, l'art. 1, comma 91, L. 24 dicembre 2012, n. 228, il D.P.C.M. 21 gennaio 2013 e l'art. 2, D.P.C.M. 23 settembre 2013.*

(346) Vedi, anche, il *D.P.R. 21 aprile 2011.*

(347) Vedi, anche, per l'Enea e altri Enti di ricerca, il *D.P.C.M. 27 luglio 2012; per l'INGV e altri Enti di ricerca, il D.P.C.M. 27 luglio 2012; per Istituto superiore di sanità, l'art. 3, D.P.C.M. 30 agosto 2013.*

(348) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 22 ottobre 2012, n. 297.*

(349) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi *l'art. 3, comma 1, D.P.C.M. 23 settembre 2013 e, successivamente, l'art. 1, comma 464, L. 27 dicembre 2013, n. 147.*

---

**Art. 67.** *Norme in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi*

**In vigore dal 1 gennaio 2012**

1. Le risorse determinate, per l'anno 2007, ai sensi dell'*articolo 12, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni*, sono ridotte del 10% ed un importo pari a 20 milioni di euro è destinato al fondo di assistenza per i finanziari di cui alla *legge 20 ottobre 1960, n. 1265*. A decorrere dall'anno 2012 una quota, non inferiore al 10 per cento, delle risorse di cui all'*articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni*, è destinata al potenziamento e alla copertura di oneri indifferibili dell'Amministrazione economico-finanziaria esclusi quelli di personale; con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è stabilito il riparto della predetta quota tra le diverse strutture, incluso il Corpo della Guardia di finanza. <sup>(352)</sup>

2. Per l'anno 2009, nelle more di un generale riordino della materia concernente la disciplina del trattamento economico accessorio, ai sensi dell'*articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rivolta a definire una più stretta correlazione di tali trattamenti alle maggiori prestazioni lavorative e allo svolgimento di attività di rilevanza istituzionale che richiedono particolare impegno e responsabilità, tutte le disposizioni speciali, di cui all'allegato B, che prevedono risorse aggiuntive a favore dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni statali, sono disapplicate.* <sup>(350) (353)</sup>

3. A decorrere dall'anno 2010 le risorse previste dalle disposizioni di cui all'*allegato B, che vanno a confluire nei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni statali, sono ridotte del 20% e sono utilizzate sulla base di nuovi criteri e modalità di cui al comma 2 che tengano conto dell'apporto individuale degli uffici e dell'effettiva applicazione ai processi di realizzazione degli obiettivi istituzionali indicati dalle predette disposizioni.* <sup>(350)</sup>

4. I commi 2 e 3, trovano applicazione nei confronti di ulteriori disposizioni speciali che prevedono risorse aggiuntive a favore dei Fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 189, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.*

5. Per le medesime finalità di cui al comma 1, va ridotta la consistenza dei Fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni di cui al *comma 189 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266*. Conseguentemente il *comma 189, dell'articolo 1 della legge 23*

*dicembre 2005, n. 266 è così sostituito: «189. A decorrere dall'anno 2009, l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e quelli pubblici indicati all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle università, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non può eccedere quello previsto per l'anno 2004 come certificato dagli organi di controllo di cui all'articolo 48, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, ove previsto, all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ridotto del 10 per cento.».* <sup>(350)</sup> <sup>(356)</sup>

6. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente articolo sono versate annualmente dagli Enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria entro il mese di ottobre all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 2368.

[7. All'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. In caso di certificazione non positiva della Corte dei Conti le parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo. Il Presidente dell'Aran, sentito il Comitato di settore ed il Presidente del Consiglio dei Ministri, provvede alla riapertura delle trattative ed alla sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo adeguando i costi contrattuali ai fini delle certificazioni. In seguito alla sottoscrizione della nuova ipotesi si riapre la procedura di certificazione prevista dai commi precedenti. Nel caso in cui la certificazione non positiva sia limitata a singole clausole contrattuali l'ipotesi può essere sottoscritta definitivamente ferma restando l'inefficacia delle clausole contrattuali non positivamente certificate.»;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. L'ipotesi di accordo è trasmessa dall'Aran, corredata dalla prescritta relazione tecnica, al comitato di settore ed al Presidente del Consiglio dei Ministri entro 7 giorni dalla data di sottoscrizione. Il parere del Comitato di settore e del Consiglio dei Ministri si intende reso favorevolmente trascorsi quindici giorni dalla data di trasmissione della relazione tecnica da parte dell'Aran. La procedura di certificazione dei contratti collettivi deve concludersi entro quaranta giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo decorsi i quali i contratti sono efficaci, fermo restando che, ai fini dell'esame dell'ipotesi di accordo da parte del Consiglio dei Ministri, il predetto termine può essere sospeso una sola volta e per non più di quindici giorni, per motivate esigenze istruttorie dei comitati di settore o del Presidente del Consiglio dei Ministri. L'ARAN provvede a fornire i chiarimenti richiesti entro i successivi sette giorni. La deliberazione del Consiglio dei Ministri deve essere comunque adottata entro otto giorni dalla ricezione dei chiarimenti richiesti, o dalla scadenza del termine assegnato all'Aran, fatta salva l'autonomia negoziale delle parti in ordine ad un'eventuale modifica delle clausole contrattuali. In ogni caso i contratti per i quali non si sia conclusa la procedura

di certificazione divengono efficaci trascorso il cinquantesimo giorno dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo. Resta escluso comunque dall'applicazione del presente articolo ogni onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato anche nell'ipotesi in cui i comitati di settore delle amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 3, non si esprimano entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo»;

c) dopo il comma 7 è inserito il seguente comma: «7-bis. Tutti i termini indicati dal presente articolo si intendono riferiti a giornate lavorative.»<sup>(351)</sup>  
]

[8. In attuazione dei principi di responsabilizzazione e di efficienza della pubblica amministrazione, le amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* e successive modificazioni, hanno l'obbligo di trasmettere alla Corte dei Conti, tramite il Ministero economia e finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno.<sup>(351)</sup> ]

[9. A tal fine, d'intesa con la Corte dei conti e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il Ministero economia e finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato integra le informazioni annualmente richieste con il modello di cui all'*articolo 40-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, predisponendo un'apposita scheda con le ulteriori informazioni di interesse della Corte dei Conti volte tra l'altro ad accertare, oltre il rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla vigente normativa in ordine alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi per la contrattazione integrativa ed all'evoluzione della consistenza dei fondi e della spesa derivante dai contratti integrativi applicati, anche la concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della prestazione individuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa, nonché a parametri di selettività, con particolare riferimento alle progressioni economiche<sup>(354)</sup>.<sup>(351)</sup> ]

[10. La Corte dei Conti utilizza tali informazioni, unitamente a quelle trasmesse ai sensi del titolo V del *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, ai fini del referto sul costo del lavoro e propone, in caso di esorbitanza delle spese dai limiti imposti dai vincoli di finanza pubblica e dagli indirizzi generali assunti in materia in sede di contrattazione collettiva nazionale, interventi correttivi a livello di comparto o di singolo ente. Fatte salve le ipotesi di responsabilità previste dalla normativa vigente, in caso di accertato superamento di tali vincoli le corrispondenti clausole contrattuali sono immediatamente sospese ed è fatto obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva<sup>(355)</sup>.<sup>(351)</sup> ]

[11. Le amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare in modo permanente sul proprio sito web, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini, la documentazione trasmessa

annualmente all'organo di controllo in materia di contrattazione integrativa. <sup>(351)</sup>  
]

[12. In caso di mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo, oltre alle sanzioni previste dall'*articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa. Il collegio dei revisori di ciascuna amministrazione, o in sua assenza, l'organo di controllo interno equivalente vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo. <sup>(351)</sup> ]

---

(350) Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(351) Comma abrogato dall'*art. 66, comma 1, lett. e), D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150*.

(352) Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133* e, successivamente, dall'*art. 4, comma 47, L. 12 novembre 2011, n. 183*, a decorrere dal 1° gennaio 2012.

(353) Vedi, anche, il *D.M. 23 dicembre 2009*.

(354) La Corte costituzionale, con sentenza 22 - 24 febbraio 2010, n. 57 (Gazz. Uff. 3 marzo 2010, n. 9, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'*art. 67, commi 9 e 10, primo periodo, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*, sia nel testo originario che nel testo risultante dall'*art. 40-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, come sostituito dall'*art. 55 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150*, sollevata dalla Regione Toscana in riferimento agli articoli 117 e 119 della Costituzione; ha infine dichiarato la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'*articolo 67, comma 10, secondo e terzo periodo, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*, sollevata dalla Regione Toscana in riferimento agli articoli 117 e 119 della Costituzione.

(355) La Corte costituzionale, con sentenza 22 - 24 febbraio 2010, n. 57 (Gazz. Uff. 3 marzo 2010, n. 9, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'*art. 67, commi 9 e 10, primo periodo, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*, sia nel testo originario che nel testo risultante dall'*art. 40-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, come sostituito dall'*art. 55 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150*, sollevata dalla Regione Toscana in riferimento agli articoli 117 e 119 della Costituzione; ha infine dichiarato la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'*articolo 67, comma 10, secondo e terzo periodo, convertito,*

con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, sollevata dalla Regione Toscana in riferimento agli articoli 117 e 119 della Costituzione.

(356) Vedi, anche, il *D.M. 28 dicembre 2010*.

---

**Art. 68.** *Riduzione degli organismi collegiali e di duplicazioni di strutture* <sup>(364)</sup>

### **In vigore dal 22 agosto 2008**

1. Ai fini dell'attuazione del comma 2-bis dell'*articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 agosto 2006, n. 248*, improntato a criteri di rigorosa selezione, per la valutazione della perdurante utilità degli organismi collegiali operanti presso la Pubblica Amministrazione e per realizzare, entro il triennio 2009-2011, la graduale riduzione di tali organismi fino al definitivo trasferimento delle attività ad essi demandate nell'ambito di quelle istituzionali delle Amministrazioni, vanno esclusi dalla proroga prevista dal comma 2-bis del citato *articolo 29 del decreto-legge n. 223 del 2006* gli organismi collegiali: <sup>(357)</sup>

istituiti in data antecedente al 30 giugno 2004 da disposizioni legislative od atti amministrativi la cui operatività è finalizzata al raggiungimento di specifici obiettivi o alla definizione di particolari attività previste dai provvedimenti di istituzione e non abbiano ancora conseguito le predette finalità;

istituiti successivamente alla data del 30 giugno 2004 che non operano da almeno due anni antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto;

svolgenti funzioni riconducibili alle competenze previste dai regolamenti di organizzazione per gli uffici di struttura dirigenziale di 1° e 2° livello dell'Amministrazione presso la quale gli stessi operano ricorrendo, ove vi siano competenze di più amministrazioni, alla conferenza di servizi <sup>(363)</sup> .

2. Nei casi in cui, in attuazione del comma 2-bis dell'*articolo 29 del citato decreto-legge n. 223 del 2006* venga riconosciuta l'utilità degli organismi collegiali di cui al comma 1, la proroga è concessa per un periodo non superiore a due anni. In sede di concessione della proroga prevista dal citato comma 2-bis dovranno inoltre prevedersi ulteriori obiettivi di contenimento dei trattamenti economici da corrispondere ai componenti privilegiando i compensi collegati alla presenza rispetto a quelli forfetari od onnicomprensivi e stabilendo l'obbligo, a scadenza dei contratti, di nominare componenti la cui sede di servizio coincida con la località sede dell'organismo. <sup>(358)</sup> <sup>(361)</sup>

3. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, sono individuati gli organismi collegiali ritenuti utili sulla base dei criteri di cui

ai precedenti commi, in modo tale da assicurare un ulteriore contenimento della spesa non inferiore a quello conseguito in attuazione del citato *articolo 29 del decreto-legge n. 223 del 2006*.

4. La riduzione di spesa prevista dal comma 1 dell'*articolo 29 del citato decreto-legge n. 223 del 2006* riferita all'anno 2006 si applica agli organismi collegiali ivi presenti istituiti dopo la data di entrata in vigore del citato decreto-legge. <sup>(358)</sup>

5. Al fine di eliminare duplicazioni organizzative e funzionali nonché di favorire una maggiore efficienza dei servizi e la razionalizzazione delle procedure, le strutture amministrative che svolgono prevalentemente attività a contenuto tecnico e di elevata specializzazione riconducibili a funzioni istituzionali attribuite ad amministrazioni dello Stato centrali o periferiche, sono soppresse e le relative competenze sono trasferite alle Amministrazioni svolgenti funzioni omogenee.

6. In particolare sono soppresse le seguenti strutture:

a) Alto Commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione di cui all'*articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3* e successive modificazioni.;

b) Alto Commissario per la lotta alla contraffazione di cui all'*articolo 1-quater del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 maggio 2005, n. 80* e all'*articolo 4-bis del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 marzo 2006, n. 81*; <sup>(359)</sup>

c) Commissione per l'inquadramento del personale già dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità Atlantica di cui all'*articolo 2, comma 2, della legge 9 marzo 1971, n. 98* <sup>(362)</sup> .

6-bis. Le funzioni delle strutture di cui al comma 6, lettere a) e b), sono trasferite al Ministro competente che può delegare un sottosegretario di Stato. <sup>(360)</sup>

7. Le amministrazioni interessate trasmettono al Dipartimento della Funzione Pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - i provvedimenti di attuazione del presente articolo.

8. Gli organi delle strutture soppresse ai sensi del presente articolo rimangono in carica per 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto al fine di gestire l'ordinato trasferimento delle funzioni. I risparmi derivanti dal presente articolo sono destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica. <sup>(358)</sup>

---

(357) Alinea così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(358) Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(359) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(360) Comma inserito dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(361) Per la disapplicazione delle disposizioni del presente comma, vedi l'art. 13, comma 1, D.L. 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 ottobre 2013, n. 112.

(362) Vedi, anche, l'art. 1, D.P.C.M. 15 gennaio 2009.

(363) Vedi, anche, il comma 1 dell'art. 6, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.

(364) Vedi, anche, la *Dir. Stato 4 agosto 2010*.

---

**Art. 69.** *Differimento di 12 mesi degli automatismi stipendiali* <sup>(365)</sup>

**In vigore dal 22 agosto 2008**

1. Con effetto dal 1° gennaio 2009, per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la maturazione dell'aumento biennale o della classe di stipendio, nei limiti del 2,5 per cento, prevista dai rispettivi ordinamenti è differita, una tantum, per un periodo di dodici mesi, alla scadenza del quale è attribuito il corrispondente valore economico maturato. Il periodo di dodici mesi di differimento è utile anche ai fini della maturazione delle ulteriori successive classi di stipendio o degli ulteriori aumenti biennali.

2. Per il personale che, nel corso del periodo di differimento indicato al comma 1, effettua passaggi di qualifica comportanti valutazione economica di anzianità pregressa, alla scadenza di tale periodo e con la medesima decorrenza si procede a rideterminare il trattamento economico spettante nella nuova qualifica considerando a tal fine anche il valore economico della classe di stipendio o dell'aumento biennale maturato.

3. Per il personale che nel corso del periodo di differimento indicato al comma 1 cessa dal servizio con diritto a pensione, alla scadenza di tale periodo e con la medesima decorrenza si procede a rideterminare il trattamento di pensione, considerando a tal fine anche il valore economico della classe di stipendio o dell'aumento biennale maturato. Il corrispondente valore forma oggetto di contribuzione per i mesi di differimento.



4. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 11, commi 10 e 12, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come sostituito dall'articolo 2, comma 2, della legge 30 luglio 2007, n. 111.

5. In relazione ai risparmi lordi relativi al sistema universitario, valutati in 13,5 milioni di euro per l'anno 2009, in 27 milioni di euro per l'anno 2010 e in 13,5 milioni di euro per l'anno 2011, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tenuto conto dell'articolazione del sistema universitario e della distribuzione del personale interessato, definisce, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, le modalità di versamento, da parte delle singole università, delle relative risorse con imputazione al capo X, capitolo 2368 dello stato di previsione delle entrate del Bilancio dello Stato, assicurando le necessarie attività di monitoraggio.

6. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede, quanto a 11 milioni di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, e, quanto a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante riduzione lineare dello 0,83 per cento degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244.

---

(365) Articolo così sostituito dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133.

---

**Art. 70.** *Esclusione di trattamenti economici aggiuntivi per infermità dipendente da causa di servizio*

**In vigore dal 1 gennaio 2014**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai quali sia stata riconosciuta un'infermità dipendente da causa di servizio ed ascritta ad una delle categorie della tabella A annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, fermo restando il diritto all'equo indennizzo è esclusa l'attribuzione di qualsiasi trattamento economico aggiuntivo previsto da norme di legge o pattizie. <sup>(366)</sup>

1-bis. In deroga alle disposizioni del presente articolo, al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si applica l'articolo 1801 del codice dell'ordinamento militare. <sup>(367)</sup>

2. Con la decorrenza di cui al comma 1 sono conseguentemente abrogati gli articoli 43 e 44 del testo unico di cui al *Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290* e gli *articoli 117 e 120 del Regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458* e successive modificazioni ed integrazioni. <sup>(366)</sup>

---

(366) Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(367) Comma inserito dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*, sostituito dall'*art. 2159, comma 1, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66*, con la decorrenza prevista dall'*art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. 66/2010* e, successivamente, così modificato dall'*art. 1, comma 469, L. 27 dicembre 2013, n. 147*, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

---

**Art. 71.** *Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni* <sup>(375)</sup>

### **In vigore dal 15 novembre 2009**

1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.

1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente alle assenze per malattia di cui al comma 1 del personale del comparto sicurezza e difesa nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli emolumenti di carattere continuativo correlati allo specifico status e alle peculiari condizioni di impiego di tale personale sono equiparati al trattamento economico fondamentale. <sup>(368)</sup>

[2. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. <sup>(371)</sup> <sup>(374)</sup> ]

[3. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. <sup>(372)</sup> <sup>(374)</sup> ]

4. La contrattazione collettiva ovvero le specifiche normative di settore, fermi restando i limiti massimi delle assenze per permesso retribuito previsti dalla normativa vigente, definiscono i termini e le modalità di fruizione delle stesse, con l'obbligo di stabilire una quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso retribuito, per le quali la legge, i regolamenti, i contratti collettivi o gli accordi sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o in giorni. Nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.

[5. Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'*articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53*, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'*articolo 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104*. <sup>(370)</sup> <sup>(369)</sup> ]

5-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale; conseguentemente i relativi oneri restano comunque a carico delle aziende sanitarie locali. <sup>(373)</sup>

5-ter. A decorrere dall'anno 2010 in sede di riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale è individuata una quota di finanziamento destinata agli scopi di cui al comma 5-bis, ripartita fra le regioni tenendo conto del numero dei dipendenti pubblici presenti nei rispettivi territori; gli accertamenti di cui al medesimo comma 5-bis sono effettuati nei limiti delle ordinarie risorse disponibili a tale scopo. <sup>(373)</sup>

6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.

---

(368) Comma inserito dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 17, comma 23, lett. a), D.L. 1° luglio 2009, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 agosto 2009, n. 102*.

(369) Comma abrogato dall'*art. 17, comma 23, lett. d), D.L. 1° luglio 2009, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 agosto 2009, n. 102*; ai sensi del medesimo *art. 17, comma 23, lett. d), D.L. n. 78/2009*, gli effetti di tale abrogazione concernono le assenze effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del suddetto *D.L. n. 78/2009*.

(370) Comma modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(371) Comma così modificato dall'*art. 17, comma 23, lett. b), D.L. 1° luglio 2009, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 agosto 2009, n. 102*.

(372) Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133* e, successivamente, dall'*art. 17, comma 23, lett. c), D.L. 1° luglio 2009, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 agosto 2009, n. 102*.

(373) Comma inserito dall'*art. 17, comma 23, lett. e), D.L. 1° luglio 2009, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 agosto 2009, n. 102*. Successivamente, la Corte Costituzionale, con sentenza 10 giugno 2010, n. 207, pubblicata nella G.U. Prima Serie Speciale, 16 giugno 2010, n. 24, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del predetto *art. 17, comma 23, lett. e), D.L. 78/2009* nella parte in cui aggiunge il presente comma.

(374) Comma abrogato dall'*art. 72, comma 1, lett. a), D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150*.

(375) La Corte costituzionale, con sentenza 07 - 10 maggio 2012, n. 120 (Gazz. Uff. 16 maggio 2012, n. 20, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 71, sollevate in riferimento agli artt. 3, 32, 36 e 38 della Costituzione.

---

**Art. 72.** *Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo*

### **In vigore dal 19 agosto 2014**

[1. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, 2012, 2013 e 2014 il personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Agenzie fiscali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli Enti pubblici non economici, le Università, le Istituzioni ed Enti di ricerca nonché gli enti di cui

all'*articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, può chiedere di essere esonerato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione della anzianità massima contributiva di 40 anni. La richiesta di esonero dal servizio deve essere presentata dai soggetti interessati, improrogabilmente, entro il 1° marzo di ciascun anno a condizione che entro l'anno solare raggiungano il requisito minimo di anzianità contributivo richiesto e non è revocabile. La disposizione non si applica al personale della Scuola. <sup>(378) (382) (385)</sup> ]

[1-bis. I posti resisi vacanti ai sensi del comma 1 non sono reintegrabili negli anni nei quali può essere presentata la richiesta di esonero ai sensi del primo periodo del medesimo comma 1. <sup>(379) (382)</sup> ]

[2. E' data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze funzionali, di accogliere la richiesta dando priorità al personale interessato da processi di riorganizzazione della rete centrale e periferica o di razionalizzazione o appartenente a qualifiche di personale per le quali è prevista una riduzione di organico. <sup>(382)</sup> ]

[3. Durante il periodo di esonero dal servizio al dipendente spetta un trattamento temporaneo pari al cinquanta per cento di quello complessivamente goduto, per competenze fisse ed accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione. Ove durante tale periodo il dipendente svolga in modo continuativo ed esclusivo attività di volontariato, opportunamente documentata e certificata, presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, ed altri soggetti da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la misura del predetto trattamento economico temporaneo è elevata dal cinquanta al settanta per cento. Fino al collocamento a riposo del personale in posizione di esonero gli importi del trattamento economico posti a carico dei fondi unici di amministrazione non possono essere utilizzati per nuove finalità <sup>(381) (382) (386)</sup>. ]

[4. All'atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età il dipendente ha diritto al trattamento di quiescenza e previdenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio. <sup>(382)</sup> ]

[5. Il trattamento economico temporaneo spettante durante il periodo di esonero dal servizio è cumulabile con altri redditi derivanti da prestazioni lavorative rese dal dipendente come lavoratore autonomo o per collaborazioni e consulenze con soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* o società e consorzi dalle stesse partecipati. In ogni caso non è consentito l'esercizio di prestazioni lavorative da cui possa derivare un pregiudizio all'amministrazione di appartenenza. <sup>(382)</sup> ]

[6. Le amministrazioni di appartenenza, in relazione alle economie effettivamente derivanti dal collocamento in posizione di esonero dal servizio, certificate dai competenti organi di controllo, possono procedere, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze ad assunzioni di personale in via anticipata rispetto a quelle consentite dalla normativa vigente per l'anno di cessazione dal servizio per limiti di età del dipendente collocato in posizione di esonero. Tali assunzioni vengono scomutate da quelle consentite in tale anno. <sup>(382)</sup> ]

7. *All'articolo 16, comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «In tal caso è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi. La domanda di trattenimento va presentata all'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento.»* <sup>(387)</sup> .

[8. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e quelli disposti con riferimento alle domande di trattenimento presentate nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto. <sup>(383)</sup> <sup>(384)</sup> <sup>(388)</sup> ]

[9. Le amministrazioni di cui al comma 7 riconsiderano, con provvedimento motivato, tenuto conto di quanto ivi previsto, i provvedimenti di trattenimento in servizio già adottati con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009. <sup>(384)</sup> <sup>(389)</sup> ]

[10. I trattenimenti in servizio già autorizzati con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010 decadono ed i dipendenti interessati al trattenimento sono tenuti a presentare una nuova istanza nei termini di cui al comma 7. <sup>(384)</sup> <sup>(390)</sup> ]

11. Con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi, le pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni*, incluse le autorità indipendenti, possono, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento, come rideterminato a decorrere dal 1° gennaio 2012 dall'*articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214*, risolvere il rapporto di lavoro e il contratto individuale anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi e comunque non prima del raggiungimento di un'età anagrafica che possa dare luogo a riduzione percentuale ai sensi del citato comma 10 dell'articolo 24. Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale di magistratura, ai professori universitari e ai responsabili di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale e si applicano, non prima del raggiungimento del

sessantacinquesimo anno di età, ai dirigenti medici e del ruolo sanitario. Le medesime disposizioni del presente comma si applicano altresì ai soggetti che abbiano beneficiato dell'*articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350*, e successive modificazioni. <sup>(376)</sup> <sup>(380)</sup> <sup>(391)</sup>

11-bis. Per le determinazioni relative ai trattenimenti in servizio e alla risoluzione del rapporto di lavoro e di impiego, gli enti e gli altri organismi previdenziali comunicano, anche in via telematica, alle amministrazioni pubbliche richiedenti i dati relativi all'anzianità contributiva dei dipendenti interessati. <sup>(377)</sup>

---

(376) Comma modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*, dall'*art. 6, comma 3, L. 4 marzo 2009, n. 15* e, successivamente, sostituito dall'*art. 17, comma 35-novies, D.L. 1° luglio 2009, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 agosto 2009, n. 102*. Vedi, anche, il comma 35-decies del medesimo *art. 17, D.L. 78/2009*. Infine, il presente comma è stato così sostituito dall'*art. 1, comma 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.

(377) Comma aggiunto dall'*art. 14, comma 2, L. 4 novembre 2010, n. 183*.

(378) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 53, lett. a), D.L. 29 dicembre 2010, n. 225*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2011, n. 10*.

(379) Comma inserito dall'*art. 2, comma 53, lett. b), D.L. 29 dicembre 2010, n. 225*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2011, n. 10*.

(380) Per l'estensione dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, vedi l'*art. 1, comma 16, D.L. 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 settembre 2011, n. 148*.

(381) Comma modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*, dall'*art. 6, comma 3, L. 4 marzo 2009, n. 15* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 17, comma 35-novies, D.L. 1° luglio 2009, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 agosto 2009, n. 102*. Vedi, anche, il comma 35-decies del medesimo *art. 17, D.L. 78/2009*.

(382) Comma abrogato dall'*art. 24, comma 14, lett. e), D.L. 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 22 dicembre 2011, n. 214*; vedi, anche, l'ultimo periodo dell'*art. 24, comma 14, lett. e) del medesimo D.L. 201/2011*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 22 dicembre 2011, n. 214*.

(383) Comma modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*, dall'*art. 6, comma 3, L. 4 marzo 2009, n. 15* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 17, comma 35-novies, D.L. 1° luglio 2009, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 agosto 2009, n. 102*. Vedi, anche, il comma 35-decies del medesimo *art. 17, D.L. 78/2009*.

(384) Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

(385) La Corte costituzionale, con sentenza 17 - 28 ottobre 2011, n. 283 (Gazz. Uff. 2 novembre 2011, n. 46, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 72, comma 1, ultimo periodo, nella parte in cui esclude dalla possibilità di richiedere l'esonero anticipato dal servizio il personale scolastico, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

(386) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 5 novembre 2008.

(387) Vedi, anche, il comma 31 dell'art. 9, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.

(388) Vedi, anche, il comma 31 dell'art. 9, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, e l'art. 1, commi 2 e 3, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

(389) Vedi, anche, il comma 31 dell'art. 9, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, e l'art. 1, commi 2 e 3, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

(390) Vedi, anche, il comma 31 dell'art. 9, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, e l'art. 1, commi 2 e 3, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

(391) Vedi, anche, l'art. 16, comma 11, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111.

---

## **Art. 73. Part time** <sup>(394)</sup>

### **In vigore dal 22 agosto 2008**

1. All'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: «avviene automaticamente» sono sostituite dalle seguenti: «può essere concessa dall'amministrazione»;

b) al secondo periodo le parole «grave pregiudizio» sono sostituite dalla seguente: «pregiudizio»; <sup>(392)</sup>



c) al secondo periodo le parole da: «può con provvedimento motivato» fino a «non superiore a sei mesi» sono soppresse;

d) all'ultimo periodo, le parole: «il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro del tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze». <sup>(393)</sup>

2. All'articolo 1, comma 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «al 50» sono sostituite dalle seguenti: «al 70»;

b) le parole da «può essere utilizzata» fino a «dei commi da 45 a 55» sono sostituite dalle seguenti: «è destinata, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla contrattazione integrativa, ad incentivare la mobilità del personale esclusivamente per le amministrazioni che dimostrino di aver provveduto ad attivare piani di mobilità e di riallocazione mediante trasferimento di personale da una sede all'altra dell'amministrazione stessa.»; <sup>(392)</sup>

c) le parole da «L'ulteriore quota» fino a «produttività individuale e collettiva» sono soppresse.

---

(392) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(393) Lettera così sostituita dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(394) Vedi, anche, l'*art. 16, comma 1, L. 4 novembre 2010, n. 183*.

---

**Art. 74.** *Riduzione degli assetti organizzativi* <sup>(403)</sup>

**In vigore dal 28 febbraio 2010**

1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli *articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300* e successive modificazioni e integrazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, nonché gli enti pubblici di cui all'*articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni ed integrazioni, provvedono entro il 30 novembre 2008 <sup>(400)</sup>, secondo i rispettivi ordinamenti: <sup>(395)</sup>

a) a ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti, secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità, operando la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di quelli esistenti. A tal fine le amministrazioni adottano misure volte:

alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici;

all'unificazione delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, salvo specifiche esigenze organizzative, derivanti anche dalle connessioni con la rete periferica, riducendo, in ogni caso, il numero degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale adibiti allo svolgimento di tali compiti.

Le dotazioni organiche del personale con qualifica dirigenziale sono corrispondentemente ridotte, ferma restando la possibilità dell'immissione di nuovi dirigenti, nei termini previsti dall'*articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296*;

b) a ridurre il contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto in misura non inferiore al dieci per cento con contestuale riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite negli uffici che svolgono funzioni istituzionali;

c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. <sup>(399)</sup> <sup>(404)</sup>

2. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al comma 1, le amministrazioni possono disciplinare, mediante appositi accordi, forme di esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del personale, nonché l'utilizzo congiunto delle risorse umane in servizio presso le strutture centrali e periferiche.

3. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, le amministrazioni dello Stato rideterminano la rete periferica su base regionale o interregionale, oppure, in alternativa, provvedono alla riorganizzazione delle esistenti strutture periferiche nell'ambito delle prefetture-uffici territoriali del Governo nel rispetto delle procedure previste dall'*articolo 1, comma 404, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296*. <sup>(396)</sup>

4. Ai fini dell'attuazione delle misure previste dal comma 1, lettera a), da parte dei Ministeri possono essere computate altresì le riduzioni derivanti dai regolamenti emanati, nei termini di cui al comma 1, ai sensi dell'*articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, avuto riguardo anche ai Ministeri esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore del *decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 luglio 2008, n. 121*. In ogni caso per le amministrazioni che hanno già adottato i predetti regolamenti resta salva la possibilità di provvedere alla copertura dei posti di funzione dirigenziale generale previsti in attuazione delle relative disposizioni, nonché nelle disposizioni di rango primario successive alla data di entrata in vigore della citata *legge n. 296 del 2006*. In considerazione delle esigenze generali di compatibilità nonché degli assetti istituzionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura il conseguimento delle economie, corrispondenti a una riduzione degli organici dirigenziali pari al 7 per cento della dotazione di livello dirigenziale generale e al 15 per cento di quella di livello non generale, con l'adozione di provvedimenti specifici del Presidente del

Consiglio dei Ministri ai sensi del *decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303*, e successive modificazioni, che tengono comunque conto dei criteri e dei principi di cui al presente articolo. <sup>(402)</sup>

5. Sino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data del 30 settembre 2008. Sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto. <sup>(396)</sup>

5-bis. Al fine di assicurare il rispetto della disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego, gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, inclusi gli enti previdenziali situati sul territorio della provincia autonoma di Bolzano, sono autorizzati per l'anno 2008 ad assumere personale risultato vincitore o idoneo a seguito di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui all'*articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*. <sup>(397)</sup>

6. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dai commi 1 e 4 è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.

6-bis. Restano escluse dall'applicazione del presente articolo le strutture del comparto sicurezza, delle Forze Armate e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, fermi restando gli obiettivi fissati ai sensi del presente articolo da conseguire da parte di ciascuna amministrazione. <sup>(398) (401)</sup>

---

(395) Alinea così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133* e, successivamente, dall'*art. 2, comma 7-bis, lett. a), D.L. 30 dicembre 2009, n. 194*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2010, n. 25*.

(396) Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(397) Comma inserito dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(398) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(399) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 9, D.L. 10 novembre 2008, n. 180*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 gennaio 2009, n. 1*.

(400) Per il differimento del presente termine, vedi l'*art. 41, comma 10, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2009, n. 14*.

(401) Per l'interpretazione del presente comma vedi l'*art. 16, comma 6, D.L. 28 aprile 2009, n. 39*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 giugno 2009, n. 77*.

(402) Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133* e, successivamente, dall'*art. 2, comma 7-bis, lett. b), D.L. 30 dicembre 2009, n. 194*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2010, n. 25*.

(403) Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli assetti organizzativi, dirigenziali e non, del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri a decorrere dal 30 settembre 2008, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 4, dal comma 2, Ordinanza 3 dicembre 2008, n. 3719*, alle Autorità di bacino di rilievo nazionale ai sensi di quanto disposto dall'*art. 1, comma 3, D.L. 30 dicembre 2008, n. 208*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2009, n. 13*, e nei confronti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2, comma 1-ter, D.L. 25 marzo 2010, n. 40*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 22 maggio 2010, n. 73*.

In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi, per il Ministero dell'economia e delle finanze, il *D.P.C.M. 28 novembre 2008* e il *D.P.C.M. 28 novembre 2008*, per il Ministero degli affari esteri, il *D.P.C.M. 29 maggio 2009*, per il Ministero dell'interno, il *D.P.R. 24 novembre 2009, n. 210*, per il Ministero della giustizia, il *D.P.C.M. 24 giugno 2010* e il *D.P.C.M. 24 giugno 2010*, per il Ministero della salute, il *D.P.R. 11 marzo 2011, n. 108* e, per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il *D.P.R. 7 aprile 2011, n. 144*. Vedi, anche, il *D.P.R. 22 luglio 2009, n. 129*, il *D.P.R. 3 agosto 2009, n. 145*, l'*art. 2, commi da 8-bis a 8-sexies, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2010, n. 25* e il *D.P.R. 19 maggio 2010, n. 95*.

(404) Vedi, anche, l'*art. 1, commi 3, 4 e 5, D.L. 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 settembre 2011, n. 148*.

---

## **Art. 75. Autorità indipendenti** <sup>(405)</sup>

### **In vigore dal 22 agosto 2008**

[1. Le Autorità indipendenti, in attesa della emanazione della specifica disciplina di riforma di cui all'*articolo 3, comma 45 della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed, in coerenza con i rispettivi ordinamenti, riconsiderano le proprie politiche in materia di personale in base ai principi di contenimento della relativa spesa desumibili dalle corrispondenti norme di cui al presente decreto, predisponendo allo scopo, appositi piani di adeguamento da inoltrare

alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze. Nelle more delle attività di verifica dei predetti piani, da completarsi entro i quarantacinque giorni successivi alla ricezione, fatte salve eventuali motivate esigenze istruttorie, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo.

2. Presso le stesse Autorità il trattamento economico del personale già interessato dalle procedure di cui all'*articolo 1, comma 519 della legge 27 dicembre 2006, n. 296* è determinato al livello iniziale e senza riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nei contratti a termine o di specializzazione, senza maggiori spese e con l'attribuzione di un assegno «ad personam», riassorbibile e non rivalutabile pari all'eventuale differenza tra il trattamento economico conseguito e quello spettante all'atto del passaggio in ruolo. ]

---

(405) Articolo soppresso dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

---

**Art. 76. Spese di personale per gli enti locali e delle camere di commercio**

**In vigore dal 25 giugno 2014**

[1. All'*articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296* e successive modificazioni è aggiunto alla fine il seguente periodo: «ai fini dell'applicazione della presente norma, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'*articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente». <sup>(406)</sup> ]

[2. In attesa dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6, le deroghe previste dall'*articolo 3, comma 121, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, sono sospese, ad eccezione dei comuni con un numero massimo di dipendenti a tempo pieno non superiore a dieci. <sup>(413)</sup>  
<sup>(406)</sup> ]

3. L'*articolo 82, comma 11, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* e successive modificazioni è sostituito dal seguente: «La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalità».

4. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

[5. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, con particolare riferimento alle dinamiche di crescita della spesa per la contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali. <sup>(406)</sup> ]

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludersi in sede di conferenza unificata, sono definiti parametri e criteri di virtuosità, con correlati obiettivi differenziati di risparmio, tenuto conto delle dimensioni demografiche degli enti, delle percentuali di incidenza delle spese di personale attualmente esistenti rispetto alla spesa corrente e dell'andamento di tale tipologia di spesa nel quinquennio precedente. In tale sede sono altresì definiti: <sup>(407)</sup>

a) criteri e modalità per estendere la norma anche agli enti non sottoposti al patto di stabilità interno;

b) criteri e parametri - con riferimento agli *articoli 90 e 110 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* e considerando in via prioritaria il rapporto tra la popolazione dell'ente ed il numero dei dipendenti in servizio - volti alla riduzione dell'affidamento di incarichi a soggetti esterni all'ente, con particolare riferimento agli incarichi dirigenziali e alla fissazione di tetti retributivi non superabili in relazione ai singoli incarichi e di tetti di spesa complessivi per gli enti; <sup>(408)</sup>

c) criteri e parametri - considerando quale base di riferimento il rapporto tra numero dei dirigenti e dipendenti in servizio negli enti - volti alla riduzione dell'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico.

6-bis. Sono ridotti dell'importo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 i trasferimenti erariali a favore delle comunità montane. Alla riduzione si procede intervenendo prioritariamente sulle comunità che si trovano ad una altitudine media inferiore a settecentocinquanta metri sopra il livello del mare. All'attuazione del presente comma si provvede con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. <sup>(409) (411) (412) (418) (419)</sup>

[7. E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti

enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento <sup>(416)</sup> della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, l'onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale è calcolato nella misura ridotta del 50 per cento; le predette assunzioni continuano a rilevare per intero ai fini del calcolo delle spese di personale previsto dal primo periodo del presente comma. Ai fini del computo della percentuale di cui al primo periodo si calcolano le spese sostenute anche dalle aziende speciali, dalle istituzioni e società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, nè commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. Entro il 30 giugno 2014, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, d'intesa con la Conferenza unificata, è modificata la percentuale di cui al primo periodo, al fine di tenere conto degli effetti del computo della spesa di personale in termini aggregati. La disposizione di cui al terzo periodo non si applica alle società quotate su mercati regolamentari. Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 40 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'*articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42*; in tal caso le disposizioni di cui al secondo periodo trovano applicazione solo in riferimento alle assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di istruzione pubblica e del settore sociale. <sup>(414)</sup> <sup>(417)</sup> ]

8. Il personale delle aziende speciali create dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura non può transitare, in caso di cessazione dell'attività delle aziende medesime, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di riferimento, se non previa procedura selettiva di natura concorsuale e, in ogni caso, a valere sui contingenti di assunzioni effettuabili in base alla vigente normativa. Sono disapplicate le eventuali disposizioni statutarie o regolamentari in contrasto con il presente articolo. <sup>(410)</sup>

8-bis. Le aziende speciali create dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono soggette ai vincoli in materia di personale previsti dalla vigente normativa per le rispettive camere. In ogni caso gli atti di assunzione di personale a qualsiasi titolo devono essere asseverati e autorizzati dalle rispettive camere. <sup>(415)</sup>

---

(406) Comma abrogato dall'*art. 14, comma 8, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.*

- (407) Alinea così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.
- (408) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.
- (409) Comma inserito dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.
- (410) Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.
- (411) La Corte costituzionale, con sentenza 25-28 gennaio 2010, n. 27 (Gazz. Uff. 3 febbraio 2010, n. 5 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui prevede che «i destinatari della riduzione, prioritariamente, devono essere individuati tra le comunità che si trovano ad una altitudine media inferiore a settecentocinquanta metri sopra il livello del mare».
- (412) La Corte costituzionale, con sentenza 25-28 gennaio 2010, n. 27 (Gazz. Uff. 3 febbraio 2010, n. 5 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non prevede che all'attuazione del medesimo comma si provvede con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze «d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'*art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281* (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali)».
- (413) Comma così sostituito dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.
- (414) Comma modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133* e sostituito dall'*art. 14, comma 9, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 luglio 2010, n. 122*; per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi il medesimo *art. 14, comma 9, D.L. 78/2010*. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'*art. 1, comma 118, L. 13 dicembre 2010, n. 220*, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall'*art. 20, comma 9, D.L. 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 15 luglio 2011, n. 111*, dall'*art. 28, comma 11-quater, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 22 dicembre 2011, n. 214*, dall'*art. 4, comma 103, lett. a), L. 12 novembre 2011, n. 183*, a decorrere dal 1° gennaio 2012, dall'*art. 4-ter, comma 10, D.L. 2 marzo 2012, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 aprile 2012, n. 44*, ed infine, dall'*art. 1, comma 558, lett. a) e b), L. 27 dicembre 2013, n. 147*, a decorrere dal 1° gennaio 2014.
- (415) Comma aggiunto dall'*art. 4, comma 103, lett. b), L. 12 novembre 2011, n. 183*, a decorrere dal 1° gennaio 2012.



(416) Per l'incremento del presente limite, per l'anno 2014, vedi l'art. 9, comma 7, D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124.

(417) Comma abrogato dall'art. 3, comma 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

(418) La Corte costituzionale, con ordinanza 25 - 28 gennaio 2010, n. 27 (Gazz. Uff. 3 febbraio 2010, n. 5, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 76, comma 6-bis, avente ad oggetto la riduzione dell'importo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, dei trasferimenti erariali a favore delle comunità montane promossa, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 119 della Costituzione.

(419) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 3 giugno 2009.

---

## Capo III

### Patto di stabilità interno

**Art. 77.** *Patto di stabilità interno*

**In vigore dal 22 agosto 2008**

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009/2011 nelle misure seguenti in termini di fabbisogno e indebitamento netto:

a) il settore regionale per 1.500, 2.300 e 4.060 milioni, rispettivamente, per gli anni 2009, 2010 e 2011;

b) il settore locale per 1.650, 2.900 e 5.140 milioni, rispettivamente, per gli anni 2009, 2010 e 2011 <sup>(422)</sup>.

2. Nel caso in cui non fossero approvate entro il 31 luglio 2008 le disposizioni legislative per la disciplina del nuovo patto di stabilità interno, volta a conseguire gli effetti finanziari di cui al comma 1, gli stanziamenti relativi agli interventi individuati nell'*elenco 2* annesso al presente decreto sono accantonati e possono essere utilizzati solo dopo l'approvazione delle predette disposizioni legislative. <sup>(420)</sup>

2-bis. Al fine di pervenire alla successiva sostituzione dei trasferimenti statali in coerenza con l'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo unico in cui far confluire tutti i trasferimenti erariali attribuiti alle regioni per finanziare funzioni di competenza regionale. <sup>(421)</sup>

2-ter. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, procede all'individuazione dei trasferimenti di cui al comma 2-bis. Il fondo è costituito nell'anno 2010 e i criteri di ripartizione sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il parere deve essere espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione. <sup>(421)</sup>

2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. <sup>(421)</sup>

---

(420) Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(421) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(422) La Corte costituzionale, con sentenza 2 - 6 novembre 2009, n. 284 (Gazz. Uff. 11 novembre 2009, n. 45, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 77, comma 1, e 77-ter, commi 1, 3 e 19, promosse in riferimento agli artt. 3, 11, 117 e 119 della Costituzione, al principio di leale collaborazione, al «generale canone di ragionevolezza delle leggi», agli artt. 32 e seguenti, 104, 158 e 159 del Trattato 25 marzo 1957, al Protocollo n. 20 del 1992 sulla procedura per i disavanzi eccessivi, alla risoluzione CE 17 giugno 1997, al regolamento CE 25 giugno 1996, n. 2223/96, al regolamento CE 21 giugno 1999, n. 1260/1999, al regolamento CE 21 giugno 2005, n. 1290/2005, ed al regolamento CE 11 luglio 2006, n. 1083/2006; ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 77-ter, comma 5-bis, introdotto dall'art. 2, comma 42, della legge n. 203 del 2008, promossa in riferimento agli artt. 3, 11, 117 e 119 Cost., al «generale canone di ragionevolezza delle leggi», agli artt. 158 e 159 del Trattato istitutivo della Comunità europea, al regolamento CE n. 1260/1999 ed al regolamento CE n. 1083/2006; ha infine dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 77-ter, comma 4, promossa dalla Regione Calabria con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 11, 117 e 119 Cost., al

principio di leale collaborazione, al «generale canone di ragionevolezza delle leggi», agli artt. 32 e seguenti, 104, 158 e 159 del Trattato istitutivo della Comunità europea, al Protocollo n. 20 del 1992 sulla procedura per i disavanzi eccessivi, alla risoluzione CE 17 giugno 1997, al regolamento CE n. 2223/96, al regolamento CE n. 1260/1999, al regolamento CE n. 1290/2005 ed al regolamento CE n. 1083/2006.

---

**Art. 77-bis. Patto di stabilità interno per gli enti locali** <sup>(423)</sup> <sup>(443)</sup>

**In vigore dal 2 marzo 2012**

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 31, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli *articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione*.

2. La manovra finanziaria è fissata in termini di riduzione del saldo tendenziale di comparto per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

3. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti applicano al saldo dell'anno 2007, calcolato in termini di competenza mista ai sensi del comma 5, le seguenti percentuali:

a) se l'ente ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, negativo, le percentuali sono:

1) per le province: 17 per cento per l'anno 2009, 62 per cento per l'anno 2010 e 125 per cento per l'anno 2011;

2) per i comuni: 48 per cento per l'anno 2009, 97 per cento per l'anno 2010 e 165 per cento per l'anno 2011;

b) se l'ente ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, positivo, le percentuali sono:

1) per le province: 10 per cento per l'anno 2009, 10 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;

2) per i comuni: 10 per cento per l'anno 2009, 10 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;

c) se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, positivo, le percentuali sono:

1) per le province: 0 per cento per l'anno 2009, 0 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;

2) per i comuni: 0 per cento per l'anno 2009, 0 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;

d) se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, negativo, le percentuali sono:

1) per le province: 22 per cento per l'anno 2009, 80 per cento per l'anno 2010 e 150 per cento per l'anno 2011;

2) per i comuni: 70 per cento per l'anno 2009, 110 per cento per l'anno 2010 e 180 per cento per l'anno 2011.

4. Per gli enti per i quali negli anni 2004-2005, anche per frazione di anno, l'organo consiliare era stato commissariato ai sensi dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e successive modificazioni, si applicano ai fini del patto di stabilità interno le stesse regole degli enti di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo.

4-bis. Per gli enti per i quali negli anni 2007-2009, anche per frazione di anno, l'organo consiliare era stato commissariato ai sensi dell' *articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e successive modificazioni, si applicano ai fini del patto di stabilità interno le stesse regole degli enti di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo, prendendo come base di riferimento le risultanze contabili dell'esercizio finanziario precedente a quello di assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno. <sup>(437)</sup>

5. Il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali calcolato in termini di competenza mista è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti. <sup>(425)</sup>

6. Gli enti di cui al comma 3, lettere a) e d), devono conseguire, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno pari al corrispondente saldo finanziario dell'anno 2007, quale risulta dai conti consuntivi, migliorato dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali indicate nelle stesse lettere a) e d).

7. Gli enti di cui al comma 3, lettere b) e c), devono conseguire, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno pari al corrispondente saldo finanziario dell'anno 2007, quale risulta dai conti consuntivi, peggiorato dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali indicate nelle stesse lettere b) e c).

7-bis. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di

emergenza. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse. <sup>(426)</sup>

7-ter. Le province e i comuni che beneficiano dell'esclusione di cui al comma 7-bis sono tenuti a presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse dal patto di stabilità interno, ripartite nella parte corrente e nella parte in conto capitale. <sup>(426)</sup>

7-quater. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea né le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni. L'esclusione delle spese opera anche se effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse. <sup>(433)</sup>

7-quinquies. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 7-quater, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo. <sup>(433)</sup>

7-sexies. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dai trasferimenti di cui ai *commi 704 e 707 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, né le relative spese in conto capitale sostenute dai comuni. L'esclusione delle spese opera anche se effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse. <sup>(438)</sup>

[8. Le risorse originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali nonché quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società, qualora quotate in mercati regolamentati, e le risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare non sono conteggiate nella base assunta a riferimento nel 2007 per l'individuazione degli obiettivi e dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno, se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito. <sup>(427)</sup> ]

9. Per l'anno 2009, nel caso in cui l'incidenza percentuale dell'importo di cui al comma 3, lettere a) e d), sull'importo delle spese finali dell'anno 2007, al netto delle concessioni di crediti, risulti per i comuni superiore al 20 per cento, il comune deve considerare come obiettivo del patto di stabilità interno l'importo corrispondente al 20 per cento della spesa finale.

9-bis. A decorrere dall'anno 2009, per gli enti di cui al comma 3, lettera b), che nell'anno 2007 hanno percepito dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere da società quotate in mercati regolamentati operanti nel settore dei servizi pubblici locali, le percentuali indicate nel medesimo comma sono applicate alla media dei saldi del quinquennio 2003-2007, calcolati in termini di competenza mista ai sensi del comma 5. <sup>(434)</sup>

10. Al fine di ricondurre la dinamica di crescita del debito in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica, le province e i comuni soggetti al patto di stabilità interno possono aumentare, a decorrere dall'anno 2010, la consistenza del proprio debito al 31 dicembre dell'anno precedente in misura non superiore alla percentuale annualmente determinata, con proiezione triennale e separatamente tra i comuni e le province, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sulla base degli obiettivi programmatici indicati nei Documenti di programmazione economico-finanziaria. Resta fermo il limite di indebitamento stabilito dall' *articolo 204 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni* <sup>(441)</sup> .

11. Nel caso in cui la provincia o il comune soggetto al patto di stabilità interno registri per l'anno precedente un rapporto percentuale tra la consistenza complessiva del proprio debito e il totale delle entrate correnti, al netto dei trasferimenti statali e regionali, superiore alla misura determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, la percentuale di cui al comma 10 è ridotta di un punto. Il rapporto percentuale è aggiornato con cadenza triennale.

12. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

13. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno, il rimborso per le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali è, per ogni chilometro, pari a un quinto del costo di un litro di benzina.

14. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito web [www.pattostabilita.rgs.tesoro.it](http://www.pattostabilita.rgs.tesoro.it), le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Con lo stesso decreto è definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 6 e 7. La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. La mancata comunicazione al sistema web della situazione di

commissariamento ai sensi del comma 18, secondo le indicazioni di cui al decreto previsto dal primo periodo del presente comma, determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno <sup>(442)</sup>.

15. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuno degli enti di cui al comma 1 è tenuto a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con le modalità definiti dal decreto di cui al comma 14. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, non si applicano le disposizioni di cui al comma 20, ma si applicano, fino alla data di invio della certificazione, solo quelle di cui al comma 4 dell'*articolo 76* <sup>(445)</sup>, <sup>(432)</sup>

16. Qualora dai conti della tesoreria statale degli enti locali si registrino prelevamenti non coerenti con gli impegni in materia di obiettivi di debito assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, adotta adeguate misure di contenimento dei prelevamenti.

17. Gli enti istituiti negli anni 2007 e 2008 sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno, rispettivamente, dagli anni 2010 e 2011 assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze, rispettivamente, degli esercizi 2008 e 2009.

18. Gli enti locali commissariati ai sensi dell'*articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali.

19. Le informazioni previste dai commi 14 e 15 sono messe a disposizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalità e contenuti individuati tramite apposite convenzioni. <sup>(428)</sup>

20. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2008-2011, alla provincia o comune inadempiente sono ridotti per un importo pari alla differenza, se positiva, tra il saldo programmatico e il saldo reale, e comunque per un importo non superiore al 5 per cento, i contributi ordinari dovuti dal Ministero dell'interno per l'anno successivo. Inoltre, l'ente inadempiente non può, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza: <sup>(429)</sup>

a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione, da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione. <sup>(431) (435)</sup>

21. Restano altresì ferme, per gli enti inadempienti al patto di stabilità interno, le disposizioni recate dal comma 4 dell'articolo 76. <sup>(431)</sup>

21-bis. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2008 relativamente ai pagamenti concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui ai commi 20 e 21 del presente articolo non si applicano agli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno nel triennio 2005-2007 e che hanno registrato nell'anno 2008 impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale, per un ammontare non superiore a quello medio corrispondente del triennio 2005-2007. <sup>(430)</sup>

22. Le misure di cui ai commi 20, lettera a), e 21 non concorrono al perseguimento degli obiettivi assegnati per l'anno in cui le misure vengono attuate.

23. Qualora venga conseguito l'obiettivo programmatico assegnato al settore locale, le province e i comuni virtuosi possono, nell'anno successivo a quello di riferimento, escludere dal computo del saldo di cui al comma 15 un importo pari al 70 per cento della differenza, registrata nell'anno di riferimento, tra il saldo conseguito dagli enti inadempienti al patto di stabilità interno e l'obiettivo programmatico assegnato. La virtuosità degli enti è determinata attraverso la valutazione della posizione di ciascun ente rispetto ai due indicatori economico-strutturali di cui al comma 24. L'assegnazione a ciascun ente dell'importo da escludere è determinata mediante una funzione lineare della distanza di ciascun ente virtuoso dal valore medio degli indicatori individuato per classe demografica. Le classi demografiche considerate sono:

a) per le province:

- 1) province con popolazione fino a 400.000 abitanti;
- 2) province con popolazione superiore a 400.000 abitanti;

b) per i comuni:

- 1) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 50.000 abitanti;
- 2) comuni con popolazione superiore a 50.000 e fino a 100.000 abitanti;
- 3) comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti. <sup>(436)</sup>



24. Gli indicatori di cui al comma 23 sono finalizzati a misurare il grado di rigidità strutturale dei bilanci e il grado di autonomia finanziaria degli enti. <sup>(436)</sup>

25. Per le province l'indicatore per misurare il grado di autonomia finanziaria non si applica sino all'attuazione del federalismo fiscale. <sup>(436)</sup>

26. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i due indicatori economico-strutturali di cui al comma 24 e i valori medi per fasce demografiche sulla base dei dati annualmente acquisiti attraverso la certificazione relativa alla verifica del rispetto del patto di stabilità interno. Con lo stesso decreto sono definite le modalità di riparto in base agli indicatori. Gli importi da escludere dal patto sono pubblicati nel sito web [www.pattostabilita.rgs.tesoro.it](http://www.pattostabilita.rgs.tesoro.it) del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. A decorrere dall'anno 2010 l'applicazione degli indicatori di cui ai commi 23 e 24 dovrà tenere conto, oltre che delle fasce demografiche, anche delle aree geografiche da individuare con il decreto di cui al presente comma. <sup>(436) (444)</sup>

27. Resta ferma l'applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 685-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dall'articolo 1, comma 379, lettera i), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in relazione all'attivazione di un nuovo sistema di acquisizione dei dati di competenza finanziaria.

28. Le disposizioni recate dal presente articolo sono aggiornate anche sulla base dei nuovi criteri adottati in sede europea ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità e crescita.

29. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 si applicano anche ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

[30. Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU). <sup>(439)</sup>  
]

31. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per il periodo rispettivamente previsto, fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno nel rispetto dei saldi fissati.

32. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, entro il 30 aprile 2009, i comuni trasmettono al Ministero dell'interno la certificazione del mancato gettito accertato, secondo modalità stabilite con decreto del medesimo Ministero. <sup>(424) (440)</sup>

---

(423) Articolo inserito dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(424) Per la trasmissione al Ministero dell'interno della certificazione di cui al presente comma, vedi l'*art. 2, commi 6 e 7, D.L. 7 ottobre 2008, n. 154*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 dicembre 2008, n. 189*.

(425) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 41, lett. a), L. 22 dicembre 2008, n. 203*, a decorrere dal 1° gennaio 2009.

(426) Comma inserito dall'*art. 2, comma 41, lett. b), L. 22 dicembre 2008, n. 203*, a decorrere dal 1° gennaio 2009.

(427) Comma abrogato dall'*art. 7-quater, comma 9, lett. a), D.L. 10 febbraio 2009, n. 5*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 aprile 2009, n. 33*.

(428) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 41, lett. d), L. 22 dicembre 2008, n. 203*, a decorrere dal 1° gennaio 2009.

(429) Alinea così modificato dall'*art. 2, comma 41, lett. e), L. 22 dicembre 2008, n. 203*, a decorrere dal 1° gennaio 2009.

(430) Comma inserito dall'*art. 2, comma 41, lett. f), L. 22 dicembre 2008, n. 203*, a decorrere dal 1° gennaio 2009.

(431) Per la disapplicazione delle sanzioni di cui al presente comma, vedi l'*art. 2, comma 2-bis, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2009, n. 14*.

(432) Comma così modificato dall'*art. 9-bis, comma 4, D.L. 1° luglio 2009, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 agosto 2009, n. 102*.

(433) Comma inserito dall'*art. 4, comma 4-septies, lett. a), D.L. 25 gennaio 2010, n. 2*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 marzo 2010, n. 42*.

(434) Comma inserito dall'*art. 4, comma 4-septies, lett. b), D.L. 25 gennaio 2010, n. 2*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 marzo 2010, n. 42*.

(435) Per le modifiche alle disposizioni di cui al presente comma, vedi l'*art. 14, comma 5, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 luglio 2010, n. 122*.

(436) Per i limiti di applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma, vedi l'*art. 14, comma 12, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 luglio 2010, n. 122*.

(437) Comma inserito dall'*art. 14, comma 33-bis, lett. a), D.L. 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 luglio 2010, n. 122*.

(438) Comma inserito dall'*art. 14, comma 33-bis, lett. b), D.L. 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 luglio 2010, n. 122*.

(439) Comma abrogato dall'*art. 4, comma 4, D.L. 2 marzo 2012, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 aprile 2012, n. 44*.

(440) Per il modello di certificazione con il quale i comuni certificano il mancato gettito accertato, per l'anno 2008, derivante dall'esenzione dall'imposta ICI delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, vedi il *D.Dirett. 1 aprile 2009*.

(441) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l'*art. 1, O.P.C.M. 26 giugno 2009, n. 3786*.

(442) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *Decr. 15 giugno 2009*, il *Decr. 31 luglio 2009*, il *Decr. 1 ottobre 2009* e i due *Decr. 14 luglio 2010*.

(443) Vedi, anche, l'*art. 9-bis, D.L. 1 luglio 2009, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 agosto 2009, n. 102*.

(444) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 22 dicembre 2009*.

(445) Vedi, anche, il *Decreto 18 marzo 2011* e il *D.M. 5 giugno 2012*.

---

**Art. 77-ter.** *Patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome*

(446)

### **In vigore dal 2 marzo 2012**

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 19, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli *articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione*.

2. Continua ad applicarsi la sperimentazione sui saldi di cui all'*articolo 1, comma 656, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*.

3. In attesa dei risultati della sperimentazione di cui al comma 2, per gli anni 2009-2011, il complesso delle spese finali di ciascuna regione a statuto ordinario, determinato ai sensi del comma 4, non può essere superiore, per l'anno 2009, al corrispondente complesso di spese finali determinate sulla

base dell'obiettivo programmatico per l'anno 2008 diminuito dello 0,6 per cento, e per gli anni 2010 e 2011, non può essere rispettivamente superiore al complesso delle corrispondenti spese finali dell'anno precedente, calcolato assumendo il pieno rispetto del patto di stabilità interno, aumentato dell'1,0 per cento per l'anno 2010 e diminuito dello 0,9 per cento per l'anno 2011. L'obiettivo programmatico per l'anno 2008 è quello risultante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 657, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4. Il complesso delle spese finali è determinato dalla somma delle spese correnti ed in conto capitale, al netto delle:

- a) spese per la sanità, cui si applica la specifica disciplina di settore;
- b) spese per la concessione di crediti.

5. Le spese finali sono determinate sia in termini di competenza sia in termini di cassa.

5-bis. A decorrere dall'anno 2008, le spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale, non sono computate nella base di calcolo e nei risultati del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome. <sup>(447)</sup>

5-ter. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 5-bis, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo. <sup>(447)</sup>

5-quater. Le regioni, cui si applicano limiti alla spesa, possono ridefinire il proprio obiettivo di cassa attraverso una corrispondente riduzione dell'obiettivo degli impegni di parte correnti e relativi agli interessi passivi e oneri finanziari diversi, alla spesa di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, calcolata con riferimento agli impegni correnti dell'ultimo esercizio in cui la regione ha rispettato il patto. Entro il 30 giugno le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l'obiettivo programmatico di cassa rideterminato, l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese compensate e l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese non compensate, unitamente agli elementi informativi necessari a verificare le modalità di calcolo degli obiettivi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per il monitoraggio e la certificazione di cui ai commi 12 e 13 <sup>(453)</sup>, <sup>(448)</sup>

6. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, con il Ministro dell'economia e delle finanze il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2009-2011; a tale fine, entro il 31 ottobre di ciascun anno precedente, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono alle finalità correlate al patto di stabilità interno le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, esercitando le competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste per gli altri enti locali in materia di patto di stabilità interno.

7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dal comma 6, anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione, con le modalità stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria; tali norme di attuazione precisano le modalità e l'entità dei risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualità definite.

8. Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui al comma 2, le norme di attuazione devono altresì prevedere le disposizioni per assicurare in via permanente il coordinamento tra le misure di finanza pubblica previste dalle leggi costituenti la manovra finanziaria dello Stato e l'ordinamento della finanza regionale previsto da ciascuno statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

9. Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui al comma 2 si procede, anche nei confronti di una sola o più regioni, a ridefinire con legge le regole del patto di stabilità interno e l'anno di prima applicazione delle regole. Le nuove regole devono comunque tenere conto del saldo in termini di competenza mista calcolato quale somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano può essere assunto a riferimento, con l'accordo di cui al comma 6, il saldo finanziario anche prima della conclusione del procedimento e della approvazione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 656, della legge n. 296 del 2006 a condizione che la sperimentazione effettuata secondo le regole stabilite dal presente comma abbia con seguito esiti positivi per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.

10. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti dei loro enti ed organismi strumentali, nonché degli enti ad ordinamento regionale o provinciale.

11. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi riferiti ai saldi di finanza pubblica, la regione, sulla base di criteri stabiliti in sede di consiglio delle autonomie locali, può adattare per gli enti locali del proprio territorio le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti nelle regioni stesse, fermo restando l'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dell'articolo 77-bis per gli enti della regione e risultante dalla comunicazione effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato alla regione interessata <sup>(451)</sup>.

12. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla propria situazione debitoria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it" le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza sia quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. <sup>(452)</sup>

13. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuna regione e provincia autonoma è tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal responsabile del servizio finanziario secondo un prospetto e con le modalità definite dal decreto di cui al comma 12. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, non si applicano le disposizioni di cui al comma 15 del presente articolo, ma si applicano solo quelle di cui al comma 4 dell'articolo 76.

14. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma è tenuta ad osservare quanto previsto dalle norme di attuazione statutaria emanate ai sensi del comma 8. Fino alla emanazione delle predette norme di attuazione statutaria si provvede secondo quanto disposto dall'accordo concluso ai sensi del comma 6.

15. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2008-2011 la regione o la provincia autonoma inadempiente non può nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione. <sup>(449)</sup>

16. Restano altresì ferme per gli enti inadempienti al patto di stabilità interno le disposizioni recate dal comma 4 dell'articolo 76. <sup>(449)</sup>

17. Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 664, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, introdotto dall'articolo 1, comma 675, della legge n. 296 del 2006.

18. Le disposizioni recate dal presente articolo sono aggiornate anche sulla base dei nuovi criteri che vengono adottati in sede europea ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità e crescita.

[19. Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere delle regioni di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad esse attribuiti con legge dello Stato di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126. <sup>(450)</sup> ]

20. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per il periodo rispettivamente previsto fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno nel rispetto dei saldi fissati <sup>(454)</sup>.

---

(446) Articolo inserito dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(447) Comma inserito dall'*art. 2, comma 42, L. 22 dicembre 2008, n. 203*, a decorrere dal 1° gennaio 2009.

(448) Comma inserito dall'*art. 4, comma 4-octies, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 marzo 2010, n. 42*.

(449) Per le integrazioni alle disposizioni di cui al presente comma, vedi l'*art. 14, comma 5, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 luglio 2010, n. 122*.

(450) Comma abrogato dall'*art. 4, comma 4, D.L. 2 marzo 2012, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 aprile 2012, n. 44*.

(451) Vedi, anche, l'*art. 7-quater, comma 7, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 aprile 2009, n. 33*.

(452) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *Decr. 16 dicembre 2009* e il *Decr. 21 luglio 2010*.

(453) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 7 ottobre 2010*.

(454) La Corte costituzionale, con sentenza 2 - 6 novembre 2009, n. 284 (Gazz. Uff. 11 novembre 2009, n. 45, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 77, comma 1, e 77-ter, commi 1, 3 e 19, promosse in riferimento agli artt. 3, 11, 117 e 119 della Costituzione, al principio di leale collaborazione, al «generale canone di ragionevolezza delle leggi», agli artt. 32 e seguenti, 104, 158 e 159 del Trattato 25 marzo 1957, al Protocollo n. 20 del 1992 sulla procedura per i disavanzi eccessivi, alla risoluzione CE 17 giugno 1997, al regolamento CE 25 giugno 1996, n. 2223/96, al regolamento CE 21 giugno 1999, n. 1260/1999, al regolamento CE 21 giugno 2005, n. 1290/2005, ed al regolamento CE 11 luglio 2006, n. 1083/2006; ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'*art. 77-ter, comma 5-bis*, introdotto dall'*art. 2, comma 42, della legge n. 203 del 2008*, promossa in riferimento agli artt. 3, 11, 117 e 119 Cost., al «generale canone di ragionevolezza delle leggi», agli artt. 158 e 159 del Trattato istitutivo della Comunità europea, al regolamento CE n. 1260/1999 ed al regolamento CE n. 1083/2006; ha infine dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'*art. 77-ter, comma 4*, promossa dalla Regione Calabria con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 11, 117 e 119 Cost., al principio di leale collaborazione, al «generale canone di ragionevolezza delle leggi», agli artt. 32 e seguenti, 104, 158 e 159 del Trattato istitutivo della Comunità europea, al Protocollo n. 20 del 1992 sulla procedura per i disavanzi eccessivi, alla risoluzione CE 17 giugno 1997, al regolamento CE n. 2223/96, al regolamento CE n. 1260/1999, al regolamento CE n. 1290/2005 ed al regolamento CE n. 1083/2006.

---

**Art. 77-quater.** *Modifiche della tesoreria unica ed eliminazione della rilevazione dei flussi trimestrali di cassa* <sup>(455)</sup>



## **In vigore dal 6 dicembre 2011**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, come modificato dal comma 7 del presente articolo, è estesa:

a) alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le disposizioni statutarie e con quelle di cui all'articolo 77-ter;

b) a tutti gli enti locali di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assoggettati al sistema di tesoreria unica;

c) alle Aziende sanitarie locali, alle Aziende ospedaliere, comprese le Aziende ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e i Policlinici universitari a gestione diretta, agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, agli Istituti zooprofilattici sperimentali e alle Agenzie sanitarie regionali.

2. Le somme che affluiscono mensilmente a titolo di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) ai conti correnti di tesoreria di cui all'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, intestati alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, sono accreditate, entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo, presso il tesoriere regionale o provinciale. Resta ferma per le regioni a statuto ordinario, fino alla determinazione definitiva della quota di compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e all'articolo 1, comma 321, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni. Conseguentemente le eventuali eccedenze di gettito IRAP e addizionale regionale all'IRPEF - con esclusione degli effetti derivanti dalle manovre eventualmente disposte dalla regione - rispetto alle previsioni delle imposte medesime effettuate ai fini del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato sono riversate all'entrata statale in sede di conguaglio. Resta altresì ferma, per la Regione siciliana, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

3. L'anticipazione mensile per il finanziamento della spesa sanitaria, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera d), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a favore delle regioni a statuto ordinario e della Regione siciliana, è accreditata sulle contabilità speciali infruttifere al netto delle somme cumulativamente trasferite a titolo di IRAP e di addizionale regionale all'IRPEF e delle somme trasferite ai sensi del comma 4 del presente articolo per le regioni a statuto ordinario e del comma 5 per la Regione siciliana. In caso di necessità i recuperi delle anticipazioni sono effettuati anche a valere sulle somme affluite nell'esercizio successivo sui conti correnti di cui all'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ovvero sulle somme da erogare a qualsiasi titolo a carico del bilancio statale. I recuperi delle

anticipazioni di tesoreria non vengono comunque effettuati a valere sui proventi derivanti dalle manovre eventualmente disposte dalla regione con riferimento ai due tributi sopracitati. <sup>(457)</sup>

4. Nelle more del perfezionamento del riparto delle somme di cui al I *articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56*, la compartecipazione IVA è corrisposta alle regioni a statuto ordinario nella misura risultante dall'ultimo riparto effettuato, previo accantonamento di un importo corrispondente alla quota del finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, ai sensi della legislazione vigente. Le risorse corrispondenti al predetto importo, condizionate alla verifica positiva degli adempimenti regionali, rimangono accantonate in bilancio fino alla realizzazione delle condizioni che, ai sensi della vigente legislazione, ne consentono l'erogabilità alle regioni e comunque per un periodo non superiore al quinto anno successivo a quello di iscrizione in bilancio. <sup>(458) (462)</sup>

5. Alla Regione siciliana sono erogate le somme spettanti a titolo di Fondo sanitario nazionale, quale risulta dall'Intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previo accantonamento di un importo corrispondente alla quota del finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, ai sensi della legislazione vigente. Le risorse corrispondenti al predetto importo, condizionate alla verifica positiva degli adempimenti regionali, rimangono accantonate in bilancio fino alla realizzazione delle condizioni che, ai sensi della vigente legislazione, ne consentono l'erogabilità alle regioni e comunque per un periodo non superiore al quinto anno successivo a quello di iscrizione in bilancio. <sup>(458)</sup>

6. Al fine di assicurare un'ordinata gestione degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo, in funzione dell'applicazione delle disposizioni di cui all' *articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56*, e successive modificazioni, all' *articolo 1, comma 321, della legge 23 dicembre 2005, n. 266*, e all' *articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*, le regioni possono accantonare le somme relative all'IRAP e all'addizionale regionale all'IRPEF accertate in eccesso rispetto agli importi delle medesime imposte spettanti a titolo di finanziamento del fabbisogno sanitario dell'anno di riferimento, quale risulta dall'Intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, e rispetto agli importi delle medesime imposte derivanti dall'attivazione della leva fiscale regionale per il medesimo anno. A tal fine, con riferimento alle manovre fiscali regionali sull'IRAP e sull'addizionale regionale all'IRPEF, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze quantifica annualmente i gettiti relativi all'ultimo anno consuntivabile indicando contestualmente una stima dei gettiti relativi a ciascuno degli anni compresi

nel quadriennio successivo all'anno di consuntivazione e ne dà comunicazione alle regioni.

7. II comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, è sostituito dal seguente:

«2. Le entrate costituite da assegnazioni, contributi e quanto altro proveniente direttamente dal bilancio dello Stato devono essere versate per le regioni, le province autonome e gli enti locali nelle contabilità speciali infruttifere ad essi intestate presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Tra le predette entrate sono comprese quelle provenienti da operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari dello Stato sia in conto capitale che in conto interessi, nonché quelle connesse alla devoluzione di tributi erariali alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano» <sup>(459)</sup>, <sup>(456)</sup>

8. Le risorse trasferite alle strutture sanitarie di cui al comma 1, lettera c), a carico diretto del bilancio statale sono accreditate in apposita contabilità speciale infruttifera, da aprire presso la sezione di tesoreria provinciale. Le somme giacenti alla data del 31 dicembre 2008 sulle preesistenti contabilità speciali per spese correnti e per spese in conto capitale, intestate alle stesse strutture sanitarie, possono essere prelevate in quote annuali costanti del venti per cento. Su richiesta della regione competente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere concesse deroghe al limite del prelievo annuale del 20 per cento, da riassorbire negli esercizi successivi <sup>(461)</sup>.

9. A decorrere dal 1° gennaio 2009 cessano di avere efficacia le disposizioni relative alle sperimentazioni per il superamento della tesoreria unica, attuate con i decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 31855 del 4 settembre 1998 e n. 152772 del 3 giugno 1999 e con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze n. 59453 del 19 giugno 2003 e n. 83361 dell'8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per il periodo rispettivamente previsto fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno nel rispetto dei saldi fissati.

11. Gli enti pubblici soggetti al Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti pubblici (SIOPE), istituito ai sensi dell'articolo 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e i rispettivi tesorerieri o cassieri non sono tenuti agli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati periodici di cassa, di cui all'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide costituiscono un allegato obbligatorio del rendiconto o del bilancio di esercizio. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sono stabilite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le relative modalità di attuazione. Le sanzioni previste dagli articoli 30 e 32 della legge n.

468 del 1978 per il mancato invio dei prospetti di cassa operano per gli enti inadempienti al SIOPE <sup>(460)</sup>.

---

(455) Articolo inserito dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(456) La Corte costituzionale, con sentenza 14-18 dicembre 2009, n. 334 (Gazz. Uff. 23 dicembre 2009, n. 51 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui esso si applica alle Province autonome di Trento e Bolzano.

(457) Comma così modificato dall'*art. 11, comma 3, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 luglio 2010, n. 122*.

(458) Comma così modificato dall'*art. 28, comma 6, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 22 dicembre 2011, n. 214*.

(459) La Corte costituzionale, con sentenza 14 - 18 dicembre 2009, n. 334 (Gazz. Uff. 23 dicembre 2009, n. 51, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'*art. 77-quater, comma 7*, e dell'*art. 83, commi 21 e 22*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 133 del 2008*, promosse, in riferimento al combinato disposto degli artt. 36 dello statuto regionale e 2 del *D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074*.

(460) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *Decr. 23 dicembre 2009*.

(461) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi, per gli enti del comparto sanitario della regione Puglia, il *D.P.C.M. 20 marzo 2009*; per l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, il *D.P.C.M. 2 luglio 2009*; per l'Istituto nazionale dei tumori Fondazione «G. Pascale», il *D.P.C.M. 28 dicembre 2009*; per le strutture sanitarie della regione Lazio, il *D.P.C.M. 30 dicembre 2009*; per l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige, il *D.P.C.M. 10 dicembre 2009*; per le strutture sanitarie della regione autonoma della Sardegna, il *D.P.C.M. 25 febbraio 2010*; per l'azienda sanitaria della regione Molise, il *D.P.C.M. 25 febbraio 2010*; per l'Istituto «Giannina Gaslini», in Genova, il *D.P.C.M. 25 febbraio 2010*; per l'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico centro neurolesi «Bonino-Pulejo», il *D.P.C.M. 25 febbraio 2010*; per l'Azienda sanitaria locale 1 Avezzano, Sulmona e l'Aquila, il *D.P.C.M. 15 aprile 2011*.

(462) Vedi, anche, l'*art. 28, comma 5, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 22 dicembre 2011, n. 214*.

---

**Art. 78. Disposizioni urgenti per Roma capitale** <sup>(471)</sup>

**In vigore dal 17 settembre 2011**

1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi strutturali di risanamento della finanza pubblica e nel rispetto dei principi indicati dall'*articolo 119 della Costituzione*, nelle more dell'approvazione della legge di disciplina dell'ordinamento, anche contabile, di Roma Capitale ai sensi dell'*articolo 114, terzo comma, della Costituzione*, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Sindaco del comune di Roma, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, è nominato Commissario straordinario del Governo per la ricognizione della situazione economico-finanziaria del comune e delle società da esso partecipate, con esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati, e per la predisposizione ed attuazione di un piano di rientro dall'indebitamento pregresso. <sup>(463)</sup>

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:

a) sono individuati gli istituti e gli strumenti disciplinati dal Titolo VIII del testo unico di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, di cui può avvalersi il Commissario straordinario, parificato a tal fine all'organo straordinario di liquidazione, fermo restando quanto previsto al comma 6; <sup>(464)</sup>

b) su proposta del Commissario straordinario, sono nominati tre subcommissari, ai quali possono essere conferite specifiche deleghe dal Commissario, uno dei quali scelto tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, uno tra i dirigenti della Ragioneria generale dello Stato e uno tra gli appartenenti alla carriera prefettizia o dirigenziale del Ministero dell'interno, collocati in posizione di fuori ruolo o di comando per l'intera durata dell'incarico. Per l'espletamento degli anzidetti incarichi gli organi commissariali non hanno diritto ad alcun compenso o indennità, oltre alla retribuzione, anche accessoria, in godimento all'atto della nomina, e si avvalgono delle strutture comunali. I relativi posti di organico sono indisponibili per la durata dell'incarico.

3. La gestione commissariale del comune assume, con bilancio separato rispetto a quello della gestione ordinaria, tutte le entrate di competenza e tutte le obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008. Le disposizioni dei commi precedenti non incidono sulle competenze ordinarie degli organi comunali relativamente alla gestione del periodo successivo alla data del 28 aprile 2008. Alla gestione ordinaria si applica quanto previsto dall'*articolo 77-bis*, comma 17. Il concorso agli obiettivi per gli anni 2009 e 2010 stabiliti per il comune di Roma ai sensi del citato articolo 77-bis è a carico del piano di rientro. <sup>(465) (466)</sup>

4. Il piano di rientro, con la situazione economico-finanziaria del comune e delle società da esso partecipate di cui al comma 1, gestito con separato bilancio, entro il 30 settembre 2008, ovvero entro altro termine indicato nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui ai commi 1 e 2, è presentato dal Commissario straordinario al Governo, che l'approva entro i successivi trenta giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,

individuando le coperture finanziarie necessarie per la relativa attuazione nei limiti delle risorse allo scopo destinate a legislazione vigente. E' autorizzata l'apertura di una apposita contabilità speciale. Al fine di consentire il perseguimento delle finalità indicate al comma 1, il piano assorbe, anche in deroga a disposizioni di legge, tutte le somme derivanti da obbligazioni contratte, a qualsiasi titolo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche non scadute, e contiene misure idonee a garantire il sollecito rientro dall'indebitamento pregresso. Fermo restando quanto previsto dagli *articoli 194 e 254 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, per procedere alla liquidazione degli importi inseriti nel piano di rientro e riferiti ad obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008, è sufficiente una determinazione dirigenziale, assunta con l'attestazione dell'avvenuta assistenza giuridico-amministrativa del segretario comunale ai sensi dell'*articolo 97, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*. Il Commissario straordinario potrà recedere, entro lo stesso termine di presentazione del piano, dalle obbligazioni contratte dal Comune anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto <sup>(470)</sup>. <sup>(468)</sup>

5. Per l'intera durata del regime commissariale di cui al presente articolo non può procedersi alla deliberazione di dissesto di cui all'*articolo 246, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*.

6. I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui ai commi 1 e 2 prevedono in ogni caso l'applicazione, per tutte le obbligazioni contratte anteriormente alla data di emanazione del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei commi 2, 3 e 4 dell'*articolo 248* e del comma 12 dell'*articolo 255 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* <sup>(469)</sup>. Tutte le entrate del comune di competenza dell'anno 2008 e dei successivi anni sono attribuite alla gestione corrente di Roma Capitale, ivi comprese quelle riferibili ad atti e fatti antecedenti all'anno 2008, purché accertate successivamente al 31 dicembre 2007. <sup>(467)</sup>

7. Ai fini dei commi precedenti, per il comune di Roma sono prorogati di sei mesi i termini previsti per l'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2007, per l'adozione della delibera di cui all'*articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* e per l'assestamento del bilancio relativo all'esercizio 2008.

8. Nelle more dell'approvazione del piano di rientro di cui al presente articolo, la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. concede al comune di Roma una anticipazione di 500 milioni di euro a valere sui primi futuri trasferimenti statali ad esclusione di quelli compensativi per i mancati introiti di natura tributaria.

---

(463) Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(464) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(465) Comma così modificato dall'*art. 18, comma 4-quater, D.L. 29 novembre 2008, n. 185*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 gennaio 2009, n. 2*.

(466) L'*art. 4, comma 8-bis, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 marzo 2010, n. 42* ha interpretato il primo periodo del presente comma nel senso che la gestione commissariale del comune assume, con bilancio separato rispetto a quello della gestione ordinaria, tutte le obbligazioni derivanti da fatti o atti posti in essere fino alla data del 28 aprile 2008, anche qualora le stesse siano accertate e i relativi crediti siano liquidati con sentenze pubblicate successivamente alla medesima data.

(467) Comma così modificato dall'*art. 20, comma 17, D.L. 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 15 luglio 2011, n. 111*.

(468) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 26, D.L. 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 settembre 2011, n. 148*.

(469) La Corte costituzionale, con sentenza 17 - 21 giugno 2013, n. 154 (Gazz. Uff. 26 giugno 2012, n. 26, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 78, comma 6, primo periodo, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, secondo comma, 41, primo comma, 42, secondo e terzo comma, 97, primo comma, 101, 102, 104, 108, secondo comma, 114, 117, primo comma (in relazione agli artt. 6, primo comma, e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva in Italia dalla *legge 4 agosto 1955, n. 848*, nonché in relazione all'art. 1 del primo Protocollo addizionale alla medesima Convenzione, firmato a Parigi il 20 marzo 1952), 118 e 119 della Costituzione.

(470) Per la rimodulazione della tempistica di cui al presente comma vedi il comma 4 *quinquies* dell'*art. 18, D.L. 29 novembre 2008, n. 185*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 gennaio 2009, n. 2*.

(471) Vedi, anche, l'*art. 4, comma 8-bis, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 marzo 2010, n. 42*, l'*art. 14, comma 13-bis, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni dalla *L. 30 luglio 2010, n. 122* e l'*art. 2, comma 1, D.Lgs. 26 aprile 2013, n. 51*.

---

## Capo IV

### Spesa sanitaria e per invalidità

**Art. 79.** *Programmazione delle risorse per la spesa sanitaria*

**In vigore dal 5 agosto 2009**

1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 il finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è confermato in 102.683 milioni di euro per l'anno 2009, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e all'articolo 3, comma 139, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed è determinato in 103.945 milioni di euro per l'anno 2010 e in 106.265 milioni di euro per l'anno 2011. Restano fermi gli adempimenti regionali previsti dalla legislazione vigente, nonché quelli derivanti dagli accordi e dalle intese intervenute fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. <sup>(472)</sup> <sup>(476)</sup>

1-bis. Per gli anni 2010 e 2011 l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato derivante da quanto disposto dal comma 1, rispetto al livello di finanziamento previsto per l'anno 2009, è subordinato alla stipula di una specifica intesa fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, da sottoscrivere entro il 15 ottobre 2009, che, ad integrazione e modifica dell'accordo Stato-regioni dell'8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001, dell'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005 pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005 e dell'intesa Stato-regioni relativa al Patto per la salute del 5 ottobre 2006, di cui al provvedimento 5 ottobre 2006, n. 2648, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2006, contempi ai fini dell'efficientamento del sistema e del conseguente contenimento della dinamica dei costi, nonché al fine di non determinare tensioni nei bilanci regionali extrasanitari e di non dover ricorrere necessariamente all'attivazione della leva fiscale regionale:

a) una riduzione dello standard dei posti letto, diretta a promuovere il passaggio dal ricovero ospedaliero ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno all'assistenza in regime ambulatoriale <sup>(480)</sup>;

b) l'impegno delle regioni, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 1, comma 565, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in connessione con i processi di riorganizzazione, ivi compresi quelli di razionalizzazione e di efficientamento della rete ospedaliera, alla riduzione delle spese di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale anche attraverso:

1) la definizione di misure di riduzione stabile della consistenza organica del personale in servizio e di conseguente ridimensionamento dei fondi della contrattazione integrativa di cui ai contratti collettivi nazionali del predetto personale;

2) la fissazione di parametri standard per l'individuazione delle strutture semplici e complesse, nonché delle posizioni organizzative e di coordinamento rispettivamente delle aree della dirigenza e del personale del comparto del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto comunque delle disponibilità dei fondi della contrattazione integrativa, così come rideterminati ai sensi di quanto previsto dal numero 1;

c) l'impegno delle regioni, nel caso in cui si profili uno squilibrio di bilancio del settore sanitario, ad attivare anche forme di partecipazione al costo delle



prestazioni sanitarie da parte dei cittadini, ivi compresi i cittadini a qualsiasi titolo esenti ai sensi della vigente normativa, prevedendo altresì forme di attivazione automatica in corso d'anno in caso di superamento di soglie predefinite di scostamento dall'andamento programmatico della spesa <sup>(477)</sup> <sup>(481)</sup> <sup>(482)</sup>.

1-ter. Qualora non venga raggiunta l'intesa di cui al comma 1-bis entro il 15 ottobre 2009, si applicano comunque l'articolo 120 della Costituzione, nonché le norme statali di attuazione e di applicazione dello stesso, e la legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale; inoltre, con la procedura di cui all'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono fissati lo standard di dotazione dei posti letto nonché gli ulteriori standard necessari per promuovere il passaggio dal ricovero ospedaliero ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno all'assistenza in regime ambulatoriale nonché per le finalità di cui al comma 1-bis, lettera b), del presente articolo <sup>(483)</sup> <sup>(478)</sup>.

1-quater. All'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «di criteri e parametri fissati dal Piano stesso» sono sostituite dalle seguenti: «di linee guida proposte dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed approvate con Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

b) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «La predetta modalità di ammissione al finanziamento è valida per le linee progettuali attuative del Piano sanitario nazionale fino all'anno 2008. A decorrere dall'anno 2009, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede a ripartire tra le regioni le medesime quote vincolate all'atto dell'adozione della propria delibera di ripartizione delle somme spettanti alle regioni a titolo di finanziamento della quota indistinta di Fondo sanitario nazionale di parte corrente. Al fine di agevolare le regioni nell'attuazione dei progetti di cui al comma 34, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad erogare, a titolo di acconto, il 70 per cento dell'importo complessivo annuo spettante a ciascuna regione, mentre l'erogazione del restante 30 per cento è subordinata all'approvazione da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dei progetti presentati dalle regioni, comprensivi di una relazione illustrativa dei risultati raggiunti nell'anno precedente. Le mancate presentazione ed approvazione dei progetti comportano, nell'anno di riferimento, la mancata erogazione della quota residua del 30 per cento ed il recupero, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell'anno successivo, dell'anticipazione del 70 per cento già erogata». <sup>(473)</sup>

1-quinquies. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8-sexies, comma 5:

1) al primo periodo, le parole da: «in base ai costi standard» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «tenuto conto, nel rispetto dei principi di efficienza e di economicità nell'uso delle risorse, anche in via alternativa, di: a) costi standard delle prestazioni calcolati in riferimento a strutture preventivamente selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualità dell'assistenza come risultanti dai dati in possesso del Sistema informativo sanitario; b) costi standard delle prestazioni già disponibili presso le regioni e le province autonome; c) tariffari regionali e differenti modalità di remunerazione delle funzioni assistenziali attuate nelle regioni e nelle province autonome»;

2) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Lo stesso decreto stabilisce i criteri generali, nel rispetto del principio del perseguimento dell'efficienza e dei vincoli di bilancio derivanti dalle risorse programmate a livello nazionale e regionale, in base ai quali le regioni adottano il proprio sistema tariffario, articolando tali tariffe per classi di strutture secondo le loro caratteristiche organizzative e di attività, verificati in sede di accreditamento delle strutture stesse. Le tariffe massime di cui al presente comma sono assunte come riferimento per la valutazione della congruità delle risorse a carico del Servizio sanitario nazionale. Gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori alle tariffe massime restano a carico dei bilanci regionali. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è abrogato il decreto del Ministro della Sanità 15 aprile 1994, recante «Determinazione dei criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni di assistenza specialistica, riabilitativa ed ospedaliera», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1994»;

b) all'articolo 1, comma 18, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le attività e le funzioni assistenziali delle strutture equiparate di cui al citato articolo 4, comma 12, con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, sono esercitate esclusivamente nei limiti di quanto stabilito negli specifici accordi di cui all'articolo 8-quinquies.»;

c) all'articolo 8-quater, al comma 3, lettera b), dopo le parole: «delle strutture al fabbisogno» sono inserite le seguenti: «, tenendo conto anche del criterio della soglia minima di efficienza che, compatibilmente con le risorse regionali disponibili, deve esser conseguita da parte delle singole strutture sanitarie,»;

d) all'articolo 8-quinquies:

1) al comma 2, alinea, le parole: «accordi con le strutture pubbliche ed equiparate» sono sostituite dalle seguenti: «accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, comprese le aziende ospedaliero-universitarie,»;

2) al comma 2, lettera b), dopo le parole: «distinto per tipologia e per modalità di assistenza» è aggiunto il seguente periodo: «Le regioni possono individuare prestazioni o gruppi di prestazioni per i quali stabilire la preventiva autorizzazione, da parte dell'azienda sanitaria locale competente, alla fruizione presso le strutture o i professionisti accreditati»;

3) dopo il comma 2-ter sono aggiunti i seguenti:

«2-quater. Le regioni stipulano accordi con le fondazioni istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e contratti con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico privati, che sono definiti con le modalità di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. Le regioni stipulano altresì accordi con gli istituti, enti ed ospedali di cui agli articoli 41 e 43, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, che prevedano che l'attività assistenziale, attuata in coerenza con la programmazione sanitaria regionale, sia finanziata a prestazione in base ai tetti di spesa ed ai volumi di attività predeterminati annualmente dalla programmazione regionale nel rispetto dei vincoli di bilancio, nonché sulla base di funzioni riconosciute dalle regioni, tenendo conto nella remunerazione di eventuali risorse già attribuite per spese di investimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai predetti accordi e ai predetti contratti si applicano le disposizioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), e) ed e-bis).

2-quinquies. In caso di mancata stipula degli accordi di cui al presente articolo, l'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-quater delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale interessati è sospeso». <sup>(473)</sup>

1-sexies. Al fine di garantire il pieno rispetto degli obiettivi finanziari programmatici di cui al comma 1:

a) sono potenziati i procedimenti di verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per le prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN). A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottare entro il 30 settembre 2008, sono individuate le modalità con le quali entro il 15 marzo di ogni anno l'Agenzia delle entrate, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e l'INPS mettono a disposizione del SSN, tramite il sistema della tessera sanitaria, attuativo dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le informazioni utili a consentire la verifica della sussistenza del diritto all'esenzione per reddito del cittadino in base ai livelli di reddito di cui all'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, individuando l'ultimo reddito complessivo del nucleo familiare, in quanto disponibile al sistema informativo dell'anagrafe tributaria. Per nucleo familiare si intende quello previsto dall'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze, del 22 gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1993, e successive modificazioni; <sup>(475) (479)</sup>

b) con il medesimo decreto di cui alla lettera a) sono definite le modalità con cui il cittadino è tenuto ad autocertificare presso l'azienda sanitaria locale di competenza la sussistenza del diritto all'esenzione per reddito in difformità dalle predette informazioni, prevedendo verifiche obbligatorie da parte delle aziende sanitarie locali delle informazioni rese da gli assistiti in contrasto con le informazioni rese disponibili al SSN e, in caso di accertata dichiarazione

mendace, il recupero delle somme dovute dall'assistito, pena l'esclusione dello stesso dalla successiva prescrivibilità di ulteriori prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del SSN;

c) per le regioni che, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, hanno sotto scritto l'Accordo per il perseguimento dell'equilibrio economico nel settore sanitario, una quota delle risorse di cui all'articolo 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, come da ultimo rideterminate dall'articolo 83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 1, comma 796, lettera n), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, può essere destinata alla realizzazione di interventi diretti a garantire la disponibilità di dati economici, gestionali e produttivi delle strutture sanitarie operanti a livello locale, per consentirne la produzione sistematica e l'interpretazione gestionale continuativa, ai fini dello svolgimento delle attività di programmazione e di controllo regionale ed aziendale, in attuazione dei piani di rientro. I predetti interventi devono garantire la coerenza e l'integrazione con le metodologie definite nell'ambito del Sistema nazionale di verifica e controllo sulla assistenza sanitaria (SiVeAS), di cui all'articolo 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, e con i modelli dei dati del Nuovo sistema informativo sanitario nazionale (NSIS). <sup>(473)</sup>

1-septies. All'articolo 88 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Al fine di realizzare gli obiettivi di economicità nell'utilizzazione delle risorse e di verifica della qualità dell'assistenza erogata, secondo criteri di appropriatezza, le regioni assicurano, per ciascun soggetto erogatore, un controllo analitico annuo di almeno il 10 per cento delle cartelle cliniche e delle corrispondenti schede di dimissione, in conformità a specifici protocolli di valutazione. L'individuazione delle cartelle e delle schede deve essere effettuata secondo criteri di campionamento rigorosamente casuali. Tali controlli sono estesi alla totalità delle cartelle cliniche per le prestazioni ad alto rischio di inappropriata individuata dalle regioni tenuto conto di parametri definiti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze». <sup>(473) (484)</sup>

2. Al fine di procedere al rinnovo degli accordi collettivi nazionali con il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale per il biennio economico 2006-2007, il livello del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato, di cui al comma 1, è incrementato di 184 milioni di euro per l'anno 2009 e di 69 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, anche per l'attuazione del Progetto Tessera Sanitaria e, in particolare, per il collegamento telematico in rete dei medici e la ricetta elettronica, di cui al comma 5-bis dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. <sup>(474)</sup>

3. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, il secondo periodo è soppresso.

---

(472) Comma sostituito dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133* e, successivamente, così modificato dall'*art. 22, comma 6, D.L. 1° luglio 2009, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 agosto 2009, n. 102*.

(473) Comma inserito dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*, che ha sostituito l'originario comma 1, con gli attuali commi 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies e 1-septies.

(474) Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(475) Lettera così modificata dall'*art. 41, comma 6-ter, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2009, n. 14*.

(476) Per la rideterminazione del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, di cui al presente comma, vedi l'*art. 13, comma 5, D.L. 28 aprile 2009, n. 39*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 giugno 2009, n. 77* e, successivamente, l'*art. 22, comma 6, D.L. 1° luglio 2009, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 agosto 2009, n. 102*.

(477) Comma inserito dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*, che ha sostituito l'originario comma 1 con gli attuali commi 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies e 1-septies. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'*art. 22, comma 1, lett. a), D.L. 1° luglio 2009, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 agosto 2009, n. 102*.

(478) Comma inserito dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*, che ha sostituito l'originario comma 1 con gli attuali commi 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies e 1-septies. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'*art. 22, comma 1, lett. b), D.L. 1° luglio 2009, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 agosto 2009, n. 102*.

(479) Vedi, anche, il *D.M. 11 dicembre 2009*.

(480) La Corte costituzionale, con sentenza 8 - 11 febbraio 2010, n. 40 (Gazz. Uff. 17 febbraio 2010, n. 7, 1ª Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'*art. 79, comma 1-bis, lettere a) e b)*, nel testo modificato dall'*art. 22, comma 1, lettera a), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78*, convertito, con modificazioni, dall'*art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 102*, promosse dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 32 e 97 Cost.

(481) La Corte costituzionale, con sentenza 8 - 11 febbraio 2010, n. 40 (Gazz. Uff. 17 febbraio 2010, n. 7, 1ª Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'*art. 79, comma 1-bis, lettere a) e b)*, nel testo modificato dall'*art. 22, comma 1, lettera a), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78*, convertito, con modificazioni, dall'*art. 1,*

*comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 102, promosse dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 32 e 97 Cost.*

(482) La Corte costituzionale, con sentenza 8 - 11 febbraio 2010, n. 40 (Gazz. Uff. 17 febbraio 2010, n. 7, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 79, comma 1-bis, lettera c), nel testo modificato dall'art. 22, comma 1, lettera a), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 102 del 2009, promossa dalla Regione Veneto, in riferimento all'art. 32 Cost.; ha dichiarato, inoltre, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 79, comma 1-bis, nel testo modificato dall'art. 22, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 102 del 2009, promosse dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost.

(483) La Corte costituzionale, con sentenza 8 - 11 febbraio 2010, n. 40 (Gazz. Uff. 17 febbraio 2010, n. 7, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, cessata la materia del contendere sulle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 79, comma 1-ter, nel testo modificato, limitatamente alle parole «entro il 15 ottobre 2009», dall'art. 22, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 102 del 2009, promosse dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost.

(484) Vedi, anche, il D.M. 10 dicembre 2009.

---

## **Art. 80.** *Piano straordinario di verifica delle invalidità civili*

### **In vigore dal 22 agosto 2008**

1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) attua, dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, un piano straordinario di 200.000 accertamenti di verifica nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile. <sup>(485)</sup>

2. Nel caso di accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applica l'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698. <sup>(485)</sup>

3. Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi, l'I.N.P.S. dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora l'interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se l'invalido, entro novanta giorni dalla data

di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, l'I.N.P.S. provvede alla revoca della provvidenza a decorrere dalla data della sospensione medesima. Ove, invece, siano ritenute valide le giustificazioni addotte, verrà comunicata la nuova data di visita medica alla quale l'interessato non potrà sottrarsi, pena la revoca del beneficio economico dalla data di sospensione, salvo i casi di visite domiciliari richieste dagli interessati o disposte dall'amministrazione. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma i soggetti ultrasettantenni, i minori nati affetti da patologie e per i quali è stata determinata una invalidità pari al 100 per cento ed i soggetti affetti da patologie irreversibili per i quali, in luogo della automatica sospensione dei pagamenti, si procede obbligatoriamente alla visita domiciliare volta ad accertare la persistenza dei requisiti di invalidità necessari per il godimento dei benefici economici.

4. Qualora l'invalido non si sottoponga agli ulteriori accertamenti specialistici, eventualmente richiesti nel corso della procedura di verifica, la sospensione dei pagamenti e la revoca del beneficio economico verranno disposte con le medesime modalità di cui al comma 3. <sup>(485)</sup>

5. Ai titolari di patente di guida speciale chiamati a visita per il rinnovo della patente stessa, gli uffici della motorizzazione civile sono autorizzati a rilasciare un permesso di guida provvisorio, valido sino all'esito finale delle procedure di rinnovo.

6. Nei procedimenti giurisdizionali relativi ai verbali di visita emessi dalle commissioni mediche di verifica, finalizzati all'accertamento degli stati di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo, nonché ai provvedimenti di revoca emessi dall'I.N.P.S. nella materia di cui al presente articolo la legittimazione passiva spetta all'I.N.P.S. medesimo.

7. Con decreto del ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti termini e modalità di attuazione del piano straordinario di cui al presente articolo, avuto riguardo, in particolare, alla definizione di criteri selettivi in ragione dell'incidenza territoriale dei beneficiari di prestazioni rispetto alla popolazione residente nonché alle sinergie con le diverse banche dati presenti nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, tra le quali quelle con l'amministrazione finanziaria e la motorizzazione civile. <sup>(485) (486)</sup>

---

(485) Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(486) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo, vedi il *D.M. 29 gennaio 2009*.

---

## **Titolo IV**

### **PEREQUAZIONE TRIBUTARIA**

#### **Capo I**

##### **Misure fiscali**

### **PEREQUAZIONE TRIBUTARIA**

**Art. 81.** *Settori petrolifero e del gas*

**In vigore dal 11 marzo 2014**

[1. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2008 dalle concessioni di coltivazione di cui all'*articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625*, al verificarsi delle condizioni previste nel comma 2, il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a corrispondere esclusivamente allo Stato il valore di un'aliquota del prodotto della coltivazione ulteriore rispetto a quella già prevista dall'*articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625*, determinata secondo quanto previsto dal comma 4. <sup>(487)</sup>  
]

[2. Il valore dell'ulteriore aliquota di prodotto è dovuto al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) per l'olio, nel caso in cui la quotazione media annua del Brent dell'anno di riferimento espressa in euro sia superiore almeno del 10 per cento a 55 euro per barile. La quotazione media annua del Brent sarà determinata per ciascun anno come media delle quotazioni di fine mese pubblicate dal Platts in dollari al barile per il greggio Brent Dated e convertita in euro al barile sulla base del cambio medio annuo euro/dollaro rilevato dalla Banca d'Italia;

b) per il gas, nel caso in cui la media annua dell'indice QE, di cui all'*articolo 19, comma 5-bis, lettera b), del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625*, dell'anno di riferimento sia superiore almeno del 10 per cento a 0,5643 centesimi di euro/MJ. <sup>(487)</sup>  
]

[3. Per gli anni successivi al 2008, le suddette quotazioni di riferimento per l'olio e il gas sono rideterminate tenendo conto delle variazioni annuali dei prezzi della produzione di prodotti industriali e del costo del lavoro per unità di



prodotto nell'industria con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. <sup>(487)</sup> ]

[4. Verificandosi le condizioni di cui al comma 3, il valore dell'ulteriore aliquota di prodotto per l'olio e per il gas da corrispondere allo Stato si determina:

a) per le quantità di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma e per le quantità di idrocarburi gassosi estratti in mare:

1) con l'aliquota del 2,1 per cento nel caso di incremento degli indici di cui alle lettere a) e b) del comma 2 in misura pari al 10 per cento;

2) con l'aliquota dello 0,3 per cento per ogni punto percentuale di incremento degli stessi indici ulteriore rispetto al 10 per cento;

b) per le quantità di idrocarburi liquidi estratti in mare:

1) con l'aliquota dell'1,2 per cento nel caso di incremento dell'indice di cui alla lettera a) del comma 2 in misura pari al 10 per cento;

2) con l'aliquota dello 0,15 per cento per ogni punto percentuale di incremento dello stesso indice ulteriore rispetto al 10 per cento. <sup>(487)</sup>

]

[5. Le quantità esenti dal pagamento dell'aliquota di cui all'*articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625*, sono esenti anche dal pagamento dell'ulteriore aliquota di cui al comma 1. <sup>(487)</sup> ]

[6. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione del prelievo dell'ulteriore aliquota di cui al comma 1, inclusa la disciplina sanzionatoria, si applica quanto previsto dall'*articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625*, purché compatibile con la natura esclusivamente erariale di tale prelievo. <sup>(487)</sup> ]

[7. All'ulteriore aliquota di prodotto della coltivazione dovuta ai sensi dei commi da 1 a 6 non si applicano le disposizioni di cui ai commi da 8 a 15. <sup>(487)</sup> ]

[8. A decorrere dall'anno 2008, per le concessioni di coltivazioni di cui all'*articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625*, il titolare unico o contitolare versa nel mese di novembre di ciascun anno a titolo d'acconto del valore delle aliquote di prodotto dovuto per l'anno in corso un importo pari al 100 per cento di quanto versato per l'anno precedente. <sup>(487)</sup> ]

[9. Il versamento è effettuato allo Stato, alle Regioni a statuto ordinario ed ai Comuni interessati secondo le rispettive quote di competenza e con le stesse modalità previste per i versamenti di cui al predetto *articolo 19, comma 8, del decreto legislativo n. 625 del 1996*. Limitatamente all'acconto relativo al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le somme dovute allo Stato affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo speciale istituito con il comma 29. Se per l'anno precedente è stata omessa la presentazione del prospetto di cui al predetto *articolo 19, comma 11, del decreto legislativo n. 625 del 1996*, l'acconto è commisurato al 100 per cento del valore delle aliquote di prodotto che avrebbe dovuto essere dichiarato con tale prospetto. <sup>(487)</sup> ]

[10. I versamenti in acconto relativi al valore delle aliquote di prodotto della coltivazione dei giacimenti di gas dovute allo Stato da cedere presso il mercato regolamentato ai sensi dell'*articolo 11 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40*, sono determinati valorizzando la produzione secondo il criterio di cui al predetto *articolo 19, comma 5-bis, lettera b)*. <sup>(487)</sup> ]

[11. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'acconto, si applica la disciplina sanzionatoria di cui all'*articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471*, oltre agli interessi di cui all'*articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602*. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'*articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472*. <sup>(487)</sup> ]

[12. Le disposizioni del comma 11 non si applicano nel caso in cui:

a) il versamento dovuto nei confronti di ciascun ente impositore separatamente considerato è inferiore a 100.000 euro;

b) quando l'acconto versato nei confronti di ciascun ente impositore separatamente considerato è inferiore a quello dovuto, ma non inferiore al 75 per cento del valore dell'aliquota di prodotto dovuto per l'anno in corso. Ai fini del periodo precedente è effettuata secondo il criterio di cui al comma 3 la valorizzazione delle aliquote di prodotto della coltivazione dei giacimenti di gas dovute allo Stato da cedere presso il mercato regolamentato ai sensi dell'*articolo 11 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40*. <sup>(487)</sup>

]

[13. Il credito risultante dall'eccedenza dell'acconto versato rispetto a quanto dovuto nei confronti di ciascun ente impositore è rimborsato entro 90 giorni dalla presentazione del prospetto di cui al predetto *articolo 19, comma 8, del decreto legislativo n. 625 del 1996*. Nel caso in cui il rimborso avvenga oltre tale termine maturano gli stessi interessi di cui al comma 11. <sup>(487)</sup> ]

[14. La stessa eccedenza di cui al comma 13 può essere utilizzata in compensazione di quanto dovuto in acconto o a saldo nei confronti di altri enti impositori compensando prioritariamente:

a) le eccedenze nei confronti dei comuni con quanto dovuto alle rispettive regioni di appartenenza;

b) le eccedenze nei confronti delle regioni con quanto dovuto allo Stato anche a titolo di imposta sul reddito delle società. <sup>(487)</sup>

]

[15. Il credito di cui al comma 13 può essere ceduto ad altro titolare o contitolare di concessione di coltivazione per essere compensato secondo quanto previsto dal comma 14. <sup>(487)</sup> ]

16. In dipendenza dell'andamento dell'economia e dell'impatto sociale dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, l'aliquota

dell'imposta sul reddito delle società di cui all' *articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, e successive modificazioni, è applicata con un'addizionale di 6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 3 milioni di euro e un reddito imponibile superiore a 300 mila euro e che operano nei settori di seguito indicati: <sup>(496)</sup>

- a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;
- b) raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale;
- c) produzione, trasmissione e dispacciamento, distribuzione o commercializzazione dell'energia elettrica; <sup>(497)</sup>
- c-bis) trasporto o distribuzione del gas naturale. <sup>(498)</sup>

Nel caso di soggetti operanti anche in settori diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c), la disposizione del primo periodo si applica qualora i ricavi relativi ad attività riconducibili ai predetti settori siano prevalenti rispetto all'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti <sup>(499)</sup>. <sup>(495)</sup> <sup>(500)</sup> <sup>(501)</sup>

16-bis. I soggetti indicati nel comma 16 che abbiano esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo di cui all' *articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, e successive modificazioni, assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal medesimo comma 16 e provvedono al relativo versamento. <sup>(489)</sup>

16-ter. I soggetti indicati nel comma 16 che abbiano esercitato, in qualità di partecipati, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all' *articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, e successive modificazioni, assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal medesimo comma 16 e provvedono al relativo versamento. I soggetti indicati nel comma 16 che abbiano esercitato, in qualità di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui al citato *articolo 115* del testo unico delle imposte sui redditi assoggettano il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal medesimo comma 16 senza tener conto del reddito imputato dalla società partecipata. <sup>(489)</sup>

17. In deroga all'*articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212*, la disposizione di cui al comma 16 si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. <sup>(490)</sup>

18. E' fatto divieto agli operatori economici dei settori richiamati al comma 16 di traslare l'onere della maggiorazione d'imposta sui prezzi al consumo. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al precedente periodo e dispone per l'adozione di meccanismi volti a semplificare sostanzialmente gli adempimenti cui sono

chiamate le imprese con fatturato inferiore a quello previsto dall'articolo 16, comma 1, prima ipotesi, della legge 10 ottobre 1990, n. 287. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas presenta, entro il 31 dicembre 2008, una relazione al Parlamento relativa agli effetti delle disposizioni di cui al comma 16. La vigilanza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas si svolge mediante accertamenti a campione e si esercita nei confronti dei soli soggetti il cui fatturato è superiore al fatturato totale previsto dall'articolo 16, comma 1, prima ipotesi, della legge 10 ottobre 1990, n. 287. <sup>(494)</sup> <sup>(516)</sup>

19. Al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 92 è aggiunto il seguente:

«Art. 92-bis (Valutazione delle rimanenze di alcune categorie di imprese). - 1. La valutazione delle rimanenze finali dei beni indicati all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) è effettuata secondo il metodo della media ponderata o del «primo entrato primo uscito», anche se non adottati in bilancio, dalle imprese il cui volume di ricavi supera le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore, esercenti le attività di:

a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

b) raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, di gas di petrolio liquefatto e di gas naturale.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, ed anche a quelli che abbiano esercitato, relativamente alla valutazione dei beni fungibili, l'opzione di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.

3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo si applicano le disposizioni dei commi 1, 5 e 7, dell'articolo 92.». <sup>(490)</sup>

20. Le disposizioni di cui al comma 19 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

21. Il maggior valore delle rimanenze finali che si determina per effetto della prima applicazione dell'articolo 92-bis, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, anche per le imprese che si sono avvalse dell'opzione di cui all'articolo 13, commi 2 e 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, non concorre alla formazione del reddito in quanto escluso ed è soggetto ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive con l'aliquota del 16 per cento.

22. L'imposta sostitutiva dovuta è versata in un'unica soluzione contestualmente al saldo dell'imposta personale dovuta per l'esercizio di prima applicazione dell'articolo 92-bis del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Alternativamente, su opzione del contribuente può essere versata in tre rate di

eguale importo contestualmente al saldo delle imposte sul reddito relative all'esercizio di prima applicazione dell'*articolo 92-bis del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986* e dei due esercizi successivi. Sulla seconda e terza rata maturano interessi al tasso annuo semplice del 3 per cento.

23. Il maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva si considera fiscalmente riconosciuto dall'esercizio successivo a quello di prima applicazione dell'*articolo 92-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986*; tuttavia fino al terzo esercizio successivo:

a) le svalutazioni determinate in base all'*articolo 92, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986*, fino a concorrenza del maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte personali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, ma determinano la riliquidazione della stessa imposta sostitutiva. In tal caso l'importo corrispondente al 16 per cento di tali svalutazioni è computato in diminuzione delle rate di eguale importo ancora da versare; l'eccedenza è compensabile a valere sui versamenti a saldo ed in acconto dell'imposta personale sul reddito;

a-bis) se la quantità delle rimanenze finali è inferiore a quella esistente al termine del periodo d'imposta di prima applicazione dell'*articolo 92-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986*, il valore fiscalmente riconosciuto delle quantità vendute è ridotto del maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva. In tal caso l'importo corrispondente dell'imposta sostitutiva è computato in diminuzione delle rate di eguale importo ancora da versare; l'eccedenza è compensabile a valere sui versamenti a saldo e in acconto dell'imposta personale sul reddito; <sup>(491)</sup>

b) nel caso di conferimento dell'azienda comprensiva di tutte o parte delle rimanenze di cui all'*articolo 92-bis del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986*, il diritto alla riliquidazione e l'obbligo di versamento dell'imposta sostitutiva si trasferiscono sul conferitario, solo nel caso in cui quest'ultimo non eserciti prima del conferimento le attività di cui al predetto *articolo 92-bis* e adotti lo stesso metodo di valutazione del conferente. In caso contrario, si rende definitiva l'imposta sostitutiva in misura corrispondente al maggior valore delle rimanenze conferite così come risultante dall'ultima riliquidazione effettuata dal conferente; fino a concorrenza di tale maggiore valore le svalutazioni determinate dal conferitario in base all'*articolo 92, comma 5, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986*, concorrono alla formazione del reddito per il 50 per cento del loro ammontare fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2011.

24. Fino al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2011, nel caso di cessione dell'azienda comprensiva di tutte o parte delle rimanenze di cui all'*articolo 92-bis, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con*

*decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986*, l'imposta sostitutiva in misura corrispondente al maggior valore delle rimanenze cedute così come risultante dall'ultima riliquidazione effettuata dal cedente si ridetermina con l'aliquota del 27,5 per cento.

25. L'applicazione dell'*articolo 92-bis del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986*, come introdotto dal comma 19, costituisce deroga ai sensi dell'articolo 2423-bis del codice civile.

[26. Il titolare unico ovvero il contitolare di concessione di coltivazione di cui all'*articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625*, conferisce allo Stato una quota, espressa in barili, pari all'uno per cento delle produzioni annue ottenute a decorrere dal 1° luglio 2008 dalle concessioni di coltivazione. Il conferimento è effettuato annualmente nelle forme del versamento all'Erario, a decorrere dal 2009, entro il 31 luglio, di una somma pari al valore del prodotto da conferire calcolato utilizzando la quotazione media annua del Brent per barile rilevata nel periodo dal 1° luglio dell'anno precedente al 30 giugno dell'anno in corso. <sup>(487)</sup> ]

[27. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al comma 26. <sup>(487)</sup> ]

[28. Per la disciplina sanzionatoria si applica quanto previsto dall'*articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625*. <sup>(487)</sup> ]

29. E' istituito un Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti. <sup>(488) (493) (505) (517)</sup>

30. Il Fondo è alimentato:

a) dalle somme riscosse in eccesso dagli agenti della riscossione ai sensi dell'*articolo 83*, comma 22;

b) dalle somme conseguenti al recupero dell'aiuto di Stato dichiarato incompatibile dalla decisione C(2008)869 def. dell'11 marzo 2008 della Commissione;

c) dalle somme versate dalle cooperative a mutualità prevalente di cui all'*articolo 82*, commi 25 e 26;

d) con trasferimenti dal bilancio dello Stato;

e) con versamenti a titolo spontaneo e solidale effettuati da chiunque, ivi inclusi in particolare le società e gli enti che operano nel comparto energetico.

<sup>(488) (506)</sup>

[31. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali sono stabilite le modalità di utilizzo del Fondo per la erogazione di aiuti eccezionali in presenza di effettive situazioni di bisogno. <sup>(487)</sup> ]

32. In considerazione delle straordinarie tensioni cui sono sottoposti i prezzi dei generi alimentari e il costo delle bollette energetiche, nonché il costo per la fornitura di gas da privati, al fine di soccorrere le fasce deboli di popolazione in stato di particolare bisogno e su domanda di queste, è concessa ai residenti cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea ovvero familiari di cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero stranieri in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, che versano in condizione di maggior disagio economico, individuati ai sensi del comma 33, una carta acquisti finalizzata all'acquisto di tali beni e servizi, con onere a carico dello Stato. <sup>(503) (502) (507) (519)</sup>

33. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto interdipartimentale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono disciplinati, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente:

a) i criteri e le modalità di individuazione dei titolari del beneficio di cui al comma 32, tenendo conto dell'età dei cittadini, dei trattamenti pensionistici e di altre forme di sussidi e trasferimenti già ricevuti dallo Stato, della situazione economica del nucleo familiare, dei redditi conseguiti, nonché di eventuali ulteriori elementi atti a escludere soggetti non in stato di effettivo bisogno;

b) l'ammontare del beneficio unitario;

c) le modalità e i limiti di utilizzo del Fondo di cui al comma 29 e di fruizione del beneficio di cui al comma 32. <sup>(488) (508) (518)</sup>

33-bis. Per favorire la diffusione della carta acquisti tra le fasce più deboli della popolazione, possono essere avviate idonee iniziative di comunicazione. <sup>(489) (509)</sup>

34. Ai fini dell'attuazione dei commi 32 e 33, che in ogni caso deve essere conseguita entro il 30 settembre 2008, il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi di altre amministrazioni, di enti pubblici, di Poste italiane Spa, di SOGEI Spa o di CONSIP Spa. <sup>(488) (510)</sup>

35. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero uno dei soggetti di cui questo si avvale ai sensi del comma 34, individua:

a) i titolari del beneficio di cui al comma 32, in conformità alla disciplina di cui al comma 33;

b) il gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi, tenendo conto della disponibilità di una rete distributiva diffusa in maniera capillare sul territorio della Repubblica, che possa fornire funzioni di sportello relative all'attivazione della carta e alla gestione dei rapporti amministrativi, al fine di minimizzare gli oneri, anche di spostamento, dei titolari del beneficio, e tenendo conto altresì di precedenti esperienze in iniziative di erogazione di contributi pubblici. <sup>(511)</sup>

36. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che detengono informazioni funzionali all'individuazione dei titolari del beneficio di cui al comma 32 o all'accertamento delle dichiarazioni da questi effettuate per l'ottenimento dello stesso, forniscono, in conformità alle leggi che disciplinano i rispettivi ordinamenti, dati, notizie, documenti e ogni ulteriore collaborazione richiesta dal Ministero dell'economia e delle finanze o dalle amministrazioni o enti di cui questo si avvale, secondo gli indirizzi da questo impartiti. <sup>(520) (512)</sup>

37. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con apposite convenzioni, promuove il concorso del settore privato al supporto economico in favore dei titolari delle carte acquisti. <sup>(513)</sup>

38. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 32 a 37 si provvede mediante utilizzo del Fondo di cui al comma 29. <sup>(490) (514)</sup>

38-bis. Entro sei mesi dall'approvazione del decreto di cui al comma 33 e successivamente entro il 31 dicembre di ogni anno, il Governo presenta una relazione al Parlamento sull'attuazione della carta acquisti di cui al comma 32. <sup>(492) (515)</sup>

38-ter. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è integrata a valere sulla quota delle maggiori entrate derivanti dalle modifiche normative previste dagli articoli 81 e 82 del presente decreto, dell'importo di 168 milioni di euro per l'anno 2008, 267,3 milioni di euro per l'anno 2009, 71,7 milioni di euro per l'anno 2010 e 77,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. Il medesimo fondo è ridotto di 168 milioni di euro nel 2008 e di 267 milioni di euro nel 2009. <sup>(492) (504)</sup>

---

(487) Comma soppresso dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(488) Comma così sostituito dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(489) Comma inserito dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(490) Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(491) Lettera inserita dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(492) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(493) Per la rideterminazione del fondo, di cui al presente comma, vedi l'*art. 24, comma 29, L. 7 luglio 2009, n. 88, l'art. 24, comma 1, L. 23 luglio 2009, n. 99, l'art. 2, comma 48, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con*



modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2011, n. 10, l'art. 60, comma 3, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 aprile 2012, n. 35, l'art. 2, comma 7, D.L. 31 ottobre 2013, n. 126*, non convertito in legge (*Comunicato 31 dicembre 2013*, pubblicato nella *G.U. 31 dicembre 2013, n. 305*) e, successivamente, l'art. 1, comma 216, *L. 27 dicembre 2013, n. 147*.

(494) Comma modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*, dall'*art. 27, comma 15, L. 23 luglio 2009, n. 99*; vedi, anche, il comma 32 del suddetto *art. 27, L. 99/2009*. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 11, comma 14, *D.L. 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 ottobre 2013, n. 125*.

(495) Comma sostituito dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133* e, successivamente, così modificato dall'*art. 56, comma 3, L. 23 luglio 2009, n. 99*.

(496) Alinea modificato dall'*art. 7, comma 1, lett. a), D.L. 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 settembre 2011, n. 148*; vedi, anche, il comma 4 del medesimo *art. 7, D.L. 138/2011*. Successivamente, il presente alinea è stato così modificato dall'art. 5, comma 1, *D.L. 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98*.

(497) Lettera così sostituita dall'*art. 7, comma 1, lett. b), D.L. 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 settembre 2011, n. 148*, che ha sostituito l'originaria lett. c) con le attuali lett. c) e c-bis); vedi, anche, il comma 4 del medesimo *art. 7, D.L. 138/2011*.

(498) Lettera aggiunta dall'*art. 7, comma 1, lett. b), D.L. 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 settembre 2011, n. 148*, che ha sostituito l'originaria lett. c) con le attuali lett. c) e c-bis); vedi, anche, il comma 4 del medesimo *art. 7, D.L. 138/2011*.

(499) Capoverso così modificato dall'*art. 7, comma 1, lett. c), D.L. 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 settembre 2011, n. 148*; vedi, anche, il comma 4 del medesimo *art. 7, D.L. 138/2011*.

(500) Per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, vedi l'*art. 7, comma 2, D.L. 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 settembre 2011, n. 148*.

(501) Per l'incremento dell'aliquota dell'addizionale, di cui al presente comma, vedi l'*art. 7, comma 3, D.L. 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 settembre 2011, n. 148*; vedi, anche, il comma 4 del medesimo *art. 7, D.L. 138/2011*.

(502) Comma sostituito dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133* e, successivamente, così modificato dall'art. 1, comma 216, *L. 27 dicembre 2013, n. 147*, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(503) La dizione «permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo», contenuta nel presente comma è stata sostituita dalla dizione «permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo» ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 13 febbraio 2014, n. 12.

(504) La Corte costituzionale, con sentenza 11 - 15 gennaio 2010, n. 10 (Gazz. Uff. 20 gennaio 2010, n. 3, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma 38-ter, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*, promossa in riferimento all'art. 117, quarto comma, della Costituzione; ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 81, commi 29, 30 e dal 32 al 38-bis, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*, promosse in riferimento agli artt. 117, quarto e sesto comma, 118, primo e secondo comma, e 119 della Costituzione.

(505) La Corte costituzionale, con sentenza 11 - 15 gennaio 2010, n. 10 (Gazz. Uff. 20 gennaio 2010, n. 3, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma 38-ter, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*, promossa in riferimento all'art. 117, quarto comma, della Costituzione; ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 81, commi 29, 30 e dal 32 al 38-bis, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*, promosse in riferimento agli artt. 117, quarto e sesto comma, 118, primo e secondo comma, e 119 della Costituzione.

(506) La Corte costituzionale, con sentenza 11 - 15 gennaio 2010, n. 10 (Gazz. Uff. 20 gennaio 2010, n. 3, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma 38-ter, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*, promossa in riferimento all'art. 117, quarto comma, della Costituzione; ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 81, commi 29, 30 e dal 32 al 38-bis, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*, promosse in riferimento agli artt. 117, quarto e sesto comma, 118, primo e secondo comma, e 119 della Costituzione.

(507) La Corte costituzionale, con sentenza 11 - 15 gennaio 2010, n. 10 (Gazz. Uff. 20 gennaio 2010, n. 3, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma 38-ter, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*, promossa in riferimento all'art. 117, quarto comma, della Costituzione; ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 81, commi 29, 30 e dal 32 al 38-bis, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*, promosse in riferimento agli artt. 117, quarto e sesto comma, 118, primo e secondo comma, e 119 della Costituzione.

(508) La Corte costituzionale, con sentenza 11 - 15 gennaio 2010, n. 10 (Gazz. Uff. 20 gennaio 2010, n. 3, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma 38-ter, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*, promossa in riferimento all'art. 117, quarto comma, della Costituzione; ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 81, commi 29, 30 e dal 32 al 38-bis, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*, promosse in riferimento agli artt. 117, quarto e sesto comma, 118, primo e secondo comma, e 119 della Costituzione.

(509) La Corte costituzionale, con sentenza 11 - 15 gennaio 2010, n. 10 (Gazz. Uff. 20 gennaio 2010, n. 3, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma 38-ter, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*, promossa in riferimento all'art. 117, quarto comma, della Costituzione; ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 81, commi 29, 30 e dal 32 al 38-bis, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*, promosse in riferimento agli artt. 117, quarto e sesto comma, 118, primo e secondo comma, e 119 della Costituzione.

(510) La Corte costituzionale, con sentenza 11 - 15 gennaio 2010, n. 10 (Gazz. Uff. 20 gennaio 2010, n. 3, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma 38-ter, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*, promossa in riferimento all'art. 117, quarto comma, della Costituzione; ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 81, commi 29, 30 e dal 32 al 38-bis, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*, promosse in riferimento agli artt. 117, quarto e sesto comma, 118, primo e secondo comma, e 119 della Costituzione.

(511) La Corte costituzionale, con sentenza 11 - 15 gennaio 2010, n. 10 (Gazz. Uff. 20 gennaio 2010, n. 3, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma 38-ter, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*, promossa in riferimento all'art. 117, quarto comma, della Costituzione; ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 81, commi 29, 30 e dal 32 al 38-bis, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*, promosse in riferimento agli artt. 117, quarto e sesto comma, 118, primo e secondo comma, e 119 della Costituzione.

(512) La Corte costituzionale, con sentenza 11 - 15 gennaio 2010, n. 10 (Gazz. Uff. 20 gennaio 2010, n. 3, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma 38-ter, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*, promossa in riferimento all'art. 117, quarto comma, della Costituzione;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 81, commi 29, 30 e dal 32 al 38-bis, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*, promosse in riferimento agli artt. 117, quarto e sesto comma, 118, primo e secondo comma, e 119 della Costituzione.

(513) La Corte costituzionale, con sentenza 11 - 15 gennaio 2010, n. 10 (Gazz. Uff. 20 gennaio 2010, n. 3, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma 38-ter, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*, promossa in riferimento all'art. 117, quarto comma, della Costituzione; ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 81, commi 29, 30 e dal 32 al 38-bis, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*, promosse in riferimento agli artt. 117, quarto e sesto comma, 118, primo e secondo comma, e 119 della Costituzione.

(514) La Corte costituzionale, con sentenza 11 - 15 gennaio 2010, n. 10 (Gazz. Uff. 20 gennaio 2010, n. 3, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma 38-ter, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*, promossa in riferimento all'art. 117, quarto comma, della Costituzione; ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 81, commi 29, 30 e dal 32 al 38-bis, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*, promosse in riferimento agli artt. 117, quarto e sesto comma, 118, primo e secondo comma, e 119 della Costituzione.

(515) La Corte costituzionale, con sentenza 11 - 15 gennaio 2010, n. 10 (Gazz. Uff. 20 gennaio 2010, n. 3, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma 38-ter, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*, promossa in riferimento all'art. 117, quarto comma, della Costituzione; ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 81, commi 29, 30 e dal 32 al 38-bis, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*, promosse in riferimento agli artt. 117, quarto e sesto comma, 118, primo e secondo comma, e 119 della Costituzione.

(516) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la *Deliberazione 27 settembre 2012, n. 394/2012/E/rth* e la *Deliberazione 17 aprile 2014, n. 176/2014/E/rht*.

(517) Vedi, anche, il *D.Dirett. 16 settembre 2008* e il comma 18 dell'art. 19, *D.L. 29 novembre 2008, n. 185*, convertito con modificazioni, dalla *L. 28 gennaio 2009, n. 2*.

(518) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.Dirett. 16 settembre 2008*, il *D.M. 11 dicembre 2008* e il *D.M. 2 settembre 2009*.

(519) Vedi, anche, l'*art. 1, comma 345-duodecies, L. 23 dicembre 2005, n. 266*, aggiunto dall'*art. 4, comma 1-bis, D.L. 9 ottobre 2008, n. 155*, convertito in legge, con modificazioni, dalla *L. 4 dicembre 2008, n. 190*, e l'*art. 60, commi 1 e 2, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 aprile 2012, n. 35*.

(520) Vedi, anche, il comma 345-duodecies dell'*art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266*, aggiunto dal comma 1-bis dell'*art. 4, D.L. 9 ottobre 2008, n. 155*, convertito in legge, con modificazioni, dalla *L. 4 dicembre 2008, n. 190*. Vedi, inoltre, il comma 46 dell'*art. 2, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2011, n. 10*.

---

**Art. 82.** *Banche, assicurazioni, fondi di investimento immobiliari «familiari» e cooperative*

### **In vigore dal 31 maggio 2010**

1. All'*articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, dopo il comma 5 è inserito il seguente:  
«5-bis. Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 96 per cento del loro ammontare. Nell'ambito del consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129, l'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo a soggetti partecipanti al consolidato a favore di altri soggetti partecipanti sono integralmente deducibili sino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo ai soggetti di cui al periodo precedente partecipanti a favore di soggetti estranei al consolidato. La società o ente controllante opera la deduzione integrale degli interessi passivi di cui al periodo precedente in sede di dichiarazione di cui all'*articolo 122*, apportando la relativa variazione in diminuzione della somma algebrica dei redditi complessivi netti dei soggetti partecipanti.» <sup>(522)</sup>

2. In deroga all'*articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212*, le disposizioni di cui al comma 5-bis dell'*articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986*, come introdotto dal comma 1, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Limitatamente al medesimo periodo d'imposta gli interessi passivi di cui al citato comma 5-bis sono deducibili nei limiti del 97 per cento del loro ammontare. <sup>(522)</sup>

3. Al *decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'*articolo 6*, comma 8, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare.»;

b) all'*articolo 6*, comma 9, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare.»;

c) all'*articolo 7*, comma 2, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare.».

4. In deroga all'*articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212*, le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Limitatamente al medesimo periodo d'imposta gli interessi passivi di cui al comma 3 sono deducibili nei limiti del 97 per cento del loro ammontare. <sup>(522)</sup>

5. Nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive per il medesimo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, in sede di versamento della seconda o unica rata, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi precedenti. <sup>(522)</sup>

6. All'*articolo 111, comma 3, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «pari al 60 per cento» sono sostituite dalle seguenti «pari al 30 per cento»;

b) le parole «nei nove esercizi successivi» sono sostituite dalle seguenti «nei diciotto esercizi successivi»;

c) le parole «il 50 per cento della medesima riserva sinistri» sono sostituite dalle seguenti «il 75 per cento della medesima riserva sinistri».

7. Le residue quote dell'ammontare complessivo delle variazioni della riserva sinistri di cui all'*articolo 111, comma 3, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986*, che eccede il 60 per cento dell'importo iscritto in bilancio, formate negli esercizi precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e non ancora dedotte, sono deducibili per quote costanti fino al raggiungimento del diciottesimo esercizio successivo a quello di loro formazione.

8. In deroga all'*articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212*, le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo di imposta, in sede di versamento della seconda o unica rata, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi 6 e 7.

9. La percentuale della somma da versare, nei termini e con le modalità previsti dall'*articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642*, è elevata al 75 per cento per l'anno 2008, all'85 per cento per il 2009 e al 95 per cento per gli anni successivi.

10. La percentuale della somma da versare nei termini e con le modalità previsti dall'*articolo 9 comma 1-bis della legge 29 ottobre 1961, n. 1216*, è elevata al 14 per cento per l'anno 2008, al 30 per cento per il 2009 e al 40 per cento per gli anni successivi.

11. All'*articolo 106, comma 3, del Testo Unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «0,40 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «0,30 per cento»;

b) le parole «nei nove esercizi successivi» sono sostituite dalle seguenti «nei diciotto esercizi successivi».

12. Le residue quote dell'ammontare complessivo delle svalutazioni eccedenti la misura deducibile in ciascun esercizio ai sensi del comma 3 dell'*articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986*, formate negli esercizi precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e non ancora dedotte, sono deducibili per quote costanti fino al raggiungimento del diciottesimo esercizio successivo a quello in cui esse si sono formate. <sup>(522)</sup>

13. In deroga all'*articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212*, le disposizioni di cui ai commi 11 e 12 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo di imposta, in sede di versamento della seconda o unica rata, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi 11 e 12.

13-bis. All'*articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 novembre 2002, n. 265*, il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «2-bis. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2008, la percentuale indicata nel comma 2 è aumentata allo 0,350 per cento. Per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2008, la percentuale indicata nel comma 2 è aumentata allo 0,390 per cento; per il medesimo periodo d'imposta il versamento è effettuato, a titolo di acconto, entro il 30 novembre 2008, in misura pari allo 0,050 per cento delle riserve del bilancio dell'esercizio per il quale il termine di approvazione scade anteriormente al 25 giugno 2008». <sup>(523)</sup>

14. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'*articolo 5*, comma 2, dopo le parole: «ad eccezione delle operazioni esenti e imponibili ai sensi dell'*articolo 10*, primo comma, numeri 8), 8-bis), 8-ter) e 27-quinquies), dello stesso decreto» sono aggiunte le seguenti: «nonché delle locazioni di immobili esenti ai sensi dell'*articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133* e dell'*articolo 10, secondo comma, del medesimo decreto n. 633 del 1972*»; <sup>(524)</sup>

b) all'*articolo 40*, comma 1 dopo le parole «27-quinquies) dello stesso decreto» sono inserite le seguenti: «nonché delle locazioni di immobili esenti ai sensi dell'*articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133*, e dell'*articolo 10, secondo comma, del medesimo decreto n. 633 del 1972*».

15. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalità e i termini degli adempimenti e del versamento dell'imposta commisurata ai canoni di locazione maturati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i contratti di locazione in corso alla medesima data e per quelli stipulati successivamente <sup>(531)</sup>.

16. Le disposizioni di cui all'*articolo 1, comma 262, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009. Conseguentemente nel *comma 264, dell'articolo 1, lettera a), della legge n. 244 del 2007*, sono soppresse le parole «, e al comma 262».

[17. A partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai fondi d'investimento immobiliare chiusi di cui all'*articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*, che presentano i requisiti indicati nelle lettere a) e b) del comma 18 del presente articolo, si applica un'imposta patrimoniale sull'ammontare del valore netto dei fondi. La società di gestione preleva un ammontare pari all'1 per cento a titolo di imposta patrimoniale. Il valore netto del fondo deve essere calcolato come media annua dei valori risultanti dai prospetti redatti ai sensi dell'*articolo 6, comma 1, lettera c), numero 3) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*. Nel caso di fondi comuni avviati o cessati in corso d'anno, ai fini del calcolo della media annua si assumono, rispettivamente, i valori del patrimonio alla data di avvio o di cessazione del fondo. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione non concorre a formare il valore del patrimonio netto l'ammontare dell'imposta patrimoniale dovuta per il periodo d'imposta e accantonata nel passivo. L'imposta è corrisposta entro il 16 febbraio dell'anno successivo. Per l'accertamento, la riscossione e le sanzioni dell'imposta non dichiarata o non versata si applicano le disposizioni stabilite in materia di imposte sui redditi. <sup>(526)</sup>

<sup>(527)</sup> ]

[18. L'imposta di cui al comma 17 è dovuta dai fondi per i quali non sia prevista la quotazione dei certificati in un mercato regolamentato e che abbiano un patrimonio inferiore a 400 milioni di euro qualora sussista almeno uno dei seguenti requisiti: <sup>(525)</sup>

a) le quote del fondo siano detenute, da meno di 10 partecipanti salvo che almeno il 50 per cento di tali quote siano detenute da uno o più dei soggetti di cui al comma 2, ultimo periodo dell'*articolo 7 del decreto-legge 25 settembre*



2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dai soggetti indicati nell'articolo 6 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, da imprenditori individuali, società ed enti se le partecipazioni sono relative all'impresa commerciale nonché da enti pubblici, enti di previdenza obbligatoria ed enti non commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni; <sup>(530)</sup>

b) in ogni caso il fondo sia istituito ai sensi degli articoli 15 e 16 del regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 24 maggio 1999, n. 228, e più dei due terzi delle quote siano detenute complessivamente, nel corso del periodo d'imposta, da una o più persone fisiche legate fra loro da rapporti di parentela o affinità ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché da società ed enti di cui le persone fisiche medesime detengano il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ovvero il diritto di partecipazione agli utili superiore al 50 per cento e da trust di cui siano disponenti o beneficiari, salvo che le predette quote siano relative ad imprese commerciali esercitate da soggetti residenti ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti. <sup>(530) (527)</sup>

]

[18-bis. L'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni, realizzati in dipendenza della cessione o del rimborso di quote di partecipazione in fondi d'investimento immobiliare chiusi soggetti alle disposizioni del comma 18 del presente articolo è dovuta nella misura del 20 per cento. L'imposta è applicata nella medesima misura al momento della cessione o del rimborso anche qualora le quote siano immesse nei rapporti sui quali sia stata esercitata l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 461 del 1997, e successive modificazioni. <sup>(529) (527)</sup> ]

[19. La società di gestione del risparmio verifica la sussistenza dei requisiti di cui al comma 18, considerando la media annua del valore delle quote detenute dai partecipanti nel periodo d'imposta. A tal fine, entro il 31 dicembre di ogni anno, i possessori delle quote sono tenuti a rendere apposita comunicazione scritta contenente tutte le informazioni necessarie e aggiornate ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 18. La società di gestione del risparmio segnala all'Agenzia delle entrate i casi in cui i partecipanti al fondo hanno omesso, in tutto o in parte, di rendere la comunicazione di cui al presente comma, non consentendo l'applicazione dell'imposta di cui al comma 17. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti termini e modalità per la segnalazione di cui al periodo precedente <sup>(532)</sup>.

<sup>(528) (527)</sup> ]

[20. La sussistenza dei requisiti indicati nel comma 18 determina l'applicazione dell'imposta patrimoniale di cui al comma 17 a partire dal periodo d'imposta nel quale esse si verificano. Qualora la società di gestione

del risparmio non abbia potuto applicare l'imposta patrimoniale di cui al comma 17 a seguito della mancata comunicazione delle informazioni di cui al comma 19, l'imposta patrimoniale è applicata in capo ai partecipanti in proporzione al valore delle quote detenute nel medesimo periodo d'imposta e risultante dai relativi prospetti periodici redatti ai sensi dell'*articolo 6, comma 1, lettera c), numero 3), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*. Per l'accertamento dell'imposta si applicano le disposizioni del titolo IV del *decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*, e successive modificazioni, e le sanzioni sono applicate ai soli soggetti di cui al comma 19 del presente articolo che hanno omesso, in tutto o in parte, la comunicazione alla società di gestione del risparmio. <sup>(526) (527)</sup> ]

21. Nell'*articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410*, le parole: «una ritenuta del 12,50 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «una ritenuta del 20 per cento».

21-bis. Nel caso di rimborso delle quote di partecipazione dei fondi comuni di investimento immobiliare la ritenuta prevista dal comma 1 dell'*articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410*, come modificato dal comma 21 del presente articolo, è operata sui proventi percepiti con l'aliquota del 12,50 per cento, fino a concorrenza della differenza positiva tra il valore risultante dall'ultimo rendiconto periodico redatto ai sensi dell'*articolo 6, comma 1, lettera c), numero 3), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*, prima della data di entrata in vigore del presente decreto e il costo di sottoscrizione o acquisto. <sup>(523)</sup>

22. All'*articolo 73 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, dopo il comma 5-ter, è inserito il seguente: «5-quater. Salvo prova contraria, si considerano residenti nel territorio dello Stato le società o enti il cui patrimonio sia investito in misura prevalente in quote di fondi di investimento immobiliare chiusi di cui all'*articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*, e siano controllati direttamente o indirettamente, per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, da soggetti residenti in Italia. Il controllo è individuato ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, anche per partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle società.» <sup>(522)</sup>

23. Nel comma 2 dell'*articolo 51 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917* <sup>(521)</sup>, la lettera g-bis) è abrogata.

24. La disposizione di cui al comma 23 si applica in relazione alle azioni assegnate ai dipendenti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

24-bis. Al comma 4 dell'articolo 27 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«g-bis) i redditi da lavoro dipendente derivanti dall'esercizio di piani di stock option». <sup>(523)</sup>

24-ter. L'esclusione dalla base imponibile contributiva, disposta ai sensi della lettera g-bis) del comma 4 dell'articolo 27 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, introdotta dal comma 24-bis del presente articolo, opera in relazione alle azioni assegnate ai dipendenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto. <sup>(523)</sup>

25. Le cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 2512 del codice civile che presentano in bilancio un debito per finanziamento contratto con i soci superiore a 50 milioni di euro, sempre che tale debito sia superiore al patrimonio netto contabile, comprensivo dell'utile d'esercizio, così come risultante alla data di approvazione del bilancio d'esercizio, destinano il 5 per cento dell'utile netto annuale al fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti di cui all'articolo 81, commi 29 e 30, del presente decreto, secondo le modalità e i termini stabiliti con decreto non regolamentare emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro della giustizia <sup>(533)</sup>. <sup>(522)</sup>

26. La disposizione di cui al comma 25 si applica in relazione agli utili evidenziati nei bilanci relativi all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quello successivo.

27. Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, è sostituito dal seguente:

«3. Sugli interessi corrisposti dalle società cooperative e loro consorzi, che non soddisfano i requisiti della definizione di piccole e micro imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, ai propri soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, relativamente ai prestiti erogati alle condizioni stabilite dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si applica una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 20 per cento.» <sup>(522)</sup>

28. Al comma 460 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo la lettera b) è inserita la seguente lettera:  
«b-bis) per la quota del 55 per cento degli utili netti annuali delle società cooperative di consumo e loro consorzi».

29. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 28 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo di imposta, in sede di versamento della

seconda o unica rata, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del comma 28.

---

(521) NDR: In GU è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1986, n. 917».

(522) Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(523) Comma inserito dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(524) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(525) Alinea così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(526) Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(527) Comma abrogato dall'*art. 32, comma 8, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 luglio 2010, n. 122*.

(528) Comma così sostituito dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(529) Comma inserito dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(530) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(531) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *Prov. 6 ottobre 2008*.

(532) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *Prov. 19 dicembre 2008*.

(533) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 5 agosto 2010*.

---

**Art. 83. Efficienza dell'Amministrazione finanziaria**

**In vigore dal 29 aprile 2012**

1. Al fine di garantire maggiore efficacia ai controlli sul corretto adempimento degli obblighi di natura fiscale e contributiva a carico dei soggetti non residenti e di quelli residenti ai fini fiscali da meno di 5 anni, l'I.N.P.S. e l'Agenzia delle entrate predispongono di comune accordo appositi piani di controllo anche sulla base dello scambio reciproco dei dati e delle informazioni in loro possesso. L'INPS e l'Agenzia delle entrate attivano altresì uno scambio telematico mensile delle posizioni relative ai titolari di partita IVA e dei dati annuali riferiti ai soggetti che percepiscono utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro. <sup>(534)</sup>

2. L'I.N.P.S. e l'Agenzia delle entrate determinano le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 1 con apposita convenzione. <sup>(533)</sup>

2-bis. La convenzione di cui al comma 2 disciplina anche le modalità di trasmissione, tra le due Amministrazioni, delle violazioni in materia contributiva, per le quali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, rilevate dall'Agenzia delle entrate a seguito dei controlli effettuati e delle violazioni tributarie, comprese quelle riscontrate in materia di ritenute, individuate dall'INPS a seguito delle attività ispettive. <sup>(540)</sup>

3. Nel triennio 2009-2011 l'Agenzia delle entrate realizza un piano di ottimizzazione dell'impiego delle risorse finalizzato ad incrementare la capacità operativa destinata alle attività di prevenzione e repressione della evasione fiscale, rispetto a quella media impiegata agli stessi fini nel biennio 2007-2008, in misura pari ad almeno il 10 per cento.

4. All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:  
«2-ter. Il Dipartimento delle finanze con cadenza semestrale fornisce ai comuni, anche per il tramite dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, l'elenco delle iscrizioni a ruolo delle somme derivanti da accertamenti ai quali i comuni abbiano contribuito ai sensi dei commi precedenti.».

5. Ai fini di una più efficace prevenzione e repressione dei fenomeni di frode in materia di IVA nazionale e comunitaria l'Agenzia delle entrate, l'Agenzia delle dogane e la Guardia di finanza incrementano la capacità operativa destinata a tali attività anche orientando appositamente loro funzioni o strutture al fine di assicurare:

- a) l'analisi dei fenomeni e l'individuazione di specifici ambiti di indagine;
- b) la definizione di apposite metodologie di contrasto;
- c) la realizzazione di specifici piani di prevenzione e contrasto dei fenomeni medesimi;
- d) il monitoraggio dell'efficacia delle azioni poste in essere.

6. Il coordinamento operativo tra i soggetti istituzionali di cui al comma 5 è assicurato mediante un costante scambio informativo anche allo scopo di consentire la tempestiva emissione degli atti di accertamento e l'adozione di eventuali misure cautelari.

7. Gli esiti delle attività svolte in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 formano oggetto di apposite relazioni annuali al Ministro dell'economia e delle finanze. <sup>(534)</sup>

7-bis. Al fine di assicurare l'efficacia dei controlli in materia di IVA all'importazione, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane, da emanare di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità per l'attivazione di un sistema completo e periodico di scambio di informazioni tra l'autorità doganale e quella fiscale, da attuare con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. <sup>(544)</sup>

8. Nell'ambito della programmazione dell'attività di accertamento relativa agli anni 2009, 2010 e 2011 è pianificata l'esecuzione di un piano straordinario di controlli finalizzati alla determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche a norma dell'*articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*, sulla base di elementi e circostanze di fatto certi desunti dalle informazioni presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria nonché acquisiti in base agli ordinari poteri istruttori e in particolare a quelli acquisiti ai sensi dell'*articolo 32, primo comma, numero 7), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973*. <sup>(534)</sup>

9. Nella selezione delle posizioni ai fini dei controlli di cui al comma 8 è data priorità ai contribuenti che non hanno evidenziato nella dichiarazione dei redditi alcun debito d'imposta e per i quali esistono elementi indicativi di capacità contributiva. <sup>(534)</sup>

10. Coerentemente con quanto previsto dall'*articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*, e dall'*articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*, la Guardia di finanza contribuisce al piano straordinario di cui al comma 8 destinando una adeguata quota della propria capacità operativa alle attività di acquisizione degli elementi e circostanze di fatto certi necessari per la determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche a norma dell'*articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973*. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza definiscono annualmente, d'intesa tra loro, le modalità della loro cooperazione al piano.

11. Ai fini della realizzazione del piano di cui al comma 8 ed in attuazione della previsione di cui all'*articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 2 dicembre 2005, n. 248*, i comuni segnalano all'Agenzia delle entrate eventuali situazioni rilevanti per la determinazione sintetica del reddito di cui siano a conoscenza.

12. Al fine di favorire lo scambio di esperienze professionali e amministrative tra le Agenzie fiscali, nonché tra le predette Agenzie e il Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso la mobilità dei loro dirigenti generali di prima fascia, nonché di contribuire al perseguimento della maggiore efficienza e funzionalità di tali Agenzie, su richiesta nominativa del direttore di una Agenzia fiscale, che indica altresì l'alternativa fra almeno due incarichi da conferire, il Ministro dell'economia e delle finanze assegna a tale Agenzia il dirigente generale di prima fascia in servizio presso il Ministero ovvero presso altra Agenzia fiscale, sentito il direttore della Agenzia presso la quale è in servizio il dirigente generale richiesto. Qualora per il nuovo incarico sia prevista una retribuzione complessivamente inferiore a quella percepita dal dirigente generale in relazione all'incarico già ricoperto, per la differenza sono fatti salvi gli effetti economici del contratto individuale di lavoro in essere presso il Ministero ovvero presso l'Agenzia fiscale di provenienza fino alla data di scadenza di tale contratto, in ogni caso senza maggiori oneri rispetto alle risorse assegnate a legislazione vigente alla Agenzia fiscale richiedente. In caso di rifiuto ad accettare gli incarichi alternativamente indicati nella richiesta, il dirigente generale è in esubero ai sensi e per gli effetti dell'*articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.* <sup>(541)</sup> <sup>(552)</sup>

13. All'*articolo 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*, sono apportate le seguenti modificazioni: <sup>(535)</sup>

a) nel comma 1, lettera b), la parola «sei» è sostituita dalla seguente: «quattro»;

b) nel comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Metà dei componenti sono scelti tra i dipendenti di pubbliche amministrazioni ovvero tra soggetti ad esse esterni dotati di specifica competenza professionale attinente ai settori nei quali opera l'agenzia.».

14. In sede di prima applicazione della disposizione di cui al comma 13 i comitati di gestione delle Agenzie fiscali in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano automaticamente il trentesimo giorno successivo.

15. Al fine di garantire la continuità delle funzioni di controllo e monitoraggio dei dati fiscali e finanziari, i diritti dell'azionista della società di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria ai sensi dell'*articolo 22, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413*, sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'*articolo 6, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43*, che provvede agli atti conseguenti in base alla legislazione vigente. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente comma. Il consiglio di amministrazione, composto di cinque componenti, è conseguentemente rinnovato entro il 30 giugno 2008 senza applicazione dell'*articolo 2383, terzo comma, del codice civile.* <sup>(534)</sup> <sup>(551)</sup>

16. Al fine di assicurare maggiore effettività alla previsione di cui all'*articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 2 dicembre 2005, n. 248*, i comuni, entro i sei mesi successivi alla

richiesta di iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, confermano all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate competente per l'ultimo domicilio fiscale che il richiedente ha effettivamente cessato la residenza nel territorio nazionale. Per il triennio successivo alla predetta richiesta di iscrizione la effettività della cessazione della residenza nel territorio nazionale è sottoposta a vigilanza da parte dei comuni e dell'Agenzia delle entrate, la quale si avvale delle facoltà istruttorie di cui al Titolo IV del *decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*.

17. In fase di prima attuazione delle disposizioni del comma 16, la specifica vigilanza ivi prevista da parte dei comuni e dell'Agenzia delle entrate viene esercitata anche nei confronti delle persone fisiche che hanno chiesto la iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero a far corso dal 1° gennaio 2006. L'attività dei comuni è anche in questo caso incentivata con il riconoscimento della quota pari al 33 per cento delle maggiori somme relative ai tributi statali riscosse a titolo definitivo previsto dall'*articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 2 dicembre 2005, n. 248*. <sup>(542)</sup>

18. Allo scopo di semplificare la gestione dei rapporti con l'Amministrazione fiscale, ispirandoli a principi di reciproco affidamento ed agevolando il contribuente mediante la compressione dei tempi di definizione, nel *decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218*, dopo l'articolo 5 è inserito il seguente: «Art. 5-bis (Adesione ai verbali di constatazione). - 1. Il contribuente può prestare adesione anche ai verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto redatti ai sensi dell'*articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4*, che consentano l'emissione di accertamenti parziali previsti dall'*articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*, e dall'*articolo 54, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*. 2. L'adesione di cui al comma 1 può avere ad oggetto esclusivamente il contenuto integrale del verbale di constatazione e deve intervenire entro i 30 giorni successivi alla data della consegna del verbale medesimo mediante comunicazione al competente Ufficio dell'□Agenzia delle entrate ed all'□organo che ha redatto il verbale. Entro i 60 giorni successivi alla comunicazione al competente Ufficio dell'□Agenzia delle entrate, lo stesso notifica al contribuente l'atto di definizione dell'accertamento parziale recante le indicazioni previste dall'articolo 7. 3. In presenza dell'adesione di cui al comma 1 la misura delle sanzioni applicabili indicata nell'articolo 2, comma 5, è ridotta alla metà e le somme dovute risultanti dall'□atto di definizione dell'□accertamento parziale devono essere versate nei termini e con le modalità di cui all'□articolo 8, senza prestazione delle garanzie ivi previste in caso di versamento rateale. Sull'□importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dell'□atto di definizione dell'□accertamento parziale. 4. In caso di mancato pagamento delle somme dovute di cui al comma 3 il competente ufficio dell'□Agenzia delle entrate provvede all'□iscrizione a ruolo



a titolo definitivo delle predette somme a norma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.».<sup>(534)</sup>

18-bis. L'articolo 5-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, si applica con riferimento ai verbali di constatazione consegnati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.<sup>(536)</sup>

18-ter. In sede di prima applicazione dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218:

a) il termine per la comunicazione dell'adesione da parte del contribuente ai verbali consegnati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è comunque prorogato fino al 30 settembre 2008;

b) il termine per la notifica dell'atto di definizione dell'accertamento parziale relativo ai verbali consegnati al contribuente fino al 31 dicembre 2008 è comunque prorogato al 30 giugno 2009.<sup>(536)</sup>

18-quater. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di effettuazione della comunicazione dell'adesione da parte del contribuente prevista dall'articolo 5-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.<sup>(548)</sup> .<sup>(536)</sup>

19. In funzione dell'attuazione del federalismo fiscale, a decorrere dal 1° gennaio 2009 gli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, vengono elaborati, sentite le associazioni professionali e di categoria, anche su base regionale o comunale, ove ciò sia compatibile con la metodologia prevista dal comma 1, secondo periodo, dello stesso articolo 62-bis.<sup>(534)</sup>

20. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione del comma 19, prevedendo che la elaborazione su base regionale o comunale avvenga con criteri di gradualità entro il 31 dicembre 2013 e garantendo che alla stessa possano partecipare anche i comuni, in attuazione della previsione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.<sup>(550)</sup>

21. All'articolo 22 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:  
«1-bis. In caso di versamento di somme eccedenti almeno cinquanta euro rispetto a quelle complessivamente richieste dall'agente della riscossione, quest'ultimo ne offre la restituzione all'avente diritto notificandogli una comunicazione delle modalità di restituzione dell'eccedenza. Decorsi tre mesi dalla notificazione senza che l'avente diritto abbia accettato la restituzione, ovvero, per le eccedenze inferiori a cinquanta euro, decorsi tre mesi dalla data del pagamento, l'agente della riscossione riversa le somme eccedenti all'ente

creditore ovvero, se tale ente non è identificato né facilmente identificabile, all'entrata del bilancio dello Stato, ad esclusione di una quota pari al 15 per cento, che affluisce ad apposita contabilità speciale. Il riversamento è effettuato il giorno 20 dei mesi di giugno e dicembre di ciascun anno. 1-ter. La restituzione ovvero il riversamento sono effettuati al netto dell'importo delle spese di notificazione, determinate ai sensi dell'articolo 17, comma 7-ter, trattenute dall'agente della riscossione a titolo di rimborso delle spese sostenute per la notificazione. 1-quater. Resta fermo il diritto di chiedere, entro l'ordinario termine di prescrizione, la restituzione delle somme eccedenti di cui al comma 1-bis all'ente creditore ovvero allo Stato. In caso di richiesta allo Stato, le somme occorrenti per la restituzione sono prelevate dalla contabilità speciale prevista dal comma 1-bis e riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.» <sup>(546)</sup>.

22. Le somme eccedenti di cui all'articolo 22, comma 1-bis, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, incassate anteriormente al quinto anno precedente la data di entrata in vigore del presente decreto, sono versate entro il 20 dicembre 2008 ed affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo speciale istituito con l'articolo 81, comma 29, del presente decreto <sup>(547)</sup>. <sup>(534)</sup>

23. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, sono soppresse le parole da «Se» a «cancellazione dell'ipoteca»;

b) nel comma 4, le parole da «l'ultimo» a «mese» sono sostituite dalle seguenti: «nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione»;

c) il comma 4-bis è abrogato. In ogni caso le sue disposizioni continuano a trovare applicazione nei riguardi delle garanzie prestate ai sensi dell'articolo 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

23-bis. All'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Il pagamento effettuato con i mezzi diversi dal contante individuati ai sensi del comma 3 si considera omesso: a) in caso di utilizzazione di un assegno, se l'assegno stesso risulta scoperto o comunque non pagabile; b) in caso di utilizzazione di una carta di credito, se il gestore della carta non fornisce la relativa provvista finanziaria». <sup>(536)</sup>

23-ter. All'articolo 47-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo la parola: «concessionari» sono inserite le seguenti: «e ai soggetti da essi incaricati». <sup>(536)</sup>

24. All'articolo 79, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo la parola «131», sono inserite le seguenti: «, moltiplicato per tre».

25. E' istituito presso il Ministero degli affari esteri il Comitato strategico per lo sviluppo e la tutela all'estero degli interessi nazionali in economia, con compiti di analisi, indirizzo, supporto e coordinamento nel campo dei fenomeni economici complessi propri della globalizzazione quali l'influenza dei fondi sovrani e lo sviluppo sostenibile nei Paesi in via di sviluppo. La composizione del Comitato, ai cui lavori partecipano qualificati rappresentanti di Ministeri, nonché alte professionalità ed esperienze tecniche nei suoi settori di intervento, è definita con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono stabilite altresì le disposizioni generali del suo funzionamento. Le funzioni di segreteria del Comitato sono assicurate, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, dalle strutture del Ministero degli affari esteri. La partecipazione al Comitato è gratuita. <sup>(537)</sup>

[26. Al Comitato competono, altresì, anche al fine di farne oggetto di pareri al Governo, l'analisi di fenomeni economici complessi propri della globalizzazione, quali l'influenza dei fondi sovrani e lo sviluppo sostenibile nei Paesi in via di sviluppo, nonché compiti di supporto alle funzioni di coordinamento degli sforzi per lo sviluppo delle attività all'estero di imprese italiane e delle iniziative di interesse nazionale all'estero. <sup>(538)</sup> ]

[27. Il Comitato è composto, in numero non superiore a dieci, da alte professionalità tecniche dotate di elevata specializzazione nei suoi settori di intervento, nonché da qualificati rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, della difesa, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti. <sup>(538)</sup> ]

[28. Le funzioni di segreteria del Comitato sono assicurate, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Comitato e la sua segreteria sono costituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono stabilite altresì le disposizioni generali sul loro funzionamento. Il Comitato riferisce ogni sei mesi sulla attività svolta e sui propri risultati. La partecipazione al Comitato è gratuita. <sup>(538)</sup> ]

28-bis. All'articolo 19-bis.1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande, con esclusione di quelle inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e simili, erogate nei giorni di svolgimento degli stessi, delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali» sono soppresse. <sup>(539)</sup>

28-ter. Le disposizioni del comma 28-bis si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° settembre 2008. <sup>(539)</sup>

28-quater. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 109, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo 95, sono deducibili nella misura del 75 per cento.»;

b) all'articolo 54, comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta». <sup>(539)</sup>

28-quinquies. Le disposizioni del comma 28-quater entrano in vigore a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008. Nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo d'imposta, l'imposta del periodo precedente è determinata applicando le disposizioni del comma 28-quater. <sup>(539)</sup>

28-sexies. Nelle more dell'adozione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 1, comma 225, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, gli enti locali e i soggetti di cui alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, accedono ai dati e alle informazioni disponibili presso il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate, ivi compresi quelli di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Ministro delle finanze 16 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 2000. Le facoltà ivi previste possono essere esercitate solo dopo la notifica dell'ingiunzione prevista dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Il riferimento al numero identificativo del ruolo, contenuto nell'articolo 2 del citato decreto del Ministro delle finanze 16 novembre 2000, è sostituito con il riferimento alla data di notifica dell'ingiunzione e alla relativa causale. Il dirigente o responsabile dell'ufficio, nel caso degli enti locali, e il legale rappresentante o direttore generale, nel caso dei soggetti di cui alla citata lettera b) del comma 5 dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni, autorizzano preventivamente l'accesso in forma scritta e individuano in via generale i dipendenti destinati a provvedervi, scegliendoli tra quelli con rapporto di lavoro a tempo indeterminato da almeno due anni. I nominativi di tali dipendenti sono comunicati all'Agenzia delle entrate. A decorrere dall'anno 2009 l'elenco di tali nominativi è trasmesso entro il 31 marzo di ogni anno. E' esclusa, quanto all'accesso, ogni

discriminazione tra i soggetti di cui alla citata lettera b) del comma 5 dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni, e gli agenti della riscossione. <sup>(543) (545)</sup>

28-septies. All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, sulla quale svolge attività di coordinamento, attraverso la preventiva approvazione dell'ordine del giorno delle sedute del consiglio di amministrazione e delle deliberazioni da assumere nello stesso consiglio»;

b) al comma 14, le parole da: «i risultati» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «gli elementi acquisiti nello svolgimento dell'attività di coordinamento prevista dal comma 1». <sup>(539)</sup>

28-octies. In attuazione della decisione C(2008)869 def. dell'11 marzo 2008 della Commissione, i soggetti che si sono avvalsi del regime d'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono tenuti alla restituzione dell'aiuto fruito nei termini e con le modalità previsti dai commi da 28-novies a 28-undecies del presente articolo. <sup>(539)</sup>

28-novies. L'importo dell'aiuto oggetto di recupero è determinato secondo i seguenti criteri:

a) applicazione, in luogo del regime d'imposta sostitutiva con aliquota del 9 per cento di cui al comma 28-octies dichiarato incompatibile con il mercato comune, del regime d'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, comma 25, della citata legge 24 dicembre 2003, n. 350, in materia di rivalutazione dei beni;

b) applicazione dell'aliquota del 19 per cento sulle differenze di valore riallineate relative a beni ammortizzabili e del 15 per cento su quelle relative a beni non ammortizzabili;

c) esclusione dal regime d'imposta sostitutiva delle differenze di valore relative alle partecipazioni detenute nella Banca d'Italia, in quanto fruienti del regime di esenzione previsto dall'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

d) attualizzazione alla data del 20 giugno 2004 delle somme versate in applicazione del regime dichiarato incompatibile e decorrenza del calcolo degli interessi dovuti sugli importi oggetto di recupero a decorrere dalla stessa data;

e) determinazione degli interessi secondo le disposizioni di cui al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, e successive modificazioni. <sup>(539)</sup>

28-decies. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è approvato l'apposito modello per la dichiarazione dei maggiori importi oggetto di restituzione. Il modello di

dichiarazione dei maggiori importi dovuti deve essere presentato da parte dei soggetti tenuti alla restituzione dell'□aiuto all'□Agenzia delle entrate entro quindici giorni dalla emanazione del predetto provvedimento <sup>(549)</sup> . <sup>(539)</sup>

28-undecies. L'□Agenzia delle entrate, sulla base delle dichiarazioni predisposte ai sensi del comma 28-decies e trasmesse da ciascun soggetto beneficiario dell'□aiuto, liquida gli importi dovuti, comprensivi degli interessi, ed entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione notifica apposita comunicazione contenente l'□ingiunzione di pagamento, con l'□intimazione che, in caso di mancato versamento entro trenta giorni dalla data di notifica, si procede, ai sensi del *decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602*, e successive modificazioni, all'□iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non versate, nonché degli ulteriori interessi dovuti. <sup>(539)</sup>

28-duodecies. L'□ *articolo 2, comma 26, della legge 24 dicembre 2003, n. 350*, è abrogato. <sup>(539)</sup>

---

(534) Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(535) Alinea così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(536) Comma inserito dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(537) Comma così sostituito dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(538) Comma soppresso dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(539) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(540) Comma inserito dall'*art.15, comma 8-terdecies, D.L. 1° luglio 2009, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 agosto 2009, n. 102*.

(541) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1-bis, D.L. 25 marzo 2010, n. 40*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 22 maggio 2010, n. 73*.

(542) Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133* e, successivamente, dall'*art. 18, comma 6, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 luglio 2010, n. 122*.

(543) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(544) Comma inserito dall'*art. 8, comma 4, L. 15 dicembre 2011, n. 217*.

(545) Il presente comma era stato abrogato dall'□ *art. 7, comma 2, lett. gg-septies, n. 4), D.L. 13 maggio 2011, n. 70*, convertito, con modificazioni, dalla

*L. 12 luglio 2011, n. 106. L'abrogazione non è più prevista dalla nuova formulazione della suddetta lettera gg-septies), come sostituita dall'art. 5, comma 8-bis, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44.*

(546) La Corte costituzionale, con sentenza 14 - 18 dicembre 2009, n. 334 (Gazz. Uff. 23 dicembre 2009, n. 51, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 77-quater, comma 7, e dell'art. 83, commi 21 e 22, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 133 del 2008*, promosse, in riferimento al combinato disposto degli artt. 36 dello statuto regionale e 2 del *D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074*.

(547) La Corte costituzionale, con sentenza 14 - 18 dicembre 2009, n. 334 (Gazz. Uff. 23 dicembre 2009, n. 51, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 77-quater, comma 7, e dell'art. 83, commi 21 e 22, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 133 del 2008*, promosse, in riferimento al combinato disposto degli artt. 36 dello statuto regionale e 2 del *D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074*.

(548) Con *Prov. 10 settembre 2008* (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 10 settembre 2008) sono state stabilite le modalità previste dal presente comma.

(549) Il modello previsto dal presente comma è stato approvato con *Prov. 18 settembre 2008* (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 18 settembre 2008).

(550) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 19 maggio 2009*.

(551) Vedi, anche, i commi 11 e 12 dell'art. 19, *D.L. 1 luglio 2009, n. 78*, convertito in legge, con modificazioni, dalla *L. 3 agosto 2009, n. 102*.

(552) Vedi, anche, il comma 1-bis dell'art. 2, *D.L. 25 marzo 2010, n. 40*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 22 maggio 2010, n. 73*.

(553) Vedi, anche, l'art. 11, comma 6, *D.L. 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 22 dicembre 2011, n. 214*.

---

**Art. 83-bis.** *Tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi* <sup>(554)</sup>

**In vigore dal 1 gennaio 2014**

1. L'Osservatorio sulle attività di autotrasporto di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sulla base di un'adeguata indagine a campione e tenuto conto delle rilevazioni effettuate mensilmente dal Ministero dello sviluppo economico sul prezzo medio del gasolio per autotrazione, determina mensilmente il costo medio del carburante per chilometro di percorrenza, con riferimento alle diverse tipologie di veicoli, e la relativa incidenza.

2. Lo stesso Osservatorio, con riferimento alle tipologie dei veicoli, determina, il quindicesimo giorno dei mesi di giugno e dicembre, la quota, espressa in percentuale, dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi rappresentata dai costi del carburante.

3. Le disposizioni dei commi da 4 a 11 del presente articolo sono volte a disciplinare i meccanismi di adeguamento dei corrispettivi dovuti dal mittente per i costi del carburante sostenuti dal vettore e sono sottoposte a verifica con riferimento all'impatto sul mercato, dopo un anno dalla data della loro entrata in vigore.

4. Al fine di garantire la tutela della sicurezza stradale e la regolarità del mercato dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, nel contratto di trasporto, stipulato in forma scritta, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, l'importo a favore del vettore deve essere tale da consentire almeno la copertura dei costi minimi di esercizio, che garantiscano, comunque, il rispetto dei parametri di sicurezza normativamente previsti. Tali costi minimi sono individuati nell'ambito degli accordi volontari di settore, conclusi tra organizzazioni associative di vettori rappresentati nella Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica, di cui al comma 16, e organizzazioni associative dei committenti, sono sottoposti al parere preventivo della predetta Consulta generale e pubblicati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della loro entrata in vigore. Tali accordi possono altresì prevedere contratti di trasporto di merci su strada di durata o quantità garantite, per i quali è possibile derogare alle disposizioni di cui al presente comma nonché alle previsioni di cui agli articoli 7, comma 3, e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, ed alle disposizioni in materia di azione diretta. <sup>(555)</sup>

4-bis. Qualora gli accordi volontari previsti al comma 4 non siano stipulati entro il termine di nove mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Osservatorio sulle attività di autotrasporto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, determina i costi minimi, secondo quanto previsto al comma 4. Decorso il termine di cui al primo periodo, qualora entro ulteriori trenta giorni l'Osservatorio non abbia provveduto ad adottare le determinazioni dei costi minimi, si applicano anche ai contratti di trasporto stipulati in forma scritta le disposizioni di cui ai commi 6 e 7, ai soli fini della determinazione del corrispettivo e ferma restando la possibilità di deroga con gli accordi di cui al comma 4. <sup>(567)</sup>



4-ter. Qualora dalla fattura risulti indicato un corrispettivo di importo inferiore a quanto previsto nel comma 4 o, in alternativa, nel comma 4-bis, l'azione del vettore nei confronti del mittente per il pagamento della differenza si prescrive entro il termine di un anno, decorrente dal giorno del completamento della prestazione di trasporto, salvo diverse pattuizioni fondate su accordi volontari, conclusi ai sensi del comma 4. <sup>(561)</sup>

4-quater. In deroga a quanto previsto nei commi 4 e 4-bis, l'importo del corrispettivo a favore del vettore per le prestazioni di trasporto svolte in esecuzione di un contratto stipulato in forma scritta, ai sensi dell'*articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286*, è rimesso all'autonomia negoziale delle parti, ove le suddette prestazioni siano effettuate entro il limite di cento chilometri giornalieri, fatte salve diverse pattuizioni fondate su accordi volontari di settore, conclusi ai sensi del comma 4. <sup>(561)</sup>

4-quinquies. All'atto della conclusione del contratto, il vettore è tenuto a fornire al committente un'attestazione rilasciata dagli enti previdenziali, di data non anteriore a tre mesi, dalla quale risulti che l'azienda è in regola ai fini del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali. <sup>(561)</sup>

5. Nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto prestazioni di trasporto da effettuare in un arco temporale eccedente i trenta giorni, la parte del corrispettivo corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, così come già individuata nel contratto o nelle fatture emesse con riferimento alle prestazioni effettuate dal vettore nel primo mese di vigenza dello stesso, è adeguata sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione accertato ai sensi del comma 1, laddove dette variazioni superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della sottoscrizione del contratto stesso o dell'ultimo adeguamento effettuato.

6. Qualora il contratto di trasporto di merci su strada non sia stipulato in forma scritta, ai sensi dell'*articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286*, la fattura emessa dal vettore evidenzia, ai soli fini civilistici e amministrativi, la parte del corrispettivo dovuto dal mittente, corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale importo deve corrispondere al prodotto dell'ammontare del costo chilometrico determinato, per la classe cui appartiene il veicolo utilizzato per il trasporto, ai sensi del comma 1, nel mese precedente a quello dell'esecuzione del trasporto, per il numero di chilometri corrispondenti alla prestazione indicata nella fattura. A tale fine nella fattura viene indicata, altresì, la lunghezza della tratta effettivamente percorsa. <sup>(569)</sup>

7. La parte del corrispettivo dovuto al vettore, diversa da quella di cui al comma 6, deve corrispondere a una quota dello stesso corrispettivo che, fermo restando quanto dovuto dal mittente a fronte del costo del carburante, sia almeno pari a quella identificata come corrispondente a costi diversi dai costi del carburante nel provvedimento di cui al comma 2.

8. Laddove la parte del corrispettivo dovuto al vettore, diversa da quella di cui al comma 6, risulti indicata in un importo inferiore a quello indicato al comma 7, il vettore può chiedere al mittente il pagamento della differenza. Qualora il contratto di trasporto di merci su strada non sia stato stipulato in forma scritta, l'azione del vettore si prescrive decorsi cinque anni dal giorno del completamento della prestazione di trasporto. <sup>(556)</sup>

9. Se il committente non provvede al pagamento entro i quindici giorni successivi, il vettore può proporre, entro i successivi quindici giorni, a pena di decadenza, domanda d'ingiunzione di pagamento mediante ricorso al giudice competente, ai sensi dell'articolo 638 del codice di procedura civile, producendo la documentazione relativa alla propria iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la carta di circolazione del veicolo utilizzato per l'esecuzione del trasporto, la fattura per i corrispettivi inerenti alla prestazione di trasporto, la documentazione relativa all'avvenuto pagamento dell'importo indicato e i calcoli con cui viene determinato l'ulteriore corrispettivo dovuto al vettore ai sensi dei commi 7 e 8. Il giudice, verificata la regolarità della documentazione e la correttezza dei calcoli prodotti, ingiunge al committente, con decreto motivato, ai sensi dell'articolo 641 del codice di procedura civile, di pagare l'importo dovuto al vettore senza dilazione, autorizzando l'esecuzione provvisoria del decreto ai sensi dell'articolo 642 del codice di procedura civile e fissando il termine entro cui può essere fatta opposizione, ai sensi delle disposizioni di cui al libro IV, titolo I, capo I, del medesimo codice.

10. Fino a quando non saranno disponibili le determinazioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti elabora, con riferimento alle diverse tipologie di veicoli e alla percorrenza chilometrica, gli indici sul costo del carburante per chilometro e sulle relative quote di incidenza sulla base dei dati in suo possesso e delle rilevazioni mensili del Ministero dello sviluppo economico sul prezzo medio del gasolio per autotrazione, sentite le associazioni di categoria più rappresentative dei vettori e quelle della committenza. <sup>(557)</sup>

11. Le disposizioni dei commi da 3 a 10 del presente articolo trovano applicazione con riferimento alle variazioni intervenute nel costo del gasolio a decorrere dal 1° gennaio 2009 o dall'ultimo adeguamento effettuato a partire da tale data. <sup>(558)</sup>

12. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al *decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231*, il termine di pagamento del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto di merci su strada non può, comunque, essere superiore a sessanta giorni, decorrenti dalla data di emissione della fattura da parte del creditore. E' esclusa qualsiasi diversa pattuizione tra le parti, scritta o verbale, che non sia basata su accordi volontari di settore, conclusi tra organizzazioni associative di vettori rappresentati nella Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica, di cui al comma 16, e organizzazioni associative dei committenti. <sup>(562)</sup>

13. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 12, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori di cui all'*articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231*. Ove il pagamento del corrispettivo avvenga oltre il novantesimo giorno dalla data di emissione della fattura, oltre agli interessi moratori, al committente debitore si applicano le sanzioni di cui al comma 14. <sup>(563)</sup>

13-bis. Le disposizioni di cui ai commi 12 e 13 si applicano anche alle prestazioni fatturate dagli operatori della filiera, diversi dai vettori, che partecipano al servizio di trasporto di merci su strada. <sup>(564)</sup>

14. Ferme restando le sanzioni previste dall'*articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298*, e successive modificazioni, e dall'*articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286*, ove applicabili, alla violazione delle norme di cui ai commi 7, 8 e 9, consegue la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio della differenza tra quanto fatturato e quanto dovuto sulla base dei costi individuati ai sensi dei commi 1 e 2; alla violazione delle norme di cui ai commi 13 e 13-bis consegue la sanzione amministrativa pecuniaria pari al dieci per cento dell'importo della fattura e comunque non inferiore a 1.000,00 euro. <sup>(565)</sup>  
<sup>(574)</sup>

15. Le violazioni indicate al comma 14 sono constatate dalla Guardia di finanza e dall'Agenzia delle entrate in occasione dei controlli ordinari e straordinari effettuati presso le imprese per la successiva applicazione delle sanzioni ai sensi della *legge 24 novembre 1981, n. 689*. <sup>(559)</sup>

16. Non si dà luogo all'applicazione delle sanzioni introdotte dal comma 14 nel caso in cui le parti abbiano stipulato un contratto di trasporto conforme a un accordo volontario concluso, tra la maggioranza delle organizzazioni associative dei vettori e degli utenti dei servizi di trasporto rappresentati nella Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica, per disciplinare lo svolgimento dei servizi di trasporto in uno specifico settore merceologico.

17. Al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e di assicurare il corretto e uniforme funzionamento del mercato, l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti né al rispetto di vincoli, con finalità commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi o che prevedano obbligatoriamente la presenza contestuale di più tipologie di carburanti, ivi incluso il metano per autotrazione, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo. <sup>(568)</sup>

18. Le disposizioni di cui al comma 17 costituiscono principi generali in materia di tutela della concorrenza e livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'*articolo 117 della Costituzione*.

19. All'articolo 1, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, le parole: «iscritto al relativo albo professionale» sono sostituite dalle seguenti: «abilitato ai sensi delle specifiche normative vigenti nei Paesi dell'Unione europea».

20. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, le parole: «e a fronte della chiusura di almeno settemila impianti nel periodo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo» sono soppresse.

21. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei propri poteri di programmazione del territorio, promuovono il miglioramento della rete distributiva dei carburanti e la diffusione dei carburanti ecocompatibili, secondo criteri di efficienza, adeguatezza e qualità del servizio per i cittadini, nel rispetto dei principi di non discriminazione previsti dal comma 17 e della disciplina in materia ambientale, urbanistica e di sicurezza.

22. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, determina entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i criteri di vettoriamento del gas per autotrazione attraverso le reti di trasporto e distribuzione del gas naturale.

23. Le somme disponibili per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto sul fondo di cui all'articolo 1, comma 918, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al netto delle misure previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, sono destinate, in via prioritaria e per gli importi indicati nei commi 24, 25, 26 e 28 del presente articolo, a interventi in materia di riduzione dei costi di esercizio delle imprese di autotrasporto di merci, con particolare riferimento al limite di esenzione contributiva e fiscale delle indennità di trasferta e all'imponibilità, ai fini del reddito da lavoro dipendente, delle maggiorazioni corrisposte per le prestazioni di lavoro straordinario, nonché a incentivi per la formazione professionale e per processi di aggregazione imprenditoriale.

[24. Nel limite di spesa di complessivi 30 milioni di euro, sono rideterminati:

a) la quota di indennità percepita nell'anno 2008 dai prestatori di lavoro addetti alla guida dipendenti delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale effettuate nel medesimo anno, di cui al comma 5 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente, ferme restando le ulteriori disposizioni del medesimo comma 5;

b) l'importo della deduzione forfetaria relativa a trasferte effettuate fuori dal territorio comunale nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previsto dall'articolo 95, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del

*Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al netto delle spese di viaggio e trasporto.* <sup>(560)</sup>  
]

25. Nel limite di spesa di 30 milioni di euro, è fissata la percentuale delle somme percepite nel 2008 relative alle prestazioni di lavoro straordinario di cui al *decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66*, e successive modificazioni, effettuate nel medesimo anno dai prestatori di lavoro addetti alla guida dipendenti delle imprese autorizzate all'□autotrasporto di merci, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi. Ai fini dell'□applicazione dell'□imposta sostitutiva di cui all'□ *articolo 2 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 luglio 2008, n. 126*, le somme di cui al periodo precedente rilevano nella loro interezza <sup>(572)</sup>.

26. Per l'□anno 2008, nel limite di spesa di 40 milioni di euro, è riconosciuto un credito di imposta corrispondente a quota parte dell'□importo pagato quale tassa automobilistica per l'□anno 2008 per ciascun veicolo, di massa massima complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate, posseduto e utilizzato per la predetta attività. La misura del credito di imposta deve essere determinata in modo tale che, per i veicoli di massa massima complessiva superiore a 11,5 tonnellate, sia pari al doppio della misura del credito spettante per i veicoli di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate. Il credito di imposta è usufruibile in compensazione ai sensi dell'□ *articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*, e successive modificazioni, non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al *decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*, e successive modificazioni, né dell'□imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli *articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, e successive modificazioni <sup>(570)</sup>.

27. Tenuto conto del numero degli aventi diritto e dei limiti di spesa indicati nei commi 24, 25 e 26, con provvedimenti del direttore dell'□Agenzia delle entrate e, limitatamente a quanto previsto dal comma 25, di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono stabiliti la quota di indennità non imponibile, gli importi della deduzione forfetaria, la percentuale delle somme per lavoro straordinario non imponibile e la misura del credito di imposta, previsti dai medesimi commi, nonché le eventuali disposizioni applicative necessarie per assicurare il rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 29 <sup>(571)</sup>.

28. Agli incentivi per le aggregazioni imprenditoriali e alla formazione professionale sono destinate risorse rispettivamente pari a 9 milioni di euro e a 7 milioni di euro. Con regolamenti governativi, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di erogazione delle risorse di cui al presente comma. Le risorse complessive di cui al presente comma potranno essere utilizzate indifferentemente sia per il completamento di progetti di

aggregazione o di formazione, sia per l'avvio di ulteriori progetti da attivare secondo le modalità stabilite dai regolamenti di cui sopra e con termini da fissare con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. <sup>(566)</sup>  
(573)

29. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 24, 25, 26 e 28, pari a complessivi 116 milioni di euro, di cui 106,5 milioni di euro per l'anno 2008 e 9,5 milioni di euro per l'anno 2009, si fa fronte con le risorse disponibili sul fondo di cui al *comma 918 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296*.

30. Le misure previste dal regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273*, sono estese all'anno 2009, nell'ambito degli interventi consentiti in attuazione dell'articolo 9 del presente decreto, previa autorizzazione della Commissione europea.

31. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua, tra le misure del presente articolo, quelle relativamente alle quali occorre la previa verifica della compatibilità con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea.

---

(554) Articolo inserito dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(555) Comma sostituito dall'*art. 2-quinquies, comma 1, lett. a), D.L. 23 ottobre 2008, n. 162*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 22 dicembre 2008, n. 201*, modificato dall'*art. 7-sexies, comma 1, lett. a), D.L. 10 febbraio 2009, n. 5*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 aprile 2009, n. 33* e, successivamente, sostituito dall'*art. 1-bis, comma 1, lett. a), D.L. 6 luglio 2010, n. 103*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 agosto 2010, n. 127*, che ha sostituito l'originario comma 4 con gli attuali commi da 4 a 4-quinquies. Infine, il presente comma è stato così modificato dall'*art. 7-bis, comma 1, lett. a), D.L. 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 settembre 2011, n. 148*.

(556) Comma così modificato dall'*art. 2-quinquies, comma 1, lett. b), D.L. 23 ottobre 2008, n. 162*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 22 dicembre 2008, n. 201*.

(557) Comma modificato dall'*art. 2-quinquies, comma 1, lett. c), D.L. 23 ottobre 2008, n. 162*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 22 dicembre 2008, n. 201* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 7-sexies, comma 1, lett. b), D.L. 10 febbraio 2009, n. 5*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 aprile 2009, n. 33*.

(558) Comma così modificato dall'*art. 2-quinquies, comma 1, lett. d), D.L. 23 ottobre 2008, n. 162*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 22 dicembre 2008, n. 201*.

(559) Comma modificato dall'*art. 2-quinquies, comma 1, lett. e)*, D.L. 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2008, n. 201, dall'*art. 2, comma 4-undecies, lett. b)*, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, dall'*art. 6, comma 2, lett. f-ter)*, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 e, successivamente, così sostituito dall'*art. 12, comma 80, lett. c)*, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135.

(560) Comma abrogato dall'*art. 2-quinquies, comma 1, lett. f)*, D.L. 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2008, n. 201.

(561) Comma inserito dall'*art. 1-bis, comma 1, lett. a)*, D.L. 6 luglio 2010, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2010, n. 127, che ha sostituito l'originario comma 4 con gli attuali commi da 4 a 4-quinquies.

(562) Comma sostituito dall'*art. 1-bis, comma 1, lett. b)*, D.L. 6 luglio 2010, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2010, n. 127, e, successivamente, così modificato dall'*art. 1, comma 95, L. 27 dicembre 2013, n. 147*, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(563) Comma così sostituito dall'*art. 1-bis, comma 1, lett. c)*, D.L. 6 luglio 2010, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2010, n. 127.

(564) Comma inserito dall'*art. 1-bis, comma 1, lett. d)*, D.L. 6 luglio 2010, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2010, n. 127.

(565) Comma modificato dall'*art. 1-bis, comma 1, lett. e)*, D.L. 6 luglio 2010, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2010, n. 127, dall'*art. 2, comma 4-undecies, lett. a)*, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10 e, successivamente, così sostituito dall'*art. 12, comma 80, lett. b)*, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135.

(566) Comma così modificato dall'*art. 3-quater, comma 1*, D.L. 5 agosto 2010, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° ottobre 2010, n. 163.

(567) Comma inserito dall'*art. 1-bis, comma 1, lett. a)*, D.L. 6 luglio 2010, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2010, n. 127, che ha sostituito l'originario comma 4 con gli attuali commi da 4 a 4-quinquies e, successivamente, così modificato dall'*art. 7-bis, comma 1, lett. b)*, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148.

(568) Comma così modificato dall'*art. 17, comma 5*, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27.

(569) Comma così modificato dall'*art. 12, comma 80, lett. a)*, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135.

(570) Vedi, anche, il *Prov. 8 ottobre 2008* e il *Prov. 13 agosto 2010*.

(571) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *Prov. 8 ottobre 2008*, il *Prov. 26 novembre 2008* e il *Prov. 13 agosto 2010*.

(572) Vedi, anche, il *Prov. 26 novembre 2008*.

(573) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.R. 29 maggio 2009, n. 83* e il *D.P.R. 29 maggio 2009, n. 84*.

(574) Vedi, anche, il *Prov. 12 maggio 2011*.

---

## Titolo V

### DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

#### **Art. 84.** *Copertura finanziaria*

#### **In vigore dal 22 agosto 2008**

1. Agli oneri derivanti dagli *articoli 3, 14, 19, 22, 60*, comma 8, *63*, commi 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 12, *72*, commi da 7 a 11, *79*, comma 2, *81, 82*, comma 16, del presente decreto-legge, pari a 1.520,5 milioni di euro per l'anno 2008, a 5.569,1 milioni di euro per l'anno 2009, a 4.203,2 milioni di euro per l'anno 2010 e a 4.486,3 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente provvedimento. <sup>(575)</sup>

1-bis. All'onere derivante dall'attuazione dell'*articolo 63*, comma 9-bis, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale. <sup>(576)</sup>

1-ter. All'onere derivante dall'attuazione dell'*articolo 63-bis*, comma 5, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 luglio 2008, n. 126*. <sup>(576)</sup>

1-quater. Agli ulteriori oneri derivanti dall'*articolo 82*, comma 27, pari a 1,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa



come determinate dalla *Tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244*. All'onerare derivante dagli *articoli 70, comma 1-bis, e 71, comma 1-bis*, rispettivamente pari a 8,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 e 0,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all' *articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.* <sup>(576)</sup>

1-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 19 dell' *articolo 61*, pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, che aumentano a 530 milioni di euro per l'anno 2009 e a 450 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, si provvede:

a) quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008 allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti:

Ministero dell'economia e delle finanze	846.000
Ministero del lavoro e della previdenza sociale	519.000
Ministero della giustizia	10.000
Ministero degli affari esteri	7.800.000
Ministero dell'interno	39.700.000
Ministero per i beni e le attività culturali	1.568.000
Ministero della salute	13.000.000
Ministero dei trasporti	67.000
Ministero dell'università e della ricerca	1.490.000
Ministero della solidarietà sociale	55.000.000

b) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2009, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' *articolo 5, comma 4 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;*

c) quanto a 50 milioni di euro per gli anni 2009, 2010 e 2011, mediante utilizzo di quota delle risorse di cui al comma 11 dell' *articolo 61* del presente decreto;

d) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2009 e a 400 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011, mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all' *articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307*. A tal fine quota parte della riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2009 e a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 affluisce nel Fondo di cui al primo periodo. <sup>(576)</sup>

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

---

(575) Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(576) Comma inserito dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

---

**Art. 85.** *Entrata in vigore*

**In vigore dal 25 giugno 2008**

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

---

---

**Elenco 1** <sup>(577)</sup>

**In vigore dal 25 giugno 2008**

---

(577) NDR: Si omette l'Elenco 1, contenente «Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle Missioni di spesa di ciascun Ministero - Triennio 2009-2011».

Il presente Elenco è stato sostituito dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

---

**Elenco 2** <sup>(578)</sup>

**In vigore dal 25 giugno 2008**

---

(578) NDR: Si omette l'Elenco 2, contenente «Effetti sul patto di stabilità interno 2009».

---

**Allegato A**  
**Disposizioni abrogate ex articolo 24**  
**Anni 1864-1933** <sup>(579)</sup>

**In vigore dal 21 febbraio 2009**

		Allegato A
		Disposizioni abrogate ex articolo 24
N.	Estremi del provvedimento	Titolo
1	<i>Legge 24 gennaio 1864, n. 1636</i>	Affrancamento dei canoni enfiteutici, livelli, censi, decime ed altre prestazioni dovute a corpi morali
2	<i>Legge 25 giugno 1865, n. 2359</i>	Espropriazione per causa di utilità pubblica
3	<i>Legge 15 novembre 1865, n. 2604</i>	Autorizza la promulgazione e l'esecuzione in tutte le province del regno della Legge Consolare del 15 agosto 1858, n. 2984
4	<i>Regio Decreto 26 novembre 1865, n. 2598</i>	L'approvazione e pubblicazione del Codice di Procedura Penale
5	<i>Legge 17 maggio 1866, n. 2933</i>	Istituzione o cambiamento in modo permanente delle fiere e dei mercati
6	<i>Legge 30 agosto 1868, n. 4577</i>	Legge concernente marchi e distintivi di fabbrica
7	<i>Regio Decreto 8 ottobre 1870, n. 5927</i>	Istituzione delle ragionerie dei Ministeri e delle Amministrazioni Centrali
8	<i>Regio Decreto 17 novembre 1870, n. 6034</i>	Col quale sono pubblicati nella provincia di Roma la Legge ed il Regolamento Consolari, e Decreti relativi alla concessione e revoca dell'exequatur agli agenti delle potenze estere, ed il Decreto sui passaporti
9	<i>Legge 29 maggio 1873, n. 1387</i>	Legge sui consorzi d'irrigazione
10	<i>Legge 3 giugno 1874, n. 1952</i>	Tassa sulla fabbricazione dell'alcool e della birra
11	<i>Legge 27 maggio 1875, n. 2779</i>	Istituzione delle Casse di Risparmio Postali e per modificazioni alla L. 17 maggio 1865 sulla Cassa Depositi e Prestiti
12	<i>Regio Decreto 27 maggio 1875, n. 2552</i>	Regole per l'ordinamento generale degli Archivi di Stato
13	<i>Legge 30 giugno 1876, n. 3195</i>	Sulla pubblicazione degli annunci legali
14	<i>Legge 7 luglio 1876, n. 3212</i>	Legge sul miglioramento della condizione degli impiegati dello Stato
15	<i>Regio Decreto 24 agosto 1877, n. 4021</i>	Approvazione del Testo Unico delle Leggi d'Imposta sui redditi della ricchezza mobile
16	<i>Legge 11 dicembre 1878, n. 4642</i>	Legge concernente le bonificazioni dell'Agro Romano
17	<i>Legge 18 dicembre 1879, n. 5188</i>	Modificazioni alla <i>Legge sulle espropriazioni per Pubblica Utilità del 25 giugno 1865, n. 2359</i>
18	<i>Legge 5 luglio 1882, n. 874</i>	Ordinamento del Corpo Reale del Genio Civile
19	<i>Legge 8 luglio 1883, n. 1482</i>	Garanzia governativa per il prestito di 150 milioni di lire da contrarsi dal Municipio di Roma
20	<i>Legge 8 luglio 1883, n. 1489</i>	Legge concernente il bonificamento dell'agro romano
21	<i>Regio Decreto 17 febbraio 1884, n. 2016</i>	Testo Unico della Legge sull'Amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato
22	<i>Regio Decreto 15 maggio 1884, n. 2503</i>	Disposizioni sui diritti privati di pesca
23	<i>Legge 16 luglio 1884, n. 2518</i>	Modificazioni al Titolo IV: porti, spiagge e fari, della <i>Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F</i> , sulle opere pubbliche
24	<i>Legge 10 agosto 1884, n. 2644</i>	Legge concernente le derivazioni di acque pubbliche

25	<i>Regio Decreto 23 ottobre 1884, n. 2730</i>	Istituzione presso il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio un ufficio speciale per la proprietà industriale
26	<i>Legge 4 luglio 1886, n. 3962</i>	Esecuzione delle opere di bonifica classificate di I categoria, a sensi dell'art. 12 della Legge 25 giugno 1882 da concedersi ai Consorzi
27	<i>Legge 2 febbraio 1888, n. 5192</i>	Legge sui consorzi delle acque a scopo industriale
28	<i>Legge 22 dicembre 1888, n. 5849</i>	Legge per la tutela della Igiene e della Sanità Pubblica
29	<i>Legge 27 dicembre 1888, n. 5873</i>	Riordino del Collegio dei Cinesi in Napoli
30	<i>Regio Decreto 10 marzo 1889, n. 5973</i>	Istituzione del Ministero delle Poste e Telegrafi e regolamento, conforme le tabelle A e B, dell'amministrazione dei fondi stanziati nel bilancio in corso pel Ministero dei Lavori Pubblici
31	<i>Legge 11 luglio 1889, n. 6214</i>	Autorizzazione al Governo del Re ad eseguire una revisione dei redditi dei fabbricati
32	<i>Legge 11 luglio 1889, n. 6216</i>	Modificazione della L. 17 febbraio 1884, n. 2016, sulla contabilità generale dello Stato
33	<i>Regio Decreto 19 novembre 1889, n. 6535</i>	Regolamento sulla mendicizia
34	<i>Legge 1° maggio 1890, n. 6837</i>	Ordinamento della Giustizia Amministrativa
35	<i>Legge 20 luglio 1890, n. 6980</i>	Legge portante Provvedimenti per la città di Roma
36	<i>Legge 21 dicembre 1890, n. 7321</i>	Legge che regola il servizio e le attribuzioni per gli ufficiali reggenti di pubblica sicurezza
37	<i>Legge 30 marzo 1893, n. 184</i>	Pulizia delle Miniere, cave e torbiere
38	<i>Legge 15 giugno 1893, n. 279</i>	Legge che converte il debito vitalizio attuale e per le pensioni degli impiegati civili e militari
39	<i>Legge 7 giugno 1894, n. 232</i>	Legge per la trasmissione a distanza delle correnti elettriche
40	<i>Regio Decreto 26 gennaio 1896, n. 20</i>	Testo Unico delle Leggi doganali
41	<i>Legge 4 giugno 1896, n. 183</i>	Modificazioni alle leggi sul credito fondiario del 22 febbraio 1885, n. 2922 e 17 luglio 1890, n. 6955
42	<i>Legge 21 giugno 1896, n. 218</i>	Competenza dei prefetti per autorizzare le province, i comuni e le istituzioni pubbliche di beneficenza ad accettare lasciti e donazioni e ad acquistare beni stabili
43	<i>Legge 30 luglio 1896, n. 343</i>	Legge sulla beneficenza pubblica per la città di Roma
44	<i>Legge 27 dicembre 1896, n. 561</i>	Regola la cessazione delle tramvie a trazione meccanica
45	<i>Regio Decreto 20 maggio 1897, n. 217</i>	Regio Decreto che approva il Testo Unico delle Leggi sulle tasse di registro
46	<i>Regio Decreto 4 luglio 1897, n. 276</i>	Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative sulla conservazione dei catasti dei terreni e dei fabbricati
47	<i>Legge 22 luglio 1897, n. 334</i>	Legge che modifica l'art. 81 del Testo Unico della Legge di pubblica sicurezza del 30 giugno 1889, n. 6144 sul servizio degli inabili al lavoro
48	<i>Legge 7 aprile 1898, n. 110</i>	Modifiche alla tariffa generale dei dazi doganali, ed altri provvedimenti generali
49	<i>Legge 21 dicembre 1899, n. 446</i>	Provvedimenti di polizia ferroviaria, riguardanti i ritardi dei treni
50	<i>Regio Decreto 22 marzo 1900, n. 195</i>	Testo Unico della Legge sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi
51	<i>Legge 31 maggio 1900, n. 211</i>	Provvedimenti per le spedalità degli infermi poveri non appartenenti al Comune di Roma, ricoverati negli ospedali della capitale
52	<i>Legge 31 gennaio 1901, n. 23</i>	Legge sulla emigrazione
53	<i>Regio Decreto 10 luglio 1901, n. 375</i>	Approvazione del regolamento per l'esecuzione della <i>Legge n. 23 del 31 gennaio 1901</i>
54	<i>Legge 12 dicembre 1901, n. 523</i>	Approvazione dell'atto addizionale firmato a Bruxelles, dall'Italia e da vari altri Stati per la tutela della proprietà industriale
55	<i>Legge 26 dicembre 1901, n. 518</i>	Modificazioni alle disposizioni di Legge che regolano le pensioni degli operai della Regia Marina
56	<i>Regio Decreto 2 marzo 1902, n. 97</i>	Indennità per le spese di viaggio degli ufficiali consolari di 1ª categoria
57	<i>Regio Decreto 29 giugno 1902, n. 281</i>	Nuovo Testo Unico per la riscossione delle Imposte dirette

58	<i>Legge 2 luglio 1902, n. 238</i>	Regime doganale sugli zuccheri
59	<i>Legge 7 luglio 1902, n. 290</i>	Convenzioni per il risanamento di Napoli
60	<i>Legge 7 luglio 1902, n. 304</i>	Modificazioni alla Legge 30 marzo 1893, n. 173, concernente le opere idrauliche di 3 <sup>a</sup> , 4 <sup>a</sup> e 5 <sup>a</sup> categoria
61	<i>Regio Decreto 20 novembre 1902, n. 523</i>	Che modifica gli articoli 3 e 9 dell'altro <i>Regio Decreto 31 gennaio 1901, n. 36</i> , sul rilascio dei passaporti per l'estero
62	<i>Legge 12 febbraio 1903, n. 50</i>	Per la Costituzione di un consorzio autonomo per l'esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova
63	<i>Legge 29 marzo 1903, n. 103</i>	Assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni
64	<i>Legge 24 maggio 1903, n. 197</i>	Disposizioni sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti
65	<i>Legge 8 luglio 1903, n. 321</i>	Provvedimenti a favore dell'Istituto di S. Spirito in Sassia ed ospedali riuniti in Roma
66	<i>Legge 13 dicembre 1903, n. 474</i>	Bonificazione dell'agro romano
67	<i>Legge 14 febbraio 1904, n. 36</i>	Disposizioni sui manicomi e sugli alienati
68	<i>Legge 12 maggio 1904, n. 178</i>	Modifica all'art. 4 della legge 11 luglio, n. 6216, riguardante gli appalti di lavori pubblici a società cooperative di produzione e lavoro
69	<i>Regio Decreto 16 giugno 1904, n. 445</i>	Norme per la concessione di sussidi a comuni ed a consorzi per la esecuzione di opere pubbliche
70	<i>Legge 3 luglio 1904, n. 313</i>	Autorizzazione alla spesa per riparare i danni cagionati alle strade nazionali dalle alluvioni e frane del secondo semestre del 1903
71	<i>Legge 8 luglio 1904, n. 320</i>	Provvedimenti per la città di Roma. (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 9 luglio 1904)
72	<i>Regio Decreto 11 luglio 1904, n. 337</i>	Conversione del prestito del comune di Roma
73	<i>Legge 18 luglio 1904, n. 390</i>	Istituzione di Commissioni provinciali, di un consiglio superiore e di un servizio d'ispezione della Pubblica Assistenza e Beneficenza
74	<i>Legge 29 dicembre 1904, n. 674</i>	Norme per la concessione di sussidi per opere stradali e idrauliche distrutte e danneggiate
75	<i>Legge 22 aprile 1905, n. 137</i>	Provvedimenti per l'esercizio di Stato delle Ferrovie non concesse ad imprese private
76	<i>Regio Decreto 15 giugno 1905, n. 259</i>	Sull'esercizio di stato delle ferrovie non concesse ad imprese private
77	<i>Legge 25 giugno 1905, n. 261</i>	Provvedimenti per il pagamento delle somme dovute allo Stato dalle società esercenti le reti ferroviarie adriatica, mediterranea e sicula
78	<i>Regio Decreto 16 luglio 1905, n. 646</i>	Approvazione del Testo Unico delle Leggi sul Credito fondiario
79	<i>Regio Decreto 18 settembre 1905, n. 524</i>	Autorizzazione al Ministro degli esteri di pubblicare la traduzione italiana delle tre convenzioni di diritto internazionale firmate all'Aja il 12 giugno 1902.
80	<i>Regio Decreto 10 novembre 1905, n. 647</i>	Approvazione del Testo Unico delle Leggi sul bonificazione dell'agro romano e sulla colonizzazione dei beni demaniali dello Stato
81	<i>Legge 19 aprile 1906, n. 126</i>	Disposizioni per le società cooperative di produzione e lavoro che concorrono alle pubbliche gare
82	<i>Legge 30 giugno 1906, n. 272</i>	Disposizioni speciali sulla costruzione e sull'esercizio delle strade ferrate
83	<i>Legge 15 luglio 1906, n. 327</i>	Esercizio della professione di ragioniere
84	<i>Legge 15 luglio 1906, n. 346</i>	Autorizzazione per l'acquisto di carbone per la regia marina (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 21 luglio 1906)
85	<i>Legge 15 luglio 1906, n. 360</i>	Relativa alla liquidazione della pensione per gli operai borghesi dipendenti dal Ministero della Guerra
86	<i>Legge 15 luglio 1906, n. 441</i>	Cessione e riscatto di canoni e di altri oneri reali
87	<i>Regio Decreto 3 settembre 1906, n. 522</i>	Approvazione il Testo Unico della Legge sull'ordinamento del corpo reale del Genio Civile
88	<i>Legge 21 marzo 1907, n. 112</i>	Autorizzazione il Governo ad anticipare le somme occorrenti per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza diretti ad arrestare il movimento di frane.
89	<i>Legge 24 marzo 1907, n. 110</i>	Provvedimenti a favore dell'Istituto di S. Spirito e degli ospedali riuniti di Roma

90 <sup>(580)</sup>	[Legge 13 giugno 1907, n. 403]	[L'impianto di vie funicolari aeree]
91	Legge 11 luglio 1907, n. 502	Provvedimenti per la città di Roma
92	Regio Decreto 17 agosto 1907, n. 639	Il Testo Unico delle Leggi relative alle attribuzioni della Giunta Provinciale Amministrativa in sede giurisdizionale
93	Legge 22 dicembre 1907, n. 794	Modificazioni agli articoli 16 e 20 della Legge 22 dicembre 1905, n. 592, sul credito fondiario
94	Legge 5 gennaio 1908, n. 10	Riguardante la tassa comunale sulla pietra pomice nell'isola di Lipari
95	Regio Decreto 27 febbraio 1908, n. 89	Testo Unico di Legge sulle case popolari o economiche
96	Legge 27 febbraio 1908, n. 71	Estende al credito dello Stato per la totalità dei mutui, il privilegio speciale stabilito a favore di esso, dall'art. 1962 del codice civile
97	Legge 5 aprile 1908, n. 111	Approvazione delle le nuove convenzioni dei servizi postali e commerciali marittimi
98	Regio Decreto 21 maggio 1908, n. 269	Testo Unico della Legge comunale e provinciale
99	Legge 2 luglio 1908, n. 415	Che modifica l'art. 37 del Testo Unico della Legge sull'agro romano
100	Legge 9 luglio 1908, n. 405	Convalida il Regio Decreto 12 marzo 1908, n. 110, relativo all'ordinamento delle direzioni compartimentali delle Ferrovie dello Stato
101	Legge 12 luglio 1908, n. 444	Concessione e costruzione di Ferrovie
102	Regio Decreto 1° aprile 1909, n. 223	Regolamento delle biblioteche speciali Governative non aperte al pubblico
103	Legge 20 giugno 1909, n. 364	Norme per l'inalienabilità delle antichità e delle belle arti
104	Legge 25 giugno 1909, n. 372	Modificazioni ed aggiunte alla Legge riguardante l'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse ad imprese private
105	Legge 11 luglio 1909, n. 443	Apportante modificazioni al Regime fiscale degli spiriti
106	Legge 15 luglio 1909, n. 524	Coordinanti in Testo Unico le disposizioni vigenti per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie e le automobili in servizio pubblico
107	Legge 2 gennaio 1910, n. 5	Costruzione o ricostruzione delle strade di allacciamento per i comuni isolati a sensi della Legge 15 luglio 1906, n. 383
108	Legge 2 gennaio 1910, n. 9	Legge concernente la navigazione interna
109	Legge 20 marzo 1910, n. 121	Riordinamento delle camere di commercio ed arti del regno
110	Legge 2 giugno 1910, n. 277	Provvedimenti per il demanio forestale di Stato e per la tutela e l'incoraggiamento della silvicoltura
111	Regio Decreto 17 luglio 1910, n. 536	Testo Unico delle leggi sul Debito Pubblico
112	Legge 17 luglio 1910, n. 491	Provvedimenti per estendere il bonificamento e la colonizzazione dell'agro romano
113	Legge 11 dicembre 1910, n. 855	Legge concernente disposizioni varie per la cassa dei depositi e prestiti e le gestioni annesse
114	Legge 18 giugno 1911, n. 543	Modifiche alle Leggi sulla cassa depositi e prestiti ed altre disposizioni
115	Legge 2 luglio 1911, n. 725	Che apporta modificazioni alla Legge 7 luglio 1901, n. 306, relativa al collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia
116	Legge 21 luglio 1911, n. 848	Riguardante l'aumento delle sovvenzioni chilometriche per le ferrovie da concedere all'industria privata
117	Regio Decreto 24 dicembre 1911, n. 1497	Che approva il Testo Unico delle Leggi sul reclutamento del R. esercito
118	Legge 31 marzo 1912, n. 298	L'obbligo della laurea in medicina e chirurgia per l'esercizio della odontoiatria
119	Legge 4 aprile 1912, n. 305	Provvedimenti per l'esercizio delle assicurazioni sulla durata della vita umana da parte di un istituto nazionale di assicurazioni
120	Regio Decreto 28 giugno 1912, n. 728	Modificazioni alle Leggi vigenti riguardanti le Ferrovie dello Stato
121	Legge 2 luglio 1912, n. 748	Riforme nel servizio postale
122	Legge 6 luglio 1912, n. 869	Provvedimenti sulla produzione e la industria serica
123	Legge 12 luglio 1912, n. 812	Che istituisce un fondo di previdenza a favore del

		personale delle dogane
124	<i>Legge 14 luglio 1912, n. 835</i>	Contenente disposizioni per l'equo trattamento del personale addetto ai pubblici servizi di trasporti, per le tasse di bollo sui relativi biglietti e per la tassa di registro sugli atti di concessione di tramvie
125	<i>Regio Decreto 16 settembre 1912, n. 1068</i>	Modificazioni al 1/A comma dell'art. 25 T.U. della Legge 28 aprile 1910, n. 204, sugli istituti di emissione
126	<i>Legge 29 dicembre 1912, n. 1346</i>	Proroga del corso legale dei biglietti di banca - Modificazioni agli artt. 21 e 25 della Legge sugli Istituti di emissione - Disposizioni per il fondo di esercizio delle Filiali del Banco di Sicilia in Tripolitania e Cirenaica
127	<i>Legge 22 maggio 1913, n. 468</i>	Disposizioni sulla autorizzazione all'apertura ed all'esercizio delle farmacie
128	<i>Legge 19 giugno 1913, n. 632</i>	Vendita e consumo di bevande alcoliche
129	<i>Legge 19 giugno 1913, n. 641</i>	Opera di previdenza e provvedimenti vari a favore del personale delle Ferrovie dello Stato
130	<i>Legge 19 giugno 1913, n. 770</i>	Vigilanza sulle fondazioni che hanno per fine lo incremento dell'economia nazionale e dell'istruzione agraria, industriale e commerciale ed istituzioni affini
131	<i>Regio Decreto 8 settembre 1913, n. 1148</i>	Modificazioni alle norme in vigore in dipendenza dell'abolizione del bilancio d'assestamento
132	<i>Regio Decreto 24 novembre 1913, n. 1303</i>	Approvazione del Testo Unico delle Leggi sulla Regia avvocatura erariale
133	<i>Regio Decreto 18 dicembre 1913, n. 1453</i>	Approvazione del testo di Legge sulle importazioni ed esportazioni temporanee
134	<i>Regio Decreto 26 novembre 1914, n. 1440</i>	Approvazione del un nuovo Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento della Regia Guardia di Finanza
135	<i>Legge 16 dicembre 1914, n. 1362</i>	Sulla cedibilità degli stipendi degli impiegati e delle mercedi degli operai dipendenti dallo Stato
136	<i>Legge 20 dicembre 1914, n. 1376</i>	Trattamento di vecchiaia al personale subalterno di ruolo del Ministero delle poste e dei telegrafi
137	<i>Legge 16 luglio 1916, n. 947</i>	Disposizioni varie sulla sanità pubblica
138	<i>Regio Decreto 2 ottobre 1919, n. 1790</i>	Sopprime l'attuale corpo delle Guardie di città ed in sua vece istituisce il corpo della R. Guardia per la pubblica sicurezza
139	<i>Regio Decreto 22 luglio 1920, n. 1154</i>	Approvazione del Testo Unico delle Leggi pel concorso dello Stato nelle spese per opere di irrigazione
140	<i>Legge 26 settembre 1920, n. 1363</i>	Disposizioni relative al controllo sulla produzione e sul commercio delle viti americane
141	<i>Regio Decreto 18 novembre 1920, n. 1626</i>	Estensione ai militari del Regio esercito e della Regia marina delle nuove disposizioni sulle pensioni
142	<i>Legge 24 marzo 1921, n. 312</i>	Provvedimenti in favore della pesca e dei pescatori
143	<i>Legge 31 marzo 1921, n. 378</i>	Relativa alla cessione gratuita per anni cinque alla croce rossa italiana dei rifiuti di archivio e mobili inservibili
144	<i>Legge 7 aprile 1921, n. 368</i>	Nuovi quadri di classificazione degli stipendi per il personale delle Ferrovie dello Stato e apporta altresì, modificazioni alla Legge organica delle Ferrovie medesime
145	<i>Legge 7 aprile 1921, n. 369</i>	Disposizioni per le pensioni del Personale delle Ferrovie dello Stato
146	<i>Legge 7 aprile 1921, n. 370</i>	Modificazioni alla legge 19 giugno 1913, n. 641, sull'opera di previdenza per il personale delle Ferrovie dello Stato
147	<i>Legge 14 aprile 1921, n. 541</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto 8 luglio 1919, n. 1271</i> , riguardante la concessione di mutui per opere idrauliche e di sistemazione dei bacini montani
148	<i>Legge 21 agosto 1921, n. 1312</i>	Assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nella pubbliche amministrazioni e nelle aziende private
149	<i>Regio Decreto 20 ottobre 1921, n. 1576</i>	Modificazioni agli <i>articoli 74 terzo capoverso, della Legge, Testo Unico 2 gennaio 1913, n. 453</i> , e 190 della Legge, Testo Unico 4 febbraio 1915, n. 148, apporta semplificazioni per la contrattazione dei prestiti con la cassa depositi e prestiti
150	<i>Regio Decreto 19 novembre 1921, n. 1688</i>	Che reca modificazioni di Testi Unici di <i>Legge 25 luglio 1904, n. 523</i> , sulle opere idrauliche e <i>11 luglio 1913, n. 959</i> , sulla navigazione interna
151	<i>Regio Decreto 19 febbraio</i>	Modificazioni alle norme per il pagamento delle rendite

	1922, n. 366	di debito pubblico nominative e per il rimborso dei titoli estratti
152	<i>Legge 6 luglio 1922, n. 1158</i>	Conversione in Legge del Regio Decreto 2 settembre 1913, n. 1709, che istituisce la sezione per il credito e il risparmio presso l'Istituto Italiano di Credito Fondiario
153	<i>Regio Decreto 17 ottobre 1922, n. 1401</i>	Approvazione il nuovo Testo Unico delle Leggi per la riscossione delle imposte dirette
154	<i>Regio Decreto 29 ottobre 1922, n. 1548</i>	Riordinamento della commissione centrale per le cooperative
155	<i>Legge 3 dicembre 1922, n. 1636</i>	Provvedimenti per la ricerca e la utilizzazione delle sostanze radioattive
156	<i>Regio Decreto 21 dicembre 1922, n. 1726</i>	Che sopprime il Consiglio superiore delle antichità e belle arti e la commissione permanente per le arti musicali e drammatica, ed istituisce presso il Ministero dell'Istruzione una commissione centrale per le antichità e belle arti
157	<i>Regio Decreto 7 gennaio 1923, n. 185</i>	Disposizioni relative all'ammontare degli assegni locali da stabilirsi nei regi uffici all'estero
158	<i>Regio Decreto 11 gennaio 1923, n. 192</i>	Col quale, sulla proposta del Ministro delle Finanze, è data facoltà ai Comuni di Pietrasanta, Seravezza e Stazzema di applicare una tassa sui marmi escavati nel rispettivo territorio
159	<i>Regio Decreto 18 gennaio 1923, n. 95</i>	Provvedimenti per il corpo della R. Guardia di Finanza
160	<i>Regio Decreto 18 gennaio 1923, n. 227</i>	Modificazioni al Testo Unico di Legge sulla emigrazione e sulla tutela giuridica degli emigranti, approvato con <i>Regio Decreto 13 novembre 1919, n. 2205</i>
161	<i>Regio Decreto 4 febbraio 1923, n. 253</i>	Soppressione della commissione reale pel credito comunale e provinciale e per l'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni
162	<i>Regio Decreto 4 febbraio 1923, n. 536</i>	Abolizione della commissione parlamentare di vigilanza sulle Ferrovie dello Stato
163	<i>Regio Decreto 8 febbraio 1923, n. 287</i>	Modificazioni alle norme vigenti per la concessione di mutui da parte della cassa depositi e prestiti
164	<i>Regio Decreto 8 febbraio 1923, n. 311</i>	Modificazioni alle norme vigenti per la cessione degli stipendi e delle mercedi da parte di impiegati, ufficiali ed operai dipendenti dallo Stato e dalla Real Casa
165	<i>Regio Decreto 8 febbraio 1923, n. 1067</i>	Norme per il servizio delle comunicazioni senza filo
166	<i>Regio Decreto 25 marzo 1923, n. 822</i>	Modificazioni alla Legge 31 maggio 1920, n. 211, recante provvedimenti per le spedalità degli infermi poveri non appartenenti al Comune di Roma, ricoverati, negli ospedali della capitale
167	<i>Regio Decreto 25 marzo 1923, n. 861</i>	Soppressione del Consiglio Superiore del Lavoro, istituito con la Legge 29 giugno 1902, n. 246
168	<i>Regio Decreto 29 marzo 1923, n. 798</i>	Norme per la riproduzione mediante fotografie, di cose immobili e mobili di interesse storico, archeologico, paleontologico e artistico
169	<i>Regio Decreto 29 marzo 1923, n. 985</i>	Soppressione del consiglio per gli interessi serici ed il relativo comitato permanente, ed istituisce il comitato consultivo per la bachicoltura e l'industria serica
170	<i>Regio Decreto 26 aprile 1923, n. 976</i>	Facoltà al Ministro dell'Interno di dichiarare sciolte le amministrazioni delle congregazioni di carità e di tutte le istituzioni pubbliche di beneficenza esistenti in uno stesso comune, e di affidarne la gestione a speciali commissari o commissioni
171	<i>Regio Decreto 10 maggio 1923, n. 1792</i>	Convalidazione dei Regi Decreti 19 novembre 1921, n. 1592 e 16 novembre 1921, n. 1593 e modificazione dell'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica
172	<i>Regio Decreto 5 giugno 1923, n. 1262</i>	Aggiunte al <i>Regio Decreto 8 febbraio 1923, n. 1067</i> , concernente il servizio delle comunicazioni senza filo
173	<i>Regio Decreto 7 giugno 1923, n. 1419</i>	Abolizione delle commissioni distrettuali, compartimentali e provinciali per la pesca
174	<i>Regio Decreto 14 giugno 1923, n. 1488</i>	Modificazioni ed aggiunte al <i>Regio Decreto 8 febbraio 1923, n. 1067</i> , sul servizio delle comunicazioni senza filo
175	<i>Regio Decreto 14 giugno 1923,</i>	Norme per la compilazione del catalogo dei monumenti



	<i>n. 1889</i>	e delle opere d'interesse storico, archeologico ed artistico
176	<i>Legge 28 giugno 1923, n. 1512</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del decreto luogotenenziale 9 maggio 1918, n. 1382, che stabilisce le norme per la produzione ed il commercio del seme-bachi da seta
177	<i>Regio Decreto 5 luglio 1923, n. 1439</i>	Riunione in un unico Ministero, denominato Ministero dell'economia nazionale, dei servizi e degli uffici dipendenti dai Ministeri dell'agricoltura e dell'industria, del commercio e del lavoro
178	<i>Legge 12 luglio 1923, n. 1511</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Regio Decreto 11 gennaio 1923, n. 257</i> , riguardante la costituzione del Parco Nazionale d'Abruzzo
179	<i>Regio Decreto 12 luglio 1923, n. 1536</i>	Disposizioni per le carte di libera circolazione sulle Ferrovie dello Stato per la concessione di biglietti di servizio gratuiti e per l'uso dei compartimenti riservati e delle carrozze-salone
180	<i>Regio Decreto 29 luglio 1923, n. 1970</i>	Disposizioni sul servizio delle privative industriali
181	<sup>(580)</sup> <i>[Regio Decreto 20 agosto 1923, n. 1876]</i>	[Norme per i militari della R. Guardia di Finanza in servizio di sentinella, di vedetta, di appostamento o di perlustrazione nelle zone di vigilanza doganale]
182	<i>Regio Decreto 16 settembre 1923, n. 2114</i>	Istituzione presso il comando generale del corpo della regia guardia di finanza di una scuola d'applicazione per la polizia tributaria
183	<i>Regio Decreto 24 settembre 1923, n. 2013</i>	Estensione alle nuove province delle disposizioni relative all'ordinamento dello Stato civile
184	<i>Regio Decreto 24 settembre 1923, n. 2119</i>	Semplificazioni nel procedimento espropriativo per le opere interessanti le ferrovie dello Stato
185	<i>Regio Decreto 27 settembre 1923, n. 2124</i>	Approvazione del Regolamento per l'esecuzione della Legge sulla Costituzione del Parco Nazionale d'Abruzzo
186	<i>Regio Decreto 27 settembre 1923, n. 2320</i>	Riordinamento delle biblioteche pubbliche governative e nuova tabella del personale di ruolo addetto alle medesime
187	<i>Regio Decreto 27 settembre 1923, n. 2351</i>	Modificazioni ai <i>Regi Decreti 8 febbraio 1923, n. 1067</i> e 14 giugno 1923, n. 1488, relativi alle concessioni delle comunicazioni senza filo
188	<i>Regio Decreto 21 ottobre 1923, n. 2367</i>	Revisione delle Entrate minori
189	<i>Regio Decreto 21 ottobre 1923, n. 2557</i>	Nuovo Ordinamento dei Regi Istituti Nautici
190	<i>Regio Decreto 21 ottobre 1923, n. 2580</i>	Provvedimenti a favore degli agenti, ex combattenti, delle Ferrovie dello Stato
191	<i>Regio Decreto 2 dicembre 1923, n. 2644</i>	Aggiunte all' <i>art. 20 del Regio Decreto 8 febbraio 1923, n. 1067</i> , sul servizio delle comunicazioni senza filo
192	<i>Regio Decreto 2 dicembre 1923, n. 2700</i>	Provvedimenti per i corpi consultivi dei cessati ministeri dell'agricoltura, dell'industria e il commercio, del lavoro e la previdenza sociale
193	<i>Regio Decreto 6 dicembre 1923, n. 2697</i>	Riforma delle tasse sui contratti di borsa
194	<i>Regio Decreto 6 dicembre 1923, n. 2722</i>	Stralcio dal catasto delle miniere, cave, torbiere, saline e tonnare e applicazione dell'imposta di ricchezza mobile ai redditi relativi
195	<i>Regio Decreto 7 dicembre 1923, n. 2590</i>	Nuove disposizioni sulle pensioni da concedersi al personale dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato
196	<i>Regio Decreto 9 dicembre 1923, n. 2755</i>	Competenza del Ministero delle Poste e dei Telegrafi per l'impianto e l'esercizio di stazioni per comunicazioni senza filo, per conto di Amministrazioni dello Stato
197	<i>Regio Decreto 12 dicembre 1923, n. 2846</i>	Istituzione di uffici del Genio Civile nelle nuove province
198	<i>Regio Decreto 16 dicembre 1923, n. 2765</i>	Disposizioni per la vigilanza sugli impegni di spesa, assunti dalle Amministrazioni dello Stato
199	<i>Regio Decreto 20 dicembre 1923, n. 2863</i>	Conferimento del carattere di pubblico ufficiale agli impiegati ed agenti addetti ai servizi telegrafici, telefonici, radiotelegrafici e radioauditivi esercitati dall'industria privata
200	<i>Regio Decreto 30 dicembre</i>	Norme di attuazione del <i>Regio Decreto 19 ottobre</i>

	1923, n. 2903	1923, n. 2316, e nuove disposizioni sull'ordinamento giudiziario militare
201	<i>Legge 30 dicembre 1923, n. 2814</i>	Delega al Governo della facoltà di arrecare opportuni emendamenti al Codice Civile e di pubblicare nuovi Codici di Procedura Civile, di commercio e per la marina mercantile in occasione della unificazione legislativa con le nuove province
202	<i>Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2828</i>	Disposizioni concernenti gli uffici e il personale della regia avvocatura erariale e la difesa legale delle Ferrovie dello Stato
203	<i>Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841</i>	Riforma della <i>Legge 17 luglio 1890, n. 6972</i> , sulle istituzioni pubbliche e di assistenza e beneficenza
204	<i>Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2889</i>	Riforma degli ordinamenti sanitari
205	<i>Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2917</i>	Norme interpretative e integrative per l'applicazione del <i>Regio Decreto 7 dicembre 1923, n. 2590</i> , concernente le pensioni da concedersi al personale dell'amministrazione delle Ferrovie dello Stato
206	<i>Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2948</i>	Regio Decreto per il quale il tribunale supremo di guerra e marina, di cui all'art. 35 del R.D. 7 gennaio 1923, n. 12, assume la denominazione di tribunale supremo militare
207	<i>Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2994</i>	Disposizioni relative allo Stato giuridico ed al trattamento economico dei salariati dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato ed abrogazione dell'art. 8 del Regio Decreto 19 aprile 1923, n. 945, e art. 1 del Regio Decreto 5 luglio 1923, n. 1772
208	<i>Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3047</i>	Riforma della <i>Legge 29 marzo 1903, n. 103</i> , per l'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni
209	<i>Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3197</i>	Modificazione dell'art. 39 della <i>Legge 23 luglio 1896, n. 318</i> , concernente provvedimenti per la marina mercantile
210	<i>Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3203</i>	Provvedimenti per le stazioni e gli istituti sperimentali agrari e per la creazione di un istituto di economia e statistica agraria
211	<i>Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3214</i>	Ordinamento dell'istruzione agraria media
212	<i>Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3229</i>	Disposizioni per la istituzione di consigli agrari provinciali
213	<i>Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3269</i>	Approvazione del testo di Legge del registro
214	<i>Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3272</i>	Approvazione del testo di Legge sulle Tasse ipotecarie
215	<i>Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3276</i>	Approvazione del testo di Legge dei diritti erariali sugli spettacoli
216	<i>Regio Decreto 31 dicembre 1923, n. 2918</i>	Esonero dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato dall'obbligo di prestazioni sanitarie per alcune categorie di personale
217	<i>Regio Decreto 31 dicembre 1923, n. 2940</i>	Semplificazioni nel servizio dei depositi amministrati dalla cassa depositi e prestiti
218	<i>Regio Decreto 31 dicembre 1923, n. 3071</i>	Esenzioni temporanee d'imposta alle nuove piantagioni fruttifere
219	<i>Regio Decreto 31 dicembre 1923, n. 3123</i>	Ordinamento dell'istruzione artistica
220	<i>Regio Decreto 31 dicembre 1923, n. 3225</i>	Modificazioni ed aggiunte alla <i>Legge 22 giugno 1913, n. 693</i> , concernente la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio Esercito
221	<i>Regio Decreto 31 dicembre 1923, n. 3228</i>	Disposizioni sull'ordinamento del Magistrato alle acque per le province venete e di Mantova
222	<i>Regio Decreto 3 gennaio 1924, n. 3</i>	Norme per il funzionamento del Consiglio del contenzioso diplomatico istituito presso il Ministero degli affari esteri
223	<i>Regio Decreto 13 gennaio 1924, n. 9</i>	Norme per l'applicazione del <i>Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2828</i> , recante disposizioni relative agli uffici ed al personale della regia avvocatura erariale nonché alla difesa legale delle Ferrovie dello Stato
224 <sup>(581)</sup>	[ <i>Regio Decreto 30 aprile 1924,</i>	[Ordinamento interno delle Giunte e dei Regi istituti di

	n. 965]	istruzione media]
225	<i>Legge 15 maggio 1924, n. 891</i>	Conversione in Legge del Decreto Luogotenenziale 8 luglio 1915, n. 1079, e del <i>Regio Decreto 23 dicembre 1920, n. 1881</i> , concernenti il divieto dell'impiego del fosforo bianco nella fabbricazione dei fiammiferi
227	<i>Regio Decreto 10 luglio 1924, n. 1256</i>	Impiego della radiotelegrafia e radiotelegrafia nei porti del regno e delle colonie da parte di navi da guerra estere
228	<i>Regio Decreto 2 ottobre 1924, n. 1589</i>	Esazione dei diritti erariali sui cinematografi a mezzo della società italiana degli autori
229	<i>Regio Decreto 9 ottobre 1924, n. 1765</i>	Costituzione presso il Ministero dell'Economia Nazionale dell'Istituto di Economia e Statistica Agraria
230	<i>Regio Decreto 30 novembre 1924, n. 2035</i>	Indicazioni da apporre sui recipienti contenenti conserve alimentari preparate con sostanze vegetali
226	<i>Regio Decreto 28 dicembre 1924, n. 2271</i>	Testo organico dell'ordinamento del personale degli ufficiali giudiziari, del personale degli uscieri giudiziari, e del personale addetto agli uffici di conciliazione
231	<i>Regio Decreto 11 gennaio 1925, n. 356</i>	Approvazione del regolamento per la navigazione aerea
232	<i>Legge 8 febbraio 1925, n. 88</i>	Conversione in Legge dei Regi Decreti: 26 giugno 1924, n. 1032, che deferisce transitoriamente ai prefetti le attribuzioni spettanti ai sottoprefetti nei comuni e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza del primo circondario; 15 agosto 1924, n. 1327, riguardante nomine a titolo di prova dei vincitori del concorso al grado di vice-segretario dell'amministrazione dell'interno, in deroga alle norme vigenti, e 23 ottobre 1924, n. 1672, che porta modificazioni ai testi unici delle leggi sul consiglio di stato e sulla giunta provinciale amministrativa
233	<i>Regio Decreto 1° marzo 1925, n. 394</i>	Disposizioni per le spese da farsi in economia, a servizio degli Istituti medi di istruzione
234	<i>Regio Decreto 1° maggio 1925, n. 591</i>	Provvedimenti per l'applicazione del Regio Decreto 5 aprile 1925, n. 397, e disposizioni relative al personale della regia avvocatura erariale
235	<i>Legge 24 maggio 1925, n. 819</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto 19 luglio 1924, n. 1437</i> , recante norme per le espropriazioni definitive degli immobili occupati durante la guerra per la costruzione di strade militari
236	<i>Regio Decreto 24 maggio 1925, n. 958</i>	Istituzione di una commissione consultiva per l'igiene e l'assistenza scolastica e per l'igiene pedagogica
237	<i>Legge 18 giugno 1925, n. 1094</i>	Costituzione dei consigli provinciali e delle giunte provinciali amministrative
238	<i>Regio Decreto 2 luglio 1925, n. 1196</i>	Attribuzioni del direttore generale dell'amministrazione delle poste e dei telegrafi relative all'esercizio del bilancio
239 <sup>(580)</sup>	[ <i>Regio Decreto 7 agosto 1925, n. 1478</i> ]	[Modificazione della Tabella approvata con <i>Regio Decreto 10 settembre 1923, n. 1957</i> , riguardante le industrie e lavorazioni nelle quali, per esigenze tecniche o stagionali, è consentito di superare l'orario di otto ore giornaliere o di 48 settimanali]
240	<i>Regio Decreto 29 novembre 1925, n. 2266</i>	Disposizioni relative ai concorsi ed alla nomina degli ufficiali sanitari
241	<i>Regio Decreto 29 novembre 1925, n. 2583</i>	Modifiche alla competenza territoriale del magistrato alle acque e dell'ufficio del genio civile di Brescia
242	<i>Legge 24 dicembre 1925, n. 2260</i>	Delega al Governo del re della facoltà di emendare il Codice Penale, il Codice di Procedura Penale, le Leggi sull'ordinamento giudiziario e di apportare nuove modificazioni e aggiunte al Codice Civile
243	<i>Regio Decreto 27 dicembre 1925, n. 2543</i>	Approvazione della convenzione relativa al collocamento della gente di mare, adottata dalla conferenza generale dell'organizzazione internazionale del lavoro della società delle Nazioni nel corso della sua seconda sessione (Genova 1920)
244	<i>Regio Decreto 27 dicembre 1925, n. 2544</i>	Approvazione della convenzione relativa alla indennità di disoccupazione in caso di perdita della nave per naufragio, adottata dalla conferenza generale dell'organizzazione internazionale del lavoro della società delle nazioni nel corso della sua seconda

		sessione (Genova 1920)
245	<i>Regio Decreto 27 dicembre 1925, n. 2545</i>	Approvazione della convenzione relativa all'età minima per l'ammissione dei giovani al lavoro di bordo come carbonai o fuochisti, adottata dalla conferenza generale dell'organizzazione internazionale del lavoro della società delle nazioni nel corso della sua terza sessione (Ginevra 1921)
246	<i>Regio Decreto 31 dicembre 1925, n. 2594</i>	Norme relative allo Stato Giuridico del personale e al funzionamento delle regie stazioni di prova agrarie e speciali
247	<i>Regio Decreto 14 gennaio 1926, n. 112</i>	Ammissione alla verifica metrica dei chilolitri montati su autocarri, destinati alla distribuzione dei carburanti ai rivenditori
248	<i>Regio Decreto 7 marzo 1926, n. 401</i>	Istituzione di una giunta d'arte presso il Ministero delle Finanze
249	<i>Regio Decreto 7 marzo 1926, n. 412</i>	Sindacato della Corte dei Conti sulla fabbricazione delle carte valori presso l'officina governativa delle carte valori
250	<i>Regio Decreto 14 marzo 1926, n. 577</i>	Estensione a Fiume ed al territorio annesso, degli ordinamenti sulla giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale
251	<i>Legge 18 marzo 1926, n. 562</i>	Conversione del <i>Regio Decreto Legge 1735 del 1925</i> recante disposizioni concernenti le cooperative di consumo
252	<i>Legge 3 aprile 1926, n. 563</i>	Disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro
253	<i>Legge 3 aprile 1926, n. 695</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 22 maggio 1924, n. 868</i> , relativo all'istituzione del Consiglio di Amministrazione e della carica di direttore generale per le Ferrovie dello Stato
254	<i>Regio Decreto 11 aprile 1926, n. 857</i>	Estensione a tutti i gradi della carriera diplomatico-consolare, della facoltà del collocamento a riposo per ragioni di servizio
255	<i>Regio Decreto 11 aprile 1926, n. 1133</i>	Esecuzione dell'accordo internazionale stipulato in Bruxelles il 1° febbraio 1924 fra l'Italia ed altri Stati, riguardo alle facilitazioni al personale della marina mercantile per la cura delle malattie veneree
256	<i>Legge 18 aprile 1926, n. 731</i>	Istituzione dei Consigli Provinciali dell'Economia
257	<i>Regio Decreto 6 maggio 1926, n. 832</i>	Determinazione delle caratteristiche delle bellezze naturali e formazioni geologiche e paleontologiche di cui può essere vietata l'alterazione o la manomissione nel parco nazionale dell'Abruzzo
258	<i>Regio Decreto 20 maggio 1926, n. 933</i>	Approvazione dello Statuto organico nazionale delle assicurazioni
259	<i>Regio Decreto 20 maggio 1926, n. 1154</i>	Nuove disposizioni sulle opere di irrigazione nell'Italia meridionale e nelle isole
260	<i>Legge 27 maggio 1926, n. 1013</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Regio Decreto 28 agosto 1924, n. 1396</i> , recante disposizioni sulla esecuzione delle opere pubbliche
261	<i>Regio Decreto 3 giugno 1926, n. 1325</i>	Modificazione dell' <i>art. 297 del Regio Decreto 7 giugno 1866, n. 2996</i> , sul regolamento consolare circa il tasso di convenzione fra la moneta italiana e quella locale
262	<i>Legge 17 giugno 1926, n. 1121</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto 5 aprile 1925, n. 516</i> , che autorizza gli Istituti di Credito Fondiario e di Credito Agrario a concedere mutui ai consorzi di bonifica idraulici e di irrigazione con garanzia di delegazione sui contributi consorziali
263	<i>Legge 17 giugno 1926, n. 1187</i>	Riforma dei <i>Regi Decreti 30 dicembre 1923, nn. 2841 e 3048</i> sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
264	<i>Legge 25 giugno 1926, n. 1262</i>	Conversione in Legge, con approvazione complessiva, di decreti aventi per oggetto argomenti diversi
265	<i>Regio Decreto 2 luglio 1926, n. 1131</i>	Istituzione del Ministero delle corporazioni
266	<i>Legge 9 luglio 1926, n. 1162</i>	Riordinamento del servizio statistico
267	<i>Legge 15 luglio 1926, n. 1585</i>	Approvazione della Convenzione 16 ottobre 1912 fra l'Italia ed altri Stati relativa alla unificazione dei modi di presentare i risultati di analisi delle materie destinate all'alimentazione dell'uomo e degli animali
268	<i>Legge 15 luglio 1926, n. 1866</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 13</i>

		<i>dicembre 1925, n. 2161</i> , che dà esecuzione ai seguenti atti internazionali: 1° Trattato di Commercio e di Navigazione italo-germanico firmato in Roma il 31 ottobre 1925 ed annesso protocollo relativo alle tariffe sui trasporti ferroviari; 2° Convenzione fra l'Italia e la Germania, stipulata in Roma nello stesso giorno, per impedire doppie imposizioni e risolvere altre questioni in materia di imposte dirette
269	Regio Decreto 13 agosto 1926, n. 1907	Disposizioni per i consorzi e le opere di irrigazione nell'Italia settentrionale e centrale
270	Regio Decreto 16 agosto 1926, n. 1914	Estensione alla provincia del Carnaro della legislazione sanitaria vigente nel regno
271	Regio Decreto 21 ottobre 1926, n. 1857	Norme per il trattamento giuridico ed economico di alcuni funzionari trasferiti alla direzione generale delle nuove costruzioni ferroviarie presso il Ministero dei Lavori Pubblici
272	<sup>(580)</sup> [Regio Decreto 4 novembre 1926, n. 1978]	[Costituzione di un Regio Istituto sperimentale mediante il coordinamento dell'istituto sperimentale delle Ferrovie dello Stato e dell'istituto superiore postale telegrafico telefonico]
273	Regio Decreto 4 novembre 1926, n. 2218	Istituzione del consorzio denominato segretariato nazionale per la montagna con sede in Roma, per il miglioramento dei patrimoni silvo-pastorali
274	Regio Decreto 21 novembre 1926, n. 1967	Riordinamento del consiglio di amministrazione della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza
275	Legge 12 dicembre 1926, n. 2236	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 3 aprile 1926, n. 632</i> , riguardante il trasporto degli effetti postali sulle linee di navigazione aerea
276	Regio Decreto 12 dicembre 1926, n. 2206	Norme per il trattamento di quiescenza del personale del catasto e dei servizi tecnici di finanza
277	Regio Decreto 23 dicembre 1926, n. 2339	Riconoscimento giuridico dell'associazione nazionale per il controllo della combustione ed approvazione dello Statuto relativo
278	Regio Decreto 9 gennaio 1927, n. 36	Istituzione di un'agenzia del Monopolio italiano dei tabacchi in oriente
279	Legge 10 febbraio 1927, n. 292	Modificazione all' <i>art. 9 della Legge 12 giugno 1913, n. 611</i> , concernente provvedimenti per la protezione degli animali
280	Regio Decreto 17 marzo 1927, n. 486	Dispensa dal servizio dei presidi e dei professori dei regi istituti medi d'istruzione e misura dello stipendio da attribuire ai presidi restituiti dalla 1ª alla 2ª categoria o al ruolo degli insegnanti
281	Regio Decreto 17 marzo 1927, n. 550	Norme per la partecipazione ai creditori dello Stato della avvenuta emissione degli ordini di pagamento a loro favore
282	Legge 14 aprile 1927, n. 605	Conversione in Legge di Decreti reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari e convalidazione di Regi Decreti relativi a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27
283	Legge 14 aprile 1927, n. 634	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 1º luglio 1926, n. 1198</i> , che avoca al Regio Demanio il diritto di utilizzare industrialmente le acque salso-bromo-iodiche
284	Regio Decreto 28 aprile 1927, n. 801	Disposizioni concernenti la carriera dei professori dei regi istituti d'istruzione artistica, dei reali educandati femminili e della regia scuola magistrale per l'educazione dei ciechi
285	Regio Decreto 12 maggio 1927, n. 792	Gratuità dell'autenticazione e legalizzazione degli atti concernenti i depositi del risparmio ed i buoni postali fruttiferi, da parte dei regi agenti diplomatici e consolari
286	Legge 2 giugno 1927, n. 833	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 20 settembre 1926, n. 1643</i> , recante abolizione di talune tasse sugli affari, tra cui alcune speciali istituite durante il periodo bellico e post-bellico, nonché sgravi e riduzioni in materia di imposte dirette e nuove norme per una più equa applicazione, in determinati casi, delle imposte medesime

287	<i>Legge 2 giugno 1927, n. 862</i>	Ordinamento della carriera diplomatico-consolare
288	<i>Legge 2 giugno 1927, n. 950</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 13 giugno 1926, n. 1064</i> , che autorizza l'impiego in mutui a favore degli enti locali, dei fondi disponibili degli istituti di previdenza amministrati dalla cassa depositi e prestiti
289	<i>Regio Decreto 2 giugno 1927, n. 1035</i>	Trasferimento del servizio di statistica agraria e forestale all'istituto centrale di statistica
290	<i>Legge 9 giugno 1927, n. 878</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 1° luglio 1926, n. 1157</i> , recante provvedimenti relativi agli atti di concessione concernenti acqua, gas, ed energia elettrica
291	<i>Legge 16 giugno 1927, n. 984</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 14 gennaio 1927, n. 29</i> , concernente le facoltà e le attribuzioni dei capi compartimento e dei comitati di esercizio delle Ferrovie dello Stato
292	<i>Legge 16 giugno 1927, n. 1082</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 3 settembre 1926, n. 1557</i> , che reca norme legislative per l'impianto della radiotelegrafia a bordo delle navi mercantili
293	<i>Legge 16 giugno 1927, n. 1119</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 17 febbraio 1927, n. 226</i> , che autorizza la partecipazione di amministrazioni pubbliche e di altri enti ad imprese aventi per fine l'esercizio di agenzie di viaggio o di uffici di turismo
294	<i>Legge 16 giugno 1927, n. 1132</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 9 luglio 1926, n. 1331</i> , relativo al controllo sulla combustione
295	<i>Legge 16 giugno 1927, n. 1171</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 13 gennaio 1927, n. 75</i> , portante provvedimenti per l'Istituto nazionale a favore degli impiegati degli enti locali e loro superstiti non aventi diritto a pensione
296	<i>Legge 16 giugno 1927, n. 1274</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto 13 agosto 1926, n. 1554</i> , che stabilisce le norme per la liquidazione dei consorzi e delle associazioni cooperative
297	<i>Legge 16 giugno 1927, n. 1275</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 17 febbraio 1927, n. 324</i> , concernente la soppressione della direzione generale delle foreste e dei demani e la istituzione dell'azienda foreste demaniali
298	<i>Regio Decreto 16 giugno 1927, n. 1255</i>	Determinazione delle circoscrizioni territoriali degli uffici dei commissari per il riordinamento degli usi civici del Regno
299	<i>Regio Decreto 18 giugno 1927, n. 1036</i>	Trasferimento al bilancio dello Stato delle entrate e spese del soppresso fondo per l'emigrazione
300	<i>Legge 23 giugno 1927, n. 1107</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 7 settembre 1926, n. 1511</i> , recante provvedimenti per la tutela del risparmio
301	<i>Legge 23 giugno 1927, n. 1108</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 6 novembre 1926, n. 1830</i> , recante norme regolamentari per la tutela del risparmio
302	<i>Legge 23 giugno 1927, n. 1187</i>	Provvedimenti a favore degli odontotecnici
303	<i>Legge 23 giugno 1927, n. 1276</i>	concessionari delle nuove province del regno
304	<i>Regio Decreto 12 agosto 1927, n. 1925</i>	Provvedimenti per la lotta contro la tubercolosi
305	<i>Regio Decreto 19 agosto 1927, n. 1612</i>	Modificazioni ed aggiunte al Regolamento 1° luglio 1926, n. 1361, per l'esecuzione del <i>Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2033</i> , concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari
306	<i>Regio Decreto 26 agosto 1927, n. 1699</i>	Modificazione di alcune disposizioni del Regolamento per la esecuzione delle Leggi sulle privative, riguardanti il transito dei tabacchi
307	<i>Regio Decreto 26 agosto 1927, n. 1762</i>	Modificazioni allo Statuto dell'associazione nazionale per il controllo della combustione
308	<i>Regio Decreto 23 ottobre 1927, n. 2146</i>	Divieto della pesca del tonno novello
309	<i>Regio Decreto 27 ottobre 1927, n. 2127</i>	Soppressione del Consiglio Superiore dell'emigrazione e del relativo comitato permanente
		Modificazioni alla circoscrizione degli uffici metrici del regno

310	<i>Legge 15 dicembre 1927, n. 2542</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 16 dicembre 1926, n. 2334</i> , recante nuovi provvedimenti a favore delle piccole industrie
311	<i>Regio Decreto 15 dicembre 1927, n. 2800</i>	Ordinamento dell'istruzione mineraria media
312	<i>Regio Decreto 16 dicembre 1927, n. 2210</i>	Ordine delle precedenze a corte e nelle funzioni pubbliche
313	<i>Legge 18 dicembre 1927, n. 2501</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 16 dicembre 1926, n. 2174</i> , che emana norme per la disciplina del commercio di vendita al pubblico
314	<i>Legge 18 dicembre 1927, n. 2536</i>	Equiparazione di titoli agli effetti della iscrizione nell'albo degli ingegneri e degli architetti
315	<i>Legge 18 dicembre 1927, n. 2545</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto 13 agosto 1926, n. 1490</i> , recante stanziamento di fondi per l'organizzazione tecnica produttiva, commerciale e creditizia delle piccole industrie
316	<i>Legge 18 dicembre 1927, n. 2683</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 20 febbraio 1927, n. 257</i> , recante provvedimenti per l'estensione alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza delle disposizioni vigenti circa la revisione ed approvazione dei conti dei comuni e delle province e disposizioni transitorie per la definizione dei conti arretrati dei detti enti
317	<i>Legge 22 dicembre 1927, n. 2537</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 13 febbraio 1927, n. 187</i> , concernente l'autorizzazione da concedersi agli istituti di credito fondiario per emettere obbligazioni in valuta pregiata
318	<i>Legge 22 dicembre 1927, n. 2582</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 13 febbraio 1927, n. 201</i> , contenente provvedimenti intesi ad aumentare le disponibilità della cassa depositi e prestiti
319	<i>Legge 22 dicembre 1927, n. 2583</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 3 marzo 1927, n. 296</i> , contenente modificazioni al servizio dei depositi amministrati dalla cassa depositi e prestiti
320	<i>Legge 22 dicembre 1927, n. 2684</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 17 febbraio 1927, n. 359</i> , concernente il pagamento di quote a favore dei comitati per l'uso di biglietti ferroviari di andata e ritorno a riduzione
321	<i>Regio Decreto 29 dicembre 1927, n. 2452</i>	Determinazione delle facoltà dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e delle attribuzioni del Consiglio di Amministrazione e del direttore generale dell'amministrazione stessa
322	<i>Legge 5 gennaio 1928, n. 92</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 10 febbraio 1927, n. 197</i> , che integra le disposizioni del <i>Regio Decreto-Legge 16 dicembre 1926, n. 2174</i> , sulla disciplina del commercio di vendita al pubblico
323	<i>Regio Decreto 5 gennaio 1928, n. 10</i>	Modificazioni al <i>Regio Decreto 15 agosto 1926, n. 1733</i> , riguardante l'ordinamento del personale dell'amministrazione delle poste e dei telegrafi
324	<i>Legge 12 gennaio 1928, n. 97</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 16 settembre 1926, n. 1702</i> , contenente norme per la concessione di nuove ferrovie in Sardegna
325	<i>Legge 12 gennaio 1928, n. 125</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 13 gennaio 1927, n. 106</i> , contenente norme per la sistemazione delle Ferrovie secondarie nei territori riuniti all'Italia in virtù di trattati
326 <sup>(580)</sup>	[ <i>Regio Decreto 5 febbraio 1928, n. 288</i> ]	[Aggiunta di una voce alla tabella approvata con <i>Regio Decreto 6 dicembre 1923, n. 2657</i> , relativa alle occupazioni discontinue o di semplice attesa o custodia alle quali non è applicabile la limitazione dell'orario sancita dall' <i>art. 1 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692</i> ]
327	<i>Regio Decreto 5 febbraio 1928, n. 460</i>	Aumento del diritto per la sigillatura dei piombi ai colli contenenti oggetti di antichità e d'arte, in esportazione dal Regno
328 <sup>(582)</sup>	[ <i>Regio Decreto 5 febbraio 1928, n. 577</i> ]	[Approvazione del Testo Unico delle Leggi e delle norme giuridiche, emanate in virtù dell' <i>art. 1, n. 3, della Legge 31 gennaio 1926, n. 100</i> , sulla istruzione elementare, post-elementare, e sulle sue opere di

		integrazione]
		Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 12 maggio 1927, n. 802</i> , concernente il periodo di ammortamento dei mutui da concedersi dalla cassa depositi e prestiti sui fondi degli istituti di previdenza, ai sensi del <i>Regio Decreto-Legge 13 giugno 1926, n. 1064</i>
329	<i>Legge 16 febbraio 1928, n. 209</i>	
		Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 10 agosto 1927, n. 1572</i> , che concede all'istituto centrale di statistica l'esenzione dalle tasse postali
330	<i>Legge 16 febbraio 1928, n. 516</i>	
		Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 17 marzo 1927, n. 386</i> , che disciplina il lavoro nei grandi panifici tecnicamente organizzati con forni a fuoco continuo
331	<i>Legge 23 febbraio 1928, n. 439</i>	
	<i>Regio Decreto 26 febbraio 1928, n. 252</i>	Determinazione delle norme per la convertibilità in oro e in valute auree dei biglietti della Banca d'Italia
332		Riforma dell'amministrazione delle congregazioni di carità
333	<i>Legge 4 marzo 1928, n. 413</i>	
	<i>Regio Decreto 8 marzo 1928, n. 1038</i>	Divisa dei funzionari delle carriere diplomatico-consolare, commissari consolari ed interpreti
334		Conversione in Legge, con aggiunte e modifiche, del <i>Regio Decreto-Legge 9 dicembre 1926, n. 2389</i> , recante disposizioni per i servizi di pronto soccorso in caso di disastri tellurici o di altra natura
335	<i>Legge 15 marzo 1928, n. 833</i>	
		Modificazioni al <i>Regio Decreto-Legge 13 agosto 1926, n. 1490</i> , relativo a provvedimenti in favore delle piccole industrie
336	<i>Legge 29 marzo 1928, n. 631</i>	
		Aumento del tasso d'interesse nei casi di ritardato versamento dei contributi spettanti agli istituti di previdenza amministrati dalla cassa depositi e prestiti
337	<i>Legge 29 marzo 1928, n. 632</i>	
		Disposizioni per la lotta contro le mosche
338	<i>Legge 29 marzo 1928, n. 858</i>	
	<i>Regio Decreto 3 aprile 1928, n. 799</i>	Norme per l'esecuzione, da parte del provveditorato generale dello Stato, delle pubblicazioni aventi uno speciale carattere artistico, scientifico o letterario
339		Scioglimento del comitato permanente per le industrie chimiche ed istituzione di una commissione per le industrie chimiche
340	<i>Regio Decreto 10 maggio 1928, n. 1292</i>	
		Modificazioni ai Regi Decreti 9 ottobre 1924, n. 1765 e 16 settembre 1927, n. 1943, riguardanti l'istituto di economia agraria
341	<i>Regio Decreto 10 maggio 1928, n. 1418</i>	
		Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 19 ottobre 1927, n. 1923</i> , che reca disposizioni per la raccolta di dati statistici sulla produzione mineralurgica e metallurgica
342	<i>Legge 13 maggio 1928, n. 1120</i>	
		Istituzione dell'azienda autonoma statale della strada
343	<i>Legge 17 maggio 1928, n. 1094</i>	
		Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 12 agosto 1927, n. 1635</i> , concernente il servizio degli scambi internazionali di pubblicazioni e documenti
344	<i>Legge 17 maggio 1928, n. 1143</i>	
		Norme per l'applicazione del contributo dovuto agli istituti di assicurazioni sociali ai consigli provinciali dell'economia
345	<i>Regio Decreto 20 maggio 1928, n. 1293</i>	
		Disposizioni per il funzionamento degli istituti nautici privati
346	<i>Legge 7 giugno 1928, n. 1349</i>	
		Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 21 dicembre 1927, n. 2325</i> , concernente la cessazione del corso forzoso e la convertibilità in oro dei biglietti della Banca d'Italia
347	<i>Legge 7 giugno 1928, n. 1453</i>	
		Norme per la radiodiffusione di esecuzioni artistiche
348	<i>Legge 14 giugno 1928, n. 1352</i>	
		Modificazione della tabella organica del personale sanitario e religioso aggregato degli istituti di prevenzione e di pena
349	<i>Legge 14 giugno 1928, n. 1384</i>	
		Ampliamento e facilitazioni delle operazioni di mutuo della cassa depositi e prestiti
350	<i>Legge 14 giugno 1928, n. 1398</i>	
		Modificazione al <i>Regio Decreto 16 agosto 1926, n. 1914</i> , concernente l'estensione alla provincia del Carnaro della legislazione sanitaria vigente nel regno
351	<i>Regio Decreto 14 giugno 1928, n. 1630</i>	
		Attuazione degli accordi fra il regio tesoro e la Banca d'Italia a' sensi del <i>Regio Decreto-Legge 21 dicembre</i>
352	<i>Regio Decreto 17 giugno 1928, n. 1377</i>	



		1927, n. 2325
353	<i>Legge 21 giugno 1928, n. 1473</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 16 agosto 1926, n. 1595</i> , riguardante la proroga del termine di applicabilità delle norme vigenti in materia di concessioni ferroviarie e tranviarie
354	<i>Legge 21 giugno 1928, n. 1577</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto 27 ottobre 1927, n. 2312</i> , contenente norme per assicurare il miglior funzionamento dei consorzi idraulici e di bonifica
355	<i>Legge 21 giugno 1928, n. 1587</i>	Provvedimenti per i teatri di proprietà comunale
356	<i>Regio Decreto 28 giugno 1928, n. 1768</i>	Disposizioni concernenti le scuole non classificate e l'edilizia scolastica
357	<i>Legge 5 luglio 1928, n. 1760</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Regio Decreto-Legge 29 luglio 1927, n. 1509</i> , concernente provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario nel regno (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 1928)
358	<i>Regio Decreto 20 luglio 1928, n. 1954</i>	Disposizioni sull'ordinamento dei regi istituti nautici e del relativo personale
359	<i>Regio Decreto 3 agosto 1928, n. 2139</i>	Facoltà al Ministro per gli affari esteri di derogare alla disposizione di cui al comma B) dell' <i>art. 2 del Regio Decreto 14 marzo 1909, n. 130</i> , relativa al trasporto degli emigranti
361	<i>Regio Decreto 3 agosto 1928, n. 2139</i>	Facoltà al Ministro per gli Affari Esteri di derogare alla disposizione di cui al comma B) dell' <i>art. 2 del Regio Decreto 14 marzo 1909, n. 130</i> , relativa al trasporto degli emigranti
362	<i>Regio Decreto 24 agosto 1928, n. 2431</i>	Approvazione del Nuovo Statuto dell'Ente Nazionale per le piccole industrie
363	<i>Regio Decreto 20 settembre 1928, n. 2232</i>	Norme integrative delle disposizioni contenute nel <i>Regio Decreto-Legge 8 gennaio 1928, n. 486</i> , concernente la determinazione dei tipi e delle denominazioni ufficiali di riso nazionale lavorato diretto all'estero
364	<i>Regio Decreto 4 ottobre 1928, n. 2400</i>	Modifica dell' <i>art. 4 del Regio Decreto 31 dicembre 1923, n. 3228</i> relativo alla composizione del Comitato Tecnico Amministrativo del Magistrato alle acque per le province venete e di Mantova
365	<i>Regio Decreto 4 ottobre 1928, n. 2479</i>	Classifica in 2ª classe di nuove linee navigabili
366	<i>Regio Decreto 18 ottobre 1928, n. 2422</i>	Ammissione ai concorsi per la nomina a regi ispettori scolastici o a direttori didattici governativi o comunali dei maestri elementari provvisti di laurea in lettere o filosofia o giurisprudenza o di diploma rilasciato
367	<i>Regio Decreto 15 novembre 1928, n. 2661</i>	Norme per la compilazione delle graduatorie nei concorsi magistrali e per le nomine dei maestri elementari
368	<i>Legge 18 novembre 1928, n. 2690</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 12 agosto 1927, n. 1754</i> , recante provvedimenti per l'incremento dell'olivicoltura
369	<i>Legge 18 novembre 1928, n. 2840</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 16 giugno 1927, n. 963</i> , concernente la proroga del termine indicato nel primo capoverso dell' <i>art. 13 del Regio Decreto-Legge 9 luglio 1926, n. 1331</i> , che istituì l'Associazione Nazionale per il controllo della combustione
370	<i>Legge 22 novembre 1928, n. 2678</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 23 ottobre 1927, n. 2047</i> , concernente semplificazioni nel rilascio delle delegazioni da parte degli enti mutuatari dell'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza
371	<i>Legge 29 novembre 1928, n. 2786</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 22 marzo 1928, n. 740</i> , concernente interpretazione autentica dell' <i>art. 10 del Regio Decreto-Legge 13 novembre 1924, n. 1825</i> sul contratto di impiego privato
372	<i>Legge 2 dicembre 1928, n. 2796</i>	Modificazioni al <i>Regio Decreto-Legge 22 maggio 1924, n. 868</i> , riguardante l'istituzione del Consiglio d'Amministrazione e della carica di direttore generale

		per le Ferrovie dello Stato
373	<i>Legge 6 dicembre 1928, n. 2744</i>	Costituzione dell'istituto poligrafico dello Stato
374	<i>Legge 6 dicembre 1928, n. 2758</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 5 aprile 1928, n. 847</i> , contenente disposizioni per la utilizzazione delle ligniti italiane
375	<i>Legge 6 dicembre 1928, n. 3045</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 26 giugno 1927, n. 1570</i> , relativo al passaggio dell'ispettorato generale delle Ferrovie, tramvie ed automobili dal Ministero dei lavori pubblici a quello delle comunicazioni
376	<sup>(580)</sup> [ <i>Legge 6 dicembre 1928, n. 3474</i> ]	[Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 8 dicembre 1927, n. 2258</i> , relativo all'autonomia dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato]
377	<i>Regio Decreto 6 dicembre 1928, n. 2982</i>	Estensione della pubblicità degli atti conservati negli archivi di Stato
378	<i>Legge 13 dicembre 1928, n. 3040</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 4 ottobre 1928, n. 2307</i> , concernente l'esercizio del credito navale da parte del consorzio per sovvenzioni su valori industriali
379	<i>Legge 13 dicembre 1928, n. 3086</i>	Norme concernenti l'allevamento e l'impiego dei colombi viaggiatori
380	<i>Legge 13 dicembre 1928, n. 3107</i>	Conversione in Legge, con modifiche, del <i>Regio Decreto-Legge 16 dicembre 1926, n. 2265</i> , concernente l'istituzione dell'Ente Nazionale Serico
381	<i>Legge 13 dicembre 1928, n. 3141</i>	Disposizioni sull'Amministrazione Forestale, sull'ordinamento della milizia nazionale forestale e sull'azienda delle foreste demaniali dello Stato
382	<i>Legge 13 dicembre 1928, n. 3233</i>	Modifiche alle norme di riscossione delle entrate a favore dell'ente autonomo per l'acquedotto pugliese
383	<i>Legge 16 dicembre 1928, n. 3042</i>	Istituzione di uffici movimento ufficiali della Marina Mercantile presso le capitanerie di porto
384	<i>Legge 24 dicembre 1928, n. 3479</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 21 giugno 1928, n. 1710</i> , concernente modificazioni alle norme relative ai passaporti per l'estero
385	<i>Legge 24 dicembre 1928, n. 3134</i>	Provvedimenti per la bonifica integrale
386	<i>Legge 24 dicembre 1928, n. 3487</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 7 giugno 1928, n. 1493</i> , che dà esecuzione alla convenzione fra l'Italia e la Spagna sul Regime Tributario delle società, firmata in Madrid il 28 novembre 1927
387	<i>Regio Decreto 25 dicembre 1928, n. 3105</i>	Concessione dell'uso del guidone postale alle navi, addette a linee non sovvenzionate, che trasportino effetti postali
388	<i>Legge 31 dicembre 1928, n. 3234</i>	Applicabilità ai mutui contratti dai consorzi d'irrigazione delle disposizioni contenute negli <i>articoli 16 della Legge 11 dicembre 1910, n. 855</i> ; 43 del <i>Regio Decreto Legislativo 30 dicembre 1923, n. 3256</i> ; ed unico della <i>Legge 28 giugno 1928, n. 1608</i>
389	<i>Legge 3 gennaio 1929, n. 94</i>	Disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari delle cause nemiche, e sui relativi servizi
390	<i>Legge 7 gennaio 1929, n. 8</i>	Coordinamento di Istituti e scuole, già alla dipendenza del Ministero dell'economia nazionale, con istituti e scuole dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione
391	<i>Legge 17 gennaio 1929, n. 175</i>	Determinazione del peso massimo degli effetti postali da trasportarsi, per ogni viaggio, sulle linee aeree sovvenzionate dallo Stato
392	<i>Regio Decreto 11 febbraio 1929, n. 358</i>	Abolizione delle giurisdizioni speciali previste dalla Legge sull'emigrazione
393	<sup>(580)</sup> [ <i>Regio Decreto 14 febbraio 1929, n. 221</i> ]	[Aggiunta alla tabella approvata con <i>Regio Decreto 6 dicembre 1923, n. 2657</i> , indicante le occupazioni con cui non è applicabile la limitazione dell'orario sancita dall'art. 1 del <i>Decreto-Legge 15 marzo 1923, n. 692</i> ]
394	<i>Regio Decreto 21 marzo 1929, n. 371</i>	Norme integrative ed esecutive del <i>Regio Decreto-Legge 17 agosto 1928, n. 1953</i> , sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali

395	<sup>(580)</sup> [Regio Decreto 25 aprile 1929, n. 883]	[Aggiunta di una voce alla tabella approvata con <i>Regio Decreto 6 dicembre 1923, n. 2657</i> , indicante le occupazioni alle quali non è applicabile la limitazione dell'orario di lavoro]
396	<i>Regio Decreto 25 aprile 1929, n. 967</i>	Approvazione del Testo Unico delle leggi sulle Casse di Risparmio e sui Monti di Pietà di prima categoria
397	<i>Regio Decreto 6 maggio 1929, n. 763</i>	Abolizione della destinazione tra primaria e secondaria importanza delle sedi dei Regi Istituti Medi d'Istruzione
398	<i>Regio Decreto 13 maggio 1929, n. 836</i>	Partecipazione dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato ad imprese aventi per fine l'acquisizione e l'incremento dei trasporti per ferrovia e l'esercizio dei servizi complementari ed accessori
399	<i>Regio Decreto 13 giugno 1929, n. 1075</i>	Coordinamento dei servizi radioelettrici dello Stato
400	<i>Legge 17 giugno 1929, n. 1095</i>	Conversione in Legge dei Regi Decreti-Legge: 24 gennaio 1929, n. 166, concernente l'ordinamento delle maestranze portuali; 16 dicembre 1928, n. 3106, che proroga il termine per la classificazione delle navi nel registro italiano; R.D.L. 18 marzo 1929, n. 369, che reca nuove disposizioni limitatrici all'iscrizione nelle matricole della gente di mare, in sostituzione di quelle contenute nel R.D.L. 20 marzo 1927, n. 402; <i>R.D.L. 18 marzo 1929, n. 380</i> ,. concernente la obbligatorietà degli impianti radiogoniometrici, degli impianti radiotelegrafici ad onda corta e degli apparecchi radiotelefonici riceventi sulle navi mercantili
401	<i>Legge 24 giugno 1929, n. 1120</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 8 aprile 1929, n. 625</i> , concernente l'istituzione della «Giornata della Croce Rossa»
402	<i>Legge 29 giugno 1929, n. 1366</i>	Legge organica sulla produzione zootecnica
403	<i>Legge 2 luglio 1929, n. 1152</i>	Concessione di alloggio gratuito od indennità ai maestri elementari delle zone di confine
404	<i>Legge 8 luglio 1929, n. 1342</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 14 marzo 1929, n. 503</i> , concernente l'ordinamento del Provveditorato al Porto di Venezia
405	<i>Legge 11 luglio 1929, n. 1260</i>	Stralcio dal catasto terreni dei laghi e stagni da pesca
406	<i>Regio Decreto 11 luglio 1929, n. 1302</i>	Norme circa i trasporti aerei sovvenzionati e gli aeroporti aperti al traffico aereo civile
407	<i>Regio Decreto 12 settembre 1929, n. 1661</i>	Trasformazione del Ministero dell'Economia Nazionale in Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste; Istituzione presso il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste del sottosegretariato di Stato per l'applicazione delle leggi sulla bonifica integrale; istituzione presso il Ministero delle corporazioni di un secondo posto di sottosegretario di Stato; modificazione della denominazione del Ministero della pubblica istruzione in quella di Ministero dell'educazione nazionale, ed istituzione presso detto Ministero di un posto di sottosegretario di Stato per l'educazione fisica e giovanile
408	<i>Regio Decreto 14 novembre 1929, n. 2350</i>	Esecuzione dell'accordo internazionale per l'unificazione della formula dei medicinali eroici, stipulato in Bruxelles fra l'Italia ed altri Stati il 21 agosto 1929
409	<i>Legge 21 dicembre 1929, n. 2238</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 27 maggio 1929, n. 1285</i> , concernente modificazioni all'ordinamento dell'Istituto Centrale di Statistica
410	<i>Legge 30 dicembre 1929, n. 2328</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 3 ottobre 1929, n. 1882</i> , concernente l'estensione delle disposizioni dell' <i>art. 2 della Legge 27 maggio 1929, n. 810</i> , alle opere occorrenti per la sistemazione della rappresentanza diplomatica del Regno d'Italia presso la Santa Sede
411	<i>Legge 31 marzo 1930, n. 279</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 18 novembre 1929, n. 2071</i> , portante provvedimenti per la bonifica integrale e per i servizi agrari e forestali
412	<i>Legge 26 aprile 1930, n. 478</i>	Norme per abbreviare i procedimenti di concessione di opere idrauliche e di sistemazione montana
413	<i>Legge 1° maggio 1930, n. 610</i>	Pubblicità a mezzo dei condizionamenti dei generi di

		monopolio
414	<i>Regio Decreto 15 maggio 1930, n. 740</i>	Norme per il passaggio al servizio dello Stato di presidi e professori di istituti pareggiati che si convertono in regi
415	<i>Legge 30 maggio 1930, n. 825</i>	Concessione di alloggio gratuito o indennità ai maestri elementari dei comuni delle province di Trieste e Gorizia
416	<i>Legge 5 giugno 1930, n. 824</i>	Insegnamento religioso negli Istituti medi d'istruzione classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica
417	<i>Legge 5 giugno 1930, n. 943</i>	Conversione in Legge, con emendamenti, del <i>Regio Decreto-Legge 13 gennaio 1930, n. 20</i> , concernente la iscrizione dei dentisti abilitati in elenchi transitori aggiunti agli albi dei medici
418	<i>Legge 5 giugno 1930, n. 951</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Regio Decreto-Legge 25 novembre 1929, n. 2226</i> , concernente provvedimenti per le stazioni sperimentali agrarie
419	<i>Legge 3 luglio 1930, n. 940</i>	Regime tributario per i contratti tra lo Stato ed i privati per le forniture alla Pubblica Amministrazione
420	<i>Legge 10 luglio 1930, n. 995</i>	Disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo, e sui piccoli fallimenti
421	<sup>(580)</sup> [ <i>Regio Decreto 23 ottobre 1930, n. 1563</i> ]	[Provvedimenti per le suore addette agli stabilimenti sanitari del Regio esercito e della Regia marina]
422	<i>Legge 15 dicembre 1930, n. 1696</i>	Modificazioni alla legge 23 giugno 1954, n. 1731, concernente norme per la promulgazione delle leggi
423	<sup>(583)</sup> [ <i>Legge 15 dicembre 1930, n. 1798</i> ]	[Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 3 agosto 1930, n. 1296</i> , contenente disposizioni sulla durata in carica degli organi incaricati della tenuta degli albi professionali e sulla iscrizione degli ingegneri-architetti negli albi degli ingegneri]
424	<i>Legge 22 dicembre 1930, n. 1809</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 26 giugno 1930, n. 1090</i> , concernente deroga all' <i>art. 5 del Regio Decreto-Legge 12 febbraio 1930, n. 84</i> , sull'ordinamento della Croce Rossa Italiana
425	<i>Legge 27 dicembre 1930, n. 1839</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 6 novembre 1930, n. 1503</i> , che detta norme per i censimenti generali della popolazione e che indice il VII censimento generale
426	<i>Legge 29 dicembre 1930, n. 1737</i>	Provvedimenti per la costruzione di cantine sociali e di altri stabilimenti cooperativi di produzione agricola
427	<i>Legge 6 gennaio 1931, n. 22</i>	Provvedimenti per l'impianto di cantine sociali ed enopolii
428	<i>Regio Decreto 8 gennaio 1931, n. 164</i>	Cambiamento nella forma di pubblicazione degli «exequatur» concessi agli agenti consolari stranieri ammessi a funzionare nel regno, nelle colonie e nei possedimenti
429	<i>Legge 8 gennaio 1931, n. 17</i>	Modifiche alle disposizioni facenti obbligo dell'impianto radiogoniometrico e dell'impianto trasmittente ad onde corte sulle navi mercantili
430	<i>Regio Decreto 19 gennaio 1931, n. 120</i>	Aggiunte e varianti al <i>Regio Decreto-Legge 14 giugno 1925, n. 884</i> , sulla costituzione dell'azienda di Stato per i servizi telefonici, ed al <i>Regio Decreto 3 gennaio 1926, n. 88</i> , sul trattamento economico del personale addettovi
431	<sup>(584)</sup> [ <i>Legge 16 febbraio 1931, n. 188</i> ]	[Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 26 giugno 1930, n. 964</i> , contenente norme per l'uso delle qualifiche accademiche di dottore in ingegneria e in chimica industriale]
432	<i>Legge 16 marzo 1931, n. 377</i>	Norme per la coordinazione della Legge sugli usi civici con quelle sulla bonifica integrale
433	<i>Legge 9 aprile 1931, n. 361</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 8 agosto 1930, n. 1162</i> , recante agevolazioni fiscali per le cambiali emesse a copertura di esportazione con accettazioni bancarie
434	<i>Legge 9 aprile 1931, n. 422</i>	Modificazioni degli <i>articoli 239 e 244</i> del Testo Unico delle Leggi sull'istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere d'integrazione, per quanto concerne l'ordinamento scolastico della città di Fiume
435	<i>Regio Decreto 25 maggio 1931,</i>	Approvazione dell'accordo per il siero antidifterico,

	<i>n. 864</i>	firmato a Parigi tra l'Italia ed altri Stati il 1° agosto 1930
436	<i>Legge 4 giugno 1931, n. 997</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 2 marzo 1931, n. 324</i> , contenente norme per l'inquadramento sindacale delle società cooperative
437	<i>Legge 12 giugno 1931, n. 795</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 18 maggio 1931, n. 545</i> , concernente modificazioni dell'art. 9 del Regolamento Legislativo approvato con <i>Regio Decreto-Legge 16 settembre 1926, n. 1606</i> , convertito nella <i>Legge 16 giugno 1927, n. 1100</i> circa la composizione del Consiglio consultivo dell'Opera nazionale per i combattenti
438	<i>Legge 12 giugno 1931, n. 813</i>	Estensione ai maestri elementari delle scuole dei comuni di Tarvisio e di Malborghetto e di quelle delle frazioni del comune di Trieste della concessione di alloggio gratuito od indennità di cui alla <i>Legge 2 luglio 1929, n. 1152</i> e autorizzazione a coordinare in testo Unico le disposizioni vigenti per l'istruzione elementare, post-elementare e per le sue opere d'integrazione
439	<i>Legge 12 giugno 1931, n. 929</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 26 febbraio 1931, n. 315</i> , che modifica la tassa per il rilascio del passaporto nel regno e all'estero
440	<i>Legge 18 giugno 1931, n. 874</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 14 febbraio 1930, n. 52</i> , recante modificazioni al regime fiscale degli spiriti e provvedimenti diretti ad agevolare lo smaltimento dei vini non atti a diretto consumo e la destinazione di parte dell'alcool a carburante
441	<i>Legge 29 luglio 1931, n. 1108</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 23 ottobre 1930, n. 1946</i> , che reca norme per la navi nazionali che navigano sui fiumi dell'Estremo Oriente aperti al traffico internazionale
442	<i>Regio decreto 21 agosto 1931, n. 1030</i>	Delega al Capo del Governo di tutte le attribuzioni spettanti al Ministro per l'Interno dei riguardi del Consiglio di Stato
443	<i>Regio Decreto 14 settembre 1931, n. 1175</i>	Testo Unico per la finanza locale
444	<i>Regio Decreto 24 settembre 1931, n. 1256</i>	Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative riguardanti la promulgazione e pubblicazione delle Leggi e dei Regi Decreti
445	<i>Regio Decreto 26 novembre 1931, n. 1660</i>	Modifica al comma terzo dell'art. 30 del Testo Unico delle Leggi sul bonificamento dell'agro romano
446	<i>Legge 3 dicembre 1931, n. 1580</i>	Nuove norme per la rivalsa delle spese di spedalità e manicomiali
447	<i>Legge 17 dicembre 1931, n. 1667</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 18 giugno 1931, n. 973</i> , recante provvedimenti per la tutela dei castagneti e per il controllo delle fabbriche per la produzione del tannino dal legno di castagno
448	<i>Legge 28 dicembre 1931, n. 1771</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 3 agosto 1931, n. 1069</i> , contenente disposizioni sugli istituti medi d'istruzione (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1932)
449	<i>Regio Decreto 7 marzo 1932, n. 305</i>	Modifica alla composizione del ruolo d'onore degli insegnanti medi
450	<i>Legge 24 marzo 1932, n. 270</i>	Riordinamento dei servizi di segreteria del Consiglio di Stato
451	<i>Legge 24 marzo 1932, n. 273</i>	Modificazioni e chiarimenti alle disposizioni che disciplinano il funzionamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato
452	<i>Legge 22 aprile 1932, n. 490</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 6 ottobre 1930, n. 1379</i> , concernente il riordinamento della scuola secondaria di avviamento al lavoro
453	<i>Legge 2 maggio 1932, n. 476</i>	Modificazione all'art. 18 del Testo Unico delle leggi sul nuovo catasto, relativa alla tariffa da applicarsi ai giardini pubblici - sgravio temporaneo dall'imposta fondiaria erariale a favore dei terreni compresi nel consorzio □Ongaro superiore ed uniti□ della provincia di Venezia
454	<i>Regio Decreto 9 maggio 1932,</i>	Approvazione della convenzione di Genova del 1920

	<i>n. 640</i>	che fissa l'età minima di ammissione dei fanciulli al lavoro marittimo
455	<i>Legge 16 maggio 1932, n. 557</i>	Conversione in Legge del Regio Decreto-Legge 21 febbraio 1932, n. 154, concernente la pubblicità dei prezzi degli alberghi, delle pensioni e delle locande
456	<i>Legge 19 maggio 1932, n. 841</i>	Approvazione della convenzione per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale, stipulata a Varsavia il 12 ottobre 1929
457	<i>Legge 26 maggio 1932, n. 598</i>	Modificazione all'ordinamento del Consiglio Nazionale delle ricerche
458	<i>Legge 26 maggio 1932, n. 638</i>	Provvedimenti a favore dei danneggiati dai terremoti, che hanno usufruito delle riparazioni gratuite a carico dello Stato, senza averne diritto
459	<i>Legge 30 maggio 1932, n. 668</i>	Assunzione a carico dello Stato delle verifiche relative alle domande di trasformazione di boschi in altre qualità di colture e di terreni saldi in terreni soggetti a periodiche lavorazioni quando si tratti di proprietari che dimostrino di non possedere più di un ettaro di terreno
460	<i>Legge 30 maggio 1932, n. 720</i>	Provvidenze dirette ad agevolare la costruzione e l'attrezzamento di sylos e di magazzini da cereali
461	<i>Regio Decreto 28 luglio 1932, n. 1365</i>	Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima
462	<i>Regio Decreto 22 settembre 1932, n. 1391</i>	Inquadramento del personale degli archivi di Stato delle province napoletane e siciliane
463	<i>Regio Decreto 17 novembre 1932, n. 1595</i>	Modificazioni all'ordinamento del personale di pubblica sicurezza
464	<i>Regio Decreto 24 novembre 1932, n. 1550</i>	Approvazione dell'elenco delle biblioteche pubbliche alle quali ha destinato, per ciascuna provincia, il terzo esemplare d'obbligo di ogni stampato e pubblicazione
465	<i>Legge 15 dicembre 1932, n. 1581</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Regio Decreto-Legge 13 novembre 1931, n. 1398</i> , concernente la costituzione dell'Istituto Mobiliare Italiano
466	<i>Legge 20 dicembre 1932, n. 1884</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 9 maggio 1932, n. 813</i> , che detta disposizioni sulla circolazione dei motoscafi e delle imbarcazioni a motore
467	<i>Legge 20 dicembre 1932, n. 2057</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 25 agosto 1932, n. 1260</i> , concernente la disciplina della conservazione degli estratti o concentrati e dei succhi di pomodoro
468	<i>Legge 22 dicembre 1932, n. 1701</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 2 settembre 1932, n. 1225</i> , recante provvedimenti per la difesa economica della viticoltura
469	<i>Legge 22 dicembre 1932, n. 1710</i>	Conversione in Legge, con modificazione, del <i>Regio Decreto-Legge 24 maggio 1932, n. 721</i> , riguardante la cedibilità per girata e senza spese delle delegazioni rilasciate dalle province e dai comuni alle Casse di Risparmio ed ai Monti di Pietà di prima categoria a garanzia di prestiti
470	<i>Legge 22 dicembre 1932, n. 1823</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 22 ottobre 1932, n. 1378</i> , che reca norme per la determinazione del tasso di interesse da adottare per il calcolo delle annualità per opere a pagamento differito
471	<i>Legge 22 dicembre 1932, n. 1933</i>	Modificazione dell' <i>art. 19 della Legge 18 giugno 1931, n. 987</i> , recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi
472	<i>Legge 22 dicembre 1932, n. 1946</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 25 agosto 1932, n. 1130</i> , che ha dato esecuzione alle convenzioni stipulate a Ginevra il 7 giugno 1930 fra l'Italia ed altri Stati per l'unificazione del diritto cambiario
473	<i>Legge 5 gennaio 1933, n. 118</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815</i> , concernente modificazioni di alcune disposizioni inerenti alle borse valori ed agli agenti di cambio
474	<i>Legge 16 marzo 1933, n. 260</i>	Abolizione del termine per la revisione dei Decreti di

		riconoscimento del possesso dei diritti esclusivi di pesca
475	<i>Legge 3 aprile 1933 n. 353</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 2 febbraio 1933, n. 23</i> , che stabilisce nuove misure per ostacolare lo spaccio di alcool di contrabbando
476	<i>Legge 3 aprile 1933, n. 442</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 10 novembre 1932, n. 1467</i> , concernente la disciplina della facoltà di revisione dei saggi d'interesse attivi e passivi della Cassa Depositi e Prestiti e di quelli del risparmio postale a libretto
477	<i>Legge 10 aprile 1933, n. 522</i>	Approvazione degli accordi in materia di navigazione interna, stipulati in Ginevra, il 9 dicembre 1930, fra l'Italia ed altri Stati
478	<i>Legge 13 aprile 1933, n. 397</i>	Modificazioni alle disposizioni di Legge sui mercati all'ingrosso del pesce
479	<i>Legge 13 aprile 1933, n. 434</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 22 dicembre 1932, n. 1853</i> , che reca nuove norme sulla radiotelegrafia a bordo delle navi mercantili, in applicazione della convenzione di Londra 1929 sulla sicurezza della vita umana in mare
480	<i>Legge 20 aprile 1933, n. 467</i>	Istituzione di una categoria di personale con le funzioni di direttore di aeroporto civile
481	<i>Legge 20 aprile 1933, n. 504</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 20 dicembre 1932, n. 1607</i> , concernente disposizioni per la tutela delle negoziazioni di titolo e valute
482	<i>Legge 3 maggio 1933, n. 512</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 23 gennaio 1933, n. 5</i> , concernente la costituzione dell'Istituto per la ricostruzione industriale
483	<i>Legge 8 maggio 1933, n. 624</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 14 ottobre 1932, n. 1496</i> , recante modificazioni alla vigente legislazione in materia di ferrovie e di altri mezzi di trasporto concessi all'industria privata per fronteggiare l'attuale situazione del traffico
484	<i>Legge 5 giugno 1933, n. 665</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 26 gennaio 1933, n. 11</i> recante nuovi provvedimenti di materia di terremoti
485	<i>Legge 8 giugno 1933, n. 773</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 241</i> , relativo ai documenti contabili della Cassa Depositi e Prestiti
486	<i>Legge 8 giugno 1933, n. 826</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 16 marzo 1933, n. 344</i> , contenente disposizioni relative all'ingresso ai monumenti, ai musei, alle gallerie e agli scavi di antichità dello Stato
487	<i>Legge 8 giugno 1933, n. 1119</i>	Trasferimento del diritto di proprietà dei campi di fortuna dalle province allo Stato

---

(579) Allegato così sostituito dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(580) Rigo soppresso dall'*art. 3, comma 1, D.L. 22 dicembre 2008, n. 200*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 18 febbraio 2009, n. 9*.

(581) Rigo soppresso dall'*art. 3, comma 1-bis, lett. a), D.L. 22 dicembre 2008, n. 200*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 18 febbraio 2009, n. 9*, con la decorrenza indicata nel medesimo *comma 1-bis, art. 3, D.L. 200/08*.

(582) Rigo soppresso dall'*art. 3, comma 1-bis, lett. b), D.L. 22 dicembre 2008, n. 200*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 18 febbraio 2009, n. 9*, con la decorrenza indicata nel medesimo *comma 1-bis, art. 3, D.L. 200/08*.

(583) Rigo soppresso dall'*art. 3, comma 1-bis, lett. c)*, D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza indicata nel medesimo *comma 1-bis, art. 3, D.L. 200/08*.

(584) Rigo soppresso dall'*art. 3, comma 1-bis, lett. d)*, D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza indicata nel medesimo *comma 1-bis, art. 3, D.L. 200/08*.

---

## Allegato A

### Disposizioni abrogate ex articolo 24

#### Anni 1933-1951 <sup>(585)</sup>

#### In vigore dal 21 febbraio 2009

488	<i>Legge 15 giugno 1933, n. 778</i>	Varianti al Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento del corpo reale equipaggi marittimi e sullo Stato giuridico dei sottufficiali della Regia Marina, approvato con <i>R. decreto 18 giugno 1931, n. 914</i>
489	<i>Legge 15 giugno 1933, n. 818</i>	Norme per la disciplina della professione di maestro di canto
490	<i>Legge 6 luglio 1933, n. 947</i>	Conferimento al Governo del Re di speciali poteri per la emanazione del nuovo Testo Unico delle leggi sanitarie
491	<i>Regio Decreto 16 novembre 1933, n. 1601</i>	Modificazioni all'elenco delle biblioteche pubbliche destinatarie della terza copia degli stampati e pubblicazioni
492	<i>Legge 21 dicembre 1933, n. 1832</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 31 agosto 1933, n. 1272</i> , concernente la istituzione di uffici postali di bordo
493	<i>Legge 28 dicembre 1933, n. 1941</i>	Conversione in legge del R.D.L.7 settembre 1933, n. 1295, contenente modificazioni alle disposizioni in materia di decadenza della pensione in caso di perdita della cittadinanza italiana
494	<i>Legge 4 gennaio 1934, n. 45</i>	Conversione in Legge del Regio Decreto-Legge 22 dicembre 1932, n. 1964, concernente il passaggio allo Stato delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale dipendenti dai comuni autonomi
495	<i>Legge 18 gennaio 1934, n. 83</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 11 dicembre 1933, n. 1646</i> , concernente la rappresentanza legale della cassa depositi e prestiti in caso di mancanza o impedimento del direttore generale
496	<i>Legge 18 gennaio 1934, n. 120</i>	Periodicità dei censimenti agricoli, industriali e commerciali
497	<i>Legge 18 gennaio 1934, n. 170</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 19 ottobre 1933, n. 1430</i> , recante provvedimenti per agevolare le riduzioni di interesse dei mutui fondiari
498	<i>Legge 18 gennaio 1934, n. 211</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 6 luglio 1933, n. 1045</i> , relativo alla disciplina del trasporto dei giornali quotidiani per via aerea
499	<i>Legge 18 gennaio 1934, n. 316</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 30 novembre 1933, n. 1639</i> , riguardante la esenzione dalla imposta e dalle sovrimposte sui fabbricati dei distributori automatici di benzina
500	<i>Legge 22 gennaio 1934, n. 121</i>	Modificazioni alle norme in materia di diritto a pensione privilegiata ordinaria a favore dei congiunti di militari morti per causa di servizio
501 <sup>(587)</sup>	[ <i>Legge 22 gennaio 1934, n. 244</i> ]	[Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 14 dicembre 1933, n. 1773</i> , relativo all'accertamento



		dell'idoneità fisica della gente di mare di prima categoria]
502	<i>Legge 25 gennaio 1934, n. 225</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 30 novembre 1933, n. 1752</i> , recante il divieto di produzione e di vendita di alcuni tipi di formaggio
503	<i>Legge 25 gennaio 1934, n. 233</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 11 dicembre 1933, n. 1718</i> , che modifica le disposizioni relative all'ordinamento ed alla gestione dei parchi nazionali del Gran Paradiso e d'Abruzzo
504	<i>Legge 29 gennaio 1934, n. 234</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 4 dicembre 1933, n. 1734</i> , che ha modificato il 2° comma dell' <i>art. 4 del R. decreto-legge 21 giugno 1928, n. 1710</i> , concernente la tassa sui passaporti rilasciati a cittadini italiani che rimpatriano
505	<i>Legge 29 gennaio 1934, n. 332</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Regio Decreto-Legge 28 ottobre 1933, n. 1443</i> , per la estensione del marchio nazionale istituito con <i>legge 23 giugno 1927, n. 1272</i>
506	<i>Legge 5 febbraio 1934, n. 307</i>	Conversione in Legge, con modificazioni del <i>Regio Decreto-Legge 11 dicembre 1933, n. 1699</i> , contenente nuove disposizioni per l'industria zolfifera nazionale
507	<i>Legge 5 febbraio 1934, n. 391</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 15 giugno 1933, n. 859</i> , concernente provvedimenti relativi all'istituto per la ricostruzione
508	<i>Legge 8 febbraio 1934, n. 331</i>	Stato giuridico della gente dell'aria
509	<sup>(587)</sup> <i>[Legge 22 febbraio 1934, n. 370]</i>	[Riposo domenicale e settimanale]
510	<i>Legge 7 giugno 1934, n. 995</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 3 febbraio 1934, n. 60</i> , concernente l'emissione di un prestito redimibile per sostituire le rendite del debito consolidato 5 per cento e del littorio 5 per cento
511	<i>Legge 7 giugno 1934, n. 1036</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 12 febbraio 1934, n. 189</i> , recante nuovi provvedimenti per agevolare la trasformazione dei mutui fondiari
512	<i>Legge 7 giugno 1934, n. 1062</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 4 dicembre 1933, n. 1860</i> , con il quale vengono aumentati i limiti massimi di velocità di corsa per le ferrovie concesse e per le tramvie, previsti dall' <i>art. 118 del Testo Unico 9 maggio 1912, n. 1447</i>
513	<i>Legge 7 giugno 1934, n. 1088</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 2 novembre 1933, n. 2418</i> , recante estensione ai salariati degli enti locali dell'obbligo della iscrizione all'I.N.I.E.L. e modificazioni all'ordinamento dell'istituto stesso
514	<i>Legge 14 giugno 1934, n. 1090</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 8 marzo 1934, n. 736</i> recante disposizioni di coordinamento e di integrazione delle norme per il servizio del chinino di Stato
515	<i>Legge 14 giugno 1934, n. 1158</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 19 ottobre 1933, n. 1956</i> , concernente la disciplina della produzione e del commercio serico
516	<i>Legge 5 luglio 1934, n. 1253</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 3 marzo 1934, n. 291</i> , con il quale è stata conferita la personalità giuridica all'istituto cotoniero italiano e sono stati determinati i suoi compiti, gli organi ed i mezzi occorrenti per il suo funzionamento
517	<i>Legge 5 luglio 1934, n. 1607</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 29 gennaio 1934, n. 454</i> , contenente norme per il disciplinamento delle mostre, fiere ed esposizioni
518	<i>Legge 20 dicembre 1934, n. 2167</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 5 luglio 1934, n. 1929</i> , contenente norme per la determinazione del tasso di capitalizzazione da adottare nel calcolo delle sovvenzioni per le ferrovie concesse all'industria privata
519	<i>Legge 20 dicembre 1934, n. 2298</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 30 novembre 1933, n. 2435</i> , che disciplina i rapporti tra i titolari delle concessioni speciali ed i coltivatori di tabacco
520	<i>Legge 25 marzo 1935, n. 353</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Regio</i>

- Decreto-Legge 8 marzo 1934, n. 679, concernente il riordinamento del segretariato nazionale per la montagna*
- 521 *Legge 1° aprile 1935, n. 898* Conversione in Legge del *Regio Decreto-Legge 30 giugno 1934, n. 1431*, concernente le autorizzazioni di spesa per la bonifica integrale e maggiori assegnazioni per l'Agro Pontino
- 522 *Legge 4 aprile 1935, n. 454* Attribuzione al Ministero dei Lavori Pubblici dei servizi dipendenti dai terremoti del 28 dicembre 1908 e successivi fino al 1920
- 523 *Legge 4 aprile 1935, n. 563* Conversione in Legge del *Regio Decreto-Legge 17 gennaio 1935, n. 105*, relativo a variazioni a disposizioni riguardanti il servizio per l'escavazione dei porti marittimi del Regno
- 524 *Legge 4 aprile 1935, n. 806* Conversione in Legge del *Regio Decreto-Legge 20 luglio 1934, n. 1362*, concernente alcune agevolazioni a favore dell'aviazione da turismo
- 525 *Legge 4 aprile 1935, n. 881* Conversione in Legge del *Regio Decreto-Legge 1° dicembre 1934, n. 2040*, che dà facoltà al Ministro per le comunicazioni di emanare le norme da osservarsi sulle tramvie a trazione meccanica e sulle ferrovie economiche in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio
- 526 <sup>(588)</sup> [*Legge 4 aprile 1935, n. 911*] [Conversione in Legge del *Regio Decreto-Legge 11 ottobre 1934, n. 1948*, concernente l'approvazione di nuove condizioni e tariffe per il trasporto delle persone sulle ferrovie dello Stato]
- 527 *Legge 8 aprile 1935, n. 770* Conversione in Legge del *Regio Decreto-Legge 5 luglio 1934, n. 1175*, relativo alle facilitazioni, a titolo di reciprocità, concernenti i passaporti turistici di durata limitata e i buoni alberghieri
- 528 *Legge 8 aprile 1935, n. 688* Conversione in Legge del *Regio Decreto-Legge 5 luglio 1934, n. 1128*, concernente il regime fiscale degli zolfi greggi
- 529 *Legge 8 aprile 1935, n. 810* Conversione in Legge del *Regio Decreto-Legge 10 dicembre 1934, n. 2126*, riguardante la concessione di un premio a favore degli acquirenti di aeromobili da turismo
- 530 *Legge 8 aprile 1935, n. 818* Conversione in Legge del *Regio Decreto-Legge 5 luglio 1934, n. 1137*, concernente la restituzione dei diritti di confine e del diritto di monopolio sui prodotti chinacei che si esportano
- 531 *Regio Decreto 11 aprile 1935, n. 575* Norme relative alle biblioteche pubbliche governative e alle regie soprintendenze bibliografiche
- 532 *Legge 11 aprile 1935, n. 617* Conversione in Legge del *Regio Decreto-Legge 21 gennaio 1935, n. 58*, relativo alla classificazione dei Regi Istituti e delle Regie scuole d'arte
- 533 *Legge 11 aprile 1935, n. 995* Conversione in Legge del *Regio Decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1763*, che ha dato esecuzione nel regno alla convenzione internazionale per l'unificazione dei metodi di prelevamento dei campioni e d'analisi dei formaggi, con protocollo di firma, stipulata in Roma il 26 aprile 1934
- 534 *Legge 11 aprile 1935, n. 1269* Approvazione della convenzione sanitaria internazionale per la navigazione aerea, firmata all'Aja il 12 aprile 1933
- 535 *Legge 18 aprile 1935, n. 931* Conversione in Legge del *Regio Decreto-Legge 5 luglio 1934, n. 1178*, concernente il consolidamento del contributo statale per le congrue al clero
- 536 *Legge 6 maggio 1935, n. 915* Conversione in Legge, con modificazione, del *Regio Decreto-Legge 14 gennaio 1935, n. 40*, concernente la corresponsione del contributo statale sugli interessi dei mutui per il bonificamento dell'Agro Romano
- 537 *Legge 3 giugno 1935, n. 1125* Conversione in Legge del *Regio Decreto-Legge 28 febbraio 1935, n. 248*, contenente norme in materia di liquidazione di contributi consorziali per opere idrauliche di 2ª e 3ª categoria e di gestioni di pertinenze idrauliche
- 538 *Regio Decreto 3 giugno 1935,* Istituzione di corsi di preparazione per il personale

	<i>n. 1240</i>	addeito alle biblioteche popolari
539	<i>Legge 6 giugno 1935, n. 1142</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 1° aprile 1935, n. 327</i> , concernente la istituzione di un ispettorato del teatro alla dipendenza del sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda
540	<i>Legge 13 giugno 1935, n. 1084</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 9 maggio 1935, n. 606</i> , concernente agevolazioni tributarie in materia di tasse di registro
541	<i>Legge 13 giugno 1935, n. 1213</i>	Aumento di fondi per contributi relativi alla costruzione di sylos da cereali
542	<i>Legge 13 giugno 1935, n. 1220</i>	Istituzione degli ispettorati provinciali dell'agricoltura
543	<i>Legge 13 giugno 1935, n. 1346</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 24 aprile 1935-XIII, n. 565</i> , relativo ai limiti di età per collocamento a riposo del personale direttivo ed insegnante degli istituti d'istruzione
544	<i>Legge 20 giugno 1935, n. 1250</i>	Modificazioni all'ordinamento dell'Istituto nazionale fascista assistenza dipendenti enti locali
545	<i>Legge 20 giugno 1935, n. 1251</i>	Costituzione dell'ente autonomo del Monte di Portofino, avente sede in Genova
546	<i>Legge 20 giugno 1935, n. 1320</i>	Norme per il conseguimento dei gradi di macchinista navale, macchinista per motonavi, motorista navale ed elettricista delle autorizzazioni a condurre motori di limitata potenza
547	<i>Regio Decreto 20 giugno 1935, n. 1196</i>	Denominazioni delle pubbliche scuole elementari e limite di età per l'ammissione ai concorsi magistrali
548	<i>Regio Decreto 11 luglio 1935, n. 1525</i>	Passaggio dei servizi di statistica del commercio e della navigazione dall'Ufficio centrale di statistica della direzione generale delle dogane all'Istituto centrale di statistica del Regno
549	<i>Regio Decreto 16 luglio 1935, n. 1677</i>	Costituzione e funzionamento del comitato tecnico di aeronautica
550	<i>Regio Decreto 12 dicembre 1935, n. 2428</i>	Nuove norme per la iscrizione in via transitoria nell'albo dei periti agrari
551	<i>Legge 23 dicembre 1935, n. 2393</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 20 maggio 1935, n. 847</i> , che autorizza a ritirare dalla circolazione le attuali monete di argento e ad emettere biglietti di Stato
552	<i>Legge 2 gennaio 1936, n. 82</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 26 settembre 1935, n. 1946</i> , relativo al riordinamento dei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica
553	<i>Legge 6 gennaio 1936, n. 116</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 20 maggio 1935, n. 1310</i> , relativo alla disciplina della produzione e del Commercio dei tubi di vetro neutro per la fabbricazione di fiale, delle fiale di vetro neutro per iniezioni, nonché delle ampolle e dei recipienti di vetro neutro
554	<i>Legge 9 gennaio 1936, n. 118</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 20 settembre 1935, n. 1684</i> , concernente l'emissione di un prestito nazionale denominato Rendita 5 per cento
555	<i>Legge 9 gennaio 1936, n. 140</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 20 giugno 1935, n. 1357</i> , che stabilisce il trattamento da usare alle società di navigazione esercenti servizi marittimi sovvenzionati a seguito del noleggio o della requisizione delle loro navi da parte dello Stato
556	<i>Legge 9 gennaio 1936, n. 202</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 4 ottobre 1935, n. 1988</i> , relativo alla corresponsione di assegni di malattia al personale delle ferrovie dello Stato a mezzo dell'opera di previdenza per il personale stesso
557	<i>Legge 9 gennaio 1936, n. 255</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 4 ottobre 1935, n. 1883</i> , concernente modifiche ed integrazioni ad alcune disposizioni di carattere tributario riferentisi ad operazioni di credito in favore dell'agricoltura
558	<i>Legge 13 gennaio 1936, n. 190</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 28 luglio 1935, n. 1406</i> , concernente la istituzione di un ente di diritto pubblico denominato Azienda Carboni Italiani (A.CA.I.) con sede in Roma

559	<i>Regio Decreto 16 gennaio 1936, n. 801</i>	Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative riguardanti la costituzione di un consorzio autonomo per l'esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova
560	<i>Legge 3 febbraio 1936, n. 413</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 20 giugno 1935, n. 1425</i> , concernente il nuovo ordinamento degli organi provinciali per il turismo
561	<i>Legge 3 febbraio 1936, n. 688</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 26 luglio 1935, n. 1573</i> , concernente la disciplina della fabbricazione e della vendita dei quaderni scolastici
562	<i>Regio Decreto 27 febbraio 1936, n. 1029</i>	Norme per l'esercizio delle tonnare, tonnarelle e mugginare
563	<i>Legge 16 marzo 1936, n. 489</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 26 settembre 1935, n. 1845</i> , relativo all'aggiornamento della legislazione sull'istruzione media classica, scientifica, magistrale ed artistica
564	<i>Legge 16 marzo 1936, n. 498</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 2 dicembre 1935, n. 2081</i> , per l'aggiornamento della legislazione relativa alla istruzione artistica e alla tutela del patrimonio artistico ed archeologico
565	<i>Legge 26 marzo 1936, n. 526</i>	Conversione in Legge, con modificazione, del <i>Regio Decreto-Legge 24 ottobre 1935, n. 2049</i> , contenente norme per regolare la pubblicità dei prezzi degli alberghi
566	<i>Legge 26 marzo 1936, n. 689</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 14 novembre 1935, n. 1935</i> , concernente la disciplina del commercio dell'oro
567	<i>Legge 16 aprile 1936, n. 798</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 6 febbraio 1936, n. 337</i> , contenente norme per la risoluzione del rapporto di lavoro marittimo a tempo indeterminato
568	<i>Legge 16 aprile 1936, n. 848</i>	Concentramento nel Ministero dell'agricoltura e delle foreste delle funzioni del segretariato nazionale per la montagna
569	<i>Legge 16 aprile 1936, n. 849</i>	Modificazioni alla Legge 8 febbraio 1934, n. 311, sullo stato giuridico della gente dell'aria
570	<i>Legge 14 maggio 1936, n. 935</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 13 febbraio 1936, n. 353</i> , concernente l'isolamento coattivo dei lebbrosi
571	<i>Legge 18 maggio 1936, n. 1156</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 30 dicembre 1935, n. 2491</i> , contenente nuove norme per l'industria zolfifera nazionale
572	<i>Legge 25 maggio 1936, n. 1037</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 6 gennaio 1936, n. 31</i> , concernente l'abolizione dell'imposta di fabbricazione sulle polveri piriche e sugli altri prodotti esplosivi
573	<i>Regio Decreto 25 maggio 1936, n. 1042</i>	Sistemazione di diritti in seguito allo scioglimento della sezione finanziamenti industriali dell'I.R.I.
574	<i>Legge 28 maggio 1936, n. 1027</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Regio Decreto-Legge 26 settembre 1935, n. 1749</i> , concernente provvedimenti in materia di tasse
575	<i>Legge 28 maggio 1936, n. 1128</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 6 febbraio 1936, n. 338</i> , concernente trattamento tributario per gli atti di finanziamento dell'istituto nazionale delle assicurazioni
576	<i>Legge 28 maggio 1936, n. 1302</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 25 novembre 1935, n. 2223</i> , recante norme interpretative e limitative alla <i>legge 20 giugno 1935, n. 1349</i> , che disciplina i servizi di trasporto di merci mediante autoveicoli, nonché al <i>R.D.L. 26 settembre 1935, n. 1749</i> , concernente disposizioni in materia di tasse sugli affari
577	<i>Legge 2 giugno 1936, n. 1318</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 17 febbraio 1936, n. 421</i> , che modifica la composizione del Consiglio di amministrazione, del Consiglio tecnico e del Collegio sindacale dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione
578	<i>Legge 4 giugno 1936, n. 1450</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 3 febbraio 1936, n. 447</i> , concernente l'istituzione degli

- addetti stampa presso le regie rappresentanze diplomatiche all'estero
- 579 *Legge 4 giugno 1936, n. 1333* Conversione in Legge del *Regio Decreto-Legge 9 marzo 1936, n. 422*, concernente l'importazione in franchigia doganale dei materiali recuperati dalla Società Recuperi Marittimi di Genova da piroscafi affondati in mare aperto a grandi profondità
- 580 *Legge 4 giugno 1936, n. 1342* Conversione in Legge, con modificazioni, del *Regio Decreto-Legge 13 gennaio 1936, n. 70*, che istituisce il monopolio di vendita delle cartine e dei tubetti per sigarette
- 581 *Legge 4 giugno 1936, n. 1511* Conversione in Legge del *Regio Decreto-Legge 16 gennaio 1936, n. 270*, contenente nuove norme in materia di estrazione degli oli leggeri derivati dal carbon fossile
- 582 <sup>(587)</sup> [*Legge 4 giugno 1936, n. 1521*] [Conversione in Legge del *Regio Decreto-Legge 3 febbraio 1936, n. 418*, contenente norme per l'uso degli apparecchi di radio-diffusione all'aperto e nei pubblici esercizi]
- 583 *Legge 8 giugno 1936, n. 1231* Conversione in Legge, con modificazioni, del *Regio Decreto-Legge 24 ottobre 1935, n. 1887*, concernente interpretazioni e modificazioni alle leggi sulle imposte dirette, e del *Regio Decreto-Legge 13 gennaio 1936, n. 120*, concernente modificazioni ed aggiunte ad alcuni articoli del R.D.L. 24 ottobre 1935, n. 1887 portante interpretazioni e modificazioni alle leggi sulle imposte dirette (stralcio)
- 584 *Regio Decreto 8 giugno 1936, n. 1313* Completamento dell'elenco delle biblioteche pubbliche destinatarie, per ciascuna provincia del terzo esemplare d'obbligo di ogni stampato e pubblicazione di cui al *R.D. 24 novembre 1932, n. 1550*
- 585 *Regio Decreto 18 giugno 1936, n. 1528* Modificazione del terzo comma dell'art. 30 del Testo Unico 10 novembre 1905, n. 647, sulle verificazioni delle opere in Agro Romano
- 586 *Regio Decreto 2 luglio 1936, n. 1413* Costituzione, con sede in Roma, del Consorzio nazionale fra gli istituti fascisti autonomi per le case popolari
- 587 *Regio Decreto 16 luglio 1936, n. 1634* Approvazione del Testo Unico delle Leggi contenenti disposizioni sulla coltivazione dei vitigni ibridi produttori diretti
- 588 *Regio Decreto 7 agosto 1936, n. 1720* Approvazione delle tabelle indicanti i lavori per i quali è vietata l'occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni e quelli per i quali ne è consentita l'occupazione, con le cautele e le condizioni necessarie
- 589 *Regio Decreto 8 ottobre 1936, n. 1895* Approvazione delle norme per il reclutamento nel corpo di commissariato militare marittimo e per l'avanzamento ai gradi di capitano e di maggiore nel corpo stesso
- 590 *Regio Decreto 8 ottobre 1936, n. 1926* Approvazione dell'accordo internazionale concernente la soppressione dei visti consolari sulle patenti di sanità, e dell'accordo internazionale concernente la soppressione delle patenti di sanità, stipulati a Parigi il 22 dicembre 1934
- 591 *Legge 26 dicembre 1936, n. 2386* Conversione in Legge del *Regio Decreto-Legge 9 luglio 1936, n. 1467*, che ha dato esecuzione agli accordi stipulati fra l'Italia e la Svizzera il 20 giugno 1936
- 592 *Legge 28 dicembre 1936, n. 2424* Conversione in Legge del *Regio Decreto-Legge 4 giugno 1936, n. 1336*, recante norme per le gestioni governative di ferrovie concesse alla industria privata
- 593 *Legge 31 dicembre 1936, n. 2416* Conversione in legge del *R. Decreto Legge 27 aprile 1936, n. 1119*, che istituisce la leva aeronautica
- 594 *Legge 31 dicembre 1936, n. 2427* Conversione in Legge del *Regio Decreto-Legge 27 aprile 1936, n. 1772*, concernente l'assicurazione contro gli infortuni dei giovani in possesso del brevetto di pilota premilitare o da turismo e degli istruttori delle scuole di volo a vela
- 595 *Legge 4 gennaio 1937, n. 205* Approvazione della convenzione relativa allo Statuto internazionale dei rifugiati, stipulata in Ginevra il 28 ottobre 1933

596	<i>Legge 4 gennaio 1937, n. 50</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Regio Decreto-Legge 15 ottobre 1936, n. 2008</i> , recante provvedimenti a favore di Istituti di Credito di Diritto Pubblico, che addivengano alla soppressione della sezione Cassa di Risparmio
597	<i>Legge 14 gennaio 1937, n. 300</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 7 agosto 1936, n. 1750</i>
598	<i>Legge 14 gennaio 1937, n. 402</i>	Conversione in Legge, con modificazione, del <i>Regio Decreto-Legge 18 giugno 1936, n. 1338</i> , contenente provvedimenti per agevolare e diffondere la coltivazione del pioppo e di altre specie arboree nelle pertinenze idrauliche demaniali
599	<i>Legge 14 gennaio 1937, n. 403</i>	Conversione in Legge, con modificazione, del <i>Regio Decreto-Legge 18 giugno 1936, n. 1335</i> , contenente disposizioni sui canali demaniali
600	<i>Legge 18 gennaio 1937, n. 169</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 12 marzo 1936, n. 376</i> , concernente l'esercizio del credito mobiliare da parte di Istituti di Diritto Pubblico
601	<i>Legge 18 gennaio 1937, n. 193</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 10 settembre 1936, n. 1946</i> , contenente norme per disciplinare la costruzione dei teatri, l'adattamento di immobili a sale di spettacolo teatrale, e la concessione di licenza per l'esercizio teatrale
602	<i>Legge 18 gennaio 1937, n. 208</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 29 ottobre 1936, n. 1925</i> , concernente l'abrogazione del <i>Regio Decreto-Legge 16 dicembre 1935, n. 2172</i> , circa l'applicazione delle norme del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province
603	<i>Legge 18 gennaio 1937, n. 314</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 27 febbraio 1936, n. 799</i> , contenente norme per il razionale esercizio dei diritti esclusivi di pesca nelle acque interne
604	<i>Legge 25 gennaio 1937, n. 218</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 15 giugno 1936, n. 1347</i> , recante provvedimenti per la ricerca e la coltivazione delle miniere
605	<i>Regio Decreto 22 febbraio 1937, n. 327</i>	Norme per la revisione dei ruoli organici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e per l'inquadramento del personale delle sopresse cattedre ambulanti di agricoltura
606	<i>Legge 25 marzo 1937, n. 921</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 15 ottobre 1936, n. 2128</i> , relativo all'ordinamento delle scuole di ostetricia e alla disciplina giuridica della professione di levatrice
607	<i>Legge 3 aprile 1937, n. 517</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Regio Decreto-Legge 24 luglio 1936, n. 1548</i> , contenente disposizioni relative ai sindaci delle società commerciali
608	<i>Legge 3 aprile 1937, n. 830</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 15 dicembre 1936, n. 2400</i> , contenente disposizioni per il concentramento nel Ministero dell'agricoltura e delle foreste delle funzioni dell'Associazione Nazionale dei Consorzi di bonifica e di irrigazione
609	<i>Legge 8 aprile 1937, n. 594</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 27 aprile 1936, n. 635</i> , che modifica il regime fiscale degli spiriti e dà un nuovo assetto alla produzione e all'impiego di essi come carburante
610	<i>Legge 8 aprile 1937, n. 640</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 28 dicembre 1936, n. 2418</i> , riguardante la costituzione dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo (I.N.G.I.C.), con sede in Roma
611	<i>Legge 8 aprile 1937, n. 704</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 10 settembre 1936, n. 1645</i> , che riduce il prezzo dell'alcool carburante ed il relativo diritto erariale
612	<i>Regio Decreto 8 aprile 1937, n. 431</i>	Modificazione della denominazione del Ministero delle colonie
613	<i>Regio Decreto 22 aprile 1937, n. 862</i>	Modificazioni da apportarsi nella composizione e funzionamento del Consiglio del Contenzioso Diplomatico, istituito presso il Ministero degli Affari

		Esteri
614	<i>Regio Decreto 27 maggio 1937, n. 752</i>	Modificazione della denominazione del Ministero per la stampa e la propaganda
615	<i>Legge 3 giugno 1937, n. 847</i>	Istituzione in ogni Comune del Regno dell'Ente Comunale di Assistenza
616	<i>Legge 3 giugno 1937, n. 1153</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 12 novembre 1936, n. 2142</i> , recante modificazioni alle disposizioni legislative per la denuncia ed il versamento delle tasse erariali applicate ai trasporti effettuati sulle linee concesse all'industria privata
617	<i>Legge 3 giugno 1937, n. 1228</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 12 novembre 1936, n. 2217</i> , contenente norme per la tutela della denominazione di zafferano
618	<i>Legge 7 giugno 1937, n. 1016</i>	Conversione in Legge, con modificazione, del <i>Regio Decreto-Legge 7 agosto 1936, n. 1639</i> , concernente riforma degli ordinamenti tributari
619	<i>Legge 7 giugno 1937, n. 1019</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 22 aprile 1937, n. 625</i> , che stabilisce norme per l'assetto fiscale degli alcoli diversi dall'etilico e che introduce nella tariffa generale dei dazi doganali le modificazioni necessarie per metterla in relazione col regime degli alcoli
620	<i>Legge 7 giugno 1937, n. 1168</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 19 dicembre 1936, n. 2370</i> , concernente norme per agevolare il finanziamento delle opere di bonifica
621	<i>Legge 7 giugno 1937, n. 2726</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 12 novembre 1936, n. 2189</i> , recante modificazioni alla <i>legge 13 giugno 1935, n. 1453</i> , relativa alla costituzione dell'ente nazionale per la cellulosa e per la carta, alla determinazione dei suoi compiti e dei mezzi occorrenti per il suo funzionamento
622	<i>Legge 10 giugno 1937, n. 1002</i>	Conversione in Legge, con modificazione, del <i>Regio Decreto-Legge 7 dicembre 1936, n. 2081</i> , recante un nuovo assetto delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale
623	<i>Legge 10 giugno 1937, n. 1074</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 7 dicembre 1936, n. 2082</i> , recante provvedimenti speciali in rapporto al nuovo assetto delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale
624	<i>Legge 10 giugno 1937, n. 1266</i>	Provvedimenti per la viticoltura e la produzione vinicola
625	<i>Legge 17 giugno 1937, n. 1004</i>	Conversione in legge, con modificazioni, del <i>Regio Decreto-Legge 1° marzo 1937, n. 226</i> , che reca modificazioni al regime fiscale dell'alcool impiegato nella preparazione del marsala, del vermut, dei liquori, del cognac e di altri prodotti alcoolici
626	<i>Legge 17 giugno 1937, n. 1112</i>	Conversione in legge del <i>Regio Decreto-Legge 23 novembre 1936, n. 2469</i> , contenente modificazioni alla <i>legge 26 marzo 1936, n. 526</i> , sulla pubblicità dei prezzi degli alberghi, delle pensioni e delle locande
627	<i>Legge 17 giugno 1937, n. 1221</i>	Conversione in legge del <i>Regio Decreto-Legge 18 febbraio 1937, n. 579</i> , contenente norme per disciplinare la risoluzione da parte dei comuni ed enti pubblici in genere, dei condomini teatrali
628	<i>Legge 17 giugno 1937, n. 1250</i>	Conversione in legge del <i>Regio Decreto-Legge 18 febbraio 1937, n. 456</i> , concernente la costituzione dell'ente italiano per gli scambi teatrali, con sede in Roma
629	<i>Regio Decreto 8 luglio 1937, n. 1516</i>	Norme relative alla costituzione ed al funzionamento delle commissioni amministrative per le imposte dirette sugli affari
630	<i>Regio Decreto 21 agosto 1937, n. 1588</i>	Disposizioni per l'importazione della vaselina, della paraffina e del coke di petrolio
631	<i>Regio Decreto 26 agosto 1937, n. 1706</i>	Testo Unico delle leggi sulle Casse Rurali ed Artigiane
632	<i>Regio Decreto 27 ottobre 1937, n. 2039</i>	Approvazione dell'accordo italo-francese, firmato a Parigi il 6 luglio 1937, concernente la reciproca ammissione di lavoratori che intendono perfezionare le loro conoscenze professionali e linguistiche

633	<i>Regio Decreto 27 ottobre 1937, n. 2160</i>	Ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee nel territorio dell'isola di Capri
634	<i>Regio Decreto 5 novembre 1937, n. 2031</i>	Determinazione delle attribuzioni spettanti al Ministero dell'Educazione Nazionale
635	<i>Legge 20 dicembre 1937, n. 2352</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 12 agosto 1937, n. 1561</i> , riguardante la costituzione ed il funzionamento di un ente per l'esercizio del Credito Alberghiero e Turistico
636	<i>Legge 20 dicembre 1937, n. 2539</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 22 aprile 1937, n. 925</i> , riguardante la disciplina della propaganda turistica all'estero
637	<i>Legge 20 dicembre 1937, n. 2592</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 29 aprile 1937, n. 670</i> , che modifica le disposizioni dell' <i>art. 12 del Regio Decreto 29 dicembre 1927, n. 2452</i> , riguardanti le facoltà dell'amministrazione dei monopoli di Stato per la vendita dei prodotti destinati all'esportazione
638	<i>Legge 20 dicembre 1937, n. 2647</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 1° luglio 1937, n. 1520</i> , contenente disposizioni sull'ordinamento delle scuole di ostetricia e sulla disciplina giuridica della professione di ostetrica
639	<i>Legge 23 dicembre 1937, n. 2320</i>	Conversione in Legge, con modificazione, del <i>Regio Decreto-Legge 14 luglio 1937, n. 1552</i> , recante proroga del termine per il godimento delle agevolazioni tributarie previste dalle leggi relative al bonificamento dell'agro romano
640	<i>Legge 23 dicembre 1937, n. 2387</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 24 giugno 1937, n. 1334</i> , riguardante la concessione di un congedo straordinario agli impiegati per contrarre matrimonio
641	<i>Legge 23 dicembre 1937, n. 2563</i>	Conversione in Legge, con modificazione, del <i>Regio Decreto-Legge 26 agosto 1937, n. 1668</i> , recante provvedimenti per le ferrovie concesse e per altri servizi pubblici di trasporto esercitati dall'industria privata
642	<i>Legge 23 dicembre 1937, n. 2640</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 8 luglio 1937, n. 1568</i> , concernente la disciplina della preparazione e del commercio del seme di bietole zuccherine
643	<i>Legge 30 dicembre 1937, n. 2538</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 24 giugno 1937, n. 906</i> , recante provvedimenti finanziari relativi all'industria siderurgica, nella quale è interessato l'istituto per la ricostruzione industriale
644	<i>Legge 30 dicembre 1937, n. 2651</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Regio Decreto-Legge 30 gennaio 1937, n. 975</i> , contenente norme per la classificazione degli alberghi e delle pensioni
645	<i>Legge 13 gennaio 1938, n. 11</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Regio Decreto-Legge 15 novembre 1937, n. 1924</i> , recante provvedimenti vari in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari
646	<i>Legge 13 gennaio 1938, n. 97</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 15 aprile 1937, n. 451</i> , concernente provvedimenti per disciplinare l'intervento dello Stato nell'industria delle costruzioni navali di preminente interesse
647	<i>Legge 13 gennaio 1938, n. 148</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 13 maggio 1937, n. 1691</i> , recante modificazioni al <i>Regio Decreto-Legge 26 marzo 1936, n. 708</i> , concernente il pagamento dei premi di assicurazione sulla vita da parte dei militari in Africa orientale italiana mediante delega sui salari e sugli stipendi
648	<i>Regio Decreto 14 febbraio 1938, n. 955</i>	Norme per i concorsi a posti di assistente nei Regi Istituti Tecnici Commerciali a indirizzo mercantile e di assistente e segretario nei Regi Istituti Tecnici Commerciali a indirizzo amministrativo e per geometri ed approvazione dei relativi programmi di esame
649	<i>Regio Decreto 24 febbraio 1938, n. 329</i>	Testo Unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'esercito
650	<i>Regio Decreto 24 febbraio</i>	Disciplina del traffico marittimo nelle acque



	1938, n. 400	dell'estuario di La Maddalena
651	<i>Regio Decreto 7 marzo 1938, n. 337</i>	Norme per la concessione e per la liquidazione dei contributi per i lavori di consolidamento degli edifici privati in Venezia in dipendenza di opere di escavazione dei rii e canali
652	<i>Regio Decreto 10 marzo 1938, n. 1054</i>	Disposizioni per la liquidazione dell'indennità e delle rendite per gli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali del personale di ruolo ed avventizio delle ferrovie dello Stato e per la risoluzione delle controversie relative
653	<i>Regio Decreto 14 marzo 1938, n. 391</i>	Nuova denominazione della Federazione Colombofila Italiana
654	<i>Regio Decreto 14 marzo 1938, n. 643</i>	Disposizioni circa la competenza del Ministero per gli scambi e per le valute
655	<i>Regio Decreto 14 marzo 1938, n. 746</i>	Ordinamento didattico dei Regi Istituti Tecnici Nautici
656	<i>Legge 31 marzo 1938, n. 542</i>	Conversione in Legge, con modificazione, del <i>Regio Decreto-Legge 25 novembre 1937, n. 2298</i> , contenente disposizioni a favore della pollicoltura e della coniglicoltura
657	<i>Legge 7 aprile 1938, n. 472</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 27 ottobre 1937, n. 2245</i> , recante norme intese a favorire la costruzione di case popolari per gli operai addetti ad industrie di interesse nazionale
658	<i>Legge 7 aprile 1938, n. 473</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 22 novembre 1937, n. 2049</i> , recante modificazioni di talune disposizioni riguardanti la costituzione del consiglio di amministrazione del fondo massa della Regia Guardia di Finanza e l'erogazione degli utili netti patrimoniali del fondo massa medesimo
659	<i>Legge 7 aprile 1938, n. 475</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 21 ottobre 1937, n. 2180</i> , contenente provvedimenti per la dichiarazione di pubblica utilità delle espropriazioni per la costruzione di nuovi alberghi e per l'ampliamento e la trasformazione di quelli esistenti in comuni di particolare interesse turistico
660	<i>Legge 7 aprile 1938, n. 636</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Regio Decreto-Legge 17 luglio 1937, n. 1400</i> , contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia
661	<i>Legge 7 aprile 1938, n. 707</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 5 novembre 1937, n. 2101</i> , contenente disposizioni per accelerare la costruzione degli impianti idroelettrici
662	<i>Legge 11 aprile 1938, n. 498</i>	Modificazioni ed aggiunte alle norme vigenti in materia di mutui della cassa depositi e prestiti
663	<i>Legge 11 aprile 1938, n. 510</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 27 dicembre 1937, n. 2232</i> , concernente la partecipazione degli istituti di credito al capitale dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo (I.N.G.I.C.)
664	<i>Legge 11 aprile 1938, n. 569</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 25 giugno 1937, n. 1114</i> , riguardante il nuovo ordinamento del Consiglio Nazionale delle ricerche
665	<i>Legge 11 aprile 1938, n. 612</i>	Istituzione dell'Ente Nazionale Fascista per la Protezione degli Animali
666	<i>Legge 11 aprile 1938, n. 723</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Regio Decreto-Legge 5 novembre 1937, n. 2169</i> , recante norme per la disciplina del commercio dello zafferano
667	<i>Legge 28 aprile 1938, n. 546</i>	Istituzione del Registro Nazionale delle varietà elette di frumento e disposizioni per la diffusione della coltivazione delle varietà stesse
668	<i>Regio Decreto 28 aprile 1938, n. 1165</i>	Artt. da 118 a 124 del T.U. delle disposizioni sulle edilizie popolare ed economica <sup>(586)</sup>
669 <sup>(587)</sup>	[ <i>Legge 10 maggio 1938, n. 745</i> ]	[Ordinamento dei Monti di Credito su pegno]
670	<i>Legge 17 maggio 1938, n. 886</i>	Conversione in legge del <i>R.D.L. 30 dicembre 1937, n. 2411</i> , relativo al trattamento di quiescenza spettante agli ufficiali e ai sottoufficiali delle categorie in congedo, richiamati alle armi in caso di guerra o di

		mobilitazione
671	<i>Legge 3 giugno 1938, n. 778</i>	Conversione in Legge, con modificazione, del <i>Regio Decreto-Legge 24 febbraio 1938, n. 204</i> , recante norme per l'amministrazione delle casse di risparmio e dei monti di pegno di 1 <sup>a</sup> categoria
672	<i>Legge 16 giugno 1938, n. 851</i>	Norme per l'impianto e il funzionamento delle centrali del latte
673	<i>Regio Decreto 5 settembre 1938, n. 1530</i>	Norme di procedura per la risoluzione dei ricorsi in terzo grado in materia di tributi locali
674	<i>Regio Decreto 30 settembre 1938, n. 1652</i>	Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario
675	<i>Legge 22 dicembre 1938, n. 2224</i>	Disciplina della costruzione di ricoveri pubblici antiaerei
676	<i>Legge 30 dicembre 1938, n. 2082</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 16 giugno 1938, n. 1076</i> , che modifica l'art. 13 del regolamento legislativo per l'opera nazionale combattenti, approvato con <i>Regio Decreto-Legge 16 settembre 1926, n. 1606</i> circa la decorrenza dell'esercizio finanziario
677	<i>Legge 3 gennaio 1939, n. 58</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 29 luglio 1938, n. 1121</i> , riguardante l'unificazione del regime tributario per l'automobilismo industriale
678	<i>Legge 5 gennaio 1939, n. 7</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 7 settembre 1938, n. 1528</i> , concernente l'utilizzazione dei carri ed attrezzi di carico nei binari di raccordo con le ferrovie dello Stato
679 <sup>(587)</sup>	[ <i>Legge 5 gennaio 1939, n. 9</i> ]	[Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 10 maggio 1938, n. 664</i> , concernente la semplificazione della procedura per la conservazione del nuovo catasto e l'aggiornamento di tutte le disposizioni di leggi vigenti in materia di nuovo catasto]
680	<i>Legge 5 gennaio 1939, n. 15</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Regio Decreto-Legge 3 giugno 1938, n. 928</i> , concernente il riordinamento degli istituti privati d'istruzione media
681	<i>Legge 5 gennaio 1939, n. 18</i>	Passaggio dei servizi geofisici dal Regio Ufficio Centrale di Meteorologia e Geofisica al Consiglio Nazionale delle Ricerche
682	<i>Legge 5 gennaio 1939, n. 24</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 3 giugno 1938, n. 828</i> , per la costruzione e per l'esercizio della ferrovia per l'esposizione universale ed internazionale di Roma
683	<i>Legge 5 gennaio 1939, n. 25</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 16 giugno 1938, n. 1168</i> , concernente la proroga di un anno del termine di cui agli <i>articoli 7 e 8 della Legge 3 giugno 1937, n. 847</i> , istitutiva degli enti comunali di assistenza
684	<i>Legge 5 gennaio 1939, n. 35</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 21 giugno 1938, n. 1094</i> , concernente agevolazioni tributarie per i fabbricati di nuova costruzione e per quelli migliorati
685	<i>Legge 5 gennaio 1939, n. 61</i>	Modificazioni della data dei censimenti generali della popolazione
686	<i>Legge 5 gennaio 1939, n. 96</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 5 settembre 1938, n. 1465</i> , che reca provvidenze a favore degli ex militari del cessato impero austro-ungarico e dei loro congiunti pertinenti ai territori annessi al regno
687	<i>Legge 5 gennaio 1939, n. 123</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 12 maggio 1938, n. 781</i> , che autorizza ad apportare modificazioni con Decreto Ministeriale all'elenco delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale
688	<i>Legge 5 gennaio 1939, n. 133</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Regio Decreto-Legge 12 maggio 1938, n. 871</i> , concernente l'autorizzazione alla cassa interna di previdenza del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), con sede in Roma, ad esercitare l'assicurazione contro gli infortuni degli atleti
689	<i>Legge 5 gennaio 1939, n. 136</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 5 settembre 1938, n. 1494</i> , contenente norme per

		l'economia ed il maggior impiego dei combustibili nazionali negli impianti termici
690	<i>Legge 5 gennaio 1939, n. 137</i>	Norme interpretative delle disposizioni contenute nella legge di bonifica circa la prestazioni perpetue gravanti sui terreni bonificati (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 1939)
691	<i>Legge 5 gennaio 1939, n. 368</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 21 ottobre 1938, n. 1803</i> , concernente la costruzione del nuovo porto aeronautico e marittimo di Genova-Sestri
692	<i>Legge 5 gennaio 1939, n. 422</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 17 maggio 1938, n. 1398</i> , concernente il divieto di installare e porre in esercizio nuovi apparecchi od impianti di combustione alimentati esclusivamente da combustibili liquidi
693	<i>Legge 9 gennaio 1939, n. 142</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 21 luglio 1938, n. 1468</i> , per la disciplina dei magazzini di vendita di merci a prezzo unico
694	<i>Legge 9 gennaio 1939, n. 380</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 12 maggio 1938, n. 794</i> , recante norme per l'accertamento delle trasgressioni in materia valutaria e di scambi con l'estero
695	<i>Legge 16 gennaio 1939, n. 74</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 2 agosto 1938, n. 1464</i> , col quale si affida all'ente autonomo per l'acquedotto pugliese la costruzione e gestione delle fognature nei comuni serviti dall'acquedotto stesso
696	<i>Legge 16 gennaio 1939, n. 226</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 21 giugno 1938 n. 1114</i> , contenente norme per l'integrazione dei bilanci universitari
697	<i>Legge 16 gennaio 1939, n. 290</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 21 giugno 1938, n. 1380</i> , concernente l'istituzione dei corsi per la formazione ed il perfezionamento dei lavoratori
698	<i>Legge 16 gennaio 1939, n. 446</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 14 ottobre 1938 n. 1771</i> , concernente l'ordinamento delle scuole rurali
699	<i>Legge 18 gennaio 1939, n. 382</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 5 settembre 1938, n. 1729</i> , contenente modificazioni alla classificazione degli alberghi, delle pensioni e delle locande
700	<sup>(587)</sup> [ <i>Legge 18 gennaio 1939, n. 458</i> ]	[Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 16 giugno 1938 n. 1061</i> , recante provvedimenti a favore dell'industria cinematografica nazionale]
701	<i>Legge 19 gennaio 1939, n. 214</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 16 giugno 1938, n. 954</i> , che modifica il regime fiscale degli organi di illuminazione elettrica
702	<sup>(587)</sup> [ <i>Legge 19 gennaio 1939, n. 340</i> ]	[Norme relative all'organizzazione della leva aeronautica]
703	<i>Legge 19 gennaio 1939, n. 485</i>	Conversione in Legge, con modificazione, del <i>Regio Decreto-Legge 11 aprile 1938, n. 1183</i> , recante modificazioni ed aggiunte al Testo Unico delle leggi sulla pesca, approvato con <i>Regio Decreto 8 ottobre 1931, n. 1604</i>
704	<i>Legge 2 febbraio 1939, n. 159</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Regio Decreto-Legge 5 settembre 1938, n. 1593</i> , concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei consorzi agrari
705	<i>Legge 2 febbraio 1939, n. 374</i>	Norme per la consegna obbligatoria di esemplari degli stampati e delle pubblicazioni
706	<i>Legge 2 febbraio 1939, n. 396</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Regio Decreto-Legge 17 maggio 1938, n. 1177</i> , recante disposizioni integrative della disciplina della produzione e della vendita dei formaggi
707	<i>Legge 2 febbraio 1939, n. 467</i>	Riordinamento della discoteca di Stato e istituzione di una speciale censura sui nuovi testi originali da incidere sui dischi
708	<i>Regio Decreto 4 aprile 1939, n. 902</i>	Composizione delle commissioni esaminatrici per il reclutamento e l'avanzamento in alcuni corpi militari della Regia Marina

709	<i>Regio Decreto 4 aprile 1939, n. 905</i>	Estensione agli assistenti della Regia Accademia Navale delle norme in vigore per l'assunzione degli aiuti e degli assistenti universitari nei ruoli dei professori dei Regi Istituti d'Istruzione Media
710	<i>Regio Decreto 8 aprile 1939, n. 720</i>	Disciplina della presentazione alle assemblee legislative dei progetti di bilancio e dei rendiconti consuntivi degli enti amministrativi di importanza nazionale sovvenzionati dallo Stato
711	<i>Legge 15 maggio 1939, n. 809</i>	Congedo ordinario dei funzionari ed impiegati in servizio presso Regi Uffici Diplomatici e Consolari in Sedi Transoceaniche
712	<i>Legge 15 maggio 1939, n. 831</i>	Approvazione degli accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia e la Germania il 13 febbraio 1939
713	<i>Legge 19 maggio 1939, n. 762</i>	Provvedimenti per incoraggiare il recupero e la demolizione di navi affondate
714	<i>Legge 22 maggio 1939, n. 961</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Regio Decreto-Legge 5 settembre 1938, n. 2008</i> , recante nuove disposizioni sull'ordinamento dell'opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia
715	<i>Legge 22 maggio 1939, n. 812</i>	Istituzione dei Consigli di Amministrazione nei Regi Conservatori di musica e delimitazione delle attribuzioni dei presidenti e dei direttori
716	<i>Legge 22 maggio 1939, n. 815</i>	Norme per la composizione delle commissioni per i libri di testo, istituita con <i>Regio Decreto-Legge 26 settembre 1935, n. 1845</i> , e sue attribuzioni
717	<sup>(587)</sup> [ <i>Legge 22 maggio 1939, n. 823</i> ]	[Riordinamento delle soprintendenze alle antichità e all'arte]
718	<i>Legge 22 maggio 1939, n. 845</i>	Proroga di termini per l'esecuzione di lavoro nelle zone colpite dal terremoto del 28 dicembre 1908
719	<i>Legge 22 maggio 1939, n. 961</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Regio Decreto-Legge 5 settembre 1938, n. 2008</i> , recante nuove disposizioni sull'ordinamento dell'opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia
720	<i>Legge 25 maggio 1939, n. 781</i>	Proroga al 31 dicembre 1939, del <i>Regio Decreto-Legge 28 aprile 1937, n. 707</i> , convertito in <i>Legge 23 dicembre 1937, n. 2334</i> , che autorizza il Ministero delle Comunicazioni (Direzione Generale della Marina Mercantile) al noleggio e gestione di navi mercantili nazionali per straordinarie esigenze di amministrazioni dello Stato
721	<i>Legge 25 maggio 1939, n. 918</i>	Provvedimento per la creazione di un posto di direttore generale presso il provveditorato al Porto di Venezia
722	<i>Legge 29 maggio 1939, n. 927</i>	Costituzione, nel territorio del governatorato di Roma, di una zona industriale cinematografica
723	<i>Legge 1° giugno 1939, n. 928</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Regio Decreto-Legge 21 novembre 1938, n. 2163</i> , contenente norme per la nomina e le attribuzioni dei Regi Provveditori agli Studi e per l'istituzione del Consiglio Provinciale dell'educazione e del Consiglio di disciplina degli insegnanti elementari
724	<i>Legge 6 giugno 1939, n. 930</i>	Organizzazione e svolgimento della Giornata delle Due Croci e della vendita del bollo chiudilettera
725	<i>Legge 16 giugno 1939, n. 942</i>	Modificazioni al Testo Unico di leggi sulla riscossione delle imposte dirette approvato con <i>Regio Decreto 17 ottobre 1922, n. 1401</i> , e successive modificazioni
726	<i>Legge 16 giugno 1939, n. 1112</i>	Estensione ai pubblici esercizi delle prescrizioni sanitarie esistenti per gli alberghi
727	<i>Legge 23 giugno 1939, n. 916</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 27 marzo 1939, n. 571</i> , concernente la soppressione dell'imposta straordinaria sui terreni bonificati e norme di perequazione tributaria
728	<i>Legge 29 giugno 1939, n. 1497</i>	Protezione delle bellezze naturali
729	<i>Legge 6 luglio 1939, n. 993</i>	Istituzione di un posto di assistente per la vigilanza (grado 10, gruppo C) nel ruolo organico del personale d'ordine della Corte dei Conti
730	<i>Legge 13 luglio 1939, n. 1120</i>	Disposizioni concernenti i concorsi speciali a cattedre

		di scuole medie
731	<i>Legge 13 luglio 1939, n. 1123</i>	Aumento dei ruoli nell'amministrazione del Ministero degli Affari Esteri Modifiche ed integrazioni al titolo I e al titolo II del <i>Regio Decreto-Legge 19 ottobre 1933, n. 1956</i> , convertito in Legge con la <i>Legge 14 giugno 1934, n. 1158</i> , concernente la disciplina della produzione e del commercio serico nonché alle disposizioni riguardanti la produzione del seme bachi e la stufatura ed essiccazione dei bozzoli, contenute nel <i>R.D.L. 15 aprile 1937, n. 812</i> , convertito in legge dalla L. 23 dicembre 1937, n. 2623
732	<i>Legge 13 luglio 1939, n. 1222</i>	Esecutorietà dell'Accordo stipulato in Roma, tra l'Italia e la Francia, il 25 aprile 1939, inteso a regolare il commercio dei prodotti farmaceutici e delle specialità medicinali
733	<i>Legge 13 luglio 1939, n. 1232</i>	Modificazione di alcune delle norme vigenti in materia di licenze di vendita e di vincoli sulla circolazione dell'alcole, dei prodotti alcolici e degli estratti per liquori (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 1939)
734	<i>Legge 22 luglio 1939, n. 1096</i>	Costituzione di un Ente Autonomo per la valorizzazione dell'Isola d'Ischia (
735	<i>Legge 22 luglio 1939, n. 1450</i>	Durata degli incarichi d'insegnamento delle materie per le quali non sono previste cattedre di ruolo nei Regi Istituti d'Istruzione Media
736	<i>Legge 22 luglio 1939, n. 1626</i>	Riordinamento dell'Ente Nazionale Fascista di Previdenza e di Assistenza per i Dipendenti da Enti Parastatali e Assimilati
737	<i>Legge 28 luglio 1939, n. 1436</i>	Disciplina degli autoservizi di linea (autolinee) per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione all'industria privata
738	<i>Legge 28 settembre 1939, n. 1822</i>	Modificazione all' <i>art. 1 del Regio Decreto 25 agosto 1932, n. 1086</i> , relativo all'organizzazione della Amministrazione Centrale degli Affari Esteri
739	<i>Regio Decreto 5 ottobre 1939, n. 1746</i>	Determinazione della competenza territoriale degli Istituti di Credito Fondiario
740	<i>Legge 16 novembre 1939, n. 1797</i>	Modificazioni al <i>Regio Decreto-Legge 7 agosto 1936, n. 1639</i> , riguardanti la costituzione e il funzionamento della Commissione Centrale delle Imposte
741	<i>Legge 20 novembre 1939, n. 1911</i>	Istituzione dell'Albo Nazionale degli Appaltatori delle Imposte di consumo
742	<i>Legge 30 novembre 1939, n. 1886</i>	Approvazione dell'accordo effettuato in Roma, mediante scambio di note, il 19 giugno 1939, fra l'Italia ed il Belgio, concernente l'esercizio della medicina e della chirurgia nei due Paesi
743	<i>Legge 30 novembre 1939, n. 2016</i>	
744	<i>Legge 4 dicembre 1939, n. 1913</i>	Disposizioni circa le contrattazioni dei titoli a termine
745	<i>Legge 14 dicembre 1939, n. 1922</i>	Nuove disposizioni sulla fusione, anche mediante incorporazione, di casse di risparmio e di monti di credito su pegno
746	<i>Legge 22 dicembre 1939, n. 2194</i>	Modificazione alle norme vigenti sull'allevamento e sull'impiego dei colombi viaggiatori
747	<i>Legge 22 febbraio 1940, n. 165</i>	Istituzione di una scuola di danza presso la Regia Accademia d'Arte Drammatica in Roma
748	<i>Legge 20 marzo 1940, n. 233</i>	Concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori
749	<i>Legge 20 marzo 1940, n. 364</i>	Disposizioni sulla pesca
750	<i>Legge 20 marzo 1940, n. 384</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 31 dicembre 1939, n. 1953</i> , concernente l'istituzione del Commissariato Generale per la pesca
751	<i>Legge 23 marzo 1940, n. 283</i>	Imposta di registro sui contratti di appalto, sulle fusioni di società e sulla liquidazione di società immobiliari
752	<i>Legge 29 marzo 1940, n. 295</i>	Produzione nel regno della saccarina
753	<i>Legge 29 marzo 1940, n. 465</i>	Accordo stipulato a Cortina d'Ampezzo, fra l'Italia e l'Ungheria, il 26 agosto 1939, inteso a regolare il commercio dei prodotti farmaceutici
754	<i>Legge 29 marzo 1940, n. 486</i>	Approvazione dell'accordo stipulato in Roma, fra l'Italia

		ed i Paesi Bassi, il 30 ottobre 1939, per regolare il commercio dei prodotti medicinali
755	<i>Legge 2 aprile 1940, n. 287</i>	Istituzione dell'Ente Zolfi Italiani (E.Z.I.)
756	<i>Legge 2 aprile 1940, n. 332</i>	Proroga del termine del funzionamento dei provveditorati delle opere pubbliche con sede in Palermo e Cagliari ed aumento dei componenti il Comitato Tecnico-Amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Palermo
757	<i>Legge 4 aprile 1940, n. 336</i>	Proroga al 30 giugno 1940-XVIII delle disposizioni del <i>Regio Decreto-Legge 28 aprile 1937-XV, n. 707</i> , convertito nella <i>Legge 23 dicembre 1937, n. 2334</i> , che autorizza il Ministero delle Comunicazioni (Direzione Generale della Marina Mercantile) a noleggiare e gestire navi mercantili nazionali per straordinarie esigenze di amministrazione dello Stato
758	<i>Legge 4 aprile 1940, n. 406</i>	Classificazione delle sale cinematografiche
759	<i>Legge 4 aprile 1940, n. 860</i>	Modificazioni al <i>Regio Decreto-Legge 23 novembre 1936, n. 2523</i> , sulla disciplina delle agenzie di viaggi e turismo
760	<i>Legge 8 aprile 1940, n. 325</i>	Nuovi stanziamenti per la concessione di contributi statali per la costruzione e l'attrezzamento di sili e magazzini da cereali, di sili e magazzini per foraggio e di stabilimenti per la conservazione e prima lavorazione della frutta e degli ortaggi
761	<i>Legge 11 aprile 1940, n. 475</i>	Riapertura dei termini per la presentazione delle domande dirette ad ottenere il giudizio di idoneità, a norma della <i>Legge 4 giugno 1934, n. 977</i> , per l'esercizio delle professioni di orchestrale e di insegnante di materie musicali in scuole di musica
762	<i>Regio Decreto 15 aprile 1940, n. 452</i>	Ripartizione dei servizi dell'Amministrazione Centrale del Ministero dell'Interno
763	<sup>(587)</sup> [ <i>Legge 18 aprile 1940, n. 494</i> ]	[Disciplina del servizio di vigilanza alla frontiera compiuto da militari]
764	<i>Legge 6 maggio 1940, n. 500</i>	Costituzione dell'Ente Autonomo del Porto di Napoli
765	<sup>(587)</sup> [ <i>Legge 6 maggio 1940, n. 554</i> ]	[Disciplina dell'uso degli aerei esterni per audizioni radiofoniche]
766	<i>Legge 6 maggio 1940, n. 725</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Regio Decreto-Legge 23 novembre 1939, n. 1939</i> , concernente l'autorizzazione all'Unione Italiana di Riassicurazione ad assumere la copertura dei rischi di guerra della navigazione marittima ed aerea
767	<i>Legge 21 maggio 1940, n. 416</i>	Ordinamento e compiti della Commissione Suprema di Difesa
768	<i>Legge 27 maggio 1940, n. 627</i>	Disposizioni relative all'attuazione di un programma straordinario di azione zootecnica ai fini autarchici
769	<sup>(587)</sup> [ <i>Legge 30 maggio 1940, n. 581</i> ]	[Nuove norme per la concessione dei certificati di abilitazione al servizio radioelettrico a bordo degli aeromobili]
770	<i>Legge 30 maggio 1940, n. 694</i>	Abrogazione della norma relativa all'obbligo di una speciale licenza per coloro che, non muniti di porto d'armi, detengano nella propria abitazione fucili da caccia per munizioni spezzate
771	<i>Legge 3 giugno 1940, n. 713</i>	Trasferimento dei presidi e dei direttori dei Regi Istituti d'Istruzione Media Tecnica nel ruolo degli insegnanti
772	<i>Legge 3 giugno 1940, n. 767</i>	Disposizioni per l'assicurazione della flotta italiana passeggeri per l'anno 1940
773	<i>Regio Decreto 6 giugno 1940, n. 724</i>	Approvazione di nuove tabelle organiche del personale delle biblioteche pubbliche governative e delle Regie soprintendenze bibliografiche
774	<i>Legge 13 giugno 1940, n. 868</i>	Modificazione al <i>Regio Decreto-Legge 12 novembre 1936, n. 2189</i> , convertito nella <i>Legge 7 giugno 1937, n. 2726</i> , relativo all'ente nazionale per la cellulosa e per la carta
775	<i>Legge 19 giugno 1940, n. 762</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Regio Decreto-Legge 9 gennaio 1940, n. 2</i> , che istituisce una imposta generale sull'entrata
776	<i>Legge 21 giugno 1940, n. 853</i>	Concessione di proroghe per l'ultimazione di lavori sussidiati dallo Stato in dipendenza di terremoti e di altre pubbliche calamità

777	<i>Legge 6 luglio 1940, n. 872</i>	Modificazione del termine per la fissazione dei prezzi degli alcoli e facoltà al Ministro per le Finanze di modificare il regime fiscale di alcuni prodotti
778	<i>Legge 6 luglio 1940, n. 900</i>	Riordinamento dei ruoli del personale dei Regi provveditori agli studi e nuove norme circa la nomina, la revoca e la promozione dei Regi provveditori agli studi
779	<i>Legge 6 luglio 1940, n. 952</i>	Disposizioni concernenti le pensioni agli agenti delle ferrovie dello Stato provenienti dalle ex gestioni austriache e agli agenti delle ferrovie dello Stato passati nei ruoli di altre amministrazioni dello Stato
780	<i>Legge 6 luglio 1940, n. 1038</i>	Ordinamento delle segreterie universitarie
781	<i>Regio Decreto 12 luglio 1940, n. 1157</i>	Modificazione della denominazione e dell'ordinamento degli ispettorati ed uffici dell'emigrazione nel Regno
782	<i>Legge 12 luglio 1940, n. 1139</i>	Proroga al 30 giugno 1941 del <i>Regio Decreto-Legge 28 aprile 1937, n. 707</i> , che autorizza il Ministero delle Comunicazioni (Marina Mercantile) al noleggio e gestione di navi mercantili nazionali per straordinarie esigenze dell'amministrazione dello Stato
783	<i>Legge 12 luglio 1940, n. 1199</i>	Illegittime richieste di contribuzioni e messa in esazione di tributi o contributi legalmente non dovuti
784	<i>Legge 16 luglio 1940, n. 1109</i>	Adeguamento delle norme legislative sulla tutela del lavoro alle esigenze della Nazione in guerra
785	<i>Legge 13 agosto 1940, n. 1334</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 6 giugno 1940, n. 588</i> , concernente il regime delle esportazioni
786	<i>Legge 21 agosto 1940, n. 1289</i>	Cessione al comune di Messina delle aree, baracche e case economiche popolari e ultra popolari finora in gestione dello Stato nel territorio del comune stesso
787	<i>Legge 21 agosto 1940, n. 1393</i>	Disciplina delle nuove costruzioni negli abitati minacciati da frane
788	<i>Legge 25 agosto 1940, n. 1382</i>	Pagamento di parte di indennità capitale in caso di occupazione d'urgenza per i determinati da esigenze militari
789	<i>Legge 25 settembre 1940, n. 1458</i>	Estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra
790	<i>Legge 14 ottobre 1940, n. 1477</i>	Provvedimenti per le gestioni delle imposte di consumo
791	<i>Legge 21 ottobre 1940, n. 1518</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Regio Decreto-Legge 21 giugno 1940I, n. 856</i> , contenente le norme per la gestione patrimoniale e finanziaria dello Stato in periodo di guerra
792	<i>Legge 26 ottobre 1940, n. 1676</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Regio Decreto-Legge 13 giugno 1940, n. 901</i> , concernente la revisione dei prezzi nei contratti di pubbliche forniture
793	<i>Legge 30 ottobre 1940, n. 1606</i>	Concessione di benefici al personale insegnante, ispettivo e direttivo delle scuole dell'ordine elementare delle provincie della Venezia Giulia
794	<i>Legge 30 ottobre 1940, n. 1724</i>	Disciplina della raccolta e della vendita della camomilla
795	<i>Legge 1° novembre 1940, n. 1677</i>	Attribuzione agli ufficiali dell'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta della facoltà di ricevere i testamenti dei militari e delle persone impiegate presso le forze armate dello Stato
796	<i>Legge 13 novembre 1940, n. 1767</i>	Istituzione e determinazione della competenza dei laboratori chimici merceologici dei consigli provinciali delle corporazioni
797	<i>Legge 5 dicembre 1940, n. 1965</i>	Esenzioni fiscali e tributarie alla Reale Unione Nazionale Aeronautica
798	<i>Legge 19 dicembre 1940, n. 1913</i>	Modificazioni al <i>Regio Decreto-Legge 10 febbraio 1927, n. 196</i> , convertito nella <i>Legge 18 novembre 1928, n. 2689</i> , riguardante l'ammontare dell'azione nelle società cooperative
799	<i>Legge 23 dicembre 1940, n. 1868</i>	Modificazioni agli <i>articoli 115 e 369 del Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265</i>
800	<i>Legge 23 gennaio 1941, n. 52</i>	Provvedimenti a favore delle aziende esercenti servizi

801	<i>Legge 27 gennaio 1941, n. 286</i>	marittimi sovvenzionati di interesse locale Divieto di stipulare contratti di assicurazione contro i danni con effetto differito di oltre un anno
802	<i>Legge 30 gennaio 1941, n. 148</i>	Soppressione dell'insegnamento della lingua straniera in alcuni tipi di regie Scuole e corsi secondari di avviamento professionale
803	<i>Legge 3 febbraio 1941, n. 153</i>	Disposizioni relative agli aeromobili atterrati, ammarati o caduti nel territorio o nelle acque territoriali dello Stato
804	<i>Legge 3 aprile 1941, n. 499</i>	Assicurazione obbligatoria contro i rischi di guerra delle navi di nazionalità italiana e delle navi in costruzione e disposizioni integrative del <i>Regio Decreto-Legge 23 novembre 1939, n. 1939</i>
805	<i>Legge 7 aprile 1941, n. 266</i>	Trattamento economico degli equipaggi sulle navi catturate dal nemico o perdute o rifugiate nei porti esteri e dell'A.D.I. in conseguenza della guerra
806	<i>Legge 11 aprile 1941, n. 319</i>	Norme concernenti il periodo di prova per gli uditori giudiziari militari e il conferimento di posti vacanti nel ruolo della magistratura militare
807	<i>Legge 24 aprile 1941, n. 393</i>	Disposizioni concernenti le biblioteche dei comuni capoluogo di provincia
808	<i>Legge 1° maggio 1941, n. 422</i>	Modificazioni ed aggiunte ad alcuni articoli del Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con <i>Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265</i>
809	<i>Regio Decreto 19 maggio 1941, n. 639</i>	Costituzione presso il sottosegretariato di Stato per gli affari albanesi di tre direzioni generali e presso il Ministero degli Affari Esteri di un ufficio intendenza
810	<i>Legge 4 luglio 1941, n. 737</i>	Modificazioni ed aggiunte alle vigenti disposizioni sulle cessioni di stipendio del personale delle ferrovie dello Stato
811	<i>Legge 4 luglio 1941, n. 770</i>	Provvedimenti in materia d'imposta generale sull'entrata
812	<i>Legge 4 luglio 1941, n. 786</i>	Rinvio del censimento generale della popolazione del regno, dell'Africa italiana e dei possedimenti italiani
813	<i>Legge 11 luglio 1941, n. 685</i>	Provvedimenti in materia di imposte di consumo
814	<i>Legge 11 luglio 1941, n. 733</i>	Modificazioni all'ordinamento dell'imposta di soggiorno e provvidenze per la provincia di Littoria
815	<i>Legge 11 luglio 1941, n. 735</i>	Agevolazioni per l'esercizio teatrale lirico e drammatico
816	<i>Legge 19 luglio 1941, n. 867</i>	Modificazioni alla costituzione della commissione di tutela del Pio Istituto di Santo Spirito in Sassia ed ospedali riuniti di Roma
817	<i>Legge 25 luglio 1941, n. 1041</i>	Norme per la riscossione delle tasse di iscrizione, delle quote annuali e degli altri proventi dovuti all'associazione nazionale per il controllo della combustione
818	<i>Legge 8 agosto 1941, n. 1137</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 17 marzo 1941, n. 124</i> , concernente la evoluzione da 120 a 180 del limite delle giornate per le quali va corrisposta l'indennità giornaliera di disoccupazione
819	<i>Legge 29 agosto 1941, n. 1058</i>	Istituzione di scuole, presso le università e gli istituti universitari, per l'insegnamento pratico delle lingue straniere moderne
820	<i>Regio Decreto 10 ottobre 1941, n. 1173</i>	Integrazione all'ordinamento didattico universitario
821	<i>Legge 29 novembre 1941, n. 1338</i>	Conversione in Legge del <i>Regio Decreto-Legge 28 giugno 1941, n. 856</i> , concernente il riassetto dei servizi della Corte dei Conti
822	<i>Legge 5 dicembre 1941, n. 1540</i>	Modificazioni degli articoli 27, 106, 297, 369, 373 e 376 del Testo Unico sull'edilizia popolare ed economica 28 aprile 1938, n. 1165
823	<i>Legge 5 dicembre 1941, n. 1476</i>	Disposizioni per le concessioni di viaggio sulle ferrovie dello Stato
824	<i>Legge 5 dicembre 1941, n. 1478</i>	Modificazioni all' <i>art. 5 del Regio Decreto-Legge 3 giugno 1938, n. 1032</i> , convertito nella <i>Legge 5 gennaio 1939, n. 84</i> , recante norme per disciplinare la perdita del diritto a pensione per il personale statale destituito
825	<i>Legge 5 dicembre 1941, n. 1490</i>	Modificazione dell' <i>articolo 4 della Legge 28 settembre 1939-XVII, n. 1822</i> , sugli autoservizi di linea



826	<i>Legge 8 dicembre 1941, n. 1567</i>	Disciplina delle funzioni tutorie della Federazione Nazionale dei Consorzi di bonifica integrale su alcuni atti dei consorzi
827	<i>Legge 27 dicembre 1941, n. 1649</i>	Interpretazione autentica dell' <i>art. 367, lettera A) del Testo Unico delle Leggi sanitarie</i>
828	<i>Legge 19 gennaio 1942, n. 24</i>	Istituzione dell'Ente Acquedotti siciliani (E.A.S.)
829	<i>Legge 19 gennaio 1942, n. 86</i>	Disposizioni concernenti le scuole non regie e gli esami di Stato di Maturità e di abilitazione
830	<i>Legge 22 gennaio 1942, n. 92</i>	Note caratteristiche e rapporti personali degli ufficiali e sottoufficiali del regio esercito
831	<i>Legge 22 gennaio 1942, n. 187</i>	Variazioni al <i>Regio Decreto-Legge 23 novembre 1936, n. 2523</i> , convertito nella <i>Legge 30 dicembre 1937 n. 2650</i> , concernente la disciplina delle agenzie di viaggi
832	<i>Legge 26 gennaio 1942, n. 52</i>	Conferimento del grado di tenente al maestro direttore della banda ed ai maestri di scherma della Regia Guardia di Finanza
833	<i>Legge 26 gennaio 1942, n. 78</i>	Ordinamento delle scuole di perfezionamento e di specializzazione in medicina e chirurgia, ad eccezione dell' <i>art. 13</i>
834	<sup>(587)</sup> [ <i>Legge 6 febbraio 1942, n. 128</i> ]	[Nuove norme per la concessione dei certificati di abilitazione ai servizi radioelettrici a bordo delle navi mercantili]
835	<sup>(589)</sup> [ <i>Legge 9 febbraio 1942, n. 96</i> ]	[Conversione in Legge, con modificazioni del <i>Regio Decreto-Legge 25 ottobre 1941 n. 1148</i> , concernente la nominatività obbligatoria dei titoli azionari]
836	<i>Legge 12 febbraio 1942, n. 165</i>	Provvedimenti per lo sviluppo del patrimonio avicolo nazionale
837	<i>Legge 16 febbraio 1942, n. 218</i>	Estensione alle amministrazioni pubbliche non statali delle norme del <i>Regio Decreto-Legge 13 giugno 1940, n. 901</i> , concernente la revisione dei prezzi nei contratti di pubbliche forniture
838	<i>Legge 19 febbraio 1942, n. 133</i>	Modificazione del termine per la notificazione dell'accertamento d'ufficio dei valori venali stabilito dall' <i>art. 21 del Regio Decreto-Legge 7 agosto 1936, n. 1639</i>
839	<i>Regio Decreto 19 febbraio 1942, n. 310</i>	Modificazioni al <i>Regio Decreto 16 novembre 1939, n. 2229</i> , che approva le norme per le opere in conglomerato cementizio semplice od armato
840	<i>Legge 12 marzo 1942, n. 427</i>	Denuncia obbligatoria dei trattamenti terapeutici atti a causare la sterilità nella donna
841	<i>Legge 16 marzo 1942, n. 294</i>	Aumento della soprattassa speciale annua di iscrizione dovuta dagli studenti delle università e degli istituti dell'ordine universitario, in dipendenza del <i>Regio Decreto-Legge 21 giugno 1938, n. 1114</i>
842	<i>Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 481</i>	Dichiarazione di decadenza dei diritti esclusivi di pesca
843	<i>Legge 19 marzo 1942, n. 397</i>	Modificazione dell' <i>art. 6 del Regio Decreto-Legge 12 maggio 1938, n. 794</i> , contenente norme per l'accertamento delle trasgressioni in materia valutaria e di scambi con l'estero, convertito nella <i>Legge 9 gennaio 1939, n. 380</i>
844	<i>Legge 26 marzo 1942, n. 406</i>	Agevolazioni in materia di abbonamenti alle radioaudizioni per impianti radiofonici centralizzati in quartieri e villaggi popolari
845	<sup>(587)</sup> [ <i>Regio Decreto 29 marzo 1942, n. 239</i> ]	[Norme interpretative, integrative complementari del <i>Regio Decreto-Legge 25 ottobre 1941, n. 1148</i> , convertito nella <i>Legge 9 febbraio 1942, n. 96</i> , riguardante la nominatività obbligatoria dei titoli azionari]
846	<i>Legge 30 marzo 1942, n. 511</i>	Modificazione alla <i>Legge 10 giugno 1937, n. 1139</i> , relativa alla formazione dell'Albo Nazionale degli appaltatori di opere pubbliche
847	<i>Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 442</i>	Norme che disciplinano la presentazione alle assemblee legislative dei bilanci e dei conti consuntivi degli enti sovvenzionati dallo Stato
848	<i>Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 458</i>	Tutela della Pubblica Amministrazione per la ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee nei territori di nove comuni della provincia di Catania
849	<i>Legge 15 aprile 1942, n. 514</i>	Disposizione per il pagamento dei contributi di

		vigilanza per opere di bonifica integrale
850	<i>Legge 15 aprile 1942, n. 515</i>	Norme per la colonizzazione del latifondo siciliano e per la preparazione tecnica dei dirigenti e delle maestranze agricole nei comprensori di bonifica
851	<i>Legge 12 maggio 1942, n. 797</i>	Norme riguardanti il reimpiego delle indennità di perdita nelle navi requisite ed il pagamento di acconti sulle indennità di perdita e sui compensi di requisizione delle navi stesse
852	<i>Legge 15 maggio 1942, n. 625</i>	Provvedimenti per la conservazione del patrimonio gelsicolo
853	<i>Regio Decreto 18 maggio 1942, n. 941</i>	Sostituzione delle tabelle Q ed R annesse al <i>Regio Decreto 29 maggio 1941, n. 489</i> , concernente la riorganizzazione dei servizi del Ministero dell'Agricoltura e delle foreste
854	<i>Legge 26 maggio 1942, n. 846</i>	Determinazione della somma annua da corrispondersi ai consorzi provinciali per l'istruzione tecnica sul gettito dei contributi per l'assicurazione contro la disoccupazione
855	<i>Regio Decreto 26 maggio 1942, n. 745</i>	Assunzione di personale femminile subalterno negli Istituti medi d'istruzione
856	<i>Legge 8 giugno 1942, n. 1070</i>	Approvazione delle nuove tabelle contenenti l'elenco dei contributi annuali dovuti allo Stato dalle Province, Comuni, Consigli provinciali delle corporazioni ed enti vari per il funzionamento degli ispettori provinciali dell'agricoltura
857	<i>Legge 21 giugno 1942, n. 840</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Regio Decreto-Legge 5 marzo 1942, n. 186</i> , recante provvedimenti vari in materia di valutazione agli effetti delle imposte indirette sui trasferimenti della ricchezza
858	<i>Legge 27 giugno 1942, n. 897</i>	Proroga al 30 giugno 1943, del <i>Regio Decreto-Legge 28 aprile 1937, n. 707</i> , convertito nella <i>Legge 23 dicembre 1937, n. 2334</i> , che autorizza il Ministero delle comunicazioni (Direzione generale della marina mercantile) al noleggio e gestione di navi mercantili nazionali per straordinarie esigenze di amministrazioni dello Stato
859	<i>Legge 3 luglio 1942, n. 799</i>	Provvedimenti per i sottufficiali della Regia Marina e per i militari del corpo reale equipaggi marittimi
860	<i>Regio Decreto 3 luglio 1942, n. 1101</i>	Istituzione dei ruoli organici dei presidi, dei segretari e dei bidelli delle regie scuole medie
861	<i>Regio Decreto 24 luglio 1942, n. 861</i>	Nominatività obbligatoria dei titoli azionari posseduti dalle società costituite in forma diversa da quella per azioni
862	<i>Regio Decreto 24 luglio 1942, n. 1122</i>	Integrazioni al <i>Regio Decreto 29 maggio 1941, n. 489</i> , sulla riorganizzazione dei servizi e la revisione dei ruoli organici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste
863	<i>Legge 4 agosto 1942, n. 1128</i>	Determinazione della competenza passiva delle spese di ricovero degli infermi di malattie veneree, ricoverati negli istituti ospedalieri di cui all'art. 303 del Testo Unico delle Leggi sanitarie
864	<i>Legge 8 agosto 1942, n. 1145</i>	Riordinamento dei regi osservatori astronomici
865	<i>Regio Decreto 17 agosto 1942, n. 1097</i>	Norme riguardanti concorsi speciali a cattedre e a posti di capo d'istituto, gli obblighi di servizio degli insegnanti in prova e la retribuzione degli incaricati di puericoltura
866	<i>Regio Decreto 24 agosto 1942, n. 1091</i>	Sistemazione delle vedove di guerra nei ruoli degli insegnanti delle regie scuole degli ordini elementare, medio, superiore, femminile e artistico
867	<i>Regio Decreto 24 agosto 1942, n. 1192</i>	Modificazioni al calendario scolastico
868	<i>Regio Decreto 5 settembre 1942, n. 1319</i>	Istituzione di nuovi insegnamenti complementari per alcuni corsi di laurea
869	<i>Legge 2 ottobre 1942, n. 1251</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Regio Decreto-Legge 8 gennaio 1942, n. 5</i> , concernente la costituzione di una gestione speciale degli accantonamenti dei fondi per le indennità dovute dai datori di lavoro ai propri impiegati in caso di risoluzione del rapporto di impiego
870	<i>Legge 9 ottobre 1942, n. 1328</i>	Riconoscimento dei servizi prestati dal personale

		direttivo ed insegnante dei Licei Musicali pareggiati, successivamente regificati, anteriormente alla assunzione nei ruoli dei regi conservatori di musica, e valutazione del servizio di ruolo, reso come direttore di Regio conservatorio, nel caso di personale direttivo restituito o immesso nel ruolo degli insegnanti
871	<i>Legge 18 ottobre 1942, n. 1407</i>	Costituzione dell'istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici
872	<i>Legge 18 ottobre 1942, n. 1426</i>	Sostituzione dell'unità di misura nelle utilizzazioni idrauliche per forza motrice
873	<i>Legge 18 ottobre 1942, n. 1434</i>	Istituto della decadenza dal diritto di derivazione di acqua pubblica
874	<i>Legge 31 ottobre 1942, n. 1423</i>	Norme circa il deposito di oggetti e denaro appartenenti ad infermi ricoverati e deceduti negli ospedali
875	<i>Regio Decreto 31 ottobre 1942, n. 1849</i>	Sostituzione del vaglia postale per tasse e concessioni governative con operazioni del servizio dei conti correnti postali ed altri provvedimenti interessanti il servizio stesso
876	<i>Legge 7 novembre 1942, n. 1528</i>	Modificazioni agli <i>articoli 124 e 167 del Testo Unico delle Leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265</i>
877	<i>Legge 20 novembre 1942, n. 1670</i>	Norme speciali per l'ammissione ai concorsi a posti di ostetrica condotta
878	<i>Regio Decreto 23 novembre 1942, n. 1501</i>	Modificazioni ai ruoli organici dell'Istituto centrale di statistica
879	<i>Legge 3 dicembre 1942, n. 1548</i>	Norme relative alla registrazione dei processi verbali di conciliazione e al bollo e alla registrazione degli atti e dei documenti prodotti dalle parti nei procedimenti civili
880	<i>Legge 7 gennaio 1943, n. 35</i>	Proroga del termine per il godimento delle agevolazioni fiscali previste dalle Leggi sul bonificamento e la colonizzazione dell'agro romano
881	<i>Legge 21 gennaio 1943, n. 102</i>	Provvidenze a favore dei chiamati alle armi nei concorsi per esame per la nomina a notaio
882	<i>Regio Decreto 6 febbraio 1943, n. 24</i>	Elevazione del sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra a Ministero della produzione bellica
883	<i>Legge 8 marzo 1943, n. 351</i>	Conversione in Legge, con modificazione, del <i>Regio Decreto-Legge 15 settembre 1942, n. 1146</i> , contenente norme per l'incremento delle ricerche di giacimenti di lignite
884	<i>Legge 25 marzo 1943, n. 193</i>	Concessione di proroga delle agevolazioni fiscali per i contratti di mutuo stipulati da danneggiati dai terremoti del 1930 e 1933
885	<i>Regio Decreto 19 aprile 1943, n. 471</i>	Modificazione dell'art. 14 del Regio Decreto 8 luglio 1937-XV, n. 1826, relativo al corpo degli ufficiali in congedo della Giustizia militare
886	<i>Legge 29 aprile 1943, n. 419</i>	Concessione di benefici ai praticanti ed ai professionisti ex combattenti della guerra 1940-1945
887	<i>Regio Decreto 6 maggio 1943, n. 400</i>	Determinazione della data di fusione nell'ente mutualità fascista - Istituto per l'assistenza di malattia delle nuove province
888	<i>Legge 31 maggio 1943, n. 569</i>	Conversione in Legge, con modificazione, del <i>Regio Decreto-Legge 5 settembre 1942, n. 1665</i> , recante norme per l'ammissione delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana al secondo anno di corso delle scuole-convitto professionali per infermiere
889	<i>Legge 31 maggio 1943, n. 570</i>	Collocamento dei direttori didattici nel grado 9, gruppo B, sistemazione dei maestri elementari incaricati della direzione didattica delle scuole rurali e passaggio alla diretta amministrazione dei regi provveditorati agli studi delle scuole gestite dall'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta e dall'ente □La scuola per i contadini dell'Agro romano□
890	<i>Regio Decreto 7 giugno 1943, n. 651</i>	Ordinamento dello Stato nobiliare italiano
891	<i>Legge 28 giugno 1943, n. 609</i>	Conversione in Legge, con modificazione, del <i>Regio Decreto-Legge 10 marzo 1943, n. 86</i> , concernente

892	<i>Legge 28 giugno 1943, n. 666</i>	diritti erariali per le corse di cavalli ed altre gare Imposte fisse minime di registro ed ipotecarie per la esecuzione dei piani regolatori
893	<i>Regio Decreto 4 agosto 1943, n. 714</i>	Estensione dello Stato di Guerra a tutto il territorio dello Stato
894	<i>Regio Decreto 29 maggio 1944, n. 142</i>	Modificazione della denominazione del Ministero dell'educazione nazionale in quella di Ministero della Pubblica Istruzione
895	<i>D.Lgs.Lgt. 7 settembre 1945, n. 772</i>	Modificazioni al testo Unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito nella parte riguardante la composizione dei consigli e delle commissioni mobili di leva
896	<i>D.Lgs.Lgt. 5 maggio 1946, n. 601</i>	Norme per il recupero delle opere d'arte sottratte dalla Germania durante la guerra
897	<i>Regio D.Lgs. 27 maggio 1946, n. 534</i>	Trattamento economico dei professori incaricati delle università e degli istituti di istruzione superiore
898	<i>Regio D.Lgs. 27 maggio 1946, n. 535</i>	Riassunzione in ruolo di professore universitari già dispensati per motivi politici o razziali
899 <sup>(587)</sup>	<i>[Legge 23 dicembre 1946, n. 478]</i>	[Modificazione delle formule di giuramento (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 1947)]
900	<i>Legge 16 maggio 1947, n. 512</i>	Approvazione dell'accordo tra il Governo italiano ed il Governo egiziano circa il risarcimento dei danni subiti dall'Egitto per effetto delle operazioni militari svoltesi nel suo territorio ed il dissequestro dei beni italiani in Egitto
901	<i>Legge 9 giugno 1947, n. 530</i>	Modificazioni al Testo Unico della Legge comunale e provinciale, approvato con <i>Regio Decreto 3 marzo 1934, n. 383</i> , e successive modificazioni
902	<i>D.Lgs. C.P.S. 25 luglio 1947, n. 1048</i>	Norme per agevolare la partecipazione delle società cooperative e loro consorzi agli appalti di opere pubbliche
903	<i>Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 26 novembre 1947, n. 1510</i>	Riorganizzazione dei servizi di polizia stradale
904	<i>D.Lgs.C.P.S. 6 dicembre 1947, n. 1501</i>	Nuove disposizioni per la revisione dei prezzi contrattuali negli appalti di opere pubbliche
905	<i>Legge 12 dicembre 1947, n. 1379</i>	Norme per la prima compilazione delle liste elettorali nella provincia di Gorizia
906	<i>Legge 30 dicembre 1947, n. 1477</i>	Riordinamento dei corpi consultivi del Ministero della Pubblica Istruzione
907	<i>Legge 31 dicembre 1947, n. 1629</i>	Norme per la istituzione dell'opera di valorizzazione della Sila
908	<i>Decreto Legislativo 18 gennaio 1948, n. 3</i>	Provvedimenti in materia di Diritti erariali sui pubblici spettacoli e sulle scommesse
909	<i>Decreto Legislativo 20 gennaio 1948, n. 19</i>	Modificazioni del Decreto Legislativo 3 luglio 1947, n. 626, concernente l'ordinamento del personale della Croce Rossa Italiana
910	<i>Decreto Legislativo 30 gennaio 1948, n. 86</i>	Facoltà agli appaltatori delle imposte di consumo di prestare cauzione mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria
911	<i>Decreto Legislativo 30 gennaio 1948, n. 99</i>	Modificazioni dell' <i>art. 208 dell'ordinamento giudiziario, approvato con Decreto 30 gennaio 1941, n. 12</i>
912	<i>Decreto Legislativo 30 gennaio 1948, n. 218</i>	Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a provvedere, in deroga a tutte le disposizioni di Legge, alla demolizione degli edifici gravemente danneggiati da eventi bellici
913	<i>Decreto Legislativo 31 gennaio 1948, n. 109</i>	Condono di sopratasse e pene pecuniarie in materia tributaria
914	<i>Legge 4 febbraio 1948, n. 25</i>	Norme per la formazione delle liste elettorali nella provincia di Bolzano
915	<i>Decreto Legislativo 5 febbraio 1948, n. 61</i>	Trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio presso gli Enti pubblici locali
916	<i>Decreto Legislativo 14 febbraio 1948, n. 168</i>	Tasse e contributi universitari
917	<i>Decreto Legislativo 15 febbraio 1948, n. 159</i>	Riduzione della aliquota dei premi da vincolare a cauzione per l'assicurazione del ramo grandine e del bestiame da macello
918	<i>Decreto Legislativo 17 febbraio 1948, n. 215</i>	Ripristino del Consiglio di amministrazione e del Comitato Amministrativo dell'Azienda di Stato per le

		foreste demaniali
919	<i>Decreto Legislativo 20 febbraio 1948, n. 62</i>	Disposizioni a favore del teatro
920	<i>Decreto Legislativo 25 febbraio 1948, n. 264</i>	Ruolo organico del personale direttivo ed ispettivo della scuola elementare
921	<i>Decreto Legislativo 26 febbraio 1948, n. 107</i>	Modificazioni al Regime fiscale dello zucchero e degli altri prodotti zuccherini
922	<i>Decreto Legislativo 27 febbraio 1948, n. 315</i>	Concessione di alloggi dell'Istituto Nazionale per le case degli impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) ai sottufficiali in attività di servizio del corpo degli agenti di custodia delle carceri e del corpo forestale, ed ai sottufficiali delle Forze Armate in servizio continuativo
923	<i>Decreto Legislativo 2 marzo 1948, n. 161</i>	Proroga dei termini per la nomina dei vincitori di concorso a cattedre universitarie e per trasferimenti di professori universitari
924	<i>Decreto Legislativo 4 marzo 1948, n. 145</i>	Modificazioni all' <i>art. 5 del Decreto Legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 677</i> , contenente disposizioni a favore dell'Istituto Nazionale per le case degli impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) e degli Istituti autonomi per le case popolari
925	<i>Decreto Legislativo 5 marzo 1948, n. 333</i>	Restituzione delle ritenute cauzionali a cooperative e consorzi di cooperative
926	<i>Decreto Legislativo 6 marzo 1948, n. 284</i>	Norme transitorie per i concorsi del personale sanitario degli ospedali dipendenti dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
927	<i>Decreto Legislativo 6 marzo 1948, n. 341</i>	Modificazione alle disposizioni dell' <i>art. 362 della Legge 20 marzo 1865, n. 2248</i> , per la collaudazione dei lavori pubblici
928	<i>Decreto Legislativo 9 marzo 1948, n. 451</i>	Indennità per i militari della Guardia di Finanza in servizio al confine alpestre, in zone malariche o nel contingente del ramo mare
929	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1948, n. 757</i>	Ripristino dell'Ispettorato di frontiera per gli italiani all'estero nel porto di Messina
930	<i>Decreto Legislativo 17 marzo 1948, n. 558</i>	Aumento del contributo statale a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per il mantenimento dei parchi nazionali d'Abruzzo e dello Stelvio
931	<i>Decreto Legislativo 18 marzo 1948, n. 410</i>	Revoca della estensione delle riduzioni ferroviarie al personale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
932	<i>Decreto Legislativo 19 marzo 1948, n. 249</i>	Modificazioni al Decreto Legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 165, relativo alla revoca di benefici in materia di pensioni e di altre provvidenze accordate agli appartenenti alla disciolta milizia volontaria sicurezza nazionale e sue specialità e ai cittadini aventi benemerienze fasciste
933	<i>Decreto Legislativo 19 marzo 1948, n. 735</i>	Aggiunta di un comma all' <i>art. 6 del Testo Unico delle Leggi sulla pesca, approvato con Regio Decreto 8 ottobre 1931, n. 1604</i> , modificato con l' <i>art. 1 del Regio Decreto-Legge 11 aprile 1938, n. 1183</i>
934	<i>Decreto Legislativo 24 marzo 1948, n. 212</i>	Modificazioni dell' <i>art. 10 del Decreto Legislativo 8 maggio 1947, n. 399</i> , concernente provvidenze dirette ad agevolare la ripresa delle costruzioni edilizie
935	<i>Decreto Legislativo 25 marzo 1948, n. 711</i>	Sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza a favore dei prigionieri di guerra, degli internati civili e dei militari scomparsi
995	<i>Decreto Legislativo 27 marzo 1948, n. 397</i>	Trattamento economico dei supplenti dei professori universitari e dei lettori di lingue straniere retribuiti a carico del bilancio statale
936	<i>Decreto Legislativo 1° aprile 1948, n. 398</i>	Normalizzazione delle somme spettanti per visita e verifiche di motoscafi e di imbarcazioni a motore e per esami di abilitazione alla condotta di tali macchine
937	<i>Decreto Legislativo 3 aprile 1948, n. 371</i>	Norma integrativa dell' <i>art. 5 del Decreto Legislativo 15 novembre 1946, n. 367</i> , sull'istituzione della Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta
938	<i>Decreto Legislativo 6 aprile 1948, n. 752</i>	Inquadramento dei direttori di scuole tecniche industriali provenienti dai cessati laboratori scuola
939	<i>Decreto Legislativo 9 aprile 1948, n. 399</i>	Modificazioni al <i>Regio Decreto Legislativo 29 maggio 1946, n. 452</i> , relativo all'attuazione di provvidenze a

940	<i>Decreto Legislativo 9 aprile 1948, n. 486</i>	favore delle industrie alberghiere Aumento dei diritti spettanti alle cancellerie e alle segreterie giudiziarie
941	<i>Decreto Legislativo 9 aprile 1948, n. 524</i>	Norme modificative ed integrative della <i>Legge 26 gennaio 1942, n. 39</i> , istitutiva del ruolo degli ufficiali del corpo delle Guardie di pubblica sicurezza
942	<i>Decreto Legislativo 10 aprile 1948, n. 1156</i>	Ulteriori disposizioni circa il prolungamento del periodo di validità dei diritti di proprietà industriale
943	<i>Decreto Legislativo 12 aprile 1948, n. 487</i>	Provvidenze per l'acquisto di nuovo materiale mobile da parte di aziende municipalizzate esercenti trasporti urbani
944	<sup>(587)</sup> [ <i>Decreto Legislativo 12 aprile 1948, n. 1010</i> ]	[Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a provvedere a sua cura e spese, ai lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse determinate da eventi calamitosi]
945	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1948, n. 511</i>	Concessione di condono di pene a favore di cittadini jugoslavi
946	<i>Decreto Legislativo 15 aprile 1948, n. 538</i>	Avviamento al lavoro dei lavoratori dimessi da luoghi di cura per guarigione clinica di affezione tubercolare
947	<i>Decreto Legislativo 16 aprile 1948, n. 463</i>	Funzionamento dei servizi dell'Istituto Nazionale «Luce»
948	<i>Decreto Legislativo 16 aprile 1948, n. 540</i>	Modificazioni al Decreto Legislativo 6 dicembre 1946, n. 424, relativo alla disciplina delle locazioni degli immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda
949	<i>Decreto Legislativo 16 aprile 1948, n. 551</i>	Abrogazione degli <i>articoli 5 e 6 della Legge 31 maggio 1943, n. 570</i> , relativa al concorso speciale per incaricati delle direzioni didattiche rurali
950	<i>Decreto Legislativo 16 aprile 1948, n. 576</i>	Soppressione del ruolo dei maestri elementari dei convitti nazionali
951	<i>Decreto Legislativo 17 aprile 1948, n. 525</i>	Rinnovazione delle convenzioni fra lo Stato ed il «Consorzio industrie fiammiferi»
952	<i>Decreto Legislativo 17 aprile 1948, n. 736</i>	Ricostruzione degli edifici dei culti diversi dal cattolico danneggiati o distrutti da eventi bellici
953	<i>Decreto Legislativo 17 aprile 1948, n. 774</i>	Modificazioni alla <i>Legge 19 gennaio 1942, n. 24</i> , sull'ente acquedotti siciliani
954	<i>Decreto Legislativo 17 aprile 1948, n. 1029</i>	Disposizioni integrative dei Decreti Legislativi 8 maggio 1947, n. 399, e 22 dicembre 1947, n. 1600, concernenti provvidenze per la ripresa delle costruzioni edilizie
955	<i>Decreto Legislativo 21 aprile 1948, n. 571</i>	Rilascio, in esenzione da qualsiasi tassa, bollo e spesa, di certificati e documenti per l'esercizio della facoltà di opzione per la cittadinanza italiana o per quella jugoslava, nei casi previsti dal Trattato di pace
956	<i>Decreto Legislativo 21 aprile 1948, n. 1372</i>	Provvedimenti in materia di conti consuntivi delle Amministrazioni provinciali, comunali e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e disposizioni per il pagamento di titoli di spesa emessi dalle Amministrazioni provinciali, comunali e consorziali
957	<i>Decreto Legislativo 21 aprile 1948, n. 578</i>	Aumento delle tasse di partecipazione a concorsi ed esami per impieghi presso Enti pubblici locali
958	<i>Decreto Legislativo 21 aprile 1948, n. 1372</i>	Provvedimenti in materia di conti consuntivi delle Amministrazioni provinciali, comunali e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e disposizioni per il pagamento di titoli di spesa emessi dalle Amministrazioni provinciali, comunali e consorziali
959	<i>Decreto Legislativo 24 aprile 1948, n. 689</i>	Modificazioni al Decreto Legislativo 30 settembre 1947, n. 1031, riguardante la conservazione o reintegrazione dei diritti di proprietà industriale pregiudicati in conseguenza della seconda guerra mondiale
960	<i>Decreto Legislativo 24 aprile 1948, n. 896</i>	Riconsegna dei beni asportati dai tedeschi
961	<i>Decreto Legislativo 3 maggio 1948, n. 534</i>	Provvidenze a favore della cinematografia a passo ridotto
962	<i>Decreto Legislativo 3 maggio 1948, n. 668</i>	Modificazioni al <i>Decreto Legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 618</i> , relativo alla alienazione delle navi requisite o noleggate per le quali i proprietari hanno fatto atto di abbandono

963	<i>Decreto Legislativo 3 maggio 1948, n. 799</i>	Nuovi provvedimenti in materia d'imposta generale sull'entrata
964	<i>Decreto Legislativo 3 maggio 1948, n. 801</i>	Provvedimenti vari in materia di tasse di bollo
965	<i>Decreto Legislativo 3 maggio 1948, n. 821</i>	Abolizione dei contributi annui fissi di abbonamento obbligatorio alle radioaudizioni circolari
966	<i>Decreto Legislativo 3 maggio 1948, n. 843</i>	Estensione della concessione della franchigia dai dazi doganali ai materiali recuperati dai piroscafi affondati in mare aperto a grande profondità, anche ad altre ditte diverse della società ricuperi marittimi
967	<i>Decreto Legislativo 3 maggio 1948, n. 844</i>	Limite di età per il collocamento a riposo degli avvocati dello Stato
968	<i>Decreto Legislativo 3 maggio 1948, n. 937</i>	Ripristino dei benefici fiscali a favore delle società nazionali assuntrici di servizi di trasporto aereo di linea
969	<i>Decreto Legislativo 3 maggio 1948, n. 949</i>	Norme transitorie per i concorsi del personale sanitario degli ospedali
970	<i>Decreto Legislativo 5 maggio 1948, n. 502</i>	Revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste
971	<i>Decreto Legislativo 5 maggio 1948, n. 527</i>	Termine per bandire il concorso per il conferimento di farmacie, riservato ai connazionali già titolari di farmacie nelle zone di confine occupate, o fuori del territorio metropolitano o in territori esteri, nonché ai titolari di farmacie distrutte per eventi bellici
972	<i>Decreto Legislativo 5 maggio 1948, n. 589</i>	Riassetto dei servizi e revisione dei ruoli organici della Corte dei conti
973	<i>Decreto Legislativo 5 maggio 1948, n. 596</i>	Proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani
974	<sup>(590)</sup> [ <i>Decreto Legislativo 5 maggio 1948, n. 1242</i> ]	[Modificazioni ai <i>Decreti Legislativi 24 febbraio 1948, n. 114</i> , contenente provvidenze a favore della piccola proprietà contadina, e <i>5 marzo 1948, n. 121</i> , contenente provvedimenti a favore di varie Regioni dell'Italia meridionale e delle isole]
975	<i>Decreto Legislativo 7 maggio 1948, n. 865</i>	Modificazione delle norme in vigore per l'assistenza postsanatoriale degli infermi tubercolotici dimessi dagli istituti di ricovero per guarigione clinica o per stabilizzazione
976	<i>Decreto Legislativo 7 maggio 1948, n. 545</i>	Norme per l'esercizio delle farmacie da parte dei congiunti dei titolari caduti in guerra o nella lotta di liberazione o per cause dipendenti dalla guerra
977	<i>Decreto Legislativo 7 maggio 1948, n. 546</i>	Revisione dei ruoli organici del personale delle biblioteche pubbliche governative
978	<i>Decreto Legislativo 7 maggio 1948, n. 636</i>	Aumento del contributo statale al centro sperimentale di cinematografia
979	<sup>(587)</sup> [ <i>Decreto Legislativo 7 maggio 1948, n. 657</i> ]	[Inquadramento nella categoria di ruolo di cui al <i>Regio Decreto 8 gennaio 1931, n. 148</i> , del personale effettivo di autofilovie esercitate da aziende tramviarie nello stesso centro urbano]
980	<i>Decreto Legislativo 7 maggio 1948, n. 702</i>	Estensione all'Ente autonomo per la Fiera del Levante di Bari delle provvidenze di cui ai <i>Decreti Legislativi 14 dicembre 1947, n. 1598</i> , e <i>5 marzo 1948, n. 121</i>
981	<i>Decreto Legislativo 7 maggio 1948, n. 810</i>	Collocamento in ausiliaria e dispensa dal servizio, a domanda o d'autorità, degli ufficiali inferiori in servizio permanente effettivo dell'aeronautica
982	<i>Decreto Legislativo 7 maggio 1948, n. 811</i>	Variazioni ai ruoli organici del personale dell'Istituto Superiore di Sanità
983	<i>Decreto Legislativo 7 maggio 1948, n. 825</i>	Variazioni al <i>Regio Decreto-Legge 28 dicembre 1936, n. 2418</i> , costitutivo dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo
984	<i>Decreto Legislativo 7 maggio 1948, n. 865</i>	Modificazione delle norme in vigore per l'assistenza postsanatoriale degli infermi tubercolotici dimessi dagli istituti di ricovero per guarigione clinica o per stabilizzazione
985	<i>Decreto Legislativo 7 maggio 1948, n. 878</i>	Liquidazione della confederazione generale del lavoro, della tecnica e delle arti
986	<i>Decreto Legislativo 7 maggio 1948, n. 1033</i>	Disposizioni aggiuntive alle norme sulla riassunzione in servizio dei professori universitari già dispensati per motivi politici o razziali
987	<i>Decreto Legislativo 7 maggio 1948, n. 1038</i>	Miglioramenti di carriera al personale degli educandati governativi femminili

988	<i>Decreto Legislativo 7 maggio 1948, n. 1042</i>	Autorizzazione alla nomina di rappresentanti del Ministero del Tesoro negli organi di controllo delle aziende concessionarie e subconcessionarie di Ferrovie, tranvie a trazione meccanica e di servizi di navigazione lacuale che fruiscono di anticipazioni rimborsabili concesse dallo Stato
989	<i>Decreto Legislativo 7 maggio 1948, n. 1114</i>	Inquadramento nei ruoli governativi del personale insegnante già iscritto nel ruolo Egeo
990	<i>Decreto Legislativo 7 maggio 1948, n. 1173</i>	Tasse di bollo sui documenti di trasporto terrestri, marittimi, fluviali, lacuali ed aerei
991	<i>Decreto Legislativo 7 maggio 1948, n. 1235</i>	Ordinamento dei consorzi agrari e della Federazione Italiana dei Consorzi agrari
992	<i>Decreto Legislativo 7 maggio 1948, n. 1253</i>	Riordinamento dei ruoli del personale delle segreterie universitarie
993	<i>Decreto Legislativo 7 maggio 1948, n. 1347</i>	Revisione dello Stato giuridico ed economico del personale di segreteria degli Istituti e delle scuole d'arte
994	<i>Decreto Legislativo 8 maggio 1948, n. 1204</i>	Modificazioni ai ruoli tecnici dell'alto commissariato per l'igiene e la sanità pubblica
996	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1948, n. 1125</i>	Modificazione della divisa dei funzionari della carriera diplomatico-consolare, dei commissari consolari e dei commissari tecnici per l'Oriente
997	<i>Legge 13 luglio 1948, n. 1100</i>	Modificazioni all' <i>art. 2 del Decreto Legislativo 31 gennaio 1948, n. 109</i> , concernente il condono di soprattasse e pene pecuniarie in materia tributaria
998	<i>Legge 4 agosto 1948, n. 1094</i>	Proroga dei contratti di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione
999	<i>Legge 6 agosto 1948, n. 1095</i>	Termine per la presentazione delle domande di concessione, con decorrenza dall'annata agraria 1948-49, di terre incolte o insufficientemente coltivate, ai sensi dei Decreti Legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 279 e 26 aprile 1946, n. 597
999	<i>Legge 18 agosto 1948, n. 1140</i>	Contratto di affitto dei fondi rustici e di vendita delle erbe per il pascolo
1001	<i>Legge 10 novembre 1948, n. 1363</i>	Estensione della dichiarazione implicita di pubblica utilità alle opere ferroviarie
1002	<i>Legge 3 dicembre 1948, n. 1387</i>	Conversione in Legge del <i>Decreto-Legge 6 ottobre 1948, n. 1199</i> , concernente modificazioni alla imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica
1003	<i>Legge 21 dicembre 1948, n. 1440</i>	Provvedimenti in materia di diritti erariali ed istituzione di un sovrapprezzo sui biglietti d'ingresso nei locali di spettacolo, trattenimenti e manifestazioni sportive
1004	<i>Legge 21 dicembre 1948, n. 1443</i>	Norme d'ordinamento e temporanee disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali della Guardia di Finanza
1005	<i>Legge 22 dicembre 1948, n. 1456</i>	Disposizioni per le modificazioni di carattere generale alle tariffe per i trasporti delle persone e delle cose sulle Ferrovie dello Stato
1006	<i>Legge 30 dicembre 1948, n. 1471</i>	Proroga delle vigenti disposizioni in materia di locazione e sublocazione di immobili urbani
1007	<i>Legge 7 gennaio 1949, n. 1</i>	Provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata
1008	<i>Legge 12 febbraio 1949, n. 23</i>	Conversione in Legge, con modificazione, del <i>Decreto-Legge 14 dicembre 1948, n. 1419</i> , contenente modificazioni al regime fiscale dello zucchero e degli altri prodotti zuccherini
1009	<i>Legge 14 febbraio 1949, n. 48</i>	Modificazioni alla <i>Legge 6 luglio 1940, n. 952</i> , contenente disposizioni concernenti le pensioni agli agenti delle Ferrovie dello Stato provenienti dalle ex-gestioni austriache e agli agenti delle Ferrovie dello Stato passati nei ruoli di altre amministrazioni
1010	<i>Legge 15 febbraio 1949, n. 33</i>	Modificazioni alle Leggi concernenti le imposte di registro ed ipotecarie
1011	<i>Legge 18 febbraio 1949, n. 27</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 20 dicembre 1948, n. 1427</i> , adottato ai sensi dell' <i>art. 77, comma 2 della Costituzione</i> e concernente modificazioni al Regime fiscale di taluni prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione
1012	<i>Legge 26 febbraio 1949, n. 86</i>	Norme transitorie per la retrodatazione delle nomine a straordinario nelle università nei confronti di professori



1013	<i>Legge 28 febbraio 1949, n. 43</i>	la cui assunzione in ruolo fu ritardata perché celibi Provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia, agevolando la costruzione di case per lavoratori
1014	<i>Legge 1° marzo 1949, n. 76</i>	Attribuzioni della Giunta Giurisdizionale Amministrativa della Valle d'Aosta, in sede amministrativa, in materia di ricorsi amministrativi di contenzioso tributario
1015	<i>Legge 3 marzo 1949, n. 74</i>	Sospensione dell'efficacia del <i>Decreto Legislativo 3 maggio 1948, n. 949</i> , concernente norme transitorie per i concorsi del personale sanitario degli ospedali
1016	<i>Legge 9 marzo 1949, n. 106</i>	Contributi nelle spese di sorveglianza governativa per i servizi pubblici di trasporto soggetti a concessione o autorizzazione
1017	<i>Legge 15 marzo 1949, n. 88</i>	Determinazione del nuovo perimetro della zona industriale cinematografica di Cinecittà
1018	<i>Legge 29 marzo 1949, n. 162</i>	Agevolazioni a favore dell'aviazione da turismo
1019	<i>Legge 1° aprile 1949, n. 94</i>	Trasferimento a capitale dei saldi attivi delle rivalutazioni per conguaglio monetario operato a mente del <i>Decreto Legislativo 14 febbraio 1948, n. 49</i>
1020	<i>Legge 23 aprile 1949, n. 165</i>	Utilizzazione dei fondi E.R.P. mediante incremento degli Interventi Finanziari Statali a favore di attività interessanti lo sviluppo agricolo e disposizioni normative per gli interventi stessi
1021	<i>Legge 29 aprile 1949, n. 160</i>	Proroga delle vigenti disposizioni in materia di locazioni e sublocazioni di immobili urbani
1022	<i>Legge 7 maggio 1949, n. 217</i>	Conferimento del grado di capitano al maestro direttore della banda del corpo della Guardia di Finanza
1023	<i>Legge 12 maggio 1949, n. 206</i>	Modificazioni alle Leggi in materia di imposta sulle successioni e sulle donazioni
1024	<i>Legge 3 giugno 1949, n. 321</i>	Proroga dei termini fissati dalla <i>Legge 18 agosto 1948, n. 1140</i> , in materia di affitto di fondi rustici e di vendita delle erbe per il pascolo
1025	<i>Legge 4 giugno 1949, n. 422</i>	Costituzione di un comitato centrale del lavoro portuale presso il Ministero della Marina Mercantile
1026	<i>Legge 8 giugno 1949, n. 605</i>	Composizione della commissione permanente incaricata di dirigere il lavoro di revisione toponomastica della carta d'Italia
1027	<i>Legge 25 giugno 1949, n. 353</i>	Proroga dei contratti agrari di affitto dei fondi rustici, mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione, nonché delle concessioni di terre incolte o mal coltivate
1028	<i>Legge 27 giugno 1949, n. 329</i>	Autorizzazione al Ministero delle Finanze ad acquistare o a costruire case a tipo popolare per dare alloggi in affitto agli impiegati dipendenti
1029	<i>Legge 30 giugno 1949, n. 477</i>	Convocazione delle assemblee delle società aventi sede in territori sui quali lo Stato italiano ha cessato di esercitare la sua sovranità
1030	<i>Legge 1° luglio 1949, n. 417</i>	Aumento dell'ammenda stabilita dall' <i>art. 219 del Testo Unico 11 dicembre 1933, n. 1775</i> , sulle acque e sugli impianti elettrici
1031	<i>Legge 8 luglio 1949, n. 439</i>	Istituzione nei ruoli organici delle Ferrovie dello Stato della categoria degli interpreti
1032	<i>Legge 24 luglio 1949, n. 995</i>	Adeguamento della misura delle tasse previste dal Testo Unico dei provvedimenti sull'emigrazione
1033	<i>Legge 26 luglio 1949, n. 448</i>	Costituzione di un fondo speciale per il credito cinematografico e disciplina della circolazione dei film esteri parlati in lingua italiana
1034	<i>Legge 29 luglio 1949, n. 473</i>	Norme aggiuntive al <i>Decreto Legislativo 24 febbraio 1948, n. 114</i> , recante provvidenze a favore della piccola proprietà contadina
1035	<i>Legge 29 luglio 1949, n. 585</i>	Abrogazione del Regio Decreto-Legge 7 agosto 1925, n. 1574, convertito nella <i>Legge 18 marzo 1926, n. 562</i> , relativo ai progetti per la costruzione di edifici postali e telegrafici
1036	<i>Legge 3 agosto 1949, n. 476</i>	Proroga per l'annata agraria 1948-49 delle disposizioni vigenti in materia di affitto di fondi rustici
1037	<i>Legge 3 agosto 1949, n. 522</i>	Concessione di un sussidio statale al segretariato nazionale della montagna
1038	<i>Legge 20 agosto 1949, n. 700</i>	Modificazioni alle penalità per le contravvenzioni ed il contrabbando sugli apparecchi di accensione e le tasse

1039	[ <i>Legge 23 agosto 1949, n. 681</i> ]	di licenza per la fabbricazione e vendita degli stessi [Disposizioni concernenti la commissione parlamentare di vigilanza sulle radiodiffusioni]
1040	<i>Legge 20 ottobre 1949, n. 840</i>	Modificazioni alle norme sulla composizione del Consiglio di Amministrazione dei Monopoli di Stato
1041	<i>Legge 29 ottobre 1949, n. 789</i>	Norme interpretative dell' <i>art. 8 della Legge 25 giugno 1949, n. 353</i> , sulla proroga dei contratti agrari
1042	<i>Legge 29 ottobre 1949, n. 826</i>	Aumento delle sanzioni pecuniarie relative alle contravvenzioni alle disposizioni della <i>Legge 28 settembre 1939, n. 1822</i> , sulla disciplina degli autoservizi di linea
1043	<i>Legge 4 novembre 1949, n. 806</i>	Conversione in Legge del <i>Decreto-Legge 21 settembre 1949, n. 644</i> , adottato ai sensi dell' <i>art. 77, comma secondo della Costituzione</i> , concernente norme per operare il ragguaglio in lire italiane delle divise estere, ai fini della liquidazione dei diritti ad valorem, della tassa di bollo, della imposta di assicurazione e della relativa imposta generale sulla entrata
1044	<i>Legge 10 novembre 1949, n. 866</i>	Aumento del contributo dello Stato a favore dell'Ente autonomo «Parco Nazionale del Gran Paradiso», con sede in Torino
1045	<i>Legge 21 novembre 1949, n. 858</i>	Abrogazione del Decreto Legislativo 14 maggio 1946, n. 356, circa l'impiego della saccarina e della dulcina nella fabbricazione di prodotti dolciari, gelati, conserve, concentrati di frutta e bibite analcoliche e della dulcina per usi farmaceutici
1046	<i>Legge 6 dicembre 1949, n. 870</i>	Conversione in Legge del <i>Decreto-Legge 11 ottobre 1949, n. 707</i> , concernente provvedimenti per agevolare la distillazione del vino e aggiornamento di alcune disposizioni in materia di imposte di fabbricazione
1047	<i>Legge 15 dicembre 1949, n. 1137</i>	Aumento dei limiti fissati dall' <i>art. 9 della Legge 29 aprile 1940, n. 496</i> , per le cauzioni degli agenti marittimi raccomandatari
1048	<i>Legge 19 dicembre 1949, n. 1051</i>	Proroga dei termini assegnati dalle disposizioni di attuazione del Codice Civile nei riguardi di società e di consorzi
1049	<i>Legge 24 dicembre 1949, n. 940</i>	Regime fiscale dei filati delle varie fibre naturali ed artificiali
1050	<i>Legge 24 dicembre 1949, n. 941</i>	Imposta generale sull'entrata relativa al grano, granturco, riso, orzo, segala ed oli vegetali
1051	<i>Legge 24 dicembre 1949, n. 968</i>	Ratifica, con modificazioni, del <i>Decreto Legislativo 5 maggio 1948, n. 589</i> , concernente riassetto dei servizi e revisione dei ruoli organici della Corte dei Conti
1052	<i>Legge 24 dicembre 1949, n. 993</i>	Delegazione al Governo di emanare una nuova tariffa generale dei dazi doganali
1053	<i>Legge 29 dicembre 1949, n. 955</i>	Nuovi provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata
1054	<i>Legge 29 dicembre 1949, n. 958</i>	Disposizioni per la cinematografia
1055	<i>Legge 29 dicembre 1949, n. 959</i>	Proroga di provvidenze a favore del teatro
1056	<i>Legge 5 gennaio 1950, n. 23</i>	Ratifica, con modificazioni, del <i>D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1033</i> , concernente disposizioni aggiuntive alle norme per la riassunzione in servizio dei professori universitari già dispensati per moivi politici o razziali
1057	<i>Legge 10 gennaio 1950, n. 89</i>	Aumento da L. 50 a L. 500 della tassa per l'ammissione agli esami finali dei corsi di preparazione agli uffici e ai servizi delle biblioteche popolari
1058	<i>Legge 11 gennaio 1950, n. 22</i>	Ratifica del Decreto Legislativo 22 dicembre 1947, n. 1600, e ratifica, con modificazioni, dei Decreti Legislativi 8 maggio 1947, n. 399 e <i>17 aprile 1948, n. 1029</i> , concernenti provvidenze per la ripresa delle costruzioni edilizie
1059	<i>Legge 15 febbraio 1950, n. 72</i>	Aumento del limite di valore della competenza giurisdizionale civile dei comandanti di porto
1060	<i>Legge 20 febbraio 1950, n. 54</i>	Aumento dell'indennità di residenza per le farmacie rurali
1061	<i>Legge 20 febbraio 1950, n. 101</i>	Variazioni del compenso dovuto alle aziende esercenti

		ferrovie secondarie e tramvie in concessione, per il trasporto dei pacchi postali
1062	<i>Legge 23 febbraio 1950, n. 93</i>	Proroga e ripristino di disposizioni finanziarie a favore dell'ente di colonizzazione del latifondo siciliano
1063	<i>Legge 6 marzo 1950, n. 103</i>	Proroga al 30 giugno 1950 del termine fissato con l' <i>art. 34 della Legge 25 giugno 1949, n. 409</i> , riguardante la ricostruzione delle abitazioni distrutte dagli eventi bellici
1064	<i>Legge 6 marzo 1950, n. 181</i>	Modificazioni al <i>Decreto Legislativo 3 maggio 1948, n. 937</i> , concernente il ripristino dei benefici fiscali a favore delle società nazionali assuntrici di servizi di trasporto aereo di linea e proroga della sospensione della riscossione del diritto di licenza per taluni combustibili solidi e liquidi
1065	<i>Legge 13 marzo 1950, n. 109</i>	Competenza dell'autorità giudiziaria italiana per la dichiarazione di assenza o di morte presunta di cittadini italiani scomparsi dai territori attualmente non soggetti alla sovranità dell'Italia in forza del Trattato di pace
1066	<i>Legge 22 marzo 1950, n. 144</i>	Ratifica, senza modificazioni, del <i>Decreto Legislativo 5 maggio 1948, n. 1242</i> e ratifica con modificazioni del <i>Decreto Legislativo 24 febbraio 1948, n. 114</i> , concernenti provvidenze a favore della piccola proprietà contadina
1067	<i>Legge 23 marzo 1950, n. 189</i>	Ratifica, con modificazioni, del <i>Decreto Legislativo 25 febbraio 1948, n. 264</i> , concernente il ruolo organico del personale direttivo ed ispettivo della scuola elementare
1068	<i>Legge 25 marzo 1950, n. 228</i>	Modificazioni al <i>Regio Decreto-Legge 21 ottobre 1937, n. 2180</i> , relativo a provvedimenti per la dichiarazione di pubblica utilità, delle espropriazioni per la costruzione di nuovi alberghi e per l'ampliamento di quelli esistenti
1069	<i>Legge 2 aprile 1950, n. 328</i>	Modificazioni all'attuale disciplina delle mostre d'arte
1070	<i>Legge 4 aprile 1950, n. 224</i>	Ratifica, con modificazioni, del <i>Decreto Legislativo 7 maggio 1948, n. 1253</i> , concernente il riordinamento dei ruoli del personale delle segreterie universitarie
1071	<i>Legge 18 aprile 1950, n. 199</i>	Norme modificative delle disposizioni vigenti in materia di concessione di terreni incolti ai contadini
1072	<i>Legge 9 maggio 1950, n. 261</i>	Autorizzazione di nuovi finanziamenti per l'industrializzazione dell'Italia meridionale e insulare
1073	<i>Legge 12 maggio 1950, n. 308</i>	Disciplina della produzione e del commercio dei saponi e dei detersivi
1074	<i>Legge 19 maggio 1950, n. 333</i>	Applicabilità alle province dell'Abruzzo e al Molise delle agevolazioni tributarie contenute nel secondo comma dell' <i>art. 1 del Decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114</i> , recante provvidenze a favore della piccola proprietà contadina
1075	<i>Legge 19 maggio 1950, n. 367</i>	Modificazioni in materia di tasse di brevetto per invenzioni industriali
1076	[ <i>Legge 23 maggio 1950, n. 253</i> ]	[Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani]
1077	<i>Legge 25 maggio 1950, n. 310</i>	Rettifica dell' <i>art. 4 della Legge 28 aprile 1938, n. 546</i> , concernente la istituzione del «Registro Nazionale delle varietà elette di frumento»
1078	<i>Legge 25 maggio 1950, n. 373</i>	Modificazione alle disposizioni per la concessione di studi e ricerche necessari alla redazione del piano generale e dei progetti di bonifica
1079	<i>Legge 3 giugno 1950, n. 392</i>	Rettifica degli <i>articoli 2 e 5 della Legge 25 giugno 1949, n. 353</i> , sulla proroga dei contratti agrari di affitto dei fondi rustici, mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione
1080	<i>Legge 15 giugno 1950, n. 376</i>	Istituzione negli organici degli ospedali di 1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> categoria di un posto di massaggiatore, da conferire agli abilitati dalla scuola nazionale di massaggio di Firenze, con precedenza ai ciechi
1081	<i>Legge 22 giugno 1950, n. 399</i>	Concessione a favore dell'Istituto Poligrafico dello Stato di una anticipazione di Lire 1.500.000.000
1082	<i>Legge 22 giugno 1950, n. 471</i>	Autorizzazione a riversare il limite di impegno di Lire

		un miliardo previsto dalla <i>Legge 2 luglio 1949, n. 408</i> , per l'esercizio 1951-52 in aumento di quello di Lire due miliardi del 1950-51
1083	<i>Legge 5 luglio 1950, n. 452</i>	Applicazione fino al 31 dicembre 1950 della maggiorazione del limite massimo della aliquota d'imposta camerale previsto dal primo comma dell'art. 10 del Decreto Legislativo del capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 802
1084	<i>Legge 8 luglio 1950, n. 484</i>	Aumento del contributo dello Stato a favore dell'Ente Nazionale per l'artigianato e le piccole industrie
1085	<i>Legge 15 luglio 1950, n. 674</i>	Abrogazione del Decreto-Legge 15 novembre 1938, n. 1887, che istituì la specialità «agenti interpreti di lingue estere» nell'organico del corpo delle guardie di pubblica sicurezza
1086	<i>Legge 15 luglio 1950, n. 505</i>	Proroga delle vigenti disposizioni di Legge in materia di contratti di mezzadria, di colonia parziaria, compartecipazione e affitto di fondi rustici
1087	<i>Legge 15 luglio 1950, n. 592</i>	Esenzione dall'imposta di registro di alcuni contratti di acquisto di immobili da parte di Comuni
1088	<i>Legge 25 luglio 1950, n. 525</i>	Disposizione transitoria per l'applicazione della <i>Legge 12 maggio 1950, n. 230</i> , concernente provvedimenti per la colonizzazione dell'altopiano della Sila e dei territori ionici contermini
1089	<i>Legge 28 luglio 1950, n. 689</i>	Norme e maggiorazioni di spese circa la esecuzione per conto di terzi di lavori attinenti ai servizi telegrafici, telefonici e postali da parte dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni
1090	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 733</i>	Facilitazioni per il pagamento di Rendita su titoli nominativi di debito pubblico
1091	<i>Legge 30 luglio 1950, n. 575</i>	Provvidenze a favore delle Finanze dei comuni e delle province
1092	<i>Legge 30 luglio 1950, n. 630</i>	Ratifica, con modificazioni, del <i>Decreto Legislativo 7 maggio 1948, n. 811</i> , concernente variazione ai ruoli organici del personale dell'Istituto superiore di sanità
1093	<i>Legge 10 agosto 1950, n. 647</i>	Esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale
1094	<i>Legge 21 agosto 1950, n. 793</i>	Modificazioni al <i>Regio Decreto 11 gennaio 1923, n. 192</i> , istitutivo di una tassa sui marmi scavati nel territorio dei comuni di Pietrasanta, Seravezza e Stazzema
1095	<i>Legge 26 agosto 1950, n. 860</i>	Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri
1096	<i>Legge 6 ottobre 1950, n. 835</i>	Riserva di forniture e lavorazioni per le amministrazioni dello Stato, in favore degli stabilimenti industriali delle regioni meridionali e del Lazio, e determinazione delle zone da comprendersi nell'Italia meridionale e insulare
1097	<i>Legge 10 ottobre 1950, n. 842</i>	Disposizioni circa il prolungamento del periodo di validità dei brevetti per invenzioni industriali
1098	<i>Legge 10 ottobre 1950, n. 907</i>	Aumento da 250 milioni di lire a 10 miliardi di lire del contributo straordinario dell'erario alle Ferrovie dello Stato per il fondo pensioni, di cui alla Legge 4 maggio 1936, n. 844
1099	<i>Legge 18 ottobre 1950, n. 920</i>	Proroga dei termini assegnati dalle disposizioni di attuazione del Codice Civile nei riguardi di società e di consorzi
1100	<i>Legge 21 ottobre 1950, n. 943</i>	Provvedimenti a favore dell'Ente portuale Savona-Piemonte
1101	<i>Legge 21 ottobre 1950, n. 990</i>	Norme modificative e integrative del <i>Decreto Legislativo 19 marzo 1948, n. 249</i> , e della <i>Legge 26 gennaio 1949, n. 20</i> , circa provvidenze a favore dei cittadini italiani che abbiano fatto parte di formazioni antifranchiste
1102	<i>Legge 21 ottobre 1950, n. 1073</i>	Aumento ed estensione della indennità di disagiata residenza agli appartenenti al corpo degli agenti di custodia
1103	<i>Legge 27 ottobre 1950, n. 910</i>	Concessione di finanziamenti per favorire l'industrializzazione della provincia di Trento ed il

1104	<i>Legge 4 novembre 1950, n. 1068</i>	reimpianto e la riattivazione delle aziende industriali già operanti nella Venezia Giulia e in Dalmazia Norme relative al territorio di produzione ed alle caratteristiche del vino tipico denominato «Moscato di Pantelleria» Modificazione all' <i>art. 30 del Testo Unico delle disposizioni concernenti degli stipendi ed assegni fissi per l'esercito, approvato con Regio Decreto 31 dicembre 1928, n. 3458</i> , ed all' <i>art. 1 del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 novembre 1947, n. 579</i>
1105	<i>Legge 9 novembre 1950, n. 978</i>	Aumento del contributo statale nelle spese funerarie per gli appartenenti al corpo degli agenti di custodia
1106	<i>Legge 9 novembre 1950, n. 992</i>	Modificazione al <i>Decreto Legislativo 2 febbraio 1948, n. 23</i> , concernente la revisione delle opzioni degli Alto Atesini
1107	<i>Legge 16 novembre 1950, n. 927</i>	Agevolazioni ai Comuni nel finanziamento occorrente per l'aumento e il miglioramento della produzione e distribuzione di energia elettrica da parte delle aziende elettriche municipalizzate
1108	<i>Legge 21 novembre 1950, n. 1030</i>	Completamento della prima linea metropolitana di Roma
1109	<i>Legge 30 novembre 1950, n. 1031</i>	Divieto di licenziamento delle lavoratrici madri, gestanti e puerpere
1110	<i>Legge 12 dicembre 1950, n. 986</i>	Proroga al 31 dicembre 1951 del termine di cui all' <i>art. 26, secondo comma, della Legge 26 agosto 1950, n. 860</i> , concernente la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri
1111	<i>Legge 12 dicembre 1950, n. 987</i>	Autorizzazione della spesa di lire 600 milioni per nuovo apporto statale alla «Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina»
1112	<i>Legge 14 dicembre 1950, n. 1106</i>	Aggiunte e modificazioni al <i>Regio Decreto-Legge 15 ottobre 1925, n. 2033</i> , e al Regolamento di esecuzione, approvato con <i>Regio Decreto 1° luglio 1926, n. 1361</i> , per quanto ha riferimento all'aceto
1113	<i>Legge 14 dicembre 1950, n. 1151</i>	Proroga di durata delle locazioni degli immobili adibiti ad uso di albergo, pensione e locanda
1114	<i>Legge 28 dicembre 1950, n. 1020</i>	Soppressione dell'Ufficio combustibili liquidi
1115	<i>Legge 4 gennaio 1951, n. 5</i>	Norme per l'idoneità alle funzioni di ufficiale esattoriale
1116	<i>Legge 11 gennaio 1951, n. 56</i>	Concessione a favore del Comitato nazionale pro vittime politiche di un contributo straordinario di lire 50.000.000
1117	<i>Legge 17 gennaio 1951, n. 19</i>	Ratifica, con modificazioni, del <i>D.Lgs. 2 marzo 1948, n. 161</i> , concernente proroga dei termini per la nomina dei vincitori di concorsi a cattedre universitarie e per trasferimenti di professori universitari
1118	<i>Legge 29 gennaio 1951, n. 22</i>	Istituzioni degli ispettorati compartimentali agrari di Genova e Perugia
1119	<i>Legge 3 febbraio 1951, n. 114</i>	

(585) Allegato così sostituito dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(586) Rigo così modificato dall'*art. 1, comma 4-bis, D.L. 20 ottobre 2008, n. 158*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 18 dicembre 2008, n. 199*.

(587) Rigo soppresso dall'*art. 3, comma 1, D.L. 22 dicembre 2008, n. 200*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 18 febbraio 2009, n. 9*.

(588) Rigo soppresso dall'*art. 3, comma 1-bis, lett. e), D.L. 22 dicembre 2008, n. 200*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 18 febbraio 2009, n. 9*, con la decorrenza indicata nel medesimo *comma 1-bis, art. 3, D.L. 200/08*.

(589) Rigo soppresso dall'*art. 3, comma 1-bis, lett. f)*, D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza indicata nel medesimo *comma 1-bis, art. 3, D.L. 200/08*.

(590) Rigo soppresso dall'*art. 3, comma 1-bis, lett. g)*, D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza indicata nel medesimo *comma 1-bis, art. 3, D.L. 200/08*.

(591) Rigo soppresso dall'*art. 3, comma 1-bis, lett. h)*, D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza indicata nel medesimo *comma 1-bis, art. 3, D.L. 200/08*.

---

## Allegato A

### Disposizioni abrogate ex articolo 24

#### Anni 1951-1961 <sup>(592)</sup>

#### In vigore dal 21 febbraio 2009

1120	<i>Legge 6 febbraio 1951, n. 126</i>	Estensione delle agevolazioni fiscali previste dalla <i>Legge 3 agosto 1949, n. 589</i> , agli enti locali che provvedono alla esecuzione di opere pubbliche senza il controllo statale
1121	<i>Legge 6 febbraio 1951, n. 161</i>	Modificazione dell'art. 82 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità delle poste e dei telegrafi (limite delle richieste di carte valori da parte degli uffici postali succursali)
1122	<i>Legge 7 febbraio 1951, n. 143</i>	Norme per la determinazione dell'aggio per gli anni 1951-52 e per la prestazione delle cauzioni esattoriali mediante polizza fideiussoria
1123 <sup>(594)</sup>	[ <i>Legge 14 febbraio 1951, n. 144</i> ]	[Modificazione degli <i>articoli 1 e 2 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475</i> , concernente il divieto di abbattimento di alberi di olivo]
1124	<i>Legge 22 febbraio 1951, n. 94</i>	Norme a favore dell'ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra
1125	<i>Legge 3 marzo 1951, n. 189</i>	Ratifica, con modificazioni, del <i>Decreto Legislativo 7 maggio 1948, n. 825</i> , concernenti variazioni al <i>Regio Decreto-Legge 28 dicembre 1936, n. 2418</i> , costitutivo dell'istituto nazionale gestione imposte di consumo
1126	<i>Legge 9 marzo 1951, n. 105</i>	Conversione in Legge del <i>Decreto-Legge 8 gennaio 1951, n. 1</i> , relativo alla richiesta di dati sulla giacenza di alcune merci e sul potenziale produttivo di alcuni settori industriali
1127	<i>Legge 15 marzo 1951, n. 293</i>	Riammissione in servizio degli addetti a ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in concessione, esonerati per motivi politici
1128	<i>Legge 22 marzo 1951, n. 205</i>	Regime fiscale dei filati delle varie fibre tessili naturali ed artificiali
1129	<i>Legge 22 marzo 1951, n. 337</i>	Condono di sanzioni per infrazioni alle leggi sul matrimonio dei militari
1130	<i>Legge 29 marzo 1951, n. 210</i>	Collocamento a riposo per limiti di età dei sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri
1131	<i>Legge 2 aprile 1951, n. 226</i>	Modificazione delle aliquote dei diritti erariali sugli spettacoli di solo cinematografo e spettacoli misti con avanspettacolo
1132	<i>Legge 2 aprile 1951, n. 252</i>	Provvedimenti per il credito alla cooperazione
1133	<i>Legge 2 aprile 1951, n. 291</i>	Provvedimenti per l'esecuzione ed il finanziamento del

		IX censimento generale della popolazione e del III censimento generale dell'industria e commercio
1134	<i>Legge 2 aprile 1951, n. 299</i>	Misura delle indennità ai medici civili che assistono alle sedute dei consigli e delle commissioni mobili di leva
1135	<i>Legge 28 aprile 1951, n. 316</i>	Estensione all'ente autonomo mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo, con sede in Napoli, delle provvidenze di cui al Decreto Legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, e successive aggiunte e modificazioni
1136	<i>Legge 5 maggio 1951, n. 341</i>	Modificazione dell'art. 10 del Decreto Legislativo 13 dicembre 1946, n. 569, concernente provvedimenti per i segretari comunali della provincia di Bolzano
1137	<i>Legge 11 maggio 1951, n. 367</i>	Disposizioni a favore dei farmacisti perseguitati politici
1138	<i>Legge 18 maggio 1951, n. 328</i>	Attribuzioni e funzionamento degli organi delle amministrazioni provinciali
1139	<i>Legge 18 maggio 1951, n. 333</i>	Norme interpretative e integrative della <i>Legge 21 ottobre 1950, n. 841</i> , concernente l'espropriazione, la bonifica, la trasformazione e l'assegnazione dei terreni ai contadini
1140	<i>Legge 21 maggio 1951, n. 388</i>	Aumento del contributo annuo a favore dell'ente nazionale serico da lire 750.000 a lire 20.000.000
1141	<i>Legge 21 maggio 1951, n. 391</i>	Aumento del contributo previsto dall' <i>art. 198 della Legge 22 aprile 1941, n. 633</i> , a favore delle casse di assistenza e di previdenza delle associazioni sindacali degli autori e scrittori e dei musicisti
1142	<i>Legge 23 maggio 1951, n. 394</i>	Conservazione del posto di lavoro alle lavoratrici madri
1143	<i>Legge 23 maggio 1951, n. 357</i>	Proroga degli sfratti nei comuni che presentano eccezionale penuria di abitazioni
1144	<i>Legge 23 maggio 1951, n. 394</i>	Conservazione del posto di lavoro alle lavoratrici madri
1145	<i>Legge 29 maggio 1951, n. 358</i>	Disciplina delle locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda
1146	<i>Legge 29 maggio 1951, n. 444</i>	Proroga delle disposizioni per la esecuzione e il finanziamento dei lavori di ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate dalla guerra
1147	<i>Legge 29 maggio 1951, n. 539</i>	Aumento delle sanzioni pecuniarie previste dall' <i>art. 10 della Legge 16 giugno 1912, n. 612</i> , recante norme per il transito ed il soggiorno delle navi mercantili lungo le coste dello Stato
1148	<i>Legge 10 luglio 1951, n. 541</i>	Istituzione dell'ammasso per contingente del frumento per la produzione dell'annata agraria 1950-1951
1149	<i>Legge 10 luglio 1951, n. 594</i>	Ratifica del Decreto Legislativo 13 maggio 1947, n. 491, concernente disposizioni per la esecuzione e il finanziamento dei lavori di ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate dalla guerra
1150	<i>Legge 30 luglio 1951, n. 961</i>	Ratifica, con modificazioni, del <i>Decreto Legislativo 21 aprile 1948, n. 1372</i> , concernente provvedimenti in materia di conti consuntivi delle amministrazioni provinciali, comunali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e disposizioni per il pagamento di titoli di spesa emessi dalle amministrazioni provinciali, comunali e consorziali
1151	<i>Legge 8 agosto 1951, n. 628</i>	Disposizione transitoria per l'applicazione della <i>Legge 21 ottobre 1950, n. 841</i> , concernente norme per l'espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini
1152	<i>Legge 30 agosto 1951, n. 940</i>	Aumento del fondo di dotazione dell'istituto per la ricostruzione industriale
1153	<i>Legge 30 agosto 1951, n. 950</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 7 luglio 1951, n. 490</i> , recante norme per il finanziamento di acquisti di prodotti alimentari e di materie prime per costituzione di riserve di proprietà dello Stato
1154	<i>Legge 1° ottobre 1951, n. 1141</i>	Modificazioni alla <i>Legge 25 giugno 1949, n. 409</i> , e alla <i>Legge 15 giugno 1950, n. 569</i> , concernenti ricostruzione di case di abitazione distrutte dagli eventi bellici
1155	<i>Legge 9 ottobre 1951, n. 1130</i>	Modificazione alle norme in vigore per l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma in lingue e letterature straniere
1156	<i>Legge 19 ottobre 1951, n.</i>	Autorizzazione del limite di impegno di lire

	1186	1.500.000.000 per la concessione, ai sensi del <i>Testo Unico 28 aprile 1938, n. 1165</i> , e successive modificazioni ed integrazioni, di contributi in annualità per la costruzione di case popolari
1157	<i>Legge 19 ottobre 1951, n. 1152</i>	Ratifica del Decreto Legislativo 3 gennaio 1947, n. 1, concernente l'istituzione di una imposta di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili naturali ed artificiali
1158	<i>Legge 19 ottobre 1951, n. 1173</i>	Ammissione delle infermiere volontarie dell'Associazione Italiana della Croce Rossa al secondo anno di corso delle scuole-convitto professionali per infermiere
1159	<i>Legge 20 ottobre 1951, n. 1183</i>	Prolungamento dei termini della <i>Legge 10 ottobre 1950, n. 842</i> , concernente la durata dei brevetti
1160	<i>Legge 4 novembre 1951, n. 1188</i>	Ratifica, con modificazioni e aggiunte, del <i>Decreto Legislativo 3 maggio 1948, n. 949</i> , concernente norme transitorie per i concorsi del personale sanitario degli ospedali
1161	<i>Legge 4 novembre 1951, n. 1504</i>	Proroga del termine previsto dall' <i>art. 2 della legge 12 luglio 1950, n. 591</i> , concernente l'abolizione delle cauzioni commerciali
1162	<i>Legge 20 novembre 1951, n. 1297</i>	Ammasso volontario dei prodotti agricoli - Agevolazioni fiscali
1163	<i>Legge 20 novembre 1951, n. 1354</i>	Modificazioni agli <i>articoli 1e 5 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1948, n. 114</i> , ratificato con la <i>Legge 22 marzo 1950, n. 144</i> , concernente provvidenze a favore della piccola proprietà contadina
1164	<i>Legge 20 novembre 1951, n. 1512</i>	Aumento del limite di somma previsto per l'emissione degli ordini di accreditamento per la restituzione di imposte e tasse indebitamente percepite e di diritti su prodotti che si esportano
1165	<i>Legge 24 novembre 1951, n. 1324</i>	Modificazioni ad alcune disposizioni della <i>Legge 10 aprile 1951, n. 287</i> , sul riordinamento dei giudizi di assise
1166	<i>Legge 27 novembre 1951, n. 1611</i>	Modificazione all' <i>art. 5 della Legge 29 dicembre 1948, n. 1482</i> , contenente «Norme integrative dei Decreti Legislativi 14 dicembre 1947, n. 1598, e 5 marzo 1948, n. 121, nonché del Decreto Legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419, per quanto riguarda la industrializzazione dell'Italia meridionale e insulare»
1167	<i>Legge 7 dicembre 1951, n. 1630</i>	Interpretazione autentica dell' <i>art. 13 della Legge 26 aprile 1934, n. 653</i> , relativo alla definizione del periodo di lavoro notturno vietato alle donne e agli adolescenti
1168	<i>Legge 7 dicembre 1951, n. 1572</i>	Agevolazioni fiscali in materia d'imposta generale sull'entrata, a favore della industrializzazione di Trieste
1169	<i>Legge 18 dicembre 1951, n. 1551</i>	Aumento dei contributi statali a favore delle università e degli istituti superiori e dei contributi per l'assistenza agli studenti; ampliamento delle esenzioni tributarie per gli studenti capaci e meritevoli; adeguamento delle tasse e soprattasse universitarie
1170	<i>Legge 18 dicembre 1951, n. 1569</i>	Integrazione del <i>Regio Decreto 1° luglio 1933, n. 786</i> , e del <i>Regio Decreto-Legge 12 luglio 1934, n. 1352</i> , circa il passaggio allo Stato delle scuole elementari dei comuni autonomi
1171	<i>Legge 24 dicembre 1951, n. 1585</i>	Ratifica del <i>Decreto Legislativo 6 marzo 1948, n. 341</i> , concernente modificazioni alla <i>Legge 20 marzo 1865, n. 2248</i> , per la collaudazione di lavori pubblici
1172	<i>Legge 24 dicembre 1951, n. 1669</i>	Sostituzione dell' <i>art. 21 della Legge 19 gennaio 1942, n. 22</i> relativo alla composizione del consiglio di amministrazione dell'ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali
1173	<i>Legge 2 gennaio 1952, n. 10</i>	Disposizioni integrative della <i>Legge 10 agosto 1950, n. 647</i> , per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale
1174	<i>Legge 2 gennaio 1952, n. 19</i>	Provvidenze per la fabbrica di Santa Maria del Fiore
1175	<i>Legge 8 gennaio 1952, n. 32</i>	Classificazione, ai fini della bonifica, dei territori soggetti alle disposizioni della <i>Legge 21 ottobre 1950, n. 841</i>



1176	<i>Legge 8 gennaio 1952, n. 53</i>	Disciplina del trasporto degli effetti postali sulle autolinee in concessione alle industrie private
1177	<i>Legge 10 gennaio 1952, n. 3</i>	Provvidenza a favore delle aziende agricole danneggiate dalle alluvioni e mareggiate dell'estate e autunno 1951
1178	<i>Legge 10 gennaio 1952, n. 16</i>	Ripristino del concorso statale nel pagamento degli interessi sui mutui pescherecci
1179 (595)	[ <i>Legge 11 gennaio 1952, n. 33</i> ]	[Miglioramenti delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali]
1180	<i>Legge 23 gennaio 1952, n. 37</i>	Proroga al 30 settembre 1956 della ritenuta dell'uno per cento sulle vincite al lotto a favore dell'ente fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto
1181	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180</i>	Approvazione ed esecutorietà della convenzione per la concessione alla radio audizioni Italia società per azioni del servizio di radioaudizioni e televisione circolare e del servizio di telediffusione su filo
1182	<i>Legge 9 febbraio 1952, n. 49</i>	Provvedimenti in materia di tasse automobilistiche
1183	<i>Legge 9 febbraio 1952, n. 60</i>	Revisione dell'organico della guardia di finanza e dei limiti di età per la cessazione dal servizio permanente effettivo degli ufficiali del corpo
1184	<i>Legge 11 febbraio 1952, n. 69</i>	Ratifica, con modificazioni, del Decreto Legislativo 30 maggio 1947, n. 439, concernente norme per il conferimento del grano, dell'orzo, della segale, del granturco e del risone ai «granai del popolo»
1185	<i>Legge 11 febbraio 1952, n. 70</i>	Norme per l'arrotondamento dell'importo della liquidazione di indennità da corrispondersi in titoli di Stato per i terreni espropriati
1186	<i>Legge 11 febbraio 1952, n. 71</i>	Istituzione dell'istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo
1187	<i>Legge 11 febbraio 1952, n. 74</i>	Norme sulla rivalutazione del conguaglio monetario
1188	<i>Legge 16 febbraio 1952, n. 58</i>	Conversione in Legge del <i>Decreto-Legge 21 dicembre 1951, n. 1356</i> , contenente norme in materia di locazione e sublocazione di immobili urbani e di vincolo alberghiero
1189	<i>Legge 26 febbraio 1952, n. 136</i>	Autorizzazione, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1951-52 al 1955-56, della spesa di lire 120 milioni per la concessione di contributi dello Stato nelle spese di lotta contro le cocciniglie degli agrumi
1190	<i>Legge 1° marzo 1952, n. 113</i>	Ratifica, con modificazioni, del Decreto Legislativo 30 settembre 1947, n. 1174, concernente modificazioni alle disposizioni del Testo Unico sull'edilizia economica e popolare, approvato con <i>Regio Decreto 28 aprile 1938, n. 1165</i>
1191	<i>Legge 4 marzo 1952, n. 110</i>	Modificazioni ad alcune aliquote della imposta generale sull'entrata
1192	<i>Legge 14 marzo 1952, n. 196</i>	Modificazioni degli <i>articoli 178, 269 e 270 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con Regio Decreto 27 febbraio 1936, n. 645</i>
1193	<i>Legge 14 marzo 1952, n. 213</i>	Aumento del limite massimo per la prestazione delle cauzioni degli appaltatori delle imposte di consumo mediante polizza fideiussoria o mediante fideiussione bancaria
1194	<i>Legge 19 marzo 1952, n. 184</i>	Piano orientativo ai fini di una sistematica regolazione delle acque e relazione annua del Ministero dei Lavori Pubblici
1195	<i>Legge 19 marzo 1952, n. 202</i>	Agevolazioni fiscali agli oli pesanti destinati all'agricoltura (diesel-olio)
1196	<i>Legge 22 marzo 1952, n. 175</i>	Ratifica, con modificazioni, del <i>Decreto Legislativo 7 maggio 1948, n. 545</i> , concernente norme per l'esercizio delle farmacie da parte dei congiunti dei titolari caduti in guerra o nella lotta di liberazione o per cause dipendenti dalla guerra
1197	<i>Legge 22 marzo 1952, n. 397</i>	Disposizioni per il pagamento di contributi di vigilanza per opere di bonifica e di miglioramento fondiario
1198	<i>Legge 27 marzo 1952, n. 347</i>	Ratifica del Decreto Legislativo 29 marzo 1947, n. 177, concernente provvedimenti finanziari a favore delle province e dei comuni

1199	<i>Legge 28 marzo 1952, n. 200</i>	Autorizzazione della spesa di lire 6 miliardi per la costruzione in Napoli di case ultrapopolari
1200	<i>Legge 2 aprile 1952, n. 339</i>	Norme integrative ed interpretative delle <i>leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333</i>
1201	<i>Legge 5 aprile 1952, n. 234</i>	Proroga delle disposizioni relative al vincolo alberghiero
1202	<i>Legge 5 aprile 1952, n. 341</i>	Ratifica, con modificazione, del <i>Decreto Legislativo 3 maggio 1948, n. 799</i> , concernente nuovi provvedimenti in materia d'imposta generale sull'entrata
1203	<i>Legge 9 aprile 1952, n. 357</i>	Modificazione dell' <i>art. 1 della legge 27 ottobre 1951, n. 1208</i> , relativa alla «costituzione di un fondo speciale per la concessione di anticipazione agli istituti di credito agrario di miglioramento autorizzati ad operare nelle regioni e nei territori indicati dall' <i>art. 3 della legge 23 aprile 1949, n. 165</i> »
1204	<i>Legge 14 aprile 1952, n. 403</i>	Aumento delle tasse di ispezione delle farmacie e dei gabinetti radio
1205	<i>Legge 23 aprile 1952, n. 415</i>	Modificazione dell' <i>art. 2, secondo comma, della Legge 24 maggio 1951, n. 392</i> , e temporanea sospensione dell'attuazione degli <i>articoli 2 e 7, secondo comma, della stessa legge</i> . Per il conferimento delle funzioni giurisdizionali agli uditori, continua ad applicarsi, fino al 31 dicembre 1953, l' <i>art. 1 del Decreto Legislativo 14 febbraio 1948, n. 113</i> , prorogato con la <i>Legge 5 marzo 1951, n. 190</i> . Il termine di cui alla lettera b) dell' <i>art. 1 del predetto decreto legislativo</i> è elevato a sei mesi.
1206	<i>Legge 23 aprile 1952, n. 472</i>	Relazione annua al Parlamento sull'occupazione, la disoccupazione, l'emigrazione e la previdenza
1207	<i>Legge 23 aprile 1952, n. 527</i>	Disposizioni per il pagamento dei contributi di vigilanza per opere di bonifica e di miglioramento fondiario, finanziate con la <i>legge 28 marzo 1951, n. 266</i>
1208	<i>Legge 15 maggio 1952, n. 456</i>	Conversione in legge del <i>Decreto-Legge 18 marzo 1952, n. 117</i> , concernente modificazioni al regime fiscale dell'imposta di fabbricazione per taluni filati
1209	<i>Legge 17 maggio 1952, n. 572</i>	Passaggio dei servizi statistici dell'Istituto Superiore di Sanità all'Istituto Centrale di Statistica e provvedimenti consequenziali
1210	<i>Legge 17 maggio 1952, n. 619</i>	Risanamento dei rioni dei «Sassi» nell'abitato del comune di Matera
1211	<i>Legge 23 maggio 1952, n. 624</i>	Nuova assegnazione di spesa per l'attuazione della <i>legge 10 gennaio 1952, n. 9</i> , concernente provvidenze in favore delle zone disastrose dalle alluvioni e mareggiate dell'estate e dell'autunno 1951 in Calabria, Sicilia, Sardegna, Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia, Toscana, Puglia e Campania
1212	<i>Legge 23 maggio 1952, n. 630</i>	Stanziamiento di 750 milioni di lire per la protezione del patrimonio archivistico, bibliografico ed artistico
1213	<i>Legge 27 maggio 1952, n. 635</i>	Aumento della tassa d'ingresso, attualmente in vigore, per l'accesso dei visitatori ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato
1214	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1952, n. 1984</i>	Istituzione dell'Ispettorato di frontiera, per gli italiani all'estero, nelle città di Venezia e di Brindisi
1215	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1952, n. 1985</i>	Soppressione dell'Ispettorato di frontiera per gli italiani all'estero di Ventimiglia
1216	<i>Legge 6 giugno 1952, n. 678</i>	Modificazioni alla <i>Legge 22 luglio 1939, n. 1450</i> , sulla costituzione dell'Ente Autonomo per la valorizzazione dell'Isola d'Ischia
1217	<i>Legge 13 giugno 1952, n. 693</i>	Proroga al 31 dicembre 1953 dei contratti di appalto esattoriali, conferma in carica degli agenti della riscossione per il decennio 1954-1963 e meccanizzazione dei ruoli esattoriali
1218	<i>Legge 13 giugno 1952, n. 810</i>	Abrogazione dell' <i>art. 19 del Decreto Legislativo 27 giugno 1946, n. 37</i> , e modificazioni dell' <i>art. 5 della legge 3 febbraio 1951, n. 164</i>
1219	<i>Legge 20 giugno 1952, n. 724</i>	Norme integrative circa l'ordinamento dell'Istituto

		Superiore di Sanità
		Norme integrative e modificative del Decreto Legislativo 29 maggio 1946, n. 452, e della <i>Legge 29 luglio 1949, n. 481</i> , concernenti provvidenze per l'attuazione di iniziative di interesse turistico ed alberghiero
1220	<i>Legge 28 giugno 1952, n. 677</i>	
1221	<i>Legge 29 giugno 1952, n. 1050</i>	Provvedimenti per la Galleria Nazionale di Brera in Milano
1222	<i>Legge 30 giugno 1952, n. 813</i>	Ripristino delle norme penali contenute nei <i>R.D.L. 2 gennaio 1936, n. 85, R.D.L. 3 febbraio 1936, n. 279</i> , e <i>R.D.L. 8 novembre 1936, n. 1955</i> , e nel <i>Decreto Legislativo Luogotenenziale 17 settembre 1944, n. 213</i> , relativo alla disciplina della produzione ed utilizzazione della canapa e delle altre fibre vegetali
1223	<i>Legge 1° luglio 1952, n. 864</i>	Proroga delle agevolazioni tributarie previste dall' <i>articolo 147 del Testo Unico approvato con Regio Decreto 28 aprile 1938, n. 1165</i>
1224	<i>Legge 2 luglio 1952, n. 703</i>	Disposizioni in materia di finanza locale
1225	<i>Legge 11 luglio 1952, n. 964</i>	Aumento del contributo annuo a favore dell'Ente Nazionale Serico da L. 750.000 a L. 20.000.000
1226	<i>Legge 11 luglio 1952, n. 965</i>	Aumento del contributo corrisposto dallo Stato al Comitato Italiano della F.A.O.
1227	<i>Legge 11 luglio 1952, n. 1641</i>	Modificazioni alla <i>Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi 17 luglio 1942, n. 907</i>
1228	<i>Legge 20 luglio 1952, n. 1006</i>	Ratifica, con modificazioni, del <i>Decreto Legislativo del capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2</i> concernente la costituzione e l'ordinamento dell'ente siciliano di elettricità
1229	<i>Legge 20 luglio 1952, n. 1008</i>	Norme a favore degli alto-atesini rioptanti per la cittadinanza italiana
1230	<i>Legge 25 luglio 1952, n. 998</i>	Provvedimenti finanziari per gli enti di riforma che operano fuori del territorio della cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa del Mezzogiorno)
1231	<i>Legge 25 luglio 1952, n. 1229</i>	Aumento delle sanzioni pecuniarie in materia di circolazione stradale
1232	<i>Legge 31 luglio 1952, n. 1090</i>	Provvidenze nel campo degli interventi statali nell'esecuzione delle opere di miglioramento fondiario
1233	<i>Legge 31 luglio 1952, n. 1131</i>	Concessione di anticipazioni sulle somme dovute dalla Jugoslavia per la perdita di beni, diritti ed interessi italiani nei territori passati alla Jugoslavia, o esistenti nel suo antico territorio
1234	<i>Legge 16 agosto 1952, n. 1206</i>	Interpretazione dell' <i>articolo 4 della Legge 21 ottobre 1950, n. 841</i> , recante norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini
1235	<i>Legge 20 ottobre 1952, n. 1348</i>	Determinazione dell'ammontare del contributo a carico del bilancio dello Stato per le spese di funzionamento dell'ispettorato del lavoro
1236	<i>Legge 31 ottobre 1952, n. 1901</i>	Ratifica, con modificazioni, dei Decreti Legislativi 13 settembre 1946, n. 90 e 8 settembre 1947, n. 1045, concernenti la istituzione degli enti comunali di consumo e la concessione di relativi finanziamenti
1237	<i>Legge 3 novembre 1952, n. 1902</i>	Misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione dei piani regolatori
1238	<i>Legge 3 novembre 1952, n. 1973</i>	Modificazione temporanea dell' <i>art. 3 della Legge 6 febbraio 1942, n. 128</i> , in materia di esami per il conseguimento dei certificati di abilitazione ai servizi radioelettrici a bordo delle navi mercantili
1239	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1952, n. 4471</i>	Regolamento dell'esame di concorso per le promozioni dal grado 7 al 6 dei funzionari della carriera diplomatica
1240	<i>Legge 15 novembre 1952, n. 1904</i>	Modificazioni all' <i>articolo 24 della Legge n. 860 del 26 agosto 1950</i> , sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri
1241	<i>Legge 15 novembre 1952, n. 2379</i>	Conferimento di posti di impiego civile ai sottoufficiali, alle guardie scelte ed alle guardie di pubblica sicurezza
1242	<i>Legge 29 novembre 1952, n. 1995</i>	Ulteriore proroga delle disposizioni per la esecuzione e il finanziamento dei lavori di ripristino delle opere

1243	<i>Legge 7 dicembre 1952, n. 1846</i>	pubbliche di bonifica danneggiate dalla guerra Proroga dell'autorizzazione al Governo di sospendere o ridurre i dazi della vigente tariffa doganale, prevista dall' <i>art. 2 della Legge 24 dicembre 1949, n. 993</i>
1244	<i>Legge 11 dicembre 1952, n. 2467</i>	Fissazione di un nuovo termine per l'attuazione dei piani regolatori nei comuni danneggiati dai terremoti del 28 dicembre 1908 e 13 gennaio 1915
1245	<i>Legge 11 dicembre 1952, n. 2520</i>	Disposizioni integrative dell' <i>art. 36 della Legge 25 giugno 1949, n. 409</i> , per agevolare la ricostruzione delle abitazioni distrutte dagli eventi bellici
1246	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1952, n. 4433</i>	Norme per l'attuazione della Legge, in corso di pubblicazione, che modifica la <i>legge 17 luglio 1942, n. 907</i> , sul monopolio dei sali e tabacchi
1247	<i>Legge 11 dicembre 1952, n. 2380</i>	Ratifica, con modificazioni, del Decreto Legislativo 4 agosto 1947, n. 820, concernente norme per un concorso nazionale per il conferimento di farmacie, riservato ai connazionali già titolari di farmacie nelle zone di confine occupate o fuori del territorio metropolitano o in territori esteri, nonché ai titolari di farmacie distrutte per eventi bellici.
1248	<i>Legge 11 dicembre 1952, n. 2467</i>	Fissazione di un nuovo termine per l'attuazione dei piani regolatori nei comuni danneggiati dai terremoti del 28 dicembre 1908 e 13 gennaio 1915
1249	<i>Legge 11 dicembre 1952, n. 2521</i>	Autorizzazione all'amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi ed all'azienda di Stato per i servizi telefonici a costruire edifici per alloggi di tipo economico e popolare da concedere in uso al personale dipendente dal Ministero delle Poste e delle telecomunicazioni
1250	<i>Legge 11 dicembre 1952, n. 2529</i>	Autorizzazione all'azienda di Stato per i servizi telefonici a provvedere all'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di comune aventi particolare importanza, e a concorrere alla spesa per gli impianti di collegamenti telefonici nei capoluoghi di comuni di nuova istituzione
1251	<i>Legge 11 dicembre 1952, n. 3096</i>	Elevazione della misura del premio previsto dall' <i>art. 1 del Regio Decreto 6 maggio 1935, n. 861</i>
1252	<i>Legge 18 dicembre 1952, n. 2989</i>	Ratifica di Decreti Legislativi concernenti l'igiene e la sanità pubblica, emanati dal Governo durante il periodo dell'assemblea costituente
1253	<i>Legge 18 dicembre 1952, n. 3088</i>	Agevolazioni a favore dell'aviazione da turismo
1254	<i>Legge 18 dicembre 1952, n. 3089</i>	Inclusione della laurea in scienze coloniali fra i titoli di studio ammessi per la partecipazione ai concorsi a tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo Commissariato.
1255	<i>Legge 18 dicembre 1952, n. 3136</i>	Ratifica di Decreti Legislativi concernenti il Ministero dei Lavori Pubblici emanati dal Governo durante il periodo dell'assemblea costituente
1256	<i>Legge 19 dicembre 1952, n. 2390</i>	Riorganizzazione giuridica dell'Ente Nazionale per la Prevenzione degli Infortuni sul Lavoro
1257	<i>Legge 20 dicembre 1952, n. 2377</i>	Norme particolari in materia di riforma fondiaria
1258	<i>Legge 22 dicembre 1952, n. 3137</i>	Ratifica, con modificazioni, del Decreto Legislativo 1° settembre 1947, n. 883, concernente modificazioni ai servizi della cassa depositi e prestiti e degli Istituti di Previdenza
1259	<i>Legge 22 dicembre 1952, n. 3595</i>	Modificazione alla <i>legge 29 aprile 1949, n. 221</i> , sull'adeguamento delle pensioni ordinarie del personale civile e militare dello Stato, che stabilisce il trattamento di quiescenza per il personale della gestione statale del dazio di consumo di Roma, Napoli, Palermo e Venezia, trasferito ai comuni e non iscritto alla cassa di previdenza fra gli enti locali
1260	<i>Legge 27 dicembre 1952, n. 2524</i>	Ratifica del Decreto Legislativo 6 settembre 1946, n. 94, concernente concessione ai partigiani combattenti di promozioni ed avanzamenti per merito di guerra e di trasferimenti per merito di guerra nella categoria degli ufficiali in servizio permanente effettivo, e dei

1261	<i>Legge 27 dicembre 1952, n. 3596</i>	sottoufficiali in carriera continuativa Delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa per l'emanazione di nuove norme sulle imposte sul bollo e sulla pubblicità
1262	<i>Legge 28 dicembre 1952, n. 4436</i>	Norme integrative e disposizioni complementari del Decreto Legislativo 3 settembre 1947, n. 940, e della <i>Legge 29 luglio 1949, n. 531</i> , concernenti la maggiorazione dei sussidi per la ricostruzione dei fabbricati distrutti o danneggiati dai terremoti fra il 1908 e il 1936
1263	<i>Legge 5 gennaio 1953, n. 30</i>	Ratifica di Decreti Legislativi concernenti il Ministero del Tesoro, emanati dal governo durante il periodo dell'assemblea costituente
1264	<i>Legge 5 gennaio 1953, n. 32</i>	Ratifica di Decreti Legislativi concernenti il Ministero dei Trasporti, emanati dal governo durante il periodo dell'assemblea costituente
1265	<i>Legge 5 gennaio 1953, n. 33</i>	Ratifica, con modificazioni, del Decreto Legislativo 19 luglio 1946, n. 39, concernente disciplina degli autotrasporti di cose
1266	<i>Legge 5 gennaio 1953, n. 34</i>	Ordinamento dei servizi postali e commerciali marittimi di carattere locale
1267	<i>Legge 31 gennaio 1953, n. 48</i>	Ratifica di Decreti Legislativi concernenti la Presidenza del Consiglio emanati dal Governo durante il periodo dell'assemblea costituente
1268	<i>Legge 31 gennaio 1953, n. 68</i>	Autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere di sistemazione dei fiumi e torrenti
1269	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1953, n. 232</i>	Nuovi punzoni per la bollatura di pesi e misure di piccole dimensioni, aventi carattere di precisione e particolare delicatezza
1270	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1953, n. 251</i>	Norme per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli per la nomina ad ufficiale di complemento della marina militare
1271	<i>Legge 10 febbraio 1953, n. 59</i>	Disposizioni per l'estensione agli enti stranieri delle agevolazioni tributarie a favore della liberalità a scopo di beneficenza, istruzione od educazione
1272	<i>Legge 10 febbraio 1953, n. 69</i>	Ratifica di Decreti Legislativi concernenti il Ministero del Tesoro emanati dal Governo durante il periodo dell'assemblea costituente
1273	<i>Legge 10 febbraio 1953, n. 79</i>	Ratifica del Decreto Legislativo 22 gennaio 1947, n. 134, concernente istituzione di un fondo destinato ad integrare il trattamento di quiescenza del personale telefonico statale
1274	<i>Legge 15 febbraio 1953, n. 83</i>	Ratifica, con modificazioni, del <i>Decreto Legislativo 6 marzo 1948, n. 433</i> , concernente istituzione del Consiglio Superiore Tecnico delle Telecomunicazioni
1275	<i>Legge 24 febbraio 1953, n. 89</i>	Modifica dell'art. 4, n. 2, della <i>Legge 11 maggio 1951, n. 384</i> , sull'ordinamento della Cassa Mutua Nazionale tra i cancellieri e segretari giudiziari
1276	<i>Legge 24 febbraio 1953, n. 90</i>	Norme per la rivalutazione delle rendite vitalizie in denaro
1277	<i>Legge 24 febbraio 1953, n. 95</i>	Modificazioni alle quote di surrogazione e di appoggio stabilite dalla <i>legge 28 luglio 1950, n. 689</i>
1278	<i>Legge 24 febbraio 1953, n. 108</i>	Estensione al personale ecclesiastico dei ruoli ausiliario e di riserva del trattamento di quiescenza previsto per gli ufficiali delle categorie in congedo dal <i>regio decreto-legge 30 dicembre 1937, n. 2411</i> , convertito nella <i>legge 17 maggio 1938, n. 886</i>
1279	<i>Legge 24 febbraio 1953, n. 143</i>	Ratifica, con modificazioni, del <i>Decreto Legislativo 7 maggio 1948, n. 1173</i> , concernente tasse di bollo sui documenti di trasporto terrestri, marittimi, fluviali, lacuali ed aerei
1280	<i>Legge 28 febbraio 1953, n. 86</i>	Provvidenze a favore dei tubercolotici assistiti in regime assicurativo
1281	<i>Legge 28 febbraio 1953, n. 149</i>	Disposizioni relative alla previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo
1282	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 363</i>	Erezione in ente morale dell'ente di assistenza degli orfani degli appartenenti al corpo degli agenti di custodia ed approvazione dello statuto organico

1283	<i>Legge 11 marzo 1953, n. 150</i>	Delega legislativa al Governo per l'attribuzione di funzioni statali d'interesse esclusivamente locale alle province, ai comuni e ad altri enti locali e per l'attuazione del decentramento amministrativo
1284	<i>Legge 11 marzo 1953, n. 180</i>	Disposizioni per il pagamento dei contributi di vigilanza per opere di bonifica e di miglioramento fondiario
1285	Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, n. 112	Testo Unico delle Leggi vigenti in materia di tasse sulle concessioni governative
1286	<i>Legge 21 marzo 1953, n. 168</i>	Norme integrative e di attuazione della <i>Legge 11 maggio 1951, n. 367</i> , recante disposizioni a favore dei farmacisti perseguitati politici
1287	<i>Legge 21 marzo 1953, n. 190</i>	Ratifica di Decreti Legislativi concernenti il Ministero della Pubblica Istruzione, emanati dal Governo durante il periodo dell'assemblea costituente
1288	<i>Legge 21 marzo 1953, n. 224</i>	Pagamenti dell'indennità per i terreni espropriati e altre disposizioni finanziarie per l'applicazione delle <i>Leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841</i>
1289	<i>Legge 21 marzo 1953, n. 230</i>	Termini per la presentazione delle domande per conseguire la ricostruzione a carico dello Stato dei beni di proprietà degli enti locali, degli edifici di culto e di quelli destinati ad uso di beneficenza ed assistenza, danneggiati o distrutti dagli eventi bellici
1290	<i>Legge 21 marzo 1953, n. 290</i>	Ratifica del Decreto Legislativo 30 giugno 1947, n. 568, concernente disposizioni riguardanti l'assistenza sanitaria al personale dipendente dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato
1291	<i>Legge 25 marzo 1953, n. 211</i>	Norme per l'assorbimento dell'ente sardo di colonizzazione (già ente ferrarese di colonizzazione) da parte dell'ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna
1292	<i>Legge 27 marzo 1953, n. 245</i>	Modificazione di alcune norme di carattere finanziario contenute nel Testo Unico delle disposizioni concernenti la costituzione ed il funzionamento degli istituti fisioterapici ospitalieri di Roma, approvato con <i>Regio Decreto 4 agosto 1932, n. 1296</i>
1293	<i>Legge 4 aprile 1953, n. 261</i>	Modificazioni all'imposta di registro, relativamente al regime fiscale delle cessioni di credito dei mutui e degli appalti
1294	<i>Legge 4 aprile 1953, n. 285</i>	Esenzione fiscale per la proiezione nelle scuole e la importazione di films didattici
1265	<i>Legge 9 aprile 1953, n. 213</i>	Miglioramento del sussidio post-sanatoriale a favore dei tubercolotici assistiti dai consorzi antitubercolari
1296	<i>Legge 9 aprile 1953, n. 296</i>	Ratifica, con modificazioni e aggiunte, del Decreto Legislativo 19 settembre 1947, n. 1006, concernente modificazione della denominazione della delegazione del Governo italiano per i rapporti con l'U.N.R.R.A.
1297	<i>Legge 9 aprile 1953, n. 297</i>	Provvedimenti a favore della città di Napoli
1298	<i>Legge 9 aprile 1953, n. 310</i>	Concessioni di una indennità di profilassi antitubercolare a favore del personale addetto ad istituzioni antitubercolari dipendenti dallo Stato o da enti pubblici
1299	<i>Legge 9 aprile 1953, n. 318</i>	Autoveicoli appartenenti alle amministrazioni dello Stato
1300	<i>Legge 11 aprile 1953, n. 308</i>	Aumento del fondo di riserva per le spese imprevedute dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato
1301	<i>Legge 11 aprile 1953, n. 309</i>	Modificazioni all' <i>art. 31 della Legge 25 luglio 1952, n. 991</i> , concernente provvedimenti a favore dei territori montani
1302	<i>Legge 11 aprile 1953, n. 312</i>	Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore
1303	<i>Legge 13 aprile 1953, n. 340</i>	Modificazioni alla <i>legge 22 dicembre 1939, n. 2006</i> , sugli archivi di Stato
1304	<i>Legge 16 aprile 1953, n. 320</i>	Revisione delle nomine senza concorso disposte negli istituti e scuole di istruzione tecnica
1305	<i>Legge 16 aprile 1953, n. 321</i>	Modificazioni alla <i>legge 7 febbraio 1951, n. 82</i> , concernente la istituzione del centro nazionale per il

		catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche
1306	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492</i>	Nuove norme sulla imposta di bollo
1307	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1953, n. 693</i>	Autorizzazione all'avvocatura dello Stato di assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi davanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali del comando in capo forze alleate settore Sud Europa, con sede in Napoli, e dei Comandi NATO da esso dipendenti stabiliti in Italia.
1308	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495</i>	Norme complementari ed integrative delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti
1309	<i>Legge 21 agosto 1953, n. 588</i>	Conversione in legge del <i>Decreto-Legge 21 giugno 1953, n. 451</i> , recante disposizioni sugli scrutini e sugli esami nelle scuole secondarie per l'anno scolastico 1952-1953
1310	<i>Legge 21 agosto 1953, n. 589</i>	Conversione in Legge del <i>Decreto-Legge 21 giugno 1953, n. 452</i> , che istituisce l'ammasso per contingente del frumento
1311	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1953, n. 988</i>	Soppressione della Delegazione di zona per gli italiani all'estero in Lucca
1312	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067</i>	Ordinamento della professione di dottore commercialista
1313	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068</i>	Ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale
1314	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1953, n. 842</i>	Riordinamento, ai sensi dell' <i>art. 7 della Legge 9 aprile 1953, n. 297</i> , degli enti svolgenti la loro attività nel campo della canapicoltura
1315	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1953, n. 859</i>	Suddivisione in due separati servizi del servizio lavori e costruzioni delle ferrovie dello Stato
1316	<i>Legge 1° dicembre 1953, n. 900</i>	Proroga del termine di ultimazione dei lavori di cui all' <i>art. 2 del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 8 maggio 1947, n. 399</i> , ratificato con Legge 11 gennaio 1959, n. 22
1317	<i>Legge 1° dicembre 1953, n. 901</i>	Autorizzazione di un ulteriore limite di impegno di L. 1.500.000.000 per la concessione di contributi in annualità per la costruzione di case popolari
1318	<i>Legge 16 dicembre 1953, n. 952</i>	Modificazioni all' <i>art. 14 del Decreto-Legge 3 giugno 1943, n. 452</i> , relativo ai passaggi di merci per il tramite di ausiliari di commercio
1319	<i>Legge 17 dicembre 1953, n. 935</i>	Norme integrative alla <i>legge 28 giugno 1952, n. 677</i> , sulle provvidenze in materia turistica ed alberghiera
1320	<i>Legge 17 dicembre 1953, n. 937</i>	Modificazione dell' <i>art. 255 del Testo Unico 28 aprile 1938, n. 1165</i> , sull'edilizia popolare ed economica
1321	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1953, n. 1084</i>	Nuove tabelle dei comuni non capoluoghi di mandamento nei quali i vettori di emigranti sono autorizzati ad istituire un loro rappresentante
1322	<i>Legge 27 dicembre 1953, n. 938</i>	Provvidenze per le zone colpite dalle recenti alluvioni in Calabria
1323	<i>Legge 27 dicembre 1953, n. 949</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 20 novembre 1953, n. 843</i> , concernente l'istituzione di una imposta di fabbricazione sugli oli e grassi animali liquidi
1324	<i>Legge 14 febbraio 1954, n. 5</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 19 dicembre 1953, n. 916</i> , concernente modificazioni al regime fiscale di taluni filati di fibre tessili naturali ed artificiali
1325	<i>Legge 2 marzo 1954, n. 32</i>	Modificazioni ed aggiunte al <i>Decreto Legislativo Luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 915</i> , recante norme per le pensioni del personale destituito delle ferrovie dello Stato
1326	<i>Legge 20 marzo 1954, n. 79</i>	Estensione all'Istituto Nazionale Case ai Maestri

		(I.N.C.A.M.) dei benefici concessi dal <i>Testo Unico 28 aprile 1938, n. 1165</i>
1327	<i>Legge 23 marzo 1954, n. 73</i>	Autorizzazione di spesa di lire 100 milioni quale concorso dello Stato per la ricostruzione della Mole Antonelliana
1328	<i>Legge 31 marzo 1954, n. 117</i>	Disposizioni varie in materia di assegni familiari
1329	<i>Legge 7 aprile 1954, n. 100</i>	Aumento del contributo autorizzato con <i>legge 21 maggio 1951, n. 391</i> , da destinarsi a favore della casa di riposo per musicisti «Giuseppe Verdi»
1330	<i>Legge 8 aprile 1954, n. 104</i>	Estensione delle disposizioni di cui all' <i>art. 28 della Legge 4 marzo 1952, n. 137</i> , per il conferimento di farmacie ai connazionali già titolari di farmacie in territorio occupato a seguito di eventi bellici
1331	<i>Legge 10 aprile 1954, n. 84</i>	Applicazione del contributo straordinario istituito con la <i>legge 25 luglio 1952, n. 949</i> , per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1954
1332	<i>Legge 10 aprile 1954, n. 129</i>	Sostituzione della tabella C annessa al <i>Regio Decreto 21 giugno 1942, n. 929</i> , recante il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per marchi di impresa
1333	<i>Legge 10 aprile 1954, n. 189</i>	Disciplina e finalità dei due fondi di riserva esistenti presso l'azienda autonoma delle poste e dei telegrafi e l'azienda di Stato per i servizi telefonici
1334	<i>Legge 16 aprile 1954, n. 108</i>	Aumento del patrimonio dell'Istituto Poligrafico dello Stato di lire 3 miliardi
1335	<i>Legge 16 aprile 1954, n. 112</i>	Proroga dei benefici tributari in materia di edilizia
1336	<i>Legge 22 aprile 1954, n. 169</i>	Autorizzazione del limite di impegno di lire 1500 milioni per la concessione, ai sensi del <i>Testo Unico 28 aprile 1938, n. 1165</i> , e successive modificazioni ed integrazioni, di contributi in annualità per la costruzione di case popolari per l'esercizio 1953-54
1337	<i>Legge 26 aprile 1954, n. 148</i>	Disposizioni integrative della <i>Legge 27 dicembre 1953, n. 938</i> , concernente provvidenze per le zone colpite dalle alluvioni in Calabria
1338	<i>Legge 26 aprile 1954, n. 190</i>	Modificazione dell' <i>art. 3 del Decreto-Legge 8 gennaio 1951, n. 1</i> , convertito nella <i>Legge 9 marzo 1951, n. 105</i> , relativa alla richiesta di dati sulla giacenza di alcune merci e sul potenziale produttivo di alcuni settori industriali
1339	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1954, n. 195</i>	Norme per la costituzione di consorzi relativi alla manutenzione ed all'esercizio di linee elettriche da costruirsi dalla cassa per il Mezzogiorno, ai sensi dell' <i>art. 9 della Legge 9 aprile 1953, n. 297</i>
1340	<i>Legge 7 maggio 1954, n. 211</i>	Modificazione del termine di entrata in esercizio delle navi ammesse alle provvidenze previste dalla <i>Legge 25 luglio 1952, n. 949</i>
1341	<i>Legge 15 maggio 1954, n. 232</i>	Disposizioni a favore dei sanitari perseguitati dal fascismo
1342	<i>Legge 15 maggio 1954, n. 262</i>	Aumento delle penalità previste per infrazioni alle norme sulla risicoltura
1343	<i>Legge 15 maggio 1954, n. 263</i>	Norme a favore degli enti religiosi ed elemosinieri della Sicilia per la libera disposizione delle rendite già vincolate con il Decreto Dittatoriale 9 giugno 1860, n. 24
1344	<i>Legge 15 maggio 1954, n. 272</i>	Concessione di esercizio della ferrovia metropolitana di Roma alla Società Tramvie e Ferrovie Elettriche di Roma (S.T.E.F.E.R.)
1345	<i>Legge 15 maggio 1954, n. 336</i>	Aumento del limite di impegno autorizzato con la <i>Legge 28 luglio 1950, n. 737</i> , concernente costruzione di alloggi per ufficiali e sottufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e della guardia di finanza
1346	<i>Legge 19 maggio 1954, n. 303</i>	Modificazioni all'ordinamento dell'Ente Nazionale per la Protezione degli Animali
1347	<i>Legge 29 maggio 1954, n. 325</i>	Approvazione della convenzione fra il Governo (Ministero per le Finanze) e l'Ente Nazionale Risi per l'Esercizio della Vigilanza sul Trasporto e Trasferimento e sulla pilatura del riso
1348	<i>Legge 5 giugno 1954, n. 380</i>	Apporto di nuovi fondi dello Stato alla cassa per la formazione della piccola proprietà contadina



1349	<i>Legge 5 giugno 1954, n. 382</i>	Ulteriore proroga delle disposizioni per la esecuzione e il finanziamento dei lavori di ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate dalla guerra
1350	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1954, n. 847</i>	Approvazione dei programmi e delle modalità delle prove di esami del concorso per la nomina a sottotenente del ruolo naviganti speciali dell'arma aeronautica
1351	<i>Legge 18 giugno 1954, n. 343</i>	Proroga del termine previsto dagli <i>articoli 1 e 8 della Legge 11 marzo 1953, n. 150</i> , per la delega legislativa al Governo per l'attribuzione di funzioni statali di interesse esclusivamente locale alle province, ai comuni e ad altri enti locali e per l'attuazione del decentramento amministrativo
1352	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1954, n. 575</i>	Ammissione alla verifica metrica degli strumenti automatici destinati a pesare materie trasportate da un nastro in moto continuo
1353	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 342</i>	Nuove norme sulla imposta di pubblicità
1354 (593)	[ <i>Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368</i> ]	[Norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali]
1355	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1954, n. 728</i>	Ordinamento ed attribuzioni del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie
1356	<i>Legge 30 giugno 1954, n. 549</i>	Riforma dei depositi cavalli stalloni
1357	<i>Legge 13 luglio 1954, n. 439</i>	Disposizioni sui concorsi a cattedre universitarie
1358	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1954, n. 747</i>	Decentramento dei servizi del Ministero della Marina Mercantile
1359	<i>Legge 13 luglio 1954, n. 551</i>	Pagamento delle imposte di successione relative ai terreni soggetti ad espropri a norma delle <i>Leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841</i> e successive modificazioni e integrazioni
1360	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1954, n. 845</i>	Autorizzazione all'avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa sui giudizi attivi e passivi davanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali dell'azienda rilievo alienazione residuati (A.R.A.R.)
1361	<i>Legge 15 luglio 1954, n. 543</i>	Disposizioni integrative della <i>Legge 10 agosto 1950, n. 647</i> , per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale
1362	<i>Legge 17 luglio 1954, n. 648</i>	Modificazioni alla <i>legge 5 febbraio 1934, n. 305</i> , sulla disciplina dei titoli dei metalli preziosi
1363	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1954, n. 908</i>	Programmi di esame per l'avanzamento a scelta dei tenenti dell'arma aeronautica, ruolo specialisti, del corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, e del corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, nonché i programmi di esame per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, e del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione
1364	<i>Legge 31 luglio 1954, n. 608</i>	Abolizione dell'imposta sulle rendite degli Enti di Manomorta
1365	<i>Legge 31 luglio 1954, n. 723</i>	Norme concernenti l'ordinamento di alcune categorie del personale dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni
1366 (593)	[ <i>Legge 31 luglio 1954, n. 861</i> ]	[Esecuzione del regolamento sanitario internazionale approvato dall'assemblea dell'organizzazione mondiale della sanità il 25 maggio 1951]
1367	<i>Legge 6 agosto 1954, n. 718</i>	Modifica del <i>Decreto Legislativo 7 maggio 1948, n. 1182</i> , riguardante la costituzione del Comitato Nazionale Italiano per il collegamento tra il Governo italiano e la organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura
1368	<i>Legge 6 agosto 1954, n. 816</i>	Esonero dei proprietari, il cui reddito dominicale complessivo non superi le 1500 lire della stima catastale 1937-1939, dal contributo previsto dalla

		lettera B) dell'art. 8 della Legge 31 dicembre 1947, n. 1629
1369	<i>Legge 9 agosto 1954, n. 705</i>	Autorizzazione di limiti d'impegno per la concessione, ai sensi del <i>Testo Unico 28 aprile 1938, n. 1165</i> , e successive modificazioni, di contributi in annualità per la costruzione di case popolari, per gli esercizi dal 1954-55 al 1958-59
1370	<i>Legge 9 agosto 1954, n. 642</i>	Estensione di provvidenza a favore degli alto-atesini che riacquistano la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 4 della <i>legge 13 giugno 1912, n. 555</i>
1371	<i>Legge 9 agosto 1954, n. 636</i>	Provvidenze a favore delle regioni colpite da alluvioni dal 1° gennaio 1951 al 15 luglio 1954
1372	<i>Legge 9 agosto 1954, n. 638</i>	Autorizzazione di spesa per la prosecuzione delle opere previste dalla <i>Legge 31 gennaio 1953, n. 68</i> , concernente la sistemazione dei fiumi e torrenti con riferimento al piano orientativo di cui alla <i>Legge 19 marzo 1952, n. 184</i>
1373	<i>Legge 9 agosto 1954, n. 639</i>	Modificazione alle norme sulla riforma fondiaria ed agraria nel territorio del Fucino
1374	<i>Legge 9 agosto 1954, n. 642</i>	Estensione di provvidenza a favore degli alto-atesini che riacquistano la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 4 della <i>Legge 13 giugno 1912, n. 555</i>
1375	<i>Legge 9 agosto 1954, n. 649</i>	Modificazioni alle <i>Leggi 3 agosto 1949, n. 589</i> , e <i>15 febbraio 1953, n. 184</i>
1376	<i>Legge 9 agosto 1954, n. 653</i>	Istituzione di un servizio di anestesia negli ospedali
1377	<i>Legge 9 agosto 1954, n. 657</i>	Provvedimenti relativi a lavoratori tubercolotici e loro familiari, assistiti in regime assicurativo e disciplina della indennità post-sanatoriale a favore dei coloni e mezzadri
1378	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1954, n. 676</i>	Approvazione delle tabelle previste dall'art. 3 della <i>Legge 31 luglio 1954, n. 570</i> , concernente la restituzione dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti esportati e istituzione di un diritto compensativo sulle importazioni
1379	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1954, n. 1234</i>	Norme per il concorso di merito distinto per la promozione anticipata dei professori di ruolo in servizio presso gli istituti e le scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e di avviamento professionale al grado finale della carriera
1380	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1954, n. 1137</i>	Modificazione all'art. 58 del <i>Regio Decreto 28 giugno 1933, n. 704</i> , relativo al pagamento delle pensioni ai pensionati ricoverati in stabilimenti di cura
1381 <sup>(593)</sup>	[ <i>Decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1954, n. 1183</i> ]	[Modificazioni alla voce n. 29 della tabella III delle attività nelle quali è ammesso il riposo settimanale per turno, approvata con <i>Decreto Ministeriale 22 giugno 1935</i> ]
1382	<i>Legge 16 ottobre 1954, n. 989</i>	Provvidenze per l'acquisto di sementi selezionate
1383	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1954, n. 1090</i>	Trattamento di quiescenza del personale del soppresso Ministero dell'Africa Italiana che abbia optato per la conservazione del rapporto d'impiego a contratto tipo ai sensi dell'art. 7 della <i>legge 9 luglio 1954, n. 431</i>
1384	<i>Legge 20 ottobre 1954, n. 1044</i>	Modificazione al sistema di accertamento degli imponibili ai fini dell'applicazione dell'imposta di successione
1385	<i>Legge 29 ottobre 1954, n. 1048</i>	Proroga del termine per la cessazione del corso legale e la prescrizione dei biglietti di Stato da L. 1 a L. 100 e la sostituzione di essi con le nuove monete metalliche
1386	<i>Legge 29 ottobre 1954, n. 1075</i>	Nuove tabelle organiche del personale salariato dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
1387	<i>Legge 29 ottobre 1954, n. 1082</i>	Modificazioni alla <i>legge 2 luglio 1949, n. 408</i> , concernente disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie
1388	<i>Legge 10 novembre 1954, n. 1087</i>	Attuazione di un programma straordinario di opere irrigue e di colonizzazione
1389	<i>Legge 10 novembre 1954, n. 1142</i>	Trattamento economico del personale addetto alle istituzioni culturali e scolastiche all'estero (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 14 dicembre 1954)
1390	<i>Legge 22 novembre 1954, n. 1107</i>	Adeguamento delle indennità di residenza per le farmacie rurali

1391	<i>Legge 22 novembre 1954, n. 1108</i>	Abrogazione del secondo comma dell' <i>art. 11 del Regio Decreto 4 agosto 1932, n. 1296</i> , concernente la pianta organica degli istituti fisioterapici ospitalieri in Roma
1392	<i>Legge 22 novembre 1954, n. 1121</i>	Norme integrative del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, per la sistemazione dei professori ordinari universitari prosciolti nel giudizio di epurazione
1393	<i>Legge 22 novembre 1954, n. 1129</i>	Nuove disposizioni in materia di indennità per danni alla proprietà industriale italiana negli Stati Uniti d'America
1394	<i>Legge 27 novembre 1954, n. 1169</i>	Iscrizione del Canale Marozzo tra le linee navigabili di 2 <sup>a</sup> classe
1395	<i>Legge 27 novembre 1954, n. 1440</i>	Modificazione dell' <i>art. 31 del Testo Unico della legge sull'emigrazione</i>
1396	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1255</i>	Istituzione dei ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale sanitario di prima categoria a contratto tipo ed a contratto speciale a tempo indeterminato assunto per il funzionamento dei servizi sanitari dei territori già di sovranità italiana
1397	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451</i>	Esodo volontario e sistemazione del personale anche sanitario degli enti dipendenti dai cessati governi dei territori già di sovranità italiana in Africa
1398	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1452</i>	Esodo volontario e sistemazione del personale già in servizio con rapporto stabile d'impiego presso le camere di commercio della Libia, l'ufficio eritreo dell'economia, il comitato dell'economia della Somalia e gli uffici coloniali dell'economia
1399	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1466</i>	Applicazione dell' <i>art. 4 della Legge 29 aprile 1953, n. 430</i> , relativa alla soppressione del Ministero dell'Africa italiana e dell' <i>art. 2 della Legge 9 luglio 1954, n. 431</i> , recante norme integrative e modificative della <i>Legge 29 aprile 1953, n. 430</i>
1400	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496</i>	Norme concernenti la disciplina e l'attuazione del trasferimento del personale dei ruoli organici del soppresso Ministero dell'Africa italiana alle dipendenze di altre amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, concernente la soppressione del Ministero dell'Africa italiana
1401	<i>Legge 10 dicembre 1954, n. 1164</i>	Provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative
1402	<i>Legge 10 dicembre 1954, n. 1165</i>	Conversione in Legge del <i>Decreto-Legge 24 novembre 1954, n. 1067</i> , concernente modificazione al regime fiscale della birra
1403	<i>Legge 10 dicembre 1954, n. 1167</i>	Conversione in Legge del <i>Decreto-Legge 24 novembre 1954, n. 1071</i> , concernente l'istituzione di una imposta di fabbricazione sui gas incondensabili delle raffinerie di prodotti petroliferi resi liquidi con la compressione
1404	<i>Legge 20 dicembre 1954, n. 1219</i>	Conversione in Legge del <i>Decreto-Legge 26 novembre 1954, n. 1080</i> , concernente l'istituzione di una imposta di fabbricazione sugli oli vegetali liquidi con punto di solidificazione non superiore ai 12 °C, ottenuti dalla lavorazione di oli e grassi vegetali concreti
1405	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1217</i>	Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti
1406 <sup>(596)</sup>	[ <i>Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1510</i> ]	[Modificazioni dell' <i>art. 2 del regolamento per l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali, approvato con Regio Decreto 16 gennaio 1927, n. 126</i> ]
1407	<i>Legge 5 gennaio 1955, n. 4</i>	Norme interpretative dell' <i>art. 1 della Legge 3 agosto 1949, n. 476</i> , e dell' <i>art. 3 della Legge 15 luglio 1950, n. 505</i>
1408	<i>Legge 5 gennaio 1955, n. 5</i>	Modificazione degli <i>articoli 3 e 14 della Legge 10 aprile 1954, n. 125</i> , sulla tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi
1409	<i>Legge 5 gennaio 1955, n. 6</i>	Disposizioni per l'affidamento in concessione di studi e ricerche necessari alla redazione dei piani generali e dei progetti esecutivi delle opere di bonifica
1410	<i>Legge 13 gennaio 1955, n. 21</i>	Modificazione del secondo e terzo comma dell' <i>art. 36 della Legge 25 luglio 1952, n. 991</i> , concernente provvedimenti in favore dei territori montani

1411	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1955, n. 330</i>	Modificazione dell' <i>art. 3 delle norme per l'applicazione del Regio Decreto-Legge 2 settembre 1919, n. 1759</i> , riguardante l'ordinamento delle associazioni agrarie di mutua assicurazione
1412	<i>Legge 27 gennaio 1955, n. 22</i>	Proroga dei benefici tributari in materia di edilizia
1413	<i>Legge 2 febbraio 1955, n. 27</i>	Agevolazioni a favore dell'aviazione da turismo
1414	<i>Legge 2 febbraio 1955, n. 80</i>	Riapertura del termine di decadenza di cui all' <i>art. 5, ultimo comma, della Legge 14 maggio 1949, n. 269</i> , relativa a disposizioni in materia di previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione
1415	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1955, n. 59</i>	Modificazione dell' <i>art. 4 del Decreto Presidenziale 12 novembre 1952, n. 4471</i> , concernente il regolamento dell'esame di concorso per le promozioni al grado 6 dei funzionari della carriera diplomatica
1416	<i>Legge 12 febbraio 1955, n. 37</i>	Integrazione delle norme delle <i>Leggi 21 novembre 1950, n. 1030</i> e 27 giugno 1952, n. 801, recanti agevolazioni ai comuni nel finanziamento occorrente per l'aumento e il miglioramento della produzione e distribuzione di energia elettrica da parte delle aziende elettriche municipalizzate
1417	<i>Legge 12 febbraio 1955, n. 38</i>	Finanziamenti industriali nell'Italia meridionale e insulare
1418	<i>Legge 12 febbraio 1955, n. 43</i>	Aggiunte e modifiche alla <i>Legge 27 dicembre 1953, n. 938</i> , concernente provvidenze per le zone colpite dalle recenti alluvioni in Calabria
1419	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1955 n. 450</i>	Inquadramento del personale degli istituti talassografici
1420	<i>Legge 27 febbraio 1955, n. 83</i>	Compenso per le notifiche degli atti dell'amministrazione finanziaria relativi all'accertamento ed alla liquidazione delle imposte dirette e delle tasse ed imposte indirette sugli affari
1421	<i>Legge 10 marzo 1955, n. 97</i>	Disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri
1422	<i>Legge 10 marzo 1955, n. 102</i>	Fissazione di un nuovo termine per la esecuzione dei lavori di un primo tronco (Milano-Po) della linea navigabile di seconda classe Milano-Venezia
1423	<i>Legge 10 marzo 1955, n. 110</i>	Nuove aliquote di imposta sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici
1424	<i>Legge 19 marzo 1955, n. 112</i>	Disposizioni a favore del personale dello Stato e degli Enti locali in servizio nel territorio di Trieste; assegnazione di due miliardi al Commissario generale del territorio anzidetto per provvedimenti di emergenza; autorizzazione della spesa di 700 milioni per l'Università di Trieste e conversione di alcuni mutui concessi dal Governo militare alleato
1425	<i>Legge 19 marzo 1955, n. 188</i>	Autorizzazione di spesa per la riparazione dei danni causati dai terremoti del 15 maggio 1951 in Val Padana, dell'8 agosto e 1° settembre 1951 negli Abruzzi e nelle Marche e del 4 luglio 1952 in provincia di Forlì
1426	<i>Legge 31 marzo 1955, n. 190</i>	Raccolta di fondi per la lotta contro i tumori
1427	<i>Legge 31 marzo 1955, n. 209</i>	Contributo annuo di 16.180.000 a favore del Centro Internazionale Radio-Medico (C.I.R.M.)
1428	<i>Legge 31 marzo 1955, n. 265</i>	Personale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
1429	<i>Legge 9 aprile 1955, n. 279</i>	Provvidenze straordinarie per le zone alluvionate nei comuni della provincia di Salerno
1430	<i>Legge 1° maggio 1955, n. 368</i>	Norme in materia di locazioni e sublocazioni di immobili urbani
1431	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448</i>	Sistemazione di talune situazioni del personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato
1432	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 449</i>	Decentramento dei servizi del Ministero della Marina Mercantile (disciplina dei mercati all'ingrosso del pesce)
1433	<i>Legge 3 maggio 1955, n. 406</i>	Estensione ai comuni di Sant'Ambrogio di Valpolicella e Fumane di Valpolicella delle norme di cui alla <i>Legge 21 agosto 1950, n. 793</i>

1434	<i>Legge 3 maggio 1955, n. 427</i>	Concessione di un contributo annuo di lire 50 milioni a favore della Fondazione Assistenza e Rifornimenti per la Pesca (F.A.R.P.)
1435	<i>Legge 10 maggio 1955, n. 509</i>	Aumento dei contributi dello Stato, della Regione Valle d'Aosta e della provincia di Torino a favore dell'Ente «Parco Nazionale del Gran Paradiso»
1436	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1955, n. 502</i>	Allibramento imposte di bollo dovute su cambiali ed altri effetti di commercio mediante applicazioni di «visto per bollo»
1437	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854</i>	Decentramento dei servizi dell'alto commissariato per l'igiene e la sanità pubblica
1438	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987</i>	Decentramento di servizi del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste
1439	<i>Legge 12 giugno 1955, n. 481</i>	Nuova disciplina in materia d'imposta generale sull'entrata per il commercio dell'oro e delle monete d'oro e d'argento
1440	<i>Legge 19 giugno 1955, n. 532</i>	Modificazione degli <i>articoli 15, lettera D) e 19, lettera B) del Decreto Legislativo 17 aprile 1948, n. 547, ratificato, con modificazioni, con la Legge 2 gennaio 1952, n. 41</i> , relativi alla composizione del Consiglio di amministrazione e del Comitato dell'A.N.A.S. e conferimento dei posti di economo-cassiere e vice economo-cassiere dell'A.N.A.S. stessa
1441	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 619</i>	Decentramento dei servizi del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni
1442	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630</i>	Decentramento dei servizi del commissariato per il turismo
1443 (593)	<i>[Decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771]</i>	[Decentramento dei servizi del Ministero dei Trasporti, Ispettorato Generale della Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione]
1444	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766</i>	Decentramento dei servizi del Ministero della Pubblica Istruzione
1445	<i>Legge 1° luglio 1955, n. 550</i>	Disposizioni per il mantenimento in servizio sino al 70 anno di età dei primari ospedalieri allontanati dal servizio per motivi politici o razziali
1446	<i>Legge 1° luglio 1955, n. 553</i>	Disposizioni per l'annullamento dei crediti dello Stato di modico valore
1447	<i>Legge 1° luglio 1955, n. 556</i>	Modifica della <i>Legge 21 agosto 1940, n. 1289</i>
1448	<i>Legge 4 agosto 1955, n. 688</i>	Proroga del termine di ultimazione dei lavori di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo 8 maggio 1947, n. 399, concernente provvidenze dirette ad agevolare la ripresa delle costruzioni edilizie
1449	<i>Legge 4 agosto 1955, n. 698</i>	Modificazione dell' <i>art. 1 della Legge 17 dicembre 1953, n. 935</i> , sulle provvidenze in materia turistica ed alberghiera
1450	<i>Legge 4 agosto 1955, n. 703</i>	Concessioni dei benefici previsti per le farmacie di «antico diritto» ai connazionali assegnatari di farmacia, ai sensi della <i>Legge 8 aprile 1954, n. 104</i>
1451	<i>Legge 4 agosto 1955, n. 729</i>	Concorso dello Stato per l'attuazione dell'ammasso volontario dei bozzoli di produzione 1955
1452	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1955, n. 1298</i>	Istituzione presso il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste dei ruoli del personale civile degli istituti incremento ippico
1453	<i>Legge 18 ottobre 1955, n. 930</i>	Agevolazioni tributarie per lo scioglimento e la trasformazione di società immobiliari
1454	<i>Legge 30 ottobre 1955, n. 1062</i>	Proroga della <i>Legge 17 maggio 1952, n. 630</i> , e concessione di ulteriori stanziamenti intesi ad assicurare la protezione del patrimonio archivistico, bibliografico ed artistico
1455	<i>Legge 31 ottobre 1955, n. 1053</i>	Disposizioni relative al ruolo dei disegnatori del corpo del Genio Civile
1456	<i>Legge 9 novembre 1955, n. 1066</i>	Autorizzazione all'amministrazione delle ferrovie dello Stato a contrarre mutui col consorzio di credito per le opere pubbliche fino a concorrenza di ulteriori 40

1457	<i>Legge 21 novembre 1955, n. 1108</i>	miliardi di lire per le opere patrimoniali e di ripristino Disposizioni per le concessioni di viaggio sulle ferrovie dello Stato
1458	<i>Legge 26 novembre 1955, n. 1148</i>	Proroga e ampliamento dei provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per i lavoratori
1459	<i>Legge 26 novembre 1955, n. 1109</i>	Provvedimenti in materia di diritti erariali sui pubblici spettacoli
1460	<i>Legge 26 novembre 1955, n. 1148</i>	Proroga e ampliamento dei provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per i lavoratori
1461	<i>Legge 26 novembre 1955, n. 1225</i>	Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni sull'opera di previdenza per il personale delle ferrovie dello Stato
1462	<i>Legge 26 novembre 1955, n. 1317</i>	Modifiche alle attuali disposizioni per l'ingresso ai monumenti, ai musei, alle gallerie e agli scavi di antichità dello Stato
1463	<i>Legge 30 novembre 1955, n. 1417</i>	Stanziamiento di lire 50.000.000 a favore dell'Ente Nazionale per l'Artigianato e le Piccole Industrie (E.N.A.P.I.)
1464	<i>Legge 3 dicembre 1955, n. 1110</i>	Conversione in legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 6 ottobre 1955, n. 873</i> , che istituisce una imposta erariale sul gas metano
1465	<i>Legge 3 dicembre 1955, n. 1111</i>	Conversione in legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 6 ottobre 1955, n. 874</i> , concernente variazioni alla imposta di fabbricazione sugli oli minerali lubrificanti
1466	<i>Legge 3 dicembre 1955, n. 1112</i>	Conversione in Legge del <i>Decreto-Legge 6 ottobre 1955, n. 875</i> , concernente modificazioni alla imposta di consumo sul caffè
1467	<i>Legge 5 dicembre 1955, n. 1226</i>	Estensione di facilitazioni fiscali all'opera valorizzazione della Sila concesse agli altri enti di riforma fondiaria
1468	<i>Legge 5 dicembre 1955, n. 1288</i>	Istituzione di vaglia postali a taglio fisso
1469	<i>Legge 5 dicembre 1955, n. 1297</i>	Varianti alla misura dei corrispettivi stabiliti dall' <i>art. 3 del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 2 agosto 1946, n. 70</i>
1470	<i>Legge 14 dicembre 1955, n. 1319</i>	Modificazione alla <i>Legge 30 maggio 1932, n. 720</i> , contenente provvidenze per la costruzione ed il riattamento di sili e magazzini da cereali
1471	<i>Legge 21 dicembre 1955, n. 1357</i>	Modifiche a disposizioni della <i>Legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150</i> sui piani regolatori e della <i>Legge 27 ottobre 1951, n. 1402</i> , sui piani di ricostruzione
1472	<i>Legge 21 dicembre 1955, n. 1329</i>	Modificazioni all' <i>art. 4 del Regio Decreto-Legge 14 marzo 1929, n. 503</i> , sull'ordinamento del provveditorato al Porto di Venezia e agli articoli 3 e 4 del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 3 dicembre 1947, n. 1664
1473	<i>Legge 21 dicembre 1955, n. 1339</i>	Apporto di nuovi fondi alla cassa per la formazione della piccola proprietà contadina
1474	<i>Legge 21 dicembre 1955, n. 1357</i>	Modifiche a disposizioni della <i>Legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150</i> sui piani regolatori e della <i>Legge 27 ottobre 1951, n. 1402</i> , sui piani di ricostruzione
1475	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1955, n. 1550</i>	Fissazione al 31 dicembre 1954 del termine di applicabilità della <i>Legge 23 marzo 1952, n. 207</i> , per l'estensione delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra ai cittadini italiani vittime di aggressioni da parte degli slavi
1476	<i>Legge 5 gennaio 1956, n. 1</i>	Norme integrative della <i>Legge 11 gennaio 1951, n. 25</i> , sulla perequazione tributaria
1477	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4</i>	Avanzamento del personale delle amministrazioni dello Stato in particolari situazioni
1478	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 6</i>	Disposizioni sull'inquadramento dei direttori degli osservatori astronomici e dell'osservatorio vesuviano
1479	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 11</i>	Conglobamento parziale del trattamento economico del personale straordinario già appartenente alle amministrazioni municipali dell'Africa italiana ed iscritto in appositi quadri

1480	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 21</i>	Conglobamento del trattamento economico dei direttori di aeroporto civile
1481	<i>Legge 4 febbraio 1956, n. 33</i>	Modifica alle norme sull'imposta generale sull'entrata per il commercio del bestiame bovino, ovino, suino ed equino
1482	<i>Legge 10 febbraio 1956, n. 36</i>	Conversione in Legge del <i>Decreto-Legge 17 dicembre 1955, n. 1227</i> , concernente proroga del vincolo alberghiero e delle locazioni di immobili destinati ad albergo, pensione o locanda
1483	<i>Legge 10 febbraio 1956, n. 55</i>	Vendita alle industrie di tutti i tipi di sale prodotti dall'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
1484	<i>Legge 15 febbraio 1956, n. 46</i>	Elevazione del limite massimo di solfati nei vini
1485	<i>Legge 20 febbraio 1956, n. 68</i>	Collocamento a riposo dei sanitari ospedalieri di ruolo
1486	<i>Legge 20 febbraio 1956, n. 70</i>	Estensione delle disposizioni previste nell' <i>art. 9, lettera B), della Legge 23 aprile 1949, n. 165</i> , ai consorzi di miglioramento fondiario
1487	<i>Legge 20 febbraio 1956, n. 144</i>	Trasferimento di beni rustici patrimoniali dello Stato alla cassa per la formazione della piccola proprietà contadina
1488	<i>Legge 25 febbraio 1956, n. 147</i>	Tasse di ammissione agli esami per il conseguimento dei titoli professionali marittimi e delle abilitazioni previste dal regolamento per la esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) approvato con <i>decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328</i>
1489	<i>Legge 15 marzo 1956, n. 156</i>	Norme per il pagamento delle indennità dovute in forza delle leggi di riforma agraria
1490	<i>Legge 15 marzo 1956, n. 166</i>	Proroga delle agevolazioni fiscali e tributarie in materia di edilizia
1491	<i>Legge 15 marzo 1956, n. 210</i>	Adeguamento dei canoni di linee telefoniche ad uso privato e del canone per le linee telefoniche colleganti elettrodotti diversi fra loro interconnessi
1492	<i>Legge 23 marzo 1956, n. 137</i>	Modifiche alla <i>Legge 7 ottobre 1947, n. 1058</i> , relativa alla disciplina dell'elettorato attivo e per la revisione annuale delle liste elettorali
1493	<i>Legge 24 marzo 1956, n. 265</i>	Conversione in Legge del <i>Decreto-Legge 21 gennaio 1956, n. 23</i> , contenente norme sull'assistenza economica a favore dei lavoratori agricoli involontariamente disoccupati
1494	<i>Legge 29 marzo 1956, n. 277</i>	Estensione delle disposizioni della <i>Legge 6 ottobre 1950, n. 835</i> , a favore delle piccole industrie e di quelle artigiane del territorio di Trieste
1495	<i>Legge 31 marzo 1956, n. 267</i>	Norme sulla corresponsione dell'imposta generale sull'entrata per le vendite delle derrate e dei prodotti agricoli da parte dei produttori
1496	<i>Legge 31 marzo 1956, n. 286</i>	Modificazione al regime fiscale degli alcoli metilico, propilico ed isopropilico
1497	<i>Legge 31 marzo 1956, n. 287</i>	Declassificazione dalle linee navigabili di seconda classe del canale Naviglio, interno alla città di Padova, e classifica tra le linee navigabili di seconda classe del tronco idroviario Bassanello-Voltabarozzo-San Gregorio-Piovego, lungo la linea Vicenza-Padova.Fusina
1498	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1956, n. 533</i>	Nuova denominazione della cassa di assistenza del sindacato nazionale dei musicisti
1499	<i>Legge 3 maggio 1956, n. 402</i>	Provvedimenti per la celebrazione del decimo anniversario della liberazione nelle scuole della repubblica
1500	<i>Legge 3 maggio 1956, n. 487</i>	Estensione agli ufficiali inferiori dell'Esercito cessati dal servizio per soppressione di ruoli delle provvidenze stabilite dalla legge 10 aprile 1954, n. 114
1501	<i>Legge 3 maggio 1956, n. 511</i>	Modifiche alla <i>legge 13 dicembre 1928, n. 3086</i> , recante norme concernenti l'allevamento e l'impiego di colombi viaggiatori
1502	<i>Legge 16 maggio 1956, n. 503</i>	Modificazione alle norme per la revoca delle assegnazioni di alloggi fatte dall'I.N.C.IS. e dagli istituti autonomi per le case popolari

1503	<i>Legge 16 maggio 1956, n. 513</i>	Estensione dell' <i>art. 156 del Testo Unico approvato con Regio Decreto 9 maggio 1912, n. 1447</i> , ai servizi pubblici di linea di navigazione interna
1504	<i>Legge 25 giugno 1956, n. 703</i>	Distacco di ufficiali del corpo delle guardie di pubblica sicurezza, dell'arma dei carabinieri o di altre armi presso il corpo degli agenti di custodia
1505	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1956, n. 583</i>	Determinazione della forma, dei tagli ed altre caratteristiche dei nuovi tipi di foglietti bollati per contratti di borsa a termine e di riporto su titoli
1506	<i>Legge 11 luglio 1956, n. 778</i>	Proroga del termine per la trasformazione degli impianti dei molini previsto dalla <i>Legge 7 novembre 1949, n. 857</i>
1507	<i>Legge 18 luglio 1956, n. 754</i>	Modifica dell' <i>art. 18 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987</i> , sul decentramento di servizi del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste riguardanti la caccia
1508	<i>Legge 18 luglio 1956, n. 761</i>	Aumento del limite di valore nella competenza dei conciliatori e dei pretori e del limite di inappellabilità delle sentenze dei conciliatori
1509	<i>Legge 25 luglio 1956, n. 823</i>	Delega al Governo per l'emanazione di nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme
1510	<i>Legge 25 luglio 1956, n. 837</i>	Riforma della legislazione vigente per la profilassi delle malattie veneree
1511	<i>Legge 25 luglio 1956, n. 924</i>	Esenzione dell'imposta di fabbricazione per un contingente annuo, limitatamente al triennio 1956, 1957 e 1958, di quintali 8000 di zucchero da impiegare nella preparazione di uno speciale alimento per le api
1512	<i>Legge 26 luglio 1956, n. 839</i>	Provvidenze per il miglioramento, l'incremento e la difesa dell'olivicoltura
1513	<i>Legge 31 luglio 1956, n. 872</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 15 giugno 1956, n. 521</i> , concernente la proroga delle disposizioni degli <i>articoli 12, 13, 14 e 15 della Legge 12 maggio 1950, n. 230</i> , e della esenzione dall'imposta di bollo, prevista dall' <i>art. 3 della Legge 18 maggio 1951, n. 333</i> , e successive integrazioni
1514	<i>Legge 31 luglio 1956, n. 897</i>	Modificazione ed aggiunte alle disposizioni sulla cinematografia
1515	<i>Legge 31 luglio 1956, n. 1001</i>	Aumento della tassa dovuta per la traduzione degli atti di stato civile redatti in lingua straniera
1516	<i>Legge 31 luglio 1956, n. 1016</i>	Modifiche alla legislazione vigente in materia di concessioni delle pertinenze idrauliche demaniali a scopo di pioppicoltura
1517	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1250</i>	Approvazione della nuova tabella delle circoscrizioni territoriali della marina mercantile
1518	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1956, n. 1278</i>	Stazzatura delle navi adibite alla navigazione interna
1519	<i>Legge 12 ottobre 1956, n. 1184</i>	Modifica dell' <i>art. 8 della Legge 1° febbraio 1956, n. 53</i> , recante provvedimenti per lo sviluppo della piccola proprietà contadina
1520	<i>Legge 23 ottobre 1956, n. 1249</i>	Esenzione dall'imposta di bollo per le domande, gli atti, i contratti ed i documenti necessari per il trasporto di salme di militari e civili deceduti in conseguenza della guerra
1521	<i>Legge 8 novembre 1956, n. 1300</i>	Modificazione dell' <i>art. 229 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265</i>
1522	<i>Legge 8 novembre 1956, n. 1325</i>	Corresponsione degli indennizzi ai titolari di beni, diritti ed interessi italiani nei territori assegnati alla Jugoslavia
1523	<i>Legge 8 novembre 1956, n. 1326</i>	Ratifica, con modificazioni, del Decreto Legislativo 26 novembre 1947, n. 1510, riguardante la riorganizzazione dei servizi di polizia stradale
1524	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1956, n. 1719</i>	Nuova denominazione della cassa nazionale di assistenza dei farmacisti e approvazione del nuovo Statuto



1525	<i>Legge 22 novembre 1956, n. 1337</i>	Acquisto di un nuovo materiale rotabile e lavori di miglioria di quello esistente per l'ammodernamento ed il potenziamento della rete delle ferrovie dello Stato
1526	<i>Legge 22 novembre 1956, n. 1435</i>	Autorizzazione al Ministero della Pubblica Istruzione a bandire un concorso speciale per esami e titoli a posti di direttore didattico in prova presso le scuole elementari in lingua tedesca e in lingua ladina della provincia di Bolzano
1527	<i>Legge 27 novembre 1956, n. 1367</i>	Disposizioni per il miglioramento ed il risanamento del patrimonio zootecnico
1528	<i>Legge 29 novembre 1956, n. 1329</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 28 settembre 1956, n. 1109</i> , concernente la riduzione delle misure delle imposte di fabbricazione sullo zucchero, sul glucosio, sul maltosio e sugli altri prodotti zuccherini, la istituzione di un diritto erariale sul melasso destinato alla dezuccherazione e la esenzione dalle imposte di fabbricazione per i prodotti nazionali acquistati dall'Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane e Internazionali
1529	<i>Legge 4 dicembre 1956, n. 1377</i>	Sostituzione dell' <i>art. 53 del Testo Unico 11 dicembre 1933, n. 1775</i> , delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici
1530	<i>Legge 4 dicembre 1956, n. 1403</i>	Autorizzazione dell'ulteriore spesa di lire 3.000.000.000 per l'attuazione dei provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento di cui alla <i>Legge 17 luglio 1954, n. 522</i>
1531	<i>Legge 4 dicembre 1956, n. 1437</i>	Riapertura del termine previsto dall' <i>art. 6 del Regio Decreto-Legge 7 luglio 1925, n. 1173</i> , per la compilazione degli elenchi di opere dei piani relativi alla sistemazione idraulico-valliva dei corsi d'acqua dell'Italia meridionale e insulare
1532	<i>Legge 13 dicembre 1956, n. 1420</i>	Titolo di studio obbligatorio per l'ammissione alle scuole-convitto professionali per infermiere, istituite a norma del <i>Regio Decreto-Legge 15 agosto 1925, n. 1832</i>
1533	<i>Legge 19 dicembre 1956, n. 1524</i>	Modifiche al capo VI della <i>Legge 25 luglio 1952, n. 949</i> , sul credito all'artigianato
1534	<i>Legge 20 dicembre 1956, n. 1386</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 31 ottobre 1956, n. 1194</i> concernente l'istituzione di una imposta di fabbricazione sugli acidi grassi di origine animale e vegetale con punto di solidificazione inferiore a 48° C, modificazioni al regime fiscale degli oli e grassi animali con punto di solidificazione non superiore a 30° C e degli oli vegetali liquidi con punto di solidificazione non superiore a 12° C, ottenuti dalla lavorazione di oli e grassi vegetali concreti, nonché la disciplina fiscale degli oli e grassi animali con punto di solidificazione superiore a 30° C
1535	<i>Legge 27 dicembre 1956, n. 1504</i>	Provvidenze a favore dei lavoratori tubercolotici assicurati presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
1536	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1956, n. 1648</i>	Approvazione del nuovo Statuto del segretariato nazionale della montagna
1537	<i>Legge 27 dicembre 1956, n. 1413</i>	Revisione delle tasse di concessione governativa in materia di abbonamenti alle trasmissioni televisive
1538	<i>Legge 27 dicembre 1956, n. 1414</i>	Disciplina delle locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda, e del vincolo alberghiero
1539	<i>Legge 27 dicembre 1956, n. 1416</i>	Proroga delle agevolazioni fiscali nel settore dell'edilizia nuova e di ricostruzione
1540	<i>Legge 27 dicembre 1956, n. 1449</i>	Modificazione della <i>legge 18 dicembre 1951, n. 1551</i> , concernente aumenti dei contributi statali a favore delle Università e degli Istituti superiori e dei contributi per l'assistenza agli studenti; ampliamento delle esenzioni tributarie per gli studenti capaci e meritevoli; adeguamento delle tasse e soprattasse universitarie
1541	<i>Legge 27 dicembre 1956, n. 1456</i>	Schermografia di massa, effettuata dall'alto commissariato per l'igiene e la sanità pubblica

1542	<i>Legge 27 dicembre 1956, n. 1457</i>	Istituzione di un fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio
1543	<i>Legge 27 dicembre 1956, n. 1464</i>	Abrogazione dell' <i>art. 63 della Legge 9 luglio 1908, n. 445</i> , recante provvidenze a favore della Basilicata e della Calabria
1544	<i>Legge 27 dicembre 1956, n. 1504</i>	Provvidenze a favore dei lavoratori tubercolotici assicurati presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
1545	<i>Legge 11 gennaio 1957, n. 5</i>	Norme integrative per la concessione di finanziamenti per l'acquisto di macchinari ed attrezzature da parte di medie e piccole imprese industriali e di imprese artigiane
1546	<i>Legge 3 febbraio 1957, n. 16</i>	Disposizioni sul servizio e la denominazione degli uscieri di conciliazione
1547	<i>Legge 8 febbraio 1957, n. 59</i>	Modifiche alla legislazione vigente in materia di restituzione dell'imposta generale sull'entrata e dei diritti di confine sui prodotti industriali esportati
1548	<i>Legge 13 febbraio 1957, n. 87</i>	Trasformazione dell'Osservatorio Italiano di Diritto Agrario in Istituto di Diritto Agrario Internazionale e comparato con sede in Firenze
1549	<i>Legge 21 febbraio 1957, n. 88</i>	Disposizioni per l'ammodernamento delle ferrovie della penisola salentina ed altre norme integrative e modificative della <i>Legge 2 agosto 1952, n. 1221</i>
1550	<i>Legge 26 febbraio 1957, n. 103</i>	Agevolazioni tributarie per la costruzione della ferrovia metropolitana nelle città di Milano e di Genova
1551	<i>Legge 28 marzo 1957, n. 222</i>	Proroga dei termini previsti dagli <i>articoli 4, 25 e 27 della Legge 25 giugno 1949, n. 409</i> , e dall' <i>art. 2 della Legge 27 ottobre 1951, n. 1402</i>
1552	<i>Legge 28 marzo 1957, n. 223</i>	Concessione di un contributo straordinario a favore della azienda di Stato per le foreste demaniali per l'amministrazione del Parco Nazionale dello Stelvio
1553	<i>Legge 3 aprile 1957, n. 235</i>	Prelievo da parte del cadavere a scopo di trapianto terapeutico
1554	<i>Legge 4 aprile 1957, n. 238</i>	Modifica dell' <i>art. 62 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima, approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365</i> , e successive modificazioni
1555	<i>Legge 14 aprile 1957, n. 259</i>	Norme relative all'ordinamento dell'Istituto Nazionale Assistenza dipendenti enti locali
1556	<i>Legge 25 aprile 1957, n. 308</i>	Composizione delle Commissioni mobili e dei Consigli di leva
1557	<i>Legge 6 maggio 1957, n. 337</i>	Proroga dell'efficacia delle disposizioni della <i>Legge 20 novembre 1951, n. 1297</i> , sull'esenzione dalla tassa di bollo per gli atti relativi all'ammasso volontario dei prodotti agricoli
1558	<i>Legge 27 giugno 1957, n. 464</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 3 maggio 1957, n. 262</i> , concernente misure per assicurare l'utilizzo di oli minerali distillati aventi particolari caratteristiche, allo scopo di ottenere maggiori disponibilità di olio combustibile, nonché delle eccedenze di gas di petrolio liquefatti
1559	<i>Legge 2 luglio 1957, n. 474</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 5 maggio 1957, n. 271</i> , concernente disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali
1560	<i>Legge 13 luglio 1957, n. 554</i>	Autorizzazione di spesa per la riparazione dei danni causati dalle calamità naturali del giugno 1957 in Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Delta Padano
1561	<i>Legge 14 luglio 1957, n. 602</i>	Inquadramento a ruolo degli operai addetti alla conduzione dei fondi saliferi della salina di Cervia
1562	<i>Legge 15 luglio 1957, n. 605</i>	Utilizzazione di parte del prestito di cui all'accordo con gli Stati Uniti d'America del 23 maggio 1955, per finanziamenti all'industria alberghiera
1563	<i>Legge 24 luglio 1957, n. 633</i>	Modifiche all' <i>art. 10 del Regio Decreto 8 gennaio 1931, n. 148</i> , sul trattamento giuridico economico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione
1564	<i>Legge 26 luglio 1957, n. 615</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 6 giugno 1957, n. 374</i> , recante norme

		integrative del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con <i>Regio Decreto 27 febbraio 1936, n. 645</i>
1565	<i>Legge 29 luglio 1957, n. 635</i>	Disposizioni integrative della <i>Legge 10 agosto 1950, n. 647</i> , per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale
1566	<i>Legge 26 luglio 1957, n. 741</i>	Modifiche all'ordinamento didattico universitario, approvato con <i>regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652</i> , concernente l'istituzione del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne presso le Facoltà di lettere e filosofia
1567	<i>Legge 30 luglio 1957, n. 653</i>	Limite di età per l'ammissione ai concorsi di personale non di ruolo alle dipendenze di amministrazioni locali
1568	<i>Legge 30 luglio 1957, n. 657</i>	Modifica all' <i>art. 1 della Legge 25 luglio 1952, n. 991</i> , concernente provvedimenti a favore dei territori montani
1569	<i>Legge 30 luglio 1957, n. 667</i>	Autorizzazione della spesa di L. 50.000.000.000 per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica e modifica dell' <i>art. 42 del Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215</i>
1570	<i>Legge 1° agosto 1957, n. 687</i>	Autorizzazione della spesa di L. 1.500 milioni per la costruzione di case popolari a carico dello Stato nelle zone colpite dall'alluvione dell'ottobre 1954 in provincia di Salerno
1571	<i>Legge 1° agosto 1957, n. 743</i>	Autorizzazione di spesa per il riassetto, la sistemazione, il completamento e l'ampliamento di cliniche universitarie ed ospedali clinicizzati
1572	<i>Legge 2 agosto 1957, n. 676</i>	Esenzione dal limite di età per la partecipazione dei sanitari, già in servizio di ruolo, ai concorsi previsti dal <i>Regio Decreto 11 marzo 1935, n. 281</i>
1573	<i>Legge 8 agosto 1957, n. 777</i>	Provvidenze creditizie per la zootecnia
1574	<i>Legge 12 agosto 1957, n. 757</i>	Imposta generale sull'entrata «una tantum» sui prodotti tessili
1575	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1957, n. 1136</i>	Approvazione ed esecutorietà della convenzione stipulata in data 10 marzo 1956 fra il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni e la R.A.I. - Radiotelevisione Italiana, aggiuntiva alla convenzione 26 gennaio 1952, approvata con <i>Decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180</i>
1576	<i>Legge 29 settembre 1957, n. 966</i>	Modificazioni delle <i>Leggi 9 agosto 1954, n. 640</i> e <i>10 novembre 1954, n. 1087</i>
1577	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1957, n. 1509</i>	Istituzione di un Istituto Professionale di Stato per il Turismo di Roma
1578	<i>Legge 7 ottobre 1957, n. 967</i>	Nuova autorizzazione di spesa per la concessione del concorso statale negli interessi dei mutui per la formazione della piccola proprietà contadina
1579	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1957, n. 1333</i>	Approvazione del regolamento per l'assegnazione degli alloggi costruiti dalla gestione INA-casa ovvero dagli organismi ammessi alla costruzione, in base alle <i>leggi 28 febbraio 1949, n. 43</i> e <i>26 novembre 1955, n. 1148</i>
1580	<i>Legge 27 ottobre 1957, n. 1031</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 14 settembre 1957, n. 812</i> , concernente agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino; esenzione dall'imposta generale sull'entrata per la vendita di vino al pubblico da parte dei produttori; nuova disciplina dell'esenzione dall'imposta comunale di consumo a favore dei produttori di vino; concessione di un contributo negli interessi sui mutui contratti dagli Enti gestori degli ammassi volontari di uva attuati per la campagna vinicola 1957
1581	<i>Legge 3 novembre 1957, n. 1050</i>	Modificazioni alla <i>Legge 17 luglio 1942, n. 907</i> , sul monopolio dei sali e dei tabacchi
1582	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1957, n. 1124</i>	Regolamento per il concorso di ammissione alla carriera diplomatico-consolare
1583	<i>Legge 9 novembre 1957, n. 1126</i>	Corresponsione della indennità post-sanatoriale nei confronti degli assistiti dalla assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi che attendono a proficuo lavoro

1584	<i>Legge 16 novembre 1957, n. 1127</i>	Sistemazione del personale dipendente dalla Croce Rossa Italiana distaccato nella posizione di comando presso i servizi della Direzione generale delle pensioni di guerra
1585	<i>Legge 25 novembre 1957, n. 1128</i>	Disposizioni circa l'accettazione di domande oltre i termini previsti dalla <i>Legge 29 ottobre 1954, n. 1050</i>
1586	<i>Legge 26 novembre 1957, n. 1153</i>	Variazioni alle vigenti norme sull'imposta generale sull'entrata
1587	<i>Legge 29 novembre 1957, n. 1155</i>	Rimborso all'amministrazione delle ferrovie dello Stato degli oneri e delle spese da questa sostenuti per motivi non attinenti all'esercizio ferroviario
1588	<i>Legge 3 dicembre 1957, n. 1178</i>	Provvidenze creditizie a favore delle aziende agricole per il ripristino dell'efficienza produttiva degli impianti olivicoli danneggiati dalle neviccate e gelate verificatesi nell'annata agraria 1955-56
1589	<i>Legge 3 dicembre 1957, n. 1210</i>	Statizzazione del personale degli Istituti superiori navale e orientale di Napoli
1590	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1957, n. 1386</i>	Determinazione della soprattassa da applicare per il servizio di dettatura fonica dei telegrammi e delle aliquote di ripartizione della soprattassa medesima ai sensi dell' <i>art. 236 del codice postale e delle telecomunicazioni</i>
1591	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1957, n. 1311</i>	Determinazione del tenore salino medio sul quale è dovuto il diritto per l'introduzione delle budella salate
1592	<i>Legge 10 dicembre 1957, n. 1218</i>	Proroga delle agevolazioni fiscali nel settore dell'edilizia nuova e di ricostruzione
1593	<i>Legge 13 dicembre 1957, n. 1227</i>	Stanziamenti straordinari per la difesa del patrimonio artistico, storico e bibliografico della nazione
1594	<i>Legge 17 dicembre 1957, n. 1229</i>	Concessione di contributi del Ministero della Pubblica Istruzione ad alcune categorie di comuni per l'adattamento di locali per le scuole elementari rurali
1595	<i>Legge 19 dicembre 1957, n. 1231</i>	Proroga dei termini previsti dall' <i>art. 4 della Legge 20 aprile 1952, n. 524</i> , sui piani regolatori e dall' <i>art. 17 della Legge 27 ottobre 1951, n. 1402</i> , sui piani di ricostruzione
1596	<i>Legge 22 dicembre 1957, n. 1305</i>	Autorizzazione all'amministrazione delle ferrovie dello Stato ad investire in operazioni di mutui al personale le disponibilità finanziarie del «fondo di garanzia per le cessioni al personale delle ferrovie dello Stato» costituitesi per effetto dell'applicazione della <i>Legge 2 marzo 1954, n. 19</i>
1597	<i>Legge 23 dicembre 1957, n. 1252</i>	Modificazioni all'ordinamento delle scuole di ostetricia
1598	<i>Legge 28 dicembre 1957, n. 1306</i>	Modifica all' <i>art. 5 della Legge 25 luglio 1952, n. 949</i> , concernente provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione
1599	<i>Legge 8 gennaio 1958, n. 6</i>	Modifica dell' <i>art. 6 del Decreto-Legge 15 dicembre 1951, n. 1334</i> , convertito nella <i>Legge 13 febbraio 1952, n. 50</i> , modificato dall' <i>art. 2 della Legge 15 maggio 1954, n. 234</i>
1600	<i>Legge 24 gennaio 1958, n. 19</i>	Modificazioni alle <i>Leggi 28 febbraio 1949, n. 43</i> e <i>26 novembre 1955, n. 1148</i> , concernenti provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per i lavoratori
1601	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1958, n. 413</i>	Norme per il riordinamento dei ruoli organici del corpo delle miniere
1602	<i>Legge 4 febbraio 1958, n. 21</i>	Proroga di un anno delle disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri, di cui alla <i>Legge 10 marzo 1955, n. 97</i>
1603	<i>Legge 4 febbraio 1958, n. 41</i>	A agevolazioni fiscali in materia d'imposta generale sull'entrata sul bestiame suino ed ovino macellato per il consumo familiare dei proprietari allevatori diretti
1604	<i>Legge 4 febbraio 1958, n. 51</i>	Cancellazione da linea navigabile dell'allacciamento idroviario fra Aquileia e Porto Buso per il fiume Terzo e per il canale Anfora
1605	<i>Legge 7 febbraio 1958, n. 43</i>	Ruoli organici dei sottufficiali, graduati e guardie del corpo delle guardie di pubblica sicurezza

1606	<i>Legge 11 febbraio 1958, n. 44</i>	Disposizioni transitorie per l'applicazione della <i>legge 1° ottobre 1951, n. 1084</i> , riguardante le aziende farmaceutiche municipalizzate
1607	<i>Legge 11 febbraio 1958, n. 95</i>	Aumento delle tasse e soprattasse dovute per le scuole di ostetricia, a decorrere dall'anno scolastico 1957-58
1608	<i>Legge 12 febbraio 1958, n. 30</i>	Ripianamento dei bilanci comunali e provinciali deficitari per gli anni 1957 e 1958
1609	<i>Legge 15 febbraio 1958, n. 74</i>	Regolamentazione dei canoni livellari veneti
1610	<i>Legge 15 febbraio 1958, n. 90</i>	Agevolazioni tributarie per la costruzione della ferrovia metropolitana nelle città di Milano e Genova
1611	<i>Legge 27 febbraio 1958, n. 64</i>	Modifiche alla <i>Legge 6 febbraio 1948, n. 29</i> , norme per la elezione del senato della repubblica
1612	<i>Legge 27 febbraio 1958, n. 141</i>	Autorizzazione alla spesa di L. 1.950.000.000 da ripartirsi in cinque esercizi finanziari ad iniziare da quello 1957-58, per la copertura dei danni accertati causati dai terremoti dal 3 ottobre 1943 al 31 dicembre 1957 in tutto il territorio della repubblica
1613	<i>Legge 4 marzo 1958, n. 170</i>	Modifiche al <i>Regio Decreto 9 gennaio 1927, n. 36</i> , concernente l'istituzione di una agenzia del monopolio italiano dei tabacchi in Oriente
1614	<i>Legge 4 marzo 1958, n. 180</i>	Estensione alle associazioni agrarie delle disposizioni contenute nella <i>Legge 21 giugno 1896, n. 218</i>
1615	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1958, n. 481</i>	Varianti alle categorie di specializzazioni previste dalle tabelle allegate alla <i>Legge 8 gennaio 1952, n. 15</i>
1616	<i>Legge 6 marzo 1958, n. 177</i>	Disciplina della riscossione delle tasse per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche di cui all' <i>art. 195 del Testo Unico per la finanza locale, approvato con Regio Decreto 14 settembre 1931, n. 1175</i>
1617	<i>Legge 7 marzo 1958, n. 237</i>	Modifiche alla <i>Legge 2 agosto 1952, n. 1221</i> , e disposizioni per l'ammodernamento delle ferrovie Suzzara-Ferrara e Parma-Suzzara
1618	<i>Legge 8 marzo 1958, n. 201</i>	Proroga, per un triennio, a partire dal 1° luglio 1957, della <i>legge 23 maggio 1952, n. 630</i> , e concessione di ulteriori stanziamenti intesi ad assicurare la protezione del patrimonio artistico, bibliografico ed archivistico delle invasioni delle termiti
1619	<i>Legge 8 marzo 1958, n. 231</i>	Modificazione all' <i>art. 1 della Legge 11 gennaio 1957, n. 6</i> , sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi
1620	<i>Legge 8 marzo 1958, n. 232</i>	Aumento del fondo di dotazione della cassa per il credito alle imprese artigiane e modifiche al capo VI della <i>Legge 25 luglio 1952, n. 949</i>
1621	<i>Legge 13 marzo 1958, n. 263</i>	Modifiche alla tabella annessa alla <i>Legge 26 novembre 1955, n. 1317</i> , recante disposizioni per l'ingresso ai monumenti, ai musei, alle gallerie e agli scavi di antichità dello Stato
1622	<i>Legge 13 marzo 1958, n. 281</i>	Provvedimenti per lo sviluppo e la regolamentazione della pesca marittima
1623	<i>Legge 13 marzo 1958, n. 309</i>	Autorizzazione di spesa per la costruzione in Roma di una casa internazionale dello studente
1624	<i>Legge 21 marzo 1958, n. 336</i>	Estensione delle garanzie per mutui alle province
1625	<i>Legge 21 marzo 1958, n. 258</i>	Concessione a favore del comune di Roma di un contributo straordinario di lire 4 miliardi per l'anno 1957
1626	<i>Legge 21 marzo 1958, n. 235</i>	Interpretazione autentica dell' <i>art. 367, lettera B), del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvate con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265</i>
1627	<i>Legge 21 marzo 1958, n. 267</i>	Modifica delle tabelle A e B allegate alla <i>Legge 12 agosto 1957, n. 757</i> , concernente l'imposta generale sull'entrata una tantum sui prodotti tessili
1628	<i>Legge 21 marzo 1958, n. 286</i>	Estensione della indennità di profilassi, di cui alla <i>Legge 9 aprile 1953, n. 310</i> , a favore del personale tecnico infermiere, ostetrico, ausiliario e portantino di ruolo e non di ruolo delle università e degli istituti di istruzione superiore e istituzione della indennità di servizio notturno a favore di detto personale e del personale tecnico ed ausiliario di ruolo e non di ruolo

		degli Osservatori astronomici
1629	<i>Legge 21 marzo 1958, n. 287</i>	Disposizioni relative al personale non insegnante delle università e degli istituti di istruzione superiore
1630	<i>Legge 21 marzo 1958, n. 289</i>	Prima esecuzione di un piano quinquennale per l'ammodernamento ed il potenziamento della rete delle ferrovie dello Stato
1631	<i>Legge 21 marzo 1958, n. 290</i>	Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 100 milioni per il completamento del programma di potenziamento delle attività pescherecce nelle acque interne
1632	<i>Legge 21 marzo 1958, n. 336</i>	Estensione delle garanzie per mutui alle province
1633	<i>Legge 21 marzo 1958, n. 366</i>	Ammodernamento delle ferrovie Arezzo-Stia e Arezzo-Sinalunga e norme integrative dell' <i>art. 11 della Legge 2 agosto 1952, n. 1221</i>
1634	<i>Legge 21 marzo 1958, n. 447</i>	Delega al governo per la disciplina della cessione in proprietà a favore degli assegnatari degli alloggi di tipo popolare ed economico costruiti o da costruire a totale carico dello Stato ovvero con il suo concorso o contributo
1635	<i>Legge 23 marzo 1958, n. 315</i>	Norme integrative alla <i>Legge 9 agosto 1954, n. 640</i> , recante provvedimenti per la eliminazione delle abitazioni malsane
1636	<i>Legge 24 marzo 1958, n. 328</i>	Integrazioni all' <i>art. 1 della Legge 25 luglio 1956, n. 859</i> , a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento
1637	<i>Legge 24 marzo 1958, n. 358</i>	Proroga al 30 giugno 1960 della efficacia del <i>Decreto-Legge 20 maggio 1955, n. 403</i> , convertito nella <i>Legge 1° luglio 1955, n. 551</i> , relativo alla concessione di aliquote ridotte dell'imposta di fabbricazione e della sovrimposta e di confine per «jet-fuel-ip4» ed il «cherosene» destinate all'amministrazione della difesa
1638	<i>Legge 2 aprile 1958, n. 304</i>	Modifica all' <i>art. 1 della Legge 8 agosto 1957, n. 751</i> , concernente regolazione degli aumenti biennali degli stipendi delle paghe e delle retribuzioni nella prima applicazione del <i>Decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19</i>
1639	[ <i>Legge 2 aprile 1958, n. 319</i> ]	[Esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro]
	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1958, n. 846</i>	Regolamento per i concorsi per merito distinto e per gli esami di idoneità nelle carriere di concetto e per il concorso per esami in quella esecutiva dell'amministrazione degli affari esteri
1640		
1641	<i>Legge 6 agosto 1958, n. 790</i>	Disposizioni sui canoni di affitto di fondi rustici composti in canapa nelle province della Campania
1642	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1313</i>	Ammissione alla verifica metrica della bilancia automatica a funzionamento elettronico denominata streeter-amet
1643	<i>Legge 21 novembre 1958, n. 1018</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 24 settembre 1958, n. 918</i> , concernente la proroga delle disposizioni dell' <i>art. 3 del Decreto-Legge 6 ottobre 1948, n. 1199</i> , relative alla riduzione dell'imposta erariale sui consumi dell'energia elettrica effettuati nell'Italia meridionale ed insulare
1644	<i>Legge 3 dicembre 1958, n. 1072</i>	Nuovo termine per il rinnovo di concessioni di coltivazioni di idrocarburi di cui alla <i>Legge 11 gennaio 1957, n. 6</i>
1645	<i>Legge 10 dicembre 1958, n. 1094</i>	Nuove disposizioni per la diffusione delle sementi selezionate
1646	<i>Legge 22 dicembre 1958, n. 1129</i>	Modificazione allo Statuto della società per azioni «Larderello» per lo sfruttamento dei giacimenti salini esistenti nella zona prevista dall' <i>art. 1 del Regio Decreto-Legge 20 febbraio 1939, n. 318</i> , convertito nella <i>Legge 2 giugno 1939, n. 739</i>
1647	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1958, n. 1105</i>	Nuova tariffa dei dazi doganali di importazione secondo la nomenclatura di cui alla convenzione firmata dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951, ratificata e resa esecutiva con Legge 31 ottobre 1952, n. 1976, e relative disposizioni preliminari
1648	<i>Legge 26 dicembre 1958, n.</i>	Interpretazione autentica degli <i>articoli 10 e 21 della</i>

	1130	<i>Legge 21 novembre 1955, n. 1108</i> , concernente disposizioni per le concessioni di viaggio sulle ferrovie dello Stato
1649	<i>Legge 30 dicembre 1958, n. 1175</i>	Esami di abilitazione alla libera docenza - ad eccezione dell'art. 10
1650	<i>Legge 30 dicembre 1958, n. 1210</i>	Concessione di un contributo straordinario a favore del segretariato nazionale della montagna e dell'Unione Nazionale dei comuni ed enti montani
1651	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1959, n. 42</i>	Approvazione della tariffa professionale per i ragionieri e periti commerciali
1652	<i>Legge 25 gennaio 1959, n. 8</i>	Integrazione della <i>Legge 3 maggio 1955, n. 407</i> , sulla disciplina del lavoro di facchinaggio
1653	<i>Legge 2 febbraio 1959, n. 33</i>	Determinazione dei contributi statali alle spese dei comuni di Ascoli Piceno, Bolzano e Cagliari per il servizio dei locali e mobili degli uffici giudiziari
1654	<i>Legge 18 marzo 1959, n. 100</i>	Norme integrative della <i>legge 2 gennaio 1958, n. 3</i> , sulla liquidazione dell'Azienda Rilievo Alienazione Residuati
1655	<i>Legge 18 marzo 1959, n. 101</i>	Relazione annua al parlamento del Presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno
1656	<i>Legge 18 marzo 1959, n. 141</i>	Cancellazione della Fossa Polesella in provincia di Rovigo e del Naviglio di Martesana dalle linee navigabili
1657	<i>Legge 26 marzo 1959, n. 178</i>	Ordinamento dei servizi postali e commerciali marittimi di carattere locale del medio e dell'alto Adriatico
1658	<i>Legge 1° aprile 1959, n. 136</i>	Proroga di un anno delle disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri, di cui alla <i>Legge 10 marzo 1955, n. 97</i>
1659	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, n. 801</i>	Suddivisione in due separati servizi del servizio personale e affari generali delle ferrovie dello Stato e separazione amministrativa dell'Istituto Sperimentale delle Ferrovie dello Stato dal servizio del personale
1660	<i>Legge 9 aprile 1959, n. 253</i>	Concessione gratuita del passaporto agli emigranti
1661	<i>Legge 14 aprile 1959, n. 200</i>	Aumento del fondo di dotazione della cassa per il credito alle imprese artigiane, istituita con il <i>Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1418</i>
1662	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 426</i>	Misura degli interessi di mora da corrisponderci dai mutuatari agli Istituti di Credito Fondiario ed Edilizio
1663	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1959, n. 167</i>	Variazioni alla tariffa di vendita al pubblico dei tabacchi
1664	<i>Legge 20 aprile 1959, n. 256</i>	Modificazioni alla <i>Legge 29 novembre 1957, n. 1155</i> , concernente il rimborso all'amministrazione delle ferrovie dello Stato degli oneri e delle spese da questa sostenuti per motivi non attinenti all'esercizio ferroviario
1665	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1959, n. 471</i>	Norme sulla estensione della tutela assicurativa alle malattie professionali nel settore dell'agricoltura
1666	<i>Legge 9 maggio 1959, n. 394</i>	Disciplina relativa all'impianto di radiocomunicazioni nel territorio nazionale da parte di aziende, istituzioni ed enti stranieri e norme per l'uso delle stazioni radioelettriche installate a bordo di navi mercantili e da diporto in sosta nelle acque territoriali dello Stato
1667	<i>Legge 21 maggio 1959, n. 334</i>	Norme integrative della <i>Legge 29 ottobre 1954, n. 1045</i> , per l'arrotondamento dei pagamenti e delle riscossioni da parte delle pubbliche amministrazioni
1668	<i>Legge 21 maggio 1959, n. 396</i>	Concessione di un contributo straordinario all'associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SV.I.MEZ.)
1669	<i>Legge 27 maggio 1959, n. 355</i>	Modificazioni in materia di imposte di registro sui trasferimenti immobiliari
1670	<i>Legge 27 maggio 1959, n. 356</i>	Modifiche alle vigenti aliquote della tassa di circolazione sulle autovetture
1671	<i>Legge 27 maggio 1959, n. 357</i>	Aumento dell'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile

1672	<i>Legge 27 maggio 1959, n. 358</i>	sui redditi di categoria A e sulla parte dei redditi imponibili di categoria B che eccede lire 4.000.000
1673	<i>Legge 28 maggio 1959, n. 361</i>	Modifiche in materia di imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici
1674	<i>Legge 3 giugno 1959, n. 402</i>	Elevazione del minimo imponibile agli effetti dell'imposta complementare
1675	<i>Legge 11 giugno 1959, n. 405</i>	Rifornimento idrico dell'isola del Giglio
1676	<i>Legge 26 giugno 1959, n. 476</i>	Aumento dell'imposta di fabbricazione sui gas di petrolio liquefatti
1677	<i>Legge 26 giugno 1959, n. 487</i>	Modificazioni all' <i>art. 18 della Legge 8 marzo 1943, n. 153</i> , relativa alla costituzione, attribuzione e funzionamento delle commissioni censuarie
1678	<i>Legge 7 luglio 1959, n. 490</i>	Provvedimenti per la restituzione dell'imposta generale sull'entrata alla esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari
1679	<i>Legge 19 luglio 1959, n. 550</i>	Coltivazione e cessione della barbabietola all'industria zuccheriera
1680	<i>Legge 19 luglio 1959, n. 551</i>	Provvedimenti per gli edifici ad uso di archivio di Stato
1681	<i>Legge 21 luglio 1959, n. 607</i>	Nome interpretative della <i>Legge 5 gennaio 1953, n. 24</i> sul riordinamento dei servizi delle opere marittime
1682	<i>Legge 24 luglio 1959, n. 701</i>	Integrazioni all' <i>articolo 15 della Legge 11 aprile 1953, n. 298</i> , in materia di assunzione del privilegio speciale su impianti e macchinari da parte dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (I.S.V.E.I. Mer.), dell'Istituto regionale per il finanziamento alle medie e piccole imprese in Sicilia (I.R.F.I.S.) e del Credito industriale sardo (C.I.S.)
1683	<i>Legge 30 luglio 1959, n. 615</i>	Aumento delle quote annue di iscrizione alle sezioni di tiro a segno e all'Unione Italiana di tiro a segno nazionale
1684	<i>Legge 30 luglio 1959, n. 558</i>	Modifica al terzo comma dell'articolo unico della <i>Legge 2 novembre 1952, n. 1902</i> , sulle misure di salvaguardia in pendenza della approvazione dei piani regolatori
1685	<i>Legge 30 luglio 1959, n. 559</i>	Proroga delle disposizioni della <i>Legge 12 febbraio 1958, n. 30</i> , per il ripiano dei bilanci comunali e provinciali deficitari
1686	<i>Legge 30 luglio 1959, n. 573</i>	Condono in materia tributaria per sanzioni non aventi natura penale
1687	<i>Legge 30 luglio 1959, n. 611</i>	Conversione in Legge del <i>Decreto-Legge 23 giugno 1959, n. 389</i> , concernente agevolazioni fiscali per la importazione nello stato di vaccino antipoliomielitico
1688	<i>Legge 30 luglio 1959, n. 615</i>	Integrazione del Consiglio di Amministrazione dei monopoli di Stato
1689	<i>Legge 1° agosto 1959, n. 703</i>	Modifica al terzo comma dell'articolo unico della <i>Legge 2 novembre 1952, n. 1902</i> , sulle misure di salvaguardia in pendenza della approvazione dei piani regolatori
1690	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750</i>	Credito delle imprese individuali o in forma associata che esercitano l'attività di esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari per la creazione e il miglioramento degli impianti e delle attrezzature
1691	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1959, n. 1028</i>	Revisione dei ruoli organici e delle carriere del personale del Ministero della Sanità e dell'Istituto Superiore di Sanità
1692	<i>Legge 23 ottobre 1959, n. 939</i>	Modificazione della misura del contributo dovuto al fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia
1693	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1959, n. 1042</i>	Norme per facilitare l'erogazione del credito a favore della pesca costiera attraverso la fondazione assistenza e rifornimento pesca (F.A.R.P.)
1694	<i>Legge 25 novembre 1959, n. 1001</i>	Sottoposizione alla disciplina della <i>Legge 17 luglio 1890, n. 6972</i> , dell'opera per l'assistenza ai profughi Giuliani e Dalmati, con sede in Roma e approvazione del relativo statuto organico
1695	<i>Decreto del Presidente della</i>	Riduzione a metà dell'imposta di ricchezza mobile sugli interessi delle obbligazioni emesse dalle società per azioni e in accomandita per azioni
		Tariffe di vendita al pubblico dei tabacchi e della



	<i>Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1114</i>	cartine e tubetti per sigarette
1696	<i>Legge 15 dicembre 1959, n. 1071</i>	Abolizione del bollo sulle bollette di misura e pesa pubblica e adeguamento di alcune voci della tariffa di bollo
1697	<i>Legge 15 dicembre 1959, n. 1111</i>	Proroga dei termini della <i>Legge 26 marzo 1959, n. 178</i> , relativa all'ordinamento dei servizi postali e commerciali marittimi di carattere locale del medio e dell'alto Adriatico
1698	<i>Legge 18 dicembre 1959, n. 1079</i>	Abolizione dell'imposta comunale di consumo sul vino
1699	<i>Legge 18 dicembre 1959, n. 1142</i>	Finanziamento della seconda fase esecutiva del piano quinquennale per l'ammodernamento ed il potenziamento della rete delle ferrovie dello Stato
1700	<i>Legge 22 dicembre 1959, n. 1097</i>	Provvedimenti per la cinematografia
1701	<i>Legge 22 dicembre 1959, n. 1120</i>	Disposizioni concernenti i professori nominati nei ruoli universitari a seguito di revisione di concorso
1702	<i>Legge 24 dicembre 1959, n. 1130</i>	Norme modificative e integrative della <i>Legge 2 agosto 1952, n. 1221</i>
1703	<i>Legge 24 dicembre 1959, n. 1131</i>	Modifica alla <i>Legge 3 agosto 1949, n. 589</i> , recante provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali
1704	<i>Legge 24 dicembre 1959, n. 1149</i>	Istituzione del provveditorato alle opere pubbliche per il Friuli-Venezia Giulia
1705	<i>Legge 30 dicembre 1959, n. 1202</i>	Interpretazione autentica dell' <i>art. 175 della Legge 26 marzo 1958, n. 425</i> , concernente lo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato
1706	<i>Legge 30 dicembre 1959, n. 1215</i>	Proroga e modifica delle disposizioni della <i>Legge 11 dicembre 1952, n. 2529</i> , e successive modificazioni, concernente l'impianto di collegamenti telefonici
1707	<i>Legge 30 dicembre 1959, n. 1236</i>	Trattamento giuridico ed economico degli assuntori dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
1708	<i>Legge 30 dicembre 1959, n. 1254</i>	Norme interpretative della <i>Legge 27 dicembre 1953, n. 959</i> , sulle acque e sugli impianti elettrici delle zone montane
1709	<i>Legge 15 gennaio 1960, n. 16</i>	Estensione dei benefici previsti dalle <i>Leggi 12 agosto 1957, n. 799</i> , e <i>2 aprile 1958, n. 303</i> , a talune categorie di insegnanti e di insegnanti tecnico-pratici di ruolo speciale transitorio
1710	<i>Decreto-Legge 19 gennaio 1960, n. 1</i>	Emissione di Buoni del Tesoro Novennali 5% a premi con scadenza 1° aprile 1969
1711	<i>Legge 25 gennaio 1960, n. 11</i>	Modifica all' <i>art. 1 della Legge 3 agosto 1957, n. 744</i> , sulla stabilità nell'incarico degli insegnanti non di ruolo degli istituti e scuole secondarie statali
1712	<i>Legge 28 gennaio 1960, n. 18</i>	Anticipata esecuzione delle opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale previste dalla <i>Legge 29 luglio 1957, n. 635</i>
1713	<i>Legge 28 gennaio 1960, n. 31</i>	Provvidenze in dipendenza delle alluvioni, mareggiate e terremoti verificatisi in Italia dal 20 giugno 1958 al 10 dicembre 1959
1714	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53</i>	Riordinamento degli studi delle facoltà di ingegneria
1715	<i>Legge 31 gennaio 1960, n. 39</i>	Modifica all' <i>art. 201 dello stato giuridico del personale ferroviario, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425</i>
1716	<i>Legge 31 gennaio 1960, n. 66</i>	Soppressione della scuola di ostetricia autonoma di Ferrara
1717	<i>Legge 1° febbraio 1960, n. 26</i>	Riordinamento dei ruoli organici del personale del Ministero dei Trasporti - Ispettorato Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione
1718	<i>Legge 2 febbraio 1960, n. 35</i>	Agevolazioni tributarie in materia di edilizia
1719	<i>Legge 2 febbraio 1960, n. 40</i>	Aumento del limite massimo d'imposta stabilito per la camera di commercio, industria ed agricoltura di Venezia
1720	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1960, n. 212</i>	Ruoli organici del personale del Ministero del Turismo e dello Spettacolo e ruoli organici del personale del servizio delle informazioni e dell'ufficio della proprietà

		letteraria, artistica e scientifica
1721	<i>Legge 25 febbraio 1960, n. 163</i>	Assestamento delle tassazioni riguardanti l'imposta di ricchezza mobile a carico di soggetti tassabili in base al bilancio; l'imposta sulle società e l'imposta sulle obbligazioni
1722	<i>Legge 27 febbraio 1960, n. 182</i>	Aumento dell'indennità di buonuscita e dell'assegno giornaliero di malattia a favore del personale delle ferrovie dello Stato
1723	<i>Legge 27 febbraio 1960, n. 183</i>	Delega al Governo ad attuare la revisione delle vigenti condizioni per il trasporto delle cose sulle ferrovie dello Stato
1724	<i>Legge 27 febbraio 1960, n. 265</i>	Aggiunte alla tabella A, <i>allegato 2, della Legge 13 aprile 1953, n. 340</i> , ed allegato D, quadro 8-A, del <i>Decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16</i>
1725	<i>Legge 3 marzo 1960, n. 190</i>	Provvidenze in favore degli insegnanti delle scuole elementari per ciechi
1726	<i>Legge 3 marzo 1960, n. 237</i>	Modificazioni alla <i>Legge 29 luglio 1949, n. 717</i> , contenente norme per l'arte nei pubblici edifici
1727	<i>Legge 20 maggio 1960, n. 519</i>	Modificazione degli <i>articoli 114 e 121 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265</i>
1728	<i>Legge 21 maggio 1960, n. 556</i>	Nuove norme per il reclutamento degli ufficiali di complemento dell'arma aeronautica, ruolo naviganti
1729	<i>Legge 22 maggio 1960, n. 520</i>	Istituzione del ruolo dei segretari e revisione degli organici del personale esecutivo ed ausiliario dell'avvocatura dello Stato
1730	<i>Legge 30 maggio 1960, n. 538</i>	Provvidenze per le popolazioni colpite dal terremoto di Roccamonfina e dintorni
1731	<i>Legge 30 maggio 1960, n. 557</i>	Modifiche all' <i>art. 2 della legge 17 luglio 1954, n. 522</i> , recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento
1732	<i>Legge 16 giugno 1960, n. 623</i>	Disciplina fiscale della produzione e del commercio della margarina destinata all'industria alimentare
1733	<i>Legge 18 giugno 1960, n. 640</i>	Modificazione dell' <i>art. 3 della Legge 10 marzo 1955, n. 97</i> , e ulteriore proroga della medesima
1734	<i>Legge 29 giugno 1960, n. 650</i>	Disposizioni per il personale di ragioneria dei provveditorati agli studi
1735	<i>Legge 2 luglio 1960, n. 676</i>	Fissazione di un nuovo termine in sostituzione di quello previsto dall' <i>art. 8 della Legge 31 luglio 1954, n. 626</i> , per l'attuazione di iniziative intese ad incrementare la produttività
1736	<i>Legge 2 luglio 1960, n. 677</i>	Modifica ed integrazione dell' <i>art. 3 della Legge 29 luglio 1957, n. 635</i> relativo a disposizioni integrative della <i>Legge 10 agosto 1950, n. 647</i> , per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale
1737	<i>Legge 6 luglio 1960, n. 678</i>	Proroga dei termini previsti dalla <i>Legge 28 marzo 1957, n. 222</i> , e dalla <i>Legge 11 febbraio 1958, n. 83</i>
1738	<i>Legge 6 luglio 1960, n. 755</i>	Aumento del contributo annuo dello Stato a favore dell'azienda di Stato per le foreste demaniali per l'amministrazione del Parco Nazionale dello Stelvio per gli esercizi finanziari 1958-59, 1959-60 e 1960-61
1739	<i>Legge 7 luglio 1960, n. 633</i>	Delega del Governo della facoltà di emanare, con decreti aventi valore di legge, provvedimenti in materia di restituzione dell'imposta generale sull'entrata all'esportazione e d'imposta di conguaglio all'importazione
1740	<i>Legge 10 luglio 1960, n. 725</i>	Norme per la partecipazione al concorso per esami e per titoli a 300 posti di direttore didattico in prova di cui al Decreto Ministeriale
1741	<i>Legge 10 luglio 1960, n. 736</i>	Mantenimento della iscrizione nell'albo dei sanitari che prestino servizio in ospedali italiani all'estero
1742	<i>Legge 12 luglio 1960, n. 726</i>	Nuova autorizzazione di spesa per la concessione del concorso statale negli interessi dei mutui per la formazione della piccola proprietà contadina e proroga delle norme sulla proprietà contadina
1743	<i>Legge 13 luglio 1960, n. 661</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 16 maggio 1960, n. 406</i> , recante diminuzioni

1744	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1960, n. 1034</i>	dell'imposta di fabbricazione sulla benzina nonché sugli oli da gas da usare direttamente come combustibili Approvazione ed esecutorietà della convenzione aggiuntiva stipulata il 21 maggio 1959 tra il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni e la R.A.I. Radiotelevisione Italiana
1745	<i>Legge 19 luglio 1960, n. 764</i>	Modifiche alle norme sulla restituzione degli oneri doganali e sulle agevolazioni in materia di imposta generale sull'entrata di cui alla <i>Legge 17 luglio 1954, n. 522</i> , recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento
1746	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1960, n. 794</i>	Disposizioni in materia di restituzione dell'I.G.E. per i prodotti esportati e di imposizione di conguaglio sugli analoghi prodotti di estera provenienza
1747	<i>Legge 28 luglio 1960, n. 786</i>	Determinazione del limite di popolazione per la corresponsione dei contributi di cui alla <i>Legge 3 agosto 1949, n. 589</i>
1748	<i>Legge 28 luglio 1960, n. 851</i>	Autorizzazione di spesa per il proseguimento e il completamento degli impianti ferroviari in provincia di Savona e per la costruzione della ferrovia Paola-Cosenza
1749	<i>Legge 9 agosto 1960, n. 787</i>	Modificazioni alla <i>Legge 2 dicembre 1952, n. 1848</i> , che ratifica, con modificazioni, il <i>Decreto Legislativo 7 maggio 1948, n. 598</i> , per quanto concerne la composizione del Consiglio di Amministrazione delle ferrovie dello Stato
1750	<i>Legge 9 agosto 1960, n. 867</i>	Modifiche alla <i>Legge 19 novembre 1956, n. 1328</i>
1751	<i>Legge 11 agosto 1960, n. 870</i>	Modificazioni degli <i>articoli 14, 24 e 29 della Legge 18 giugno 1931, n. 987</i> , per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari delle cause nemiche e sui relativi servizi
1752	<i>Legge 14 agosto 1960, n. 822</i>	Riduzione delle aliquote di imposta di fabbricazione sullo zucchero
1753	<i>Legge 14 agosto 1960, n. 823</i>	Estensione degli usi agevolati per lo zucchero e per il glucosio
1754	<i>Legge 14 agosto 1960, n. 824</i>	Delega al Governo per la emanazione di nuove norme in materia di tasse sulle concessioni governative
1755	<i>Legge 14 agosto 1960, n. 825</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 30 giugno 1960, n. 590</i> , recante diminuzioni dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi
1756	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1960, n. 905</i>	Disposizioni in materia di restituzione dell'imposta generale sull'entrata per i prodotti esportati e di imposizione di conguaglio sugli analoghi prodotti di estera provenienza
1757	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1044</i>	Riordinamento degli enti provinciali del turismo
1758	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1960, n. 909</i>	Disposizioni in materia di restituzione dell'imposta generale sull'entrata per i prodotti esportati e di imposizione di conguaglio sugli analoghi prodotti di estera provenienza
1759	[ <i>Legge 22 settembre 1960, n. 1054</i> ] (593)	[Estensione delle norme contenute nel <i>Regio Decreto 8 gennaio 1931, n. 148</i> , al personale degli autoservizi extra urbani]
1760	<i>Legge 14 ottobre 1960, n. 1218</i>	Disposizioni transitorie per la regolarizzazione degli atti per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina
1761	<i>Legge 14 ottobre 1960, n. 1228</i>	Nuove norme per la formazione delle graduatorie nei concorsi a cattedre di scuole secondarie
1762	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1960, n. 1770</i>	Conseguimento dei titoli di meccanico navale di I classe per motonavi e di meccanico navale di II classe per motonavi da parte dei motoristi navali di prima e di seconda classe
1763	<i>Legge 19 ottobre 1960, n. 1236</i>	Proroga della delega al Governo relativa a modificazioni e soppressioni di uffici, enti e istituzioni di servizi operanti nel campo dell'igiene e della sanità pubblica di cui all' <i>articolo 7 della Legge 3 marzo 1958, n. 296</i>

1764	<i>Legge 20 ottobre 1960, n. 1230</i>	Provvedimenti in favore delle aziende artigiane in materia di edilizia
1765	<i>Legge 20 ottobre 1960, n. 1231</i>	Modifica all' <i>art. 36 della Legge 7 luglio 1907, n. 429</i> , relativo ai servizi finanziari dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
1766	<i>Legge 20 ottobre 1960, n. 1232</i>	Norme interpretative della <i>Legge 1° marzo 1957, n. 89</i> , che autorizza un concorso speciale a posti di direttore didattico
1767	<i>Legge 20 ottobre 1960, n. 1237</i>	Disposizioni in materia di prestazioni per la disoccupazione involontaria
1768	<i>Legge 20 ottobre 1960, n. 1253</i>	Provvedimenti a favore dei danneggiati da terremoti in Friuli nella primavera del 1959
1769	<i>Legge 20 ottobre 1960, n. 1254</i>	Provvidenze creditizie a favore di aziende agricole danneggiate da eccezionali calamità naturali ed avversità atmosferiche
1770	<i>Legge 20 ottobre 1960, n. 1264</i>	Attribuzione di posti di insegnante elementare ai vincitori ed agli idonei del concorso magistrale autorizzato con ordinanza ministeriale del 27 settembre 1958, n. 2580/69, e di precedenti concorsi
1771 (593)	[ <i>Legge 20 ottobre 1960, n. 1266</i> ]	[Assegnazione di contributi straordinari all'associazione nazionale dei finanzieri in congedo]
1772	<i>Legge 21 ottobre 1960, n. 1371</i>	Abolizione dell'imposta comunale sul bestiame
1773	<i>Legge 23 ottobre 1960, n. 1319</i>	Autorizzazione di spesa per la riparazione dei danni causati dalle alluvioni e mareggiate verificatesi in Calabria, Lucania e Sicilia dal 20 giugno 1958 al 30 aprile 1960 e in Toscana ed Emilia dall'11 dicembre 1959 al 31 maggio 1960
1774	<i>Legge 25 ottobre 1960, n. 1316</i>	Disciplina della riscossione dei carichi arretrati di imposte dirette
1775	<i>Legge 26 ottobre 1960, n. 1327</i>	Autorizzazione di spesa per la concessione, ai sensi del <i>Testo Unico 28 aprile 1938, n. 1165</i> , e successive modificazioni ed integrazioni, di contributi in annualità per la costruzione di case popolari
1776	<i>Legge 29 ottobre 1960, n. 1396</i>	Istituzione del ruolo speciale nazionale di direttori delle scuole elementari statali per ciechi
1777	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, n. 1655</i>	Regolamento per il concorso di ammissione al ruolo del personale direttivo per i servizi amministrativi dell'Amministrazione centrale degli affari esteri
1778	<i>Legge 25 novembre 1960, n. 1508</i>	Integrazioni di fondi per il concorso statale nel pagamento degli interessi sui mutui pescherecci
1779	<i>Legge 6 dicembre 1960, n. 1607</i>	Ruoli organici e carriera del personale di segreteria degli istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale
1780	<i>Legge 7 dicembre 1960, n. 1541</i>	Norme integrative dell'ordinamento del Ministero della Marina Mercantile e revisione dei relativi ruoli organici
1781	<i>Legge 7 dicembre 1960, n. 1557</i>	Aumento del contributo statale all'Ente Nazionale per l'Artigianato e le Piccole Industrie (E.N.A.P.I.)
1782	<i>Legge 10 dicembre 1960, n. 1576</i>	Istituzione delle Facoltà di magistero e di farmacia presso l'Università di Trieste
1783	<i>Legge 12 dicembre 1960, n. 1596</i>	Modificazioni e integrazioni al <i>Regio Decreto-Legge 18 giugno 1936, n. 1338</i> , convertito nella <i>Legge 14 gennaio 1937, n. 402</i> , in materia di concessione di pertinenze idrauliche demaniali a scopo di pioppicoltura
1784	<i>Legge 12 dicembre 1960, n. 1597</i>	Modificazione dell' <i>art. 4 della legge 18 gennaio 1952, n. 43</i> recante norme per il reclutamento dei commissari di leva
1785	<i>Legge 15 dicembre 1960, n. 1483</i>	Istituzione di una nuova direzione generale e riordinamento dei ruoli organici del personale della amministrazione centrale del Ministero dell'Industria e del Commercio
1786	<i>Legge 15 dicembre 1960, n. 1560</i>	Modificazioni in materia di tasse di radiodiffusione
1787	<i>Legge 20 dicembre 1960, n. 1611</i>	Modificazione del terzo comma dell' <i>articolo 33 della Legge 25 giugno 1949, n. 409</i>
1788	<i>Legge 22 dicembre 1960, n. 1562</i>	Proroga del termine della gestione del servizio di tesoreria statale
1789	<i>Legge 22 dicembre 1960, n.</i>	Proroga, con modificazioni ed aggiunte, delle

	1565	disposizioni contenute nella <i>Legge 31 luglio 1956, n. 897</i> , modificate e integrate con la <i>Legge 22 dicembre 1959, n. 1097</i> sulla cinematografia
1790	<i>Legge 22 dicembre 1960, n. 1599</i>	Disposizioni concernenti il personale del soppresso ministero dell'Africa italiana e degli enti dipendenti dai cessati Governi dei territori già di sovranità italiana in Africa
1791	<i>Legge 22 dicembre 1960, n. 1614</i>	Elevazione a lire cinque miliardi del limite per l'emissione degli ordini di accreditamento di cui alla <i>Legge 20 novembre 1951, n. 1512</i>
1792	<i>Legge 22 dicembre 1960, n. 1726</i>	Elevazione del limite di somma per l'emissione delle aperture di credito per talune spese del Ministero della Pubblica Istruzione
1793	<i>Legge 30 dicembre 1960, n. 1676</i>	Norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli
1794	<i>Legge 30 dicembre 1960, n. 1727</i>	Istituzione di corsi di formazione professionale preparatori al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica
1795	<i>Legge 30 dicembre 1960, n. 1728</i>	Norme integrative della <i>Legge 19 marzo 1955, n. 160</i> , per quanto concerne il conferimento delle supplenze annuali
1796	<i>Legge 30 dicembre 1960, n. 1734</i>	Ordinamento dell'Istituto Statale «Augusto Romagnoli» di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista
1797	<i>Legge 2 febbraio 1961, n. 31</i>	Esonero dall'aggio esattoriale sui sovracanonici dovuti ai comuni ai sensi della <i>Legge 27 dicembre 1953, n. 959</i>
1798	<i>Legge 10 febbraio 1961, n. 80</i>	Proroga e modifiche alla <i>Legge 27 febbraio 1958, n. 130</i> , riguardante l'assunzione obbligatoria al lavoro dei profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con Trattato di Pace e dalla zona B del territorio di Trieste e delle altre categorie di profughi
1799	<i>Legge 21 febbraio 1961, n. 84</i>	Proroga per un quinquennio, a decorrere dal 1° luglio 1960, della <i>Legge 23 maggio 1952, n. 630</i> , e concessione di ulteriori stanziamenti per la protezione del patrimonio artistico, bibliografico e archivistico dalle invasioni delle termiti
1800	<i>Legge 21 febbraio 1961, n. 85</i>	Estinzione dei diritti di uso civico su terre vendute dallo Stato ai comuni
1801	<i>Legge 5 marzo 1961, n. 158</i>	Provvedimenti a favore delle Università e degli Istituti di istruzione superiore in relazione al Piano di sviluppo della scuola mediante utilizzazione degli stanziamenti di L. 45.134.000.000 per gli esercizi finanziari 1959 - 60 e 1960 - 61
1802	<i>Legge 5 marzo 1961, n. 201</i>	Elevazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi sanitari
1803	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1961, n. 390</i>	Deroghe al divieto di introduzione in Italia del sale e delle cartine e tubetti per sigarette, in attuazione dell'art. 37 del trattato istitutivo della C.E.E.
1804	<i>Legge 9 marzo 1961, n. 111</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 21 gennaio 1961, n. 2</i> , recante ritocchi al regime fiscale della benzina
1805	<i>Legge 9 marzo 1961, n. 171</i>	Costruzione da parte dell'Istituto Nazionale per le case degli impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) di alloggi da assegnare in locazione semplice al personale dell'amministrazione degli affari esteri
1806	<i>Legge 9 marzo 1961, n. 181</i>	Norme in materia di riduzione dei canoni di affitto dei fondi rustici nelle zone danneggiate da eccezionali calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche
1807	<i>Legge 14 marzo 1961, n. 131</i>	Provvidenze a favore degli invalidi e delle famiglie dei caduti del cessato impero austro-ungarico
1808	<i>Legge 14 marzo 1961, n. 174</i>	Norme intese a snellire la procedura per l'assunzione di mutui a copertura dei disavanzi economici dei bilanci dei comuni e delle province
1809	<i>Legge 14 marzo 1961, n. 183</i>	Richiamo in vigore dell' <i>articolo 5 della Legge 23 dicembre 1957, n. 1299</i> , sulla concessione di un premio agli acquirenti di aeromobili da turismo
1810	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1961, n.</i>	Revisione delle condizioni per il trasporto delle cose sulle ferrovie dello Stato

- 1811 *Legge 3 aprile 1961, n. 255* Provvidenze per la diffusione di sementi elette di cotone
- 1812 *Legge 3 aprile 1961, n. 283* Esercizio delle concessioni minerarie da parte degli enti locali
- 1813 *Legge 25 aprile 1961, n. 421* Istituzione del compartimento di Verona delle ferrovie dello Stato
- 1814 *Legge 5 maggio 1961, n. 414* Modificazioni al *Decreto Legislativo 7 maggio 1948, n. 598*, ratificato, con modificazioni, dalla *Legge 2 dicembre 1952, n. 1848*, per quanto concerne la composizione del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato
- 1815 *Legge 13 maggio 1961, n. 430* Variazione dei compensi dovuti alle aziende esercenti ferrovie secondarie e tramvie in concessione per il trasporto dei pacchi postali
- 1816 *Legge 13 giugno 1961, n. 526* Modifica dell'*art. 8 della Legge 29 luglio 1957, n. 635* (esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale)
- 1817 *Legge 13 giugno 1961, n. 528* Provvedimenti per il completamento del Porto Canale Corsini dell'annessa zona industriale di Ravenna e del Porto di Venezia
- 1818 *Legge 23 giugno 1961, n. 532* Proroga delle disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri di cui alla *Legge 10 marzo 1955, n. 97*
- 1819 *Legge 5 luglio 1961, n. 578* Modifica all'*articolo 2 della Legge 13 novembre 1960, n. 1407*, sulla classificazione degli olii di oliva
- 1820 *Legge 5 luglio 1961, n. 668* Autorizzazione di spesa per la costruzione della nuova sede della Biblioteca Nazionale Centrale in Roma
- 1821 *Legge 8 luglio 1961, n. 645* Composizione delle Commissioni mobili e dei Consigli di leva
- 1822 *Legge 19 luglio 1961, n. 706* Impiego della biacca nella pittura
- 1823 *Legge 21 luglio 1961, n. 707* Modificazioni alle tasse fisse minime di registro ed ipotecarie
- 1824 *Legge 24 luglio 1961, n. 729* Piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali
- 1825 *Legge 25 luglio 1961, n. 649* Disposizioni modificative ed integrative delle *leggi 30 luglio 1959, n. 623* (incentivi a favore delle medie e piccole industrie e dell'artigianato) e *16 settembre 1960, n. 1016* (finanziamento a medio termine al commercio)
- 1826 *Legge 26 luglio 1961, n. 711* Disposizioni concernenti la tassa per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti
- 1827 *Legge 26 luglio 1961, n. 719* Contributo dello Stato ai comuni per la costruzione e il miglioramento degli impianti elettrici
- 1828 *Legge 28 luglio 1961, n. 705* Eliminazione di abitazioni malsane, interventi in dipendenza di alluvioni, provvidenze per l'incremento dell'occupazione, provvedimenti per l'istruzione pubblica, altri provvedimenti diversi, nonché variazioni al bilancio dello Stato e a quelli di amministrazioni autonome per l'esercizio finanziario 1960-61
- 1829 *Legge 28 luglio 1961, n. 768* Conversione in Legge del *Decreto-Legge 22 giugno 1961, n. 505*, concernente la proroga fino al 30 giugno 1962 della efficacia del *Decreto-Legge 20 maggio 1955, n. 403*, convertito nella *Legge 1° luglio 1955, n. 551*, e successivamente modificato, relativo alla concessione di aliquote ridotte dell'imposta di fabbricazione e della sovrimposta di confine per il "jet-fuel JP4" ed il "cherosene" destinati all'Amministrazione della difesa
- 1830 *Legge 28 luglio 1961, n. 769* Conversione in Legge, con modificazioni, del *Decreto-Legge 24 giugno 1961, n. 510* recante modificazioni al regime fiscale degli oli di semi
- 1831 *Legge 28 luglio 1961, n. 828* Modifiche al regime tributario dei contratti di appalto e delle concessioni di pubblico servizio agli effetti dell'imposta di registro
- 1832 <sup>(597)</sup> *[Legge 28 luglio 1961, n. 830]* [Disposizioni in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione e miglioramenti per alcune categorie di pensionati del fondo istituito con l'*articolo 8 del Regio Decreto-Legge 19 ottobre 1923, n. 2311*]

1833	<i>Legge 28 luglio 1961, n. 835</i>	Modifiche in materia di imposta di bollo, di imposta sulla pubblicità, di imposta generale sull'entrata e di tasse automobilistiche
1834	<i>Legge 28 luglio 1961, n. 838</i>	Esonero da imposizioni tributarie dei redditi minimi dei terreni
1835	<i>Legge 28 luglio 1961, n. 849</i>	Trattamento tributario dei giuochi di abilità e dei concorsi pronostici esercitati dallo Stato
1836	<i>Legge 3 agosto 1961, n. 834</i>	Adattamento del ruolo organico del personale delle «nuove costruzioni ferroviarie» alle disposizioni concernenti lo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato approvato con <i>Legge 26 marzo 1958, n. 425</i>
1837 <sup>(593)</sup>	[ <i>Legge 3 agosto 1961, n. 851</i> ]	[Adeguamento di alcune voci della tariffa annessa al <i>Decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492</i> , concernente nuove norme sull'imposta di bollo, e concessione di premi di operosità e per la scoperta e la repressione di reati]
1838	<i>Legge 3 agosto 1961, n. 852</i>	Rivalutazione dell'assegno ordinario annuale stabilito in favore dell'istituto di malariologia dall' <i>articolo 3 del Regio Decreto-Legge 7 settembre 1933, n. 1185</i> , convertito nella <i>Legge 15 febbraio 1934, n. 288</i>
1839	<i>Legge 30 settembre 1961, n. 975</i>	Modifiche alla <i>Legge 21 dicembre 1960, n. 1521</i>
1840	<i>Legge 18 ottobre 1961, n. 1278</i>	Compensi al personale incaricato delle funzioni di medico e veterinario provinciale
1841	<i>Legge 23 ottobre 1961, n. 1245</i>	Validità, per la classe di concorso VI Avv., della abilitazione per la classe di concorso F I
1842	<i>Legge 31 ottobre 1961, n. 1196</i>	Modifiche in materia di imposta generale sull'entrata

---

(592) Allegato così sostituito dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(593) Rigo soppresso dall'*art. 3, comma 1, D.L. 22 dicembre 2008, n. 200*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 18 febbraio 2009, n. 9*.

(594) Rigo soppresso dall'*art. 3, comma 1-bis, lett. i), D.L. 22 dicembre 2008, n. 200*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 18 febbraio 2009, n. 9*, con la decorrenza indicata nel medesimo *comma 1-bis, art. 3, D.L. 200/08*.

(595) Rigo soppresso dall'*art. 3, comma 1-bis, lett. l), D.L. 22 dicembre 2008, n. 200*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 18 febbraio 2009, n. 9*, con la decorrenza indicata nel medesimo *comma 1-bis, art. 3, D.L. 200/08*.

(596) Rigo soppresso dall'*art. 3, comma 1-bis, lett. m), D.L. 22 dicembre 2008, n. 200*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 18 febbraio 2009, n. 9*, con la decorrenza indicata nel medesimo *comma 1-bis, art. 3, D.L. 200/08*.

(597) Rigo soppresso dall'*art. 3, comma 1-bis, lett. n), D.L. 22 dicembre 2008, n. 200*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 18 febbraio 2009, n. 9*, con la decorrenza indicata nel medesimo *comma 1-bis, art. 3, D.L. 200/08*.

---

**Allegato A**  
**Disposizioni abrogate ex articolo 24**  
**Anni 1961-1970** <sup>(598)</sup>

**In vigore dal 21 febbraio 2009**

1843	<i>Legge 3 novembre 1961, n. 1232</i>	Norme per la determinazione dei canoni relativi all'uso di linee telegrafiche e telefoniche e di apparati telegrafici di proprietà dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dei canoni relativi alla manutenzione di linee ed apparati per conto di altre amministrazioni o di terzi, e per la determinazione delle quote di spese generali di surrogazione e di appoggio
1844	<i>Legge 8 novembre 1961, n. 1247</i>	Norme interpretative ed integrative della <i>Legge 6 marzo 1958, n. 199</i> , relativa alla devoluzione al Ministero della agricoltura e delle foreste dell'esercizio delle attribuzioni statali in materia alimentare
1845	<i>Legge 3 novembre 1961, n. 1255</i>	Revisione dei ruoli organici del personale non insegnante delle università e degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici
1846	<i>Legge 10 novembre 1961, n. 1281</i>	Fissazione di un nuovo termine in materia fiscale
1847	<i>Legge 14 novembre 1961, n. 1268</i>	Costituzione dell'ente autonomo del porto di Palermo e provvedimenti per l'esecuzione del piano regolatore delle opere portuali
1848	<i>Legge 18 novembre 1961, n. 1296</i>	Adeguamento di alcune voci della tariffa della legge di bollo e di quella sulle tasse per il pubblico registro automobilistico
1849	<i>Legge 24 novembre 1961, n. 1283</i>	Agevolazioni tributarie per gli istituti autonomi per le case popolari
1850	<i>Legge 29 novembre 1961, n. 1301</i>	Norma interpretativa dell' <i>articolo 1 del regio Decreto 18 maggio 1931, n. 544</i> «concentramento nel Ministero dei Lavori pubblici di servizi relativi alla esecuzione di lavori pubblici per conto dello Stato» nei riguardi degli edifici universitari ed affini
1851	<i>Legge 1° dicembre 1961, n. 1327</i>	Modifiche alla composizione del Consiglio Superiore della Marina Mercantile e del Comitato centrale del lavoro portuale
1852	<i>Legge 2 dicembre 1961, n. 1330</i>	Attività e disciplina dell'ente autonomo di gestione per il cinema
1853	<i>Legge 4 dicembre 1961, n. 1256</i>	Determinazione delle piante organiche del personale delle Ferrovie dello Stato ed attinenti modifiche allo Stato giuridico
1854	<i>Legge 8 dicembre 1961, n. 1266</i>	Conversione in Legge del <i>Decreto-Legge 7 ottobre 1961, n. 1029</i> , recante modificazioni dell'imposta di fabbricazione sui filati di fibre tessili
1855	<i>Legge 15 dicembre 1961, n. 1304</i>	Istituzione dell'agronomo di zona e riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste
1856	<i>Legge 16 dicembre 1961, n. 1463</i>	Modifica della <i>Legge 2 novembre 1955, n. 1117</i> , concernente il pagamento delle pensioni e degli altri trattamenti di quiescenza al personale civile e militare libico ed eritreo già dipendente dalle cessate amministrazioni italiane della Libia e dell'Eritrea
1857	<i>Legge 16 dicembre 1961, n. 1525</i>	Agevolazioni tributarie a favore degli stabilimenti industriali del territorio del comune di Monfalcone e del territorio della zona portuale Aussa-Corno in provincia di Udine
1858	<i>Legge 20 dicembre 1961, n. 1348</i>	Nuove integrazioni della <i>Legge 15 dicembre 1959, n. 1089</i> , sullo Stato e l'avanzamento degli ufficiali della guardia di finanza
1859	<i>Legge 20 dicembre 1961, n. 1370</i>	Riduzione dei canoni di affitto dei fondi rustici coltivati a tabacco, e danneggiati dalla peronospora tabacina nella campagna agraria 1960-61
1860	<i>Legge 21 dicembre 1961, n. 1339</i>	Approvazione della nuova tariffa dei dazi doganali di importazione con l'inquadramento delle sottovoci della tariffa nazionale in quelle corrispondenti della tariffa



		doganale estera della comunità economica europea e con il regime daziario in vigore dal 1° gennaio 1962
1861	<i>Legge 21 dicembre 1961, n. 1527</i>	Determinazione dei prezzi delle sanse
1862	<i>Legge 21 dicembre 1961, n. 1551</i>	Interpretazione autentica della <i>Legge 8 dicembre 1956, n. 1429</i>
1863	<i>Legge 21 dicembre 1961, n. 1552</i>	Disposizioni in materia di tutela di cose di interesse artistico e storico
1864	<i>Legge 24 gennaio 1962, n. 22</i>	Impiego da parte di enti pubblici, di società per azioni ed a responsabilità limitata, aziende ed istituti di credito e altri, di macchine elettriche bollatrici per la corresponsione dell'imposta di bollo
1865	<i>Legge 24 gennaio 1962, n. 23</i>	Deroga all' <i>art. 47 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3269</i> , e successive modificazioni, sulle imposte di registro
1866	<i>Legge 25 gennaio 1962, n. 25</i>	Proroga del termine per l'attuazione dei piani regolatori nei comuni danneggiati dai terremoti del 28 dicembre 1908 e del 13 gennaio 1915
1867	<i>Legge 26 gennaio 1962, n. 6</i>	Proroga della delega al Governo di sospendere o ridurre i dazi doganali e di emanare provvedimenti per accelerare il ritmo delle modificazioni delle tariffe doganali stabilite dal trattato istitutivo della comunità economica europea e per anticipare la progressiva installazione della tariffa doganale comune
1868	<i>Legge 30 gennaio 1962, n. 18</i>	Risanamento di quattro mandamenti e delle zone radiali esterne di Borgo e Denisinni nel comune di Palermo
1869	<i>Legge 30 gennaio 1962, n. 28</i>	Provvedimenti per il risanamento dei mandamenti Monte di Pietà, Palazzo Reale, Tribunale e Castellamare e delle zone radiali esterne di Borgo e Denisinni nel comune di Palermo
1870	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1962, n. 15</i>	Restituzione dell'imposta generale sull'entrata per i prodotti esportati ed imposizioni di conguaglio sugli analoghi prodotti di estera provenienza
1871	<i>Legge 12 aprile 1962, n. 153</i>	Modificazioni alla <i>Legge 6 marzo 1950, n. 181</i> , relativamente alle esenzioni fiscali sui carburanti a favore delle scuole di pilotaggio aereo
1872 <sup>(600)</sup>	<i>[Decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263]</i>	[Esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania per il regolamento di alcune questioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario con scambi di note, concluso a Bonn il 2 giugno 1961]
1873	<i>Legge 16 aprile 1962, n. 187</i>	Abolizione del limite per emissione degli ordini di accreditamento di cui alla <i>legge 22 dicembre 1960, n. 1614</i>
1874	<i>Legge 18 aprile 1962, n. 206</i>	Variazione delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile delle categorie A e B
1875	<i>Legge 18 aprile 1962, n. 208</i>	Modifiche alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
1876	<i>Legge 21 aprile 1962, n. 195</i>	Autorizzazione di spesa per la concessione, ai sensi del <i>Testo Unico 28 aprile 1938, n. 1165</i> , e successive modificazioni ed integrazioni, di contributi in annualità per la costruzione di case popolari
1877	<i>Legge 21 aprile 1962, n. 226</i>	Ritenute di acconto su compensi soggetti all'imposta di ricchezza mobile in categoria C-1 e disposizioni in materia di contributi governativi
1878	<i>Legge 27 aprile 1962, n. 211</i>	Rinnovo, riclassamento, ammodernamento e potenziamento delle Ferrovie dello Stato
1879	<i>Legge 19 giugno 1962, n. 904</i>	Modifiche alle norme di riscossione dei canoni di utenze di acqua da parte dell'ente acquedotti siciliani
1880	<i>Legge 26 giugno 1962, n. 884</i>	Norma integrativa dell' <i>art. 91 della Legge 13 maggio 1961, n. 469</i> , sull'ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
1881	<i>Legge 26 giugno 1962, n. 885</i>	Istituzione del ruolo sanitario degli ufficiali medici di polizia del corpo delle guardie di pubblica sicurezza
1882	<i>Legge 29 giugno 1962, n. 569</i>	Proroga del regime vincolistico degli immobili adibiti ad uso diverso dall'abitazione
1883	<i>Legge 6 luglio 1962, n. 921</i>	Norme sui sussidi dei lebbrosi e dei familiari a loro carico

1884	<i>Legge 10 luglio 1962, n. 890</i>	Integrazione e modifiche della <i>Legge 26 novembre 1955, n. 1177</i> , sui provvedimenti straordinari per la Calabria
1885	<i>Legge 10 luglio 1962, n. 908</i>	Integrazione della commissione prevista dall' <i>articolo 4 del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501</i> , portante disposizioni per la revisione dei prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche
1886	<i>Legge 18 luglio 1962, n. 1101</i>	Modifiche ed aggiunte alle norme contenute nel Decreto Legislativo 3 settembre 1947, n. 940, nella <i>Legge 29 luglio 1949, n. 531</i> , e nella <i>Legge 28 dicembre 1952, n. 4436</i> , relative alla maggiorazione dei sussidi da concedere ai danneggiati dai terremoti succedutisi dal 1908 al 1936 incluso
1887	<i>Legge 21 luglio 1962, n. 1103</i>	Modificazioni al <i>Decreto Legislativo 3 maggio 1948, n. 937</i> , concernente il ripristino dei benefici fiscali a favore delle società nazionali assuntrici di servizi di trasporto aereo di linea
1888	<i>Legge 27 luglio 1962, n. 1053</i>	Proroga delle provvidenze in favore della cinematografia
1889	<i>Legge 27 luglio 1962, n. 1113</i>	Modifiche alla <i>Legge 14 dicembre 1955, n. 1293</i> , sulla istruzione professionale dei ciechi
1890	<i>Legge 27 luglio 1962, n. 1228</i>	Trattamento tributario degli Istituti di Credito a medio e lungo termine
1891	<i>Legge 2 agosto 1962, n. 1185</i>	Conversione in Legge del <i>Decreto-Legge 22 giugno 1962, n. 570</i> concernente la proroga fino al 30 giugno 1964 della efficacia del <i>Decreto-Legge 20 maggio 1955, n. 403</i> , convertito nella <i>Legge 1° luglio 1955, n. 551</i> , e successivamente modificato, relativo alla ...concessione di aliquote ridotte dell'imposta di fabbricazione e della sovrimposta di confine per il □jet-fuel jp4□ ed il □cherosene□ destinati all'amministrazione della difesa
1892	<i>Legge 2 agosto 1962, n. 1331</i>	Modifiche agli <i>articoli 2 e 62 del testo Unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima, approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365</i> , e successive modificazioni
1893	<i>Legge 12 agosto 1962, n. 1332</i>	Interpretazione autentica dell' <i>articolo 4 della Legge 3 giugno 1949, n. 320</i> , sulla dichiarazione di morte presunta di persone scomparse per fatti dipendenti dalla situazione politico-militare determinatasi tra il 10 giugno 1940 e il 31 dicembre 1945
1894	<i>Legge 16 agosto 1962, n. 1341</i>	Norme per il finanziamento dei censimenti generali
1895	<i>Legge 18 agosto 1962, n. 1360</i>	Disposizioni per il finanziamento della <i>Legge 25 luglio 1952, n. 991</i> , dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1967, e per l'esproprio e l'acquisto di terreni montani abbandonati
1896	<i>Legge 29 settembre 1962, n. 1430</i>	Norme in materia di pagamento dei fitti in grano
1897	<i>Legge 5 ottobre 1962, n. 1492</i>	Modificazioni al <i>Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598</i> , sulla industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare
1898	<i>Legge 13 ottobre 1962, n. 1485</i>	Iscrizione dell'idrovia dal Ticino per Milano-Nord al Mincio fra le linee navigabili di 2ª classe
1899	<i>Legge 18 ottobre 1962, n. 1550</i>	Unificazione dei tagli di carta bollata
1900	<i>Legge 18 ottobre 1962, n. 1551</i>	Norme sull'ammissione all'Accademia delle Guardia di Finanza
1901	<i>Legge 23 ottobre 1962, n. 1543</i>	Modificazione dell' <i>articolo 91 del Testo Unico 28 aprile 1938, n. 1165</i> , sull'edilizia popolare ed economica
1902	<i>Legge 8 novembre 1962, n. 1633</i>	Sistemazione negli organici dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni di personale straordinario
1903	<i>Legge 14 novembre 1962, n. 1609</i>	Modificazione alla <i>Legge 20 giugno 1955, n. 519</i> , recante disposizioni sull'ordinamento dell'avvocatura dello Stato
1904	<i>Legge 14 novembre 1962, n. 1616</i>	Provvedimenti a favore delle nuove costruzioni nonché per i miglioramenti al naviglio, agli impianti e alle attrezzature della navigazione interna

1905	<i>Legge 14 novembre 1962, n. 1619</i>	Autorizzazione di spesa per i servizi della programmazione economica generale
1906	<i>Legge 22 novembre 1962, n. 1677</i>	Modifica all' <i>articolo 18 della Legge 2 giugno 1961, n. 454</i> , recante il piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura
1907	<i>Legge 22 novembre 1962, n. 1706</i>	Interpretazione autentica della <i>Legge 20 ottobre 1954, n. 1044</i> , richiamata dalla <i>Legge 27 maggio 1959, n. 355</i> , in materia di accertamento di valore nei trasferimenti di fondi rustici integrazioni ed aggiunte
1908	<i>Legge 22 novembre 1962, n. 1708</i>	Provvedimenti per agevolare la libera navigazione sul fiume Po mediante divieto di costruzione di ponti di chiatte e costruzione di ponti stabili in sostituzione degli attuali ponti di chiatte
1909	<i>Legge 22 novembre 1962, n. 1709</i>	Norme per il conferimento della stabilità d'impiego al personale dei consorzi provinciali antitubercolari
1910	<i>Legge 25 novembre 1962, n. 1651</i>	Norme per la elezione dei senatori assegnati alla circoscrizione di Trieste
1911	<i>Legge 29 novembre 1962, n. 1697</i>	Modifiche all' <i>art. 9 della Legge 27 giugno 1957, n. 464</i> , concernente sgravi fiscali su oli minerali distillati e gas di petrolio liquefatti
1912	<i>Legge 3 dicembre 1962, n. 1689</i>	Norme in materia di allestimenti difensivi sulle navi mercantili
1913	<i>Legge 12 dicembre 1962, n. 1701</i>	Norme integrative e modificative della <i>Legge 30 dicembre 1960, n. 1676</i> , recante norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli e del <i>Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534</i> , recante norme per il decentramento dei servizi del Ministero dei lavori pubblici
1914	<i>Legge 12 dicembre 1962, n. 1702</i>	Obbligo di indicazioni del gruppo sanguigno nelle patenti di guida
1915	<i>Legge 18 dicembre 1962, n. 1716</i>	Modificazioni della disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani
1916	<i>Legge 18 dicembre 1962, n. 1717</i>	Modifica dell' <i>articolo 1 lettera C), della Legge 19 giugno 1940, n. 762</i> , che converte in legge con modificazioni, il <i>Regio Decreto-Legge 9 gennaio 1940, n. 2</i> , istitutivo di una imposta generale sull'entrata
1917	<i>Legge 18 dicembre 1962, n. 1740</i>	Norme per l'inquadramento nei ruoli degli istituti tecnici femminili del personale direttivo, insegnante e tecnico delle sopresse scuole di magistero femminile e delle scuole professionali femminili
1918	<i>Legge 18 dicembre 1962, n. 1748</i>	Modifiche alla <i>Legge 13 agosto 1959, n. 904</i>
1919	<i>Legge 20 dicembre 1962, n. 1719</i>	Disposizioni sul servizio copia degli atti giudiziari
1920	<i>Legge 20 dicembre 1962, n. 1743</i>	Integrazione del trattamento di quiescenza degli insegnanti e capi di istituti della istruzione secondaria provenienti dalle scuole di avviamento dei comuni di autonomia scolastica
1921	<i>Legge 20 dicembre 1962, n. 1749</i>	Provvidenze a favore del personale esecutivo della scuola
1922	<i>Legge 20 dicembre 1962, n. 1750</i>	Integrazione all' <i>articolo 5 della Legge 29 giugno 1960, n. 656</i> , relativa alla disciplina dei piccoli prestiti da parte delle casse mutue o sovvenzioni ministeriali e di istituzioni similari
1923	<i>Legge 20 dicembre 1962, n. 1751</i>	Estensione al personale tecnico dipendente dagli enti locali delle dipendenze previste dalla <i>Legge 24 luglio 1954, n. 596</i>
1924	<i>Legge 29 dicembre 1962, n. 1744</i>	Nuove disposizioni per l'applicazione delle leggi di registro, dell'imposta generale sull'entrata e del bollo ai contratti di locazione dei beni immobili urbani
1925	<i>Legge 31 dicembre 1962, n. 1754</i>	Istituzione di una indennità di studio per il personale delle scuole ed istituti di istruzione elementare, secondaria ed artistica
1926	<i>Legge 31 dicembre 1962, n. 1866</i>	Modifiche all' <i>art. 5 della Legge 8 dicembre 1956, n. 1378</i>
1927	<i>Legge 3 gennaio 1963, n. 4</i>	Provvidenze straordinarie a favore di zone alluvionate o terremotate negli anni 1960 e 1961
1928	<i>Legge 6 gennaio 1963, n. 13</i>	Modifiche alla <i>Legge 30 dicembre 1959, n. 1236</i> , concernente il trattamento giuridico ed economico

		degli assuntori dell'azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato
1929	<i>Legge 11 gennaio 1963, n. 39</i>	Istituzione di diritti anti-dumping e di diritti compensativi
1930	<i>Legge 26 gennaio 1963, n. 31</i>	Disposizione per l'ammissione a contributo della spesa per la sistemazione delle strade classificate provinciali anteriormente all'entrata in vigore della <i>Legge 12 febbraio 1958, n. 126</i> , o non comprese nei piani di cui all'articolo 16 della Legge stessa
1931	<i>Legge 26 gennaio 1963, n. 47</i>	Norme relative all'edilizia scolastica prefabbricata
1932	<i>Legge 30 gennaio 1963, n. 105</i>	Concessione di un contributo straordinario e di contributi annui a carico dello Stato a favore dell'Ente Nazionale per l'Assistenza alla Gente di Mare
1933	<i>Legge 3 febbraio 1963, n. 49</i>	Modificazione dell' <i>articolo 4 della Legge 23 maggio 1956, n. 515</i> , contenente norme per i concorsi ad agenti di cambio
1934	<i>Legge 3 febbraio 1963, n. 50</i>	Modifica dell' <i>articolo 10 della Legge 3 gennaio 1960, n. 5</i> , concernente riduzione del limite di età pensionabile per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere
1935	<i>Legge 3 febbraio 1963, n. 51</i>	Modificazione dell' <i>articolo 4 della Legge 31 ottobre 1955, n. 1064</i> , recante disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti e modificazioni all'ordinamento dello Stato civile
1936	<i>Legge 3 febbraio 1963, n. 56</i>	Ripianamento dei bilanci comunali e provinciali deficitari per gli anni 1962, 1963, 1964 e 1965
1937	<i>Legge 3 febbraio 1963, n. 75</i>	Provvedimenti integrativi per l'edilizia scolastica
1938 (600)	<i>[Legge 3 febbraio 1963, n. 77]</i>	[Disposizioni in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia e affini in materia di integrazione guadagni]
1939	<i>Legge 3 febbraio 1963, n. 92</i>	Autorizzazione della spesa di L. 6.600.000.000 per la sistemazione dell'idrovia Padova-Venezia
1940	<i>Legge 3 febbraio 1963, n. 103</i>	Pagamento del grano distribuito gratuitamente per uso di semina a favore dei coltivatori danneggiati da avversità naturali
1941	<i>Legge 3 febbraio 1963, n. 108</i>	Modificazione dell'autorizzazione di spesa prevista dalla <i>legge 10 novembre 1954, n. 1087</i> , per l'attuazione di un programma straordinario di opere irrigue e di colonizzazione
1942	<i>Legge 3 febbraio 1963, n. 110</i>	Autorizzazione di spesa per il funzionamento degli enti e delle sezioni speciali di riforma fondiaria
1943	<i>Legge 3 febbraio 1963, n. 116</i>	Delega al Governo ad emanare norme per la tutela della denominazione dei mosti e dei vini
1944	<i>Legge 4 febbraio 1963, n. 119</i>	Autorizzazione di spesa per la sistemazione dei debiti per ricoveri infermi discinetici e lussati congeniti dell'anca
1945	<i>Legge 4 febbraio 1963, n. 120</i>	Istituzione di un quadro speciale per i maestri non di ruolo della provincia di Gorizia
1946	<i>Legge 9 febbraio 1963, n. 46</i>	Modifica alla <i>Legge 7 ottobre 1947, n. 1058</i> , contenente norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali
1947	<i>Legge 9 febbraio 1963, n. 59</i>	Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti
1948	<i>Legge 9 febbraio 1963, n. 130</i>	Norma interpretativa in materia di concorso statale sui prestiti di esercizio di cui agli <i>articoli 16</i> , lettera A), e <i>19 della Legge 2 giugno 1961, n. 454</i>
1949	<i>Legge 9 febbraio 1963, n. 153</i>	Ordinamento della scuola speciale per archivisti e bibliotecari della università di Roma
1950	<i>Legge 9 febbraio 1963, n. 223</i>	Istituzione del consorzio per il porto di Civitavecchia
1951	<i>Legge 9 febbraio 1963, n. 234</i>	Modifiche alla <i>Legge 15 febbraio 1962, n. 68</i> , concernente la costruzione di case per ferie e di ostelli per la gioventù
1952	<i>Legge 9 febbraio 1963, n. 325</i>	Risoluzione consensuale della concessione della ferrovia Sondrio-Tirano con inclusione della linea nella rete statale
1953	<i>Legge 11 febbraio 1963, n. 98</i>	Aumento del fondo di dotazione del patrimonio dell'Istituto Poligrafico dello Stato
1954	<i>Legge 14 febbraio 1963, n. 145</i>	Modifiche agli <i>articoli 19 e 27 del Decreto del</i>

		<i>Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2,</i> sulla cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico
1955	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343</i>	Approvazione del Testo Unico delle Leggi in materia di debito pubblico
1956	<i>Legge 14 febbraio 1963, n. 76</i>	Modifiche alle norme concernenti provvidenze in favore della cinematografia
1957	<i>Legge 14 febbraio 1963, n. 163</i>	Integrazione della <i>legge 21 marzo 1958, n. 290</i> , relativa all'incremento ed al potenziamento della pesca e delle piscicoltura nelle acque interne
1958	<i>Legge 15 febbraio 1963, n. 133</i>	Trasformazione dell'U.N.R.R.A.-CASAS in «Istituto per lo Sviluppo dell'Edilizia Sociale (I.S.E.S.)»
1959	<i>Legge 15 febbraio 1963, n. 147</i>	Norma integrativa dell' <i>art. 7 della Legge 26 giugno 1962, n. 885</i> , relativa all'istituzione del ruolo sanitario degli ufficiali medici di polizia del corpo delle guardie di pubblica sicurezza
1960 <sup>(600)</sup>	[ <i>Legge 15 febbraio 1963, n. 137</i> ]	[Modifica alla <i>Legge 22 dicembre 1957, n. 1293</i> , concernente la organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio]
1961	<i>Legge 15 febbraio 1963, n. 147</i>	Norma integrativa dell' <i>art. 7 della Legge 26 giugno 1962, n. 885</i> , relativa all'istituzione del ruolo sanitario degli ufficiali medici di polizia del corpo delle guardie di pubblica sicurezza
1962	<i>Legge 15 febbraio 1963, n. 149</i>	Provvedimento per i farmacisti profughi già titolari di farmacia
1963	<i>Legge 15 febbraio 1963, n. 150</i>	Modifica dell' <i>art. 18 della Legge 16 settembre 1960, n. 1014</i> , e interpretazione autentica dell' <i>art. 117 del Testo Unico per la finanza locale</i>
1964	<i>Legge 15 febbraio 1963, n. 151</i>	Modificazioni degli <i>articoli 41, 66 e 67 del Testo Unico delle Leggi sanitarie approvate con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265</i>
1965	<i>Legge 18 febbraio 1963, n. 67</i>	Abolizione del Fondo Nazionale di soccorso invernale, finanziamento degli Enti Comunali di Assistenza e Istituzione di una addizionale ai diritti erariali sui pubblici spettacoli e alla tassa di lotteria
1966	<i>Legge 18 febbraio 1963, n. 87</i>	Ordinamento della Guardia di Finanza
1967	<i>Legge 18 febbraio 1963, n. 190</i>	Modifiche in materia di imposta generale sull'entrata al trattamento dei lavori in oro, in platino ed in argento
1968	<i>Legge 18 febbraio 1963, n. 243</i>	Provvidenze in favore della biblioteca italiana per i ciechi «Regina Margherita» e del «Centro Nazionale del libro parlato»
1969	<i>Legge 18 febbraio 1963, n. 318</i>	Integrazioni agli stanziamenti previsti dall' <i>art. 9 della Legge 31 marzo 1961, n. 301</i> , concernente provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento
1970	<i>Legge 21 febbraio 1963, n. 244</i>	Norme generali relative agli onorari ed ai compensi per le prestazioni medico-chirurgiche e istituzione della relativa tariffa
1971	<i>Legge 21 febbraio 1963, n. 251</i>	Interpretazione autentica dell' <i>articolo 151, lettera D), del Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645</i> , nei riguardi degli Enti fieristici in particolare situazione
1972	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138</i>	Norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Enel
1973	<i>Legge 25 febbraio 1963, n. 258</i>	Norme regolatrici dell'assetto e della organizzazione dell'Istituto Nazionale della Nutrizione
1974	<i>Legge 2 marzo 1963, n. 166</i>	Istituzione di 20 posti di professore di ruolo e di 100 posti di assistente ordinario nelle Università e negli Istituti di istruzione universitaria e aumento del contributo di cui al primo comma dell' <i>art. 42 della legge 24 luglio 1962, n. 1073</i>
1975	<i>Legge 2 marzo 1963, n. 191</i>	Proroga delle locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione, locanda e del vincolo alberghiero
1976	<i>Legge 2 marzo 1963, n. 265</i>	Aumento degli stanziamenti per la concessione di provvidenze a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate o distrutte a

		seguito di pubbliche calamità
1977	<i>Legge 2 marzo 1963, n. 267</i>	Estensione di agevolazioni fiscali alle operazioni di credito artigiano assistite da provvidenze legislative provinciali nella regione Trentino-Alto Adige
1978	<i>Legge 2 marzo 1963, n. 291</i>	Trattamento tributario degli Enti Autonomi Portuali e delle aziende dei mezzi meccanici dei porti
1979	<i>Legge 2 marzo 1963, n. 362</i>	Modifiche con integrazioni alla <i>Legge 18 ottobre 1955, n. 908</i> , riguardante la Costituzione del fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia
1980	<i>Legge 2 marzo 1963, n. 387</i>	Norme interpretative e modificative della <i>Legge 18 marzo 1958, n. 269</i> , sulla corresponsione di indennizzi per beni, diritti ed interessi, situati nella zona B dell'ex territorio libero di Trieste
1981 (600)	[ <i>Legge 5 marzo 1963, n. 245</i> ]	[Limitazione dell'impiego del benzolo e suoi omologhi nelle attività lavorative]
1982	<i>Legge 5 marzo 1963, n. 322</i>	Norme transitorie in tema di accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali e di accertamento dei contributi unificati in agricoltura
1983	<i>Legge 12 marzo 1963, n. 180</i>	Incentivi a favore delle medie e piccole industrie e dell'artigianato, nonché variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di amministrazioni autonome per l'esercizio finanziario 1962-63
1984	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 1327</i>	Conseguimento del brevetto di marittimo abilitato per imbarcazioni di salvataggio
1985	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729</i>	Norme relative all'obbligo di comunicazione dei dati concernenti le attività elettriche e al trasferimento della impresa di cui al n. 8 dell' <i>art. 4 della Legge 6 dicembre 1962, n. 1643</i>
1986	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1963, n. 2398</i>	Istituzione e concessione di servizi di trasporto aereo di linea
1987	<i>Legge 4 agosto 1963, n. 1011</i>	Proroga del termine previsto dall'articolo 1 della Legge 23 ottobre 1962, n. 1552, relativo alla cessazione dal servizio dei sanitari e delle ostetriche ospedaliere
1988	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1237</i>	Competenze medie degli iscritti alla Cassa Nazionale per la Previdenza Marina
1989	<i>Legge 27 settembre 1963, n. 1316</i>	Abrogazione dell' <i>art. 1 del Decreto Legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399</i> , recante modificazioni del trattamento tributario e degli emolumenti dovuti sugli atti da prodursi al Pubblico Registro Automobilistico
1990	<i>Legge 27 settembre 1963, n. 1317</i>	Modificazioni in materia di imposta di registro sui trasferimenti immobiliari
1991	<i>Legge 19 ottobre 1963, n. 1442</i>	Conversione in legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 11 settembre 1963, n. 1180</i> , concernente modificazioni al trattamento fiscale dello zucchero e degli altri prodotti zuccherini
1992	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 1730</i>	Modifiche al <i>Regio Decreto 3 marzo 1927, n. 478</i> , contenente norme per la produzione ed il commercio delle specialità medicinali
1993	<i>Legge 23 ottobre 1963, n. 1481</i>	Norme per la revisione dei prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche
1994	<i>Legge 31 ottobre 1963, n. 1458</i>	Condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale
1995	<i>Legge 31 ottobre 1963, n. 1459</i>	Modifiche alle aliquote dell'imposta generale sull'entrata per alcuni prodotti di lusso
1996	<i>Legge 4 novembre 1963, n. 1460</i>	Disposizioni per l'incremento dell'edilizia economica e popolare
1997	<i>Legge 6 novembre 1963, n. 1523</i>	Conversione in Legge del <i>Decreto-Legge 18 ottobre 1963, n. 1358</i> , concernente la sospensione dei termini nei comuni delle province di Belluno ed Udine colpiti dal disastro del Vajont
1998	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1963, n. 2204</i>	Norme speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole in lingua tedesca della provincia di Bolzano

1999	<i>Legge 13 novembre 1963, n. 1544</i>	Facilitazione per la restituzione dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti esportati
2000	<i>Legge 14 novembre 1963, n. 1540</i>	Aumento delle prestazioni economiche ai tubercolotici assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi
2001	<i>Legge 23 dicembre 1963, n. 1855</i>	Riscatto e gestione commissariale delle ferrovie calabro-lucane
2002	<i>Legge 27 dicembre 1963, n. 1868</i>	Conversione in Legge del <i>Decreto-Legge 31 ottobre 1963, n. 1408</i> , recante norme per assicurare gli interventi indispensabili per la sicurezza delle zone colpite dalla sciagura della diga del Vajont del 9 ottobre 1963
2003	<i>Legge 27 dicembre 1963, n. 1878</i>	Interpretazione autentica degli <i>articoli 4 e 6, secondo comma, della Legge 19 marzo 1955, n. 160</i> , in materia di personale insegnante non di ruolo
2004	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1963, n. 2194</i>	Determinazione dell'addizionale al contributo per l'assicurazione contro le malattie, per l'assistenza di malattia ai pensionati, ai sensi dell' <i>art. 5, terzo comma, della Legge 31 gennaio 1961, n. 1443</i>
2005	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1964, n. 2</i>	Riordinamento dei ruoli del Ministero dell'Industria e del Commercio in applicazione dell' <i>art. 35 della Legge 31 dicembre 1962, n. 1860</i> , sull'impiego pacifico dell'energia nucleare
2006	<i>Legge 3 febbraio 1964, n. 3</i>	Norme per la elezione e la convocazione del primo Consiglio Regionale del Friuli-Venezia Giulia e disciplina della cause di ineleggibilità ed incompatibilità e del contenzioso elettorale
2007	<i>Legge 14 febbraio 1964, n. 38</i>	Provvidenze per le zone agrarie danneggiate da eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche
2008	<i>Legge 24 febbraio 1964, n. 112</i>	Modifiche alla <i>Legge 9 maggio 1950, n. 261</i> , in materia di autorizzazione di nuovi finanziamenti per l'industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare
2009	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1964, n. 272</i>	Elenco dei lavori leggeri consentiti ai minori di età non inferiore ai tredici anni
2010	<i>Legge 12 marzo 1964, n. 127</i>	Deroga alla <i>Legge 8 novembre 1956, n. 1300</i> , per la devoluzione all'Ufficiale Sanitario Comunale o Consorziale del parere sui progetti di costruzione di fabbricati rurali
2011	<i>Legge 20 marzo 1964, n. 115</i>	Istituzione di 20 posti di professore di ruolo e di 150 posti di assistente ordinario nelle Università e negli Istituti di istruzione universitaria
2012	<i>Legge 2 aprile 1964, n. 188</i>	Modifica alla <i>Legge 14 novembre 1962, n. 1619</i> , concernente l'autorizzazione di spesa per i servizi della programmazione economica generale
2013	<i>Legge 12 aprile 1964, n. 189</i>	Conversione in Legge del <i>Decreto-Legge 23 febbraio 1964, n. 25</i> , adottato ai sensi dell' <i>art. 77, comma secondo, della Costituzione</i> , recante modificazioni al regime fiscale della benzina, degli idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi e dei gas di petrolio liquefatti per autotrazione
2014	<i>Legge 26 aprile 1964, n. 310</i>	Costituzione di una commissione d'indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio
2015	<i>Legge 8 maggio 1964, n. 311</i>	Autorizzazione di spesa per il funzionamento degli enti di sviluppo
2016	<i>Legge 20 maggio 1964, n. 402</i>	Modifiche al <i>Decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1961, n. 1668</i> , concernenti la pianta organica degli operai del Ministero della Sanità
2017	<i>Legge 22 maggio 1964, n. 370</i>	Istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sul disastro del Vajont
2018	<i>Legge 23 maggio 1964, n. 380</i>	Norme relative ai concorsi e alle nomine dei direttori didattici
2019	<i>Legge 23 maggio 1964, n. 403</i>	Norme in materia di integrazione dei bilanci comunali a seguito dell'abolizione dell'imposta comunale di consumo sul vino
2020	<i>Legge 23 maggio 1964, n. 404</i>	Provvidenze straordinarie in favore della zootecnica, della olivicoltura e della bieticoltura
2021 <sup>(601)</sup>	<i>[Decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n.</i>	<i>[Artt. da 19 a 30 - Norme concernenti la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari]</i>

655]

2022	<i>Legge 13 giugno 1964, n. 486</i>	Modifica dell' <i>art. 29 della Legge 2 giugno 1961, n. 454</i> , recante il piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura
2023	<i>Legge 14 giugno 1964, n. 477</i>	Modificazione della <i>Legge 9 febbraio 1963, n. 59</i> recante norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti
2024	<i>Legge 21 giugno 1964, n. 462</i>	Integrazioni agli stanziamenti previsti dalla <i>Legge 18 febbraio 1963, n. 318</i> , concernenti provvedimenti a favore dell'Industria delle costruzioni navali e dell'armamento
2025	<i>Legge 21 giugno 1964, n. 559</i>	Modificazioni alla <i>Legge 8 gennaio 1952, n. 53</i> , riguardante la disciplina del trasporto degli effetti postali sulle autolinee in concessione alle industrie private
2026	<i>Legge 24 giugno 1964, n. 419</i>	Conversione in Legge del <i>Decreto-Legge 24 aprile 1964, n. 211</i> , concernente facilitazioni per la restituzione della imposta generale sull'entrata sui prodotti esportati
2027	<i>Legge 24 giugno 1964, n. 420</i>	Conversione in Legge del <i>Decreto-Legge 24 aprile 1964, n. 212</i> , concernente modifiche al trattamento fiscale delle vendite di merci allo Stato estero
2028	<i>Legge 26 giugno 1964, n. 436</i>	Proroga del termine stabilito dal terzo comma dell' <i>art. 54 della Legge 24 luglio 1962, n. 1073</i>
2029	<i>Legge 27 giugno 1964, n. 452</i>	Rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, e norme integrative della <i>legge 6 dicembre 1962, n. 1643</i>
2030	<i>Legge 5 luglio 1964, n. 606</i>	Ulteriore aumento della spesa prevista dal terzo comma, lettera B), dell' <i>articolo 24 della Legge 21 luglio 1960, n. 739</i> , concernente provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali e provvidenze per le imprese industriali
2031	<i>Legge 5 luglio 1964, n. 619</i>	Aumento dei fondi di dotazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (mediocredito centrale) e della cassa per il credito alle imprese artigiane
2032 (600)	[ <i>Legge 5 luglio 1964, n. 639</i> ]	[Restituzione dei diritti doganali e delle imposizioni indirette interne diverse dall'imposta generale sull'entrata per taluni prodotti industriali esportati]
2033	<i>Legge 18 luglio 1964, n. 609</i>	Aumento del contributo ordinario in favore dell'Istituto Nazionale per lo studio della congiuntura (I.S.C.O.)
2034	<i>Legge 10 agosto 1964, n. 717</i>	Modifiche alla <i>Legge 30 luglio 1959, n. 595</i> , concernente norme sull'approvazione di progetti per la costruzione di opere igieniche
2035	<i>Legge 11 agosto 1964, n. 694</i>	Norme concernenti le provvidenze in favore della cinematografia
2036	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1964, n. 735</i>	Istituzione del circondario di Pordenone
2037	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1964, n. 741</i>	Determinazione dell'aliquota dell'imposta unica sull'energia elettrica prodotta, dovuta dall'Ente Nazionale per l'energia elettrica per il periodo fino al 31 dicembre 1964, e modalità per la ripartizione dell'imposta fra gli enti interessati
2038	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1964, n. 1613</i>	Statuizione del prezzo massimo di copertina dei libri di testo nelle scuole elementari
2039	<i>Legge 19 settembre 1964, n. 789</i>	Aumento del fondo di dotazione dell'Ente Nazionale idrocarburi
2040	<i>Legge 19 settembre 1964, n. 790</i>	Aumento del fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale
2041	<i>Legge 29 settembre 1964, n. 872</i>	Modifica degli <i>articoli 3 e 4 del Regio Decreto 4 agosto 1932, n. 1296</i> concernenti gli organi amministrativi degli istituti fisioterapici ospitalieri di Roma
2042	<i>Legge 29 settembre 1964, n. 873</i>	Cancellazione dalle linee navigabili canale del naviglio, da Bologna al suo sbocco nel fiume Reno
2043	<i>Legge 7 ottobre 1964, n. 1056</i>	Aumento della spesa autorizzata con <i>Legge 22</i>



		novembre 1962, n. 1708, per la costruzione di ponti stabili sul fiume Po
2044	<i>Legge 9 ottobre 1964, n. 858</i>	Proroga della sospensione dei termini a favore dei danneggiati dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963
2045	<i>Legge 9 ottobre 1964, n. 948</i>	Importazione in esenzione da prelievo di grano e reintegro di quello impiegato nella fabbricazione di paste e prodotti da forno esportati
2046	<i>Legge 9 ottobre 1964, n. 986</i>	Abolizione del monopolio statale delle banane
2047 (600)	[ <i>Legge 9 ottobre 1964, n. 990</i> ]	[Modifica dell' <i>articolo 125 del Testo Unico delle Leggi sanitarie</i> , approvato con <i>Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265</i> , modificato dalla <i>Legge 1° maggio 1941, n. 422</i> e dal <i>Regio Decreto-Legge 13 aprile 1944, n. 119</i> , per istituire la tariffa nazionale dei medicinali]
2048	<i>Legge 14 ottobre 1964, n. 1068</i>	Istituzione presso la cassa per il credito alle imprese artigiane di un fondo centrale di garanzia e modifiche al capo VI della <i>Legge 25 luglio 1952, n. 949</i> , recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento della occupazione
2049 (600)	[ <i>Legge 16 ottobre 1964, n. 1148</i> ]	[Nuove norme sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, iscritti nel ruolo d'onore]
2050	<i>Legge 17 ottobre 1964, n. 1049</i>	Proroga dell'esenzione dall'imposta di bollo per gli atti relativi agli ammassi volontari di prodotti agricoli
2051	<i>Legge 21 ottobre 1964, n. 1013</i>	Istituzione di una imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso
2052	<i>Legge 30 ottobre 1964, n. 1069</i>	Conversione in Legge del <i>Decreto-Legge 5 settembre 1964, n. 721</i> , adottato ai sensi dell' <i>articolo 77, comma secondo, della Costituzione</i> , recante ritocchi al trattamento fiscale dello zucchero e degli altri prodotti zuccherini
2053	<i>Legge 2 novembre 1964, n. 1132</i>	Nuova autorizzazione di spesa a favore del «Fondo di rotazione», previsto dal capo III della <i>Legge 25 luglio 1952, n. 949</i>
2054	<i>Legge 3 novembre 1964, n. 1170</i>	Norme per la pubblicazione dei prezzi e delle condizioni di trasporto su strada dei prodotti indicati nell'allegato del trattato che istituisce la Comunità Europea del carbone e dell'acciaio
2055	<i>Legge 3 novembre 1964, n. 1190</i>	Variazione delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile
2056	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1964, n. 1340</i>	Modifica dell'art. 198 dell'ordinamento centrale e periferico dell'amministrazione dei monopoli di Stato, approvato con <i>Decreto Ministeriale 5 luglio 1928</i>
2057	<i>Legge 15 novembre 1964, n. 1162</i>	Istituzione di un'addizionale all'imposta generale sull'entrata
2058	<i>Legge 18 novembre 1964, n. 1271</i>	Provvedimenti tributari per l'agricoltura
2059	<i>Legge 3 dicembre 1964, n. 1259</i>	Nuove disposizioni per accelerare la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962
2060	<i>Legge 5 dicembre 1964, n. 1267</i>	Provvedimenti in materia di imposta di bollo
2061	<i>Legge 5 dicembre 1964, n. 1269</i>	Determinazione dell'aliquota dell'imposta unica sull'energia elettrica prodotta, dovuta dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica successivamente al 31 dicembre 1964, e modalità per la ripartizione dell'imposta tra gli enti interessati
2062	<i>Legge 6 dicembre 1964, n. 1331</i>	Autorizzazione all'Istituto Superiore di sanità di valersi dell'opera di persone estranee all'amministrazione dello Stato
2063	<i>Legge 13 dicembre 1964, n. 1349</i>	Conversione in Legge del <i>Decreto-Legge 23 ottobre 1964, n. 987</i> , adottato ai sensi dell' <i>articolo 77, comma secondo della Costituzione</i> , recante modificazioni al regime fiscale dei filati delle fibre tessili artificiali e sintetiche
2064	<i>Legge 14 dicembre 1964, n. 1398</i>	Modifiche ed integrazioni alla <i>Legge 10 luglio 1960, n. 736</i> , per la iscrizione all'albo dei sanitari italiani residenti all'estero
2065	<i>Legge 18 dicembre 1964, n.</i>	Disposizioni in favore degli operai dipendenti dalle

	1359	aziende industriali dell'edilizia ed affini in materia di integrazione guadagni
2066	<i>Legge 18 dicembre 1964, n. 1412</i>	Accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali e accertamento dei contributi unificati in agricoltura
2067	<i>Legge 21 dicembre 1964, n. 1406</i>	Disposizioni sul servizio di copia degli atti giudiziari
2068	<i>Legge 1° febbraio 1965, n. 13</i>	Delega al Governo ad emanare una nuova tariffa dei dazi doganali
2069	<i>Legge 1° febbraio 1965, n. 60</i>	Costituzione di fondi di rotazione presso l'ISVEIMER, IRFIS e CIS per mutui alle piccole e medie industrie
2070	<i>Legge 3 febbraio 1965, n. 11</i>	Disposizioni in materia di imposte sui pubblici spettacoli
2071 (599)	[ <i>Legge 3 febbraio 1965, n. 14</i> ]	[Regolamentazione delle assuntorie nelle ferrotramvie esercitate in regime di concessione]
2072	<i>Legge 5 febbraio 1965, n. 15</i>	Norme concernenti il trasferimento degli insegnanti elementari dell'Alto Adige del ruolo speciale di seconda lingua nel ruolo normale
2073	<i>Legge 15 febbraio 1965, n. 106</i>	Soppressione della lettera B) dell' <i>articolo 227 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420</i> , per l'abolizione del divisorio sui taxi
2074	<i>Legge 16 febbraio 1965, n. 98</i>	Norme interpretative e modificative della <i>Legge 28 luglio 1961, n. 831</i> , recante provvidenze a favore del personale direttivo ed insegnante delle scuole elementari, secondarie ed artistiche, dei provveditori agli studi e degli ispettori centrali e del personale ausiliario delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria ed artistica
2075	<i>Legge 19 febbraio 1965, n. 30</i>	Conversione in Legge del <i>Decreto-Legge 23 dicembre 1964, n. 1356</i> , concernente la disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani
2076	<i>Legge 19 febbraio 1965, n. 33</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 23 dicembre 1964, n. 1357</i> , concernente la disciplina del regime vincolistico delle locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda e della destinazione alberghiera
2077	<i>Legge 24 febbraio 1965, n. 108</i>	Modifiche alle norme contro la diffusione delle malattie infettive degli animali, contenute nel titolo V, capo III, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con <i>Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265</i>
2078	<i>Legge 25 febbraio 1965, n. 125</i>	Norme sugli organi di amministrazione, di vigilanza e di tutela del Pio Istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma
2079	<i>Legge 1° marzo 1965, n. 117</i>	Norme per la riduzione da 30 a 28 anni del limite di età per la concessione dell'autorizzazione a contrarre matrimonio ai brigadieri, vice brigadieri e militari di truppa del corpo delle guardie di Pubblica Sicurezza, del corpo della Guardia di Finanza e del corpo degli agenti di custodia
2080	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1965, n. 670</i>	Coordinamento delle disposizioni concernenti i bilanci dei comuni e delle province con le norme della <i>Legge 1° marzo 1964, n. 62</i>
2081	<i>Legge 11 marzo 1965, n. 123</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 14 gennaio 1965, n. 1</i> , relativo alla istituzione di un fondo speciale per il finanziamento delle medie e piccole industrie manifatturiere
2082	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342</i>	Norme integrative della <i>Legge 6 dicembre 1962, n. 1643</i> e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica
2083	<i>Legge 29 marzo 1965, n. 217</i>	Norme per accelerare i programmi edilizi della gestione case per lavoratori e degli altri enti di edilizia economica e popolare
2084	<i>Legge 29 marzo 1965, n. 223</i>	Revisione dei prezzi contrattuali per opere finanziate con leggi speciali
2085	<i>Legge 29 marzo 1965, n. 218</i>	Provvedimenti per l'edilizia popolare
2086	<i>Legge 29 marzo 1965, n. 217</i>	Norme per accelerare i programmi edilizi della gestione case per lavoratori e degli altri enti di edilizia economica e popolare

2087	<i>Legge 29 marzo 1965, n. 219</i>	Autorizzazione della spesa di lire 3 miliardi annui per gli scopi di cui alla <i>Legge 30 luglio 1959, n. 623</i> , relativa a nuovi incentivi a favore delle medie e piccole industrie
2088	<i>Legge 29 marzo 1965, n. 336</i>	Sistemazione del personale di scuole d'arte trasformate in istituti d'arte ed altre norme sugli istituti di istruzione artistica
2089	<i>Legge 6 aprile 1965, n. 333</i>	Cedibilità degli stipendi del personale di ruolo dell'azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato
2090	<i>Legge 6 aprile 1965, n. 335</i>	Proroga degli incarichi triennali di insegnamento
2091	<i>Legge 6 aprile 1965, n. 341</i>	Aumento delle autorizzazioni di spesa previste dagli <i>articoli 8, 10 e 13 della Legge 2 giugno 1961, n. 454</i>
2092	<i>Legge 6 aprile 1965, n. 351</i>	Provvidenze per le zone danneggiate da calamità naturali eccezionali avversità atmosferiche
2093	<i>Legge 12 aprile 1965, n. 343</i>	Norma integrativa all' <i>articolo 1 del Decreto Legislativo 7 aprile 1948, n. 262</i> , ratificato con <i>Legge 29 gennaio 1951, n. 33</i> , a favore del personale amministrativo ed ausiliario dipendente dalle scuole ed istituti secondari statali in particolari condizioni
2094	<i>Legge 12 aprile 1965, n. 411</i>	Norma integrativa della <i>Legge 3 febbraio 1963, n. 92</i> , per quanto riguarda il consorzio per l'idrovia Padova-Venezia
2095	<i>Legge 23 aprile 1965, n. 352</i>	Proroga del termine per la presentazione al Parlamento della relazione della commissione parlamentare d'inchiesta sul disastro del Vajont
2096	<i>Legge 7 maggio 1965, n. 493</i>	Modifica alla <i>Legge 1° agosto 1959, n. 703</i>
2097	<i>Legge 11 maggio 1965, n. 480</i>	Modificazioni all' <i>articolo 45 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916</i>
2098	<i>Legge 14 maggio 1965, n. 495</i>	Modificazione di alcune norme del titolo XI del Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette, approvato con <i>Decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645</i>
2099	<i>Legge 19 maggio 1965, n. 506</i>	Norme riguardanti il consolidamento della torre di Pisa
2100	<i>Legge 24 maggio 1965, n. 582</i>	Deroga alle norme del <i>Decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655</i> , in materia di assegnazione degli alloggi per i lavoratori agricoli costruiti ai sensi della <i>Legge 30 dicembre 1960, n. 1676</i>
2101	<i>Legge 26 maggio 1965, n. 583</i>	Norme interpretative della <i>Legge 27 settembre 1963, n. 1315</i> , sul miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale ed estensione della Legge stessa ai titolari del sussidio di quiescenza di cui all' <i>articolo 22 della Legge 18 ottobre 1942, n. 4107</i>
2102	<i>Legge 30 maggio 1965, n. 574</i>	Modificazioni ed integrazioni alla <i>Legge 3 agosto 1949, n. 589</i> , in materia di edilizia ospedaliera
2103	<i>Legge 30 maggio 1965, n. 580</i>	Norme per le graduatorie degli insegnanti nelle scuole elementari per la formazione delle classi e per l'accesso ai concorsi magistrali
2104	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1965, n. 1001</i>	Modifica del programma di esame del concorso di ammissione nella carriera degli assistenti commerciali del Ministero degli affari esteri
2105	<i>Legge 5 giugno 1965, n. 698</i>	Modificazioni e integrazione della <i>legge 3 novembre 1961, n. 1255</i> , concernente la revisione dei ruoli organici del personale non insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici
2106	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 760</i>	Semplificazione dei procedimenti per l'attribuzione degli aumenti periodici e per le variazioni degli stipendi, paghe e retribuzioni del personale statale, in applicazione della <i>Legge 5 dicembre 1964, n. 1268</i>
2107	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1965, n. 1097</i>	Modalità di esecuzione del <i>regolamento n. 11</i> emanato dal Consiglio della Comunità Economica Europea
2108	<i>Legge 26 giugno 1965, n. 832</i>	Variazione alla <i>Legge 2 marzo 1963, n. 307</i> , recante modificazioni al <i>Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656</i> , ed alle successive disposizioni riguardanti gli uffici locali, agenzie, ricevitorie ed il relativo personale
2109	<i>Legge 5 luglio 1965, n. 817</i>	Riapertura dei termini di cui all' <i>articolo 29 della Legge</i>

		16 settembre 1960, n. 1014, per la ricognizione straordinaria dei beni patrimoniali dei comuni e delle province
2110	Legge 13 luglio 1965, n. 835	Proroga dei benefici previsti dall' <i>articolo 8, primo comma, della Legge 29 luglio 1957, n. 635</i> , e successive modificazioni ed integrazioni, per le imprese artigiane, le piccole industrie, le imprese alberghiere e di trasporto
2111	Legge 13 luglio 1965, n. 884	Istituzione nella sezione di Istituto Tecnico per Periti Aziendali e Corrispondenti in Lingue Estere
2112	Legge 13 luglio 1965, n. 893	Modificazioni ed integrazioni delle <i>Leggi 3 agosto 1949, n. 589 e 15 febbraio 1953, n. 184</i> per quanto riguarda la costruzione di acquedotti e le reti interne di distribuzione nei comuni della Sicilia
2113	Legge 14 luglio 1965, n. 901	Delega al Governo per l'organizzazione degli enti di sviluppo e norme relative alla loro attività
2114	Legge 14 luglio 1965, n. 902	Norme relative al personale non insegnante delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale
2115	Legge 14 luglio 1965, n. 911	Modifica al regime tributario degli appalti
2116	Legge 21 luglio 1965, n. 904	Modificazioni ed integrazioni alla <i>Legge 18 aprile 1962, n. 167</i>
2117	Legge 26 luglio 1965, n. 970	Norma modificativa della <i>Legge 5 giugno 1850, n. 1037</i> , per quanto riguarda gli acquisti di immobili da parte degli istituti autonomi per le case popolari
2118	Legge 26 luglio 1965, n. 969	Autorizzazione di spesa per consentire l'applicazione della <i>Legge 21 luglio 1960, n. 739</i> e della <i>Legge 14 febbraio 1964, n. 38</i> , nei territori colpiti da eccezionali calamità naturali
2119	Legge 26 luglio 1965, n. 974	Proroga del termine previsto dal primo comma dell' <i>articolo 3 della Legge 26 aprile 1964, n. 310</i> , per la presentazione della relazione da parte della commissione d'indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio
2120	Legge 26 luglio 1965, n. 976	Interpretazione autentica della <i>Legge 9 febbraio 1963, n. 59</i> , recante norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti
2121	Legge 26 luglio 1965, n. 978	Autorizzazione alla spesa di lire 93.000.000 per la concessione di un contributo straordinario all'Istituto Centrale di statistica destinato al ripianamento del disavanzo di gestione dell'esercizio 1961-62
2122	Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1098	Sostituzione del <i>Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1965, n. 669</i> , recante norme sulla decorrenza dell'anno finanziario degli enti pubblici sottoposti al controllo previsto dalla <i>Legge 21 marzo 1958, n. 259</i>
2123	Legge 7 ottobre 1965, n. 1169	Norma integrativa dell' <i>articolo 345 del testo Unico sulla edilizia economica e popolare, approvato con Regio Decreto 28 aprile 1938, n. 1165</i>
2124	Legge 19 ottobre 1965, n. 1204	Modificazione alla <i>Legge 13 marzo 1958, n. 165</i> , concernente i concorsi per merito distinto degli insegnanti della scuola elementare, secondaria e artistica
2125	Legge 19 ottobre 1965, n. 1205	Istituzione delle sezioni autonome del genio civile per le opere marittime in Trieste, Ravenna e Reggio Calabria, ed integrazioni all' <i>articolo 3 della Legge 5 gennaio 1953, n. 24</i>
2126	Legge 27 ottobre 1965, n. 1198	Norme in materia di prestazione del servizio militare di leva da parte delle guardie e degli allievi guardie del corpo forestale dello Stato
2127	Legge 29 ottobre 1965, n. 1216	Modifica dell' <i>art. 7 della Legge 23 maggio 1964, n. 404</i> , recante provvidenze straordinarie in favore della zootecnia, della olivicoltura e della bieticoltura
2128	Legge 29 ottobre 1965, n. 1217	Modifiche alla <i>Legge 7 dicembre 1960, n. 1541</i> , concernente norme integrative all'ordinamento del Ministero della Marina Mercantile e revisione dei ruoli organici

2129	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1965, n. 1290</i>	Sospensione della regolamentazione della vendita a rate per autoveicoli, motoveicoli di cilindrata superiore ai 200 c.c., elettrodomestici e apparecchi radioriceventi, in applicazione dell'art. 3 della Legge 15 settembre 1964, n. 755
2130	<i>Legge 31 ottobre 1965, n. 1328</i>	Valutazione dei servizi prestati dagli assistenti (lettori) di lingua italiana nelle scuole secondarie e a livello universitario all'estero
2131	<i>Legge 4 novembre 1965, n. 1213</i>	Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia
2132	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483</i>	Modificazioni alle norme riguardanti i ruoli dei professori e degli assistenti dell'accademia navale, dell'accademia aeronautica e dell'Istituto Idrografico della marina, nonché modificazioni alle norme riguardanti gli incaricati di insegnamento presso le dette accademie
2133	<i>Legge 29 novembre 1965, n. 1314</i>	Autorizzazione di spesa per l'applicazione delle Leggi 21 luglio 1963, n. 739, 14 febbraio 1964, n. 38 e 26 luglio 1965, n. 969, anche a favore delle aziende agricole danneggiate dalle calamità naturali verificatesi posteriormente al 31 agosto 1965
2134	<i>Legge 29 novembre 1965, n. 1322</i>	Apporto di nuovi fondi all'azienda di Stato per le foreste demaniali
2135	<i>Legge 4 dicembre 1965, n. 1309</i>	Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 7 ottobre 1965, n. 1118, recante la sospensione della imposta di fabbricazione sui filati di lana e la istituzione di una addizionale speciale all'imposta generale sull'entrata per le materie prime tessili di lana
2136	<i>Legge 6 dicembre 1965, n. 1373</i>	Applicazione dell'articolo 20 della Legge 28 luglio 1961, n. 831 al fine del collocamento in ruolo speciale transitorio degli insegnanti ciechi di musica e canto
2137	<i>Legge 6 dicembre 1965, n. 1379</i>	Modificazioni al regime tributario delle società concessionarie telefoniche
2138	<i>Legge 10 dicembre 1965, n. 1375</i>	Proroga dal 1° luglio 1965 al 31 dicembre 1970 della Legge 23 maggio 1952, n. 630, e concessione di ulteriori stanziamenti intesi ad assicurare la protezione del patrimonio artistico, bibliografico ed archivistico dalle invasioni delle termiti
2139	<i>Legge 15 dicembre 1965, n. 1423</i>	Modifiche alla disciplina relativa al possesso del titolo di studio per la partecipazione al concorso per l'ammissione all'accademia del corpo delle guardie di pubblica sicurezza
2140	<i>Legge 20 dicembre 1965, n. 1438</i>	Norme integrative della Legge 22 ottobre 1961, n. 1143, relative agli impiegati dello Stato delle carriere speciali
2141	<i>Legge 20 dicembre 1965, n. 1442</i>	Modifiche alla Legge 2 agosto 1957, n. 699, concernente il riordinamento dei corpi consultivi del Ministero della Pubblica Istruzione
2142	<i>Legge 23 dicembre 1965, n. 1415</i>	Proroga del termine previsto dalla Legge 26 giugno 1965, n. 724, in materia di appalti e revisione dei prezzi di opere pubbliche
2143	<i>Legge 23 dicembre 1965, n. 1416</i>	Proroga dei termini per l'applicazione della Legge 14 novembre 1962, n. 1616, recante provvedimenti a favore delle nuove costruzioni nonché per i miglioramenti al naviglio, agli impianti ed alle attrezzature della navigazione interna
2144	<i>Legge 23 dicembre 1965, n. 1417</i>	Proroga dei termini della Legge 21 ottobre 1950, n. 943, e dell'articolo 37 della Legge 9 febbraio 1963, n. 82, recanti provvedimenti a favore dell'Ente portuale Savona-Piemonte
2145	<i>Legge 23 dicembre 1965, n. 1418</i>	Modificazioni alla Legge 6 dicembre 1964, n. 1331, sulla autorizzazione all'Istituto superiore di sanità di valersi dell'opera di persone estranee all'amministrazione dello Stato
2146	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1708</i>	Istituzione di una rete di informazione contabile agricola in attuazione del regolamento della C.E.E. del 15 giugno 1965, n. 79
2147	<i>Legge 30 dicembre 1965, n.</i>	Estensione ed integrazione delle Leggi 23 aprile 1952,

	1523	<i>n. 526, 12 agosto 1957, n. 799, e 15 gennaio 1960, n. 16, a favore di alcune categorie di insegnanti appartenenti ai ruoli speciali transitori, all'albo speciale e al quadro speciale dell'ex territorio di Trieste</i>
2148	<i>Legge 9 febbraio 1966, n. 20</i>	<i>Conversione in Legge del Decreto-Legge 14 dicembre 1965, n. 1333, recante proroga di provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont</i>
2149	<i>Legge 9 febbraio 1966, n. 27</i>	<i>Modifiche alla Legge 29 dicembre 1956, n. 1533, per quanto concerne la composizione e l'elezione degli organi di amministrazione delle casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani</i>
2150	<i>Legge 31 marzo 1966, n. 199</i>	<i>Proroga del termine previsto dalla Legge 26 luglio 1965, n. 974</i>
2151	<i>Legge 31 marzo 1966, n. 209</i>	<i>Estensione alle fiere di Foggia, Palermo, Messina, Reggio Calabria e Cagliari delle agevolazioni creditizie per lo sviluppo industriale del Mezzogiorno</i>
2152	<i>Legge 5 aprile 1966, n. 177</i>	<i>Aumento del fondo di dotazione dell'Ente Nazionale Idrocarburi</i>
2153	<i>Legge 6 aprile 1966, n. 178</i>	<i>Estensione agli ufficiali medici di polizia delle norme sui limiti di età per la cessazione del servizio previsti dalla Legge 18 ottobre 1962, n. 1499</i>
2154	<i>Legge 6 aprile 1966, n. 202</i>	<i>Limite di età per la partecipazione ai concorsi di personale tecnico di cui alla legge 3 novembre 1961, n. 1255</i>
2155	<i>Legge 5 maggio 1966, n. 285</i>	<i>Cancellazione delle linee navigabili del naviglio di Bereguardo</i>
2156	<i>Legge 6 maggio 1966, n. 301</i>	<i>Proroga dell'entrata in vigore delle norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei vini spumanti contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162</i>
2157	<i>Legge 20 maggio 1966, n. 368</i>	<i>Modifiche e proroga delle disposizioni della Legge 11 dicembre 1952, n. 2529, e successive modificazioni, concernenti l'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di comune e nuclei abitati</i>
2158	<i>Legge 20 maggio 1966, n. 369</i>	<i>Proroga dell'esercizio per conto dello Stato della ferrovia metropolitana di Roma (linea Termini-EUR)</i>
2159	<i>Legge 1° giugno 1966, n. 414</i>	<i>Nuova autorizzazione di spesa per l'articolo 19 della Legge 2 giugno 1961, n. 454</i>
2160	<i>Legge 1° giugno 1966, n. 422</i>	<i>Modifiche alla Legge 15 febbraio 1962, n. 68, riguardante provvidenze per l'attuazione d'iniziative di interesse turistico e alberghiero</i>
2161	<i>Legge 8 giugno 1966, n. 452</i>	<i>Modifica della Legge 15 febbraio 1949, n. 33, per agevolazioni tributarie a favore di cooperative edilizie</i>
2162	<i>Legge 13 giugno 1966, n. 543</i>	<i>Istituzione presso l'Università degli studi di Siena della Facoltà di scienze economiche e bancarie</i>
2163	<i>Legge 24 giugno 1966, n. 505</i>	<i>Modalità di pagamento dell'imposta unica sulla energia elettrica prodotta dovuta dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica per gli anni 1963, 1964 e 1965</i>
2164	<i>Legge 24 giugno 1966, n. 513</i>	<i>Elevazione del contributo annuo a favore dell'opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine (O.N.A.I.R.C.) e concessione di un contributo straordinario per l'anno finanziario 1965</i>
2165	<i>Legge 24 giugno 1966, n. 534</i>	<i>Nuove disposizioni per l'applicazione del diritto speciale sulle acque da tavola minerali e naturali di cui all'articolo 6, comma secondo, della Legge 2 luglio 1952, n. 703</i>
2166	<i>Legge 27 giugno 1966, n. 453</i>	<i>Proroga di disposizioni in tema di locazioni urbane</i>
2167	<i>Legge 1° luglio 1966, n. 506</i>	<i>Modifiche ed integrazioni alla Legge 4 febbraio 1963, n. 129, che detta norme per la formazione del piano regolatore generale degli acquedotti</i>
2168	<i>Legge 1° luglio 1966, n. 536</i>	<i>Deroghe al monopolio di Stato del chinino</i>
2169	<i>Legge 5 luglio 1966, n. 517</i>	<i>Modifica alla Legge 3 novembre 1952, n. 1902 e successive modificazioni, sulle misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione dei piani regolatori e nuove norme sull'applicazione delle misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione dei programmi di fabbricazione</i>
2170	<i>Legge 5 luglio 1966, n. 527</i>	<i>Compensazione ai comuni della perdita di entrata subita nell'anno 1963 in seguito alla soppressione</i>

		dell'imposta di consumo sul vino
2171	<i>Legge 22 luglio 1966, n. 608</i>	Agevolazioni fiscali per gli oli da gas da usare direttamente come combustibili per il riscaldamento di locali e ritocchi alla disciplina fiscale dei distillati petroliferi leggeri e dei gas di petrolio liquefatti
2172	<i>Legge 25 luglio 1966, n. 571</i>	Aumento dei limiti di valore della competenza dei pretori e dei conciliatori e del limite di inappellabilità delle sentenze dei conciliatori
2173	<i>Legge 25 luglio 1966, n. 585</i>	Istituzione del ruolo dei professori aggregati per le Università e gli Istituti di istruzione universitaria
2174	<i>Legge 6 agosto 1966, n. 637</i>	Ripianamento dei bilanci comunali e provinciali deficitari per gli esercizi 1966, 1967 e 1968
2175	<i>Legge 6 agosto 1966, n. 631</i>	Modifiche alla <i>Legge 22 dicembre 1960, n. 1600</i> , concernente la sistemazione del personale assunto dal governo militare alleato del territorio di Trieste
2176	<i>Legge 6 agosto 1966, n. 637</i>	Ripianamento dei bilanci comunali e provinciali deficitari per gli esercizi 1966, 1967 e 1968
2177	<i>Legge 6 agosto 1966, n. 640</i>	Proroga dell'esenzione assoluta dall'imposta di bollo sugli atti relativi a cessioni di quote dello stipendio o del salario da parte dei dipendenti dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni
2178	<i>Legge 6 agosto 1966, n. 641</i>	Concessioni di premi eccezionali agli assuntori, agli incaricati dell'azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato e ai loro coadiutori, nonché al personale utilizzato sulle navi traghetto dell'azienda stessa con contratto a tempo determinato
2179	<i>Legge 6 agosto 1966, n. 652</i>	Autorizzazione della spesa di lire 880 milioni per lo studio dei provvedimenti a difesa della città di Venezia ed a salvaguardia dei suoi caratteri ambientali e monumentali
2180	<i>Legge 28 settembre 1966, n. 749</i>	Conversione in legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 30 luglio 1966, n. 590</i> , recante provvedimenti a favore della città di Agrigento in conseguenza del movimento franoso verificatosi il 19 luglio 1966
2181	<i>Legge 4 ottobre 1966, n. 839</i>	Modifica dell'articolo 3 del Regio Decreto-Legge 20 dicembre 1937, n. 2233, convertito nella <i>Legge 2 maggio 1938, n. 864</i> , recante norme sull'uso del marchio nazionale obbligatorio per i prodotti ortofrutticoli destinati all'esportazione
2182	<i>Legge 12 ottobre 1966, n. 850</i>	Esenzioni fiscali sui carburanti e lubrificanti a favore delle scuole di pilotaggio aereo
2183	<i>Legge 12 ottobre 1966, n. 864</i>	Modifiche all' <i>articolo 21 della Legge 2 marzo 1963, n. 307</i> , relativo ai concorsi alla qualifica di direttore di ufficio locale dell'amministrazione postale
2184	<i>Legge 12 ottobre 1966, n. 865</i>	Modificazione dell' <i>articolo 16 della Legge 3 agosto 1949, n. 589</i> , concernente provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche d'interesse degli enti locali
2185	<i>Legge 18 ottobre 1966, n. 883</i>	Aumento del contributo annuo dello Stato a favore del Comitato Nazionale Italiano della F.A.O.
2186	<i>Legge 24 ottobre 1966, n. 921</i>	Provvidenze a favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni assimilate
2187	<i>Legge 27 ottobre 1966, n. 944</i>	Modifica all' <i>articolo 70 del Regio Decreto 25 maggio 1895, n. 350</i> , contenente norme per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici
2188	<i>Legge 27 ottobre 1966, n. 945</i>	Integrazione dell' <i>articolo 3 della Legge 14 marzo 1958, n. 251</i> , riguardante la valutazione del servizio prestato dagli ufficiali della carriera direttiva dei servizi antincendi ai fini del servizio militare di leva
2189	<i>Legge 31 ottobre 1966, n. 940</i>	Modificazioni alla imposta erariale sul consumo della energia elettrica
2190	<i>Legge 31 ottobre 1966, n. 941</i>	Modifiche in materia d'imposta generale sull'entrata al trattamento tributario delle acque e bevande gassate, delle acque minerali naturali, medicinali o da tavola
2191	<i>Legge 31 ottobre 1966, n. 947</i>	Aumento del fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane e modifiche al capo VI della <i>Legge 25 luglio 1952, n. 949</i>

2192	<i>Legge 31 ottobre 1966, n. 949</i>	Modifiche ed integrazioni alle disposizioni contenute nell' <i>articolo 1, lettera C), della Legge 14 febbraio 1964, n. 38</i> , recante provvidenze per le zone agrarie danneggiate da eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche
2193	<i>Legge 31 ottobre 1966, n. 953</i>	Integrazione dell' <i>articolo 109 della Legge 17 luglio 1942, n. 907</i> , sul monopolio dei sali e tabacchi
2194	<i>Legge 31 ottobre 1966, n. 958</i>	Modifiche al Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette, approvato con <i>Decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645</i>
2195	<i>Legge 8 novembre 1966, n. 1033</i>	Norme integrative del capo IX del <i>decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237</i> , per la dispensa dal servizio di leva dei cittadini che prestino servizio di assistenza tecnica in Paesi in via di sviluppo secondo accordi stipulati dallo Stato Italiano
2196	<i>Legge 21 novembre 1966, n. 1045</i>	Modificazione di norme relative all'imposta di consumo ed all'imposta generale sull'entrata sulle carni
2197	<i>Legge 1° dicembre 1966, n. 1081</i>	Modifiche al <i>Regio Decreto-Legge 5 settembre 1938, n. 2008</i> , e successive modificazioni, concernente l'ordinamento dell'opera nazionale per la protezione ed assistenza della maternità e dell'infanzia (ONMI)
2198	<i>Legge 1° dicembre 1966, n. 1086</i>	Riapertura del termine indicato nell' <i>articolo 31 della Legge 19 gennaio 1963, n. 15</i> , per l'emanazione di norme delegate intese a disciplinare l'istituto dell'infortunio in itinere
2199	<i>Legge 12 dicembre 1966, n. 1072</i>	Disposizione per l'ammodernamento delle ferrovie complementari della Sardegna e delle strade ferrate sarde
2200	<i>Legge 20 dicembre 1966, n. 1115</i>	Norme speciali relative alla determinazione di opere da eseguirsi nel porto di Trieste con i finanziamenti previsti dalla Legge 27 ottobre 1965, n. 1200
2201	<i>Legge 20 dicembre 1966, n. 1119</i>	Conversione in Legge del <i>Decreto-Legge 9 novembre 1966, n. 911</i> , concernente l'attuazione del regime dei prelievi nel settore dei grassi
2202	<i>Legge 23 dicembre 1966, n. 1123</i>	Proroga di disposizioni in materia di locazioni urbane
2203	<i>Legge 23 dicembre 1966, n. 1133</i>	Disposizioni modificative ed integrative del <i>Decreto-Legge 14 gennaio 1965, n. 1</i> (istituzione di un fondo speciale per il finanziamento delle medie e piccole industrie manifatturiere), convertito nella <i>Legge 11 marzo 1965, n. 123</i>
2204	<i>Legge 23 dicembre 1966, n. 1134</i>	Istituzione del compenso di supercottimo al personale dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni
2205	<i>Legge 23 dicembre 1966, n. 1139</i>	Condono di sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria
2206	<i>Legge 23 dicembre 1966, n. 1140</i>	Conversione in Legge del <i>Decreto-Legge 9 novembre 1966, n. 913</i> , recante modificazione al regime fiscale delle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, della benzina e del petrolio diverso da quello lampante nonché dei gas di petrolio liquefatti per autotrazione
2207	<i>Legge 23 dicembre 1966, n. 1141</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 9 novembre 1966, n. 914</i> , recante provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966
2208	<i>Legge 23 dicembre 1966, n. 1143</i>	Conversione in Legge, con modificazioni del <i>Decreto-Legge 9 novembre 1966, n. 912</i> , concernente norme per l'erogazione dell'integrazione del prezzo ai produttori di olio d'oliva nonché modificazioni al regime fiscale degli oli
2209	<i>Legge 24 dicembre 1966, n. 1278</i>	Concessione di un contributo straordinario, a carico dello Stato dall'azienda portuale dei magazzini generali di Trieste
2210	<i>Legge 29 dicembre 1966, n. 1195</i>	Ulteriore proroga dei termini della <i>Legge 21 ottobre 1950, n. 943</i> , e dell' <i>articolo 37 della Legge 9 febbraio 1963, n. 82</i> , recanti provvedimenti a favore dell'ente portuale Savona-Piemonte
2211	<i>Legge 11 gennaio 1967, n. 1</i>	Miglioramento delle prestazioni in favore dei



		tubercolitici assistiti dai consorzi provinciali antitubercolari
2212	<i>Legge 4 febbraio 1967, n. 28</i>	Modifica dell' <i>articolo 5 della Legge 26 luglio 1965, n. 969</i> , recante provvidenze straordinarie per i territori colpiti dalle calamità atmosferiche nel periodo maggio-luglio 1965
2213	<i>Legge 15 febbraio 1967, n. 38</i>	Proroga e modifiche della <i>Legge 30 luglio 1959, n. 623</i> , e sue successive modificazioni e integrazioni per l'incentivazione di investimenti produttivi da parte delle medie e piccole industrie e modifiche della <i>Legge 16 settembre 1960, n. 1016</i> e della <i>Legge 22 luglio 1966, n. 614</i>
2214	<i>Legge 15 febbraio 1967, n. 42</i>	Norme modificative ed aggiuntive al <i>Decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2</i> ed alla <i>Legge 27 aprile 1962, n. 231</i> , per la parte relativa al riscatto di alloggi dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'azienda di Stato per i servizi telefonici
2215	<i>Legge 16 febbraio 1967, n. 13</i>	Conversione in Legge del <i>Decreto-Legge 19 dicembre 1966, n. 1075</i> , concernente: «Sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata nei confronti di debitori residenti o domiciliati nei comuni di Longarone, Castellavazzo, Erto e Casso»
2216	<i>Legge 24 febbraio 1967, n. 62</i>	Istituzione di nuove cattedre universitarie, di nuovi posti di assistente universitario, e nuova disciplina degli incarichi di insegnamento universitario e degli assistenti volontari
2217	<i>Legge 28 febbraio 1967, n. 105</i>	Disposizioni per confermare la competenza dei comuni sugli attraversamenti degli abitati
2218	<i>Legge 9 marzo 1967, n. 120</i>	Proroga del termine previsto dalla <i>Legge 23 dicembre 1965, n. 1415</i> , in materia di appalti e revisione dei prezzi di opere pubbliche
2219	<i>Legge 21 marzo 1967, n. 151</i>	Proroga della delega al Governo ad apportare modificazioni alla vigente tariffa doganale prevista dall' <i>articolo 3 della Legge 1° febbraio 1965, n. 13</i>
2220	<i>Legge 21 marzo 1967, n. 157</i>	Modifiche alla composizione della Commissione Interministeriale per la riattivazione, l'ammodernamento ed il potenziamento dei pubblici servizi di trasporto in concessione, di cui all' <i>art. 13 della legge 14 giugno 1949, n. 410</i> , e all' <i>art. 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221</i>
2221	<i>Legge 5 aprile 1967, n. 162</i>	Modifica dell' <i>art. 10 della Legge 29 marzo 1965, n. 203</i> , riguardante l'istituzione dell'Albo Nazionale dei costruttori
2222	<i>Legge 19 aprile 1967, n. 213</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 23 febbraio 1967, n. 31</i> , recante modificazioni alla <i>Legge 23 dicembre 1966, n. 1142</i> , che ha convertito in Legge, con modificazioni, il <i>Decreto-Legge 18 novembre 1966, n. 976</i>
2223	<i>Legge 21 aprile 1967, n. 313</i>	Interpretazione autentica dell' <i>art. 10 della Legge 14 novembre 1962, n. 1616</i> , relativa alla concessione di un contributo di percorrenza ai natanti adibiti ai servizi di trasporto o di rimorchio sulle vie d'acqua interne
2224	<i>Legge 28 aprile 1967, n. 252</i>	Norme transitorie per i concorsi per il personale sanitario ospedaliero
2225	<i>Legge 3 maggio 1967, n. 309</i>	Modifica delle competenze del Consiglio di Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, del Direttore Generale di Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e dell'Ispettore generale superiore delle telecomunicazioni
2226	<i>Legge 3 maggio 1967, n. 314</i>	Modificazione alla <i>Legge 9 febbraio 1963, n. 132</i> , istitutiva di un collegio di revisori dei conti presso l'ONMI
2227	<i>Legge 11 maggio 1967, n. 384</i>	Assegnazione straordinaria per la parziale sistemazione dei debiti per ricovero degli infermi poliomielitici discinetici e lussati congeniti dell'anca
2228	<i>Legge 13 maggio 1967, n. 267</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 17 marzo 1967, n. 80</i> , relativo all'attuazione di interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli

2229	<i>Legge 13 maggio 1967, n. 268</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 17 marzo 1967, n. 81</i> , relativo all'organizzazione del controllo per l'applicazione delle norme comunitarie di qualità dei prodotti ortofrutticoli
2230	<i>Legge 15 maggio 1967, n. 283</i>	Elevazione, a favore delle popolazioni dei comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966, del termine di 120 giorni previsto dalla <i>Legge 23 dicembre 1966, n. 1139</i> , concernente il condono delle sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria
2231	<i>Legge 18 maggio 1967, n. 387</i>	Estensione della procedura agevolata prevista dal <i>Decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1964, n. 338</i> , per il discarico delle rate di imposta fabbricazione filati
2232	<i>Legge 19 maggio 1967, n. 356</i>	Proroga della durata dell'applicazione dell'addizionale istituita con l' <i>articolo 18 della Legge 26 novembre 1955, n. 1177</i>
2233	<i>Legge 24 maggio 1967, n. 389</i>	Modifiche alle disposizioni del capo X della <i>Legge 24 luglio 1959, n. 622</i> , e successive modificazioni, concernenti contributi di rinnovamento del naviglio della marina mercantile
2234	<i>Legge 29 maggio 1967, n. 379</i>	Modificazioni alle norme sulla riforma fondiaria
2235	<i>Legge 5 giugno 1967, n. 422</i>	Autorizzazione di spesa per il completamento del programma di ricerche spaziali San Marco
2236	<i>Legge 20 giugno 1967, n. 487</i>	Modifica dell' <i>articolo 3 della Legge 13 marzo 1958, n. 296</i> , istitutiva del Ministero della Sanità
2237	<i>Legge 21 giugno 1967, n. 488</i>	Aumento dei limiti di impegno per revisione dei prezzi contrattuali degli alloggi costruiti in base a Leggi speciali per ufficiali e sottoufficiali dell'esercito, della marina, della aeronautica e della Guardia di Finanza
2238	<i>Legge 22 giugno 1967, n. 490</i>	Proroga dei termini previsti dall' <i>articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 438</i> , per l'esercizio, da parte dell'Ispettorato generale dell'Aviazione civile, delle attribuzioni conferite ai compartimenti di traffico aereo
2239	<i>Legge 27 giugno 1967, n. 533</i>	Modifica dell' <i>articolo 1 della Legge 26 aprile 1964, n. 308</i> , concernente la misura dell'aiuto economico ai lebbrosi e relativi familiari a carico e per la modifica del terzo comma dell' <i>articolo 286 del Testo Unico 27 luglio 1934, n. 1265</i> quale risulta modificato dall' <i>art. 1 del regio decreto-legge 13 febbraio 1936, n. 353</i> , convertito in <i>legge 14 maggio 1936, n. 935</i> , concernente il ricovero dei lebbrosi
2240	[ <i>Legge 27 giugno 1967, n. 535</i> ] (600)	[Adeguamento dei diritti fissi spettanti alla Società Italiana Autori ed Editori per la tenuta del pubblico registro cinematografico]
2241	<i>Legge 4 luglio 1967, n. 537</i>	Agevolazioni ai comuni ed ai consorzi di comuni per le opere di miglioramento e potenziamento degli impianti delle aziende municipalizzate del gas e dell'acqua
2242	<i>Legge 7 luglio 1967, n. 513</i>	Conversione in Legge del <i>Decreto-Legge 8 maggio 1967, n. 246</i> , recante ulteriori finanziamenti per taluni interventi nei territori colpiti dagli eventi calamitosi dell'autunno 1966
2243	<i>Legge 7 luglio 1967, n. 514</i>	Conversione in Legge del <i>Decreto-Legge 8 maggio 1967, n. 247</i> , recante provvedimenti straordinari per la profilassi della peste suina classica e della peste suina africana
2244	<i>Legge 9 luglio 1967, n. 571</i>	Modifica all' <i>articolo 2 della Legge 29 marzo 1965, n. 218</i> : provvedimenti per l'edilizia popolare
2245	<i>Legge 13 luglio 1967, n. 575</i>	Autorizzazione di spesa per la concessione del contributo per la costruzione di un bacino di Carenaggio di Trieste
2246	<i>Legge 14 luglio 1967, n. 548</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 20 maggio 1967, n. 288</i> , riguardante la denuncia delle superfici seminate a grano duro
2247	<i>Legge 14 luglio 1967, n. 562</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 27 giugno 1967, n. 461</i> , relativo all'integrazione di prezzo per il grano duro
2248	<i>Legge 14 luglio 1967, n. 591</i>	Modifiche dell'articolo 53, n. 4, primo capoverso, e n. 5, del <i>Decreto-Legge 18 novembre 1966, n. 976</i> ,

		convertito nella <i>Legge 23 dicembre 1966, n. 1142</i> Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 4 luglio 1967, n. 504</i> , adottato ai sensi dell' <i>articolo 77, comma secondo, della Costituzione</i> , concernente l'applicazione di un regime di scambi per talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli
2249	<i>Legge 27 luglio 1967, n. 627</i>	Estensione delle agevolazioni di cui all' <i>articolo 4, secondo comma, del Decreto Legislativo del capo provvisorio dello Stato 4 settembre 1946, n. 88</i> , alle società esercenti servizi di trasporto aereo, costituite senza la partecipazione dello Stato o dell'I.R.I.
2250	<i>Legge 27 luglio 1967, n. 633</i>	Autorizzazione di spesa per la ricostruzione della linea ferroviaria Cuneo-Breil sur Roya-Ventimiglia
2251	<i>Legge 27 luglio 1967, n. 635</i>	Norme per la partecipazione delle cooperative di produzione e di lavoro e dei loro consorzi agli appalti di opere pubbliche
2252	<i>Legge 27 luglio 1967, n. 649</i>	Conversione in Legge del <i>Decreto-Legge 26 giugno 1967, n. 466</i> , concernente proroga degli adempimenti previsti dall' <i>articolo 6-bis del Decreto-Legge 9 novembre 1966, n. 914</i> , convertito con modificazioni, nella <i>Legge 23 dicembre 1966, n. 1141</i> , recante provvidenze in favore delle popolazioni dei Comuni colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966
2253	<i>Legge 27 luglio 1967, n. 667</i>	Disposizioni varie riguardanti l'organizzazione dell'azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato
2254	<i>Legge 27 luglio 1967, n. 668</i>	Ulteriore proroga della sospensione della regolamentazione della vendita a rate per gli autoveicoli, motoveicoli, elettrodomestici e apparecchi televisivi e radioriceventi
2255	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 757</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 27 giugno 1967, n. 460</i> , concernente: «Disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani»
2256	<i>Legge 28 luglio 1967, n. 628</i>	Proroga del periodo di preammortamento e di ammortamento dei mutui di cui alla <i>Legge 3 dicembre 1957, n. 1178</i> , e proroga della esenzione fiscale di cui all' <i>articolo 4 della Legge 14 giugno 1934, n. 1091</i> , per il ripristino della efficienza produttiva degli impianti olivicoli danneggiati dalle nevicate e gelate dell'annata 1955 - 56
2257	<i>Legge 28 luglio 1967, n. 653</i>	Esecuzione del programma di costruzione e di opere in conto della seconda fase del piano decennale autorizzato dalla <i>Legge 27 aprile 1962, n. 211</i> , per il rinnovamento, riclassamento, ammodernamento e potenziamento delle Ferrovie dello Stato
2258	<i>Legge 6 agosto 1967, n. 688</i>	Modificazioni alle norme concernenti la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico per le zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963
2259	<i>Legge 6 agosto 1967, n. 691</i>	Proroga delle agevolazioni fiscali previste dalla <i>Legge 17 ottobre 1964, n. 1049</i>
2260	<i>Legge 6 agosto 1967, n. 692</i>	Modifiche ed integrazioni alla <i>Legge 4 febbraio 1963, n. 129</i> , sul piano regolatore generale degli acquedotti
2261	<i>Legge 9 agosto 1967, n. 734</i>	Ulteriore proroga del termine per l'attuazione dei piani regolatori nei comuni danneggiati dai terremoti del 28 dicembre 1908 e del 13 gennaio 1915
2262	<i>Legge 9 agosto 1967, n. 771</i>	Incremento del ruolo organico dei direttori didattici
2263	<i>Legge 9 agosto 1967, n. 805</i>	Norme sulla compilazione dei rapporti informativi del personale della carriera ausiliaria in servizio nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato
2264	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1967, n. 1346</i>	Adeguamento del contributo ordinario dell'amministrazione dei monopoli di Stato a favore dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi
2265	<i>Legge 6 ottobre 1967, n. 940</i>	Norme transitorie per l'ammissione a sostenere gli esami di ufficiale di rotta
2266	<i>Legge 6 ottobre 1967, n. 941</i>	Disposizioni sull'ulteriore decentramento dei servizi relativi al personale assistente e tecnico delle
2267	<i>Legge 6 ottobre 1967, n. 948</i>	

		università
2268	<i>Legge 9 ottobre 1967, n. 952</i>	Proroga delle provvidenze per la regolarizzazione del titolo di proprietà in favore della proprietà rurale
2269	<i>Legge 17 ottobre 1967, n. 976</i>	Aumento del contributo statale all'Ente Nazionale per l'artigianato e le piccole industrie (E.N.A.P.I.) ed alla mostra mercato dell'artigianato in Firenze
2270	<i>Legge 31 ottobre 1967, n. 999</i>	Conversione in Legge del <i>Decreto-Legge 11 settembre 1967, n. 795</i> , recante attuazione di una disciplina di mercato per la concessione di aiuti alla produzione di olio di vinaccioli prodotto nella campagna di commercializzazione 1966-67
2271	<i>Legge 31 ottobre 1967, n. 1078</i>	Estensione dei benefici previsti dall' <i>articolo 14 della Legge 27 ottobre 1966, n. 910</i> , in favore delle cooperative tra pescatori
2272	<i>Legge 31 ottobre 1967, n. 1082</i>	Modifica dell' <i>articolo 5 del Decreto-Legge 30 luglio 1966, n. 590</i> , convertito, con modificazioni, nella <i>Legge 28 settembre 1966, n. 749</i>
2273	<i>Legge 31 ottobre 1967, n. 1083</i>	Norme sugli interventi in favore della pesca nel Mezzogiorno
2274	<i>Legge 10 novembre 1967, n. 1000</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 11 settembre 1967, n. 794</i> , che modifica e proroga la <i>Legge 25 gennaio 1966, n. 31</i> , concernente l'istituzione di albi nazionali degli esportatori di prodotti ortofrutticoli ed agrumari
2275	<i>Legge 10 novembre 1967, n. 1009</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 11 settembre 1967, n. 797</i> , recante modifiche al <i>Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1701</i> , relativo alle norme sanitarie sugli scambi di animali e di carni tra l'Italia e gli altri Stati membri della C.E.E.
2276	<i>Legge 10 novembre 1967, n. 1027</i>	Conversione in Legge del <i>Decreto-Legge 16 settembre 1967, n. 801</i> , recante interventi a sostegno del prezzo del formaggio «Grana» mediante acquisti di partite di tale prodotto da parte dell'A.I.M.A.
2277	<i>Legge 14 novembre 1967, n. 1145</i>	Integrazione delle disposizioni transitorie contenute nella <i>Legge 24 ottobre 1966, n. 887</i> : avanzamento degli ufficiali della Guardia di Finanza
2278	<i>Legge 14 novembre 1967, n. 1147</i>	Disposizioni in materia di restituzione della imposta generale sull'entrata per i prodotti esportati e di imposizione di conguaglio sugli analoghi prodotti di provenienza estera
2279	<i>Legge 21 novembre 1967, n. 1174</i>	Modifiche ed integrazioni alle disposizioni contenute nell' <i>articolo 1, lettera C), della Legge 14 febbraio 1964, n. 38</i> , integrata dall' <i>articolo 1 della Legge 31 ottobre 1966, n. 949</i> , recante provvidenze per le zone agrarie danneggiate da eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche
2280	<i>Legge 22 novembre 1967, n. 1177</i>	Norme integrative delle <i>Leggi 5 giugno 1965, n. 707</i> , e <i>13 luglio 1965, n. 882</i> , relative all'ordinamento e al reclutamento della banda del corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza e della banda del corpo delle Guardie di Finanza
2281	<i>Legge 22 novembre 1967, n. 1197</i>	Riapertura del termine previsto dell' <i>articolo 3 della Legge 14 dicembre 1964, n. 1398</i> , per la presentazione delle domande di reiscrizione nell'Albo dei sanitari italiani residenti all'estero
2282	<i>Legge 1° dicembre 1967, n. 1098</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 2 ottobre 1967, n. 867</i> , concernente misure per assicurare l'approvvigionamento di prodotti petroliferi nell'attuale momento internazionale
2283	<i>Legge 2 dicembre 1967, n. 1192</i>	Aumento del fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi istituito presso la Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane di cui alla <i>Legge 25 luglio 1952, n. 949</i> e successive modificazioni e integrazioni
2284	<i>Legge 2 dicembre 1967, n. 1212</i>	Interpretazione autentica dell' <i>articolo 1 della Legge 6 ottobre 1962, n. 1493</i> , concernente modifiche ed interpretazioni di norme legislative in materia di agevolazioni tributarie nel settore dell'edilizia

2285	<i>Legge 2 dicembre 1967, n. 1231</i>	Modificazioni al <i>Decreto Legislativo 11 marzo 1948, n. 409</i> , riguardante la sistemazione delle opere permanenti di ricovero già costruite dallo Stato o a mezzo di Enti locali
2286	<i>Legge 9 dicembre 1967, n. 1156</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 11 ottobre 1967, n. 901</i> , concernente la disciplina relativa ad alcuni prodotti oggetto della politica agricola della Comunità Economica Europea
2287	<i>Legge 12 dicembre 1967, n. 1220</i>	Proroga delle disposizioni sulle anticipazioni da parte dello Stato delle rette di spedalità dovute dai comuni agli ospedali e alle cliniche universitarie
2288	<i>Legge 12 dicembre 1967, n. 1221</i>	Modificazioni della misura dei canoni di linee telefoniche ad uso privato e del canone per le linee telefoniche, a servizio di elettrodotti diversi, tra loro interconnessi
2289	<i>Legge 19 dicembre 1967, n. 1224</i>	Proroga a favore delle popolazioni dei comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966, dei termini previsti dalla <i>Legge 23 dicembre 1966, n. 1139</i> , concernente il condono delle sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria
2290	<i>Legge 20 dicembre 1967, n. 1251</i>	Disposizioni sul consorzio autonomo del porto di Genova e norme per l'attuazione del piano regolatore generale di ampliamento del porto di Genova Voltri
2291	<i>Legge 20 dicembre 1967, n. 1252</i>	Aumento del fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale
2292	<i>Legge 23 dicembre 1967, n. 1246</i>	Conversione in Legge, con modificazioni del <i>Decreto-Legge 31 ottobre 1967, n. 969</i> , concernente il finanziamento per la esecuzione di opere di completamento ed ampliamento dell'aeroporto intercontinentale «Leonardo Da Vinci» di Roma-Fiumicino
2293	<i>Legge 23 dicembre 1967, n. 1342</i>	Nuove norme sulla promozione dei direttori didattici a ispettori scolastici. Incremento del ruolo organico degli ispettori scolastici
2294	<i>Legge 28 dicembre 1967, n. 1320</i>	Norme integrative dell' <i>art. 3 della Legge 9 ottobre 1964, n. 986</i> , concernente l'abolizione del monopolio statale delle banane
2295	<i>Legge 28 dicembre 1967, n. 1374</i>	Modifiche al <i>Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162</i> , concernente la repressione delle frodi nella preparazione e commercio dei mosti, vini e aceti
2296	<i>Legge 4 gennaio 1968, n. 5</i>	Eliminazione delle baracche ed altri edifici malsani costruiti in Abruzzo in dipendenza del terremoto del 13 gennaio 1915
2297	<i>Legge 4 gennaio 1968, n. 11</i>	Assunzione di personale a contratto per l'autostrada Palermo-Catania
2298	<i>Legge 17 gennaio 1968, n. 4</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 18 novembre 1967, n. 1044</i> , concernente la Costituzione ed il funzionamento di una Cassa Nazionale di conguaglio per assicurare, attraverso la riduzione dei compensi fissi mutualistici previsti e determinati a norma dell' <i>art. 82 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631</i> , la parziale copertura finanziaria del costo delle nuove retribuzioni fissate in favore dei medici ospedalieri che ne abbiano diritto a decorrere dal 1° gennaio 1966
2299	<i>Legge 18 gennaio 1968, n. 10</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 21 novembre 1967, n. 1051</i> , recante norme per l'erogazione dell'integrazione di prezzo per l'olio di oliva di produzione 1967-68
2300	<i>Legge 18 gennaio 1968, n. 13</i>	Autorizzazione di spesa per l'attuazione di provvidenze in favore dei territori montani
2301	<i>Legge 19 gennaio 1968, n. 28</i>	Trattamento tributario per le provviste di bordo
2302	<i>Legge 23 gennaio 1968, n. 20</i>	Disposizioni straordinarie riguardanti il trattamento economico dei dipendenti dei comuni e delle province
2303	<i>Legge 23 gennaio 1968, n. 21</i>	Assegnazione straordinaria di fondi per la sistemazione dei debiti relativi ai ricoveri degli infermi poliomielitici, discinetici e lussati congeniti dell'anca
2304	<i>Legge 23 gennaio 1968, n. 22</i>	Modifiche alle vigenti disposizioni sull'avanzamento

		degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa del corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza
2305	<i>Legge 23 gennaio 1968, n. 33</i>	Modifiche alla <i>Legge 9 giugno 1964, n. 615</i> , sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi
2306	<i>Legge 26 gennaio 1968, n. 31</i>	Disciplina del servizio radioelettrico per le navi da pesca
2307	<i>Legge 27 gennaio 1968, n. 38</i>	Proroga dei benefici integrativi disposti a favore dei comuni dalle <i>leggi 29 luglio 1957, n. 634</i> e <i>29 luglio 1957, n. 635</i> , per la costruzione o il completamento delle reti di distribuzione idrica nell'interno degli abitati e la costruzione o il completamento degli impianti e reti di fognatura
2308	<i>Legge 30 gennaio 1968, n. 24</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 12 dicembre 1967, n. 1157</i> , concernente modificazioni del regime fiscale dei filati di talune fibre tessili
2309	<i>Legge 2 febbraio 1968, n. 42</i>	Modifiche dell' <i>articolo 54 del Decreto-Legge 18 novembre 1966, n. 976</i> , convertito nella <i>Legge 23 dicembre 1966, n. 1142</i> , e dell'articolo 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 1966, concernenti provvedimenti per i territori alluvionati
2310	<i>Legge 2 febbraio 1968, n. 53</i>	Ulteriore proroga della durata delle utenze di acqua pubblica per le piccole derivazioni
2311	<i>Legge 5 febbraio 1968, n. 82</i>	Concessione di contributi per le opere ospedaliere ed estensione delle norme previste dalla <i>Legge 30 maggio 1965</i> , alle cliniche universitarie
2312	<i>Legge 5 febbraio 1968, n. 87</i>	Determinazione degli aggi esattoriali per il quinquennio 1969-1973
2313	<i>Legge 5 febbraio 1968, n. 113</i>	Aumento del fondo di dotazione dell'Ente Nazionale Idrocarburi
2314	<i>Legge 7 febbraio 1968, n. 26</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 11 dicembre 1967, n. 1150</i> , concernente la proroga dei termini per l'applicazione delle agevolazioni tributarie in materia di edilizia
2315	<i>Legge 7 febbraio 1968, n. 27</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 11 dicembre 1967, n. 1132</i> , concernente la proroga dell'addizionale istituita con l' <i>articolo 80, primo comma, del Decreto-Legge 18 novembre 1966, n. 976</i> , convertito, con modificazioni, nella <i>legge 23 dicembre 1966, n. 1142</i>
2316	<i>Legge 7 febbraio 1968, n. 75</i>	Riordinamento del ruolo sanitario degli ufficiali medici di polizia del corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza
2317	<i>Legge 7 febbraio 1968, n. 95</i>	Inserimento del Centro sperimentale dell'ANAS di Cesano (Roma) tra i laboratori ufficiali
2318	<i>Legge 9 febbraio 1968, n. 83</i>	Proroga per la durata di un triennio della <i>Legge 27 febbraio 1958, n. 130</i> , sull'assunzione obbligatoria dei profughi
2319	<i>Legge 9 febbraio 1968, n. 88</i>	Finanziamento di una indagine sulla struttura delle aziende agricole
2320	<i>Legge 9 febbraio 1968, n. 91</i>	Ulteriore proroga dei termini previsti dalla <i>Legge 23 dicembre 1965, n. 1416</i> , ed estensione di agevolazioni di cui alla <i>Legge 14 novembre 1962, n. 1616</i> , a favore delle nuove costruzioni nonché per i miglioramenti al naviglio, agli impianti e alle attrezzature della navigazione interna
2321	<i>Legge 9 febbraio 1968, n. 117</i>	Modificazione del codice postale e delle telecomunicazioni in materia di disturbi alle trasmissioni e radioricezioni
2322	<i>Legge 17 febbraio 1968, n. 54</i>	Conversione in Legge del <i>Decreto-Legge 21 dicembre 1967, n. 1209</i> , concernente proroga della sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito a favore delle persone colpite dal movimento franoso verificatosi in Agrigento il 19 luglio 1966
2323	<i>Legge 17 febbraio 1968, n. 107</i>	Modifiche ed integrazioni alla <i>Legge 8 giugno 1967, n. 604</i> , sullo Stato giuridico e l'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali
2324	<i>Legge 17 febbraio 1968, n. 118</i>	Interpretazione autentica dell' <i>art. 20 della Legge 21</i>

		<i>novembre 1955, n. 1108</i> , relativa alle concessioni di viaggio sulle Ferrovie dello Stato
2325	<i>Legge 17 febbraio 1968, n. 119</i>	Disposizioni finanziarie a favore delle ferrovie Schio-Rocchette-Asiago e Thiene-Rocchette-Arsiero
2326	<i>Legge 17 febbraio 1968, n. 120</i>	Sovvenzioni alle ferrovie concesse in Sardegna per la esecuzione di lavori di razionalizzazione e di provvista di materiali
2327	<i>Legge 20 febbraio 1968, n. 99</i>	Aumento del fondo di dotazione dell'EFIM - Ente Partecipazioni e Finanziamento Industria Manifatturiera
2328	<i>Legge 20 febbraio 1968, n. 100</i>	Disciplina del trattamento economico dei medici funzionari dipendenti dagli enti che gestiscono forme obbligatorie di assicurazione sociale e dall'Ente Nazionale per la prevenzione degli infortuni
2329	<i>Legge 1° marzo 1968, n. 173</i>	Istituzione dell'ente autonomo del porto di Savona in sostituzione dell'ente portuale Savona-Piemonte
2330	<i>Legge 1° marzo 1968, n. 187</i>	Disposizioni per l'ammodernamento della ferrovia circumvesuviana
2331	<i>Legge 1° marzo 1968, n. 208</i>	Ampliamento degli organici del personale appartenente agli istituti dipendenti dalla direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura
2332	<i>Legge 1° marzo 1968, n. 217</i>	Modifica alla <i>Legge 3 agosto 1949, n. 589</i> , in materia di ammissibilità a contributo di opere igienico-sanitarie di varia natura
2333	<i>Legge 1° marzo 1968, n. 258</i>	Disposizioni per il proseguimento della bonifica nei territori vallivi del delta padano
2334	<i>Legge 6 marzo 1968, n. 377</i>	Provvedimenti per favorire lo sviluppo della tecnica in agricoltura
2335	<i>Legge 8 marzo 1968, n. 201</i>	Sistemazione contabile delle eccedenze di pagamenti e delle rimanenze di fondi verificatesi nelle gestioni delle rappresentanze diplomatiche e consolari negli esercizi finanziari antecedenti al 1° luglio 1951
2336	<i>Legge 8 marzo 1968, n. 178</i>	Modifiche e proroga delle disposizioni della <i>Legge 11 dicembre 1952, n. 2529</i> , e successive modificazioni, concernenti l'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di comune e nuclei abitati
2337	<i>Legge 8 marzo 1968, n. 194</i>	Studio e progettazione di massima della rete di comunicazione tra il centro storico di Venezia e la terraferma
2338	<i>Legge 8 marzo 1968, n. 201</i>	Sistemazione contabile delle eccedenze di pagamenti e delle rimanenze di fondi verificatesi nelle gestioni delle rappresentanze diplomatiche e consolari negli esercizi finanziari antecedenti al 1° luglio 1951
2339	<i>Legge 8 marzo 1968, n. 220</i>	Composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di ufficiali sanitari e di sanitari condotti
2340 (600)	[ <i>Legge 8 marzo 1968, n. 399</i> ]	[Modificazione della <i>Legge 15 febbraio 1963, n. 281</i> , sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi]
2341	<i>Legge 12 marzo 1968, n. 287</i>	Integrazione e modifica dell' <i>art. 28, secondo comma, della Legge 14 febbraio 1963, n. 60</i> , concernente la liquidazione del patrimonio edilizio della gestione INACASA e l'istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori
2342	<i>Legge 12 marzo 1968, n. 260</i>	Proroga della <i>Legge 30 dicembre 1960, n. 1676</i> , recante norme per la costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti
2343	<i>Legge 12 marzo 1968, n. 261</i>	Acquisto di case di aree edificabili da parte dell'INCIS con le somme ricavate dall'alienazione di alloggi ai sensi del <i>Decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2</i> , e successive modificazioni
2344	<i>Legge 12 marzo 1968, n. 195</i>	Adeguamento dei termini legali a favore delle imprese colpite dall'alluvione e dalle mareggiate dell'autunno 1966
2345	<i>Legge 12 marzo 1968, n. 232</i>	Autorizzazione alla concessione di un contributo straordinario di lire 2.400.000.000 a favore dell'opera nazionale per gli invalidi di guerra per il ripianamento dei disavanzi di gestione per gli esercizi finanziari 1963-64, 1964-65, 1° luglio-31 dicembre 1965 e 1966
2346	<i>Legge 12 marzo 1968, n. 234</i>	Miglioramenti dell'assistenza antitubercolare

2347	<i>Legge 12 marzo 1968, n. 248</i>	Proibizione della vendita delle sigarette sciolte da parte dei monopoli di Stato
2348	<i>Legge 12 marzo 1968, n. 260</i>	Proroga della <i>Legge 30 dicembre 1960, n. 1676</i> , recante norme per la costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti
2349	<i>Legge 12 marzo 1968, n. 261</i>	Acquisto di case di aree edificabili da parte dell'INCIS con le somme ricavate dall'alienazione di alloggi ai sensi del <i>Decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2</i> , e successive modificazioni
2350	<i>Legge 12 marzo 1968, n. 285</i>	Autorizzazione della maggiore spesa occorrente per il completamento dei lavori di costruzione della ferrovia metropolitana di Roma da Piazza Risorgimento a Termini ed Osteria del Curato
2351	<i>Legge 12 marzo 1968, n. 287</i>	Integrazione e modifica dell' <i>art. 28, secondo comma, della Legge 14 febbraio 1963, n. 60</i> , concernente la liquidazione del patrimonio edilizio della gestione INACASA e l'istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori
2352	<i>Legge 12 marzo 1968, n. 289</i>	Ammissione ai concorsi delle Ferrovie dello Stato del personale esonerato dalle ferrovie secondarie gestite in regime di concessione
2353	<i>Legge 12 marzo 1968, n. 386</i>	Interpretazione autentica dell' <i>art. 9 del Decreto Legislativo del capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421</i> , e modificazioni all' <i>art. 4 della Legge 27 luglio 1962, n. 1228</i>
2354	<i>Legge 12 marzo 1968, n. 428</i>	Provvedimenti tributari per l'artigianato
2355	<i>Legge 14 marzo 1968, n. 203</i>	Modifiche al <i>Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257</i> , sulla composizione e sull'ordinamento del Consiglio Superiore di Sanità
2356	<i>Legge 14 marzo 1968, n. 223</i>	Provvidenze a favore delle zone del basso Molise e dell'alto Volturmo danneggiate dagli eventi calamitosi del novembre e dicembre 1967
2357	<i>Legge 14 marzo 1968, n. 292</i>	Disposizioni sulla competenza del Ministero dei Lavori Pubblici per lavori che interessano il patrimonio storico e artistico
2358	<i>Legge 14 marzo 1968, n. 318</i>	Provvedimenti in materia di spettacoli cinematografici
2359	<i>Legge 18 marzo 1968, n. 389</i>	Norme di modifica del <i>Decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655</i> , per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi costruiti o riservati per i profughi e per i connazionali rimpatriati ad essi assimilati ai sensi della <i>Legge 25 ottobre 1960, n. 1306</i> , e successive disposizioni
2360	<i>Legge 18 marzo 1968, n. 350</i>	Riordinamento del personale a contratto tipo già dipendente dalla soppressa amministrazione dell'Africa italiana
2361	<i>Legge 18 marzo 1968, n. 250</i>	Condono di sanzioni disciplinari
2362	<i>Legge 18 marzo 1968, n. 182</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 22 gennaio 1968, n. 12</i> , concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968
2363	<i>Legge 18 marzo 1968, n. 183</i>	Conversione in Legge del <i>Decreto-Legge 31 gennaio 1968, n. 17</i> , recante norme di interpretazione autentica dell' <i>articolo 34 del Decreto-Legge 22 gennaio 1968, n. 12</i> , concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968
2364	<i>Legge 18 marzo 1968, n. 224</i>	Conversione in Legge del <i>Decreto-Legge 20 febbraio 1968, n. 59</i> , concernente l'organizzazione comune dei mercati nei settori dei cereali, delle carni suine, delle uova, del pollame e del riso. Disposizioni relative ad alcune misure di organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, al regime applicabile ai prodotti trasformati a base di ortofruttili con aggiunta di zucchero, all'instaurazione di un regime comune degli scambi per l'ovoalbumina e la lattealbumina, nonché alle restituzioni che possono essere accordate alla esportazione verso i Paesi terzi, sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea,



		di taluni prodotti agricoli.
2365	<i>Legge 18 marzo 1968, n. 240</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 15 febbraio 1968, n. 45</i> : norme integrative del <i>Decreto-Legge 22 gennaio 1968, n. 12</i> , recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968
2366	<i>Legge 18 marzo 1968, n. 278</i>	Estensione anche alle colture viticole delle provvidenze previste dall' <i>art. 7 della Legge 27 ottobre 1966, n. 910</i>
2367	<i>Legge 18 marzo 1968, n. 293</i>	Norme integrative della <i>Legge 7 febbraio 1958, n. 88</i> , relativa agli istituti superiori di educazione fisica
2368	<i>Legge 18 marzo 1968, n. 335</i>	Aumento del contributo ordinario in favore all'Istituto Nazionale della Nutrizione
2369	<i>Legge 18 marzo 1968, n. 368</i>	Disposizione per il rinnovamento, ammodernamento e potenziamento dei servizi di trasporto esercitati per mezzo della gestione governativa delle ferrovie calabro-lucane ed autoservizi integrativi
2370	<i>Legge 18 marzo 1968, n. 402</i>	Proroga dei benefici tributari riguardanti gli istituti autonomi delle case popolari, di cui al primo comma dell' <i>art. 147 del Testo Unico approvato con Regio Decreto 28 aprile 1938, n. 1165</i>
2371	<i>Legge 18 marzo 1968, n. 413</i>	Soppressione dell'Ente Autotrasporti merci
2372	<i>Legge 20 marzo 1968, n. 319</i>	Modificazione dell' <i>articolo 10 della Legge 10 agosto 1950, n. 715</i> : «costituzione di un fondo per l'incremento edilizio destinato a sollecitare l'attività edilizia privata per la concessione di mutui per la costruzione di case di abitazioni»
2373	<i>Legge 20 marzo 1968, n. 369</i>	Nuova decorrenza per l'applicazione delle norme contenute nell' <i>articolo 22 della Legge 13 luglio 1967, n. 583</i> , sui trattamenti posti a carico del fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, e loro estensione ad altre forme di pensione
2374 (600)	[ <i>Legge 20 marzo 1968, n. 418</i> ]	[Modifiche al regime fiscale dei cereali e dello zucchero destinati ad uso zootecnico di alcuni tipi di mangimi integrati nonché di alcuni prodotti dell'allevamento]
2375	<i>Legge 20 marzo 1968, n. 432</i>	Compensazione ai comuni della perdita di entrate subita negli anni 1964, 1965 e 1966 in seguito alla soppressione dell'imposta di consumo sul vino
2376	<i>Legge 28 marzo 1968, n. 423</i>	Esenzione dall'imposta sul consumo di cui al <i>Testo Unico sulla finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175</i> , dei materiali adibiti per la costruzione o la riparazione di edifici di culto aperti al pubblico
2377	<i>Legge 28 marzo 1968, n. 279</i>	Modifica dell' <i>art. 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1967 n. 1318</i> , concernente norme per il riordinamento della sperimentazione agraria
2378	<i>Legge 28 marzo 1968, n. 342</i>	Disposizioni integrative e modificative alle <i>Leggi 18 dicembre 1961, n. 1470</i> e <i>11 marzo 1965, n. 123</i>
2379	<i>Legge 28 marzo 1968, n. 357</i>	Concessione di un contributo straordinario a favore del comitato nazionale italiano della FAO
2380	<i>Legge 28 marzo 1968, n. 358</i>	Provvedimenti per la riparazione dei danni arrecati dalle alluvioni dagli anni 1959 al 1966 ad alcune ferrovie in regime di concessione all'industria privata
2381	<i>Legge 28 marzo 1968, n. 372</i>	Adeguamento del contributo statale nella spesa di manutenzione delle opere esistenti nel comprensorio della bonificazione pontina
2382	<i>Legge 28 marzo 1968, n. 373</i>	Autorizzazione di ulteriore spesa per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962
2383	<i>Legge 28 marzo 1968, n. 374</i>	Programma di costruzione e di opere per un importo di 100 miliardi di lire in conto della seconda fase del piano decennale autorizzato dalla <i>Legge 27 aprile 1962, n. 211</i> , per il rinnovamento, il riclassamento, l'ammodernamento e il potenziamento delle Ferrovie dello Stato
2384	<i>Legge 28 marzo 1968, n. 375</i>	Erogazione di contributi straordinari alle imprese concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori
2385	<i>Legge 28 marzo 1968, n. 384</i>	Finanziamento per provvedere alle spese occorrenti per lo studio dei problemi relativi alla realizzazione del

		collegamento viario e ferroviario sullo Stretto di Messina
2386	<i>Legge 28 marzo 1968, n. 394</i>	Contributi per la riparazione e ricostruzione di fabbricati di proprietà privata danneggiati o distrutti dalle alluvioni degli anni 1951-53 e 1958-60
2387	<i>Legge 28 marzo 1968, n. 404</i>	Norme sulla elettrificazione delle zone rurali
2388	<i>Legge 28 marzo 1968, n. 405</i>	Esenzione fiscale delle indennità e delle somme corrisposte ai lavoratori in applicazione dell'art. 56 del trattato istitutivo della comunità economica del carbone e dell'acciaio firmato a Parigi il 18 aprile 1951
2389	<i>Legge 28 marzo 1968, n. 420</i>	Integrazione dei bilanci comunali e provinciali deficitari per il biennio 1969-70
2390	<i>Legge 28 marzo 1968, n. 423</i>	Esenzione dall'imposta sul consumo di cui al <i>Testo unico sulla finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175</i> , dei materiali adibiti per la costruzione o la riparazione di edifici di culto aperti al pubblico
2391	<i>Legge 28 marzo 1968, n. 525</i>	Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966
2392	<i>Legge 2 aprile 1968, n. 516</i>	Autorizzazione alla concessione di mutui all'Istituto Autonomo per le Case Popolari della provincia di Messina per far fronte ai disavanzi di gestione a tutto il 31 dicembre 1966
2393	<i>Legge 2 aprile 1968, n. 451</i>	Restituzione dell'I.G.E. all'esportazione dei fiori e piante ornamentali
2394	<i>Legge 2 aprile 1968, n. 467</i>	Norme integrative alla <i>Legge 24 ottobre 1966, n. 932</i> , concernente gli insegnanti di educazione fisica, compresi negli elenchi speciali
2395	<i>Legge 2 aprile 1968, n. 471</i>	Contributo a favore dell'Istituto Nazionale dei Ciechi «Vittorio Emanuele II» di Firenze
2396	<i>Legge 2 aprile 1968, n. 484</i>	Modifiche alla <i>Legge 22 dicembre 1957, n. 1293</i> , sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio
2397	<i>Legge 2 aprile 1968, n. 484</i>	Modifiche alla <i>legge 22 dicembre 1957, n. 1293</i> , sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio
2398	<i>Legge 2 aprile 1968, n. 485</i>	Termine per la presentazione delle domande di rinvio del servizio militare per motivi di studio
2399	<i>Legge 2 aprile 1968, n. 506</i>	Modifiche alla <i>Legge 13 luglio 1965, n. 893</i> , concernente l'ente acquedotti siciliani
2400	<i>Legge 2 aprile 1968, n. 514</i>	Adeguamento dei compensi spettanti alla società italiana autori ed editori per il servizio di accertamento degli incassi dei film nazionali
2401	<i>Legge 2 aprile 1968, n. 515</i>	Modificazione alla <i>Legge 18 aprile 1962, n. 194</i> , concernente norme relative al sistema aeroportuale di Milano
2402	<i>Legge 2 aprile 1968, n. 516</i>	Autorizzazione alla concessione di mutui all'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Messina per far fronte ai disavanzi di gestione a tutto il 31 dicembre 1966
2403	<i>Legge 2 aprile 1968, n. 526</i>	Modificazioni all'articolo 1 del Decreto-Legge 2 febbraio 1939, n. 302, riguardante la costruzione, l'acquisto, l'ampliamento e le modifiche dei campi sportivi e dei loro impianti ed accessori
2404	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1968, n. 701</i>	Istituzione e caratteristiche di marche di concessioni governative - atti amministrativi - nel valore da lire 400
2405	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1968, n. 1064</i>	Modificazione al <i>Decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743</i> , in materia di concorsi per merito distinto riservati ai professori di ruolo
2406	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1968, n. 801</i>	Modificazioni all'ordinamento didattico universitario
2407	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1968, n. 963</i>	Elenco dei comuni delle province di Agrigento e Trapani colpiti dai terremoti del gennaio 1968 che possono beneficiare delle provvidenze previste dal <i>Decreto-Legge 27 febbraio 1968, n. 79</i> , convertito nella <i>Legge 18 marzo 1968, n. 241</i>

2408	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1968, n. 956</i>	Programma dell'esame di avanzamento alla qualifica di vice direttore di stabilimento nel ruolo del personale tecnico, branca manifatture tabacchi della carriera direttiva dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per laureati in architettura
2409	<i>Legge 29 luglio 1968, n. 856</i>	Norme per la concessione di una integrazione di prezzo per il grano duro e per l'erogazione di una indennità compensativa di fine campagna per taluni cereali
2410	<i>Legge 29 luglio 1968, n. 857</i>	Provvedimenti a favore delle aziende agricole colpite dalla siccità verificatasi dal dicembre 1967 al luglio 1968
2411	<i>Legge 29 luglio 1968, n. 858</i>	Disposizioni integrative in materia di provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968
2412	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1968, n. 1179</i>	Varianti alle categorie di specializzazione previste dalle <i>tabelle allegata alla Legge 8 gennaio 1952, n. 15</i> , quali risultano modificate con i <i>Decreti del Presidente della Repubblica 5 marzo 1958, n. 481</i> , e <i>9 agosto 1966, n. 1117</i>
2413	<i>Legge 21 ottobre 1968, n. 1088</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 30 agosto 1968, n. 917</i> , concernente provvidenze a favore delle aziende agricole, a coltura specializzata, danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche
2414	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1968, n. 1084</i>	Concessione di amnistia e di indulto
2415	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1968, n. 1189</i>	Modificazione all'ordinamento della facoltà di scienze politiche
2416	<i>Legge 6 novembre 1968, n. 1186</i>	Interventi in favore del teatro di prosa
2417	<i>Legge 12 novembre 1968, n. 1203</i>	Assunzione di idonei dei pubblici concorsi indetti dalla azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
2418	<i>Legge 19 novembre 1968, n. 1209</i>	Aumento del fondo di dotazione dell'Ente Nazionale Idrocarburi
2419	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1968, n. 1469</i>	Variatione del limite minimo della retribuzione su cui è calcolato il contributo per la previdenza dei dirigenti di aziende industriali
2420	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1968, n. 1275</i>	Disciplina dell'ora legale per l'anno 1969
2421	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1969, n. 59</i>	Materie e raggruppamento di materie nelle sezioni di Istituto Tecnico per Periti Aziendali e Corrispondenti in Lingue Estere
2422	<i>Legge 31 gennaio 1969, n. 14</i>	Finanziamento del secondo censimento generale della agricoltura, dell'undicesimo censimento generale della popolazione e del quinto censimento generale dell'industria e del commercio
2423	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1969, n. 210</i>	Estensione dei benefici del <i>Decreto-Legge 27 febbraio 1968, n. 79</i> , convertito nella <i>Legge 18 marzo 1968, n. 241</i> , ai comuni di Sambuca di Sicilia (Agrigento) e Contessa Entellina (Palermo)
2424	<i>Legge 12 febbraio 1969, n. 5</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 18 dicembre 1968, n. 1234</i> , recante norme relative alla integrazione di prezzo per taluni prodotti agricoli
2425	<i>Legge 18 febbraio 1969, n. 86</i>	Modifica degli <i>articoli 6 e 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2</i> , recante norme sulla disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico
2426	<i>Legge 21 febbraio 1969, n. 87</i>	Modifiche alla <i>Legge 11 gennaio 1967, n. 1</i> , riguardante miglioramenti economici a favore dei tubercolotici non assistiti dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
2427	<i>Legge 26 febbraio 1969, n. 94</i>	Integrazione e modifiche alle <i>Leggi 30 dicembre 1959, n. 1236</i> e <i>6 gennaio 1963, n. 13</i> , sul trattamento giuridico ed economico degli assuntori dell'azienda

		autonoma delle ferrovie dello Stato
2428	<i>Legge 10 marzo 1969, n. 95</i>	Integrazione del fondo di rotazione istituito con la <i>Legge 8 agosto 1957, n. 777</i> , recante provvidenze creditizie per la zootecnica
2429	<i>Legge 13 marzo 1969, n. 82</i>	Modifica dell' <i>articolo 70 della Legge 12 febbraio 1968, n. 132</i> , relativa agli enti ospedalieri e assistenza ospedaliera
2430	<i>Legge 21 marzo 1969, n. 92</i>	Norme per il decentramento di alcune competenze della amministrazione centrale dei lavori pubblici di cui al <i>Decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2</i>
2431	<i>Legge 21 marzo 1969, n. 99</i>	Provvidenze per il Comune di Roma
2432	<i>Legge 31 marzo 1969, n. 93</i>	Costituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta
2433	<i>Legge 31 marzo 1969, n. 176</i>	Norme sulla restituzione dei prelievi per prodotti agricoli esportati
2434	<i>Legge 2 aprile 1969, n. 118</i>	Conversione in Legge del <i>Decreto-Legge 15 febbraio 1969, n. 10</i> , recante modificazioni al regime fiscale delle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, della benzina e del petrolio diverso da quello lampante, nonché dei gas di petrolio liquefatti
2435	<i>Legge 2 aprile 1969, n. 165</i>	Modifiche all' <i>articolo 41 della Legge 9 febbraio 1963, n. 82</i> , concernente la revisione delle tasse e dei diritti marittimi
2436	<i>Legge 12 aprile 1969, n. 166</i>	Proroga della concessione e finanziamento dell'esercizio della ferrovia metropolitana di Roma (Termini-EUR) esercitata dalla Stefer per conto dello Stato
2437	<i>Legge 12 aprile 1969, n. 177</i>	Partecipazione della società «Alitalia» - linee aeree italiane - alla gestione della società «Somali Airlines»
2438	<i>Legge 21 aprile 1969, n. 162</i>	Nuove norme per l'attribuzione dell'assegno di studio universitario
2439	<i>Legge 2 maggio 1969, n. 250</i>	Modifica degli <i>articoli 2 e 3 della Legge del 27 luglio 1967, n. 621</i> , concernente corresponsione di compensi orari di intensificazione al personale degli uffici locali dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni
2440	<i>Legge 2 maggio 1969, n. 251</i>	Assegnazione di un contributo straordinario al comitato nazionale per l'energia nucleare
2441	<i>Legge 2 maggio 1969, n. 279</i>	Costruzione da parte dell'Istituto Nazionale per le Case degli Impiegati dello Stato (INCIS) di alloggi da assegnare in locazione semplice al personale dipendente dall'amministrazione delle poste e telecomunicazioni e dall'azienda di Stato per i servizi telefonici
2442	<i>Legge 2 maggio 1969, n. 280</i>	Copertura del disavanzo della gestione 1968 dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato
2443	<i>Legge 17 maggio 1969, n. 254</i>	Norme integrative della <i>Legge 23 febbraio 1960, n. 131</i> concernente l'applicazione dell'imposta fabbricati sulla base delle rendite del nuovo catasto edilizio urbano
2444	<i>Legge 29 maggio 1969, n. 311</i>	Autorizzazione di spesa da assegnare al consorzio del porto e dell'area di sviluppo industriale di Brindisi per il completamento dei servizi generali della zona industriale
2445	<i>Legge 10 giugno 1969, n. 306</i>	Cessazione dal servizio permanente dei maggiori del corpo della Guardia di Finanza
2446	<i>Legge 10 giugno 1969, n. 307</i>	Autorizzazione della spesa di lire 730.000.000 per la prosecuzione ed il completamento del canale demaniale «Regina Elena» e relative opere complementari, nonché per il pagamento dei compensi in revisione dei prezzi contrattuali delle opere stesse
2447	<i>Legge 10 giugno 1969, n. 317</i>	Proroga del termine previsto dalla <i>Legge 16 dicembre 1961, n. 1525</i> , relativo alle agevolazioni tributarie a favore degli stabilimenti industriali del territorio del comune di Monfalcone e del territorio della zona portuale Aussa-Corno in provincia di Udine
2448	<i>Legge 10 luglio 1969, n. 470</i>	Costruzione di un bacino di carenaggio del Porto di Napoli
2449	<i>Legge 1° agosto 1969, n. 464</i>	Elevazione della misura dell'assegno integrativo

		mensile di cui all' <i>articolo 20 della Legge 18 marzo 1968, n. 249</i>
2450	<i>Legge 1° agosto 1969, n. 472</i>	Proroga del termine previsto dall' <i>articolo 8 della Legge 31 marzo 1969, n. 93</i> , istitutiva della commissione parlamentare di inchiesta sugli eventi del giugno-luglio 1964
2451	<i>Legge 1° agosto 1969, n. 476</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 6 giugno 1969, n. 261</i> , concernente il programma per il miglioramento delle strutture di produzione e commercializzazione del tabacco greggio in applicazione dell' <i>articolo 12</i> , del regolamento n. 130 del 26 luglio 1966 del Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea
2452	<i>Legge 13 agosto 1969, n. 591</i>	Riduzione dell'orario di lavoro del personale dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
2453	<i>Legge 13 agosto 1969, n. 592</i>	Perequazione del trattamento economico del personale dipendente da imprese appaltatrici di opere e di servizi ferroviari al trattamento del personale dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
2454	<i>Legge 13 agosto 1969, n. 617</i>	Concessione a favore dell'ente acquedotti siciliani di contributi straordinari per il quinquennio 1969-73
2455	<i>Legge 1° ottobre 1969, n. 666</i>	Disposizioni integrative e modificative della <i>Legge 18 dicembre 1961, n. 1470</i> , recante finanziamenti a favore di imprese industriali per l'attuazione di programmi di riconversione di particolare interesse economico e sociale, e successive modificazioni
2456	<i>Legge 1° ottobre 1969, n. 684</i>	Modifiche al <i>Decreto-Legge 11 marzo 1950, n. 50</i> , convertito nella <i>Legge 9 maggio 1950, n. 202</i> , e alla <i>legge 25 maggio 1954, n. 291</i> , per quanto riguarda il regime fiscale del cacao
2457	<i>Legge 7 ottobre 1969, n. 741</i>	Contributo al programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo per il 1967
2458	<i>Legge 7 ottobre 1969, n. 747</i>	Sistemazione del personale delle assuntorie nei ruoli dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
2459	<i>Legge 7 ottobre 1969, n. 748</i>	Norme integrative dell' <i>articolo 2 della Legge 20 marzo 1968, n. 327</i> , concernente l'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media
2460	<i>Legge 13 ottobre 1969, n. 740</i>	Delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai trattati della Comunità Economica Europea (C.E.E.) e della Comunità Europea dell'energia atomica (C.E.E.A.) per la durata della terza tappa e stanziamenti di fondi necessari a coprire le spese derivanti dall'applicazione della legge stessa
2461	<i>Legge 13 ottobre 1969, n. 745</i>	Ampliamento e sistemazione della Scuola Allievi Sottufficiali e Guardie Forestali in Cittaducale
2462	<i>Legge 13 ottobre 1969, n. 749</i>	Abrogazione della <i>Legge 23 febbraio 1928, n. 439</i> , riguardante la disciplina del lavoro nei panifici di notevole potenzialità con forni a regime continuo
2463	<i>Legge 13 ottobre 1969, n. 750</i>	Norme per l'esecuzione delle opere di presidio e per il definitivo consolidamento della Torre pendente di Pisa
2464	<i>Legge 15 ottobre 1969, n. 746</i>	Interpretazione autentica dell' <i>articolo 17, secondo comma, della Legge 8 marzo 1968, n. 152</i> , recante nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali
2465	<i>Legge 27 ottobre 1969, n. 755</i>	Inchiesta parlamentare sui fenomeni di criminalità in Sardegna
2466	<i>Legge 27 ottobre 1969, n. 810</i>	Costruzione di un bacino di carenaggio nel Porto di Genova
2467	<i>Legge 30 ottobre 1969, n. 790</i>	Disposizioni per la concessione di sussidi integrativi di esercizio a favore della ferrovia Domodossola-Confine svizzero in deroga all' <i>articolo 4 della Legge 2 agosto 1952, n. 1221</i>
2468	<i>Legge 30 ottobre 1969, n. 791</i>	Autorizzazione di spesa per la prosecuzione dei lavori di costruzione della sede della nuova linea ferroviaria Paola-Cosenza e per lo spostamento della stazione di Cosenza
2169	<i>Legge 7 novembre 1969, n. 774</i>	Norme per il rinvio delle elezioni comunali e provinciali del 1969
2470	<i>Legge 7 novembre 1969, n.</i>	Nuova disciplina dei termini previsti dagli <i>articoli 33</i> ,

	927	<i>primo comma, della Legge 4 gennaio 1963, n. 1, e art. 1, ultimo comma, della Legge 25 luglio 1966, n. 570, concernenti, rispettivamente, la partecipazione agli scrutini per la promozione a magistrato di Cassazione e la nomina a magistrato d'Appello</i>
2471	<i>Legge 13 novembre 1969, n. 933</i>	<i>Interpretazione autentica dell'articolo 2, primo comma, della Legge 2 dicembre 1967, n. 1215, recante norme integrative al Testo Unico 5 febbraio 1928, n. 577, concernente il personale insegnante nelle scuole reggimentali</i>
2472	<i>Legge 26 novembre 1969, n. 828</i>	<i>Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 30 settembre 1969, n. 646, recante provvidenze a favore delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche</i>
2473	<i>Legge 26 novembre 1969, n. 829</i>	<i>Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 30 settembre 1969, n. 645, recante norme relative alla integrazione di prezzo per il grano duro e all'attuazione di regolamenti comunitari concernenti il settore agricolo</i>
2474	<i>Legge 26 novembre 1969, n. 930</i>	<i>Modifica dell'articolo 37 della Legge 29 luglio 1957, n. 634, modificato dall'articolo 6 della Legge 29 settembre 1962, n. 1462, recante provvedimenti per il Mezzogiorno</i>
2475	<i>Legge 26 novembre 1969, n. 935</i>	<i>Norme in materia di esonero dal pagamento del canone di concessione e dall'obbligo della costituzione del deposito cauzionale per la cessione da parte dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di collegamenti telegrafici ad uso privato</i>
2476	<i>Legge 5 dicembre 1969, n. 958</i>	<i>Proroga degli incarichi triennali di insegnamento nelle scuole elementari per gli anni scolastici 1969-1970 e 1970-1971</i>
2477	<i>Legge 10 dicembre 1969, n. 961</i>	<i>Riscatto della ferrovia in regime di concessione Sondrio-Tirano</i>
2478	<i>Legge 10 dicembre 1969, n. 962</i>	<i>Finanziamento delle indagini campionarie sulla consistenza del patrimonio suinicolo</i>
2479	<i>Legge 10 dicembre 1969, n. 969</i>	<i>Partecipazioni azionarie dell'azienda autonoma delle ferrovie della Stato</i>
2480	<i>Legge 10 dicembre 1969, n. 970</i>	<i>Conferimento agli Istituti Speciali Meridionali delle somme assegnate ai fondi di rotazione di cui alla Legge 12 febbraio 1955, n. 38, e successive modificazioni</i>
2481	<i>Legge 10 dicembre 1969, n. 1000</i>	<i>Modifica dell'ultimo comma dell'articolo 24 della Legge 9 luglio 1967, n. 589, riguardante il trattamento economico e lo stato giuridico del personale dell'ente Porto di Trieste</i>
2482	<i>Legge 12 dicembre 1969, n. 1020</i>	<i>Contributo statale per l'organizzazione sociale della pediatria preventiva</i>
2483	<i>Legge 15 dicembre 1969, n. 972</i>	<i>Autorizzazione alla spesa di lire 15 miliardi per la costruzione della nuova sede degli Istituti Archivistici di Roma e per l'acquisto di un immobile destinato ai servizi del Senato della Repubblica</i>
2484	<i>Legge 19 dicembre 1969, n. 973</i>	<i>Ammortamento delle spese effettive per l'esecuzione dei lavori di ammodernamento della ferrovia del Renon in base alla Legge 2 agosto 1952, n. 1221</i>
2485	<i>Legge 19 dicembre 1969, n. 1025</i>	<i>Variazioni alla tabella del personale degli uffici di corrispondenza regionali e interregionali dell'Istituto Centrale di Statistica</i>
2486	<i>Legge 22 dicembre 1969, n. 964</i>	<i>Disposizioni in materia di credito ai comuni ed alle province, nonché provvidenze varie in materia di finanza locale</i>
2487	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1969, n. 983</i>	<i>Disciplina dell'ora legale per l'anno 1970</i>
2488	<i>Legge 22 dicembre 1969, n. 964</i>	<i>Disposizioni in materia di credito ai comuni ed alle province, nonché provvidenze varie in materia di finanza locale</i>
2489	<i>Legge 22 dicembre 1969, n.</i>	<i>Autorizzazione di spesa per i comitati regionali per la</i>

	966	programmazione economica
2490	<i>Legge 22 dicembre 1969, n. 974</i>	Soppressione del fondo per le iscrizioni di rendita da effettuarsi in esecuzione delle leggi eversive dell'asse ecclesiastico, istituito con Regio Decreto 21 dicembre 1922, n. 1689
2491	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1053</i>	Disposizioni per l'applicazione di regolamenti comunitari nei settori delle materie grasse di origine vegetale, degli ortofrutticoli e degli agrumi
2492	<i>Legge 24 dicembre 1969, n. 975</i>	Regolazioni finanziarie varie
2493	<i>Legge 24 dicembre 1969, n. 977</i>	Contributo al programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP) per gli anni 1968 e 1969
2494	<i>Legge 24 dicembre 1969, n. 978</i>	Sostegno per gli scambi intracomunitari dei carboni da coke e del coke destinati alla siderurgia della Comunità
2495	<i>Legge 24 dicembre 1969, n. 979</i>	Ulteriore proroga del termine previsto dall' <i>articolo 8 della Legge 31 marzo 1969, n. 93</i> , istitutiva della commissione parlamentare d'inchiesta sugli eventi del giugno-luglio 1964
2496	<i>Legge 24 dicembre 1969, n. 980</i>	Acquisto del terreno e costruzione della nuova sede delle scuole italiane in Addis Abeba
2497	<i>Legge 24 dicembre 1969, n. 981</i>	Aumento del contributo ordinario in favore dell'Istituto Nazionale per lo Studio della Congiuntura (ISCO)
2498	<i>Legge 24 dicembre 1969, n. 1004</i>	Finanziamento per le spese di insediamento della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma nella nuova sede di Castro Pretorio
2499	<i>Legge 24 dicembre 1969, n. 1012</i>	Contributo al programma dell'organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale (UNIDO)
2500	<i>Legge 24 dicembre 1969, n. 1038</i>	Norme interpretative ed integrative dell'articolo 45 del Testo di Legge Tributaria sulle successioni approvato con <i>Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3270</i> , in materia di ammissione al passivo dei debiti per saldi passivi di conti correnti bancari
2501	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1221</i>	Applicazione delle regole di concorrenza ai settori dei trasporti per ferrovia, per strada e per via navigabile
2502	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1222</i>	Modifiche all' <i>art. 2 della Legge 13 dicembre 1928, n. 3086</i> , aggiornato dalla Legge 4 gennaio 1938, n. 28 e modificato dalla <i>Legge 3 maggio 1956, n. 511</i> , per la equiparazione ai cittadini italiani dei cittadini degli altri Stati membri della C.E.E. per l'esercizio delle attività dell'allevamento ed impiego dei piccioni viaggiatori
2503	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1227</i>	Norme riguardanti la soppressione degli obblighi di servizio pubblico nei confronti delle aziende esercenti servizi automobilistici a carattere prevalentemente interregionale, la compensazione degli obblighi di servizio pubblico da mantenere e il rimborso degli oneri per obblighi tariffari
2504	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1228</i>	Istituzione di un sistema di tariffe a forcella applicabili ai trasporti di merci su strada fra gli Stati membri della C.E.E.
2505	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1280</i>	Norme relative alla costituzione di un contingente comunitario per i trasporti di merci su strada fra gli Stati membri della C.E.E.
2506	<i>Legge 29 dicembre 1969, n. 1041</i>	Determinazione degli organici del personale dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
2507	<i>Legge 29 dicembre 1969, n. 1073</i>	Modifiche all' <i>art. 139 del Testo Unico 28 aprile 1938, n. 1165</i> , concernente il nulla-osta a stipulare i contratti di mutuo edilizio individuale alle cooperative edilizie
2508	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1969, n. 1131</i>	Deroghe al monopolio dei sali ed al monopolio delle cartine e tubetti per sigarette
2509	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1969, n. 1132</i>	Applicazione del diritto per traffico di perfezionamento di cui al <i>Decreto Presidenziale 24 dicembre 1960, n. 1587</i>
2510	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1969, n. 1196</i>	Estensione a favore dei cittadini della C.E.E. delle norme di cui all'articolo 13 del Decreto del Commissario per il Turismo 29 ottobre 1955 sulla disciplina dei rifugi alpini

2511	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1969, n. 1340</i>	Assunzione a carico dello Stato degli oneri finanziari gravanti su Istituti Previdenziali italiani per prestazioni a beneficiari in Italia corrisposte in conformità del regolamento del consiglio della C.E.E. 25 settembre 1958, n. 3, per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, e successive modificazioni ed integrazioni.
2512	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1969, n. 1348</i>	Istituzione del Comitato Nazionale con funzioni consultive in materia di scambio di giovani lavoratori all'interno della Comunità Economica Europea
2513	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1969, n. 1349</i>	Concessione di borse in favore di giovani tirocinanti nell'ambito della Comunità Economica Europea
2514	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1234</i>	Approvazione della convenzione tra il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni e la RAI-Radiotelevisione Italiana, stipulata in data 20 dicembre 1969 per autorizzare la società concessionaria a trattenere temporaneamente quote di canoni
2515	<i>Legge 23 gennaio 1970, n. 9</i>	Modificazioni alla disciplina fiscale degli oli minerali
2516	<i>Legge 28 gennaio 1970, n. 19</i>	Autorizzazione alle aziende dipendenti dal Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni a superare per il 1969 i limiti di spesa per prestazioni straordinarie
2517	<i>Legge 28 gennaio 1970, n. 16</i>	Fissazione di un nuovo termine per l'esercizio, da parte della direzione generale dell'aviazione civile, delle attribuzioni conferite ai compartimenti di traffico aereo
2518 (600)	[ <i>Legge 2 febbraio 1970, n. 14</i> ]	[Modificazione della <i>Legge 3 febbraio 1963, n. 77</i> , avente per oggetto disposizioni in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia e affini in materia di integrazione guadagni]
2519	<i>Legge 2 febbraio 1970, n. 12</i>	Prestazioni integrative di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini
2520	<i>Legge 11 febbraio 1970, n. 34</i>	Revisione delle competenze accessorie del personale dell'Azienda Autonoma delle ferrovie dello Stato
2521	<i>Legge 11 febbraio 1970, n. 35</i>	Norme per il trattamento degli Istruttori dei centri di addestramento professionale
2522	<i>Legge 11 febbraio 1970, n. 36</i>	Integrazione dell' <i>articolo 26 della Legge 22 luglio 1961, n. 628</i> , concernente l'ordinamento del Ministero del Lavoro e della Previdenza
2523	<i>Legge 19 febbraio 1970, n. 82</i>	Finanziamento delle opere di completamento e del materiale rotabile della linea «A» della ferrovia metropolitana di Roma di cui alla <i>legge 24 dicembre 1959, n. 1145</i>
2524	<i>Legge 19 febbraio 1970, n. 76</i>	Norme per la revisione dei prezzi degli appalti di opere pubbliche
2525	<i>Legge 19 febbraio 1970, n. 75</i>	Modificazioni ed integrazioni alla <i>Legge 8 novembre 1966, n. 1033</i> , concernenti il rinvio e la dispensa dal servizio di leva per i cittadini che prestino servizio volontario civile in Paesi in via di sviluppo
2526	<i>Legge 19 febbraio 1970, n. 59</i>	Assistenza sanitaria dell'INADEL in favore dei figli degli iscritti anteriormente all'entrata in vigore della <i>Legge 8 marzo 1968, n. 152</i>
2527	<i>Legge 6 marzo 1970, n. 73</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 14 gennaio 1970, n. 1</i> , recante provvidenze per il credito edilizio
2528	<i>Legge 11 marzo 1970, n. 74</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 14 gennaio 1970, n. 2</i> , concernente provvidenze a favore dei mutilati e invalidi civili
2529 (602)	[ <i>Legge 11 marzo 1970, n. 83</i> ]	[Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 3 febbraio 1970, n. 7</i> , recante norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli]
2530	<i>Legge 11 marzo 1970, n. 84</i>	Conversione in Legge del <i>Decreto-Legge 20 gennaio 1970, n. 3</i> , recante norme per la regolarizzazione e la contabilizzazione delle entrate e delle spese dello Stato relative alla gestione dell'esercizio finanziario 1969
2531	<i>Legge 11 marzo 1970, n. 85</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 20 gennaio 1970, n. 4</i> , recante nuovi termini per la presentazione dei piani di studio universitari
2532	<i>Legge 10 maggio 1970, n. 273</i>	Modifica dell' <i>art. 19 del Decreto-Legge 18 dicembre 1968, n. 1233</i> , convertito, con modificazioni, nella <i>Legge 12 febbraio 1969, n. 7</i> , recante provvedimenti a



		favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968
2533	<i>Legge 10 maggio 1970, n. 292</i>	Interventi a favore del teatro di prosa Integrazione dell' <i>articolo 22, ultimo comma, della Legge 28 luglio 1961, n. 831</i> , modificato con <i>legge 27 ottobre 1964, n. 1105</i> , recante norme sull'assunzione in ruolo degli insegnanti tecnico-pratici e degli insegnanti di arte applicata
2534	<i>Legge 10 maggio 1970, n. 306</i>	Contributo italiano agli Stati Africani e Malgascio Associati (SAMA) e ai Paesi e territori d'oltremare (PTOM) per i prodotti oleaginosi originari dei SAMA e dei PTOM
2535	<i>Legge 10 maggio 1970, n. 414</i>	

(598) Allegato così sostituito dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(599) Numero abrogato dall'*art. 2-ter, comma 1, D.L. 23 ottobre 2008, n. 162*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 22 dicembre 2008, n. 201* e dall'*art. 3, comma 1, D.L. 22 dicembre 2008, n. 200*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 18 febbraio 2009, n. 9*.

(600) Rigo soppresso dall'*art. 3, comma 1, D.L. 22 dicembre 2008, n. 200*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 18 febbraio 2009, n. 9*.

(601) Rigo soppresso dall'*art. 3, comma 1-bis, lett. o), D.L. 22 dicembre 2008, n. 200*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 18 febbraio 2009, n. 9*, con la decorrenza indicata nel medesimo *comma 1-bis, art. 3, D.L. 200/08*.

(602) Voce soppressa dall'*art. 38, comma 5, D.L. 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 15 luglio 2011, n. 111*.

## **Allegato A**

### **Disposizioni abrogate ex articolo 24**

#### **Anni 1970-1997 <sup>(603)</sup>**

#### **In vigore dal 21 febbraio 2009**

		Modifica dell' <i>articolo 7 del Regio Decreto-Legge 18 novembre 1929, n. 2071</i> , relativo all'aumento degli ufficiali e sottufficiali del Corpo Forestale dello Stato da collocare fuori ruolo per conto e nell'interesse dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali
2536	<i>Legge 11 maggio 1970, n. 313</i>	Proroga della durata in carica degli organi elettivi dell'artigianato
2537	<i>Legge 11 maggio 1970, n. 307</i>	Ulteriori interventi in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'ultimo quadrimestre dell'anno 1968
2538	<i>Legge 16 maggio 1970, n. 335</i>	Concessione di un contributo annuo al Consiglio italiano del Movimento Europeo
2539	<i>Legge 22 maggio 1970, n. 374</i>	Aumento degli onorari spettanti ai presidenti, agli scrutatori e ai segretari degli uffici elettorali di sezione, in occasione di elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali
2540	<i>Legge 22 maggio 1970, n. 312</i>	Disposizioni sulla nomina ad aggiunto giudiziario
2541	<i>Legge 25 maggio 1970, n. 357</i>	

2542	<i>Legge 27 maggio 1970, n. 360</i>	Provvedimenti per la sistemazione a ruolo degli operai stagionali delle saline
2543	<i>Legge 27 maggio 1970, n. 377</i>	Ulteriore autorizzazione di spesa per il funzionamento della Commissione interministeriale per lo studio della sistemazione idraulica e della difesa del suolo
2544	<i>Legge 27 maggio 1970, n. 378</i>	Ammissione degli studenti dell'Università di Assisi nelle Università statali e riconosciute dallo Stato e riconoscimento degli esami sostenuti
2545	<i>Legge 30 maggio 1970, n. 361</i>	Passaggio in ruolo degli operai stagionali occupati presso le agenzie e manifatture dei Monopoli di Stato
2546	<i>Legge 1° luglio 1970, n. 415</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 1° maggio 1970, n. 195</i> , recante disposizioni in materia di imposta generale sull'entrata, d'imposta di conguaglio e di altri diritti diversi dai prelievi agricoli
2547	<i>Legge 3 luglio 1970, n. 419</i>	Conversione in Legge del <i>Decreto-Legge 1° maggio 1970, n. 210</i> , concernente la proroga dell'obbligo contributivo previsto dall' <i>articolo 10, primo comma, lettere a), b), c) e d) della legge 14 febbraio 1963, n. 60</i> , per il finanziamento degli interventi della G.E.S.C.A.L.
2548	<i>Legge 3 luglio 1970, n. 483</i>	Erogazione del premio per l'incremento del rendimento industriale al personale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato
2549	<i>Legge 3 luglio 1970, n. 500</i>	Proroga del termine previsto dall' <i>articolo 1 della legge 6 maggio 1940, n. 500</i> , per la durata dell'Ente Autonomo del porto di Napoli
2550	<i>Legge 3 luglio 1970, n. 501</i>	Abrogazione del Decreto Legislativo 21 marzo 1947, n. 157 recante modalità per il rilascio del certificato di cittadinanza alle persone nate nei comuni dell'Alto Adige e in alcuni comuni delle province finitime
2551	<i>Legge 3 luglio 1970, n. 504</i>	Norme per gli appalti di opere pubbliche mediante esperimento di gara con offerte in aumento
2552	<i>Legge 20 luglio 1970, n. 570</i>	Ulteriore proroga del termine previsto dalla legge istitutiva della Commissione parlamentare di inchiesta sugli eventi del giugno-luglio 1964
2553	<i>Legge 26 luglio 1970, n. 571</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 19 giugno 1970, n. 366</i> , concernente la istituzione delle cattedre, la non licenziabilità degli insegnanti non di ruolo, le riserve dei posti e la sospensione degli esami di abilitazione all'insegnamento, nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica
2554	<i>Legge 26 luglio 1970, n. 572</i>	Conversione in Legge del <i>Decreto-Legge 23 giugno 1970, n. 384</i> , concernente norme per gli scrutini finali e gli esami nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria ed artistica
2555	<i>Legge 26 luglio 1970, n. 574</i>	Conversione in legge, con modificazioni, del <i>decreto-legge 19 giugno 1970, n. 369</i> , concernente aumento di spesa per l'attribuzione degli assegni di studio universitari e delle borse di addestramento didattico e scientifico
2556	<i>Legge 26 luglio 1970, n. 577</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 27 giugno 1970, n. 392</i> , concernente l'emissione di una moneta da lire 1.000 commemorativa del centenario di Roma capitale d'Italia
2557	<i>Legge 19 ottobre 1970, n. 802</i>	Ulteriore proroga della delega al Governo ad apportare modificazioni alla Tariffa dei dazi doganali d'importazione, prevista dall' <i>articolo 3 della Legge 1° febbraio 1965, n. 13</i>
2558	<i>Legge 19 ottobre 1970, n. 821</i>	Assegnazioni provvisorie dei professori di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria e artistica
2559	<i>Legge 28 ottobre 1970, n. 777</i>	Autorizzazione a prestazioni di lavoro straordinario per alcuni servizi delle Amministrazioni finanziarie
2560	<i>Legge 28 ottobre 1970, n. 801</i>	Sgravi fiscali a favore dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi a più basso reddito
2561	<i>Legge 28 ottobre 1970, n. 865</i>	Norme per l'integrazione dell'indennità a favore dei proprietari dei suini abbattuti e distrutti nel 1967 per

2562	<i>Legge 5 novembre 1970, n. 851</i>	peste suina africana e per la concessione di un indennizzo per i suini abbattuti e distrutti, nel periodo 20 marzo 1967-25 aprile 1968 per peste suina classica
2563	<i>Legge 10 novembre 1970, n. 853</i>	Norme per il pagamento ai pensionati per vecchiaia delle somme detratte dalle loro retribuzioni ai sensi degli <i>articoli 20</i> , lettere a) e b), <i>21 e 23, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488</i>
2564	<i>Legge 20 novembre 1970, n. 951</i>	Ulteriore proroga del termine previsto dalla Legge istitutiva della Commissione parlamentare d'inchiesta sugli eventi del giugno-luglio 1964
2565	<i>Legge 24 novembre 1970, n. 846</i>	Proroga del termine previsto dall' <i>articolo 4 della Legge 27 ottobre 1969, n. 755</i> , istitutiva della Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni di criminalità in Sardegna
2566	<i>Legge 23 dicembre 1970, n. 1139</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 28 settembre 1970, n. 679</i> , recante norme relative alla integrazione di prezzo per il grano duro di produzione 1970
2567	<i>Legge 23 dicembre 1970, n. 1053</i>	Modifiche ed integrazioni alla <i>Legge 18 marzo 1968, n. 413</i> , concernente la soppressione dell'Ente autotrasporti merci
2568	<i>Legge 30 dicembre 1970, n. 1239</i>	Modifica della lettera a), punto d), dell' <i>articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750</i> , concernente modifica del titolo di studio per accedere alla carriera di guardia di sanità
2569	<i>Legge 22 gennaio 1971, n. 4</i>	Modifiche ed integrazioni alla tabella dei diritti per la visita del bestiame, dei prodotti ed avanzi animali ai confini dello Stato, ai sensi dell' <i>articolo 32 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265</i> , modificata ed integrata con <i>decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 settembre 1947, n. 1099</i> , e con <i>legge 23 gennaio 1968, n. 30</i>
2570	<i>Legge 3 febbraio 1971, n. 30</i>	Proroga dei termini per le chiamate ed i trasferimenti a cattedre vacanti presso le Facoltà universitarie
2571	<i>Legge 8 febbraio 1971, n. 78</i>	Provvedimenti urgenti a favore dell'Istituto Scientifico Sperimentale per i Tabacchi
2572	<i>Legge 8 febbraio 1971, n. 79</i>	Aumento del fondo di dotazione da lire 50 milioni a lire 1 miliardo ed ampliamento della competenza territoriale della Sezione di credito industriale del Banco di Sicilia
2573	<i>Legge 17 febbraio 1971, n. 90</i>	Aumento del contributo annuo a favore del Club Alpino Italiano
2574	<i>Legge 17 febbraio 1971, n. 113</i>	Disposizioni integrative dell' <i>articolo 4 del Decreto Legislativo 5 aprile 1946, n. 216</i> , circa la dichiarazione di morte delle persone scomparse in operazioni belliche terrestri all'ultimo conflitto
2575	<i>Legge 24 febbraio 1971, n. 92</i>	Ulteriore proroga dei termini previsti dalla <i>legge 9 febbraio 1968, n. 91</i> , in materia di provvedimenti a favore delle nuove costruzioni, nonché per i miglioramenti al naviglio, agli impianti ed alle attrezzature della navigazione interna
2576	<i>Legge 25 febbraio 1971, n. 145</i>	Facoltà dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade di trasportare all'esercizio successivo gli ordini di accreditamento emessi sui capitoli del Titolo II (spese in conto capitale)
2577	<i>Legge 25 febbraio 1971, n. 94</i>	Copertura del disavanzo della gestione 1969 dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato
2578	<i>Legge 9 marzo 1971, n. 126</i>	Erogazione, per gli anni 1968, 1969 e 1970 di contributi straordinari agli Enti pubblici e agli imprenditori concessionari di autoservizi di linea per viaggiatori
2579	<i>Legge 22 marzo 1971, n. 148</i>	Interventi a favore dello spettacolo
2580	<i>Legge 22 marzo 1971, n. 198</i>	Proroga del mandato dei rappresentanti del personale del Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato
2581	<i>Legge 25 marzo 1971, n. 212</i>	Modifica dell' <i>articolo 29 della Legge 11 giugno 1962, n. 588</i> , concernente la Società finanziaria sarda (SFIRS)
		Concessione di indennizzi in favore di cittadini colpiti

2582	<i>Legge 25 marzo 1971, n. 213</i>	da provvedimenti di espropriazione in Tunisia Soppressione dei compensi fissi per i ricoveri ospedalieri di cui all' <i>articolo 82 del Regio Decreto 30 settembre 1938, n. 1631</i> , e della Cassa nazionale di conguaglio di cui al <i>Decreto-Legge 18 novembre 1967, n. 1044</i> , convertito in <i>Legge 17 gennaio 1968, n. 4</i>
2583	<i>Legge 31 marzo 1971, n. 144</i>	Finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'AIMA
2584	<i>Legge 31 marzo 1971, n. 202</i>	Norme sui concorsi a posti di personale sanitario dei laboratori provinciali d'igiene e profilassi
2585	<i>Legge 9 aprile 1971, n. 167</i>	Modifiche ed integrazioni alle <i>leggi 12 febbraio 1958, n. 126, 7 febbraio 1961, n. 59, e 21 aprile 1962, n. 181</i> , concernenti l'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade e la viabilità comunale e provinciale
2586	<i>Legge 9 aprile 1971, n. 204</i>	Concessione al Comitato nazionale per l'energia nucleare di un contributo statale di 40 miliardi di lire per l'esercizio finanziario 1971
2587	<i>Legge 15 aprile 1971, n. 146</i>	Proroga della validità delle disposizioni sugli esami di Stato di maturità, di abilitazione e di licenza della scuola media, di cui al <i>Decreto-Legge 15 febbraio 1969, n. 9</i> , convertito, con modificazioni, nella <i>Legge 5 aprile 1969, n. 119</i>
2588	<i>Legge 20 aprile 1971, n. 311</i>	Assegnazione di un contributo straordinario al Comitato nazionale per l'energia nucleare
2589	<i>Legge 3 maggio 1971, n. 319</i>	Proroga dei lavori della Commissione interministeriale costituita per l'applicazione dell'accordo fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania sulla definizione delle controversie considerate all'art. 4 della V parte della convenzione sul regolamento delle questioni sorte dalla guerra e dall'occupazione, concluso a Francoforte sul Meno il 20 dicembre 1964, e riapertura del termine per la presentazione delle domande di indennizzo di cui all' <i>art. 7, della Legge 20 dicembre 1967, n. 1265</i>
2590	<i>Legge 8 maggio 1971, n. 304</i>	Conservazione dei residui e utilizzo delle somme stanziare nel bilancio del Ministero della Sanità ai sensi dell' <i>articolo 33 della legge 12 febbraio 1968, n. 132</i>
2591	<i>Legge 11 maggio 1971, n. 366</i>	Autorizzazione alle aziende dipendenti dal Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni a superare per il 1970 i limiti di spesa per prestazioni straordinarie e per compensi di intensificazione
2592	<i>Legge 19 maggio 1971, n. 367</i>	Conversione al 6 per cento delle obbligazioni opere pubbliche in circolazione a tasso inferiore e istituzione di un diritto di contingenza sui mutui concessi dalle sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e impianti di pubblica utilità
2593	<i>Legge 26 maggio 1971, n. 288</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 1° aprile 1971, n. 119</i> , recante provvidenze in favore delle popolazioni dei Comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo
2594	<i>Legge 27 maggio 1971, n. 396</i>	Autorizzazione di un'ulteriore spesa per la costruzione della ferrovia metropolitana di Roma da Piazza Risorgimento a Termini e ad Osteria del Curato e modifica dell' <i>articolo 2 della legge 24 dicembre 1959, n. 1145</i>
2595	<i>Legge 3 giugno 1971, n. 443</i>	Erogazione di un contributo straordinario dello Stato per le ferrovie Circumflegrea e Cumana
2596	<i>Legge 3 giugno 1971, n. 437</i>	Misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico causato da gas di scarico provenienti dagli autoveicoli equipaggiati con motori ad accensione comandata
2597	<i>Legge 18 giugno 1971, n. 375</i>	Conversione in Legge del <i>Decreto-Legge 20 aprile 1971, n. 162</i> , concernente provvedimenti intesi ad ovviare alle conseguenze della situazione di emergenza verificatasi nel Comune di Reggio di Calabria
2598	<i>Legge 30 giugno 1971, n. 510</i>	Autorizzazione di un'ulteriore spesa di lire 1.700 milioni per la ricostruzione della ferrovia Cuneo-Breil sur Roya-Ventimiglia in aggiunta a quella di lire 5.000 milioni autorizzata con l' <i>articolo 1 della Legge 27 luglio</i>

		1967, n. 635
2599	<i>Legge 30 giugno 1971, n. 508</i>	Modificazioni alla <i>legge 12 aprile 1969, n. 177</i> , relativa a partecipazione della società Alitalia - Linee aeree italiane - alla gestione della società «Somali Airlines»
2600	<i>Legge 2 luglio 1971, n. 598</i>	Contributi per il finanziamento e l'ordinaria manutenzione della Casa internazionale dello studente gestita dal Centro Italiano per i Viaggi di Istruzione degli Studenti (C.I.V.I.S.)
2601	<i>Legge 6 luglio 1971, n. 562</i>	Concessione di un contributo annuo a carico dello Stato in favore dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare per il triennio 1970-1972
2602	<i>Legge 6 luglio 1971, n. 540</i>	Contributo all'Istituto di Ricerca delle Nazioni Unite per la Difesa Sociale (UNSDRI) con sede in Roma
2603	<i>Legge 19 luglio 1971, n. 565</i>	Riordinamento dell'Opera Nazionale di Assistenza all'Infanzia delle Regioni di Confine (O.N.A.I.R.C.)
2604	<i>Legge 19 luglio 1971, n. 564</i>	Inquadramento del personale delle Amministrazioni municipali coloniali di Tripoli ed Asmara nei medesimi coefficienti e con la stessa anzianità attribuiti al personale delle altre Amministrazioni municipali coloniali dal <i>decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1961, n. 1224</i> , recante norme sullo stato giuridico del personale municipale ex-coloniale
2605	<i>Legge 19 luglio 1971, n. 554</i>	Nuovo sistema multilaterale di sovvenzioni al carbone da coke e al coke destinati alla siderurgia della Comunità per gli anni 1970, 1971 e 1972
2606	<i>Legge 22 luglio 1971, n. 567</i>	Contributi a favore dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale, per il Centro di idrodinamica di Roma
2607	<i>Legge 22 luglio 1971, n. 583</i>	Composizione del Consiglio di amministrazione della Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato
2608	<i>Legge 28 luglio 1971, n. 547</i>	Aumento del fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale
2609	<i>Legge 28 luglio 1971, n. 576</i>	Integrazioni e modifiche alla <i>Legge 2 aprile 1968, n. 516</i> , concernente l'autorizzazione alla concessione di mutui all'Istituto Autonomo per le Case popolari della provincia di Messina
2610	<i>Legge 28 luglio 1971, n. 586</i>	Aumento del fondo di dotazione dell'Ente Nazionale Idrocarburi
2611	<i>Legge 28 luglio 1971, n. 577</i>	Autorizzazione della spesa di lire 3 miliardi per la costruzione di un complesso edilizio da adibire a stabilimento della Zecca e relativi uffici, a Museo della Zecca ed a Scuola dell'arte della medaglia
2612	<i>Legge 28 luglio 1971, n. 558</i>	Disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio
2613	<i>Legge 30 luglio 1971, n. 491</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 1° giugno 1971, n. 289</i> , concernente ulteriori provvedimenti in favore delle zone terremotate della Sicilia
2614	<i>Legge 4 agosto 1971, n. 605</i>	Sistemazione dei presidi idonei
2615	<i>Legge 4 agosto 1971, n. 594</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 5 luglio 1971, n. 430</i> , concernente provvidenze creditizie per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato
2616	<i>Legge 4 agosto 1971, n. 592</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 5 luglio 1971, n. 432</i> , concernente interventi in favore dell'agricoltura
2617	<i>Legge 4 agosto 1971, n. 591</i>	Conversione in Legge del <i>Decreto-Legge 6 luglio 1971, n. 439</i> : «Modifica della <i>Legge 3 luglio 1970, n. 500</i> , concernente la proroga del termine previsto dall' <i>articolo 1 della Legge 6 maggio 1940, n. 500</i> , per la durata dell'Ente Autonomo del porto di Napoli»
2618	<i>Legge 4 agosto 1971, n. 590</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 5 luglio 1971, n. 431</i> , concernente provvedimenti straordinari per lo sgravio di oneri sociali a favore delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali
2619	<i>Legge 4 agosto 1971, n. 589</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 5 luglio 1971, n. 429</i> , concernente proroga ed aumento dello sgravio degli oneri sociali per le imprese

- industriali ed artigiane nel Mezzogiorno  
 Modifiche al Capo VI della *Legge 25 luglio 1952, n. 949*, e successive modificazioni, concernenti provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione
- 2620 *Legge 7 agosto 1971, n. 685*
- Autorizzazione all'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni a contrarre mutui, anche obbligazionari, con la Cassa depositi e prestiti o con il Consorzio di credito per le opere pubbliche per la copertura del disavanzo dell'anno 1968; esenzione tributaria sui prestiti contratti con il consorzio stesso dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per la copertura dei disavanzi degli anni 1968 e 1969
- 2621 *Legge 7 agosto 1971, n. 690*
- Modifica dell'*articolo 15 della Legge 21 dicembre 1961, n. 1336*, per quanto concerne la liquidazione dei conti individuali del Fondo di previdenza dei collocatori comunali inquadrati nel ruolo organico
- 2622 *Legge 14 agosto 1971, n. 815*
- Aumento del fondo di dotazione, finanziamento ed altre disposizioni concernenti l'Ente Autonomo di Gestione per il Cinema - sistemazione della situazione debitoria dell'Ente Cinema nei confronti dell'I.R.I. e aumento del fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale
- 2623 *Legge 14 agosto 1971, n. 814*
- Soppressione della Commissione interministeriale per la riorganizzazione, la trasformazione e la liquidazione delle Casse di conguaglio, istituita con *Decreto Ministeriale 20 ottobre 1945*, nonché modifiche al *Decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98*, ratificato con *legge 17 aprile 1956, n. 561*, sulla disciplina delle casse conguaglio prezzi
- 2624 *Legge 14 ottobre 1971, n. 914*
- Finanziamento degli interventi straordinari nelle zone depresse del Centro-Nord per l'anno finanziario 1971
- 2625 *Legge 20 ottobre 1971, n. 912*
- Corresponsione da parte dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato di un contributo nella spesa per la costruzione di nuovi impianti di raccordo tra la rete delle Ferrovie dello Stato e gli stabilimenti commerciali, industriali ed assimilati, nonché per l'ampliamento degli impianti di raccordo esistenti
- 2626 *Legge 22 ottobre 1971, n. 913*
- Autorizzazione al Monte dei Paschi di Siena, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena, a compiere operazioni di credito agrario di miglioramento con le agevolazioni fiscali e con il contributo dello Stato nel pagamento degli interessi ai sensi del *R.D.L. 29 luglio 1927, n. 1509*, convertito nella *Legge 5 luglio 1928, n. 1760* e successive modificazioni ed integrazioni
- 2627 *Legge 26 ottobre 1971, n. 917*
- Integrazione all'organico del personale ferroviario, assunzioni oltre organico e sistemazione di lavoratori dipendenti dalle imprese appaltatrici
- 2628 *Legge 29 ottobre 1971, n. 880*
- Proroga delle cariche di rettore di università, di direttore di istituto di istruzione universitaria, di preside di facoltà universitaria
- 2629 *Legge 29 ottobre 1971, n. 866*
- Compensi al personale del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale per l'attività svolta a favore degli Istituti ed Enti previdenziali e assistenziali
- 2630 *Legge 30 ottobre 1971, n. 909*
- Concessione ai Comuni ed alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di contributi per le spese relative alla esecuzione dei censimenti generali degli anni 1970-1971
- 2631 *Legge 5 novembre 1971, n. 1060*
- Modificazioni agli *articoli 1 e 3 della Legge 23 maggio 1964, n. 380*, relativa ai concorsi e alle nomine dei direttori didattici
- 2632 *Legge 11 novembre 1971, n. 1040*
- Decorrenza della nomina dei vincitori dei concorsi a preside nelle scuole medie indetti con i Decreti Ministeriali 13 settembre 1965 e 13 aprile 1967
- 2633 *Legge 11 novembre 1971, n. 1078*
- Indennità da corrispondere al personale non insegnante degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica durante il periodo degli esami
- 2634 *Legge 11 novembre 1971, n. 1094*

		di maturità, di qualifica negli istituti professionali e di licenza della scuola media
2640	<i>Legge 11 dicembre 1971, n. 1108</i>	Concessione di un contributo annuo all'Università di Bologna per il finanziamento del Centro di alti studi internazionali
2635	<i>Legge 12 novembre 1971, n. 952</i>	Integrazione dei bilanci comunali e provinciali dei Comuni e delle Province deficitari
2636	<i>Legge 20 novembre 1971, n. 1017</i>	Autorizzazione di spesa per la concessione di un contributo straordinario all'Ente Nazionale per la Distribuzione dei Soccorsi in Italia (ENDSI) per il ripianamento della gestione
2637	<i>Legge 23 novembre 1971, n. 1087</i>	Concessione di contributi per investimenti alle aziende pubbliche di trasporto
2638	<i>Legge 25 novembre 1971, n. 1042</i>	Provvedimenti per il personale non insegnante delle università e degli istituti di istruzione universitaria
2639	<i>Legge 25 novembre 1971, n. 1072</i>	Norme integrative alla <i>Legge 4 gennaio 1968, n. 5</i> , recante provvedimenti per l'eliminazione delle baracche ed altri edifici malsani costruiti in Abruzzo in dipendenza del terremoto del 13 gennaio 1915
2641	<i>Legge 3 dicembre 1971, n. 1033</i>	Autorizzazione all'emissione di obbligazioni a fronte degli scarti ratizzati sui mutui erogati dalle Sezioni autonome opere pubbliche
2642	<i>Legge 3 dicembre 1971, n. 1103</i>	Vendita dei beni «fuori uso» appartenenti ad alcune Amministrazioni Statali
2643	<i>Legge 6 dicembre 1971, n. 1038</i>	Interpretazione autentica della <i>legge 28 ottobre 1970, n. 777</i> , concernente l'autorizzazione a prestazioni di lavoro straordinario per alcuni servizi delle Amministrazioni Finanziarie
2644	<i>Legge 6 dicembre 1971, n. 1052</i>	Modifica dell' <i>articolo 18 della legge 19 ottobre 1956, numero 1224</i> , concernente il distacco dei segretari comunali
2645	<i>Legge 6 dicembre 1971, n. 1045</i>	Proroga delle disposizioni sulle anticipazioni da parte dello Stato delle rette di ospedalità dovute dai comuni agli ospedali e alle cliniche universitarie
2646	<i>Legge 11 dicembre 1971, n. 1115</i>	Proroga del vincolo alberghiero e dei contratti di locazione di immobili adibiti all'esercizio di attività di natura commerciale od artigianale
2647	<i>Legge 15 dicembre 1971, n. 1118</i>	Proroga del termine previsto dal <i>Decreto-Legge 19 dicembre 1969, n. 945</i> , convertito in Legge con la <i>Legge 2 febbraio 1970, n. 13</i> , concernente la sospensione della regolamentazione della vendita a rate
2648	<i>Legge 30 dicembre 1971, n. 1228</i>	Rivalutazione delle indennità di servizio forestale spettanti al personale del ruolo tecnico superiore forestale (ufficiali) del Corpo Forestale dello Stato e loro estensione ai tecnici di concetto dello stesso corpo
2649	<i>Legge 25 febbraio 1972, n. 13</i>	Conversione in Legge, con modificazioni e integrazioni in materia edilizia, del <i>Decreto-Legge 28 dicembre 1971, n. 1119</i> , recante proroga dei termini indicati nel secondo comma dell' <i>articolo 15 della legge 1° giugno 1971, n. 291</i>
2650	<i>Legge 25 febbraio 1972, n. 14</i>	Conversione in Legge del <i>Decreto-Legge 28 dicembre 1971, n. 1120</i> , per l'ulteriore proroga del termine previsto dalla <i>legge 6 maggio 1940, n. 500</i> , per la durata dell'Ente Autonomo del porto di Napoli, già prorogato con <i>legge 3 luglio 1970, n. 500</i> , e con <i>decreto-legge 6 luglio 1971, n. 439</i> , convertito in <i>legge 4 agosto 1971, n. 591</i>
2651	<i>Legge 1° marzo 1972, n. 42</i>	Integrazione degli stanziamenti previsti dalle <i>Leggi 9 giugno 1964, n. 615</i> e <i>23 gennaio 1968, n. 33</i> , sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi
2652	<i>Legge 16 marzo 1972, n. 88</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 4 marzo 1972, n. 25</i> , concernente provvidenze a favore delle popolazioni di comuni delle Marche colpiti dal terremoto del gennaio-febbraio 1972 e provvedimenti in favore di comuni colpiti dai terremoti
2653	<i>Legge 8 agosto 1972, n. 484</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 30 giugno 1972, n. 266</i> , concernente

		provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto del giugno 1972
		Conversione in Legge del <i>Decreto-Legge 6 luglio 1972, n. 289</i> , concernente la concessione al Comitato nazionale per l'energia nucleare di un contributo statale di lire 45 miliardi per l'esercizio finanziario 1972
2654	<i>Legge 8 agosto 1972, n. 482</i>	
2655	<i>Legge 8 agosto 1972, n. 471</i>	Norme per la copertura dei seggi di deputato e di senatore nel Collegio della Valle d'Aosta rimasti vacanti nelle elezioni del 7 maggio 1972
2656	<i>Legge 8 agosto 1972, n. 465</i>	Convalida di provvidenze deliberate in favore del personale degli Enti pubblici non economici
2657	<i>Legge 8 agosto 1972, n. 463</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 1° luglio 1972, n. 286</i> , concernente proroga dello sgravio degli oneri sociali a favore delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali previsto dal <i>Decreto-Legge 5 luglio 1971, n. 431</i> , convertito con modificazioni in <i>Legge 4 agosto 1971, n. 590</i>
2658	<i>Legge 8 agosto 1972, n. 461</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 30 giugno 1972, n. 285</i> , recante ulteriore proroga di agevolazioni tributarie in materia edilizia
2659	<i>Legge 8 agosto 1972, n. 460</i>	Disciplina dell'apporto dello Stato per l'estensione della assicurazione malattia ai titolari di pensione sociale ed ai loro familiari
2660	<i>Legge 8 agosto 1972, n. 459</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 1° luglio 1972, n. 287</i> , concernente la proroga delle norme transitorie per la compilazione degli elenchi nominativi per i lavoratori agricoli, di cui all' <i>articolo 18 del Decreto-Legge 3 febbraio 1970, n. 7</i> , convertito, con modificazioni, nella <i>legge 11 marzo 1970, n. 83</i> , e la vigilanza nel settore agricolo
2661	<i>Legge 8 agosto 1972, n. 470</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 30 giugno 1972, n. 277</i> , concernente la proroga della durata dell'Ente Autonomo per la valorizzazione dell'isola d'Ischia
2662	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1972, n. 543</i>	Modifica alla Tabella L annessa al Testo Unico delle leggi sulla istruzione superiore
2663	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1972, n. 972</i>	Norme per la riscossione dei diritti fissi sulle concessioni di viaggio
2664	<i>Legge 1° novembre 1972, n. 625</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 6 settembre 1972, n. 504</i> , recante nuove norme per l'apertura dell'anno scolastico 1972-73 e per altre necessità straordinarie e urgenti
2665	<i>Legge 6 novembre 1972, n. 660</i>	Proroga della <i>Legge 13 marzo 1969, n. 136</i> , concernente assegnazioni di insegnanti ordinari del ruolo normale e di personale direttivo della scuola elementare presso Enti operanti nel settore di istruzione primaria
2666	<i>Legge 2 dicembre 1972, n. 734</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 6 ottobre 1972, n. 552</i> , recante ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto; e proroga di termini previsti dal <i>Decreto-Legge 1° aprile 1971, n. 119</i> , in favore dei comuni colpiti dal terremoto in provincia di Viterbo
2667	<i>Legge 16 dicembre 1972, n. 774</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 17 ottobre 1972, n. 603</i> , concernente la concessione di un contributo straordinario all'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi per l'anno finanziario 1972
2668	<i>Legge 16 dicembre 1972, n. 818</i>	Norme di assunzione per il personale operaio stagionale presso l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato
2669	<i>Legge 20 dicembre 1972, n. 849</i>	Contributo a favore dell'Istituto di ricerche e di addestramento delle Nazioni Unite (U.N.I.T.A.R.) per il quinquennio 1971-1975



2670	<i>Legge 22 dicembre 1972, n. 903</i>	Proroga dei termini previsti nell' <i>articolo 42, primo e secondo comma, della Legge 11 giugno 1971, n. 426</i> , sulla disciplina del commercio
2671	<i>Legge 23 dicembre 1972, n. 823</i>	Integrazione dei bilanci comunali e provinciali deficitari
2672	<i>Legge 23 dicembre 1972, n. 910</i>	Integrazione di lire 8 miliardi dell'autorizzazione di spesa prevista dalla <i>Legge 15 dicembre 1969, n. 1024</i> , per l'acquisto e la costruzione di immobili per le rappresentanze diplomatiche e consolari
2673	<i>Legge 23 dicembre 1972, n. 822</i>	Aumento del contributo dello Stato all'Istituto di Studi per la Programmazione Economica (ISPE) e all'Istituto nazionale per lo Studio della Congiuntura (ISCO)
2674	<i>Legge 23 dicembre 1972, n. 906</i>	Proroga dei termini per l'esecuzione delle opere di costruzione del canale Milano-Cremona-Po
2675	<i>Legge 26 gennaio 1973, n. 13</i>	Proroga della Legge 15 dicembre 1967, n. 1227, relativa alla concessione di contributi dello Stato nelle spese di lotta contro le cocciniglie degli agrumi
2676	<i>Legge 2 febbraio 1973, n. 15</i>	Norme relative alla concessione del premio per l'estirpazione di meli, peri e peschi
2677	<i>Legge 8 febbraio 1973, n. 24</i>	Determinazione del termine di presentazione delle istanze di riconoscimento del servizio pre-ruolo di professori universitari prestato nella posizione di incaricato senza possesso della libera docenza
2678	<i>Legge 15 febbraio 1973, n. 25</i>	Ulteriore proroga della delega al Governo ad apportare modificazioni alla Tariffa dei dazi doganali di importazione, prevista dall' <i>articolo 3 della Legge 1° febbraio 1965, n. 13</i>
2679	<i>Legge 5 marzo 1973, n. 39</i>	Aumento del contributo annuo in favore dell'Istituto Nazionale della Nutrizione
2680	<i>Legge 5 marzo 1973, n. 30</i>	Aumento del capitale sociale dell'Azienda Tabacchi Italiani - ATI società per azioni
2681	<i>Legge 7 marzo 1973, n. 69</i>	Attività e disciplina dell'Ente Autonomo di Gestione per le Aziende Minerarie Metallurgiche - EGAM
2682	<i>Legge 9 marzo 1973, n. 52</i>	Finanziamento di un programma straordinario di interventi per l'ammodernamento e il potenziamento della rete delle Ferrovie dello Stato per l'importo di 400 miliardi di lire
2683	<i>Legge 12 marzo 1973, n. 62</i>	Estensione al Comune di Arlena di Castro dei benefici di cui all' <i>articolo 28 del Decreto-Legge 1° aprile 1971, n. 119</i> , convertito con modificazioni nella <i>Legge 26 maggio 1971, n. 288</i>
2684	<i>Legge 12 marzo 1973, n. 63</i>	Autorizzazione di spesa per l'ampliamento della galleria di arte moderna di Roma
2685	<i>Legge 23 marzo 1973, n. 36</i>	Conversione in Legge, con modificazioni ed integrazioni, del <i>Decreto-Legge 22 gennaio 1973, n. 2</i> , recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973
2686	<i>Legge 28 marzo 1973, n. 87</i>	Integrazione dei fondi assegnati all'Istituto Centrale di Statistica per la esecuzione dei censimenti generali del 1970 e 1971
2687	<i>Legge 30 marzo 1973, n. 92</i>	Corresponsione dell'indennità di compensazione per le quantità di risone giacenti alla fine della campagna di commercializzazione 1969-1970
2688	<i>Legge 30 marzo 1973, n. 93</i>	Disposizioni relative alla durata del bilancio di previsione per l'anno 1972 delle Regioni a statuto ordinario
2689	<i>Legge 12 aprile 1973, n. 195</i>	Aumento del contributo statale all'Ente Nazionale per l'Artigianato e le Piccole Industrie (ENAPI) con sede in Roma
2690	<i>Legge 12 aprile 1973, n. 168</i>	Nuove norme per l'attuazione del trasferimento degli abitati di Gairo e Osini (Nuoro)
2691	<i>Legge 15 aprile 1973, n. 94</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 12 febbraio 1973, n. 8</i> recante ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei Comuni della Sicilia colpiti dal terremoto nel gennaio del 1968
2692	<i>Legge 16 aprile 1973, n. 198</i>	Aumento del contributo annuale in favore delle Casse di assistenza e previdenza degli scrittori, degli autori drammatici, dei musicisti e dei compositori-autori-

2693	<i>Legge 16 aprile 1973, n. 169</i>	librettisti di musica popolare Ulteriore proroga dell'Ente Autonomo del porto di Napoli
2694	<i>Legge 16 aprile 1973, n. 144</i>	Proroga dell'autorizzazione a prestazioni di lavoro straordinario per alcuni servizi delle Amministrazioni Finanziarie
2695	<i>Legge 7 maggio 1973, n. 244</i>	Aumento del fondo di dotazione dell'Ente Autonomo di Gestione per le Aziende Termali - EAGAT
2696	<i>Legge 7 maggio 1973, n. 243</i>	Aumento del fondo di dotazione dell'EFIM - Ente partecipazioni e Finanziamento Industria Manifatturiera
2697	<i>Legge 17 maggio 1973, n. 205</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 16 marzo 1973, n. 31</i> , recante provvidenze a favore delle popolazioni dei Comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio colpiti dal terremoto nel novembre-dicembre 1972 nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania
2698	<i>Legge 18 maggio 1973, n. 274</i>	Integrazione degli stanziamenti e modifiche alla <i>Legge 18 dicembre 1961, n. 1470</i> , e successive modificazioni, per la concessione di finanziamenti a piccole e medie imprese industriali in difficoltà economiche e finanziarie
2699	<i>Legge 18 maggio 1973, n. 273</i>	Modifiche alla <i>Legge 4 gennaio 1968, n. 19</i> , recante provvidenze a favore dell'industria cantieristica navale
2700	<i>Legge 18 maggio 1973, n. 272</i>	Emissione di biglietti di banca da lire 2.000 e lire 20.000
2701	<i>Legge 29 maggio 1973, n. 345</i>	Rideterminazione dei contributi statali nelle spese sostenute dai Comuni di Bari, Cassino, Catania, Forlì, Frosinone, Latina, Melfi, Milano, Nuoro, Palermo, Pavia, Pisa, Rieti e Roma per il servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari
2702	<i>Legge 4 giugno 1973, n. 338</i>	Autorizzazione dell'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni e all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a superare per il 1972 i limiti di spesa per prestazioni straordinarie
2703	<i>Legge 4 giugno 1973, n. 346</i>	Disciplina dei rapporti tributari sorti sulla base dei <i>Decreti-Legge 2 ottobre 1972, n. 550</i> e <i>2 dicembre 1972, n. 728</i>
2704	<i>Legge 5 giugno 1973, n. 348</i>	Servizi di mensa-bar nell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato
2705	<i>Legge 6 giugno 1973, n. 323</i>	Ammissione dei laureati in astronomia e in discipline nautiche ai pubblici concorsi per l'accesso a talune carriere direttive tecniche del personale della difesa
2706	<i>Legge 9 giugno 1973, n. 308</i>	Interventi finanziari a favore delle attività musicali
2707	<i>Legge 9 giugno 1973, n. 329</i>	Concessione al Comitato Nazionale per l'Energia Nucleare di un contributo di lire 50 miliardi per l'esercizio finanziario 1973
2708	<i>Legge 15 giugno 1973, n. 364</i>	Determinazione della durata in carica degli attuali organi elettivi dell'artigianato
2709	<i>Legge 30 luglio 1973, n. 486</i>	Immissione in ruolo degli insegnanti elementari iscritti nel quadro speciale del Provveditorato agli Studi di Gorizia, di cui alla <i>legge 4 febbraio 1963, n. 120</i>
2710	<i>Legge 30 luglio 1973, n. 488</i>	Nuovo ruolo organico degli Istituti statali per sordomuti
2711	<i>Legge 4 agosto 1973, n. 497</i>	Conversione in Legge del <i>Decreto-Legge 24 luglio 1973, n. 428</i> , concernente norme per l'adeguamento dei servizi del Ministero del bilancio e della programmazione economica, del Comitato interministeriale dei prezzi e dei Comitati provinciali dei prezzi
2712	<i>Legge 7 agosto 1973, n. 507</i>	Interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli
2713	<i>Legge 7 agosto 1973, n. 512</i>	Norme per il finanziamento dell'attività agricola
2714	<i>Legge 9 agosto 1973, n. 513</i>	Interventi finanziari a favore delle attività di prosa
2715	<i>Legge 9 agosto 1973, n. 514</i>	Autorizzazione di spesa per la prosecuzione delle attività di bonifica
2716	<i>Legge 9 agosto 1973, n. 523</i>	Modifica all' <i>art. 7 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1074</i> , concernente l'inclusione dei lettori di italiano presso le università straniere nelle graduatorie nazionali per l'immissione nei ruoli della scuola media

2717	<i>Legge 9 agosto 1973, n. 524</i>	Norme straordinarie per gli incarichi e l'immissione nei ruoli di docenti per la scuola media di primo grado in lingua tedesca e delle Valli Ladine
2718	<i>Legge 9 agosto 1973, n. 525</i>	Proroga delle borse di studio per giovani laureati e di borse di addestramento didattico e scientifico
2719	<i>Legge 18 ottobre 1973, n. 670</i>	Concessione all'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di un contributo statale di lire 6 miliardi per l'esercizio finanziario 1973
2720	<i>Legge 18 ottobre 1973, n. 671</i>	Stanziamiento straordinario per opere di consolidamento, restauro o manutenzione di monumenti antichi di Roma
2721	<i>Legge 18 ottobre 1973, n. 677</i>	Proroga per un quinquennio, dall'1 gennaio 1971, della <i>Legge 23 maggio 1952, n. 630</i> , e concessione di ulteriori stanziamenti intesi ad assicurare la protezione del patrimonio artistico, librario ed archivistico dalle invasioni delle termiti
2722	<i>Legge 27 ottobre 1973, n. 673</i>	Proroga del termine di cui al terzo comma dell' <i>articolo 5 della Legge 16 settembre 1960, n. 1016</i> , sul finanziamento a medio termine al commercio
2723	<i>Legge 1° novembre 1973, n. 754</i>	Ulteriore proroga delle provvidenze per la regolarizzazione del titolo di proprietà in favore della proprietà rurale
2724	<i>Legge 1° novembre 1973, n. 763</i>	Esonero daziario per determinate merci originarie e provenienti dalla Libia per il periodo dall'1 gennaio 1968 al 31 dicembre 1968
2725	<i>Legge 1° novembre 1973, n. 735</i>	Concessione alla Regione siciliana del contributo di cui all'articolo 38 dello Statuto, per il quinquennio 1972-1976, e determinazione, per lo stesso quinquennio, dei rimborsi allo Stato, ai sensi dell' <i>articolo 3 del Decreto Legislativo 12 aprile 1948, n. 507</i>
2726	<i>Legge 1° novembre 1973, n. 774</i>	Agevolazioni per le imprese appaltatrici o fornitrici dello Stato e degli Enti pubblici
2727	<i>Legge 8 novembre 1973, n. 736</i>	Norme per la concessione di contributi a carico della quota statale del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori a favore dei soggetti indicati dall'articolo 8 della Decisione 1° febbraio 1971, n. 71/66 del Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea
2728	<i>Legge 10 novembre 1973, n. 737</i>	Stanziamiento di spesa per l'ammodernamento e il potenziamento del porto di Ancona
2729	<i>Legge 10 novembre 1973, n. 776</i>	Riduzione degli stanziamenti assegnati in favore dell'Euratom per il 1972 e assegnazione al CNEN di un corrispondente importo
2730	<i>Legge 15 novembre 1973, n. 732</i>	Provvidenze a favore del personale dipendente da Enti pubblici non economici
2731	<i>Legge 15 novembre 1973, n. 765</i>	Nuove norme in materia di gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato, in attuazione dell' <i>articolo 3 della Legge 25 novembre 1971, n. 1041</i>
2732	<i>Legge 30 novembre 1973, n. 756</i>	Proroga dell'efficacia della <i>Legge 19 novembre 1968, n. 1187</i> , concernente la materia urbanistica
2733	<i>Legge 6 dicembre 1973, n. 929</i>	Contributo all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) per il triennio 1972-74
2734	<i>Legge 11 dicembre 1973, n. 819</i>	Autorizzazione di spesa per la revisione dei prezzi contrattuali, per indennità di espropriazione ed altri maggiori oneri derivanti dall'esecuzione, a cura del Ministero dei Lavori Pubblici, di opere finanziate con leggi speciali
2735	<i>Legge 12 dicembre 1973, n. 821</i>	Erogazione per l'anno 1971 e per il primo trimestre dell'anno 1972 di contributi straordinari agli Enti pubblici ed agli imprenditori concessionari di autoservizi di linea per viaggiatori
2736	<i>Legge 18 dicembre 1973, n. 867</i>	Autorizzazione di spesa per il finanziamento delle iniziative ed attività riguardanti l'«Anno nazionale del libro»
2737	<i>Legge 22 dicembre 1973, n. 930</i>	Modifica dell' <i>articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 975</i> , concernente regolazioni finanziarie varie
2738	<i>Legge 22 dicembre 1973, n. 826</i>	Ordinamento dei servizi postali e commerciali marittimi di carattere locale

2739	<i>Legge 22 dicembre 1973, n. 884</i>	Modificazioni alle norme sulla dirigenza degli uffici di istruzione presso i tribunali di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia
2740	<i>Legge 22 dicembre 1973, n. 841</i>	Proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani e degli immobili destinati ad uso di albergo, pensione e locanda
2741	<i>Legge 27 dicembre 1973, n. 934</i>	Rivalutazione degli assegni di pensione d'invalidità e di lungo servizio agli ex militari già dipendenti dalle cessate Amministrazioni italiane dell'Eritrea, della Libia e della Somalia
2742	<i>Legge 27 dicembre 1973, n. 908</i>	Assegnazione straordinaria di lire 50 miliardi ad integrazione dei fondi, per l'assistenza sanitaria a favore dei mutilati ed invalidi civili, stanziati ai sensi dell' <i>articolo 31 della Legge 30 marzo 1971, n. 118</i> . Modifica ed integrazione di alcuni articoli della stessa <i>Legge 30 marzo 1971, n. 118</i>
2743	<i>Legge 27 dicembre 1973, n. 874</i>	Conversione in Legge del <i>Decreto-Legge 23 novembre 1973, n. 740</i> , concernente il pagamento anticipato della tredicesima mensilità al personale in attività di servizio dello Stato
2744	<i>Legge 27 dicembre 1973, n. 868</i>	Conversione in legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 5 novembre 1973, n. 658</i> , recante interventi a favore delle popolazioni dei Comuni interessati dalla infezione colerica dell'agosto e settembre 1973
2745	<i>Legge 27 dicembre 1973, n. 845</i>	Conversione in legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 5 novembre 1973, n. 659</i> , recante interventi per il porto di Palermo e proroga delle disposizioni del Titolo III del <i>Decreto-Legge 15 marzo 1965, n. 124</i> , convertito nella <i>Legge 13 maggio 1965, n. 431</i> e successive modificazioni
2746	<i>Legge 27 dicembre 1973, n. 844</i>	Premio per l'incremento del rendimento industriale al personale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato
2747	<i>Legge 27 dicembre 1973, n. 843</i>	Abrogazione della disciplina delle vendite a rate
2748	<i>Legge 27 dicembre 1973, n. 927</i>	Costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Palermo
2749	<i>Legge 12 gennaio 1974, n. 7</i>	Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente Nazionale Sordomuti per gli anni 1973 e 1974
2750	<i>Legge 19 gennaio 1974, n. 9</i>	Liquidazione della GESCAL, dell'ISES e dell'INCIS e proroga dei contributi previsti dalla <i>legge 14 febbraio 1963, n. 60</i> , e successive modificazioni ed integrazioni, per il finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica
2751	<i>Legge 28 gennaio 1974, n. 58</i>	Autorizzazione di spesa per la concessione di contributi per il completamento della costruzione di bacini di carenaggio a Trieste, Livorno, Genova
2752	<i>Legge 29 gennaio 1974, n. 16</i>	Rinuncia ai diritti di credito inferiori a lire mille
2753	<i>Legge 29 gennaio 1974, n. 17</i>	Integrazione dei bilanci comunali e provinciali deficitari per gli anni 1973 e 1974
2754	<i>Legge 1° febbraio 1974, n. 59</i>	Aumento del capitale della società per la gestione e partecipazioni industriali GEPI - Società per Azioni
2755	<i>Legge 6 febbraio 1974, n. 32</i>	Contributo all'Ente per l'irrigazione in Puglia e Lucania
2756	<i>Legge 12 febbraio 1974, n. 27</i>	Provvedimenti relativi al personale dipendente dall'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato
2757	<i>Legge 14 febbraio 1974, n. 10</i>	Conversione in legge del <i>Decreto-Legge 20 dicembre 1973, n. 796</i> , concernente la gestione dei servizi di radiodiffusione circolare, di televisione circolare, di telediffusione su filo e di radiofotografia circolare per il periodo 1° gennaio-30 aprile 1974
2758	<i>Legge 11 aprile 1974, n. 179</i>	Finanziamenti per gli interventi della sezione orientamento del FEOGA
2759	<i>Legge 16 aprile 1974, n. 125</i>	Aumento del contributo statale all'Ente Autonomo «Mostra-mercato nazionale dell'Artigianato», in Firenze
2760	<i>Legge 26 aprile 1974, n. 177</i>	Abrogazione dell' <i>articolo 6 della legge 16 ottobre 1954, n. 1032</i> , istitutiva della Stazione sperimentale per il vetro di Venezia-Murano
2761	[ <i>Legge 27 aprile 1974, n. 174</i> ]	[Ristrutturazione degli uffici periferici del Ministero

- della Sanità per la profilassi internazionale delle malattie infettive e diffuse]  
Conversione in Legge, con modificazioni, del *Decreto-Legge 1° aprile 1974, n. 80*, concernente:  
«Distillazione agevolata di pere e mele di produzione 1973»
- 2762 *Legge 22 maggio 1974, n. 205*
- 2763 *Legge 5 giugno 1974, n. 269*  
Istituzione di un posto in soprannumero di professore universitario di ruolo da assegnare alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma
- 2764 *Legge 6 giugno 1974, n. 267*  
Integrazione dell'*articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 278*, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dei Trasporti e della Aviazione civile - Direzione generale Aviazione civile
- 2765 *Legge 6 giugno 1974, n. 317*  
Norme applicative del Regolamento (CEE) n. 2511 del 9 dicembre 1969 concernente misure speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi
- 2766 *Legge 11 giugno 1974, n. 253*  
Aumento dell'organico del Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza
- 2767 *Legge 18 giugno 1974, n. 284*  
Ampliamento del Centro Sperimentale Impianti a Fune (CSIF) del Ministero dei Trasporti e dell'Aviazione civile - Direzione generale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione
- 2768 *Legge 24 giugno 1974, n. 268*  
Rifinanziamento, integrazione e modifica della *Legge 11 giugno 1962, n. 588* (piano straordinario per la rinascita economica e sociale della Sardegna) e riforma dell'assetto agropastorale in Sardegna
- 2769 *Legge 27 giugno 1974, n. 245*  
Conversione in Legge del *Decreto-Legge 30 aprile 1974, numero 113*, concernente gestione dei servizi di radiodiffusione circolare, di televisione circolare, di telediffusione su filo e di radiofotografia circolare
- 2770 *Legge 16 luglio 1974, n. 277*  
Conversione in Legge del *Decreto-Legge 31 maggio 1974, n. 206*, recante norme per la esecuzione di urgenti opere di sistemazione idraulica a salvaguardia del territorio della provincia di Modena
- 2771 *Legge 16 luglio 1974, n. 308*  
Integrazione della spesa per la costruzione dei ponti stabili sul fiume Po
- 2772 *Legge 16 luglio 1974, n. 309*  
Disposizioni per l'ammodernamento e la ristrutturazione dei servizi di trasporto esercitati per mezzo della Gestione governativa delle Ferrovie Meridionali Sarde ed autoservizi integrativi
- 2773 *Legge 16 luglio 1974, n. 323*  
Aumento dei limiti minimo e massimo previsti dall'*articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1965, n. 145*, ai fini della determinazione del contributo a carico dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le malattie dovuto alla cassa mutua di malattia dell'Ente nazionale per l'energia elettrica
- 2774 *Legge 26 luglio 1974, n. 362*  
Costruzione di case da assegnare al personale del Centro Internazionale di Fisica teorica di Trieste
- 2775 *Legge 30 luglio 1974, n. 325*  
Proroga dei termini previsti dagli *articoli 21 e 40 della Legge 11 giugno 1971, n. 426*, sulla disciplina del commercio
- 2776 *Legge 2 agosto 1974, n. 365*  
Potenziamento e razionalizzazione dell'attività di promozione del turismo all'estero
- 2777 *Legge 9 agosto 1974, n. 368*  
Rinnovo della facoltà concessa dalla *Legge 12 aprile 1969, n. 177*, e dalla *Legge 30 giugno 1971, n. 508*, relativa alla partecipazione dell'Alitalia - Linee Aeree Italiane - alla gestione della «Somali Airlines»
- 2778 *Legge 10 agosto 1974, n. 353*  
Conversione in Legge del *Decreto-Legge 8 luglio 1974, n. 262*, concernente misure per fronteggiare eccezionali esigenze dei servizi postelegrafonici
- 2779 *Legge 12 agosto 1974, n. 375*  
Concessione all'Ente Autonomo «La Triennale di Milano» di un contributo straordinario dello Stato
- 2780 *Legge 12 agosto 1974, n. 376*  
Proroga di termini di cui alla *legge 12 marzo 1968, n. 291*, recante norme a favore degli aeroporti civili di Palermo-Punta Raisi e Venezia-Marco Polo

2781	<i>Legge 12 agosto 1974, n. 374</i>	Autorizzazione di un'ulteriore spesa per la costruzione della ferrovia metropolitana di Roma da Prati a Termini e ad Osteria del Curato
2782	<i>Legge 12 agosto 1974, n. 351</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 19 giugno 1974, n. 236</i> , recante provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani
2783	<i>Legge 12 agosto 1974, n. 373</i>	Concessione di un contributo straordinario di lire 200 milioni all'Ente Autonomo Esposizione Nazionale Quadriennale d'Arte di Roma
2784	<i>Legge 14 agosto 1974, n. 395</i>	Norme relative alle sezioni di credito fondiario del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia
2785	<i>Legge 14 agosto 1974, n. 394</i>	Modifica degli <i>articoli 79, 81 e 88 del Testo Unico delle Norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393</i> , modificati dalla <i>Legge 14 febbraio 1974, n. 62</i>
2786	<i>Legge 14 agosto 1974, n. 391</i>	Integrazioni dell' <i>articolo 17 della Legge 30 luglio 1973, n. 477</i> , concernente delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato
2787	<i>Legge 14 agosto 1974, n. 380</i>	Modifiche alla <i>Legge 6 marzo 1958, n. 183</i> , relativa all'autorizzazione all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ad utilizzare l'avanzo di gestione per provvedere a spese di investimento
2788	<i>Legge 14 agosto 1974, n. 377</i>	Programma di interventi straordinari per l'ammodernamento e il potenziamento della rete delle Ferrovie dello Stato e mutamento della denominazione del Ministero dei Trasporti e dell'Aviazione civile
2789	<i>Legge 17 agosto 1974, n. 483</i>	Retribuzione del personale docente e non insegnante di ruolo dei corsi integrativi degli Istituti magistrali e dei Licei artistici
2790	<i>Legge 17 agosto 1974, n. 413</i>	Finanziamento dei programmi di opere di edilizia scolastica di cui all' <i>articolo 12 della Legge 28 luglio 1967, n. 641</i> , nonché dei programmi di edilizia scolastica per le scuole materne statali di cui all' <i>articolo 32, ultimo comma, della Legge 28 luglio 1967, n. 641</i> , e all' <i>art. 34 della legge 18 marzo 1968, n. 444</i>
2791	<i>Legge 17 agosto 1974, n. 397</i>	Norme per la determinazione dei tassi di interesse per i finanziamenti agevolati e del tasso di mora per i mutui fondiari
2792	<i>Legge 17 agosto 1974, n. 484</i>	Proroga della durata in carica degli attuali organi elettivi dell'Artigianato
2793	<i>Legge 10 ottobre 1974, n. 494</i>	Modifiche ed integrazioni alla <i>Legge 9 ottobre 1967, n. 961</i> , riguardante l'istituzione in alcuni porti delle aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini
2794	<i>Legge 10 ottobre 1974, n. 495</i>	Modalità per il finanziamento e l'organizzazione della partecipazione dell'Italia all'Esposizione internazionale di Oceanografia Okinawa 75
2795	<i>Legge 21 dicembre 1974, n. 701</i>	Ulteriore ammodernamento del tronco italiano Domodossola-confine svizzero della Ferrovia internazionale Domodossola-Locarno
2796	<i>Legge 24 dicembre 1974, n. 686</i>	Provvidenze per il Comune di Roma
2797	<i>Legge 24 dicembre 1974, n. 696</i>	Assegnazione al Comitato Nazionale per l'Energia Nucleare di un contributo ordinario di lire 60 miliardi per l'anno 1974
2798	<i>Legge 24 dicembre 1974, n. 707</i>	Proroga ed aumento del contributo a favore del Centro Internazionale di Studi e Documentazione sulle Comunità Europee, con sede a Milano, per il quinquennio 1974-78
2799	<i>Legge 23 gennaio 1975, n. 29</i>	Norme interpretative dell' <i>articolo 12 del Decreto-Legge 1° ottobre 1973, n. 580</i> , convertito, con modificazioni, nella <i>Legge 30 novembre 1973, n. 766</i> , concernenti misure urgenti per l'università
2800	<i>Legge 15 febbraio 1975, n. 7</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-</i>

		<i>Legge 14 dicembre 1974, n. 658, concernente proroga dei contributi previsti dalla Legge 14 febbraio 1963, n. 60, e modifiche ed integrazioni alla Legge 27 giugno 1974, n. 247</i>
2801	<i>Legge 24 febbraio 1975, n. 54</i>	Erogazione di un contributo straordinario dello Stato per la Ferrovia Circumvesuviana in regime di concessione
2802	<i>Legge 24 febbraio 1975, n. 52</i>	Contributo al Fondo delle Nazioni Unite per l'Ambiente per il quinquennio 1974-78
2803	<i>Legge 24 febbraio 1975, n. 53</i>	Autorizzazione di una maggiore spesa di lire 4.700 milioni per il rinnovamento, l'ammodernamento e il potenziamento dei servizi di trasporto esercitati per mezzo della gestione governativa delle Ferrovie Calabro-Lucane
2804	<i>Legge 8 marzo 1975, n. 49</i>	Disposizioni sulla decorrenza dell'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale
2805	<i>Legge 11 marzo 1975, n. 88</i>	Proroga dei lavori della Conferenza nazionale dell'emigrazione
2806	<i>Legge 12 aprile 1975, n. 133</i>	Modifiche ed integrazioni al <i>Decreto-Legge 22 gennaio 1973, n. 2</i> , convertito in <i>Legge 23 marzo 1973, n. 36</i> , recante provvidenze per le popolazioni dei Comuni della Sicilia e della Calabria colpite dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973
2807	<i>Legge 14 aprile 1975, n. 109</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 20 febbraio 1975, n. 19</i> , concernente la variazione delle aliquote di imposta di fabbricazione sugli apparecchi di accensione
2808	<i>Legge 14 aprile 1975, n. 115</i>	Conversione in Legge del <i>Decreto-Legge 28 marzo 1975, n. 63</i> , concernente i termini per lo svolgimento delle elezioni regionali, provinciali e comunali e per l'effettuazione delle operazioni relative all'iscrizione nelle liste elettorali dei cittadini che abbiano compiuto o compiranno il 18° anno di età entro il 31 dicembre 1975, disposte dall' <i>art. 20 della legge 8 marzo 1975, n. 39</i> , nonché le modalità per la presentazione delle candidature
2809	<i>Legge 14 aprile 1975, n. 129</i>	Integrazione dei bilanci comunali e provinciali deficitari per l'anno 1975
2810	<i>Legge 14 aprile 1975, n. 134</i>	Autorizzazione all'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni e all'Azienda di Stato per i Servizi telefonici a superare per il 1973 i limiti di spesa per prestazioni straordinarie
2811	<i>Legge 23 aprile 1975, n. 142</i>	Sistemazione del personale della Società per l'esercizio di impianti meccanografici (S.E.I.M.), S.P.A., in liquidazione
2812	<i>Legge 28 aprile 1975, n. 144</i>	Proroga delle disposizioni recate dal <i>Decreto-Legge 8 luglio 1974, n. 262</i> , convertito nella <i>Legge 10 agosto 1974, n. 353</i> , in materia di lavoro straordinario del personale postelegrafonico
2813	<i>Legge 12 maggio 1975, n. 158</i>	Ulteriore stanziamento per la ricostruzione della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia
2814	<i>Legge 19 maggio 1975, n. 167</i>	Proroga del termine per l'emanazione di alcuni Decreti con valore di Legge ordinaria di cui alla <i>Legge 30 luglio 1973, n. 477</i> , recante delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato
2815	<i>Legge 21 maggio 1975, n. 171</i>	Autorizzazione per la maggiore spesa sostenuta per l'indagine sulle strutture delle aziende agricole a termini del Regolamento n. 70 del 14 giugno 1966, e successive modifiche del Consiglio delle Comunità Europee
2816	<i>Legge 26 maggio 1975, n. 188</i>	Classificazione in seconda categoria delle opere di sistemazione del torrente Lamasinata a difesa della città di Bari
2817	<i>Legge 26 maggio 1975, n. 183</i>	Ulteriori provvidenze per la ricostruzione e la rinascita economica delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962

2818	<i>Legge 27 maggio 1975, n. 177</i>	Autorizzazione all'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni e all'Azienda di Stato per i Servizi telefonici a superare per il 1974 i limiti di spesa per prestazioni straordinarie
2819	<i>Legge 27 maggio 1975, n. 189</i>	Provvidenze a favore delle imprese cantieristiche operanti nel porto di Ancona
2820	<i>Legge 6 giugno 1975, n. 206</i>	Provvedimenti per accelerare la ricostruzione dei Comuni della Sicilia colpiti dal terremoto del gennaio 1968
2821	<i>Legge 7 giugno 1975, n. 230</i>	Rifinanziamento della <i>Legge 8 agosto 1972, n. 464</i>
2822	<i>Legge 7 giugno 1975, n. 231</i>	Stanziamanti di fondi per i finanziamenti a favore delle medie e piccole industrie
2823	<i>Legge 7 giugno 1975, n. 228</i>	Rifinanziamento della <i>legge 1° dicembre 1971, n. 1101</i> , concernente la ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili
2824	<i>Legge 8 luglio 1975, n. 306</i>	Incentivazione dell'associazionismo dei produttori agricoli nel settore zootecnico e norme per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione
2825	<i>Legge 15 luglio 1975, n. 399</i>	Disposizioni relative ai cantieri-officina di Boretto e di Cavanella d'Adige
2826	<i>Legge 17 luglio 1975, n. 401</i>	Proroga degli stanziamenti previsti dall' <i>articolo 1 della legge 13 ottobre 1969, n. 750</i> , concernente i lavori di consolidamento della Torre pendente di Pisa
	<i>Legge 18 luglio 1975, n. 299</i>	Conversione in legge, con modificazioni, del <i>decreto-legge 15 maggio 1975, n. 150</i> , concernente provvidenze scolastiche a favore di insegnanti ed alunni provenienti dall'Eritrea
2827	<i>Legge 22 luglio 1975, n. 328</i>	Integrazione dei finanziamenti per l'edilizia universitaria
2828	<i>Legge 25 luglio 1975, n. 359</i>	Acquisto di beni demaniali in concessione nelle zone alluvionate
2829	<i>Legge 25 luglio 1975, n. 360</i>	Proroga della <i>Legge 18 marzo 1968, n. 294</i> , concernente la determinazione dei premi dovuti all'INAIL dagli artigiani senza dipendenti
2830	<i>Legge 29 luglio 1975, n. 406</i>	Aumento degli stanziamenti per il potenziamento dei mezzi di repressione del contrabbando
2831	<i>Legge 2 agosto 1975, n. 388</i>	Provvidenze a favore delle organizzazioni di produttori nel settore della pesca
2832	<i>Legge 4 agosto 1975, n. 394</i>	Ulteriore aumento del capitale della Società per la Gestione e Partecipazioni Industriali - GEPI - Società per Azioni
2833	<i>Legge 4 agosto 1975, n. 403</i>	Integrazione dei fondi, di cui alla <i>Legge 18 dicembre 1961, n. 1470</i> , e successive modificazioni, per finanziamenti a favore di piccole e medie imprese industriali in difficoltà economiche e finanziarie
2834	<i>Legge 5 agosto 1975, n. 409</i>	Finanziamento integrativo, con carattere di urgenza, di 200 miliardi di lire per la prosecuzione dei lavori di quadruplicamento della linea Roma-Firenze della rete ferroviaria dello Stato
2835	<i>Legge 5 agosto 1975, n. 410</i>	Interventi a favore delle attività teatrali di prosa
2836	<i>Legge 5 agosto 1975, n. 411</i>	Contributo straordinario all'Ente Teatrale Italiano per il restauro del Teatro Valle
2837	<i>Legge 4 ottobre 1975, n. 505</i>	Proroga al 31 dicembre 1975 del termine per la presentazione della documentazione necessaria per la concessione di contributi per la riparazione o ricostruzione di edifici colpiti dal terremoto del novembre-dicembre 1972
2838	<i>Legge 4 ottobre 1975, n. 506</i>	Norme per l'esecuzione di opere urgenti di sistemazione idraulica nel tronco di pianura del bacino dell'Adige e nel tronco medio-inferiore del Po
2839	<i>Legge 4 ottobre 1975, n. 521</i>	Aumento dello stanziamento previsto dall' <i>articolo 3 del Decreto-Legge 18 novembre 1966, n. 976</i> , convertito nella <i>Legge 23 dicembre 1966, n. 1142</i> , per la costruzione della nuova sede dell'Archivio di Stato di Firenze
2840	<i>Legge 10 ottobre 1975, n. 551</i>	Norme per la prosecuzione di opere di edilizia ospedaliera universitaria
2841	<i>Legge 10 ottobre 1975, n. 523</i>	Proroga della durata in carica delle Commissioni per



		l'Artigianato
2842	<i>Legge 10 ottobre 1975, n. 485</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 11 agosto 1975, n. 366</i> , recante ulteriori interventi straordinari a favore delle popolazioni dei Comuni della Campania interessati alla crisi economica conseguente all'infezione colerica dell'agosto-settembre 1973
2843	<i>Legge 10 ottobre 1975, n. 484</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 11 agosto 1975, n. 365</i> , recante provvidenze particolari per le industrie agricolo-alimentari nel settore del pomodoro
2844	<i>Legge 10 ottobre 1975, n. 524</i>	Aumento del fondo di dotazione della Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane e del fondo per il concorso statale negli interessi costituito presso la Cassa medesima
2845	<i>Legge 20 ottobre 1975, n. 536</i>	Contributo per la partecipazione italiana al Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite P.A.M. per il quadriennio 1973-76
2846	<i>Legge 11 novembre 1975, n. 718</i>	Proroga ed aumento del contributo annuo a favore del Fondo Internazionale delle Nazioni Unite per l'Infanzia (UNICEF) per il quinquennio 1975-79
2847	<i>Legge 15 novembre 1975, n. 563</i>	Concessione di un contributo al Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP) per gli anni 1972-75
2848	<i>Legge 15 novembre 1975, n. 588</i>	Studi e ricerche nel settore della pesca marittima
2849	<i>Legge 15 novembre 1975, n. 610</i>	Stanziamiento della somma di lire 18 milioni per i lavori eseguiti a cura dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato per consentire l'accesso in Bari della ferrovia Bari-Barletta
2850	<i>Legge 18 novembre 1975, n. 612</i>	Proroga della <i>Legge 26 gennaio 1973, n. 13</i> , relativa alla concessione di contributi dello Stato nelle spese di lotta contro le cocciniglie degli agrumi
2851	<i>Legge 18 novembre 1975, n. 611</i>	Provvedimenti urgenti per la vitivinicoltura
2852	<i>Legge 9 dicembre 1975, n. 705</i>	Revisione dei prezzi e degli importi contrattuali per le costruzioni eseguite in applicazione della <i>Legge 26 gennaio 1963, n. 47</i>
2853	<i>Legge 11 dicembre 1975, n. 625</i>	Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle strutture, sulle condizioni e sui livelli dei trattamenti retributivi e normativi
2854	<i>Legge 22 dicembre 1975, n. 726</i>	Concessione al Comitato Nazionale per l'Energia Nucleare di un contributo statale di lire 440 miliardi per il quadriennio 1975-78
2855	<i>Legge 23 dicembre 1975, n. 699</i>	Proroga del contributo sul migliatico
2856	<i>Legge 27 dicembre 1975, n. 781</i>	Costruzione di impianti sportivi nel Mezzogiorno
2857	<i>Legge 26 gennaio 1976, n. 4</i>	Conversione in Legge del <i>Decreto-Legge 29 novembre 1975, n. 573</i> , concernente integrazione dei fondi di cui alla <i>Legge 18 dicembre 1961, n. 1470</i> , e successive modificazioni, per finanziamenti a favore di piccole e medie imprese industriali in difficoltà economiche e finanziarie
2858	<i>Legge 5 febbraio 1976, n. 10</i>	Conversione in Legge del <i>Decreto-Legge 9 dicembre 1975, n. 604</i> , concernente ulteriori interventi straordinari a favore delle popolazioni della città di Napoli e provincia interessati alla crisi economica conseguente all'infezione colerica dell'agosto e settembre
2859	<i>Legge 6 marzo 1976, n. 50</i>	Piano pluriennale di finanziamento dell'edilizia universitaria
2860	<i>Legge 16 marzo 1976, n. 86</i>	Disposizioni per l'ammodernamento e il potenziamento della ferrovia Alifana
2861	<i>Legge 18 marzo 1976, n. 64</i>	Istituzione del Comitato Interministeriale per l'Emigrazione (C.I.E.M.)
2862	<i>Legge 29 marzo 1976, n. 62</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 30 gennaio 1976, n. 9</i> , concernente interventi urgenti in favore dei lavoratori di aziende in particolari

		condizioni
		Rifinanziamento delle <i>Leggi 9 giugno 1964, n. 615, 23 gennaio 1968, n. 33 e 1° marzo 1972, n. 42</i> , concernenti la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi e modifiche al <i>Decreto Presidenziale 8 febbraio 1954, n. 320</i>
2863	<i>Legge 31 marzo 1976, n. 124</i>	
2864	<i>Legge 2 aprile 1976, n. 105</i>	Ulteriore finanziamento per provvidenze a favore delle popolazioni dei Comuni in provincia di Viterbo colpite dai terremoti del febbraio 1971
2865	<i>Legge 8 aprile 1976, n. 204</i>	Integrazione dei finanziamenti per i maggiori oneri relativi alle opere di edilizia scolastica di cui all' <i>articolo 14 della Legge 24 luglio 1962, n. 1073</i> e all' <i>articolo 2 della Legge 13 luglio 1965, n. 874</i> , nonché all' <i>art. 10 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658</i> , convertito, con modificazioni, nella <i>legge 27 dicembre 1973, n. 868</i>
2866	<i>Legge 8 aprile 1976, n. 278</i>	Norme sul decentramento e sulla partecipazione dei cittadini nella Amministrazione del Comune
2867	<i>Legge 20 aprile 1976, n. 188</i>	Adeguamento dell'organico del personale di dattilografia della Corte dei Conti
2868	<i>Legge 20 aprile 1976, n. 220</i>	Autorizzazione all'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni ed all'Azienda di Stato per i Servizi telefonici a superare per il 1975 i limiti di spesa per prestazioni straordinarie
2869	<i>Legge 26 aprile 1976, n. 190</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 18 marzo 1976, n. 47</i> , concernente la partecipazione della Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato ad imprese aventi per fine lo studio, la progettazione e la costruzione di linee ferroviarie
2870	<i>Legge 26 aprile 1976, n. 189</i>	Integrazione dei bilanci comunali e provinciali deficitari per gli anni 1976 e 1977
2871	<i>Legge 28 aprile 1976, n. 235</i>	Proroga del contributo italiano all'Agenzia delle Nazioni Unite per l'Aiuto ai rifugiati palestinesi (UNRWA) per il triennio 1976-78
2872	<i>Legge 28 aprile 1976, n. 234</i>	Spese per l'organizzazione relativa ai servizi per la vaccinazione obbligatoria contro la tubercolosi
2873	<i>Legge 28 aprile 1976, n. 237</i>	Norme per l'autorizzazione della spesa di lire 30 miliardi per lavori su linee di navigazione interna di seconda classe
2874	<i>Legge 28 aprile 1976, n. 225</i>	Contributo annuo a favore dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) per il triennio 1975-77
2875	<i>Legge 28 aprile 1976, n. 191</i>	Norme di aggiornamento agli importi di iscrizione all'Albo Nazionale dei Costruttori
2876	<i>Legge 28 aprile 1976, n. 155</i>	Copertura finanziaria dei Decreti del Presidente della Repubblica recanti anticipazioni di benefici economici ai dipendenti della Pubblica Amministrazione
2877	<i>Legge 29 aprile 1976, n. 255</i>	Proroga dei termini di cui alla <i>Legge 12 agosto 1974, n. 376</i> , concernente norme a favore degli aeroporti civili di Palermo Punta Raisi e Venezia Marco Polo
2878 (605)	[ <i>Legge 29 aprile 1976, n. 178</i> ]	[Ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968]
2879	<i>Legge 29 aprile 1976, n. 238</i>	Modifica della tabella XVIII allegata al <i>regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652</i> , per la configurazione autonoma dell'insegnamento della psichiatria e della neurologia
2880	<i>Legge 2 maggio 1976, n. 183</i>	Disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-80 - Da abrogare art. 19, terzo comma
2881	<i>Legge 30 aprile 1976, n. 256</i>	Disciplina dei rapporti sorti in base al <i>Decreto-Legge 27 dicembre 1975, n. 688</i> , concernente la Cassa Depositi e Prestiti
2882	<i>Legge 5 maggio 1976, n. 341</i>	Concessione di un contributo straordinario all'Istituto Sperimentale per il Tabacco
2883	<i>Legge 5 maggio 1976, n. 206</i>	Aumento del fondo di dotazione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica - ENEL
2884	<i>Legge 5 maggio 1976, n. 325</i>	Provvedimenti per l'incremento della produzione di monete metalliche
2885	<i>Legge 10 maggio 1976, n. 356</i>	Nuove disposizioni per la finanza regionale

2886	<i>Legge 10 maggio 1976, n. 344</i>	Incremento del fondo speciale per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività cinematografiche
2887	<i>Legge 10 maggio 1976, n. 261</i>	Ulteriore finanziamento per provvidenze a favore delle popolazioni dei Comuni di diverse zone del territorio nazionale colpite da varie calamità naturali e provvidenze in conseguenza dei movimenti franosi nel territorio del comune di Lecco
2888	<i>Legge 11 maggio 1976, n. 379</i>	Contributo straordinario all'Ente Autonomo denominato «Triennale di Milano»
2889	<i>Legge 11 maggio 1976, n. 378</i>	Contributo straordinario all'Ente Autonomo «Esposizione Quadriennale nazionale d'Arte di Roma»
2890	<i>Legge 11 maggio 1976, n. 348</i>	Contributo straordinario all'Ente Autonomo «La Biennale di Venezia»
2891	<i>Legge 19 maggio 1976, n. 421</i>	Autorizzazione di spesa per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili per le rappresentanze diplomatiche e consolari
2892	<i>Legge 24 maggio 1976, n. 350</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 30 aprile 1976, n. 156</i> , recante provvidenze urgenti a favore dell'industria e dell'artigianato
2893	<i>Legge 10 agosto 1976, n. 555</i>	Conversione in Legge del <i>Decreto-Legge 11 giugno 1976, n. 406</i> , concernente corsi straordinari di addestramento per il personale paramedico della regione Campania
2894	<i>Legge 19 agosto 1976, n. 591</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 29 luglio 1976, n. 516</i> , recante norme urgenti per interventi in agricoltura nella regione Friuli-Venezia Giulia in dipendenza del terremoto del maggio 1976
2895	<i>Legge 19 agosto 1976, n. 601</i>	Conversione in Legge del <i>Decreto-Legge 3 luglio 1976, n. 453</i> , concernente finanziamento degli interventi per la cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo
2896	<i>Legge 19 agosto 1976, n. 641</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 29 luglio 1976, n. 520</i> , recante disposizioni straordinarie per la commercializzazione dei derivati del pomodoro
2897	<i>Legge 19 agosto 1976, n. 569</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 9 luglio 1976, n. 470</i> , recante disposizioni sulla riscossione della imposta sul reddito delle persone fisiche per le rate di luglio, settembre e novembre 1976
2898	<i>Legge 19 agosto 1976, n. 570</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 13 luglio 1976, n. 476</i> , recante norme in materia di espropriazione per integrare le misure già adottate al fine di accelerare la ricostruzione e gli interventi edilizi nei Comuni colpiti dal sisma del maggio 1976
2899	<i>Legge 26 agosto 1976, n. 642</i>	Proroga del termine previsto dall' <i>articolo 5 della Legge 11 dicembre 1975, n. 625</i> , istitutiva della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle strutture, sulle condizioni e sui livelli dei trattamenti retributivi e normativi
2900	<i>Legge 16 novembre 1976, n. 769</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 10 ottobre 1976, n. 698</i> , concernente integrazione dell' <i>art. 5 della legge 2 maggio 1976, n. 183</i> , in ordine alla composizione del Consiglio di Amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno
2901	<i>Legge 10 dicembre 1976, n. 797</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 11 ottobre 1976, n. 699</i> , recante disposizioni sulla corresponsione degli aumenti retributivi dipendenti da variazioni del costo della vita
2902	<i>Legge 14 dicembre 1976, n. 847</i>	Ulteriore proroga della delega al Governo ad apportare modificazioni alla tariffa dei dazi doganali di importazione, prevista dall' <i>articolo 3 della Legge 1° febbraio 1965, n. 13</i> , e delega al Governo ad apportare modifiche integrative e correttive al testo unico in materia doganale approvato con <i>decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43</i>
2093	<i>Legge 18 dicembre 1976, n. 856</i>	Copertura finanziaria del Decreto del Presidente della Repubblica recante disposizioni sul trattamento economico del personale non insegnante della scuola

		materna, primaria, secondaria, artistica e delle istituzioni educative dello Stato
2904	[ <i>Legge 18 dicembre 1976, n. 859</i> ]	[Regolarizzazione delle posizioni contributive dei lavoratori di Campione d'Italia nelle assicurazioni contro la tubercolosi e per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti]
2905	<i>Legge 24 dicembre 1976, n. 887</i>	Soppressione del consorzio della casa dello studente dell'Università di Roma
2906	<i>Legge 24 dicembre 1976, n. 899</i>	Finanziamento straordinario all'Università di Roma
2907	<i>Legge 24 gennaio 1977, n. 14</i>	Riapertura dei termini per la presentazione delle domande per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei profughi giuliani provenienti dalla zona B dell'ex territorio libero di Trieste per i periodi di lavoro posteriori all'1 maggio 1945, di cui alla <i>legge 30 marzo 1965, n. 226</i>
2908	<i>Legge 24 gennaio 1977, n. 6</i>	Conversione in Legge del <i>Decreto-Legge 26 novembre 1976, n. 781</i> , concernente ulteriore proroga dell'efficacia della <i>Legge 19 novembre 1968, n. 1187</i> , riguardante la materia urbanistica
2909	<i>Legge 4 febbraio 1977, n. 21</i>	Norme riguardanti i contratti e gli assegni biennali di cui agli <i>articoli 5 e 6 del Decreto-Legge 1° ottobre 1973, n. 580</i> , convertito, con modificazioni, nella <i>Legge 30 novembre 1973, n. 766</i>
2910	<i>Legge 4 febbraio 1977, n. 22</i>	Modifiche alla <i>Legge 16 ottobre 1975, n. 492</i> , sui finanziamenti per interventi di edilizia residenziale pubblica
2911	<i>Legge 12 febbraio 1977, n. 34</i>	Nuove norme sulla ripartizione dei posti di assistente di ruolo e sull'assegnazione degli assistenti inquadrati in soprannumero ai sensi dell' <i>articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580</i> , convertito con modificazioni nella <i>legge 30 novembre 1973, n. 766</i>
2912	<i>Legge 23 febbraio 1977, n. 50</i>	Integrazione del finanziamento per la costruzione di edifici scolastici in Buenos Aires ed in Addis Abeba
2913	<i>Legge 26 febbraio 1977, n. 45</i>	Conversione in Legge del <i>Decreto-Legge 30 dicembre 1976, n. 868</i> , concernente proroga del termine previsto dall' <i>articolo 1 del Decreto-Legge 3 luglio 1976, n. 463</i> , convertito nella <i>Legge 10 agosto 1976, n. 557</i> , recante norme urgenti per l'organizzazione dei servizi antincendi e di protezione civile
2914	<i>Legge 26 febbraio 1977, n. 47</i>	Conversione in Legge del <i>Decreto-Legge 30 dicembre 1976, n. 876</i> , concernente assistenza straordinaria in favore dei connazionali rimpatriati dall'Etiopia nel 1975 e nel 1976
2915	<i>Legge 31 marzo 1977, n. 92</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 1° febbraio 1977, n. 13</i> , concernente proroga delle concessioni di grandi derivazioni di acque per uso di forza motrice
2916	<i>Legge 6 aprile 1977, n. 107</i>	Rimozione degli effetti del carico di tetrametile e tetraetile di piombo della motonave «Cavtat» di bandiera jugoslava, affondata nelle acque territoriali italiane
2917	<i>Legge 13 aprile 1977, n. 137</i>	Proroga del termine di scadenza della Commissione parlamentare di inchiesta sulle strutture, sulle condizioni e sui livelli dei trattamenti retributivi e normativi
2918	<i>Legge 13 aprile 1977, n. 141</i>	Interventi a favore delle attività teatrali di prosa
2919	<i>Legge 16 maggio 1977, n. 229</i>	Assegnazione al Comitato Nazionale per l'Energia Nucleare di un contributo straordinario di lire 20.180 milioni nel quadriennio 1974-1977 per la partecipazione all'aumento del capitale della società Eurodif e di lire 23.750 milioni nel triennio 1976-78 per anticipazioni alla stessa società
2920	<i>Legge 16 maggio 1977, n. 237</i>	Autorizzazione al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste ad avvalersi dell'IRVAM
2921	<i>Legge 23 maggio 1977, n. 239</i>	Nuovo termine per l'emanazione del Codice di Procedura Penale
2922	<i>Legge 27 maggio 1977, n. 282</i>	Modifiche all' <i>articolo 35 della Legge 26 luglio 1974, n. 343</i> , recante norme sulla liquidazione e concessione

		dei supplementi di congrua e degli assegni per spese di culto al clero
2923	<i>Legge 7 giugno 1977, n. 331</i>	Autorizzazione di un'ulteriore spesa di lire 10 miliardi per il primo gruppo di opere della ferrovia metropolitana di Roma da Osteria del Curato a Termini e a Prati
2924	<i>Legge 7 giugno 1977, n. 295</i>	Conversione in legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 15 aprile 1977, n. 115</i> , concernente disposizioni eccezionali e temporanee per fronteggiare la situazione dei servizi postali
2925	<i>Legge 16 giugno 1977, n. 357</i>	Inchiesta parlamentare sulla fuga di sostanze tossiche avvenuta il 10 luglio 1976 nello stabilimento ICMESA e sui rischi potenziali per la salute e per l'ambiente derivanti da attività industriali
2926	<i>Legge 28 giugno 1977, n. 402</i>	Provvedimenti straordinari per docenti delle scuole di istruzione secondaria ed artistica in lingua tedesca e delle località Ladine in provincia di Bolzano
2927	<i>Legge 1° luglio 1977, n. 403</i>	Provvedimenti per il finanziamento dell'attività agricola nelle Regioni
2928	<i>Legge 22 luglio 1977, n. 413</i>	Misure urgenti per il potenziamento e l'ammodernamento tecnologico dei servizi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica
2929	<i>Legge 1° agosto 1977, n. 545</i>	Autorizzazione della spesa per la costruzione dell'acquedotto dell'Isonzo e per il potenziamento dell'acquedotto interregionale del Fiora
2930	<i>Legge 4 agosto 1977, n. 524</i>	Disposizioni per il collocamento delle esattorie vacanti
2931	<i>Legge 8 agosto 1977, n. 631</i>	Limitazioni generali di velocità per i veicoli a motore
2932 (604)	[ <i>Legge 8 agosto 1977, n. 606</i> ]	[Partecipazione dell'Italia alla prima ricostituzione delle risorse del Fondo Africano di Sviluppo (FAD)]
2933	<i>Legge 8 agosto 1977, n. 630</i>	Contributo straordinario all'Ente Autonomo «Mostra mercato nazionale dell'artigianato» di Firenze per il completamento della nuova sede
2934	<i>Legge 8 agosto 1977, n. 639</i>	Interventi per le zone del Piemonte colpite dall'alluvione del maggio 1977
2935	<i>Legge 8 agosto 1977, n. 584</i>	Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici alle direttive della Comunità Economica Europea
2936	<i>Legge 8 agosto 1977, n. 609</i>	Contributo per la partecipazione italiana al Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite (PAM) per il biennio 1977-78
2937	<i>Legge 8 agosto 1977, n. 572</i>	Norme di attuazione delle direttive delle Comunità europee concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote
2938	<i>Legge 8 agosto 1977, n. 565</i>	Finanziamento del Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera
2939	<i>Legge 8 agosto 1977, n. 564</i>	Modifica delle norme sul matrimonio dei militari delle tre forze armate e degli ufficiali del Corpo della Guardia di Finanza
2940	<i>Legge 8 agosto 1977, n. 548</i>	Corresponsione di uno speciale premio al personale del Corpo degli Agenti di custodia richiamato d'autorità nell'anno 1977 in servizio temporaneo per speciali esigenze
2941	<i>Legge 8 agosto 1977, n. 547</i>	Aumento, per l'anno 1977, delle maggiorazioni previste in favore dei Comuni e delle Province dal <i>Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638</i>
2942	<i>Legge 8 agosto 1977, n. 536</i>	Conversione in Legge del <i>Decreto-Legge 8 luglio 1977, n. 375</i> , concernente conferimento di fondi al Mediocredito centrale
2943	<i>Legge 14 ottobre 1977, n. 812</i>	Contributo all'Istituto di Ricerche e di Addestramento delle Nazioni Unite (UNITAR), per il quinquennio 1976-80
2944	<i>Legge 31 ottobre 1977, n. 804</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 9 settembre 1977, n. 688</i> , concernente proroga del termine previsto dall' <i>articolo 228 della Legge 19 maggio 1975, n. 151</i>
2945	<i>Legge 31 ottobre 1977, n. 803</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 2 settembre 1977, n. 681</i> , recante provvidenze

2946	<i>Legge 3 dicembre 1977, n. 884</i>	straordinarie per il settore vitivinicolo Contributo per la partecipazione italiana al Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo (FISA)
2947	<i>Legge 20 dicembre 1977, n. 964</i>	Concessione di un assegno annuo pensionabile e di un assegno mensile ai dirigenti di ricerca ed ai ricercatori dell'Istituto Superiore di Sanità
2948	<i>Legge 22 dicembre 1977, n. 951</i>	Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato
2949	<i>Legge 23 dicembre 1977, n. 938</i>	Conversione in Legge del <i>Decreto-Legge 29 ottobre 1977, n. 797</i> , recante disposizioni straordinarie per la commercializzazione all'estero dei concentrati di pomodoro
2950	<i>Legge 27 dicembre 1977, n. 989</i>	Proroga dei termini per l'attuazione dei piani e delle procedure espropriativi di cui all' <i>articolo 9 della legge 10 ottobre 1962, n. 1549</i> , concernente la costruzione del canale navigabile Milano-Cremona-Po Proroga del termine di cui all' <i>articolo 61, secondo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298</i> , concernente l'istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi e disciplina degli autotrasportatori di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcina per i trasporti di merci su strada
2951	<i>Legge 27 dicembre 1977, n. 940</i>	Interventi per le zone del Piemonte, Liguria, Lombardia e Valle d'Aosta colpite dalle recenti alluvioni e proroga del termine per la definizione della gestione stralcio nella provincia di Udine
2952	<i>Legge 3 gennaio 1978, n. 2</i>	Copertura finanziaria del Decreto del Presidente della Repubblica concernente la nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato
2953	<i>Legge 9 gennaio 1978, n. 7</i>	Copertura finanziaria del Decreto del Presidente della Repubblica concernente modificazioni ai trattamenti economici e normativi in materia di trasferta e trasloco, previsti dalla <i>Legge 11 febbraio 1970, n. 34</i> , e successive modificazioni e integrazioni, sulle competenze accessorie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
2954	<i>Legge 9 gennaio 1978, n. 8</i>	Proroga del contributo ordinario e concessione di un contributo straordinario a favore dell'Associazione Italiana del Consiglio dei Comuni d'Europa (AICCE)
2955	<i>Legge 20 gennaio 1978, n. 26</i>	Incremento di fondi per il credito cinematografico
2956	<i>Legge 20 gennaio 1978, n. 25</i>	Proroga del termine di cui all' <i>articolo 6 della Legge 16 giugno 1977, n. 357</i> , istitutiva della Commissione d'inchiesta sulla fuga di sostanze tossiche avvenuta il 10 luglio 1976 nello stabilimento ICMESA e sui rischi potenziali per la salute e per l'ambiente derivanti da attività industriali
2957	<i>Legge 24 gennaio 1978, n. 12</i>	Conversione in Legge del <i>Decreto-Legge 3 dicembre 1977, n. 886</i> , concernente il termine per la presentazione delle istanze per consentire l'autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante. Modifiche alla <i>Legge 19 maggio 1976, n. 398</i> , concernente il commercio ambulante
2958	<i>Legge 3 febbraio 1978, n. 22</i>	Conversione in Legge del <i>Decreto-Legge 23 dicembre 1977, n. 941</i> , recante proroga per gli assessori regionali dell'agricoltura della potestà di cui all' <i>articolo 12 della legge 8 luglio 1975, n. 306</i>
2959	<i>Legge 8 febbraio 1978, n. 33</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 16 gennaio 1978, n. 10</i> , concernente svolgimento delle elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi di governo universitario
2960	<i>Legge 21 febbraio 1978, n. 46</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 14 gennaio 1978, n. 6</i> , concernente riapertura dei termini per la applicazione delle provvidenze agevolative per l'esportazione di vini verso Paesi terzi
2961	<i>Legge 21 febbraio 1978, n. 50</i>	Conversione in Legge del <i>Decreto-Legge 16 gennaio 1978, n. 9</i> , concernente modifiche alle disposizioni relative alla distillazione agevolata delle patate
2962	<i>Legge 21 febbraio 1978, n. 45</i>	

2963	<i>Legge 23 febbraio 1978, n. 40</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 29 dicembre 1977, n. 945</i> , concernente finanziamento degli interventi per la cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo
2964	<i>Legge 23 febbraio 1978, n. 39</i>	Conversione in Legge del <i>Decreto-Legge 23 dicembre 1977, n. 943</i> , relativo alla durata dell'incarico di ispettore dei costi presso il Comitato interministeriale prezzi
2965	<i>Legge 24 febbraio 1978, n. 51</i>	Conversione in Legge del <i>Decreto-Legge 29 dicembre 1977, n. 974</i> , concernente estensione al personale insegnante e non insegnante non di ruolo in servizio nelle scuole italiane in Eritrea nell'anno scolastico 1976-77 delle provvidenze di cui al <i>decreto-legge 15 maggio 1975, n. 150</i> , convertito, con modificazioni, nella <i>legge 18 luglio 1975, n. 299</i>
2966	<i>Legge 27 febbraio 1978, n. 44</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 29 dicembre 1977, n. 947</i> , concernente interventi a favore di imprese in difficoltà per consentire la continuazione della loro attività produttiva
2967	<i>Legge 22 marzo 1978, n. 75</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 30 gennaio 1978, n. 15</i> , concernente proroga delle norme relative al contenimento del costo del lavoro
2968	<i>Legge 30 marzo 1978, n. 96</i>	Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla attuazione degli interventi per la ricostruzione e la ripresa socio-economica dei territori della Valle del Belice colpiti dai terremoti del gennaio 1968
2969	<i>Legge 11 aprile 1978, n. 123</i>	Ulteriore proroga del termine stabilito nell' <i>articolo 7 della Legge 2 aprile 1976, n. 105</i> , concernente provvidenze a favore delle popolazioni della provincia di Viterbo colpite dal terremoto del febbraio 1971
2970	<i>Legge 27 aprile 1978, n. 158</i>	Modifica del termine di cui alla <i>Legge 8 maggio 1971, n. 420</i> , relativa al sistema aeroportuale di Milano
2971	<i>Legge 27 aprile 1978, n. 182</i>	Concessione alla Regione siciliana del contributo di cui all'articolo 38 dello Statuto per il quinquennio 1977-81 e determinazione, per lo stesso quinquennio, dei rimborsi allo Stato ai sensi dell' <i>articolo 3 del Decreto Legislativo 12 aprile 1948, n. 507</i>
2972	<i>Legge 28 aprile 1978, n. 141</i>	Proroga di alcuni termini previsti dalla <i>Legge 6 giugno 1974, n. 298</i> , e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalle relative norme di esecuzione approvate con <i>Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783</i>
2973	<i>Legge 22 maggio 1978, n. 217</i>	Diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte dei medici cittadini di Stati membri delle Comunità Europee
2974	<i>Legge 24 maggio 1978, n. 228</i>	Ulteriore proroga della durata delle utenze di acqua pubblica aventi ad oggetto piccole derivazioni
2975	<i>Legge 25 maggio 1978, n. 230</i>	Provvedimenti urgenti per il consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi a salvaguardia del patrimonio paesistico, storico, archeologico ed artistico delle due città
2976	<i>Legge 25 maggio 1978, n. 229</i>	Concessione di contributi straordinari a favore dell'Ente Autonomo per l'Acquedotto pugliese e dell'Ente Acquedotti siciliani per il ripianamento dei disavanzi di bilancio
2977	<i>Legge 26 maggio 1978, n. 221</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 30 marzo 1978, n. 78</i> , concernente ulteriore proroga delle norme relative al contenimento del costo del lavoro
2978	<i>Legge 2 giugno 1978, n. 339</i>	Assegnazione di un ulteriore contributo speciale alla regione Lombardia per provvedere agli interventi nella zona colpita dall'inquinamento di sostanze tossiche verificatosi in provincia di Milano il 10 luglio 1976
2979	<i>Legge 3 giugno 1978, n. 308</i>	Aumento del contributo annuo dello Stato a favore del Consiglio Italiano del Movimento Europeo
2980	<i>Legge 3 giugno 1978, n. 296</i>	Autorizzazione della spesa di lire 7.000 milioni per il

- completamento dell'Acquedotto consorziale delle Langhe ed Alpi Cuneesi
- 2981 *Legge 8 giugno 1978, n. 306* Ulteriore finanziamento di provvidenze a favore delle zone colpite dalla catastrofe del Vajont
- 2982 *Legge 10 giugno 1978, n. 272* Conversione in Legge, con modificazioni, del *Decreto-Legge 14 aprile 1978, n. 113*, concernente l'acceleramento delle procedure per la concessione delle agevolazioni finanziarie alle iniziative industriali nel Mezzogiorno
- 2983 *Legge 15 giugno 1978, n. 279* Conversione in Legge, con modificazioni, del *Decreto-Legge 14 aprile 1978, n. 110*, recante provvedimenti urgenti per le società già inquadrate nel gruppo EGAM e norme per l'attuazione e il finanziamento del programma per il riordinamento delle società stesse
- 2984 *Legge 5 luglio 1978, n. 370* Rideterminazione dei contributi statali nelle spese sostenute dai Comuni di Bari, Cassino, Catania, Forlì, Frosinone, Latina, Melfi, Milano, Nuoro, Palermo, Pavia, Pisa, Rieti e Roma per il servizio dei locali e mobili degli uffici giudiziari
- 2985 *Legge 5 luglio 1978, n. 371* Assunzione a carico dello Stato della metà delle spese per il funzionamento dei Comitati provinciali dei prezzi
- 2986 *Legge 21 luglio 1978, n. 416* Interpretazione autentica di alcune norme dell'*articolo 14 del Decreto-Legge 29 dicembre 1977, n. 946*, convertito, con modificazioni, nella *Legge 27 febbraio 1978, n. 43*
- 2987 *Legge 27 luglio 1978, n. 394* Conversione in Legge, con modificazioni, del *Decreto-Legge 26 maggio 1978, n. 225*, concernente: «Misure urgenti in favore delle zone della Calabria e della Sicilia colpite dagli eventi sismici del marzo e dell'aprile 1978»
- 2988 *Legge 4 agosto 1978, n. 466* Conversione in Legge del *Decreto-Legge 1° luglio 1978, n. 349*, concernente la concessione di contributi straordinari per la gestione dei Parchi nazionali del Gran Paradiso, d'Abruzzo, del Circeo, dello Stelvio e della Calabria
- 2989 *Legge 4 agosto 1978, n. 465* Conversione in Legge, con modificazioni, del *Decreto-Legge 24 giugno 1978, n. 300*, concernente provvidenze per le zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia e proroga della gestione stralcio prevista dall'*art. 2, ultimo comma, del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648*, convertito, con modificazioni, nella *legge 30 ottobre 1976, n. 730*
- 2990 <sup>(604)</sup> *[Legge 4 agosto 1978, n. 464]* [Conversione in Legge, con modificazioni, del *Decreto-Legge 24 giugno 1978, n. 299*, concernente modifiche alla *Legge 29 aprile 1976, n. 178*, recante ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968]
- 2991 *Legge 4 agosto 1978, n. 429* Conversione in Legge, con modificazioni, del *Decreto-Legge 1° luglio 1978, n. 350*, recante proroga della durata in carica delle Commissioni regionali e provinciali per l'Artigianato
- 2992 *Legge 4 agosto 1978, n. 461* Finanziamento del Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera per gli anni 1977 e 1978
- 2993 *Legge 5 agosto 1978, n. 502* Conversione in Legge, con modificazioni, del *Decreto-Legge 6 luglio 1978, n. 353*, concernente norme per il contenimento del costo del lavoro, mediante la riduzione dei contributi dovuti agli Enti gestori dell'assicurazione contro le malattie
- 2994 *Legge 5 agosto 1978, n. 501* Aumento del contributo annuo alla Stazione zoologica di Napoli
- 2995 *Legge 5 agosto 1978, n. 472* Modifica degli *articoli 22 e 32 della Legge 13 maggio 1961, n. 469*, concernenti le Commissioni giudicatrici per i concorsi a posti di vigile e di capo squadra del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché norme per la tempestiva copertura dei posti nella qualifica di vigile del fuoco
- 2996 *Legge 18 agosto 1978, n. 503* Finanziamento integrativo di lire 1.665 miliardi per l'ammodernamento ed il potenziamento del parco del materiale rotabile e degli impianti di sicurezza e



		segnalamento dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato, per il completamento delle tre nuove officine di grande riparazione programmate nel Mezzogiorno, e provvedimenti per aumentare la capacità operativa della stessa Azienda
2997	<i>Legge 24 novembre 1978, n. 780</i>	Ulteriore integrazione di spesa per la costruzione di ponti stabili sul fiume Po
2998	<i>Legge 24 novembre 1978, n. 737</i>	Proroga dell'efficacia delle norme sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato nei settori del commercio e del turismo
2999	<i>Legge 30 novembre 1978, n. 755</i>	Aumento delle paghe dei militari e graduati di truppa delle Forze Armate e aumento della paga degli allievi delle Accademie militari, degli allievi Carabinieri, allievi Finanziari, allievi Guardie di pubblica sicurezza, allievi Agenti di custodia e allievi Guardie forestali
3000	<i>Legge 5 dicembre 1978, n. 825</i>	Garanzia dello Stato sulle obbligazioni emesse dall'IRI per il consolidamento di passività a breve delle aziende del gruppo
3001	<i>Legge 6 dicembre 1978, n. 827</i>	Rinnovazione della delega di cui all' <i>articolo 72 della Legge 16 maggio 1978, n. 196</i> , recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta
3002	<i>Legge 14 dicembre 1978, n. 798</i>	Copertura finanziaria del Decreto del Presidente della Repubblica concernente la nuova disciplina delle prestazioni straordinarie del personale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e nuove misure dei relativi compensi
3003	<i>Legge 14 dicembre 1978, n. 829</i>	Contributo straordinario al Centro sperimentale di cinematografia per lavori di manutenzione degli impianti tecnici e per costruzione di nuovi locali
3004	<i>Legge 21 dicembre 1978, n. 838</i>	Proroga delle deleghe al Governo di cui alla <i>Legge 14 dicembre 1976, n. 847</i> , in materia di tariffa dei dazi di importazione e di legislazione doganale
3005	<i>Legge 23 dicembre 1978, n. 840</i>	Conversione in Legge del <i>Decreto-Legge 10 novembre 1978, n. 691</i> , concernente il rinvio delle elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi di governo universitario
3006	<i>Legge 23 dicembre 1978, n. 839</i>	Concessione al Comitato Nazionale per l'Energia Nucleare di un contributo statale di lire 55 miliardi per l'anno finanziario 1978
3007	<i>Legge 8 gennaio 1979, n. 11</i>	Contributo all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) per il triennio 1978-80
3008	<i>Legge 19 gennaio 1979, n. 17</i>	Interventi per alcune zone del territorio nazionale colpite da calamità naturali
3009	<i>Legge 25 gennaio 1979, n. 33</i>	Ulteriore stanziamento per la ricostruzione della linea Cuneo-Breil-Ventimiglia
3010	<i>Legge 7 febbraio 1979, n. 31</i>	Istituzione e composizione transitoria del Consiglio universitario nazionale, nonché nuove norme sui concorsi per posti di professore universitario di ruolo
3011	<i>Legge 7 febbraio 1979, n. 43</i>	Autorizzazione della spesa per l'esecuzione di opere paravalanghe sulle pendici montane nella zona del valico di confine nazionale in comune di Brennero in provincia di Bolzano
3012	<i>Legge 19 febbraio 1979, n. 51</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 23 dicembre 1978, n. 813</i> , contenente disposizioni in materia di tariffe autostradali e norme intese a soddisfare in via prioritaria i debiti indilazionabili degli Enti autostradali a prevalente capitale pubblico e dei consorzi per le autostrade siciliane
3013	<i>Legge 19 marzo 1979, n. 78</i>	Proroga del termine previsto dall' <i>articolo 4, primo comma, della Legge 30 marzo 1978, n. 96</i> , istitutiva della Commissione parlamentare d'inchiesta sull'attuazione degli interventi per la ricostruzione e la ripresa socio-economica dei territori della Valle del Belice colpiti dai terremoti del gennaio 1968
3014	<i>Legge 10 aprile 1979, n. 125</i>	Concessione di un contributo straordinario al Consorzio Autonomo del porto di Napoli
3015	<i>Legge 10 aprile 1979, n. 126</i>	Interpretazione autentica di alcune norme della <i>Legge 17 maggio 1952, n. 619</i> , in materia di risanamento dei

		rioni «Sassi» di Matera
3016	<i>Legge 27 luglio 1979, n. 299</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 26 maggio 1979, n. 151</i> , concernente rifinanziamento degli interventi urgenti ed indispensabili da attuare negli aeroporti aperti al traffico aereo civile
3017	<i>Legge 27 luglio 1979, n. 300</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 26 maggio 1979, n. 154</i> , recante disposizioni urgenti relative al finanziamento della spesa degli Enti locali per il servizio sanitario
3018	<i>Legge 8 agosto 1979, n. 356</i>	Conversione in Legge del <i>Decreto-Legge 19 giugno 1979, n. 210</i> , recante proroga della sospensione dell'obbligo della vaccinazione antivaaiolosa, prevista dall' <i>articolo 1 della Legge 7 giugno 1977, n. 323</i>
3019	<i>Legge 13 agosto 1979, n. 375</i>	Proroga al 31 dicembre 1979 delle disposizioni relative al contenimento del costo del lavoro
3020	<i>Legge 13 agosto 1979, n. 402</i>	Validità degli scrutini e degli esami effettuati nell'anno scolastico 1978-79 e autorizzazione ad istituire una sessione straordinaria nei conservatori di musica e nelle accademie di belle arti
3021	<i>Legge 15 ottobre 1979, n. 490</i>	Proroga del termine di cui al settimo comma dell' <i>articolo 53 del Testo Unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218</i> , per quanto riguarda gli espropri effettuati per la esecuzione dei lavori del quinto centro siderurgico di Gioia Tauro
3022	<i>Legge 22 ottobre 1979, n. 510</i>	Rinnovo della delega di cui all' <i>articolo 47, terzo comma, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833</i> , per l'emanazione dello stato giuridico del personale delle Unità Sanitarie Locali
3023	<i>Legge 8 novembre 1979, n. 566</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 6 settembre 1979, n. 434</i> , concernente la proroga degli incarichi annuali del personale docente e non docente e delle nomine degli esperti negli Istituti tecnici e professionali e recante disposizioni particolari per gli insegnanti di educazione tecnica nella scuola media
3024	<i>Legge 23 novembre 1979, n. 597</i>	Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia
3025	<i>Legge 26 novembre 1979, n. 598</i>	Ulteriore proroga dell'efficacia delle norme sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato nei settori del commercio e del turismo
3026	<i>Legge 24 dicembre 1979, n. 669</i>	Proroga delle prestazioni assistenziali e previdenziali per i lavoratori agricoli iscritti negli elenchi a validità prorogata
3027	<i>Legge 24 dicembre 1979, n. 670</i>	Proroga del termine previsto dall' <i>articolo 4, primo comma, della Legge 30 marzo 1978, n. 96</i> istitutiva della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla attuazione degli interventi per la ricostruzione e la ripresa socio-economica dei territori della Valle del Belice colpiti dai terremoti del gennaio 1968, modificata dalla <i>legge 19 marzo 1979, n. 78</i>
3028	<i>Legge 20 febbraio 1980, n. 60</i>	Finanziamenti per il completamento dei bacini di carenaggio di Genova e Trieste e per la costruzione del bacino di carenaggio di Napoli
3029	<i>Legge 13 marzo 1980, n. 72</i>	Contributi all'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) per il quinquennio 1979-83
3030	<i>Legge 16 maggio 1980, n. 177</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 13 marzo 1980, n. 67</i> , concernente interventi in favore dei pubblici servizi automobilistici locali
3031	<i>Legge 22 maggio 1980, n. 204</i>	Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul caso Sindona e sulle responsabilità politiche ed amministrative ad esso eventualmente connesse
3032	<i>Legge 22 maggio 1980, n. 238</i>	Aumento del contributo annuo e concessione di un contributo straordinario in favore dell'Istituto Nazionale della Nutrizione
3033	<i>Legge 22 maggio 1980, n. 247</i>	Autorizzazione di spesa per l'acquisto, la costruzione e

- la ristrutturazione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche e consolari e ad alloggi per il personale
- 3034 *Legge 23 maggio 1980, n. 234* Concorso speciale per direttori didattici delle scuole di lingua tedesca e delle località Ladine in provincia di Bolzano
- 3035 *Legge 23 maggio 1980, n. 226* Proroga degli incarichi del personale docente e non docente nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, nonché degli incarichi di presidenza nelle scuole secondarie ed artistiche
- 3036 *Legge 24 giugno 1980, n. 282* Assegnazione alla Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio di entrate supplementari al bilancio operativo per il 1978
- 3037 *Legge 26 giugno 1980, n. 281* Provvedimenti urgenti per l'Istituto per la Ricostruzione Industriale - IRI, per l'anno 1979
- 3038 *Legge 7 luglio 1980, n. 298* Conversione in Legge del *Decreto-Legge 7 maggio 1980, n. 152*, concernente il differimento del termine di cui all'*articolo 89 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*, in materia di opere idrauliche relative ai bacini idrografici interregionali ed autorizzazione di spesa per opere idrauliche di competenza regionale
- 3039 *Legge 8 luglio 1980, n. 326* Autorizzazione di spesa per la concessione di un contributo per il completamento del bacino di carenaggio del porto di Livorno
- 3040 *Legge 8 luglio 1980, n. 336* Provvedimenti straordinari per il potenziamento e l'ammodernamento dei servizi del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco
- 3041 *Legge 18 luglio 1980, n. 408* Rinnovo del contributo italiano al Fondo delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP), per il quadriennio 1979-82
- 3042 *Legge 18 luglio 1980, n. 409* Erogazione a favore del Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite (PAM) della residua quota di contributo dovuta dall'Italia per il biennio 1975-1976
- 3043 *Legge 18 luglio 1980, n. 337* Conversione in legge, con modificazioni, del *Decreto-Legge 16 maggio 1980, n. 179*, recante il termine per l'adempimento dell'obbligo dell'installazione dei misuratori meccanici occorrenti per l'accertamento quantitativo dei prodotti petroliferi
- 3044 *Legge 23 luglio 1980, n. 388* Contributo dell'Italia al finanziamento del piano d'azione per la tutela del Mare Mediterraneo dall'inquinamento per il biennio 1979-80
- 3045 *Legge 29 luglio 1980, n. 385* Norme provvisorie sulla indennità di espropriazione di aree edificabili nonché modificazioni di termini previsti dalle *Leggi 28 gennaio 1977, n. 10, 5 agosto 1978, n. 457 e 15 febbraio 1980, n. 25*
- 3046 *Legge 8 agosto 1980, n. 422* Concorso dello Stato nelle spese elettorali dei partiti politici per le elezioni per il Parlamento Europeo e per i Consigli regionali
- 3047 *Legge 8 agosto 1980, n. 431* Rimozione dei pericoli derivanti dal carico della motocisterna «Klearchos», di nazionalità greca, affondata nelle acque territoriali italiane
- 3048 *Legge 8 agosto 1980, n. 438* Adeguamento dei contributi previsti dalla *Legge 8 giugno 1978, n. 306*, per la ricostruzione degli immobili distrutti, danneggiati o trasferiti per effetto della catastrofe del Vajont
- 3049 *Legge 8 agosto 1980, n. 439* Conversione in Legge del *Decreto-Legge 21 giugno 1980, n. 268*, recante proroga dei contratti stipulati dalle Pubbliche Amministrazioni ai sensi della *Legge 1° giugno 1977, n. 285*, e successive modificazioni e integrazioni
- 3050 *Legge 13 agosto 1980, n. 443* Assegnazione di fondi alla regione autonoma della Sardegna per l'avvio del risanamento delle imprese chimiche del Tirso
- 3051 *Legge 13 agosto 1980, n. 442* Nuovi apporti al capitale sociale della Società per le Gestioni e Partecipazioni Industriali - GEPI, Società per Azioni
- 3052 *Legge 13 agosto 1980, n. 444* Conversione in Legge, con modificazioni, del *Decreto-*

		<i>Legge 1° luglio 1980, n. 286</i> , concernente proroga del termine concesso ai datori di lavoro per la regolarizzazione delle posizioni debitorie nei confronti dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
3053	<i>Legge 4 settembre 1980, n. 542</i>	Proroga del termine previsto dall' <i>articolo 2 della Legge 23 novembre 1979, n. 597</i> , istitutiva della Commissione parlamentare di inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia
3054	<i>Legge 18 novembre 1980, n. 779</i>	Contributo per la partecipazione italiana al Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite (PAM) per l'anno 1979
3055	<i>Legge 18 novembre 1980, n. 780</i>	Proroga al 30 dicembre 1981 delle funzioni del Comitato interministeriale di coordinamento per l'attuazione degli accordi di Osimo nonché della relativa segreteria
3056	<i>Legge 28 novembre 1980, n. 781</i>	Provvedimenti urgenti per l'Ente Partecipazioni e Finanziamento Industria Manifatturiera - EFIM per l'anno 1979
3057	<i>Legge 28 novembre 1980, n. 783</i>	Interventi straordinari dello Stato in favore delle gestioni di malattia degli Enti mutualistici
3058	<i>Legge 10 dicembre 1980, n. 849</i>	Norme per il completamento del programma delle opere di difesa dei comprensori agricoli retrostanti il litorale ferrarese
3059	<i>Legge 10 dicembre 1980, n. 846</i>	Ulteriori interventi per il consolidamento del Monte San Martino e per la difesa dell'abitato del comune di Lecco
3060	<i>Legge 18 dicembre 1980, n. 864</i>	Finanziamento del terzo censimento generale dell'agricoltura, del dodicesimo censimento generale della popolazione, del censimento generale delle abitazioni e del sesto censimento generale della industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato
3061	<i>Legge 18 dicembre 1980, n. 865</i>	Nuova istituzione di una Commissione d'inchiesta e di studio sulle commesse di armi e mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti
3062	<i>Legge 22 dicembre 1980, n. 890</i>	Proroga del termine previsto dall' <i>articolo 4, primo comma, della Legge 30 marzo 1978, n. 96</i> , istitutiva della Commissione parlamentare d'inchiesta sull'attuazione degli interventi per la ricostruzione e la ripresa socio-economica di territori della valle del Belice colpiti dai terremoti del gennaio 1968, modificata dalla <i>legge 19 marzo 1979, n. 78</i> , e dalla <i>legge 24 dicembre 1979, n. 670</i>
3063	<i>Legge 30 dicembre 1980, n. 893</i>	Proroga del termine di cui all' <i>articolo 17 del Decreto-Legge 26 maggio 1978, n. 216</i> , convertito, con modificazioni, nella <i>legge 24 luglio 1978, n. 388</i> , in materia di revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari
3064	<i>Legge 16 gennaio 1981, n. 9</i>	Proroga del termine di cui all' <i>articolo 36 della legge 27 dicembre 1977, n. 968</i> , relativo alla scadenza delle concessioni delle riserve di caccia
3065	<i>Legge 3 febbraio 1981, n. 14</i>	Autorizzazione di spesa per il completamento di opere di riforma fondiaria nei territori vallivi del Mezzano
3066	<i>Legge 6 febbraio 1981, n. 21</i>	Proroga dei contratti stipulati dalle Pubbliche Amministrazioni ai sensi della <i>Legge 1° giugno 1977, n. 285</i> , e successive modificazioni ed integrazioni
3067	<i>Legge 17 febbraio 1981, n. 25</i>	Provvedimenti straordinari per le attività teatrali di prosa
3068	<i>Legge 20 febbraio 1981, n. 62</i>	Finanziamento della partecipazione italiana alla riunione di Madrid sulla Sicurezza e cooperazione europea
3069	<i>Legge 23 marzo 1981, n. 96</i>	Copertura finanziaria del Decreto del Presidente della Repubblica per la corresponsione di una indennità di rischio ed insalubrità al personale dei Monopoli di Stato
3070	<i>Legge 1° aprile 1981, n. 106</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 31 gennaio 1981, n. 13</i> , recante proroga del termine di scadenza delle concessioni idroelettriche stabilito con <i>Legge 31 marzo 1977, n. 92</i>
3071	<i>Legge 16 aprile 1981, n. 140</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 14 febbraio 1981, n. 24</i> , recante misure

		eccezionali per la tutela e lo sviluppo dell'occupazione nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata
3072	<i>Legge 27 aprile 1981, n. 190</i>	Contributi a carico dello Stato a favore di associazioni per il sostegno delle loro attività di promozione sociale
3073	<i>Legge 23 giugno 1981, n. 315</i>	Proroga del termine previsto dall' <i>articolo 7 della Legge 22 maggio 1980, n. 204</i> , recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul caso Sindona e sulle responsabilità politiche ed amministrative ad esso eventualmente connesse
3074	<i>Legge 26 giugno 1981, n. 329</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 11 maggio 1981, n. 193</i> , per l'intervento straordinario a favore della pesca marittima
3075	<i>Legge 1° luglio 1981, n. 345</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 14 maggio 1981, n. 209</i> , concernente conferimento al fondo di dotazione dell'IRI
3076	<i>Legge 24 luglio 1981, n. 392</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 6 giugno 1981, n. 281</i> , recante proroga degli incarichi del personale docente, educativo e non docente delle scuole materne, elementari, secondarie, artistiche e delle istituzioni educative nonché delle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero
3077	<i>Legge 1° agosto 1981, n. 423</i>	Interventi per l'agricoltura
3078	<i>Legge 6 agosto 1981, n. 456</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 26 giugno 1981, n. 333</i> , concernente proroga del termine assegnato al Commissario per il completamento degli interventi nelle zone colpite dal terremoto del novembre 1980
3079	<i>Legge 2 ottobre 1981, n. 544</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 31 luglio 1981, n. 414</i> , recante provvedimenti urgenti in alcuni settori dell'economia
3080	<i>Legge 6 ottobre 1981, n. 568</i>	Interventi urgenti per il completamento della ricostruzione dell'abitato di Tratalias reso inagibile dagli affioramenti idrici a valle della diga di Monte Pranu
3081	<i>Legge 28 ottobre 1981, n. 612</i>	Concessione di un contributo per il quinquennio 1981-85 alla Università di Bologna per il finanziamento del Centro di alti studi internazionali
3082	<i>Legge 28 ottobre 1981, n. 616</i>	Finanziamento della quota di partecipazione italiana al Consiglio Internazionale della Caccia
3083	<i>Legge 1° dicembre 1981, n. 691</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 30 settembre 1981, n. 545</i> , concernente misure urgenti nel settore della produzione industriale e dell'artigianato
3084	<i>Legge 18 dicembre 1981, n. 750</i>	Conferimento al Fondo di dotazione dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale - IRI per il triennio 1981-83
3085	<i>Legge 19 dicembre 1981, n. 762</i>	Interventi in favore del Duomo di Cefalù e del Castello Medioevale di Castelbuono
3086	<i>Legge 22 dicembre 1981, n. 766</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 4 novembre 1981, n. 622</i> , recante straordinaria erogazione finanziaria all'IRI per fronteggiare gli oneri conseguenti alla negoziazione di contratti internazionali in Algeria
3087	<i>Legge 22 dicembre 1981, n. 765</i>	Conversione in Legge del <i>Decreto-Legge 31 ottobre 1981, n. 619</i> , recante differimento del termine di scadenza delle concessioni idroelettriche stabilito con <i>Legge 31 marzo 1977, n. 92</i> , e prorogato con <i>Decreto-Legge 31 gennaio 1981, n. 13</i> , convertito, con modificazioni, nella <i>legge 1° aprile 1981, n. 106</i>
3088	<i>Legge 26 dicembre 1981, n. 782</i>	Conferimento al fondo di dotazione dell'Ente Nazionale Idrocarburi (ENI) per l'anno 1980 e per il triennio 1981-83
3089	<i>Legge 31 dicembre 1981, n. 828</i>	Assegnazione alla Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio di entrate supplementari al bilancio operativo per gli anni 1979 e 1980
3090	<i>Legge 6 gennaio 1982, n. 1</i>	Ulteriore proroga del termine previsto dall' <i>articolo 2 della Legge 23 novembre 1979, n. 597</i> , istitutiva di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo

		Moro e sul terrorismo in Italia
3091	<i>Legge 15 gennaio 1982, n. 3</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 16 novembre 1981, n. 646</i> , concernente differimento del termine di validità delle norme sulla fiscalizzazione degli oneri sociali
3092	<i>Legge 22 gennaio 1982, n. 5</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 20 novembre 1981, n. 661</i> , concernente modificazione della misura della soprattassa per omesso, tardivo o insufficiente versamento delle imposte sui redditi
3093	<i>Legge 27 gennaio 1982, n. 14</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 26 novembre 1981, n. 681</i> , concernente proroga delle gestioni commissariali di taluni Enti pubblici soppressi
3094	<i>Legge 10 febbraio 1982, n. 38</i>	Modifiche ad alcuni articoli del Codice della strada, approvato con <i>Decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393</i> , e successive modificazioni, riguardanti i pesi e le misure dei veicoli, nonché alla <i>Legge 27 novembre 1980, n. 815</i>
3095	<i>Legge 23 febbraio 1982, n. 49</i>	Soppressione e messa in liquidazione del Comitato Interministeriale per le Provvidenze agli Statali (CIPS)
3096	<i>Legge 23 febbraio 1982, n. 50</i>	Concessione di un contributo straordinario in favore dell'Istituto Nazionale della Nutrizione
3097	<i>Legge 26 febbraio 1982, n. 53</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 22 dicembre 1981, n. 789</i> , recante ulteriore proroga del termine di cui all' <i>articolo 89 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616</i> , ed autorizzazione di spesa per opere idrauliche di competenza statale e regionale
3098	<i>Legge 4 marzo 1982, n. 65</i>	Copertura finanziaria del Decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo per il triennio 1979-81 relativo ai dipendenti dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade e disposizioni riguardanti l'organizzazione e l'ordinamento del personale dell'azienda medesima
3099	<i>Legge 5 marzo 1982, n. 62</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 30 dicembre 1981, n. 801</i> , concernente provvedimenti urgenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento
3100	<i>Legge 5 marzo 1982, n. 60</i>	Conversione in Legge del <i>Decreto-Legge 22 dicembre 1981, n. 799</i> , recante proroga dei termini di cui agli <i>articoli 1 e 4 del Decreto-Legge 28 luglio 1981, n. 397</i> , convertito, con modificazioni, nella <i>Legge 26 settembre 1981, n. 536</i> , concernente interventi in favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici. Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni riguardanti le zone terremotate della Valle del Belice
3101	<i>Legge 18 marzo 1982, n. 85</i>	Concessione al Comitato Nazionale per l'Energia Nucleare di un contributo statale di lire 2.890 miliardi per le attività del quinquennio 1980-1984
3102	<i>Legge 22 marzo 1982, n. 86</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 15 gennaio 1982, n. 4</i> , concernente proroga del termine previsto dall' <i>articolo 8, ultimo comma, della Legge 23 dicembre 1980, n. 930</i>
3103	<i>Legge 23 marzo 1982, n. 97</i>	Conversione in Legge del <i>Decreto-Legge 22 gennaio 1982, n. 10</i> , recante norme per l'assolvimento delle funzioni omologative di competenza statale svolte dall'ENPI e dall'ANCC
3104	<i>Legge 31 marzo 1982, n. 128</i>	Nomina dei segretari comunali della qualifica iniziale
3105	<i>Legge 9 aprile 1982, n. 154</i>	Ulteriore proroga del termine previsto dall' <i>articolo 2 della legge 23 novembre 1979, n. 597</i> , istitutiva di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia
3106	<i>Legge 29 aprile 1982, n. 196</i>	Nuova istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta e di studio sulle commesse di armi e mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti
3107	<i>Legge 30 aprile 1982, n. 188</i>	Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario

		1982 e bilancio pluriennale per il triennio 1982-84
3108	<i>Legge 20 maggio 1982, n. 266</i>	Concessione di un contributo straordinario all'Istituto di Studi per la Programmazione Economica - ISPE per gli anni 1981 e 1982
3109	<i>Legge 21 maggio 1982, n. 267</i>	Conversione in legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 24 marzo 1982, n. 91</i> , concernente proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali per i mesi di febbraio e marzo 1982 ed estensione ad altri settori
3110	<i>Legge 4 giugno 1982, n. 342</i>	Proroga del termine previsto dall' <i>articolo 7 della Legge 23 settembre 1981, n. 527</i> , per l'ultimazione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sulla loggia massonica P2
3111	<i>Legge 8 giugno 1982, n. 343</i>	Finanziamento del piano d'azione per il Mediterraneo per il triennio 1981-83
3112	<i>Legge 10 giugno 1982, n. 355</i>	Autorizzazione di spesa per i servizi telefonici resi alle popolazioni del Friuli-Venezia Giulia colpite dal sisma dell'anno 1976
3113	<i>Legge 25 giugno 1982, n. 379</i>	Conversione in legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 26 aprile 1982, n. 184</i> , concernente misure urgenti per garantire l'approvvigionamento idrico delle popolazioni servite dall'Acquedotto pugliese
3114	<i>Legge 16 luglio 1982, n. 442</i>	Conversione in Legge del <i>Decreto-Legge 14 maggio 1982, n. 256</i> , recante provvedimenti urgenti in favore delle aziende del settore alluminio del gruppo EFIM-MCS
3115	<i>Legge 19 luglio 1982, n. 461</i>	Conversione in legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 21 maggio 1982, n. 272</i> concernente proroga degli incarichi del personale non di ruolo delle Unità Sanitarie Locali
3116	<i>Legge 22 luglio 1982, n. 473</i>	Autorizzazione di spesa per l'acquisto, costruzione o ristrutturazione di immobili da destinare a sedi di Istituti di cultura e di scuole italiane all'estero
3117	<i>Legge 12 agosto 1982, n. 546</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 30 giugno 1982, n. 389</i> , concernente durata dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno
3118	<i>Legge 27 settembre 1982, n. 684</i>	Conversione in legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 29 luglio 1982, n. 482</i> , recante proroga del termine per gli interventi della GEPI ai sensi della <i>Legge 28 novembre 1980, n. 784</i> , concernente norme per la ricapitalizzazione della GEPI, e del termine di cui al sesto comma dell'art. 1 della medesima legge
3119	<i>Legge 6 ottobre 1982, n. 724</i>	Estensione ai professori incaricati nell'anno 1979-80 delle disposizioni di cui all' <i>art. 5, terzo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28</i> , concernente riordinamento della docenza universitaria
3120	<i>Legge 20 novembre 1982, n. 885</i>	Proroga del termine previsto dall' <i>articolo 3 della Legge 29 aprile 1982, n. 196</i> , istitutiva di una Commissione parlamentare di inchiesta e di studio sulle commesse di armi e mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti
3121	<i>Legge 2 dicembre 1982, n. 888</i>	Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende Autonome per l'anno finanziario 1982
3122	<i>Legge 9 dicembre 1982, n. 914</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 21 ottobre 1982, n. 767</i> , concernente modalità di pagamento ai Comuni e alle Province dei contributi erariali per gli anni 1981 e 1982
3123	<i>Legge 23 dicembre 1982, n. 940</i>	Proroga delle gestioni commissariali per la realizzazione del piano straordinario di edilizia residenziale nell'area metropolitana di Napoli
3124	<i>Legge 23 dicembre 1982, n. 943</i>	Differimento al 31 dicembre 1983 del termine in materia di indennità di espropriazione e di occupazione di urgenza
3125	<i>Legge 28 dicembre 1982, n. 945</i>	Differimento del termine di cui all' <i>articolo 89 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616</i> , in materia di opere idrauliche, nonché del termine di cui all' <i>articolo 2 della Legge 27 dicembre 1973, n. 845</i> , relativo al limite di competenza per valore in materia di opere pubbliche

3126	<i>Legge 28 dicembre 1982, n. 966</i>	Partecipazione dell'ANAS a società aventi per fine lo studio, la progettazione e la costruzione di opere viarie in territorio estero
3127	<i>Legge 31 dicembre 1982, n. 971</i>	Finanziamento delle opere di straordinaria manutenzione del ponte girevole di Taranto
3128	<i>Legge 18 gennaio 1983, n. 12</i>	Intervento straordinario a favore dell'Ente autonomo di gestione per il cinema
3129	<i>Legge 7 febbraio 1983, n. 24</i>	Proroga del termine indicato nell'ultimo comma dell' <i>articolo 10 del Decreto-Legge 23 gennaio 1982, n. 9</i> , convertito, con modificazioni, nella <i>Legge 25 marzo 1982, n. 94</i>
3130	<i>Legge 10 marzo 1983, n. 74</i>	Proroga dei termini per l'esecuzione dei lavori e per le procedure espropriative concernenti la realizzazione del canale navigabile Milano-Cremona-Po
3131	<i>Legge 26 marzo 1983, n. 86</i>	Copertura degli oneri residui del primo gruppo di opere della linea «A» della metropolitana di Roma
3132	<i>Legge 11 aprile 1983, n. 114</i>	Proroga della gestione stralcio dell'attività del Commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata
3133	<i>Legge 14 aprile 1983, n. 116</i>	Norme per il rinvio delle elezioni dei Consigli provinciali e dei Consigli comunali della primavera 1983 e per l'abbinamento delle elezioni regionali, provinciali e comunali nelle regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Valle d'Aosta
3134	<i>Legge 28 aprile 1983, n. 133</i>	Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1983 e bilancio pluriennale per il triennio 1983-85
3135	<i>Legge 28 aprile 1983, n. 174</i>	Autorizzazione ad effettuare per gli anni 1983, 1984 e 1985 le lotterie di Viareggio e di Venezia
3136	<i>Legge 2 maggio 1983, n. 151</i>	Concessione di una integrazione finanziaria temporanea relativamente alle importazioni di metano dalla Repubblica Democratica Popolare Algerina
3137	<i>Legge 2 maggio 1983, n. 138</i>	Aumento del Fondo di dotazione della SACE per l'anno 1983
3138	<i>Legge 4 maggio 1983, n. 164</i>	Proroga dei termini di presentazione delle domande per l'erogazione dei contributi nelle zone colpite dal sisma del 23 novembre 1980
3139	<i>Legge 10 maggio 1983, n. 189</i>	Piano decennale per la soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato
3140	<i>Legge 1° ottobre 1983, n. 522</i>	Ulteriore proroga del termine per l'ultimazione dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica P2
3141	<i>Legge 11 ottobre 1983, n. 545</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 12 agosto 1983, n. 370</i> , concernente proroga di talune disposizioni del <i>Decreto-Legge 14 febbraio 1981, n. 24</i> , convertito, con modificazioni, nella <i>Legge 16 aprile 1981, n. 140</i> , ai fini dell'adeguamento dei servizi statali dell'impiego per lo sviluppo dell'occupazione
3142	<i>Legge 18 novembre 1983, n. 644</i>	Aumento del fondo di dotazione della SACE per l'anno 1983
3143	<i>Legge 9 dicembre 1983, n. 681</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 18 ottobre 1983, n. 568</i> , recante proroga delle gestioni esattoriali e delle ricevitorie provinciali delle Imposte Dirette nonché delle Tesorerie comunali e provinciali
3144	<i>Legge 23 dicembre 1983, n. 733</i>	Autorizzazione alla Cassa Depositi e Prestiti a concedere un'anticipazione di lire 15 miliardi all'Ente EUR
3145	<i>Legge 28 gennaio 1984, n. 7</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 1° dicembre 1983, n. 654</i> , concernente esonero dalle sanzioni per i versamenti di acconto della sovrimposta sul reddito dei fabbricati effettuati entro il 30 gennaio 1984 da cittadini italiani emigrati all'estero
3146	<i>Legge 31 gennaio 1984, n. 9</i>	Concessione di un contributo straordinario all'Istituto Nazionale per lo Studio della Congiuntura (ISCO) per l'anno 1983
3147	<i>Legge 27 febbraio 1984, n. 22</i>	Conferimenti ai fondi di dotazione degli Enti di gestione delle partecipazioni statali
3148	[ <i>Legge 22 marzo 1984, n. 29</i> ]	[Conversione in Legge del <i>Decreto-Legge 21 gennaio</i>



(604)

- 1984, n. 3, recante proroga del trattamento economico provvisorio dei dirigenti delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato]  
Conversione in Legge del *Decreto-Legge 31 gennaio 1984, n. 8*, concernente proroga al 29 febbraio 1984 delle tariffe e delle condizioni di polizza dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti stabilite con la delibera n. 3/1983 del Comitato interministeriale dei prezzi
- 3149 *Legge 28 marzo 1984, n. 43* Ulteriore proroga del termine per l'ultimazione dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica P2
- 3150 *Legge 6 aprile 1984, n. 59* [Partecipazione italiana alla terza ricostituzione delle risorse del Fondo Africano di Sviluppo]
- 3151 *[Legge 18 aprile 1984, n. 89]* Norme per il conferimento delle supplenze del personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria
- 3152 *Legge 2 maggio 1984, n. 116* Provvedimenti urgenti per il finanziamento di progetti finalizzati al recupero, al restauro e valorizzazione dei beni culturali
- 3153 *Legge 12 giugno 1984, n. 229* Elevazione da 100 miliardi a 140 miliardi della dotazione di spesa per la esecuzione dei lavori di completamento dell'autostrada Roma-L'Aquila-Teramo nonché per il pagamento dei relativi oneri di carattere generale
- 3154 *Legge 12 giugno 1984, n. 230* Rifinanziamento della *Legge 25 maggio 1978, n. 230*, riguardante il consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi
- 3155 *Legge 12 giugno 1984, n. 227* Conversione in Legge del *Decreto-Legge 17 aprile 1984, n. 73*, recante misure finanziarie urgenti per il comune di Napoli. Consolidamento di esposizioni debitorie del comune di Napoli
- 3156 *Legge 12 giugno 1984, n. 220* Assunzione a carico dello Stato degli interessi per le obbligazioni EFIM emesse in attuazione della delibera CIPI del 5 maggio 1983
- 3157 *Legge 12 giugno 1984, n. 223* Conversione in Legge, con modificazioni, del *Decreto-Legge 24 maggio 1984, n. 154*, concernente proroga del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte delle persone fisiche nonché delle società e associazioni di cui all'*art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597*, e successive modificazioni
- 3158 *Legge 29 giugno 1984, n. 270* Interventi integrativi in favore dello spettacolo nell'esercizio finanziario 1984
- 3159 *Legge 13 luglio 1984, n. 311* Interventi straordinari per l'edilizia teatrale e cinematografica e per l'industria cinematografica
- 3160 *Legge 13 luglio 1984, n. 313* Finanziamento dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare per il 1984
- 3161 *Legge 16 luglio 1984, n. 314* [Partecipazione italiana al finanziamento del Piano d'azione per il Mediterraneo per il biennio 1984-85]
- 3162 *[Legge 18 luglio 1984, n. 368]* Aumento dell'autorizzazione di spesa di cui agli *articoli 1 e 2 della legge 21 dicembre 1978, n. 861*, per l'acquisizione di navi cisterna per il rifornimento idrico delle Isole minori
- 3163 *Legge 18 luglio 1984, n. 342* [Partecipazione dell'Italia alla VI ricostituzione delle risorse della Banca Interamericana di Sviluppo (BID)]
- 3164 *[Legge 21 luglio 1984, n. 361]* Proroga di talune disposizioni di cui alla *Legge 10 maggio 1982, n. 271*, recante autorizzazione all'assunzione di personale straordinario da parte dell'Avvocatura Generale dello Stato
- 3165 *Legge 26 luglio 1984, n. 394* Autorizzazione di spesa per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili da adibire a Sedi di rappresentanze diplomatiche e Uffici consolari e ad alloggi per il personale
- 3166 *Legge 26 luglio 1984, n. 395* Proroga al 30 giugno 1984, con modifiche, delle *Leggi n. 598, n. 599 e n. 600 del 14 agosto 1982*, in materia di provvidenze per le riparazioni navali, per l'industria
- 3167 *Legge 26 luglio 1984, n. 396*

		cantieristica navale e per la demolizione del Naviglio Vetusto
3168	<i>Legge 6 agosto 1984, n. 432</i>	Integrazione per l'anno 1984 dei contributi straordinari concessi al Consiglio Nazionale delle Ricerche per l'attuazione di programmi spaziali nazionali
3169	<i>Legge 11 agosto 1984, n. 450</i>	Modalità per il finanziamento e l'organizzazione della partecipazione italiana alle esposizioni mondiali di Tsukuba (1985) sul tema «Casa e ambiente - Scienza e tecnologia al servizio dell'uomo» e di Vancouver (1986) sul tema «I trasporti e le telecomunicazioni»
3170	<i>Legge 28 settembre 1984, n. 618</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 2 agosto 1984, n. 409</i> , recante il finanziamento di progetti per servizi socialmente utili nell'area napoletana e proroga degli interventi in favore dei dipendenti da imprese di navigazione assoggettate ad amministrazione straordinaria
3171	<i>Legge 12 ottobre 1984, n. 664</i>	Misure straordinarie per la continuazione di iniziative in corso nel territorio della regione Calabria
3172	<i>Legge 18 ottobre 1984, n. 713</i>	Proroga del sistema multilaterale di sovvenzioni al carbone da coke ed al coke destinati alla siderurgia della Comunità Europea per il quinquennio 1979-83
3173	<i>Legge 19 ottobre 1984, n. 702</i>	Concessione di un contributo straordinario all'Istituto di Studi per la Programmazione Economica (ISPE) per l'anno 1984
3174	<i>Legge 18 dicembre 1984, n. 855</i>	Incremento del Fondo di dotazione dell'IRI da destinare alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo
3175	<i>Legge 18 dicembre 1984, n. 898</i>	Interventi per informazioni commerciali
3176	<i>Legge 22 dicembre 1984, n. 872</i>	Assegnazione alla Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio di entrate supplementari al bilancio operativo per il 1981
3177	<i>Legge 25 gennaio 1985, n. 7</i>	Proroga del termine previsto dal primo comma dell' <i>articolo 30 della Legge 28 luglio 1984, n. 398</i>
3178	<i>Legge 1° marzo 1985, n. 42</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 22 dicembre 1984, n. 901</i> , concernente proroga della vigenza di taluni termini in materia di lavori pubblici
3179 (604)	[ <i>Legge 2 marzo 1985, n. 59</i> ]	[Aumento del fondo di dotazione della SACE per l'anno 1984]
3180	<i>Legge 2 marzo 1985, n. 54</i>	Proroga del sistema multilaterale di sovvenzioni al carbone da coke ed al coke destinati alla siderurgia della Comunità Europea per il triennio 1984-86
3181	<i>Legge 29 marzo 1985, n. 110</i>	Utilizzazione delle disponibilità residue sul Fondo Investimenti e Occupazione (FIO) nell'ambito del Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso per l'anno 1984
3182	<i>Legge 19 marzo 1985, n. 95</i>	Autorizzazione di spesa per il finanziamento di lavori di sistemazione, ammodernamento e manutenzione delle strade ed autostrade statali
3183	<i>Legge 12 giugno 1985, n. 295</i>	Finanziamento delle linee programmatiche per favorire, nel triennio 1984-86, il processo di ristrutturazione e razionalizzazione della industria navalmeccanica, nel quadro del rilancio della politica marittima nazionale, relativamente al periodo 1985-88
3184	<i>Legge 2 agosto 1985, n. 397</i>	Conversione in Legge del <i>Decreto-Legge 1° giugno 1985, n. 223</i> , concernente proroga di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive
3185	<i>Legge 8 agosto 1985, n. 441</i>	Disposizioni per l'assetto dell'Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica
3186	<i>Legge 8 agosto 1985, n. 408</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 21 giugno 1985, n. 289</i> , concernente assegnazione all'ENEA di un contributo di 900 miliardi di lire a titolo di anticipazione sul contributo globale per il quinquennio 1985-1989
3187	<i>Legge 8 agosto 1985, n. 418</i>	Celebrazione del Quinto centenario della scoperta dell'America
3188	<i>Legge 8 agosto 1985, n. 424</i>	Disposizioni urgenti per fronteggiare i danni causati nel

		settore delle opere pubbliche dalle eccezionali avversità atmosferiche di gennaio e febbraio 1985
3189	<i>Legge 22 agosto 1985, n. 462</i>	Ulteriori provvedimenti per la tutela del carattere artistico e storico della città di Urbino e per le opere di risanamento igienico e di interesse turistico
3190	<i>Legge 21 novembre 1985, n. 661</i>	Conversione in Legge del <i>Decreto-Legge 24 settembre 1985, n. 479</i> , recante disposizioni urgenti per l'Ente E.U.R.
3191	<i>Legge 20 dicembre 1985, n. 750</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 19 ottobre 1985, n. 548</i> , recante disposizioni urgenti relative ai Comitati nazionali del Consiglio Nazionale delle Ricerche
3192	<i>Legge 24 dicembre 1985, n. 777</i>	Differimento del termine per l'emanazione dei Testi Unici previsti dall' <i>articolo 17 della Legge 9 ottobre 1971, n. 825</i> , e successive modificazioni
3193	<i>Legge 24 dicembre 1985, n. 779</i>	Norme sui miglioramenti economici al personale dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato
3194	<i>Legge 24 dicembre 1985, n. 768</i>	Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1986
3195	<i>Legge 8 gennaio 1986, n. 5</i>	Interventi assistenziali a favore del personale del Ministero della Sanità
3196	<i>Legge 8 gennaio 1986, n. 6</i>	Proroga del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale ai lavoratori della Compagnia del ramo industriale e della Compagnia carenanti del porto di Genova
3197	<i>Legge 15 gennaio 1986, n. 4</i>	Disposizioni transitorie nell'attesa della riforma istituzionale delle Unità Sanitarie Locali
3198	<i>Legge 31 gennaio 1986, n. 10</i>	Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1986
3199	<i>Legge 26 febbraio 1986, n. 38</i>	Disposizioni in materia di indennità di contingenza
3200	<i>Legge 28 febbraio 1986, n. 43</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 30 dicembre 1985, n. 784</i> , recante disposizioni urgenti in materia di rapporti finanziari con le Comunità Europee
3201	<i>Legge 25 marzo 1986, n. 73</i>	Delega al Governo per la emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi europei di tali prodotti
3202	<i>Legge 25 marzo 1986, n. 84</i>	Assunzione di personale a termine nelle aziende di trasporto aereo ed esercenti i servizi aeroportuali
3203	<i>Legge 3 aprile 1986, n. 91</i>	Finanziamento integrativo della partecipazione italiana alla Esposizione internazionale di Vancouver
3204	<i>Legge 3 aprile 1986, n. 92</i>	Proroga della permanenza all'estero di personale in servizio presso gli Istituti italiani di cultura
3205	<i>Legge 9 aprile 1986, n. 96</i>	Conversione in Legge del <i>Decreto-Legge 12 febbraio 1986, n. 24</i> , recante interventi urgenti per la manutenzione e salvaguardia del territorio nonché del patrimonio artistico e monumentale della città di Palermo
3206	<i>Legge 11 aprile 1986, n. 113</i>	Piano straordinario per l'occupazione giovanile
3207	<i>Legge 15 maggio 1986, n. 192</i>	Agevolazioni a favore dei turisti stranieri motorizzati
3208	<i>Legge 22 maggio 1986, n. 200</i>	Celebrazione del Quarantesimo anniversario della Fondazione della Repubblica nella Giornata del 2 giugno 1986
3209	<i>Legge 18 giugno 1986, n. 316</i>	Finanziamento delle Ricerche oceanografiche e degli Studi da effettuare in attuazione dell'Accordo italo-iugoslavo contro l'inquinamento delle acque del Mare Adriatico
3210	<i>Legge 31 luglio 1986, n. 440</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 3 luglio 1986, n. 328</i> , recante proroga della fiscalizzazione oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno
3211	<i>Legge 8 agosto 1986, n. 492</i>	Conversione in Legge del <i>Decreto-Legge 12 luglio 1986, n. 345</i> , recante misure urgenti in materia di formazione professionale dei lavoratori italiani all'estero
3212	<i>Legge 8 agosto 1986, n. 493</i>	Conversione in Legge del <i>Decreto-Legge 12 luglio 1986, n. 346</i> , concernente proroga dell'abbuono

		temporaneo di imposta sugli spettacoli cinematografici istituito dalla <i>Legge 13 luglio 1984, n. 313</i>
		Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 5 luglio 1986, n. 333</i> , concernente assegnazione all'ENEA di un contributo di 240 miliardi di lire per il terzo trimestre del 1986, a titolo di anticipazione sul contributo globale per il quinquennio 1985-1989
3213	<i>Legge 9 agosto 1986, n. 495</i>	Conversione in Legge del <i>Decreto-Legge 26 luglio 1986, n. 404</i> , recante determinazione di un termine di scadenza differito agli effetti della presentazione al CIPE dei progetti di cui all' <i>articolo 14 della Legge 28 febbraio 1986, n. 41</i> (Legge finanziaria)
3214	<i>Legge 25 settembre 1986, n. 581</i>	Finanziamento degli oneri per l'organizzazione e l'attuazione delle celebrazioni del Quarantesimo anniversario della fondazione della Repubblica
3215	<i>Legge 26 settembre 1986, n. 592</i>	Contributo straordinario dello Stato italiano per la creazione di una Cattedra di Studi Europei intitolata a Luigi Einaudi a favore dell'Università Cornell negli Stati Uniti d'America
3216	<i>Legge 11 ottobre 1986, n. 658</i>	Conversione in Legge del <i>Decreto-Legge 30 agosto 1986, n. 536</i> , recante misure urgenti per la realizzazione del programma connesso alla celebrazione di Firenze quale città europea della cultura per l'anno 1986
3217	<i>Legge 25 ottobre 1986, n. 707</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 22 settembre 1986, n. 572</i> , concernente proroga dei poteri straordinari di cui all' <i>articolo 1 della Legge 8 marzo 1985, n. 73</i> , recante realizzazione di programmi integrati plurisetoriali in una o più aree sottosviluppate caratterizzate da emergenza endemica e da alti tassi di mortalità
3218	<i>Legge 17 novembre 1986, n. 769</i>	Conversione in legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 27 settembre 1986, n. 588</i> , recante proroga di termini in materia di opere e servizi pubblici
3219	<i>Legge 28 novembre 1986, n. 789</i>	Interventi urgenti per gli autoservizi pubblici di linea di competenza statale
3220	<i>Legge 13 dicembre 1986, n. 877</i>	Conversione in Legge del <i>Decreto-Legge 17 ottobre 1986, n. 671</i> , recante assegnazione all'ENEA di un contributo di 240 miliardi di lire per il quarto trimestre del 1986, a titolo di anticipazione sul contributo globale per il quinquennio 1985-1989
3221	<i>Legge 19 dicembre 1986, n. 875</i>	Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1987 e bilancio pluriennale per il triennio 1987-89
3222	<i>Legge 22 dicembre 1986, n. 911</i>	Proroga del termine previsto dall' <i>articolo 2 della Legge 5 agosto 1981, n. 453</i> , per l'esercizio da parte del Governo della delega per il trasferimento di funzioni alla Regione Valle d'Aosta
3223	<i>Legge 23 dicembre 1986, n. 926</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 9 dicembre 1986, n. 834</i> , recante contributi dovuti alle Università non statali per l'anno accademico 1985-1986
3224	<i>Legge 7 febbraio 1987, n. 20</i>	Disposizioni particolari per le elezioni suppletive del Senato della Repubblica
3225	<i>Legge 14 febbraio 1987, n. 31</i>	Modifiche al Testo Unico delle Norme sulla circolazione stradale, approvato con <i>Decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393</i> , concernenti la definizione dei ciclomotori e la classificazione dei motoveicoli nonché disposizioni relative all'abilitazione alla guida dei motocicli
3226	<i>Legge 14 febbraio 1987, n. 37</i>	Interventi a favore dei lavoratori del settore della lavorazione del pomodoro in crisi occupazionale
3227	<i>Legge 16 febbraio 1987, n. 84</i>	Celebrazioni del IX centenario dell'Università di Bologna
3228	<i>Legge 16 marzo 1987, n. 113</i>	Delega al Governo per l'emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi europei di tali prodotti
3229	<i>Legge 9 ottobre 1987, n. 417</i>	Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato
3230	<i>Legge 24 ottobre 1987, n. 439</i>	

		e dei bilanci delle Aziende Autonome per l'anno finanziario 1987
3231	<i>Legge 29 ottobre 1987, n. 446</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 2 settembre 1987, n. 365</i> , recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi
3232	<i>Legge 29 ottobre 1987, n. 453</i>	Conversione in legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 16 settembre 1987, n. 380</i> , recante interventi urgenti per Roma, capitale della Repubblica
3233	<i>Legge 24 dicembre 1987, n. 525</i>	Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1988
3234	<i>Legge 29 dicembre 1987, n. 540</i>	Indizione della seconda Conferenza nazionale della emigrazione
3235	<i>Legge 29 dicembre 1987, n. 541</i>	Organizzazione e finanziamento della partecipazione italiana all'Esposizione Internazionale di Brisbane del 1988 sul tema: «Il tempo libero e l'era tecnologica»
3236	<i>Legge 29 dicembre 1987, n. 545</i>	Disposizioni per il definitivo consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi
3237	<i>Legge 26 febbraio 1988, n. 45</i>	Proroga al 31 marzo 1988 del termine stabilito con la <i>Legge 24 dicembre 1987, n. 525</i> , per l'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1988
3238	<i>Legge 11 marzo 1988, n. 73</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 9 gennaio 1988, n. 7</i> , recante assegnazione all'ENEA di un contributo per il secondo semestre del 1987 a titolo di anticipazione sul contributo globale per il quinquennio 1985-1989
3239	<i>Legge 11 marzo 1988, n. 79</i>	Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1988 e bilancio pluriennale per il triennio 1988-90
3240	<i>Legge 20 maggio 1988, n. 159</i>	Conversione in legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 19 marzo 1988, n. 85</i> , recante ulteriori interventi urgenti per le zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche nei mesi di luglio, agosto e settembre 1987
3241	<i>Legge 13 giugno 1988, n. 208</i>	Disposizioni concernenti il Fondo di incentivazione per il personale del Ministero delle Finanze
3242	<i>Legge 20 giugno 1988, n. 229</i>	Concessione di un contributo straordinario all'Istituto Nazionale di Economia Agraria, all'Istituto Nazionale della Nutrizione e all'Istituto per Studi, Ricerche e Informazioni sul mercato agricolo
3243	<i>Legge 15 luglio 1988, n. 275</i>	Proroga del termine per il funzionamento di taluni Uffici distrettuali delle Imposte Dirette
3244	<i>Legge 19 luglio 1988, n. 309</i>	Proroga del termine previsto dall' <i>articolo 2 della Legge 5 agosto 1981, n. 453</i> , per l'esercizio da parte del Governo della delega per il trasferimento di funzioni alla regione Valle d'Aosta
3245 (604)	[ <i>Legge 25 luglio 1988, n. 319</i> ]	[Rifinanziamento del piano d'azione per il Mediterraneo]
3246	<i>Legge 25 luglio 1988, n. 320</i>	Sospensione della restituzione ai ruoli di provenienza o appartenenza del personale in servizio presso gli Istituti italiani di cultura all'estero
3247	<i>Legge 1° agosto 1988, n. 326</i>	Borse di studio per giovani laureati e diplomati residenti nel Mezzogiorno
3248	<i>Legge 1° agosto 1988, n. 348</i>	Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende Autonome per l'anno finanziario 1988
3249	<i>Legge 1° agosto 1988, n. 314</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 10 giugno 1988, n. 195</i> , recante disposizioni in materia di scrutini ed esami per assicurare la regolare conclusione dell'anno scolastico
3250	<i>Legge 5 agosto 1988, n. 321</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 6 giugno 1988, n. 185</i> , recante assegnazione all'ENEA di un contributo per l'anno 1988, a titolo di anticipazione sul contributo globale per il quinquennio 1985-1989
3251	<i>Legge 29 ottobre 1988, n. 456</i>	Conversione in Legge del <i>Decreto-Legge 30 agosto 1988, n. 382</i> , recante contributi alle Università non statali per l'anno finanziario 1988
3252 (604)	[ <i>Legge 12 novembre 1988, n. 492</i> ]	[Conversione in Legge del <i>Decreto-Legge 17 settembre 1988, n. 408</i> , recante proroga del

		trattamento straordinario di integrazione salariale per i lavoratori eccedentari nelle aree del Mezzogiorno di cui al <i>Decreto-Legge 10 giugno 1977, n. 291</i> , convertito, con modificazioni, dalla <i>legge 8 agosto 1977, n. 501</i> , e per i dipendenti delle società costituite dalla GEPI per il reimpiego dei medesimi, nonché disposizioni in materia di delegificazione per gli enti previdenziali]
3253	<i>Legge 12 novembre 1988, n. 493</i>	Conversione in Legge del <i>Decreto-Legge 23 settembre 1988, n. 412</i> , recante elevazione dei limiti massimi di emissione e di circolazione dei Buoni Ordinari del Tesoro per l'anno 1988
3254	<i>Legge 30 dicembre 1988, n. 560</i>	Contributo all'Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia
3255	<i>Legge 10 febbraio 1989, n. 44</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 12 dicembre 1988, n. 526</i> , recante disposizioni per il differimento al 1° gennaio 1990 del termine di entrata in funzione del Servizio centrale della riscossione dei tributi, nonché per assicurare la riscossione delle imposte dirette nell'anno 1989
3256	<i>Legge 27 febbraio 1989, n. 81</i>	Proroga e rifinanziamento per l'anno 1988 della <i>Legge 24 giugno 1974, n. 268</i>
3257	<i>Legge 1° marzo 1989, n. 64</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 30 dicembre 1988, n. 553</i> , recante finanziamento degli oneri per la partecipazione italiana alla Fiera internazionale del libro di Francoforte 1988
3258	<i>Legge 7 marzo 1989, n. 84</i>	Conversione in Legge del <i>Decreto-Legge 9 gennaio 1989, n. 3</i> , recante disposizioni urgenti in materia di rapporti finanziari con le Comunità Europee
3259	<i>Legge 7 marzo 1989, n. 85</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 9 gennaio 1989, n. 4</i> , recante misure urgenti in materia di adeguamento delle dotazioni organiche dei porti
3260	<i>Legge 9 marzo 1989, n. 86</i>	Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari
3261	<i>Legge 7 aprile 1989, n. 128</i>	Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981
3262	<i>Legge 12 aprile 1989, n. 131</i>	Concessione di un contributo di lire 3 miliardi per l'anno 1988 all'Università di Bologna, mediante emissione di monete celebrative del IX Centenario della fondazione dell'Università
3263	<i>Legge 27 luglio 1989, n. 269</i>	Contributo straordinario all'Istituto Storico Italiano per l'Età moderna e contemporanea per il programma di celebrazione del Bicentenario della Rivoluzione Francese
3264	<i>Legge 28 luglio 1989, n. 274</i>	Contributo all'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) per il piano quinquennale di attività 1989-1993
3265	<i>Legge 28 luglio 1989, n. 281</i>	Conversione in Legge del <i>Decreto-Legge 24 giugno 1989, n. 239</i> , recante assegnazione all'ENEA di un contributo per l'anno 1989
3266	<i>Legge 4 agosto 1989, n. 287</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 26 giugno 1989, n. 240</i> , recante norme per la definizione dei profili professionali del personale di taluni ruoli del Ministero dell'Interno
3267	<i>Legge 28 agosto 1989, n. 305</i>	Programmazione triennale per la tutela dell'ambiente
3268	[ <i>Legge 28 agosto 1989, n. 303</i> ]	[Partecipazione italiana alla seconda ricostituzione delle risorse del Fondo speciale di sviluppo della Banca di Sviluppo dei Caraibi]
3269	[ <i>Legge 28 agosto 1989, n. 301</i> ]	[Partecipazione italiana alla quinta ricostituzione delle risorse del Fondo Africano di Sviluppo]
3270	<i>Legge 20 ottobre 1989, n. 344</i>	Ripianamento del deficit della Seconda Conferenza Nazionale dell'Emigrazione
3271	[ <i>Legge 20 ottobre 1989, n. 345</i> ]	[Contributo italiano al finanziamento del piano di azione per il Mediterraneo per il biennio 1988-1989]
3272	<i>Legge 10 novembre 1989, n. 367</i>	Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende Autonome per l'anno

		finanziario 1989
3273	<i>Decreto Legislativo 17 novembre 1989, n. 372</i>	Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi
3274	<i>Legge 30 novembre 1989, n. 387</i>	Norme concernenti il funzionamento del Ministero dell'Ambiente
3275	<i>Legge 22 dicembre 1989, n. 408</i>	Conferimento ai Fondi di dotazione degli Enti di gestione delle partecipazioni statali per il 1988
3276	<i>Legge 30 dicembre 1989, n. 423</i>	Autorizzazione ad effettuare nel 1990 la «Lotteria di Viareggio» e sanatoria degli effetti prodotti dai Decreti-Legge 1° dicembre 1988, n. 515, e 30 gennaio 1989, n. 26
3277	<i>Legge 31 gennaio 1990, n. 12</i>	Proroga del termine previsto dall' <i>articolo 2, comma terzo, della Legge 17 maggio 1988, n. 172</i> , per l'ultimazione dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi
3278	<i>Legge 2 febbraio 1990, n. 18</i>	Norme concernenti la riscossione delle imposte oggetto di sospensione nei confronti dei contribuenti residenti nelle zone colpite da eventi sismici (Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio, Campania)
3279	<i>Legge 19 marzo 1990, n. 51</i>	Aumento della autorizzazione di spesa di cui alla <i>Legge 18 luglio 1984, n. 342</i> , per l'acquisizione di navi cisterna per il rifornimento idrico delle Isole minori
3280	<i>Legge 1° giugno 1990, n. 133</i>	Istituzione di una Commissione tecnica per l'analisi dei maggiori costi gravanti sulle esportazioni italiane
3281	<i>Legge 2 agosto 1990, n. 235</i>	Rifinanziamento delle norme riguardanti lo sviluppo economico della zona del Vajont
3282	<i>Legge 7 agosto 1990, n. 234</i>	Sospensione della restituzione ai ruoli di provenienza o appartenenza del personale in servizio presso gli Istituti Italiani di Cultura all'estero
3283	<i>Legge 10 ottobre 1990, n. 286</i>	Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende Autonome per l'anno finanziario 1990
3284	<i>Legge 5 novembre 1990, n. 318</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 20 settembre 1990, n. 263</i> , concernente il Piano di interventi bilaterali a favore dei Paesi maggiormente interessati dalla crisi del Golfo Persico
3285	<i>Legge 19 novembre 1990, n. 334</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 15 settembre 1990, n. 262</i> , recante misure urgenti per il finanziamento del saldo della maggiore spesa sanitaria relativa agli anni 1987 e 1988 e disposizioni per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1990
3286	<i>Legge 22 novembre 1990, n. 345</i>	Assegnazione all'ENEA di un contributo per l'anno 1990 quale anticipazione sul finanziamento ordinario pluriennale
3287	<i>Legge 29 novembre 1990, n. 370</i>	Celebrazione del 750° anniversario dell'Università degli studi di Siena
3288	<i>Legge 22 dicembre 1990, n. 402</i>	Partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale di Siviglia
3289	<i>Legge 29 dicembre 1990, n. 432</i>	Misure urgenti per l'attuazione dell'intervento idrogeologico e forestale nella regione Calabria
3290	<i>Legge 29 dicembre 1990, n. 406</i>	Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1991 e bilancio pluriennale per il triennio 1991-93
3291	<i>Legge 9 gennaio 1991, n. 11</i>	Finanziamento del tredicesimo censimento generale della popolazione, del censimento generale delle abitazioni e del settimo censimento generale dell'industria e dei servizi
3292	<i>Legge 12 gennaio 1991, n. 4</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 13 novembre 1990, n. 326</i> , recante disposizioni urgenti per assicurare l'attuazione di rinnovi contrattuali relativi al triennio 1988-1990
3293	<i>Legge 30 gennaio 1991, n. 34</i>	Potenziamento delle infrastrutture logistiche ed operative delle Capitanerie di porto e degli Uffici periferici della Marina Mercantile
3294	<i>Legge 30 gennaio 1991, n. 31</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 6 dicembre 1990, n. 367</i> , recante misure urgenti a favore delle aziende agricole e zootecniche

		danneggiate dalla eccezionale siccità verificatasi nell'annata agraria 1989-1990
3295	<i>Legge 18 febbraio 1991, n. 47</i>	Conversione in legge, con modificazioni, del <i>decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 390</i> , recante contributi alle università non statali
3296	<i>Legge 27 febbraio 1991, n. 66</i>	Nomina in ruolo degli insegnanti della scuola elementare nel corso dell'anno scolastico 1990-1991
3297	<i>Legge 18 marzo 1991, n. 99</i>	Interventi urgenti per opere connesse alla esposizione internazionale «Colombo '92»
3298	<i>Legge 28 marzo 1991, n. 117</i>	Autorizzazione di spesa per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili da adibire a Sedi di rappresentanze diplomatiche ed Uffici consolari, nonché ad alloggi per il personale
3299	<i>Legge 28 marzo 1991, n. 116</i>	Celebrazioni del Bimillenario della morte di Quinto Orazio Flacco
3300	<i>Legge 28 marzo 1991, n. 106</i>	Disposizioni in materia di crediti concessi dall'Italia, a titolo di aiuto, a Paesi in via di sviluppo
3301	<i>Legge 4 aprile 1991, n. 111</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 6 febbraio 1991, n. 35</i> , recante norme sulla gestione transitoria delle Unità Sanitarie Locali
3302	<i>Legge 20 giugno 1991, n. 193</i>	Provvidenze per i restauri del Duomo di Orvieto e a favore dell'opera del Duomo di Orvieto
3303	<i>Legge 20 giugno 1991, n. 194</i>	Interventi di completamento delle opere di stabilizzazione del Duomo di Como
3304	<i>Legge 10 luglio 1991, n. 201</i>	Differimento delle disposizioni di cui alla <i>Legge 8 novembre 1986, n. 752</i> (Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura)
3305	<i>Legge 19 luglio 1991, n. 214</i>	Differimento del regime per gli sgravi contributivi nel Mezzogiorno
3306	<i>Legge 2 ottobre 1991, n. 315</i>	Concessione di un contributo all'Università di Ferrara per la celebrazione del VI Centenario della sua fondazione
3307	<i>Legge 18 novembre 1991, n. 366</i>	Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende Autonome per l'anno finanziario 1991
3308	<i>Decreto Legislativo 19 dicembre 1991, n. 406</i>	Attuazione della <i>Direttiva 89/440/CEE</i> in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici
3309	[ <i>Legge 31 dicembre 1991, n. 433</i> ] (604)	[Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa]
3210	<i>Legge 31 dicembre 1991, n. 436</i>	Norme per il finanziamento degli oneri relativi agli operatori sociali transitati dall'Ente Italiano di Servizio Sociale nei ruoli dello Stato e delle Regioni
3311	<i>Decreto Legislativo 15 gennaio 1992, n. 48</i>	Attuazione della <i>Direttiva n. 88/295/CEE</i> in tema di procedure di aggiudicazione degli appalti di pubbliche forniture
3312	<i>Legge 20 gennaio 1992, n. 56</i>	Concessione di un contributo straordinario per il progetto «Giacomo Leopardi nel mondo»
3313	<i>Legge 20 gennaio 1992, n. 22</i>	Misure urgenti in materia di occupazione
3314	<i>Legge 23 gennaio 1992, n. 34</i>	Proroga e rifinanziamento di disposizioni di legge concernenti la ricostruzione dei territori del Friuli colpiti dal terremoto del 1976
3315	<i>Legge 7 febbraio 1992, n. 186</i>	Concessione di un contributo all'università di Padova per la ristrutturazione dell'edificio in Bressanone
3316	<i>Legge 14 febbraio 1992, n. 156</i>	Celebrazione del Primo centenario dell'invenzione della radio
3317	<i>Legge 17 febbraio 1992, n. 203</i>	Contributo straordinario a favore dell'Istituto Nazionale per la storia del Movimento di Liberazione in Italia con sede a Milano
3318	<i>Legge 23 ottobre 1992, n. 419</i>	Disposizioni per l'assestamento del Bilancio dello Stato e dei Bilanci delle Aziende Autonome per l'anno finanziario 1992
3319	<i>Legge 5 novembre 1992, n. 428</i>	Conversione in Legge del <i>Decreto-Legge 7 settembre 1992, n. 370</i> , recante differimento di termini urgenti previsti da disposizioni legislative in materia di lavoro
3320	<i>Legge 23 dicembre 1992, n. 496</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 30 ottobre 1992, n. 423</i> , recante disposizioni per il conferimento delle supplenze nelle Accademie e



		nei Conservatori di musica per l'anno scolastico 1992-1993
3321	<i>Legge 23 dicembre 1992, n. 497</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 4 novembre 1992, n. 426</i> , recante interventi urgenti nelle regioni Toscana, Piemonte e Sardegna, colpite da violenti nubifragi nei mesi di settembre e di ottobre 1992
3322	<i>Legge 23 dicembre 1992, n. 499</i>	Ricostituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, di cui alla <i>Legge 17 maggio 1988, n. 172</i> , e successive modificazioni
3323	<i>Legge 17 febbraio 1993, n. 32</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 19 dicembre 1992, n. 485</i> , recante contributo straordinario per la parziale copertura dei disavanzi delle Aziende di trasporto pubblico locale
3324	<i>Legge 17 marzo 1993, n. 62</i>	Conversione in Legge del <i>Decreto-Legge 15 gennaio 1993, n. 5</i> , recante disposizioni urgenti per il personale di Enti pubblici trasformati in Società per Azioni, comandato presso Amministrazioni pubbliche
3325	<i>Legge 12 giugno 1993, n. 184</i>	Conversione in Legge del <i>Decreto-Legge 13 aprile 1993, n. 108</i> , recante misure urgenti per l'organizzazione ed il finanziamento della riunione del Consiglio dei Ministri degli Affari Esteri della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (CSCE) per il periodo di Presidenza italiana
3326	<i>Legge 9 luglio 1993, n. 218</i>	Conversione in Legge del <i>Decreto-Legge 31 maggio 1993, n. 165</i> , recante misure urgenti per la Galleria degli Uffizi, il Corridoio Vasariano e l'Accademia dei Georgofili in Firenze
3327	<i>Legge 13 luglio 1993, n. 221</i>	Misure urgenti per assicurare il funzionamento del Ministero dell'Ambiente
3328	<i>Legge 2 novembre 1993, n. 436</i>	Differimento di taluni termini previsti dalla <i>Legge 8 giugno 1990, n. 142</i> , in materia di aree metropolitane e di istituzione di nuove province
3329	<i>Legge 8 novembre 1993, n. 446</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 10 settembre 1993, n. 355</i> recante attuazione del fermo temporaneo obbligatorio delle unità da pesca per il 1993
3330	<i>Legge 9 novembre 1993, n. 445</i>	Disposizioni per l'assestamento del Bilancio dello Stato e dei Bilanci delle Aziende Autonome per l'anno finanziario 1993
3331	<i>Decreto Legislativo 10 novembre 1993, n. 479</i>	Norme correttive del <i>Decreto Legislativo 13 febbraio 1993, n. 40</i> , recante revisione dei controlli dello Stato sugli atti amministrativi delle Regioni
3332	<i>Legge 3 dicembre 1993, n. 500</i>	Concessione di un contributo di lire tre miliardi per l'anno 1993 all'Università di Pisa, mediante emissione di monete celebrative del 650° Anniversario della fondazione dell'Ateneo
3333	<i>Legge 4 dicembre 1993, n. 491</i>	Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle Risorse agricole, alimentari e forestali
3334	<i>Legge 20 dicembre 1993, n. 531</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 10 novembre 1993, n. 444</i> , recante misure urgenti per l'attuazione del riassetto del settore delle telecomunicazioni
3335	<i>Legge 24 dicembre 1993, n. 539</i>	Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994 e Bilancio pluriennale per il triennio 1994-1996
3336	<i>Legge 14 gennaio 1994, n. 21</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 19 novembre 1993, n. 465</i> , recante proroga delle disposizioni in materia di sgravi contributivi
3337	<i>Legge 17 gennaio 1994, n. 46</i>	Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'attuazione della politica di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo
3338	<i>Legge 20 gennaio 1994, n. 51</i>	Finanziamento di un programma di indagini sull'area archeologica di Piazza della Minerva in Roma
3339	<i>Legge 26 gennaio 1994, n. 56</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 26 novembre 1993, n. 478</i> , recante proroga di trattamenti straordinari di integrazione salariale

- 3340 *Legge 28 gennaio 1994, n. 68* Conversione in Legge del *Decreto-Legge 19 gennaio 1994, n. 42*, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche del 27 marzo 1994
- 3341 *Legge 17 febbraio 1994, n. 145* Conversione in Legge del *Decreto-Legge 7 gennaio 1994, n. 5*, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione della prima fase della Presidenza italiana della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (CSCE)
- 3342 *Legge 17 febbraio 1994, n. 150* Conversione in Legge del *Decreto-Legge 11 gennaio 1994, n. 17*, recante proroga del comando del personale degli Enti pubblici trasformati in Società per Azioni
- 3343 *Legge 22 febbraio 1994, n. 126* Conversione in Legge, con modificazioni, del *Decreto-Legge 30 dicembre 1993, n. 556*, recante organizzazione e finanziamento della Presidenza italiana del Gruppo dei sette Paesi più industrializzati, dell'iniziativa Centro-Europea e della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE)
- 3344 *Legge 27 giugno 1994, n. 426* Conversione in Legge, con modificazioni, del *Decreto-Legge 23 maggio 1994, n. 310*, recante interventi straordinari nella città di Napoli per esigenze connesse allo svolgimento del vertice G7
- 3345 *Legge 15 luglio 1994, n. 445* Conversione in Legge, con modificazioni, del *Decreto-Legge 16 maggio 1994, n. 295*, recante ulteriore differimento del termine previsto per l'adozione dei regolamenti concernenti le categorie di documenti da sottrarre all'accesso
- 3346 *Legge 22 luglio 1994, n. 456* Conversione in Legge del *Decreto-Legge 23 maggio 1994, n. 304*, recante proroga del termine relativo alle competenze attribuite al Presidente della regione siciliana per accelerare la realizzazione di opere pubbliche
- 3347 *Legge 25 luglio 1994, n. 470* Conversione in Legge del *Decreto-Legge 30 maggio 1994, n. 323*, recante disposizioni urgenti per la campagna lattiero-casearia 1994-1995
- 3348 *Legge 8 agosto 1994, n. 504* Conversione in Legge, con modificazioni, del *Decreto-Legge 30 giugno 1994, n. 424*, recante attuazione del fermo temporaneo obbligatorio per il 1994 delle imprese di pesca
- 3349 *Legge 23 settembre 1994, n. 554* Disposizioni per l'assestamento del Bilancio dello Stato e dei Bilanci delle Aziende Autonome per l'anno finanziario 1994
- 3350 *Legge 8 marzo 1995, n. 63* Conversione in legge, con modificazioni, del *decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 4*, recante disposizioni urgenti concernenti il Consiglio universitario nazionale
- 3351 *Legge 22 marzo 1995, n. 93* Conversione in Legge, con modificazioni, del *Decreto-Legge 31 gennaio 1995, n. 30*, recante misure urgenti per la ripresa della pesca e dell'acquacoltura colpite dall'emergenza ambientale dell'ottobre 1994
- 3352 *Legge 5 aprile 1995, n. 102* Disciplina degli effetti prodotti dal *Decreto-Legge 29 marzo 1995, n. 90*, non convertito in Legge
- 3353 *Legge 24 aprile 1995, n. 153* Istituzione del Comitato Nazionale per la celebrazione del 50° anniversario dell'ONU
- 3354 *Legge 15 maggio 1995, n. 169* Conversione in Legge del *Decreto-Legge 16 marzo 1995, n. 72*, recante disposizioni in materia di termini per la presentazione delle liste nelle elezioni Comunali e Provinciali della primavera del 1995
- 3355 *Legge 25 maggio 1995, n. 229* Istituzione di una Commissione Parlamentare di inchiesta sull'Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo (AIMA)
- 3356 *Legge 25 maggio 1995, n. 231* Norme per la celebrazione dell'ottavo Centenario della nascita dell'Imperatore Federico II di Svevia
- 3357 *Legge 2 giugno 1995, n. 216* Conversione in Legge, con modificazioni, del *Decreto-Legge 3 aprile 1995, n. 101*, recante norme urgenti in materia di lavori pubblici
- 3358 *Legge 8 giugno 1995, n. 234* Conversione in Legge, con modificazioni, del *Decreto-Legge 21 aprile 1995, n. 117*, recante differimento del termine dell'entrata in vigore dell'*articolo 10 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, in materia

		di mezzi e trasporti eccezionali, nonché disposizioni per assicurare la funzionalità del Consorzio del canale navigabile Milano-Cremona-Po e la manutenzione stradale del settore appenninico
3359	<i>Legge 21 giugno 1995, n. 235</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 21 aprile 1995, n. 118</i> , recante interventi urgenti per lo svolgimento dei Campionati Mondiali di Sci Alpino e dei Giochi del Mediterraneo di Bari
3360	<i>Legge 3 ottobre 1995, n. 408</i>	Conversione in Legge del <i>Decreto-Legge 3 agosto 1995, n. 325</i> , recante disposizioni per l'attuazione dei Regolamenti comunitari relativi alla riforma della politica agricola comune per l'anno 1995
3361	<i>Legge 27 ottobre 1995, n. 436</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 28 agosto 1995, n. 359</i> , recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di ordinamenti finanziari e contabili
3362	<i>Legge 6 novembre 1995, n. 465</i>	Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione Parlamentare di inchiesta sull'attuazione della politica di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo
3363	<i>Legge 19 dicembre 1995, n. 538</i>	Proroga del termine previsto dall' <i>articolo 2 della Legge 23 dicembre 1992, n. 499</i> , per l'ultimazione dei lavori della Commissione Parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi
3364	<i>Legge 28 dicembre 1995, n. 551</i>	Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996 e Bilancio pluriennale per il triennio 1996-1998
3365	<i>Legge 22 febbraio 1996, n. 73</i>	Proroga del termine per l'esercizio della delega in materia di adeguamento alle prescrizioni dell'Accordo Uruguay Round sui diritti di proprietà intellettuale
3366	<i>Legge 28 febbraio 1996, n. 96</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 12 gennaio 1996, n. 13</i> , recante interventi straordinari nelle città di Torino e Firenze per esigenze connesse allo svolgimento della Conferenza Intergovernativa dei Paesi dell'Unione Europea e del Consiglio Europeo
3367	<i>Legge 8 luglio 1996, n. 369</i>	Conversione in Legge del <i>Decreto-Legge 17 maggio 1996, n. 275</i> , recante modalità per l'erogazione di una anticipazione sui contributi per il rimborso delle spese elettorali per le elezioni del Senato della Repubblica del 21 aprile 1996
3368	<i>Legge 11 luglio 1996, n. 365</i>	Conversione in Legge, con modificazioni, del <i>Decreto-Legge 10 maggio 1996, n. 254</i> , recante differimento del termine di applicazione stabilito dall' <i>articolo 57, comma 6, del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29</i> , e successive modifiche, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori
3369	<i>Legge 30 luglio 1996, n. 403</i>	Conversione in legge del <i>decreto-legge 11 giugno 1996, n. 314</i> , recante disposizioni urgenti in materia di ammissione di laureati in medicina e chirurgia alle scuole di specializzazione
3370	<i>Legge 9 maggio 1997, n. 121</i>	Conversione in legge, con modificazioni, del <i>decreto-legge 10 marzo 1997, n. 49</i> , recante disposizioni urgenti per assicurare l'operatività del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia

---

(603) Allegato così sostituito dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(604) Rigo soppresso dall'*art. 3, comma 1, D.L. 22 dicembre 2008, n. 200*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 18 febbraio 2009, n. 9*.

(605) Rigo soppresso dall'*art. 3, comma 1-bis, lett. p)*, D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza indicata nel medesimo *comma 1-bis, art. 3, D.L. 200/08*.

(606) Rigo soppresso dall'*art. 3, comma 1-bis, lett. q)*, D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza indicata nel medesimo *comma 1-bis, art. 3, D.L. 200/08*.

---

## **Allegato B**

### **In vigore dal 25 giugno 2008**

- *art. 3, commi 143 e 165, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;*
- *art. 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88;*
- l'ultimo periodo dell'*art. 79, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;*
- *art. 2, comma 1-quater del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49;*
- *art. 8, comma 3, della legge 16 marzo 2001, n. 88;*
- *art. 1, commi 236 e 406, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;*
- *art. 39-vicies semel, comma 42 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51;*
- le parole da «e relative contrattazioni collettive» fino alla fine del periodo dell'*art. 7, comma 1, della legge 14 ottobre 1999, n. 362;*
- la lettera b) dell'*art. 263, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495*<sup>(607)</sup>;
- le parole da «e del 50 per cento» fino alla fine del periodo del comma 5 dell'*art. 24, della legge 14 giugno 1989, n. 234;*
- *art. 5, comma 2, della legge 23 marzo 2001, n. 93;*
- *art. 1 della legge 31 luglio 2002, n. 179;*
- *art. 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;*
- *art. 1, commi 550, 551, 553 e 567 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;*

- *art. 4, comma 11 del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45;*
  - *art. 3, comma 148, legge 24 dicembre 2007, n. 244.*
- 

(607) NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto:  
«D.P.R. 16 ottobre 1992, n. 495».